LEGGI CRIMINALI

DEL SERENISSIMO

DOMINIO VENETO

In un ſolo Volume

RACCOLTE,

e

PER PUBBLICO DECRETO

RISTAMPATE



MDCCLI.

Preſſo li Figliuoli del qu: Gio: Antonio Pinelli
Stampatori Ducali.

MDCCLI. XXII. Maggio.

GL'ILLUSTRISS., ET ECCELLENTISS. SIGNORI

SOPRAINTENDENTI

ALLA COMPILAZION DELLE LEGGI.



Sservato il riveribile Decreto dell' Eccellentissimo Senato 18. *Maggio cadente, con cui resta accolta dalla Pubblica auttorità la scelta, che dal loro Magistrato si è fatta delle Leggi Criminali di questo Serenissimo Dominio in altri tempi a stampa pubblicate, delle quali permessa restandone col Decreto medesimo la ristampa.*

Hanno perciò Sue Eccellenze ordinato alli FIGLI DEL QU: GIO: ANTONIO PINELLI STAMPATORI DUCALI, *che di esse Leggi Criminali a compier abbiano la ristampa, giusto al metodo che dall' Ecc.* ANGELO SABINI *Deputato all' Archivio delle Leggi le verrà somministrato, & sic &c.*

(Barbon Morosini Kav. Proc.
(Alvise Mocenico 4.° Kav. Proc. } Sopraintendenti alla Compilazion delle Leggi.

Filippo Filippi Secr.

INDICE
DE TEMPI.

*
non

1537.

* 2 1558.

1579.

1615.

1634.

1658.

1690.

1741.

INDICE
DELLE MATERIE.

** Nel-

Bovi a Zovadego, e sequestri sopra essi, e Stromenti rurali proibiti.

Beni Communali.

Beni Feudali.

Bestemie.

Bastioni.

Banditi.

Ca-

Bravi, e Vagabondi.

Cir-

Communi.

Cassieri, Casse Pubbliche, e loro Ministri.

Collegi Criminali, e Consegli

Cavalcate.

Confiscazioni.

** 3 Non

Cancellieri, & altri Curiali.

Casini, e Ridotti.

Cittati ad informar la Giustizia.

Contrabandi.

Da-

In-

Le

Prig-

Pannine di Seda, e Lana.

Proclamati.

Processi.

Retenzioni, e Retenti.

Roveri, e Boschi.

Ridotti, e Casini.

Relegati.

Rettori.

Sal-


PAX TIBI MARCE
EVANGELISTA MEVS

LIBER PROMISSIONIS MALEFICII.

IN NOMINE DEI, & Salvatoris Nostri JESU CHRISTI, Anno Domini 1232. Die septimo Mensis Julii, exeunte Indictione quinta, Rivoalti.

PROEMIUM.

CUM ex rigore Justitiæ, excessus emendare, & punire Maleficia merito injuncta nobis solicitudinis teneamur, ad hoc efficiendum tanto studiosius intendere volumus, quanto de vitiorum Correctione tota Patria laudabiliter prædicatur. Igitur Nos Jacobus Theupolo Dei Gratia Venetiarum, Dalmatiæ, ac Croatiæ Dux, &c. Cum Nostris Judicibus, & sapientibus Consilii, cum collaudatione Populi Venetiarum, per hanc Publicam Promissionis Nostræ Cartam.

De illis, qui ex Naufragiis alicujus Navis aliquid abstulerint. Cap. I.

STatuentes statuimus, ut si deinceps aliqua Navis, tàm Venetorum, quàm Extraneorum in toto districtu Venetiarum Naufragium passa fuerit, quicumque ad Navem illam iverit, & aliquid de Bonis, vel habere, aut rebus ipsius Navis occasione auxilii, aut violenter abstulerit, reddere infra tertium diem debeat homini, cujus fuerit, vel Mansioni ejus, aut in commendatione locare apud Procuratores Sancti Marci ejus nomine, cujus erat. De quibus talem partem habebit, qualem Nos, vel Successores Nostri cum Nostro Consilio habendam assignaverimus ei.

¶ Quòd si non ita fecerit, totum quod abstulerit, personæ, cujus fuit, in duplum debeat emendare, & Nobis insuper Bannum Nostrum.

¶ Volentes, ut ille, cujus causa fuit, potestatem habeat comprobandi ei, qui rem abstulit, quantum poterit de ablatis, & calumniandi eum insuper, ut si de causa plus habuit, veritatem debeat per sacramentum exprimere, & quantum, & etiam omnes homines, quos de Bonis ipsius Navis sciverit habuisse. Et totum, quòd fuerit illi probatum, aut per sacramentum confessus fuerit ille habuisse, in duplum redat personæ, cujus causa fuit, nobis insuper Bannum Nostrum. Et si non habuerit, unde reddat, Domus ejus ruinetur ad Terram, & illum in vinculis tantum insuper debeamus habere, quousque det, quæ habuit universa, & Bannum Nostrum.

¶ Similem autem legem super his, qui ad ignem vadunt, & occasione auxilii, vel violenter aliquid surripiunt, volumus per omnia observari.

De

LIBRO DELLA

PROMISSION DEL MALEFFICIO.

IN NOME DE DIO, & del Salvator Nostro JESU CHRISTO, Nell' Anno del Signore 1232. Adì 7. Insiando il Mese di Luio, Indition quinta, in Rialto.

PROEMIO.

Conciosa, che Noi per rigor de Giustitia, siamo tegnudi emendar li eccessi, & per il merito della sollecitudine à Noi imposta, punire i Maleficii, à fare questo con tanto maggior studio volemo dare opera, quanto per la correttione di vitii tutta la Patria laudabilmente vien predicata. Adonca Noi Giacomo Theupolo per la Dio gratia Dose di Venetia, della Dalmatia, & Croatia, &c. Con i Nostri Zudesi, & sapienti del Conseio, con la collaudation del Populo di Venetia per questa publica Carta della Nostra Promission.

De quelli i quali hanno portà via alcuna cosa da i Nanfragii de alcuna Nave. Cap. I.

Statuendo statuimo, che se per lo avenir alcuna Nave, così de Venetiani, come de Forestieri in tutto il Distretto di Venetia harà patito Naufragio. Qualunque Homo serà andato à quella Nave, & haverà alcuna cosa di Beni, ò havere, ò facoltà di essa Nave, ò sia per la occasion di ajuto, per violentia portado via, debbia infra tre zorni restituirle à quello Homo, de cui le son stà, ò alla habitation sua, over à nome di cui le era, depositarle appresso i Procuratori di San Marco. Delle quali lui haverà tal parte, quale Noi, ò Successori Nostri con il Nostro Conseio li assignaremo, che 'l debbia havere.

¶ Et se ello non farà così, emendar debbia in doppio tutto quello, che l' hà portà via à quella persona de cui il fù, & à noi ancora il Nostro Bando.

¶ Volendo, che colui, di cui fù la cason possa provar à colui, che hà portà via la cosa, quanto, che 'l potrà delle cose tolte, & oltra questo incolparlo, acciò, che 'l debbia per sacramento esprimere la verità, se l' hà havuto più de quella cason, & quanto l' harà havuto, & etiamdio debbia esprimere tutti li Huomini, i quali lui saverà havere avuto di Beni de ditta Nave, & tutto quello, che serà provado, over per sacramento lui harà confessato haver havuto, debbia restituir il doppio à colui, di cui fù la cason, & à Noi ancora il Nostro Bando. Et se ello non haverà de che restituir, la Casa sua sia ruinata a terra, & quello, oltra ciò dovemo tegnir tanto incarcerato, fina che 'l restituisca tutto quello, che l' havuto, & il Nostro Bando.

¶ Simile Legge ancora sopra quelli, che van al fogo, & per occasion di ajuto, ò per violentia portan via alcuna cosa, volemo al tutto sia osservado.

De illis, qui Furtum fecerint à Soldis 20. infra. Cap. II.

DE Latronibus verò statuimus: Si quis Furtum fecerit à Soldis 20. & infra, frustetur prima vice.

¶ Et si Furtum fecerit à Soldis viginti, usque Centum, frustetur, & bulletur.

¶ Si verò post Bullationem, & Verberationem, in furto fuerit iterum deprehensus à Soldis Centum, & inde, unum oculum perdat, si Judicum fuerit conscientia, quòd pro Furto Verberatus fuerit, & bullatus.

De illo, qui deprehensus fuerit in Furto. Cap. III.

SI autem qui Furtum fecerit prima vice à Libris Denariorum Venetorum 50. usque ad 5. Oculo uno privetur.

¶ A 20. verò Libris usque ad 10. Oculum perdat, & Manum.

¶ Et à Libris 30. usque ad 20. Oculis privetur ambobus.

¶ Et à Libris 40. usque ad 30. Oculos perdat, & Manum.

¶ Si verò vice alia in eadem Furti quantitate repertus fuerit suspendatur; si in Judicum fuerit conscientia, quòd pro Furto Oculos, & Manum amiserit.

Quòd à 40. Libris supra Malefactor suspendatur, & si Mulier Condemnetur ad mortem. Cap. IV.

SI vice prima qui Furtum fecerit à 40. Libris, & supra, suspendatur: ¶ Ubicumque autem in hac Promissionis Carta dicitur, quòd Malefactor, suspendi debeat pro Maleficio perpetrato, si fuerit per Mulierem Maleficium perpetratum, non suspendatur Mulier, sed Condemnetur ad mortem secundum discreptionem Judicum.

Si plures fuerint eodem Furto, pœnam omnes similem patiantur. Cap. V.

SI autem plures fuerint Latrones inventi ad Furtum faciendum; talem pœnam substineat, quilibet eorum, qualem substineret unus solus, si deprehenderetur in Furto.

Si quis Latro inventus fuerit in Domo alterius. Cap. VI.

ITem si Latro aliquis fuerit in alterius domo inventus, & cum aliquo Gladio defensibilis se defendere attemptaverit, vel fugiens percusserit aliquem Gladio, Manus ejus dextera abscindatur, & insuper exoculetur.

Quicumque in Domum alicujus repertus fuerit Nocte. Cap. VII.

ITem si aliquis fuerit repertus in Domo alicujus in Nocte, & fuerit in conscientia Judicum, quòd pro Furto faciendo Domum ipsam intraverit, Frustetur, & Bulletur.

¶ Et si pro eadem causa fuerit iterum deprehensus, & erit in conscientia Judicum, quòd per eadem causa Verberatus fuerit, & Bullatus, & Oculum unum amittat.

¶ Et si aliquid de Domo tulerit, secundum formam hujus Promissionis insuper puniatur.

Si quis

Di quelli, che haran fatto Furto de Vinti soldi in zoso. Cap. II.

DE i Ladri veramente statuimo: Se alcuno farà Furto da Soldi 20.; & da lì in zoso, sia frustado la prima volta. Et se 'l farà Furto da Soldi Vinti in fina Cento, sia frusta, & bollado. Se veramente dapoi la frustation, & bollation farà la seconda volta trovando da Soldi Cento in zoso perda un'Occhio, se il serà in conscientia di Zudesi, che per Furto ello sia stà frustado, & bollado.

De colui, il qual è stà trovado due volte in Furto: Cap. III.

SE veramente alcun harà fatto Furto la prima volta da Lire dieci fina à cinque sia privado de un'Occhio.

¶ Et da Lire 20. veramente insina 10. perda un'Occhio, & la Man.

¶ Et da Lire 30. fina 20. perda tutti doi gli Occhi.

¶ Et da Lire 40. insina 30. perda tutti doi gli Occhi, & la Man.

¶ Se veramente un'altra volta serà trovado in Furto di quella stessa quantità sia Impiccado, se in la conscientia di Zudesi serà, che per Furto l' habbia perso gli Occhi, & la Man.

Che da Lire 40. in suso il Malfattor sia Impiccado, & se sarà Femina: sia condennata alla Morte. Cap. IV.

SE alcun la prima volta farà Furto da Lire 40., & da lì in suso sia Impiccado.

¶ Mà in ogni luogo, dove in questa Carta di Promission se dice, che 'l Malfattor debba esser Impiccado per il Maleficio perpetrato, se 'l Maleficio sarà per Femina perpetrado, non sia Impiccada la Femina, ma sia condannata alla morte, secondo la discretion di Zudesi.

Se saranno più in quel medemo Furto, tutti simile pena patiscono. Cap. V.

SE veramente più saranno Ladri trovadi à far Furto, tal pena patisca cadaun de essi, qual patirà un solo, se 'l fosse trovado in Furto.

Se alcun Ladro sarà trovado in Casa d'altri. Cap. VI.

ANchora se alcun Ladro sarà trovato in Casa de altri; & attendarà con alcun Cortel'o defensibile defenderfi, over fuggendo ferirà alcun col Cortello, li sia tajata la Man destra, & ancora cavado gli Occhi.

Qualunque sarà trovado de note in Casa d'altri. Cap. VII.

ANcora se alcun sarà trovado in Casa de altri de Notte, & sarà in conscienza di Zudesi, che per far Furto ello sia intrado in essa Casa, sia Frustà, & Bollado.

¶ Et se per quella stessa cason la seconda volta sarà trovato, & sarà in conscientia di Zudesi, che per quella stessa causa ello sarà Frustado, & Bollado, perda l'Occhio.

¶ Et se l'harà portà via alcuna cosa di Casa, sia ancora punido secondo la forma de questa Promission.

Si quis inventus fuerit Fodiens, vel Frangens Domum. Cap. VIII.

Item si aliquis Domum alterius Fodiens, vel Frangens inventus fuerit; perdat Oculum unum.

¶ *Et si rem aliquam de Domo abstulerit, insuper puniatur secundum formam Promissionis.*

De Raubaria, sive Præda commissa in districtu Venetiarum. Cap. IX.

Item Raubariam, sive Prædam quicumque in districtu Venetiarum à Gradu, usque ad Caput ageris interius, & exterius, videlicet in Mari Milliaribus 50. usque ad Littora discurrentia à Gradu usque ad Laureti Portum antiquum, qui fuerit ultra istum, qui modo est, super aliquem venientem Venetiarum, vel à Venetiis exeuntem fecerit à Soldis 20. & infra, prima vice Verberari debeat, & Bullari.

¶ *Et si iterum in Maleficio eodemfuerit deprehensus, unum Oculum perdere debeat.*

¶ *Quòd si Raubaria, vel Præda fuerit usque ad Solidos Centum, Manus dexterà ei abscindatur.*

¶ *Si verò erit à Libris 20. usque ad Solidos Centum, Oculos perdat.*

¶ *Et si erit à 20. Libris, & supra suspendatur.*

¶ *Quòd si fuggerit facta Raubaria, vel Præda, & erit in conscientia Judicum, quòd Raubariam, vel Prædam fecerit, & fuerint de bonis ejus inventa, tantum de Bonis ejus debeat intromitti, quantum fuerit Raubaria, vel Præda, quàm fecit, & Bannum Nostrum, quòd veniet in Nos, & cætera intromissa dari debeant ei, qui fuerit Derubatus. Si autem fugerit absque manu abscisa, quandocumque inventus fuerit, Manus ei dextera abscindatur.*

¶ *Et si percusserit aliquem Manu aperta, vel Pugno faciendo, quis Raubariam, vel Prædam, & Sanguinem fecerit, Manum amittat.*

¶ *Si verò aliter quocumque modo alio Sanguinem fecerit, faciendo Raubariam, vel Prædam, suspendatur.*

¶ *Si autem plures ad Raubariam, vel Prædam, faciendam inventi fuerint, eorum unusquisque pœnam talem substineat, qualem sustineret unus solus, si deprehenderetur in Raubaria, vel Præda.*

¶ *Hæc quoque, quæ dicta sunt de Raubaria, Præda, & Latrocinio, in his volumus observari, qui confessi erunt, vel Testium probatione convicti.*

¶ *Et si nec confiteri vellent, nec probaretur eis, nec fuerint manifestum, sit in discretione Judicum, talem eis pœnam imponere, qualem voluerint.*

De illis, qui Furtum scienter receperint, vel Raubariam. Cap. X.

Hi verò, qui Furtum, aut Raubariam, vel Prædam scienter receperint, & hoc fuerit manifestum, aut confessi fuerint, aut convicti per Testes, debent, sicut Latrones ipsi, vel Raubatores, aut Prædones puniri.

De eo, qui violentas Manus in alium injecerit. Cap. XI.

Item statuimus, quòd quicumque in alium violentas Manus injiciens percusserit eum, duo Banna emendet, unum nobis, & aliud percusso.

¶ *Et si percusserit eum Gladio, & Sanguinem fecerit, Banno Nostro subjaceat, & percusso Libras 25. debeat emendare.*

¶ *Et*

Se alcun sarà trovado forar, ò rompere la Casa. Cap. VIII.

ANcora se alcun sarà trovado forar, ò rompere la Casa de altrui, perda un'Occhio.

¶ Et se l'harà portà via alcuna cosa de Casa, sia ancora punido secondo la forma della Promission.

Della Robaria, over Preda commessa nel Distretto di Venetia. Cap. IX.

ANcora qualunque farà Robaria, ò Preda sopra alcun, che vegna à Venetia, ò insia fora di Venetia, nel Distretto di Venetia da Grado infina à Cavarzere dentro, & di fora, cioè in Mare à Miglia 50. fina al Lito, che discorre da Grado in fina al Porto antico de Loredo, il qual fò più oltra, che questo, che al presente è, da Soldi 20. e da lì in zoso, per la prima volta sia Frusta, & Bollado.

¶ Et se la seconda volta ello sarà trovado in quello medemo Maleficio, debbia perder un'Occhio.

¶ Et se la Robaria, ò Preda serà fatta in fin à Soldi 100. li sia taglià la Man destra.

¶ Se veramente la serà fatta da Lire 20. fina Soldi 100. perda gli Occhi.

¶ Et se la serà da Lire 20., & dà lì in suso, sia Impiccado.

¶ Et se dapoi fatta la Robaria, ò Preda ello fuggirà, & serà in conscienza di Zudesi, che lui habbia fatto Robaria, ò Preda, & se saran trovadi di Beni soi, tanto sia intromesso di soi Beni, quanto serà stà la Robaria, ò Preda, che lui hà fatto, & il Bando Nostro, il qual vegnirà in Noi. Et le altre cose intromesse debbiano esser date à quello, che serà stà robado. Mà sel se ne fuggirà senza, che li sia taglià la man ogni volta, che lui serà trovado, li sia taglià la man destra.

¶ Et se alcun nel far la Robaria, ò Preda havera, ò con la man aperta, ò con il Pugno percosso alcun, & habbia fatto sangue, perda la Man.

¶ Mà se altramente in qualunque altro modo habbia fatto sangue, facendo Robaria, ò Preda, sia Impiccado. Mà se saran trovadi più à far Robaria, ò Preda, cadaun de loro patisca tal pena, qual sostegnirà un solo, sel fosse trovado in Robaria, ò Preda.

¶ Et queste cose, che son dite de Robaria, Preda, & Latrocinio, volemo siano osservade in quelli, che haran confessado, over con probation di Testimonii seran convinti.

¶ Et se elli non voran confessar, ne li serà probato, ne serà manifesto, sia in descretion di Zudesi darli tal pena, qual loro vorranno.

De quelli, che scientemente receveran il Furto, ò Robaria. Cap. X.

QUelli veramente, che riceveran il Furto, ò Robaria, over Preda, scientemente, & questo serà manifesto, over il confessaranno, over per testimonii seran conventi, debbiano come essi Ladri, ò Robadori, over Predoni esser puniti.

De colui, che violentemente gittarà la man adosso ad altrui. Cap. XI.

ANcora statuimo, che qualunque gittando violentemente le man in altrui, lo batterà, paghi doi Bandi, uno à Noi, l'altro al percosso.

¶ Et se'l ferirà con Cortello, & farà sangue, sottozasa al Nostro Bando, & debbia emendar al percosso Lire 25.

¶ *Et si percusserit eum aliter, & fecerit Sanguinem, per discretionem Judicum judicetur.*

¶ *Si autem percutiens interfecit eum (nisi forte se defendendo) suspendatur. Et hi omnes pœnam patientur similem, qui cum percussore fuerint, si ferierint eum.*

Quòd in conscientia Judicum sit puniendus Malefactor, qui non fuerit confessus, vel convictus per Testes. Cap. XII.

P*Raeterea statuimus, quòd si aliquis fuerit deprahensus, & ductus coram Nobis, vel Judicibus Nostris pro Maleficio Homicidii, si confessus non fuerit de Homicidio, vel probari non poterit per Testes, aut non fuerit manifestum Homicidium ipsum perpetrasse, sit in conscientia, & discretione Judicum de condemnando, & puniendo ipsum, si in eorum fuerit conscientia, ipsum Homicidium fecisse de Membro, vel Membris, sicut eorum videbitur discretioni.*

Quòd Testes Testimonia perhibentes valeant. Cap. XIII.

I*Tem si aliquis fuerit pro Maleficio aliquo deprahensus, Testes, qui coram Nobis de Maleficio per Sacramentum veritatis Testimonium perhibuerint, super eodem valeant tantum, quantum coram Nostris Judicibus, quorum Testium dicta scribantur.*

Si quis stridatus fuerit, ut compareat tali die. Cap. XIV.

I*Tem si aliquis fuerit stridatus, quòd tali, & tali die sit coram Nobis, & Judicibus Nostris ad defendendum se de aliquo Maleficio, unde fuerit calumniatus, & non venerit. Nos, & Judices Nostri, Testes introductos per sacramentum debemus audire, & tantum valeant omni tempore dicta ipsorum Testium, quantum si esse præsens, quorum dicta Testium redigant in scriptis.*

De Maleficiis commissis extra Venetias per Venetum, contra Venetum. Cap. XV.

D*E Maleficiis verò, quæ extra Venetias in aliqua parte hujus Mundi Venetus in Venetum, & contra Venetum perpetraverit, si de Maleficio perpetrato extra Venetias non fuerit punitus Malefactor, volumus, & statuimus, quòd si ipse Malefactor coram Judicibus Nostris deductus fuerit pro jam dictis Maleficiis extra Venetias perpetratis, per ipsos Judices puniatur, & judicetur secundum formam hujus Promissionis juxta Maleficii qualitatem.*

Quòd Venetus puniatur Venetiis de Maleficiis commissis contra Venetum extra Venetias. Cap. XVI.

I*Tem volumus, & statuimus, quòd si aliquis Venetus aliquod Maleficium contra Venetum, & in Venetum fecerit extra Venetias, & inde non fuerit punitus, si per hoc Potestas, vel Bailus, seu Rector Nostrorum Locorum suas Litteras Nobis mandaverit, accusando Malefactorem de Maleficio perpetrato, & significando Maleficium, quòd probatum fuerit per Testes,*

¶ Et se lo percoterà altramente, sia Zudegado per la discretion di Zudesi.

¶ Ma se 'l Percussor l'hà amazzado (eccetto caso defendandosi) sia Impiccado. Et tutti questi, che i saran stà con il Percussor, patiranno simile pena, se loro l'haran ferido.

Che 'l Malfattor, il qual non harà confessado, ne farà convento per Testimonii, se debbia punir secondo la conscientia di Zudesi. Cap. XII.

OLtra di questo statuimo, che se alcun farà trovado, e menado denanzi de Noi, over di Zudesi Nostri per Maleficio de Homicidio, se 'l non confesserà de lo Homicidio, over non se potrà provar per Testimonii, ò veramente non farà manifesto, che l'habbia perpetrado esso Homicidio, sia in conscienza, & discrition di Zudesi de condennarlo, & punirlo, se nella lor conscienza farà, che l'habbia fatto l'Homicidio di Membro, over Membri, come alla lor discritione parerà.

Che i Testimoni, rendendo testimonianza, vagliano. Cap. XIII.

ANcora se alcun farà trovado per alcun Maleficio, i Testimonii, i quali avanti de Noi per sacramento di dir la verità testificaranno del Maleficio, sopra ciò tanto vagliano, quanto denanzi i Nostri Zudesi, i ditti, de i quali Testimonii sian scritti.

Se alcun farà stridado, che in tal zorno debbia comparere. Cap. XIV.

ANcora se alcun farà stridado, che tal, e tal zorno sia denanzi à Noi, & Nostri Zudesi à defendersi de alcun Maleficio, del qual lui sia stà incolpado, e non vegnirà. Noi, & li Zudesi Nostri, dobbiamo al dir per sacramento i Testimonii introdutti, & tanto vagliano ad ogni tempo i ditti de essi Testimonii, quanto se 'l fosse presente l'accusato, i ditti di quali Testimonii siano messi in Scrittura.

Dei Maleficii commessi fora di Venetia, per lo Venetian contra Venetian. Cap. XV.

DE i Maleficii veramente, i quali fora di Venetia in alcuna parte di questo mondo il Venetian in Venetian, & contra il Venetian harà perpetrado, se 'l Malfattor del Maleficio perpetrado non ferà punido fora di Venetia, volemo, & statuimo, che esso Malfattor denanti i Nostri Zudesi ferà deduto per i ditti Maleficii perpetradi fora di Venetia, per essi Zudesi sia punido, & Zudegado secondo la forma de questa Promission, secondo la qualità del Maleficio.

Che 'l Venetian sia punido à Venetia di Maleficii commessi contra il Venetian fora di Venetia. Cap. XVI.

ANcora volemo, & statuimo, che se alcun Venetian harà fatto alcun Maleficio contra il Venetian, & in lo Venetian fora di Venetia, e di quello non ferà stà punido, se 'l Podestà, ò Bailo, ò Rettor di Nostri Luoghi sopra questo ne harà mandado sue Littere, accusando il Malfattor del Maleficio perpetrado, & significando il Maleficio, che ferà stà provado per

stes, vel confessus fuerit coram eo, valeat tantum accusatio ipsa, & significatio ipsarum Litterarum (ut est dictum) probatum fuerit per Testes, aut confessus fuerit eidem Potestati, Bailo, vel Rectori, se hoc Maleficium fecisse, quantum si coram Nobis, & Judicibus Nostris foret per Testes Maleficium ipsum probatum. Et puniatur, & Judicetur Malefactor, si repertus fuerit, & ductus coram Judicibus Nostris, secundum formam suprascriptæ Promissionis juxta qualitatem delicti.

De Maleficiis, & Herbariis. Cap. XVII.

STatuimus etiam, ut si aliquis vir, vel Mulier alicui Maleficium aliquod, vel Herbariam dederit Manducare, vel Bibere, vel fecerit aliquid, quòd perire debeat, aut amens esse; frustetur, & bulletur, si in conscientia Judicum fuerit ipsum Maleficium perpetrasse.

¶ *Quòd si probatum fuerit per Testes, vel confessus fuerit se hoc fecisse, aut Publicum, & manifestum fuerit, perdat Oculos, & Manum secundum discretionem Judicum.*

¶ *Quòd si occasione hujus Maleficii, vel Herbariæ aliquis obierit, vel mentem perdiderit, & suspendatur Maleficus, vel comburatur, si confessus fuerit, vel invictus per Testes, aut publicum, & manifestum fuerit.*

¶ *Et similem substineat pœnam ille, vel illi, qui ad hæc facienda Consilium tribuerit eo modo, & ordine, ut dictum est supra in hoc Capitulo.*

¶ *Si verò Maleficia fecerit vir aliquis, vel Mulier, quæ vulgò amatoria dicuntur, aut Maleficia aliqua, quòd vir aliquis, vel Mulier odio habeatur, Frustetur, & Bulletur, & qui Consilium attribuerit pœnam similem patiatur.*

Quòd non fiat pignoratio contra aliquem Forinsecum sine Licentia Dominii. Cap. XVIII.

ITem statuimus, ut nullus Pignorationem supra aliquem Forinsecum sine Nostro, Nostrorumque Judicum præsumat facere Licentia, contrà quòd si quid pro sua præsumptionis audacia facere præsumpserit, potestatem volumus habere illum, qui fuerit Pignoratus, tenendi se de Pignoratione facta ei, qui Pignorationem fecit sibi, aut cui voluerit, de his qui fuerint cum eo, quem volumus, ut Pignora restituat universa, nobisque Bannum Nostrum solvat, & unum aliud communi. Et insuper medietas causæ, pro qua Pignoraverit, in Nostra, Nostrique Communis deveniat potestate, & alia medietas in eum. Et si fugierit, & erit in conscientia Judicum, quòd Pignorationem fecerit, debeat Domui sui stridari, & si ad terminum sibi designatum non venerit, & fuerint de rebus ejus inventæ, tantum de Bonis debeat intromitti, quantum erit Pignoratio facta, & Bannum Nostrum, quòd evenire debeat in Nos, & cætera intromissa dari debeant ei, qui fuerit Pignoratus. Quod si de bonis illius inveniri non poterit, tunc personam illius, vel Hæredum ejus Masculorum dare debeamus ei, qui fuerit Pignoratus, si ipsam quæsierit. Et insuper Bannum Nobis debeat emendare.

per Testimonii, ò che l'harà confessado avanti de esso, tanto vaglia essa accusa, & signification de esse Littere, se 'l serà provado (come è detto) per Testimonii, ò l'harà confessado ad esso Podestà, Bailo, overo Rettor, esso haver fatto questo Maleficio, quanto se denanzi de Noi, & di Nostri Zudesi fosse per Testimonii esso Maleficio provado. Et sia punido, & Zudegado il Malfattor, se 'l serà trovado, & sia menado denanzi i Nostri Zudesi, secondo la forma della soprascritta Promission, secondo la qualità del Delitto.

Dei Maleficii, & Herbarie. Cap. XVII.

STatuimo etiamdio, che se alcun Homo, ò Femina darà ad alcuno Manzar, ò Bevere alcun Maleficio, ò Herbaria, over haverà fatto alcuna cosa, per la qual l'Homo debbia perire, ò esser fora di senno, sia frustà, & bollado, se in conscientia di Zudesi serà esso haver perpetrato il Maleficio.

¶ Et se per Testimonii serà provado, ò haverà confessado lui haver fatto questo, over se 'l serà publico, e manifesto, perda gli Occhi, & la Man, secondo la discretion di Zudesi.

¶ Et se per cason di Maleficio, over Herbaria alcun morirà, ò perderà lo intelletto, sia il Malfator impicado, over sia brusado, se lui l'harà confessado, ò sia per Testimonii provado, over sia publico, & manifesto.

¶ Et simile pena sostegna colui, over quelli, che à far le perditte cose haverà dato conseio nel modo, & ordine, che è ditto di sopra in questo Capitulo.

¶ Se veramente alcun Homo, ò Femina harà fatto Maleficii, i quali se dimandano volgarmente amatorie, ò veramente alcuni altri Maleficii, che alcun Homo, ò Femina se havesson in odio sia frustà, & bollado, & chi harà consegliado patisca simile pena.

Che 'l non sia fatto Pignoranson contra alcun Forestiero senza licenza della Signoria. Cap. XVIII.

ANcora statuimo, che niun pressuma senza Nostra Licenza, & di Nostri Zudesi fare Pignorason sopra alcun Forastiero. Contra il qual Statuto se per audatia della sua presumption ello presumerà far alcuna cosa, volemo, che colui, che è stà Pignorado habbia libertà di tegnirsi della Pignorason fatta à colui, che l'hà Pignorado, over à cui ello vorrà de quelli, che seran stà con esso, il qual volemo, che restituisca tutti i Pegni, & à Noi paghi il Nostro Bando, & un'altro al Comun, & ancora, che la mità della causa, per la qual l'hà impignorado, devegna in podestà Nostra, & del Nostro Commun, & l'altra mità in essa. Et se 'l fuggirà, & serà in conscientia di Zudesi, che l'habbia fatto la Pignoration, debbia a Casa sua esser stridado, & se lui al termine assignatoli non vegnirà, e si troverà di suoi Beni, tanto se debbia di suoi Beni intromettere, quando sarà la Pignoranson fatta, & il Nostro Bando, il qual debbia vegnir à Noi, & le altre cose intromesse habbian esser date à colui, che sarà stà pignorado, & se di Beni di colui trovar non si potrà, all'hora dar dovemo la persona di quello, over di suoi heredi Mascoli à colui, che fò pignorado, se la dimanderà, & ancora debbia a Noi emendare il Nostro Bando.

Quòd persona Veneti non solventis tradatur Forinseco ; si eam voluerit. Cap. XIX.

Statnimus quoque, ut quicunque de debito facto alicujus Forinseci Judicatus in Curia Nostra fuerit, debeat debitum reddere, quod si non reddiderit, persona illius tradatur Forinseco, si ipsum quesiverit. Si autem absens fuerit, & post Mandatum Nostrum debitum non solverit, similiter persona ejus tradatur Forinseco, si ipsam quesierit.

Qui Sigilum, seu Monetam falsaverit. Cap. XX.

Item statuimus, ut si quis Sigillum Nostrum ; aut Salis falsaverit ; aut Nostræ Moneta Falsator extiterit, quòd manum perdere debeat, si de hoc confessus fuerit, aut convictus per Testes.

Quicumque vocatus Testis veritatem dicere recusaverit. Cap. XXI.

Ad hæc statuimus, ut si aliquis fuerit ad veritatem dicendam vocatus super negotio Furti, Prædæ, & Raubariæ, Percussionis, & Homicidii, & super facto Maleficii per Nos, aut successores Nostros, vel personam illam cum voluntate Nostra, ad quam Negotium pertinebit, & veritatem cum sacramento dicere recusaverit, emendet Marcas 50. Argenti Communi Nostro, quæ si ei non fuerint inventæ, dijudicatus Carta secundum Terræ consuetudinem usque ad Marcas 50. debeat fieri super eum.

¶ *Et de his omnibus videlicet de Furto, Præda, & Raubaria, & Percussione, & Homicidio, & Maleficio, si quis coram Nobis, vel successoribus Nostris confessus fuerit verbum, quòd profitebuntur ab eorum ore audisse, sufficiat ad judicandum eos.*

Qui acceperit Communis rogam, seu alicujus Navis Marinaritiam, & servitium non fecerit, reddat in duplum. Cap. XXII.

Item statuimus ; ut quicumque communis rogam acceperit, aut alicujus Navim Marinaritiam (sive fugiat, sive non fugiat) servitium non fecerit quo rogam accedit, vel Marinaritiam, quicumque inventus fuerit tandiù debeat in Carcere detineri quousque ipsam rogam, vel Marinaritiam reddat in duplum, & Nobis Bannum Nostrum, nisi justum impedimentum habuisset, dum tamen rogatam, vel Marinaritiam ipsam reddat. Quòd si infra octo dies non fecerit Frustetur, & Bulletur.

De illis, qui cum Galea, vel Ligno, amicos Venetiarum offendunt. Cap. XXIII.

Statuimus etiam de his, qui cum Galea, vel Ligno à Venetiis exeuntes amicos Venetiarum offenderit. Illi omnes, qui illius Prædæ, vel Raubariæ partem habuerint, reddere debeant universa. Et ille, qui derobatus erit, tenendi se cui voluerit uni, vel pluribus de his, qui partem illato sibi damno habuerint, habeat potestatem, si tamen ipse, vel ipsi se non poterint per sacramentum defendere, quòd nescivierint illos esse amicos Venetiarum.

De

Che la persona del Venetian, che non paga, dare se dabbia al Forestier, se lui la vorà. Cap. XIX.

STatuimo similmente, che cadaun, che serà per la Corte Nostra Zudegado, per debito fatto de alcun Forastiero, debbia rendere il debito, & se'l non renderà, la sua persona sia data al Forastiero, se'l la dimandera; Ma se lui serà absente, & dopoi il Comandamento Nostro non pagarà il Debito, similmente la persona sua sia data al Forastiero, se la dimandarà.

Colui che falsificarà il Sigillo, over Moneta. Cap. XX.

ANcora statuimo, che se alcun falsificarà il Sigillo Nostro, over del Sale, ò serà falsador della Moneta Nostra, che'l debbia perdere la man, se lui harà confessado questo, over serà convinto per Testimonii.

Qualunque chiamato, che per Testimonio recuserà dire la verità. Cap. XXI.

OLtra di questo statuimo, che se alcun a dir la verità in sù la causa di Furto, Preda, & Robaria, Percussion, & Homicidio, & sopra il fatto del Maleficio, serà chiamado per Noi, ò Successori Nostri, ò con Nostra volontà per quella persona, alla qual la causa appartenirà, & recuserà dir la verità con sacramento, emendi Marche 50. de Argento al Nostro Commun; le qual se non li seran trovade, sia fatto sopra esso Carta de Judicato secondo la consuetudine della Terra Nostra in fin à Marche 50.

¶ Et tutte queste cose, cioè di Furto, Preda, Robaria, Percussion, Homicidio, & Maleficio, se alcun denanzi da Noi, & Nostri successori haverà confessado parola, che i affermarà haverla aldida dalla sua bocca, sia sufficiente à zudegar quelli.

Quello che torrà la Roga di Commun, over la Marinarezza di alcuna Nave; & se'l non farà il servitio della Nave, restituisca il doppio. Cap. XXII.

ANcora statuimo, che qualunque torrà la Roga di Commun, overo Marinarezza di alcuna Nave (ò fuza, ò non fuza) se'l non farà il servitio per il qual haverà tolto la Roga, over Marinarezza, in ogni tempo che'l serà trovado, tanto tempo sia tegnuto in Preson, fina che ello restituisca la Roga, ò Marinarezza in doppio, & à Noi il Nostro Bando: eccetto se l'havesse havuto justo impedimento, pur che lui restituisca la Roga, over Marinarezza. La qual cosa non facendo infra zorni otto, sia Frustado, & Bollado.

Di quelli, che con Galea, ò altro Legno offendono gli amici di Venetia. Cap. XXIII.

ETiamdio de quelli, i quali con Galea, ò altro Legno uscendo di Venetia, offenderanno gli amici di Venetia, statuimo, che tutti quelli, che haran havuto parte de quella Preda, ò Robbaria restituir debbia il tutto universalmente. Et colui, che serà stà robbato, habbia libertà de tegnir à cui ello vorrà, à uno, ò à più di quelli, che haranno havuto parte del danno à lui dato, se esso però, over essi non si potran per sacramento diffendere, che non habbian saputo quelli esser amici di Venetia.

Dell'

De Inventario faciendo. Cap. XXIV.

Statuimus præterea; ut cum ordinatum fuerit, quòd Homines Venetiarum Inventarium faciant, & fuerit aliquis, qui non fecerit, quandocumque inventus fuerit, ipsum facere cogatur secundum quòd erit inventus, aut secundum quòd inventus fuit tempore, quo Inventarium ordinatum fuisse constiterit, prout Nostro Communi placuerit.

De illis, qui Mercimonia falsaverint. Cap. XXV.

Item statuimus, ut si quis deinceps Mercimonia falsare præsumpserit, & inventus fuerit, Mercimonia ipsa perdat, & in eum qui comperaverit, sine pretio veniant, & tantumdem Nostro Communi emendet, nec unquam de cætero legalitatem habeat, & quòd in scala stridari debeat, quòd nunquam habeatur legalis.

¶ *Si verò hoc probari non poterit, potestatem habeat emptor illum ad sacramentum veritatis super hoc conducendi.*

¶ *De his verò, qui comperaverint in ea, statuimus, ut concordiam nullam inde faciant, quàm sic eos fecisse inventum fuerit, Nostro Communis emendet, quantum fuerit forum.*

De illis, qui jurant non vendere Navem suam contra Statutum. Cap. XXVI.

Item statuimus, ut eorum quisque, juramentum habet non vendere Navem suam contra Nostrum Statutum, & eam vendiderit, perdat totum, quod habet in mundo, & illud totum veniat in Nostrum Commune, & perjurus stridetur in scala.

De Possesionibus Turris, & de Carone. Cap. XXVII.

Statuimus, ut nullus ad habendum, se intromittat de ulla Possessione; quas habemus Turii, & Carone, vel Turre Nova, aut de Turris Bebiæ, post tempus, quo sibi concessæ fuerint, nisi persona alia prima post eum ipsas per Nostram intromiserit concessionem.

Si quis Virginem defloraverit, vel cum Maritata rem violenter secum habuerit si confessus fuerit Crimen, vel Testibus convincatur, Ambo perdat Oculos. Cap. XXVIII.

Et quia in quadam Promissionis Carta, quàm fecit D. Henricus Dandulo prædecessor Noster bonæ memoriæ cum suis Judicibus, & sapientibus Consilii, & collaudatione Populi Venetiarum Anno Domini 1195. Mensis Aprilis die 8. intrante eodem Mense, reperiatur Statutum, quòd si appareret ab inde alicujus Promissionis Publica factum exemplum, cujus Mater non appareret, si videretur Judicibus exemplum illud de bona Matre fuisse, sine sacramento audire debet, sicut si Mater ejus præsens esset.

¶ *Hoc,*

Dell' Aventario da esser fatto. *Cap. XXIV.*

STatuimo oltre questo, che conciosia, che sia stà ordinario, che gli Homini da Venetia fazano Aventario, & se serà alcun, che non l' haverà fatto, in ogni tempo, che lui serà trovado, sia astretto a farlo secondo, che 'l serà trovado, over secondo, che 'l fò trovado al tempo, che 'l se constarà l' Aventario esser stà ordinado, come al Nostro Commun piaserà.

De quello, chè falsificherà le Mercadantie: *Cap. XXV.*

ANcora statuimo, che se alcun per lo avvenire presumerà falsificare le Mercadantie, e serà trovado, perda esse Mercadantie, & vegnano senza pagamento in colui, che le harà comprade, & altrotanto emendi al Nostro Commun, nè debbia mai più per lo avvenire haver legalità, & che 'l si debbia stridare in scala, che mai più non sia habuto legale.

¶ Se veramente questo non si potrà provar, il comprator habbia auttorità di condur quello al sacramento de la verità.

¶ De quelli veramente, che l' haran comprate statuimo, che essi niun accordo de ciò facciano, il qual accordo sel si troverà loro haverlo fatto, emendino al Nostro Commun quanto fò il mercato.

De quelli, che zurano non vendere la sua Nave contra il Statuto. *Cap. XXVI.*

ITem statuimo, che cadaun de quelli, che hanno zurado non vendere la sua Nave contra il Nostro Statuto, & quella venderà perda tutto quello, che l' hà al Mondo, & tutto quello vegna in lo Nostro Commun, & sia stridato sprezuro in scala.

Delle Possession de Torre, & de Carone. *Cap. XXVII.*

STatuimo, che niuno se intrometta ad havere de alcuna delle Possession, le qual noi havemo à Torre, & Carone, over à Tor Nova, over della Torre delle Bebbe dapoi il tempo, per il qual se gli seran concesse, se qualche altra persona prima doppo esso per Nostra concession quelle non haverà intromesse.

Se alcun disverzenerà per forza alcuna Zovene, over haverà violentemente da far con Donna Maridada, ò con Femina corrotta, se 'l confessarà il Delitto, over sarà per Testimonii convinto, tutti doi li Occhi perda. *Cap. XXVIII.*

ET perche in certa Carta de Promission, la qual fece la bona memoria di Messer Henrigo Dandolo con i suoi Zudesi, & Savii del Conseio, & con la collaudation del Popolo di Venetia nel 1195. del Mese d' Aprile adi 8. intrando quello medemo Mese, se ritrovi statuido, che se da lì avanti l' apparerà alcun esempio de alcuna Promission publicamente fatto, la Madre del qual non appara, se 'l parese ai Zudesi quell' esempio esser stà tratto de bona Madre, così debbia senza sacramento esser aldido, come se la Madre sua fosse presente.

¶ Que-

¶ *Hoc, & Nos observari volumus, & teneri ab eo quoque tempore, quo dicta Promissio facta fuit, & à Nostro antea similiter.*

¶ *Propterea statuimus, quòd si quis Virginem aliquam per vim devirginaverit, vel violenter fuerit cum Maritata, aut cum Muliere jam corrupta; & de hoc confessus fuerit, vel convinctus per Testes, statim ponatur in Carcere, qui si infrà dies 8. talem repromissam dictæ de Virginitate, vel Mulieri corruptæ, & non Maritatæ non solverit, qualem (consideratis earum personis) Judices Nostri dixerint, aut tantum Maritatæ tribuerit, quantum est ejus repromissa, perdat ambos Oculos. Si verò hæc manifesta non fuerint, nec probari poterint, in discretione sit Judicum pœnam eis Talem imponere, qui fecisse hoc fuerint impetiti, qualem consideratis (earum personis Mulierum) viderint imponendam.*

De Maleficiis non specificatis, quæ remaneant in discretione Judicum. Cap. XXIX.

D*E Maleficiis autem aliis, quia vario, & diverso modo occurrere poterunt, nec possumus Judicium specificare per singula ordinem, hunc invenimus observandum, quòd si de aliquo Maleficio (præter ea, quæ dicta sunt) ad Nos, vel Successores Nostros fuerit Quirella prolata, & confessus fuerit, vel convinctus in Judicio, qui erit impetitus de Maleficio, sit Sententia in discretione Judicum juxta Maleficii qualitatem, & si confessus non fuerit, nec poterit ei probari persona, vel personæ, quæ per Nos, vel per illum, qui se reclamaverit ad perhibendum Testimonium veritatis super his, quæ acciderint, fuerint invocatæ, non venerint, nec juraverint dicere veritatem, pœnam illam sustineat, quàm eis Judices duxerint imponendam, & Sententiam Maleficii Judicum discretione consistat. Et hæc Carta Nostræ Promissionis in sua firmitate permaneat. Ad majorem autem firmitatem, & intuentium certitudinem jussimus hanc Nostræ Promissionis Cartam Nostro Sigillo muniri.*

Datum per Manum Gabrielis Paulini Not. Ducalisque aulæ Nostræ scribæ, Venet. in Nostro Palatio In præsentia, & Testimonio.

¶ Que-

¶ Questo etiamdio Noi volemo sia osservado, esser fermo da quel tempo similmente, che la ditta Promission fò fatta, & similmente da mò avanti.

¶ Ancora statuimo, che se alcun disverzenerà alcuna Vergine per forza; over serà stato violentemente con la Maritata, ò con una Femina già corrotta, & de questo harà confessado, ò serà per Testimonii convento, di subito sia messo in Preson, il qual se infra zorni otto non haverà pagato alla ditta disverzenata, ò alla Femina già corrotta, & non maritata tal Dota, quali i Nostri Zudesi (considerate le lor persone) haveran dito, over alla Maritata, tanto haverà dato, quanto è la sua repromessa, perda tutti doi gli Occhi. Se veramente queste cose non seran manifeste, ne se potran provare, sia in descrition di Zudesi dar tal pena à coloro, che fossino incolpadi haver fatto quella cosa, qual li parerà (considerate le persone di quelle donne) dover esser data.

De i Maleficii non specificati; i quali rimangono in descrition di Zudesi. Cap. XXIX.

MA de gli altri Maleficii, perche quelli potriano con vario; & diverso modo occorrere, & non posseno il giuditio singularmente specificar, havemo trovado, che tal Ordine sia osservado, che se de alcun Maleficio (oltra quelli, che son ditti di sopra) serà portà Querella denanzi de Noi, & di successori Nostri, & colui, che serà accusado del Maleficio, harà confessado, ò serà convento in Judicio, sia la Sententia in descrition di Zudesi secondo la qualità del Maleficio. Et se 'l non confessa, ne se li potrà provare quella persona, ò quelle persone, le qual, ò per Noi, ò per colui, che harà querellado, seran chiamade à far testimonianza della verità sopra le cose seran occorse, non vegniran, ne zureran dire la verità, sostegnano tal pena, qual i Zudesi essi stimeran doverli dare, & la sententia del Maleficio in la descrition di Zudesi consista. Et questa Carta della Nostra Promission remagni in sua fermezza. Ma per maggior fermezza, & certitudine di quelle, che la vederà, havemo comandado, che questa Carta della Nostra Promission con il Nostro Sigillo sia munita.

Data per mano di Gabriel di Paulino Nodaro Ducal, e Scrivan della Nostra Corte, In Venetia nel Nostro Palazzo, in presentia, & testimonio &c.

Additiones, & Correctiones super Promissione Malefitiorum.

Quòd Latro comitens plura furta, sive in una vice, sive in pluribus puniatur pro tota quantitate. Cap. I.

¶ Petrus Gradonico Dux.

CUM in Promissione Maleficiorum contineatur inter alia Capitulas de Latronibus verò statuimus, ut si quis furtum fecerit à Soldis 20. infra, prima vice frustetur, & aliquando contingat aliquem capi pro pluribus Furtis, & de hoc quæstio sæpius oriatur, videlicet quod dicitur, quòd non debet ille Latro puniri, nisi pro uno Furto. Ordinamus de cætero observandum, quod si quis fecerit plura Furta, sive in una vice, sive in pluribus, quod puniatur per totam quantitatem Furtorum, secundum formam Promissionis.

Quòd deprehensus in Furto post verberationem, & bullationem à Soldis 20. usque ad 100. perdat unum oculum. Cap. II.

QUoniam in Promissione Maleficiorum continetur, quòd si quis Furtum fecerit prima vice à Soldis 20. usque ad 100. frustetur, & si fuerit in Furto iterum deprehensus à Soldis centum, & inde perdat unum oculum. Corrigendo duximus statuendum, quòd si quis deprehensus fuerit in Furto iterum post verberationem, & bullationem à Soldis centum infra usque ad 20. perdat unum oculum, in omnibus autem aliis dictum Capitulum sit firmum.

Quòd si Mulier deprehensa fuerit in Furto, quas, & quales pœnas ferre debeat. Cap. III.

¶ Joannes Dandulo Dux.

VOlumus, & mandamus, quòd ubicunque in Carta nostra Promissionis Maleficij dicitur, quòd ille, qui Furtum, vel Maleficium fecerit, perdat oculum. Si fuerit per Mulierem Maleficium perpetratum non eruatur ei oculus, sed nasum perdere debeat.

¶ Et ubi dicitur, quòd malefactor perdat oculum, & manum, si per Mulierem fuerit Furtum, seu Maleficium perpetratum, nasum cum labio amitat, & insuper frustetur, & bulletur.

¶ Et ubi dicitur, quòd malefactor debeat exoculari, si per Mulierem Maleficium, seu Furtum fuerit perpetratum, non exoculetur Mulier, sed perdat nasum cum labio, & ambas auriculas, & insuper frustetur, & bulletur.

¶ Et ubicumque dicitur, quòd malefactor debeat exoculari, & perdere manum, si per Mulierem fuerit Maleficium perperratum, seu Furtum, nasum, cum labio, & lingua perdere debeat. Et insuper frustetur, & bulletur. In aliis autem omnibus debeat forma Promissionis servari.

Quòd

Aggiunte, e Correzioni alla Promission del Maleficio.

Chel Ladro el qual commette più furti, ò sia in una volta, ò sia in più, sia punido per tutta la quantità. Cap. I.

¶ Piero Gradenigo Dose.

CONciosia che ne la Promission de Maleficij intra gli altri capituli se contegna: De i ladri veramente statuimo, che se alcun farà furto da Soldi 20. in zoso, la prima volta sia frustà, & alcuna volta l'accade, che alcun è preso per più furti, & di questo spesse volte nasse dubitation, cioè chel se dice, che quello ladro diè esser punido se non per un furto; ordinamo da mò avanti sia observado, che se alcun farà più Furti, ò sia in una volta, ò sia in più, che 'l sia punido per tutta la quantità di Furti seconda la forma de la Promission.

Che colui, che serà trovado la seconda volta in Furto dapoi, che 'l sarà stà frustà, & bollado da Soldi 20. infin à 100. perda un occhio. Cap. II.

PErche ne la Promission di Maleficij se contien, che se alcun haverà facto Furto la prima volta da Soldi 20. infina 100. sia frustà, & bollado, & se 'l sarà trovado la seconda volta in furto da Soldi 100. in zoso, perda un occhio havemo deliberado corrigendo statuire, che se alcun sarà trovado in furto la seconda volta dapoi, che sarà stà frustà, e bollado, da Soldi 100. in zoso intina à 20. perda un occhio, in tutte le altre parte veramente esso Capitulo sia confirmado.

Se la Donna sarà trovada in Furto, quale, & quante pene ella die patir. Cap. III.

¶ Zoan Dandolo Dose.

VOlemo, & comandemo, che in qualunque luogo se dice ne la Carta de la Nostra Promission del Maleficio, che colui, il qual haverà facto furto, ò maleficio, perda un occhio, se il maleficio per femina sarà stà perpetrato, non li sia à quella cavato l'occhio, mà debbia perdere il naso.

¶ Et dove se dice, che 'l Malfactor perda l'occhio, & la man; se per Femina sarà il Furto facto, ò perpetrato il Maleficio, perda il naso con il labro, & sia ancora frustata, & bollata.

¶ Et dove se dice, che al Malfactor sian cavati tutti doi gli occhi, se per la Femina il Furto, over Maleficio sarà stà perpetrato, non li sian cavati gli occhi a la Femina, mà perda il naso con il labro, & tutte do le orecchie, ancora sia frustata, & bollata.

¶ Et in ogni loco, che 'l si dice, che al Malfactor gli sian cavati tutti do gl'occhi, & tajata una man, se il Maleficio, over Furto per femina sarà stà perpetrato ella perdere debbia il naso con il labro, & la lingua, & ancora sia frustata, bollata. Ne le altre veramente tutte la forma de la Promission debbia esser servata.

Quòd falsans Monetam Nostram Venetiis, & Venetus eam falsans alibi, comburatur. Cap. IV.

¶ Vacante Ducatu post obitum D. Laurentii Teupolo Ducis:

Volentes nequitias hominum pœnarum remediis coercere, statuimus, quòd quicunque inventus fuerit falsare Nostram Monetam Venetiis debeat comburi.

¶ Et si Venetus aliquis falsaverit in alia parte ipsam Monetam, & postea repertus fuerit, & captus debeat comburi.

Quòd Judices Proprii ad requisitionem Domini Ducis publicent pro Communi bona Forbannitorum. Cap. V.

¶ Vacante Ducatu post obitum Domini Joannis Dandulo Ducis:

Statuentes, quòd quandocunque nos Dux requisiverit, quòd Judices de Proprio publicent aliqua bona Forbannitorum pro Homicidio, quæ debeant ruinari, dicti Judices debeant esse studiosi ad pronunciandum, & pronuntient secundum consuetudinem Venetorum observatam, vel secundum ordinem super hoc datum, seu dandum per minus, & majus Consilium, & per 40. dictam Publicationem faciendam pro Communi Venetiarum.

Decleratio, quòd Judices in Robaria, & Præda non possint imponere nisi pœnam corporalem. Cap. VI.

¶ Franciscus Dandolo Dux:

Cæterum cupientes dubia in lucem ponere, maximè, ut Justitia, quæ est Orbis fortitudo totius, pleniùs observetur. Declarando mandamus impostarum inconcussè servari, quòd verba illa de libertate Judicum imponendo pœnam, qualem voluerint in clausula contenta in Capitulo de Robaria, & Præda in Promissione Maleficii, hujus videlicet tenoris: hæc quæcumque prædicta sunt de Præda, Robaria, & Latrocinio, in his volumus observari, qui confessi erunt, vel Testium probatione convicti. Et si nec confiteri vellent, nec probaretur eis, nec fuerit manifestum, in discretione sit Judicum talem eis imponere pœnam, qualem voluerint. Intelligantur, & referantur solùm ad pœnam, inferendam, seu imponendam corporalem, & non per modum Carceris, vel Banni, aut aliquo alio modo.

Quòd Forensis Maleficium perpetrans in Venetum extra Venetias subjaceat pœnis, quibus subjaceant Veneti. Cap. VII.

¶ Andreas Dandulo Dux:

Volentes Maleficiis viam pœnarum adjectione precludere, ac saluti Nostrorum fidelium per diversa Mundi climata vagantium utiliter providere, statuimus quòd Statutum positum in Promissione Nostra Maleficii pœnam infligens Venetis, qui in Venetos extra Venetias Maleficium perpetraverint, etiam in Forensibus, qui extra Venetias in Venetos Maleficium perpetraverint locum habeat, & servetur in omnibus, prout jacet.

Che-

Che colui, che falsifica la Moneda Nostra in Venetia, & il Venetian, che altrove la falsifica sia brusado. Cap. IV.

¶ *Vacando il Dogado dopoi la morte de M. Lorenzo Theupolo Dose.*

VOlendo le cattività dei Homini con i rimedi de le pene castigare, statuimo, che qualunque sarà trovado falsificar la Nostra Moneta in Venetia, debba esser brusado.

¶ Et se alcun Venetian falsificarà essa Moneda in altro luogo, & pò serà trovado, & preso, debba esser brusado.

Che i Zudesi de Proprio à requisition di M. lo Dose mettano in Commun i Beni de i Forbandezadi. Cap. V.

¶ *Vacando il Dogado dopoi la morte di M. Zoan Dandolo Dose.*

STatuimo ogni volta, che Noi Dose haremo richiesto, che i Zudesi de Proprio mettano in Commun alcuni Beni de i Forbandezati per Homicidio, i quali Beni se debbian ruinare, i dicti Zudesi debbiano esser studiosi à pronunciare, & pronuncino secondo la consuetudine di Venetiani observata, over secondo l'ordine sopra questo dato, ò da esser dato per il Minor, & Maggior Conseio, & de 40. che la ditta publication se debbia fare in lo Commun di Venetia.

Dechiaration, che i Zudesi in Robaria, & Preda non possano imponere, se non pena Corporale. Cap. VI.

¶ *Francesco Dandolo Dose.*

MA desiderando dilucidare le cose dubiose, maximamente à cason, che la Justitia, la qual è fortezza di tutto il Mondo sia plenariamente observata, dechiarando comandemo per lo avenir inviolabilmente sia observado, che quelle parole de la libertà di Zudesi in mettere qual pena i voran ne la clausula contegnuda nel Cap. de la Robaria, & Preda in la Promission del Maleficio de questo tenore, cioè: Queste tutte cose, che son predicte de Preda, Robaria, & Latrocinio, volemo, che sia observado in quelli, che haran confessado, ò seran convicti per probation di Testimonij. Et se elli non haran volesto confessar, ne se provasse à quelli, ne fosse manifesto, sia in discretion di Zudesi imponere à loro tal pena, qual elli voran. Siano intese, habbian relation solamente ad inferirli, ò imponerli pena corporale, & non per modo di Preson, over Bando, over per altro modo.

Che 'l Forestiero, che nel Venetian commetterà maleficio fora di Venetia sottozasa alle pene, a le quale sottozasono i Venetiani. Cap. VII.

¶ *Andrea Dandolo Dose.*

VOlendo con accrescimento di pene precludere la via à i malefici, & a la salute di nostri Fedeli, i quali per diverse ragion del Mondo vagano, utilmente provedere, statuimo, che 'l Statuto posto ne la Promission Nostra del Maleficio, il qual infige pene à i Venetiani, i quali contra il Venetian fora di Venetia haran perpetrado maleficio, habbia etiamdio luogo ne i Forastieri, i quali fora di Venetia contra il Venetian perpetrassino maleficio, e che 'l sia servato in tutto, come il stà.

Della pena di quelli, che togliono due Mogliere.

¶ *In Major. Conf.* 1288. 27. *Settembre*.

QUia nonnullæ Mulieres decipiuntur sæpissimè, & maximè à forensibus dicentibus se non habere uxores vivas, cum eas habent, quod pro Dei reverentia, & honore modo non erat aliqualiter tollerandum honesta fuit prohibitione sancitum, quòd aliquis tam civis, & habitator, quam forensis habens uxorem vivam, non audeat, nec præsumat contrahere Matrimonium cum aliqua ex districtu Venetiarum, & contrafacientes ad præmissa, restituere mulieri deceptæ omnia, quæ occasione dicti matrimonii habuissent ab eadem, omnimodè compellantur. Et insuper tantum desolvere debeat, quantum habuerit ab uxore prædicta, cujus pœnæ medietas dari debeat dictæ mulieri, & de alia medietate tertium sit Dominorum de Noctæ, aliud tertium sit custodum, qui ceperint eum, & aliud tertium sit accusatoris, si per ejus accusationem veritas sciatur, & teneatur de credentia. Si verò à muliere non habuerit pro repromissa, cadat in pœna Lib. 100. parvorum medietas cujus pœnæ deveniat ad mulierem, & de alia medietate Domini de Nocte habeant tertium, & custodes, qui eum cœperint tertium, & accusator tertium, ut superius dictum est. Quam quidem repromissam, & bona, ac pœnam prædictam solvere teneantur, facientes contra prædicta usque ad duos menses postquam inventus fuerit contrafecisse, & debeat incontinenti capi, & detineri captus, donec dederit bonum Pignus, vel bonam plezariam solvendi prædicta ad terminum prædictum, & si ad dictum terminum non solverit prædicta, stet per unum annum in carcere, satisfaciendo prius uxori.

In Lib. P. fol. 89.

Che alcun Bandito de Venetia non possi esser Ministro Publico.

¶ *In Pregadi* 1342. 20. *Zugno*.

QUod aliquis Bannitus de Venetiis pro aliquo maleficio, delicto, seu alia causa, non possit in aliqua Terra Nostra, vel parte, esse Consul, vel Rector, vel Officialis Nostri Communis, nec eligi, vel constitui per nostros fideles ad aliqua prædicta, seu aliquod prædictorum.

In Lib. P. Advoc. fol. 30.

Delle pene, & ordine di proceder contra quelli, che fanno Herbarie, & Fatture.

¶ *In Major. Conf.* 1410. 28. *Ottobre*.

QUia omninò necessarium est obviare, quòd aliquis non audeat, vel præsumat facere Herbarias, vel Faturas, vel dare aliquid comedere alicui turbativum sanitatis, tam mentis, quam corporis, consideratis, his, quæ è pauco tempore citra visa fuerunt esse occursa de talibus rebus perpetratis per sclavos, & servas.

Vadit

Vadit Pars, quòd clametur publicè in scalis, & locis solitis, & per omnes contratas; Quòd Domini de Nocte debeant per Inquisitionem, & per accusas, & per alium quemvis modum inquirere, & intromittere quemlibet servum, vel servam, & quamlibet aliam personam, quæ faceret, consentiret, doceret, vel daret juvamen, vel ordinem, aut consilium in faciendo Herbariam, vel Fatturam, aut in dando aliquid comedere, vel portare adossum, quòd esset Herbaria, vel Fattura, vel turbativum sanitatis, mentis, vel corporis alicujus. Et similiter, quòd ante præsentem partem aliquid commisisset de prædictis. Et tales personas, per dies 4. eorum possint, & debeant tormentare, pro sciendo veritatem: qua veritate scita, & Processu formato, debent talem Processum dare in manibus Nostrorum Advocatorum Communis, qui debeat talem Processum publicare in Consilio de XL. & placitare malefactores, tam Masculos, quam Fœminas, ut considerata diversitate casuum, possint delinquentes punire illa pœna, quam meruerint, & sicut videbitur dicto Consilio de XL. Habito respectu, quòd tales malæ personæ nunc dantur Inquisitori, qui levem, ei pœnam dat videlicet, Mitriando, & banniendo de Venetiis, & dicit aliâ graviori pœna eos puniri non posse secundum ordines suos.

De dantibus verò Venenum alicui per quod moriatur, observentur Leges, & ordines Nostri. Et reservata Promissione Domin. Docis contra hæreticos, & in aliis, quæ loquerentur super hac materia. Et addarur in Capitulari Advocat. Communis, & Dominorum de Nocte. Qui Domin. de Nocte faciant præsentem Partem publicè proclamari in Scalis Rivoalti, & Sancti Marci, & in omnibus contratis Venetiarum.

Gaspar à Vidua Duc. Not.

Della pena delli Giudei, che tengono scola alcuna, & conoscono Carnalmente le Christiane.

¶ *In Pregadi* 1443. 11. *Aprile.*

CUM antiqui Progenitores Nostri Christianæ Religionis cultores magno studio quæsierint cum pœnis, & notoriis signis separationem Judeorum à Christianis, statuendo illis habitationem in Venetiis 15. dierum tantum, & signum tellæ zallæ in medium pectoris appareat, ut cognoscerentur à Christianis. Nunc, tum quidam Judæi variis ingeniis, & fraudibus suis impetraverint non portare signum, & cum Mulieribus Christianis immisceantur, & juvenes doceant sonare, & cantare, tenendo publicas scolas, ad quas multitudo juvenum Christianorum concurrit, necesse est omnino pro honore D. Dei Nostri Jesu Christi super tales providere, & prohibere talia consortia, nec sub specie hujusmodi novitatis, Christiani pueri, & adolescentes cum Judæis conversentur, & discere possint aliquid Judaicum, vel Infidelem, atque impudicæ Fœminæ, cum ipsis non cognitis Judæis aliquid Infidele perpetrent.

Vadit Pars, quòd salvis omnibus ordinibus captis contra Judæos in isto Consilio Rogatorum, & in M. Conf. in omnibus, & per omnia addatur: Quòd omnis Judæ s non portans signum tellæ zallæ in pectore apparens, & notum, sine ulla gratia, vel remissione condemnetur in pœna statuta, nec valeat alicui aliqua littera, exemptio, vel concessio, aut promissio. Et similiter aliquis Judæus non possit tenere Scolas alicujus ludi, vel artis,

B 4 vel

vel doctrinæ; vel ballandi, vel cantandi, vel sonandi, vel docere similiter in Civitate Nostra Venetiarum, sub pœna Ducat. 500. & standi sex menses in Carceribus, liceat tamen illis mederi, secundum formam captam in Major. Cons. Et ut præcaveant se immisceri cum Mulieribus Christianis, ex nunc sit captum, quòd si cum Mulieribus Christianis reperti fuerint se carnaliter commiscuisse, sicut cadunt de L. 500. ita cadere debeant de Ducat. 500. & sicut stare debeant uno anno, ita stare debeant annis duobus in Carceribus. Et publicetur effectus hujus in Scalis Rivoalti, & mandetur omnibus Officialibus, quòd ita debeant observare sub debito Sacramenti, nec possit prius revocari, nisi per tres partes hujus Consilii, congregati ad 120. & ab inde supra.

Lib. P. Advoc. fol. 56.

Della pena delli Percussori nella faccia. Et che aspetti alli Avogadori di Commun.

¶ *In Maggior Conseglio 1443. 29. Zugno.*

CUM nobilior pars corporis hominis sit species, (quoniam ornat totum corpus, & habet in se omnem speciem honestatis,) & ea facie devastata, totum corpus est deformatum, & quidam mali homines per propriam malignitatem, & vindictam iræ, & odii sui, cæperunt in hac nostra civitate percutere homines super facie, quod est in vilipendium totius civitatis habere cives cum vultibus incisis.

Vadit pars, quod de cætero quicumque pensatè percusserit aliquem, vel aliquam super facie, solvat Libras quingentas. Quam pœnam exigant Advocatores Communis (dando accusatori tertium,) & stet carceratus Annis duobus, pro minori pœna, quæ sibi possit dari, sed considerato casu, & actu dato, condemnetur ad majorem pœnam, sicut videbitur iis, qui ponent partem. Qui autem in puris rixis dabit, vel percutiet faciem alicujus sit in discretione Advocatorum, & aliorum, & qui ponent partem attento casu, & percussione, dare percussori illam pœnam, quæ videbitur convenire, considerata qualitate personarum, & signi super facie facti. Declarando tamen ex nunc, quod non possit dari minor pœna Lib. 100. & standi Mense uno in Carceribus inter cantinellas, & sit ista Pars ligata cum ordine, & pœnis in parte.

In Lib. C. Advoc. fol. 8.

Che li Banditi di un Territorio s'intendino Banditi 15. miglia oltra li Confini.

¶ *In Pregadi 1443. 12. Novembre.*

CUM de Terris, & Locis Nostris multi sint banniti, quo diversis criminibus, & delictis, qui moram trahentes penes Territoria Nostra, ex quibus banniti sunt, propter habilitationem quam habent, stantes propè ipsa confinia, quotidie redeunt ad nova mala, & delicta: Ideò.

Vadit Pars, quòd omnes illi, qui de cœtero banniti erunt de aliquo Ter-

Territorio Nostro pro aliquo delicto, non possint stare, vel habitare per miliaria 15. propè Territorium illud, de quo fuerint banniti. Et si intra tales confines caperentur, consignentur in manibus Rectorum loci, de quo banniti erunt, ut luant pœnas, ac si Territorio capti fuissent. Et si ipsi banniti in Territorium, de quo habuerunt bannum, redirent ad perpetrandum nova delicta, priventur beneficio standi propè ipsum Territorium, per spatium suprascriptum miliarium 15.

In Libro P. Advocatorum fol. 132.

In materia d' essaminar Testimonij.

Die 5. Septembris 1448. In Maiori Consilio.

CUM introducta sit quedam consuetudo à pauco tempore citra per Auditores nostros sententiarum, videlicet, qui examinant ad instantiam unius partis testes, adlegatos in juditio nulla data notitia de ejusmodi examinatione alteri parti, & eorum attestationem occultant, usque quo sunt ad Consilia in quibus ad sua proposita legi eas faciunt, quod est ab omni equitati alienum, nam certissimum est pars contra quam producentur hujusmodi attestationes debet quando producuntur (sic sua suadente justitia) audiri, cum de levi posset talia allegare quæ rationabiliter ipsi testes non admittentur, & sit penitus providendum.

Vadit pars quod firmiter statuatur, & ordinetur quod si Auditores nostri sententiarum, de cetero voluerint examinare aliquem testem per aliquam partem in juditio allegatum, & per Judices non examinatum teneantur, & debeant citari facere partem adversam contra quam producentur, vel erunt ipsi testes, & audire, & intelligere oppositiones quas testibus examinandis facere voluerint, ut omnia juridicè procedant, & si ipsi Auditores contrafecerint in examinando testes prædictos in absentia partis contra quam erunt producti aut saltem ea non citata cadant ipsi Auditores ad pœnam ducatorum centum, pro quolibet in suis propriis bonis, quam exigant Advocatores Communis sine alio Consilio habentes partem sit de aliis sui Officii, & ultra hoc non possint attestationes contra hanc legem assumptæ legi vel aliqualiter autenticari secus pro nihilo reputentur, & habeantur remanente firma lege disponente, quod Auditores prædicti audire non possint testes in judìtio non allegatos, & addatur præsens in capitulari, tam Auditorum, quam etiam judicum nostrorum.

Che le Sententie de danni dati, & possession turbata, late in Arengo siano inappellabili. Eccetto se le comprendessero la proprietà delle Possessioni loro.

¶ In Cons. X. 1462. 30. Decembre.

CUM à lege confirmata per istud consilium super sententiis latis in Arengo, à quibus non potest appellari, secuta sit una consuetudo valdè periculosa, & damnosa civibus, qui possessiones suas affictant aliis, quoniam si pro turbata possessione aliquis dator damni condemnatur in Arengo pro damno dato, illa Sententia non convertitur solum in perso-

nam

nam illius, qui dedit damnum, sed revertitur in dominum possessionis; qui pro tali sententia perdidit partem suæ proprietatis, & aliquando totam; Et vigore Ordinis Arrenghi Auditores non possunt audire dominum possessionis, quoniam in Arrengo publicata est, sicut mox occurrit Hæremitis de Lispia de Padua, qui supplicant exaudiri; Et quia intentio hujus Consilii fuit, quòd à Sententiis Criminalibus in Arrengo datis, & de damno violenter illato non possint appellari, sed benè de proprietate, necessarium est dictum Ordinem in hoc puncto corrigere: Idcircò

Vadit Pars, quod si pro turbata possessione aliquis fuerit condemnatus in Arrengo, illa condemnatio intelligatur pro quantitate, & qualitate damni dati, & persona hominis, vel hominum, qui damnum dederunt. Si autem super proprietate possessionis, respectu damni dati, fieret judicium, possit per Auditores audiri non obstante Arrengo: Quoniam inferre damnum, & vim in possessione alicujus præsumptuosè, & sine licentia, est criminale, & ad Arrengum spectat: judicare autem de proprietate possessionis civile est, & appellabile. Et ad istam conditionem sit causa Hæremitarum de Lispia de Padua, & similiter alii, qui essent ad istam conditionem.

In Lib. X. Advocariæ fol.

Che le Sententie Criminali ad inquirendum siano inappellabili. Mà ben si possi andar per via di Gratia.

¶ *In Mazor Conf. 1466. 20. Marzo.*

L'Anderà Parte, che de cœtero non si possi appellar di cadauna Sententia fatta, ò che si farà da quà avanti ad inquirendum per li Nostri Rettori di quelle Città, Terre, & Lochi, che per Statuti, ò Privilegii questo sia devedato, in pena de Ducati cento d'oro à cadaun, che de cætero intromettesse. La qual pena ciascun Avogador per sì solo, & senza altro Conseglio possi scoder da altri Avogadori, ò Sindici, che intromettesse, & nientedimeno simil intromissione, con le sue dependentie, niente vagliono, come se mai fatte non fossero. Mà perche el porria alle volte occorrer caso estremo degno di sollevation de simil cose, cioè di tal Sententie ad inquirendum, in tal caso per mezzo di Gratia si possi supplicar. Alla qual Gratia sia necessario haver sei Consiglieri, trè Capi di Quaranta, & li due terzi di gran Consiglio, e altramente non si possi far sotto pena de Ducati 200. à chi mettesse Parte de sminuir le ditte pene, & leggesse le ditte Gratie seperatamente in gran Consiglio. Et acciò li Avogadori habbino materia d'essaminar le ditte gratie, & ben intenderle, uno de loro sia tenuto in Renga dir il sentimento suo, & siano le ballotte, & non si possi far con manco, che con li doi terzi delle ballotte, che quel giorno alle prove saranno scosse. Et se alcuno della Cancellaria presumerà scriver; Presa, over nelli Atti della Cancellaria, over dar fuori per lettere altra simil Gratia, non osservati questi modi, sia privato in perpetuo della Cancellaria, & paghi Lire mille, le quali tutte siano dell'Avogadori fin giorni quindeci dopoi fatta la conscientia, delle qual cose possino far l'essecutione senza altro consiglio, passato li ditti quindeci giorni siano delli Cattaveri per altri giorni otto. Deinde delli Signori di Not-

Notte. Delle qual pene pecuniarie, e personale non si possi far don, gratia, remission, nè compensation, overo interpretation, ò altre dechiaration, sotto le pene, & strettura contenute nella Parte nova delli Contrabandi.

Della pena di quelli, che fanno adunation. Et di quelli, che nudano Arme contra li Officiali, ò fanno fuggir li Prigioni.

¶ *In Conseglio di Dieci 1468. 16. Settembre.*

ERant olim in Civitate, erga Dominium, & bonum statum Patriæ Nostræ tanta reverentia, & tantus timor non disobediendi, ut omnis Civis, quanto major, & dignior reputabatur, tanto obedientior, & humilior erat ad omnia mandata Dominii: immò ad solam vocem Senioris, & cujusvis custodis, nomine Dominii, omnis homo aut ibat, aut stabit. Nunc verò tanta licentia, & tanta inobedientia crevit in omnes, ut non Preconibus, aut custodibus Dom. de Nocte, non Capitibus Sexteriorum datur obedientia, sed nec Dominis Officiorum, nec ulli Magistratui Civitatis præstatur obedientia. Malefactores, & Exules in suis conventiculis adunatis, cum armis nudatis insultant Custodes, & Dominos per totum fugant, non modo in nocte, sed etiam in die, cum omnibus suis custodibus. Si quis malefactor aliquando à custodibus retinetur, illi adunati cum exeunt cubilibus suis, & extrahunt malefactorem, aut exulem de manu custodum per vim, & effusionem sanguinis. De quibus novitatibus centum accusationes, & totidem quærellæ sunt ad Consilium Decem, ita ut non sit possibile facere justitiam, propter hujusmodi conventiculas ad malum finem in multis locis civitatis inceptas. Quòd turpe, & periculosum facinus in contemptum Dei, & Justitiæ, & publicum dedecus Civitatis, & Nostri Dominii, non ullo modo tolerandum, si libertati Patriæ intendatur, sed providendum; Quoniam Adunantiæ, & Conventiones hujusmodi damnatorum hominum finem periculosissimum, & mortalem in Statu nostro posent aliquando producere. Quo circa.

Vadit Pars, quòd si quis fecerit Adunationem hominum ad malum finem, cadat de L. 1000., & quicumque ad illam adunationem iverit, cadat de Libris 100. parvorum. Et ut obediatur nomini Nostri Dominii quicumque nudaverit arma contra Officiales ubicumque, & quandocumque, & quacumque causa facientes Officium suum nomine Nostri Dominii, aut nomine Capitum Consilii X. aut Advocatorum Communis, aut Officii Dominorum de Nocte, aut Capitis Sexteriorum, cadant ad pœnam L. 100. parvorum per arma tracta, & non habens unde solvere, stet Anno uno in carceribus. Si verò fuerit tunc ab eis percussus, aut etiam mortuus, non fiat ratio super percussiones, aut mortem. Si quis verò alius ab extra nudaverit Arma, aut aliter faciet, quod homo retentus per custodes, fugiat de manibus custodum, aut impediat, quod malefactor, aut bannitus non capiatur, cadat ad pœnam Lib. 200. per Arma tracta, & si à custodibus, occidetur, vel percutietur, non fiat ratio, & si de percussione evaderet, etiam puniatur pro temeraria audatia sua contra Officiales attentata, salva ultra hoc libertate Officii, Capitum Consilii X., & Advocatorum Communis, puniendi ejusmodi temerarios homines, qui ut Justitia non habeat locum, habent audaciam faciendi adunationem, & cum Armis furgere contra facientes Officium suum, pro libertate, & Justitia Terræ Nostræ.

ſtræ. Et publicetur effectus præſentis partis in locis ſolitis, & detur in notitia Officiis, ad quos ſpectat.

Che li Figlioli di Famiglia, Pupilli, & ſottopoſti al governo d'altri, non poſſino comprar, ò tuor robba à tempo, nè anco per via di Livelli, ò altro ſenza licenza de i Tutori, ò Commiſſarii.

1572. *Adi 9. Marzo. In Gran Conſeglio.*

PER proveder alli molti diſordini, & danni, che naſcevano nelle facoltà co'l mezzo de Sanſeri, & altre Perſone li quali andavano inducendo li giovani, ch'hanno Padri, & che ſono anco Pupilli, & ſotto tutella, & governo d'altri, à comprar robbe à tempo con grandiſſimi intereſſi, fù deliberato per queſto Conſeglio ſotto di 13. Marzo 1523. & dopò l'anno 1560. a' 17. Gennaro, ch'alcun Figliuolo di Famiglia, Pupillo, nè alcun' altro, che ſia ſotto la tutella, & governo d'alcuno poteſſe nell'avvenire comprar à tempo quovíſmodo robbe, Zoglie, Crediti, Beni, Mobili, & Stabili, intendendoſi etiam Oro, Argento, Danari, Cambii, & che per eſſi non poteſſero eſſer aſtretti in alcun tempo, &c. come in eſſa deliberatione: nondimeno, e tanto l'aſtutia, & copia degl'huomini cattivi, che di continuo inſidiano le facoltà, che non baſtano le ſopradette deliberationi, percioche quello, che non poſſono far con tutti i Figlioli di Famiglia in generale lo vanno facendo con quelli, ch'hanno havuto, ò ſpettano altre heredità, oltre le paterne, onde dovendoſi anco proveder à queſto inconveniente;

L'anderà parte, che ſalve, & riſervate le Parti ſopradette, ſia con l'auttorità di queſto Conſeglio à quelle aggionto, che non poſſi ad alcun Figliuol di Famiglia, Pupillo, nè alcun altro, che ſia ſotto tutella, & governo de altri eſſer dato à tempo robba, denari, ò qual ſi voglia altra coſa, nè anco con via di Livelii, ſenza l'aſſenſo de Padri, Commiſſarii, & Tutori, ancorche haveſſero havuto, ò aſpettaſſero altra heredità, che la Paterna, & ogni Contratto, che in qual ſi voglia forma, & ſopra qual ſi voglia coſa foſſe da loro in vita de Padri fatto, ſenza l'aſſenſo di eſſi Padri, Commiſſarii, ò Tutori, ſia di niun valore, nè poſſano mai per eſſo eſſer aſtretti ad alcun pagamento, & ſe de loro volontà lo faceſſero, ſia in libertà di loro Figlioli, & Figlie di dimandar la reſtitutione à quelli, che fuſſero ſtà pagati.

¶ Li Sanſeri veramente, & Mezani delli predetti Mercati caſchino in pena de Ducati ducento per ogni fiata, da eſſer data la mità all'Accuſator, potendo etiam eſser accuſator quello, che haveſse venduto la robba ut ſupra, & l'altra mità alli Avogadori Noſtri di Commun, alli quali ſia commeſsa la eſsecution della detta Parte, la qual non poſſi eſser rivocata, ſoſpeſa, nè altramente interpretata, ò dichiarita, ſalvo per Parte poſta in queſto Conſeglio per la maggior parte delli Ordeni del Collegio Noſtro, & nel Noſtro Conſeglio per ſei Conſeglieri, & Capi di XL. & preſa con li cinque ſeſti delle ballotte di queſto Conſeglio.

Sia publicata ſopra le Scale di San Marco, & Rialto ad intelligentia di ogn'uno, e regiſtrata nell'Officio dell'Avogaria.

Che

Che li Absenti legittimi Citati, & Sententiati, non possino esser alditi per li Avogadori, & Sindici.

¶ *In Mazor Conf.* 1482. 24. *Mazo.*

PRO evitandis, & corrigendis multis inconvenientibus, quæ quotidie occurrunt in Civitatibus, & Locis Nostris, ob intromissiones, quæ fiunt quotidie per Advocatores, & Syndicos Nostros, de sententiis criminalibus, quæ fiunt per Rectores Nostros contra absentes, & legitimè citatos, &c.

Vadit Pars, quòd Advocatores Communis., & Syndici Nostri, tàm à parte terræ, quàm à parte maris, non possint, nec debeant de cœtero audire aliquem conquerentem de sententiis factis per Rectores Nostros contra absentes, & legitimè citatos sub pœna Duc. 1000. & privationis omnium Officiorum, Regiminumque Nostrorum per annos quinque, quæ pœna pecuniaria per Advocatores exigatur, vel per Capita de XL. sine aliquo Consilio.

In Lib. E. Advoc. fol. 98.

Che li Avogadori attuali siano tenuti placitar l'Intromissioni fatte per li Avogadori morti.

¶ *In Maggior Conseglio* 1484. 25. *Gennaro.*

COnciosia, che nel Capitular delli Avogadori cap. 303. si contenga, che essi siano tenuti introdur alli Consigli le Intromissioni, che aparessino esser fatte à quell'Officio per li suoi Precessori, che fosseno morti, & l'osservantia di tal Capitolo, sia stata longamente pretermessa, in danno di quelli, per li quali sono state fatte, & se fanno ditte Intromissioni, & el sia debita cosa, che dapoi, che una volta l'Intromissioni sono state fatte, il Consiglio, qual è cognitor di quelle, possi con la debita administratione de Giustitia sovvenir quelli, che fosseno à torto oppressi.

L'Anderà Parte, che li Avogadori, & cadauno di quelli, che saranno richiesti da quelli, in favor delli quali per li Avogadori morti fosseno fatte alcune Intromissioni, siano tenuti introdur quelle alli Consigli, facendo intravenir quelli, che debitamente intravenir doveranno, acciochè per li Consigli le Cause possino esser intese, e debitamente giudicate, & diffinite, & non che per la morte delli Avogadori le vadino in oblivion, con ruina delli Sudditi Nostri, come etiam si osserva all'Officio delli Avogadori Nostri. Et se li predetti Avogadori saranno negligenti, over far non vorranno quanto di sopra è detto, sia in libertà delli Capi di Quaranta, & de cadaun de loro, sì de quelli di sopra, come quelli, che saranno alla Quarantia di sotto, introdur ditte Cause alli Consigli, & quelle placitar, & espedir con quella istessa libertà, facultà, & auttorità, che havessero li predetti Avogadori.

In Lib. D. Advoc. fol. 110.

Che

L E G G I

Che niuno possi comprar Lite, nè far patti di cose litigiose:

¶ *In Pregadi* 1485. 14. *Novembre*.

INtroducta est quædam pessima, & enormissima consuetudo per nonnullos subditos nostros, tam in hac Civitate nostra, quam in Terris, & locis nostri Dominii, quod adhuc pendente judicio non deciso, & ad hoc ut altera pars succumbat, & in longum litigium, laboribusque, & expensis, fatigentur de re, de qua incoactum est judicium, sive sint stabilia, sive mobilia, faciunt Instrumenta potentiori pecuniis, amicitiis, & parentelis, & sæpissimè propter hoc faciunt Judices, ubi tallia devoluuntur vacilare, & aliquando proferunt sententias iniquas, ad grave damnum, & jacturam alicujus partis, & contra honorem Dei, & Dominii nostri, ad quod pœnitus est providendum. Ideò

Vadit pars, quod de cœtero non liceat, nec licitum sit alicui personæ, (cujusvis gradus, sortis, & conditionis existat) pendente juditio de aliqua re stabili, vel mobili, de ea re facere alteri personæ Instrumenta publica, vel privata, aut alterius maneriei, vel patuiri de ea, & hoc in pœna cadendi ab omni suo jure, quòd habuerit in tali re alienata, seu patuita, quæ omnia ipso jure intelligantur esse acquisita per alteram partem. Et ultra cadat ad pœnam Duc. 500. quorum medietas sit accusatoris, si non habuerit interesse, & quarta pars veniat in Dominium nostrorum, reliqua quarta pars sit Advocatorum nostri communis. Et tale instrumentum, seu pactum cum omnibus inde sequutis, sit nullius efficaciæ, roboris, & momenti, & teneantur rectores de extra, quicquid sequutum fuerit occasione prædicta, retractare. Et mandetur Advocatoribus quatenus præsentem partem observent, faciantque inviolabiliter observari, & habeat locum per totum Dominium nostrum, & addatur in Capitulari.

Della pena di quelli, che danno ad Usura:

¶ *In Maggior Conseglio* 1254. 10. *Zugno*.

CApta fuit Pars, quod nullus homo, vel fœmina Venetiis dare debeat ad usuram, vel dari faciat per se, vel per aliquam aliam personam, in Venetiis, nec foris aliquo modo, vel ingenio, sub pœna perdendi totum capitale, & pro., & Libr. 30. sold. 12. qui sunt Duc. undec. grofs. quindecim, & par. 22. quia omnis libra ad grossos valet grofs. 9. par. 5. Et accusator habeat tertium, Officiales de supra usuris tertium, & commune tertium.

Item quod nullus habitator Venetiarum audeat ad usuram dare in Venetiis, nec foris Venetiis sub pœna prædicta. Item forinsecus, qui dederit in Venetiis ad Usuram, perdat quod datum est Veneto.

Si autem in secundo crimine eodem quis deprehensus fuerit; pœnam prædictam incurrat, & banniatur, & expellatur de Venetiis si forinsecus fuerit: Venetus autem quoties inventus fuerit, pœnam prodictam incurrat, excepto quod de Venetiis non banniatur, nec expellatur, sed publicè Usurarius esse stridetur. Et si aliqua Carta esset facta, sive securitas, occasione dandi ad Usuram, nihil valeat, aut teneat.

Con-

Contra Contractus illicitos, & fraudulentos, auctoritas summaria omnibus Judicibus commissa, quòd pro sua conscientia debeant procedere, considerata non Scriptura, sed qualitate facti. Cons. XI.

¶ *Consultum Major. Cons. 1328. 11. Septembris.*

CUM sit malitiis hominum obviandum, maxime in his, quæ graviter Deum offendunt, & proximum, & damnabilem in civitatibus corruptelam inducunt, sicut per nonnullos salutis suæ immemores in hac Nostra Inclyta Civitate Venetiarum contigit assidue fieri, & Committi videlicet in mutuis Mercantiis, Preciis, Venditionibus, & Contractibus aliis in scriptis liquidam rapinam, & usuram in effectu continentibus. Quia talium improbitas nequiens palam actum exercere timorem pœnarum, exquisitas fraudes, pravasque malitias sub diverso velamine, & colore cooperire conantur, ut pœnas Statutas valeant evitare, à suis iniquis operibus non cessantes, pro quibus omnibus multiplicantur, & oriuntur mala. Quia prepter offensam Divinam, facultates, Patrimonia, & Possessiones hominum angusto tempore miserabiliter devorantur, & ad nihilum rediguntur, & gloriosæ famæ, & honori Civitatis plurimum derogatur, Quinimo periculum potest verisimiliter formidari, nisi Civitas talium conscientia per se, & per suos Judices tot malitiis, iniquitatibus, & fraudibus modis omibus obvietur, cum error ipsæ damnabilis increbescere etiam dignoscatur, quia committentes prædicta, reperiunt Judices facientes sibi plenissimam rationem, ut fieret de puris, & rectis Mercatis, habentibus ipsis Judicibus conscientiam, quòd aliud ex vigore sui Officii facere nequeunt, licet agnoscant nequitiam in aperto.

¶ Vadit Pars, quòd committatur, & injungatur Judicibus Petitionum, & cæteris Judicibus Palatii, non intelligendo Judices Mobilium, qui non habent rationem, cum illa Curia possit habere recursum ad Curiam Petitionum, committatur etiam Consulibus Mercatorum, & aliis Officialibus rationem rcdentibus, quòd si de talibus, vel similibus mutuis, Mercatis, Præciis Venditionibus, seu Contractibus omnibus quocumque nomine censeantur, vel aliorum ipsorum est ad præsens, vel imposterum fuerit coram eis quæstio ulla mota, sive pro his, quæ in præteritum acta sunt, sive pro his, quæ fierent in futurum, de quibus non est diffinitum, vel sententiatum, apponere teneantur, & debeant (habentes, Deum præ oculis) diligentem curam, & animum studiosum in examinatione sollicita prædictorum, de quibus ventilabitur quæstio coram eis cognoscere, & videre, si fraus, vel malitia versabitur in eisdem. Et ipsas quæstiones sit examinatas, & discussas considerata qualitate personarum, & conditione negotiorum, aliisque circumstantiis, rationibus, atque causis, quæ eis videbuntur terminare, & sententialiter diffinire, vel expediant, vel præcipiant, & constrigant, sicut eis videbitur, vel Majori parti eorum fore justum secundum Deum, & bonum statum Terræ, & pro formidine volentium committere ipsas fraudes. Habentes in prædictis, & singulis prædictorum ipsi Judices plenissimum arbitrium, laudum, & Justitiam pronuntiandi, & diffiniendi alte, & basse, sicut eis videbitur bonum, atque justum, in quibus sit onerata conscientia eorum, ut sic agant, & juste servent, & obvient malis prædictis, quòd ipsorum Judicum laudabilia opera coram Deo, & Mundo lucere possint, & præmium condignum sperare. Et teneantur ipsi Judices, & Officiales prædicti (ut prædicta in memoria plenius habeant) omni hebdomada ad minus hæc consilia facere sibi Legi, & Notarii eorum debeant reducere sibi ad memoriam.

Niuno

Niuno Figliolo di Famiglia, over, che sia sotto Tutori, ò Commissarij, possa comprar à tempo robba alcuna. Cap. IV.

1523. 13. *Maggio. In Maggior Conseglio.*

SE intende esser molti Sensari, & altri, che inducono li Gioveni, & che hanno Padri, & etiam, che sono Pupilli, & sotto tuttela de i qual si hà fama, che habbiano facultà a comprar a tempo, ponendoli sopra molte vie, & modi illeciti, & facendogli dar robba, de la qual hanno grandissima botta. Item a far molte altre inhoneste cose, che sono a offension de la Maestà Divina, & dishonor di questa Città con subsequente ruina di assai Famiglie, a la qual cosa bisognando far opportuna provisione, & acciò, che questo tanto inconveniente non proceda più oltra, & le facultà de i Cittadini Nostri si conservino, però

¶ L' Anderà Parte, che de cœtero alcuno Fiol de Famiglia, nè Pupilli, nè alcun' altro, che sia sotto la tuttela, & governo de altri, non possino quovis modo comprar a tempo robbe de sorte alcuna, nè possi esser facto mai in tempo alcuna rason, nè pagamento di robbe comprate a tempo per loro contra questo ordine, salvo se i loro Padri, Tutori, & Commissarii non averanno assentito, & dechiarito quelli esser sta facti de volontà sua; Il che non essendo, i dicti Mercati siano de niun valor.

Niuno Figliolo di Famiglia, over, che sia sotto Tutor, ò Commissario possa tuor, ò comprar a tempo Robba, ò Beni Stabili, over altra cosa a termine; ne in ciò per alcun Giudice possi esserli fatto Terminazion, ò Decision, così in Voce, come in Scrittura, sotto le pene come in essa. Cap. XIV.

¶ *Consult. Major Conf.* 1560. 17. *Januarii.*

¶ Vacante Ducatu post obitum Do: Laurentii Prioli Ducis 84.

SE ben sia stà provisto per questo Consiglio sotto dì 13. del Mese di Mazo 1523. per accorrer ad una corutella, che a maleficio delle facultà delli Cittadini Nostri usavano molti Sanseri, & altre Persone inducendo li Giovani, che hannó Padri, & etiam, che sono Pupilli, & sotto tuttela a comprar robbe a tempo, che alcun Figliol di Famiglia, alcun Pupillo, over alcun' altro, che fusse sotto la tuttela, & governo d'altri, non potesse quovis modo comprar a tempo robbe di sorte alcuna, & che sopra di ciò non possi esser fatto in tempo alcuno ragion, nè Pagamento, salvo se i loro Padri, ò Tutori, & Commessarii; non averanno consentito a detti Mercati, si vede nondimeno esser introdotto, che continuando li sopradetti Sanseri, & altre simili persone nelle solite loro astutie, & cautele, fanno dar Robbe, Zoglie, & altri Beni mobili, & etiam Stabili, & altro à tempo a molti Giovani della Nostra Città, quando massimamente cognoscano, che habbiano qualche facoltà, con speranza, che dopò la morte de i loro Padri, ò doppo, che saranno usciti di pupilar età, over fuora di tuttela, quelli, che averanno loro date le robbe a tempo, siano satisfatti, della qual cosa i Venditori, avendo date le robbe ad eccessivissimi pretii, con modi, & vie illecite se contentano, con la speranza di esser a qualche tempo pagati de le cose vendute, con tanto interesse nel modo

sopra-

sopradicto, per causa de le quali si fanno poi molte spese inhoneste, con offension de la Maestà Divina, & dishonor di questa Città, e conseguentemente con rovina di molte Fameglie, al qual grande, & importante disordine convenendosi ad una ben instituta Republica, come per gratia del Signor Dio è la Nostra, proveder di opportuno, e conveniente remedio.

¶ L'anderà Parte, che salva, & rissarvata la Parte sopradetta 1523. sia con l'auttorità de questo Conseglio a quella aggionto, e fermamente statuito, che alcun Figliol de Famiglia, nè Pupillo, nè alcun altro, che sia sotto la tuttela, e governo d'altri non possa nell'avvenir comprar a tempo quovis modo Robbe, Zoglie, Crediti, & altri Beni mobili, & etiam Stabili, & ogni altra cosa, intendendosi etiam Oro, Argento, Denari, & Cambii, nè possi esser mai facte in tempo alcun Decision, & Terminazion, ò dato ordine di sorte alcuna, così in scriptis, come in voce da alcun Giudice, ò Magistrato Nostro, che tali robbe comprate a tempo da li sopradicti, siano pagate in tempo alcun, nec etiam così vivendo li Padri Tutori, & Commissarii de li sopranominati, come dopò la morte de essi Padri, Tutori, & Commissarii, salvo se dicti Padri, Tutori, & Commissarii non averanno consentito, & dichiarito quelli esser stati facti de loro volontà, il che non essendo i dicti mercati siano de niun valor, & se sarà trovato alcun Sanser, over altra persona aver facto comprar a dicti Figlioli di Famiglia, overo Pupilli, & sotto queste robbe a tempo di sorte alcuna incorrer debba in pena irremissibil di Ducati cento d'esser data la mità all'accusator, possendo etiam esser accusator quello, che avesse comprata la robba ut supra, & l'altra mità a li Avogadori Nostri di Commun, a li quali sia commessa la essecuzion de la presente Parte, la qual non possi esser revocata, suspesa, nè altramente dechiarita, salvo per Parte posta per sei Conseglieri, tre Capi de Quaranta, & presa con li cinque sesti di questo Conseglio congregato da 1200. in suso, e sia publicata sopra le Scale di San Marco, & Rialto ad intelligentia de ogn'uno, e regiftrata ne l'Officio de l'Avogaria.

¶ Voleno la Parte in tutto, & per tutto con questa conditione, che salve, & risservate tutte le altre Parte in questa materia, a questa conditione se intendano tutti quelli, che dicessero, pigliassero scommesse quovis modo al tempo di maritar, ò del rimaner in qualche Magistrato, ò Reggimento, overo in qualche altro modo.

Antonius Pinardus Ducalis Not.

Che li debitori de debiti civili privati, non possino esser retenuti nelle Feste di Natale, & Pasqua. Et li Auditori Vecchi non possino darli Salvo Condotto.

¶ *In Mazor Conf.* 1557. 4. *Aprile.*

L'Anderà Parte, che nell'avvenir li debitori, sì de minori, come de majori per debiti civili privati possino uscir di casa, & non esser ritenuti giorni otto innanti la Natività del Nostro Signore, & per tutte le Feste della predetta Natività, & dal giorno della Domenica dell'Olivo,

fino all'ultima Festa di Pasqua della Resurettione solamente. Non potendo li Auditori Vecchi predetti, nè alcun'altro Magistrato far a quelli alcun'altra commodità per alcun spatio di tempo oltra quanto è sopradetto, sotto pena di pagar del suo per quello portasse il debito di quello, al quale contra la forma della presente Parte avessero fatto simil commodità. Et tamen in ogni commodità fatta contra il presente ordine, sia di niun valor, & possino li detti debitori esser ritenuti non altramente, che se non fusse loro stato concessa commodità alcuna.

In Lib. Rocha fol. 58.

Contra li Usurpatori de Beni Feudali.

1563. Adi 29. Decembre. In Conseglio di Dieci, & Zonta;

ANcora, che da diverse provisioni, & ordini fatti in più tempi, da Rappresentanti Nostri, & confirmati dal Collegio Nostro con intervento delli Capi di questo Conseglio sia stato prohibito, che per modo alcuno non possano essere usurpati li Beni Feudali della Signoria Nostra, li quali sono li proprii, & Patrimoniali Beni delli Principi, si vede nondimeno, che in diverse maniere vengono commesse infinite fraudi di particolari per usurpare, & appropriarsi detti Beni, & specialmente col godere occultamente per un spatio di tempo quelli senza pagare Censo, nè altra recognitione alcuna, onde quando poi si tiene in notitia di alcuno de tali Usurpatori, se bene si trovan essi Beni descritti nelli Catastici delle Cancellarie delli Rettori Nostri, valendosi essi Usurpatori, & interpretando a loro favore le Leggi di questo Conseglio del 1506. sono lasciati in quieto possesso de ditte loro Usurpationi, il che quanto grave danno, & maleficio apporti alla Signoria Nostra, si è chiaramente inteso dalla Scrittura delli Avvocati Nostri Fiscali hora letta, però essendo necessario proveder a tanto inconveniente.

L'Andarà Parte, che sia dechiarito, che li Usurpatori de Beni Nostri Feudali non possano in modo, nè per tempo alcuno aver beneficio, nè valersi del favore delle presenti Parti 1496. & 1506. mà come sarà fatta conscientia ad alcun Rappresentante Nostro di fuori, overo alli Magistrati di questa Città, che siano stati usurpati de tali sorte di Beni della Signoria Nostra, giustificata, che sarà la usurpatione, debbano quelli servatis servandis ritornare nella Signoria Nostra, justa li Ordini, e Proclami delli Rappresentanti Nostri predetti, confirmate nel Collegio Nostro con intervento delli Capi di questo Conseglio, & tutte le Terminationi fin'hora fatte, sì dalli Capi di questo Conseglio, come da altri Rappresentanti Nostri contra il presente Ordine siano tagliate, & restino di niun valor, & della presente Parte ne sia data notitia a tutti li Rettori Nostri delle Città da Terra Ferma, & da Mar, perchè la habbino ad essequire inviolabilmente.

Che

Che li Banditi possino esser ammazzati puramente, & non con setta, & adunation di persone.

In Conseglio di Dieci 1489. 29. Luio.

QUantum omni tempore huic Consilio fuerint, & merito debent esse molesta Guarnimenta, & adunationes, tàm Venetiis, quàm in omnibus aliis Civitatibus, Terris, & Locis Nostris, multæ provisiones per hoc Consilium factæ circa hoc declarant: Et quoniam, sicut novissima experientia docet, & ante hac plures sequutum est, & maximè de extra, quòd ad occasionem alicujus (qui per aliquam condemnationem etiam pecuniariam non solutam, à Libris 50. supra, vel aliter, potuit impunè offendi,) conspirarunt aliquando 10. 20. 30. 40., & plures personæ armati, illum talem bannitum, vel qui impunè potuit offendi, occidendo ubique, etiam in Ecclesiis, tam per insidias, & apostatè, quàm aliter: portantes postea ipsi occisores, vel mandatores talium excessuum impunitatem, vigore legum, & ordinum, & caluum in similibus sequutorum: quæ, & qui veniunt in melius reformandæ: Et propter.

Vadit Pars, quòd auctoritate hujus Consilii captum, & provisum, ac declaratum sit, quòd salvis, & reservatis in reliquis legibus, & ordinibus loquentibus, & disponentibus super bannitis, sive condemnatis, tam per Officium Nostrum Quinque à Pace in Venetiis, quàm de extra per Rectores Nostros, qui per formam legum, & ordinum nostrorum, vel Civitatum, & locorum possunt impunè offendi, vel occidi, de cætero banniti, vel condemnati pecunialiter, vel ad pœnam amissionis alicujus membri, possint offendi, vel occidi solummodo per purum homicidium, & non per insidias, vel apostatè, vel pensatè, ullo modo. Si quis verò post hac fecerit, vel fieri fecerit, vel miserit, vel sciverit, vel instruxerit Monopolium, sive adunationem personarum, factum ultra numerum quinque personarum ad summum, ad interficiendum condemnatum ad mortem, in utroque casuum prædictorum contrafacientes ipsi puniatur, tàm pro Guarnimento, quàm pro Homicidio, & culpa Homicidii prædicti, & contra eos procedatur non secus, ac si occisus, vel offensus non foret in banno. Excludendo tamen ab hoc ordine illos, qui condemnati forent pro Rebellibus Nostris, qui in omni loco, & cum omni numero personarum offendi possint, & interfici. Etiam semper salvo, quòd sit in libertate Rectorum Nostrorum, & Capitaneorum ad vetita de extra, omni tempore, & occasione mittere illum omnem numerum personarum, qui sibi videbitur convenire ad capturam, vel retentionem alicujus banniti, vel condemnati. Et publicetur hæc Pars, & mittatur ad omnes Rectores Nostros, ut illam publicari faciant, & ponatur in eorum commissionibus.

In Lib. X. Advoc. fol. 43.

Della pena di quelli, che ruderò Armi in Palazzo, Piazza di San Marco, & Rialto, overo ferisçono alcuno.

In Conseglio di Dieci 1490. 21. Luio.

QUoniam, ut ex quotidiana expetientia videtur, sine ullo prorsus respectu, vel timore pœnarum super hoc statutarum per ordines nostros, fuerit, tam per Cives Nostros, quam alios in particularibus

contentionibus, & rixis eorum denudationes armorum; & tam in Palatio Nostro, quàm in Plateis Nostris S. Marci, & Rivoalti, tumultuando in illis, cum magno dishonore Civitatis, & malo, ac periculoso exemplo, & sit circa hoc omninò providendum de securiori aliquo remedio.

Vadit Pars, quòd salvis, & reservatis in reliquis omnibus aliis ordinibus Nostris circa hoc disponentibus, ex nunc captum provisum, & additum sit. Quòd si quis de cætero audebit denudare Arma, vel in Palatio Nostro, vel curia Palatii, vel in Platea Nostra Sancti Marci, sive in Insula Nostra Rivoalti; incurrat ipso facto, & incursus intelligatur, & sit in irremissibilem pœnam, standi per Annum in Carceribus Nostris Venetiarum clausus, (Novo, & novissimo excepto) & solvendi Lib. 500. Si verò ultra denudationem armorum percusserit aliquem, stare debeat Annos duos in carcerem, ut supra clausus, & solvat Lib. 1000., nec incipiat tempus carcerum, nisi prius soluta pœna pecuniaria suprascripta. Et si condemnatus non esset solvendo, stare debeat publicato tempore in carceribus in utroque casuum prædictorum. Et committantur prædicta Advocatoribus Nostris Communis, qui possent, & debeant facere executionem præsentis ordinis absque alio Consilio; salvo semper, & reservato arbitrio hujus Consilii, sive Advocatorum Nostrorum Communis procedendi ad sæviores pœnas contra prædictos pro casibus, qui haberent in se altiores, vel sæviores circumstantias, & sic publicetur, &c.

In lib. X. Advoc. fol. 26.

Corretion della Parte sup. fol. Et che li banditi, & condannati possino esser impune morti con Setta, & Monopolio.

In Cons. X. 1490. 11. *Settembre.*

CUM tanta ex causis, & respectibus contentis in modo lecta supplicatione Oratorum fidelissimæ Communitatis Nostræ Vincentiæ, quàm per ea, quæ etiam satis clarè per se intelliguntur, ea propter quæ moti majores nostri, & sequentes id, quod omnes Sapientes Dominii mundi voluerunt, ab Urbe condita usque in hodiernum firmissimum tenuerunt ordinem loquentem super bannitis, sive bandendis ad finem, & optimum effectum espurgandi, tam hanc Civitatem, quam alias Civitates subditas malis hominibus, & quotidianis malis, & excessibus quæ, & quos ipsi banniti perpetrari sapientissimè consueverunt: Et faciat pro Dominio Nostro innovare aliquid circa hoc. Ea propter.

Vadit Pars, quòd Pars capta in hoc Cons. sub die 29. Julii 1489. super bannitis, in totum, & per totum revocetur, rebus, & ordinibus, tam in hac Civitate, quam in Vincentia, & aliis Civitatibus, & Locis Nostris, circa factum talium bannitorum loquentibus, restantibus, & remanentibus firmis, & in illa observatione, qua fuerunt, & erant ante, quam dicta Pars diei 29. Julii, posita, & capta foret, & ita publicetur in Scalis Rivoalti, & notificetur, ac mandetur publicari per omnes Rectores.

In

In Conf. X. 1490. 20. Settembre.

AD tollendam omnem dubietatem, quæ interponi circa hoc posset contra intentionem hujus Consilii parti captæ in hoc Consilio die 11. Septembris præsentis, super revocatione partis in hoc ipso Consilio captæ die 29. Julii 1489. super bannitis omninò revocatæ, ubi solum fit mentio de banniti is, sive bandetis, dicantur hæc verba, vel condemnatis: de quibus duobus generibus hominum, eadem pars primò revocata per partem prædictam facit mentionem, & ex toto sicut fuit, ut est intentio hujus Consilii remaneat revocata.

In Libro X. Advocator. fol. 43.

Che alcun Bandito, ò da Bandirsi dal Padovano, Trevisano, & Mestrino, non possi star, nè habitar nelle Zosane di Trevisana.

1491. *Adì 6. Luglio. In Conseglio di Dieci.*

PRopter Provisionem per hoc Consilium factam de Annis 1485. die 24. Martij, & 30. Aprilis tunc subsequentis contra Bannitos, tàm de Venetijs, & districtu, & alijs Terris, & Locis Nostris Butani, & Gambarariarum, & Oriacij, circa, & ultra terminum. Secutum est, quòd tàm Banniti prædicti, vel bona pars illorum, quàm etiam alij Banniti ex hac Civitate, & alijs Terris, & Locis superius expressis se se redduxerunt, & in dies, nisi aliter provideatur Reducturi se se sint ad Zosanas Tarvisinas in festantes incolas, & loca illa mirabiliter, & quoniam inter alios pro quanto habetur illi qui sunt in Banno de Venetijs, & districtu quotidie conducunt Galeottos, & alias personas cum Barchis, & Burchielis in agrum Tarvisinum, derobantes, & bestiamina, & ligua cum notabili damno tàm Patronorum, quàm Colonorum Possessionum situarum in illis locis, sed multo plus datiorum, & introitum nostrorum. Illi verò qui Banniti sunt de Tarvisino veniunt in, & super Venetum, & faciunt idem cum maxima discipliccntia, & damno eorum, qui bene vivere cupiunt, qui metu illorum non audent contradicere, vel se opponere contra illos, & sit bonum, immo necessarium providere etiam in his locis. Quapropter facta eorum sunt longe aptiora, & commodiora ad quæcumque maleficia, & damna introitum Nostrorum.

Vadit pars igitur, quòd auctoritate huius Consilij ex nunc captum, & provisum sit quòd firma manente parte capta in Nostro Maiori Consilio dici 24. Decembris 1475. per quam fit mentio, & expressa declaratio, quòd Banniti, & Banniendi ex agris Nostris Paduano, Tarvisino, & Mestrino, habitantes, & habitaturi sub Potestarijs Muriani, Torcelli, & Caprularum in locis, & Contratis Nostris Muriani, Torcelli, & Caprularum. Habitare permittantur impunè sicuti ante hac fecerunt. Si quis verò predictorum Bannitorum, tàm de Venetijs, & districtu, quàm de alijs Terris, & Locis Nostris de quibus supra fit mentio interfecerit, seu vivum, vel mortuum dederit in viribus Dominij Nostri aliquem ipsorum Bannitorum, qui forent, vel se reperiri permisserint in dictis Zosanis Tarvisanis, quæ sunt intra Plavim, & Sillerim, videlicet: Croxe, Medolo, Vallio; Musestre infra XV. milliaria, à loco, & Confine dati exilij per formam suarum Condemnationum ipso facto consequantur, & habeant à

Dominio Nostro, & ab hoc Consilio illa omnia beneficia, quæ specificata, & contenta, & statuta sunt per partem prædictam diei 24. Martij 1485. qui vivum, vel mortuum dederit aliquem Banditum, stantem, vel repertum in dictis locis Butanici, Gambarariarum, & Ordeacij citra, vel ultra terminum, & contra hos Bannitos præsumentes stare, vel venire in dictis Zosanis Tervisini Territorij se se extendat, & in omnibus, & per omnia habeat locum pars alias capta in hoc Consilio die 20. Aprilis 1485.

Che li Avogadori non possino licentiar li Retenti per li Consigli:

Capitolo della Parte di Maggior Conseglio 15. Zugno 1493.

DEmum non possint dicti Advocatores, neque eorum aliquis licentiare de carceribus aliquem retentum per Consil. neque ante, neque postquam a Collegiis fuerint expediti, nisi cum Consiliis ordinatis, sub pœna Ducatorum 500. pro qualibet vice exigenda, ut supra sine alio Consilio.

In Lib. D. Advoc. fol. 175.

In materia che niuno non possi andar Vicario, ò altro nella Patria di dove lui sono, & habiti.

1496. Die 21. Martij in Consilio Rogatorum.

CUM captum sit in maiori Consilio, quòd Vicarij, Judices, Cancellarij, & alij, qui in nostris Civitatibus habent Officia publica non sint Cives illarum Terrarum, & similiter, qui fuerit Cancellarius non sit in eodem loco, usque ad duos Annos, & quia aliqui habitantes in Terris nostris habentes amicitiam propter longam habitationem contrahunt parentellas, vel per uxores quas accipiunt, vel per sorores quas maritant vel aliter, etiam acquirunt, vel emunt possessiones, & nihilominus habent Vicariatus, judicatus Cancellarias, militias Contestabelarias in Civitatibus in quibus habitant; & habent possessiones, & Cancellarij quod fuerunt uno Anno remanent Anno sequenti pro vice Cancellarijs, vel coadiutoribus, vel pro alio titulo, & sub istis Officijs, quidam eorum aliquando per odium faciunt suas vindictas, & bonum sit quod intentio Terræ observetur, & evitentur isti disordines.

Vadit Pars, quod de cætero nemo possit ire Vicarius, Judex vel socius, Notarius Cancellarius, Contestabilis, vel Officialis Rectorum nostrorum in illa Civitate, vel Castello cuius uxor sua fuerit Cives, aut ipse habitet, aut habeat possessiones, & quando aliquis fuerit Cancell. alicuius Terræ non remaneant in duobus sequentibus Annis in illa pro vice Cancellario coadiutore vel pro alio titulo, vel nomine, vel colore, nec cum aliquo de Cancellaria rectorum se exerceat sub pœna rectoribus qui supradictos tenent ducatorum ducentorum, & ipsi qui accedunt, vel starent ducatorum centum, & perpetuæ privationis talis Officij, quas pœnas exigant, & exequantur advocati, vel Sindici quibus primo fuerit conscientiæ dantes tertium accusatori, si fuerit per quem, sciatur veritas, & tenendo ipsum secretum, & addatur in commissionibus Rectorum, pro sua

fua informatione exceptuando tamen ab ista conditione Venetianis originarijs.

In materia di quelli, che usurpanò li Beni Communali.

1456. Die 2. Julij: In Consilio Decem: Cum Additione:

SUnt in hac Urbe nostra iam diu Oratores fidelissimarum Civitatum Nostrarum, Paduæ, Veronæ, Tarvisij, & Fori Julij omnes conquerentes verbis pœnitus amaritudine; & dolore plenis de quibusdam Confiscationibus contra eos factis, & circa hoc adducunt complurima, diversa, & notabilia in convenientia, & disordines secutos, & secuturos, nisi convenienter provideatur. Idcirco, cum nihil sit æque odiosum, & scandolosum rationibus notissimis unicuique huius Consilij, quàm huiusmodi Materia Confiscationum; sitque in primis, & ante omnia recidenda radix quæ parturit, tàm malos effectus removendaturque facultas Nostris Ministris deveniendi ad tales Actus sine expressis, & evidentissimis rationibus ut Subditi Nostri potius sentiant Benignitatem status Nostri quam severitatem, & rigorem alicuius Nostri Rappresentantis.

Vadit pars quod præmissa confirmatione salvis, ae reservatis, & in suo robore, & vigore permanentibus omnibus, & singulis partibus, & ordinibus, ac Legibus in hac Materia deliberatis, tam per hoc Consilium, quàm pro Consilio Rogatorum, & maximè ac potissimum illis, quæ volunt, & statuunt non posse confiscari neque aliquo modo inquiri, & procedi super Possessionibus, & Bonis quibuscumque Dominij Nostri pacificè possessis per Annos triginta.

Quæ quidem partes, & leges cum omni plenitudine debeant observari, cum omnibus capitulis, & conditionibus in eis appositis, & declaratis; Et insuper auctoritate huius Consilij extendi debeant, non solum ad Paduanos, Veronenses, Brixienses, & Foroiulium, sed etiam ad omnes alios fideles subditos Nostros indifferenter, adoque super prædictis bonis per triginta Annos pacificè possessis, non solum fieri non possit aliqua confiscatio, sed nec acceptari quidem aliqua denuntia, aut conscientia quæ porrigeretur etiam alicui Magistratui Nostro.

Captum præterea, & firmissimè statutum sit additum, & ordinatum Decreto huius Nostri Consilij cum additione, quantum ad bona Nostri Dominij usurpata, & possessa circa Annos triginta, quod in talibus Causis per nullum Rectorem, aut Officialem Nostrum cuiuscumque generis, tàm intus quam extra hanc Civitatem Nostram procedi aliquo modo non possit, nisi servato Ordine infrascripto, quandocumque, si esset Denuntia, manifestatiò conscientia, bonorum Nostri Dominij ab aliquo usurpatorum à dicto tempore Annorum triginta citra, tunc Rector, sive Officialis, sive alius, cui talis Denuntia facta fuerit teneatur illam præsentare, aut præsentari facere capitibus huius Consilij cum omnibus alijs scripturis quæ simul cum Denuntia præsentatæ sunt, aut allegatæ, & in hoc casu ipsa capita diligenter debeant, examinare Denuntias, & Scripturas præsentatas, & si eis videbitur talem manifestationem esse rationabilem, & non contravenire legibus, & ordinibus in hac materia disponentibus tunc venire possit, & ponere huic Consilio interpellante Collegio de dando facultatem, & libertatem Rectoribus, & Officialibus quibus res Denunciata fuerit providendi per Justitiam, & justa eorum con-

conscientias procedere ad illos actus, probationes, & sententias, quæ ipsius videbuntur.

Factis autem Processibus, & Sententijs, si à parte sententiata provocatum fuerit, & appellatum; Denuo ipsi Processus, & Sententiæ præsentari debeant Cap. iam dictis qui teneantur deducere, & ad Consilium instituendum Colleg. etsi ex forma Procesfus, & Scripturarum præsentatarum post Denuntias, & ab ambabus partibus producti constiterit, non fuisse contrafactum partibus, & ordinibus supradictis, & maximè circa partem prædictam Annorum triginta, quod idem Consilium dare, & deputare debeat illud, vel illa Consilia, aut Collegia auditura, & terminatura supra opinionem dictarum sententiarum, & Actuum sicuti conveniens fuerit iudicari iusta, qualitatem, & importantiam causarum, & aliarum circumstantiarum intervenientium, debeat hic modus inviolabiliter observari, & demum, ut huiusmodi confiscationibus cum omni consideratione, & maturitate provideatur.

Captum sit quoque, & Statutum, quod nullus Officialis Noster huius civitatis facere posset per se solum aliquo modo forma, vel ingenio aliquem actum pertinentem Confiscationibus, sed facere possint, & debeant ipsi actus per maiorem partem illius Magistratus, & Officij, cui Denuntia facta fuerit aut manifestatio servato tamen ordine suprascripto, cui nullo pacto liceat contrafieri.

In Materia di romper Arzeri.

1501. 8. Novembre. In Conseglio di Dieci. Cum Additione.

EL sono alcuni, i quali proposto ogni Publico rispetto invigilando solum al bene suo particolar si fanno lecito romper, e spianar, e tagliar gli Arzeri del novo Alveo della Brenta con ruina de quelli, & danno della Signoria Nostra, al qual inconveniente essendo necessario proveder, accioche de cœtero cadauno, (& sit qui vellit) habbia causa di absentarsi di commetter mancamento id circo.

L' Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia preso, & così far publicar si debbi, si quì, come à Padova, come sù la Piazza de Pieve, & altrove dove sarà necessario, che se alcuna persona de cœtero haverà ardimento de romper, spianar, bassar, over tagliar, seu far romper, spianar, bassar i detti Arzeri Nostri in alcuna parte per alcuno suo particolar commodo, overo per qualunque altra cason, s' intendi immediate esser incorso, & ipso facto sia in irremissibil pena d' essergli tagliata la man destra, & cavato un' occhio, & confiscà quella Possession, per beneficio, ò commodità della quale fusse devenuto alla contrafattion predetta, essendo tutta volta conscio, consentiente, over mandante il Patron d' essa Possessione, alla qual pena istessa incorrano quelli, che mettessero man à tal incision, overo esplanation, seu abbassation di Arzeri predetti in alcuna parte de quelli, & accioche se possi venir in luce, & verità de quelli, che presumesse contrafar nelle cose predette sia preso, & così etiam publicar si debbi, che chi de cœtero accuserà, ò manifesterà alli Capi di questo Conseglio i Mandatori, overo Incisori, Esplanatori, over altrimenti contrafacienti nelle cose predette, si che per la sua accusa s' habbi la verità, habbia Libre Mille de Piccoli de Benì dell' Accusato, il qual se non havesse da pagar sian pagati de i Danari della Signoria Nostra, & sia tenuto esso denontiante di credenza.

Che

Che li Salvicondotti non si possino conceder alli Banditi, se non per li Consegli, che hanno auttorità.

In Pregadi 1502. 12. *Maggio*.

Certioratum fuit Dominio Nostro complures scelestos, & nefandos bannitos, qui diversa commiserunt delicta in offensionem omnipotentis Dei, & ob eorum demerita, mediante Justitia status Nostri, fuerunt condemnati, & banniti diversis Terris, & locis nostris, licentiosè in illis habitare, & commorari sub colore, & fide diversorum salvorum conductorum sibi indebitè, & contra formam legum nostrarum concessorum quòd nullo pacto est tollerandum ex omni ratione: Et ideò

Vadit Pars, quod omnes illi, qui propter eorum commissa delicta quovis modo reperiuntur banniti ex quacunque Civitate, & loco Nostro, & reperiuntur in ipsis Civitatibus, locis ex quibus facti fuissent exules, & hoc sub prætextu alicujus salvi conductus sibi alias concessi, quàm per Consilia Nostra ad hoc libertatem habentia, teneantur infra dies 8. à die publicationis præsentis partis discessisse ad eorum Confinia, non obstantibus salvis conductibus sibi ut supra, indebitè, & a non habentibus libertatem concessis. Quo termino exacto, contra inobbedientes executioni mittantur eorum condemnationes prout jacent. Exceptis tamen solummodò habentibus salvum conductum cum Consiliis Nostris ad hoc libertatem habentibus, ut æquum est, & conveniens. De præsenti autem deliberatione dari debeat notitia Rectoribus Nostris, ut illam observari, & exequi inviolabiliter faciant.

In Lib. E. Advoc. fol. 83.

Che li Banditi in perpetuo di Venetia perdino li Officii di dentro, & di fuori, & li Banditi à tempo, per quel tempo solum.

In Conseglio di Dieci 1503. 12. *Luio*.

E' introdotto da un tempo in quà, ch'alcuni Banditi di questa Nostra Città, non solum à tempo, mà etiam in vita, quali hanno Officii in questa Nostra Città, etiam di quelli, che per questo Conseglio sono dati à benemeriti di quello, & quelli pretendono goder, imò godono quelli, come se presentialiter li essercitassero, cosa certo detestanda, de mal esempio, & da non esser sopportada: però

L'Anderà Parte, che tutti quelli, che sono Banditi di questa Nostra Città di Venetia, che de cœtero saranno banditi per alcun misfatto de Bando perpetuo, siano privati etiam de qualunque Officio, ò Beneficio della Signoria Nostra, che havessino in questa Terra, conceslogli per qual Magistrato, over Consiglio si vogli, come richiede la rason, & Giustitia.

Circa veramente li Banditi ad tempus, sia osservata la forma delle Leze, che parlano circa quelli.

In Lib. X. Advoc. fol. 49.

Della

L E G G I

Della pena delli Banditi per li Rettori di fuora, che rompono i suoi Confini: Et li Banditi à tempo, ò in perpetuo per essi Rettori s'intendino Banditi dalle Gambarare, Oriago, & Bottenigo.

In Conseglio di Dieci 1503. 26. Luio.

Reperiuntur in locis Gambararium, Buttenici, & Oriaci quam plurimi banniti, qui per formam condemnationum suarum non possunt stare, nec se reducere in suprascriptis locis, vel in aliquo ipsorum, & quoniam certissima res est, & quotidiana experientia comprobat, quòd ipsi banniti ultra multa Homicidia, Furta, Rapinas, Violentias, quæ per ipsos, & cum ipsis committuntur, sunt etiam illi, per quos, & cum principali favore quorum committuntur infinita contrabanna cum notabilissima querella, & damno Datiorum, & introituum nostrorum, qui nervi sunt Reipublicæ, ad quod cum sit de novò severitatis remedio providendum; Ea propter.

Vadit Pars, quòd salvis, & reservatis, & in suo vigore, & firmitate permanentibus omnibus aliis partibus, & ordinibus, auctoritate huius Consilii captum, & provisum sit, & ita etiam publicari debeat, tam hic Venetiis, quam in quolibet ipsorum trium locorum, & Paduæ, Tarvisii, & Mestre. Quòd omnes dicti banniti, & tam perpetuò, quam ad tempus, debeant infra terminum dierum 8. computandorum à die publicationis præsentis ordinis, descessisse ex ipsis locis, & ivisse ad confinia sua per eorum condemnationibus statuta, sub pœna, si non fuerint, & non obedierint, perpetui banni tam hujus Civitatis Nostræ Venetiarum, & districtus, quàm omnium, & quorumcumque aliarum Civitatum, & Terrarum, & locorum nostrorum, tàm Terræ firmæ, quàm Maritimorum, Navium, & Navigiorum nostrorum, tàm armatorum, quàm disarmatorum. Et si capti fuerint, subjaceant omnibus pœnis contentis in eorum condemnationibus non secus, ac si capti fuissent, & retenti in Civitatibus, vel locis unde forent banniti, & ad quam etiam pœnam, & pœnas incurrant illi ex bannitis dictis, qui post quam obedissent in eundo modò ad sua confinia, reverterentur posteà ad aliquem ipsorum trium locorum. Et qui illos cœperint, habeant, & consequantur Lib. cinquecentum solvendas ex Bonis suis, & si non foret, solvendo solvenda ex pecuniis Dominii Nostri, & hoc ultra alias taleas, quas ipsi banniti haberent.

Captum insuper, & ex nunc statutum sit, quòd omnes illi, qui banniti sunt, & de cœtero bannientur, tàm perpetuò, quàm ad tempus per Rectores Nostros pro mensfactis, banniti intelligantur etiam, & sint de dictis Locis Nostris Gambariarum, Ordeaci, Buttenici per tempus condemnationum suarum, ad quas si præsumpserint ponere pedem, & capti fuerint, subjaceant omnibus pœnis contentis in eorum condemnationibus contra ipsos exequendas, tamquam si capti fuissent in loco, unde principaliter habuerunt, vel haberent exilium, & qui illos cœperint, consequantur Taleam superius expressam.

Verùm ut tàm omnes banniti, quàm de cœtero bbanniendi per omnes Rectores Nostros, tàm à parte terræ, quàm à parte maris, habeant causam eundi, & standi extra confinia banni eorum, & obediendi condemnationibus eorum, captum etiam sit auctoritate hujus Consilii, & statutum, & ita etiam publicari debeat in omnibus Terris, & Locis Nostris. Quòd si banniti, & similiter post hac banniendi permiserint se reperiri in terris, & districtibus, & confinibus per condemnationes suas statutis, & pro-

prohibitis, transactis 8. diebus post publicationem præsentis Ordinis, intelligantur esse banniti, & sint de omnibus terris, & Locis Nostris, etiam de hac Civitate Nostra Venetiarum, & districtu, in quibus capi possint, & ad supplicium, & alias pœnas condemnationum suarum trahi possint, non secus, ac si in principalibus locis bannorum suorum fuissent retenti. Et qui illos cœperint habeant taleam superius expressam, & ultra hoc omnes alias taleas, quas ipsi banniti habent.

Ponatur hic ordo in commissionibus omnium Rectorum Nostrorum, quibus ex nunc sit permissum, quod occurente in casu retentionis alicuius, aliquorum bannitorum, vel banniendorum, debeant illum, vel illos tales mitere in fortias illius Rectoris ubi fuerunt condemnati, ut per illum contra illos habeant exequi intentionem præsentis Ordinis Nostri.

Et pro tollendo omnibus viam excusationis ordinatum sit, & dictis commissionibus addattur, quod Rectores Nostri in primo sui Regiminis teneantur, & debeant facere publicari hunc ordinem.

In Lib. X. Advocar. fol. 49.

In materia dell' Obligatione de i Rettori de Terra di mandar, tanto il quarto delle pene delle Contrafattioni spettante alla Signoria, quanto quello del Magistrato de Sopra Dacij all' Officio de medemi Sopra Dacij.

Adi 30. Luglio 1503. In Pregadi.

EL se condusse senza alcun rispetto contra la forma delle Leze, & Ordeni presi per questo Conseglio da Zenoa, & altri lochi non sudditi alla Signoria Nostra Panni de Seda lavoradi d'Oro, & d'Arzento, Lanne, Gottoni, Specie, Zuchari, Mandole, Sapponi, Allumi, Cerre, Stagni, Rami, Cuori, Boldroni, & altre Robbe, & Marcadantie per dette Leze, & Ordeni devedade dalle parte di Cremona, Gerradada, Soncin, Bressa, Bergamo, & altre Terre, & Luoghi Nostri da parte da Terra con destruttion de Dacij, & Intrade della Signoria Nostra, ruina delle Marcadantie, & delli viazi delle Gallie, & Nave Nostre, & appresso destruttion delli Cittadini, & de tutti li Mestieri, & altri di questa Nostra Città, alla qual cosa essendo al tutto da proveder però.

L' Anderà Parte non derogando in aliquo ad alcuna delle Parte sopra di ciò prese, mà più tosto confermando quelle: Sia preso, & per Auttorità di questo Conseglio dechiarito, che sel sarà alcuno, che condurrà, overo faccia condur delle robbe, over Marcantie ut supra devedade ad alcuna delle Terre, & Luochi Nostri predetti, che fossero tratte, overo condotte de altro, che della Città Nostra di Venetia, oltra la pena di perder le Robbe, & Marcadantie, & pagar Dacio, & doppio Dacio, & pagar debbi altrattanto per pena, & possino esser tolte quelle in Case, Botteghe, & in ogn' altro Locho fossero trovade, delle qual tutte pene detratti li Datij della Signoria Nostra un quarto sia dell' Accusator, un quarto delli Rettori, li quali procederanno, un quarto della Signoria Nostra, & un quarto dell' Officio Nostro de Proveditori sopra i Datij, li quali sotto debito di Sacramento siano obligati sollecitar l' Essecution, & Observantia della presente Leze, & sia obligati li predetti Rettori scossi, che haveranno li Danari mandar li Datij, & Denari spettanti alla Signoria Nostra con quel-

quelli delli Proveditori all'Officio di detti Proveditori, da esser poi quelli della Signoria Nostra per loro consignati all'Officio dei Camerlenghi di Commun. I Conduttori veramente fosser trovati condur dette Robbe, & Mercantie devedade, oltra la pena di perder i Burchi, Carri, Cavalli, Mulli, & altri Animali con li quali havessero quelle Condotte, siano Banditi per Anni dieci de tutte le Terre, & Lochi Nostri predetti da Terra, rompendo li Confini, & fosse preso paghi Ducati cinquanta d'Oro, & torni al Bando, tante volte, quante contrafarà, & oltra di ciò sel fosse alcuno, che accettasse in Casa, overo in custodia delle Robbe, & Mercadantie, ut supra prohibite, e non accusasse il Contrafazente, cazi alla pena de pagar la Valuta della Robba, & altrettanto per pena, & sia ut supra Bandito, & rompendo il Confin, ogni volta, che 'l fusse preso paghi Ducati cento d'Oro, i quali siano di colui, che 'l prenderà, & torni al Bando: & accusando il Contrafazente avanti fusse lui accusato sia absolto da ogni pena, & habbi la mità della Robba, over Mercantia per lui denontiata, & l'altra mità sia divisa ut supra, e sel fusse alcun Dacier, Scrivan, Cancellier, overo altro, sia chi si voglia, che fesse Bollette di simil Robbe devedade, e s'intendi sì per Transito, come altramente, cadino alla pena di star Mesi sei in Preson, e paghino Ducati cinquanta d'Oro per cadauna Bolletta, fosse per lor fatta, & oltre di ciò incorrino al Bando predetto, & tante volte, quante i rompessero i Confini, e fussero presi, pagar debbino Ducati cinquanta d'Oro per volta, e tornino al Bando. Li Rettori quando li saranno fatte le Denontie, over presentà le robbe predette siano obligati subito haver spazzato quelle, e condennato li Contrafazenti, non li possendo far gratia alcuna sotto pena di Ducati cinquecento d'Oro per cadauno, & cadauna volta fusse per lor contrafatto, da esser scossa dalli Proveditori Nostri predetti, la mità del qual sia della Signoria Nostra, e l'altra mità dell'Officio dei detti Proveditori, i quali siano obligati sotto debito di Sacramento mandar quelli Rettori, che pagar recusassero per Debitori ai piedi della Signoria Nostra, dove non possino esser depennadi, se con integrità non haveranno satisfatto, e per maggior observantia della presente Parte, debbi esser aggionta nelle Commissioni di tutti li Rettori Nostri da parte de Terra, e Proclamada in tutte Terre, e Luochi Nostri predetti.

Zuanne Franceschi Nod. Ducal.

Delli Banditi ad inquirendum, che habbino tempo due anni à presentarsi, quali passati se habbino per Banditi diffinitive. Et che non si possi proclamar alcuno senza indicii.

In Pregadi 1504. 15. *Ottobre.*

L'Andarà parte, che per auttorità di questo Consiglio sia statuito, che de cœtero tutti quelli, che saranno banditi ad inquirendum per tutti li Regimenti Nostri, habbino tempo di appresentarsi di mesi 16. da poi finito il Regimento di quel Rettor li haverà banditi; passato il qual tempo, & non si appresentando, proceder si debba contro di loro come se havessero confessato il delitto per il qual si fossero absentati.

Quelli veramente, che fussero stati banditi fin hora ad inquirendum, habbino etiam loro tempo di mesi 16. à presentarsi dal dì della publication

della

della presente parte: il qual tempo passato, si debba proceder contra loro, come se havessero confessato il delitto, per il qual si havessero absentati. Ressetvato tamen à cadauno di poter haver Gratia per li Consigli Nostri, come è conveniente.

In Lib. P. Advoc. f. 170.

1506. 18. Maij. In Consilio Decem. In Additione:

QUoniam Oratores fidelissimæ Patriæ Nostræ Fori Julij ad præsentiam Dominii Nostri primum, & subsequenter Capitum hujus Consilij conquerentes, cum magna instantia supplicaverunt pro infrascripta reformatione Partis captæ in hoc Consilio, cum additione *1496.* per quam datur modus Rectoribus de Terra, & Officialibus Nostris de intus servandus supra Denuntijs illis factis de illis, & contra illos, qui dicuntur ab Annis 30. infra usurpasse, & in se convertisse Possessiones, & bona spectantia Domino Nostro, & supplicatio eorum videatur bene conveniens, & Honor, ac omni juri bene consentanea sit. Quapropter.

Vadit pars quod salva, & reservata Parte prædicta *1496.* in reliquis partibus suis, ut jacet addatur, & intantum justa eorum supplicatio reformetur.

Si quidem aliquis rector, vel Officiales Noster, tam intus, quàm extrà non possint de cœtero habere licentiam ab hoc Consilio procedendi contra aliquam personam, aut formandi Processus occasionibus, ut in prædicta Parte dictis super aliquibus locis, nisi prius citatis, & auditis in contradictorio juditio possessoribus bonorum, de quibus agi prætenderetur, & coram Capitibus hujus Consilij primum, & ante omnia admitti debeant probatis Possessoribus, velentium probare, se ultra Annos 30. possedisse, & aliis de juribus suis ad informationem capitum, & hujus Consilij pro observatione partis prædictæ.

Che li Ladri trovati col Furto nel Dominio Veneto, debbano esser retenuti; & mandati al loco del delitto. Et anco quelli, che si troveranno senza Furto 15. miglia oltra li confini di esso loco del delitto.

In Pregadi 1506. 20. Agosto.

SOno tanto accresciute le malignità, & iniquità delli Ladri nel Dominio Nostro, che ancor, che siano state fatte per li Progenitori Nostri in diversi tempi molte, & varie provisioni contra loro, par però non siano bastante à remover tali iniqui homeni da li maligni concetti, & pessime sue operationi, & questo perche portando, & transferendo li Furti loro in altre Terre, & Luoghi Nostri, se ben sono trovati con quelli, non possono però esser presi, ne puniti, come in diversi luoghi nuovamente è intravenuto, con denigration della Giustitia, e total desperatione delli poveri Cittadini, & Sudditi Nostri, quali molte volte in un punto vengono a perder, quanto in tutto il tempo della vita sua con tanti sudori, stente, & fattiche hanno guadagnato, & acquistato, & è conveniente, & per honor della Signoria Nostra, & per debito de Giustitia proveder; Però

L'An-

L'Anderà Parte, che salve, & reservate tutte le altre Leze, & Ordini Nostri disponenti contra tal iniqua generation de homini sia per auttorità di questo Conseglio firmiter preso, & statuito, che de cætero trovandosi in alcuna Città, Terra, over luogo della Signoria Nostra, & etiam in questa Città di Venetia, alcun Ladro, over Ladri con il Furto, ò parte di quello per loro derobato nel Dominio Nostro, & sia dove si voglia, siano tenuti, & obligati li Rettori, dove quelli si attrovassero mandarli sotto bona custodia in poter, & mano di quelli Rettori della Terra, over luogo, nel qual havessero commesso il furto. Li quali Rettori possano, & debbano proceder contra questi tal Ladri, sì come li parerà li loro delitti meritar, non altramente, che se fosseno presi nella Giurisdittion sua, acciò conoscino non poter esser sicuri in parte alcuna del Dominio Nostro, & venghino à portar le debite pene, & supplitii, che meritano. Et acciò si habbi l'essecution della presente deliberation Nostra, quello, over quelli, che accusaranno, & daranno nelle mani delli Rettori Nostri predetti, tal Ladri ritrovati con li Furti, habbino l'istessa Taglia, che haveriano quando li havessero accusati, & presi nel proprio loco del furto commesso.

Et perche per Leze, & Ordini Nostri è statuido, che tutti li Ladri banditi, non possino star nelli luoghi ove hanno commesso il furto, nè miglia 15. di là dalli confini, & intervegni molte volte, che commesso il furto si absentano, e vanno sopra li detti Confini, credendoli poter star fin se procede contra loro, che è cosa da non sopportar per alcun modo, & però sia preso, & deliberato; Che quotiescumque li sarà venuto à notitia di alcun Rettor Nostro, di qualunque furto commesso nella sua Giurisdittion, & formato Processo venir à presentir, & intender il Ladro, over Ladri non esser per miglia quindeci di là dalli confini della Giurisdittion sua, sia obligato il Rettor, over Rettori del loco dove si attrovassero detti Ladri, & etiam li Magistrati di questa Città Nostra, à chi tal cosa aspetta, quelli essendo richiesti, far prender, & dar nelle mani del Reggimento ove l'haverà commesso il delitto, qual possi, & debbi medesimamente proceder contra essi, come li parerà ricercar la Giustitia, non aliter, che se fosseno stati presi nella Giurisdittion sua, acciò tal prava sorte di homeni siano radicati è Terra viventium, & debitas pœnas luant.

Et quelli similiter, che li accusaranno, habbino quella istessa, & medema Taglia, che haveriano se li havessino accusati esser nell'istesso loco del furto perpetrado. La qual veramente deliberation Nostra sia publicata in questa Città sopra le Scale di Rialto, & di San Marco, & scritto à tutti li Rettori delle Terre Nostre, sì da Terra, come da Mare, che medesimamente la debbino far proclamar nelli loro lochi soliti, & consueti, & sia posta ad litteram in tutte le Commission loro, acciò à tutti la sia nota.

Che li Rettori non possino far Salvicondotti alli Banditi.

In Maggior Conseglio 1506. 17. Gennaro.

CAptum fuit, quòd Rectores Nostri, tàm à parte Terræ, quàm Maris, nullum Salvum conductum facere possint bannitis aliquo pacto propter crimina commissa cujuscumque generis, sub pœna immediatè privationis Regiminis, & omnium aliorum Regiminum, Officiorum, & Judica-

dicatum, tàm intus, quàm extra, per decennium, & Ducatorum ducentorum Auri, quorum medietas sit Accusatoris, & alia medietas Advocatorum Communis, quibus executio commissa sit. Cancellarii verò, sive alii, qui annotarent Salvos conductos, cadant ad immediatam pœnam privationis Cancellariæ, aut alterius Officii, quòd haberent, & privationis perpetuæ omnium, & quorumcumque Officiorum Dominii Nostri, & nihilominus solvant Ducatos 200. distribuendos, prout dictum est supra, & dicti Salvi conducti ita concessi nullius sint efficacie, vel momenti.

In Lib. E. Advoc. fol. 145.

Che li Retenti per uno caso, possino esser puniti per altri eccessi; Mà non li Presentadi spontaneamente.

In Conseglio di Dieci 1512. ultimo Febraro.

AD removendum omne dubium in futurum, utque restet circa hoc provisum de tali, & ità clara provisione, quæ non egeat aliqua interpretatione, vel declaratione, auctoritate hujus Consilii captum, & provisum sit. Quòd de cætero occurrente casu, quòd aliquis detineretur, vel se præsentet carceribus nostris pro aliquo casu, possit ille talis intromitti, & puniri pro aliis excessibus criminalibus, non intelligendo de illis, qui sub Salvo conductu obtento se præsentarent carceribus, quibus observetur forma Salvi conductus.

Et publicetur hic ordo, &c.

In Conseglio di Dieci 1514. 22. Gennaro.

ESsendo per honor di questo Conseglio per le ragion, & cause hora dette, & dichiarite, da reformar l'ordine preso in questo Conseglio adi ultimo Febraro 1512. circa li appresentati, hora letto: Però

L'Andarà Parte, che l'ordine preditto sia reformato, & così de cætero sia essequito, videlicet, che quelli, li quali si presenteranno spontè, non possino per altri casi esser intromessi, nè contra loro Processo, mà ben prima espediti relassati in libertà, come erano avanti si presentassino, se possi giorni tre doppo espediti, contra di loro, per altri casi proceder, & far quanto si convien alla justitia.

In Lib. X. Advoc. fol. 54.

Che li Avogadori così uniti, come separati, non possino suspender più, che un Mese.

In Maggior Conseglio 1515. 7. Ottobre.

SE la Parte presa nel Nostro Mazor Consiglio dì 15. Zugno 1493. (qual provede, che li Avogadori de Commun, over alcun de loro non possa suspender alcuna Causa da sì, per più tempo, che per un mese solo, sotto grave pene) fusse essequida, secondo la intention, & voler delli condi-

conditori di quella, non accaderia far altro novo ordine; Mà perche è adduta una perniciosa corutella in gran danno de poveri litiganti, & non piccola mormoration, che cadauno di essi Avogadori suspendeno per un mese, & più: adeo, che dove de jure la suspension doveria durar per un mese solo, con questa nova interpretation la dura tre mesi, & più; Et però essendo necessario farne opportuna, & valida provision, per honore della Signoria Nostra, & sodisfation delli litiganti.

L'Andarà Parte, che per auttorità di questo Consiglio sia azonto alla detta Parte di 15. Zugno. Che li Avogadori de Commun predetti, così uniti come separati. Et così li presenti, come quelli, che per tempora saranno, non possino ullo pacto, vel quovis quæsito colore, suspender una Causa per più, che per un mese solo, & li successori, over alcun di loro non possino altramente suspender sine Consiglio dapoi fatta la prima suspension, ut supra, & citata l'altra parte, del che in ogni caso (& sia di che qualità esser si voglia) essi Avogadori, ne li successori, sì uniti, come divisi, non possino suspender per mazor tempo de ditto mese; sotto le pene in detta parte contenute. Possino ben nelli casi, che havessero intromessi, far le sospension con li Consigli, & citata l'altra parte ut supra, mà non per sì soli ullo pacto, oltra il termine sopradetto, sotto le pene superius dechiarite.

In Libro E. Advoc. fol. 32.

Che per li Proclamati absenti non possa assumer Justification alcuna. Ne le loro Condennationi esser intromesse per li Avogadori, mà ben possino andar per via di Gratia.

In Maggior Conseglio 1516. 25. Mazo.

FU' altre volte per lezze Nostre del 1503. statuito, che alcun chiamato per il Dominio, over Consiglio infrà il tempo statuito, almeno de zorni otto ad accusarsi dell' homicidio fatto, over ogni altro delitto, & non comparendo frà il detto termine, non si potesse per lui introdur testimonii, nè per quelli esser aldidi ma se dovesse proceder per quello se avea per avanti, come era ben giusto, e conveniente. Ma perche da un certo tempo in quà, per una pessima corrutella, contra l'ordine predetto, e consueto de questa Città Nostra, non solum passato el termine del Proclama, mà etiam dapoi fatta la Sententia per absentia, sì per li Officiali Nostri de Notte, Zudesi de Proprio, Cinque della Pace, & Consigli Nostri sono intromesse, & per nove formationi di Processo placitate, & tagliate, contra ogni Justitia, & equità, & con non poca murmuration delli Sudditi Nostri, perche tali malfattori rimangono delli suoi misfatti impuniti, nè si può per la publication delli Processi proceder, & però è necessario proveder, che tal inconvenienti non procedino più oltra, & sia provisto. Per tanto.

L'Anderà Parte, che quelli, che sono stati Proclamati secondo li Ordeni, & Lezze delli Officii Nostri, over secondo la deliberation delli Consigli, & quelli, che de cætero saranno Proclamati, non comparendo in termine a loro statuito in loro favor, non se possino tuor testimonii, nè altre justificationi, mà spazzatli con quello se hà, sì come nell'ordine superius è dechiarito. Item alcuna condannason fatta per absentia, nè Proclama

clama di quella, non possi esser intromessa per alcun delli Avogadori Nostri de Commun, nè pur aldir li condennati absenti, sotto pena de Ducati 500. d'oro à cadaun delli Avogadori Nostri predetti, & privation in perpetuo dell'Officio dell'Avogaria, & per doi Anni susseguenti d'ogni altro Officio, & Regimento, & Consigli Nostri. Li quali danari siano applicati all'Arsenal Nostro, & detta pena sia tolta per li Consiglieri Nostri, sì superiori, come inferiori, & similiter per li Capi di XL. & per cadaun de quelli, possendo quelli immediatè far notar debitori à Palazzo; Mà ben volemo, che li condennati predetti possino andar per via de gratia, secondo il consueto di questa Città Nostra.

Insuper non possino li predetti Avogadori Nostri prolongar il termine delle proclame senza li Consigli Nostri, sotto le predette pene. Nè etiam possino quando haveranno opinion di rilassar alcuno, publicar li Processi, ne quelli mostrar ad alcuno, sotto le pene, ut supra dechiarite.

Che nelli casi attroci, & assassinamenti si debbi confiscar li Beni delli Delinquenti.

In Pregadi 1517. 24. Ottobrre.

E Tanto accresciuta la scelerità in molti tristi, & facinorosi, che le pene ordinate per le Leze nostre non gli sono più bastanti, percioche d'ogni attroce caso, & assassinamento, fugendo in luochi alieni, non temeno esser banditi de Terra, & Luoghi della Signoria Nostra, ne Taglia per grande, che si sia; come per li casi, che de giorno in giorno occoreno nel Stado Nostro se conosce chiaramente, & essendo necessario per honor di Dio, & del Stado Nostro, & per il pacifico viver delli sudditi Nostri, reprimer con ogni severità tal scelerità, secondo, che etiam in Dominii alieni tali attroci casi vengono puniti; però

L'Anderà Parte, che in ogni caso attroce, & assassinamento, oltra le Taglie, che li saranno date per questo Conseglio alli delinquenti sia azonto, che al delinquente, over delinquenti siano confiscati tutti li Beni suoi de qualunque sorte. Et siano obligati tutti li Rettori Nostri, quam primum sarà seguiti tal attroci casi, & assassinamenti, proclamar li delinquenti, & non comparendo, far subito tuor in nota tutti li Beni, sì Mobili, come Stabili, delli delinquenti, facendone far particolar nota del tutto sopra li Libri delle Camere Nostre. Quale Camere siano obligate, ove intraranno ditti Beni, à pagar le Taglie delli ditti delinquenti, & il residuo resti per conto della Signoria Nostra. Et della presente Parte ne sia dato notitia à tutti li Rettori, & Giurisdicenti della Signoria Nostra, sì da Terra, come da Mare, quali l'habbino à far publicar.

In Lib. P. Advoc. fol. 187.

L E G G I

Che non si possi Arengar in favor delli Rei Proclamati absenti.

In Conseglio di Dieci con Zonta 1518. 7. *Mazo*.

NON è dubbio, mà è cosa così chiara, & manifesta, che quando un Reo vien Proclamato per li Consegli Nostri con termine à comparer personalmente à far le sue diffese, che niun vien admesso in loco suo, perche quando li Rei potessenо far per Procuratorem tale effetto, mai cureriano di presentarsi, & poi è regola trita, che contra contumaces absentes omnia jura clamant: Il che etiam vien espresso, & comprobato per le parole, che se notano in tutte le Parti indifferenter, qual sono, che cadaun Proclamato compari personaliter, altramente passato il termine se procederà, la sua absentia non obstante, & però è fuor de ogni conveniente, & honesto, che passato il termine assignato, essendo il Reo contumace, alcun vogli parlare in favor suo, avanti sia messa la Parte de proceder, & præcipuè quelli hanno à judicar, quali in quocumque casu dieno esser vacui d' ogni suspicione, non curando massime essi Rei far le desension sue; Per tanto, acciò in futurum sia servata ogni regola, e conveniente, che se procedi secondo il prudentissimo, & ben ponderato statuto delli Maggiori Nostri.

L' Andarà Parte, che de cœtero in questo, & in tutti li altri Consegli Nostri servar si debbi l' ordine infrascritto, videlicet; Che quando per li Avogadori de Commun, over altri, che ponno placitar, se metterà de proceder in alcun caso Criminal de Rei proclamati absenti, niuno ardisca, ò presumi sotto alcun color, che dir, ò imaginar se possi arengar, nè dir parola alcuna, se prima non sarà stata proposta, & ballottata essa Parte de proceder, la qual spazzada, tutti quelli, che ponno metter Parte, siano tenuti, & debbino, in essecuzion delle Leggi sopra ciò disponenti, far notar le loro opinion, & proponerle al Conseglio. Et volendo alcun sopra quelle disputar avanti si comenzi la ballottazion, sia in facultà, & arbitrio suo, come è honesto, & far solevano li prudentissimi Maggiori Nostri, mà posta la prima ballotta nel Bossolo, non possi più parlar in alcun modo, come per le Leze è statuido. Non derogando per questo all' auttorità delli Avogadori Nostri de Commun, attribuitali per le Lezze Nostre. Et la copia della presente deliberazion sia registrata all' Officio delli Avogadori de Commun, alli quali, & cadaun Consiglier, & del Collegio Nostro, sia commessa l' osservantia, & essecution, & publicata nel Nostro Maggior Consiglio.

Dell' Ordine di proceder nelle Querelle delle Vergini, che fossero state violate.

In Maggior Conseglio 1520. 10. *Zugno*.

EL si attrova alcune Femine alli presenti tempi de così mala conscientia, che non temendo Dio se fanno lecito querelar contra li Cittadini Nostri, & altri forestieri habitanti in questa Città, sì all' Avogaria, come alli Signori di Notte, & Capi del sestier, & à quelli dimandano danno, ò pagamento (come dicono) per essergli stato tolto la sua virginità, quantunque volontarie, & per una mala, & pessima consuetudine de quelli Officii da

cii da grande tempo in quà servada, non si può quasi far di meno che terminar in favor di queste tali, dando fede alla sua semplice querela, cosa in vero, che dà grande mormoration à tutti, che si debba dar fede ad una semplice parola, ò querela d'una femina infame, testificante, & probante à suo proprio, & particolar benefitio, & nichil aliud probante, vel testificante per queste tal querele alli Officii detti, massime di Signori di Notte, & Capi di Sestier sempre occupatissimi, cosa da farne ogni provisione. Et però

L'Anderà Parte, che li Avogadori, li Signori di Notte, li Capi de Sestier non possino, nè debbino alcuna femina delle dette di sopra, aldir, ne per esse alcuna cosa terminar, nè judicar, nè le querelle sue accettar, le qual veramente Femine querelassero esserli stato voluntarie tolto la sua verginità, & quod peius est volessero fusse dato credulità al suo simplice ditto, come è narrato de sopra; Mà ben possino esser accettade le querelle de quelle, le quali, ò per forza, ò per promissione de matrimonio, ò per sugestione, fraude, overo inganno fossero state violate, le qual siano permesse andar alli suoi fori competenti provando le querele sue, & le sue intention per Testimoni, ò per altri modi iusti, & convenienti, secondo che à quelli Magistrati parerà esser giusto, & conveniente. Siano eccettuade da questo ordine quelle Pute garzone de minor età de anni 16. le qual essendo serve, ò altramente à mercede, per suoi Patroni fossero violate, perche el se pò presumer, che per timor, over obedientia le potriano farsi, de non volontarie, volontarie. Circa le qual però li Judici siano molto circonspetti, sì alle condition delli Patroni, come alli costumi delle Case, & alle condition delle garzone, & vita sua. Le qual però non possino tal cosa dimandar, salvo, che per spatio de mesi 6. dopoi partite da quelli soi Patroni; Et la presente Parte sia notada alli Officii sopradetti, da esser per loro inviolabilmente observata. Et sia publicata sopra le Scale di Rialto, & di San Marco.

Che non si possi assolver alcun Condennato, che accusasse altri, se l' accusato non meritasse almeno pena eguale.

In Conseglio di Dieci 1521. 12. *Decembre*.

E' Introdotto da poco tempo in quà una mala, & detestanda corrutella, che alcuni, quali si vedeno condennati, sì per questo Conseglio, come altri Consegli per suoi mancamenti per liberarsi di questi, vanno facendo diverse pensate, con dir di voler accusar altri delitti, che ut plurimum se attrovano esser molto inferiori di quelli de coloro, che danno tal accuse, in modo, che con tal mezzi vengono liberati, che è cosa molto perniciosa, & per niun modo da soppportar; Però.

L'Anderà parte, che de cætero non si possi per questo Conseglio, nè altri Consigli liberar alcun delli ditti condennati, che danno tal accuse, se la punition dell'accusato non sarà mazzor, aut saltem eguale alla punition de colui, ò coloro, che daranno l'accusa. Et così osservar si debbi, ne far si possi altramente, sotto le più strette pene contenute nelle più strette Parti di questo Conseglio.

In Lib. X. Advoc. fol. 76.

Che quelli, che togliono li Retenti per Debiti dalle mani delli Officiali, debbino pagar il debito.

In Maggior Conseglio 1523. 13. Mazo.

VErum conciosia, che convenghi levar via ogni impedimento, che à tal effetto possi esser inferito, sì come qualche volta occorre. Però sia preso, che se alcun mai ardirà tuor dalle mani delli Officiali di qualunque Officio Nostro, alcun ritenuto per debito: quello debba esser astretto alla integra satisfattione de tutto esso debito, & de Ducati 100. per pena, da esser scossa per li Avogadori Nostri de Commun senza altro Conseglio, & divisa secondo l'ordine dell'Officio loro. Et essendo più de uno, siano astretti tutti in solidum ut supra. Risservati li casi Criminali, alli quali sia observato in consueto.

Che li Signori di Notte, Giudici di Proprio non possino remetter li Ecclesiastici condennati senza il Consiglio di Quaranta Criminal.

In Mazor Conf. 1523. 21. Settembre.

E' Addutto in consuetudine, che molti, quando per imputation de qualche delitto sono proclamati per l'Officio de Signori de Notte, non compareno nel statuito termine, (& però sono descritti in Bergamena restando così diffinitivè banditi) ma lassano passar 4. 6. 8. Anni, finchè vedeno non esser chi li possa adversar, & che trovino testimonii, & Giudici à suo modo, li quali trovati fanno comparer, & allegar avanti li Signori di Notte, che sia stato indebitamente processo contra essi dalli predecessori loro, come Giudici incompetenti, attente le Bolle, che producano continente loro esser Clerici, per il che dimandano esser rimessi al Giudice Ecclesiastico 4. delli detti Signori à Bossoli, & Ballotte, così li concedono, per la qual remission facilmente sono assolti da esso Giudice Ecclesiastico. Là qual cosa non è conveniente, nè giusta, perche se uno, che habbia morto alcuno è condannato per l'Officio di Cinque alla Pace, non può esser ajutato da quelli se non con il Consiglio, molto manco d'esser in facultà de li detti Signori di Notte, rimetter ut supra tali, che non meritano per Legge alcuna suffraggio, & ancora si pò benissimo saper à che modo si faccino le dette Bolle, & è indecoro del Stato Nostro, che alli Giudici Ecclesiastici, così facilmente sia permesso l'addito d'annullar le condennason delli Giudici Nostri. Però convenendosi circa ciò proveder opportunamente.

L'Anderà Parte, che de cætero, quando in nome d'alcuno per absentia, dapoi passato il termine della proclamation descritta nella Bergamina, & bandito per qualunque causa, & quomodocumque s'haverà ricorso all'Officio de Signori de Notte per farlo rimetter al Giudice Ecclesiastico, pretendendo, & allegando, che 'l sia Clerico, &c. non possino li detti Signori de Notte da se liberar cosa alcuna, mà siano tenuti sempre con l'intervento almanco dei doi Avogadori de Commun, andar al Conseglio de Quaranta Criminal, dove debba esser deliberato de far, ò non far la detta remission. La quale far non se possi altramente, & se fatta sarà, non tenga, nè sia d'alcun valor.

Ez

Et perche li Giudici de Proprio soleno far la medesima remission delli mandati alle Leggi, il che richiede parimente questa tale provision. Però sia preso, che l'Ordine sopradetto si debbi osservar ad ungem, circa quelli etiam, che saranno per l'Officio delli Signori di Notte mandati alla Legge, che li detti Giudici per Proprio più non habbino facoltà di rimetterli alli Giudici Ecclesiastici, se non al modo sopradetto, sì come convien all'equità.

Che non si possi far Gratia alcuna di liberation alli condennati in Venetia, & fuori.

In Conseglio di Dieci 1523. 2. Gennaro.

LA potissima causa, che ogni giorno più licentiosamente per alcuni temerarii, & scandalosi, contra il buon, & pacifico viver del Stato Nostro, se commetteno delitti enormi, & de sorte, che essendo tollerati potriano produr alcun grandissimo inconveniente, procede dalla facilità della Venia, che conseguiscono per via delle Gratie, quale li sono poco dopoi la condannason concesse per questo Conseglio, con oblation de danari, ò altramente; al qual male essendo da remediar, con la remotion della causa, remover etiam li cattivi, & detestandi effetti, che da quella nascono. Però

L'Anderà Parte, che reservando tutte le Lezze in questa materia disponente, & al presente ordine non repugnante, per questo Conseglio, nè con Zonta, nè senza, de cœtero ad alcun fin questo zorno condennato per le Quarantie, ò altri Consegli, ò Magistrati, vel aliter mediante li Avogadori di Commun in essecution delle Lezze non si possi far gratia de alcuna sorte, per alcun modo, forma, color, pretesto, over ingegno, qual dir, ò imaginar si possa, sotto tutte le pene, e strettiure contenute nelle più strette Parti di questo Conseglio. Et in ogni caso, che se mettesse Parte, la non s'intendi presa, se la non haverà havuto tutte le Ballotte di questo Conseglio congregato a perfetto numero di diecisette, & se 'l sarà con Zonta, se intenda tutte le ballotte di quelli se attrovano in esso Conseglio.

In Conseglio di Dieci con Zonta 1523. 12. Gennaro.

FU' statuito per questo Conseglio alli due del presente Mese, ch'alcun condennato Criminalmente per le Quarantie, ò altri Consegli, ò Magistrati, vel aliter (come in essa Parte si dichiara) non potesse esser fatta gratia per questo Conseglio, & perche in quella non si fà mentione delli condennati per li Rettori Nostri de fuori, & sia bene anco à questo proveder.

L'Anderà Parte, che li condennati Criminalmente per li Rettori de tutte le Terre, & Luoghi da parte di Terra, & di Mare, non si possi similiter far gratia quovis modo per questo Conseglio: sotto tutte le pene, & stretture, modi, & condition contenute nella soprascritta Parte de di due del Mese presente. Le qual tutte s'intendino per espresse nella presente Parte, & deliberazione. La qual etiam sia publicata (come fù l'altra) & letta nel primo Mazor Conseglio.

In Lib. X. Advoc. fol. 78.

LEGGI
In Materia de Banditi.
In Pregadi 1524. 21. *Marzo.*

ESsendo in alcune Città, & Luoghi Nostri per li suoi statuti ordinato, che quando vien data querella, over fatta inquisition contra alcuno de qualche delitto, quelli siano citati over proclamati à far le sue difese, li detti statuti, (per quello, che per l'esperientia si vede, & osserva nelle dette Terre, e Luoghi Nostri) sono durissimamente interpetrati. Percioche quando l'occorre qualche rissa, ò mancamento di qualunque sorte, che quando alcuno vien ferito, ò morto, e in libertà dell' accusator nominar nella querella, ò denontia tutti quelli che lui vuol, & per li Rettori, tutti quelli, che vien nominati in esse denontie, sono proclamati à far sue diffese, ancora, che contra loro non se trovano indicii, ne alcuna probatione: Et el più delle volte assai di quelli, che sono proclamati, & sono senza colpa alcuna non si presentano, chi per non haver notitia delle Proclame, over non esser nelli lochi dove sono proclamati, & chi per altre cause, & à questo modo occorre, che quando li Rettori Nostri voleno espedir simil casi, quelli trovano esser innocenti, & senza alcuna colpa, tamen sono proclamati, & non comparsi à far le sue diffese non li possendo assolver per l'absentia sua determinano, & sententiano, che per alcun tempo veniranno nelle forze, se debba inquirir contra di loro, sì che quelli, li quali sono innocenti, & senz'alcuna colpa, s'intendino esser Banditi ad inquirendum. Et perche dapoi il 1504. alli 16. Ottobre fù preso in questo Conseglio, che tutti tali Banditi ad inquirendum, se nel termine di mesi 16. dapoi compito il Rettore, che havesse fatta la Sententia, non se haveran presentato, si habbino per confessi, ita che à loro fusse dato il supplicio della morte. Et per altre Leze è statuito, che le Sententie absente siano inappellabili, & à questo modo gran numero de Sudditi Nostri, persone miserabile, & massime delli Territorii Nostri sono Banditi, & ancora, che siano innocenti, & senza colpa, non hanno refugio, con il mezzo della Giustitia, di purgar la sua innocentia, & però essendo necessario proveder.

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio la Parte predetta di 16. Ottobre 1504. la qual dispone, che li Banditi ad inquirendum habbino termine Mesi sedeci doppoi finito il Reggimento di quello li haverà condannati di presentarsi, &c. sia revocata, & annullata, quanto aspetta per li homicidii puri, & altri casi simplici, nelli quali de cætero si debbi osservar in tutte le Terre, & Luoghi Nostri quello, che se osservava avanti il prender della ditta Parte Verum per li homicidii pensati, & casi attroci, essa Parte del 1504. habbi à restar nel suo vigor, con questa correttione, che dove la dice, che li Banditi, non comparendo passati li 16. mesi, habeantur pro confessis, sia ditto, che essi se habbino per Banditi diffinitivè, come alla qualità loro meritamente conviene.

Et per rimover ogni corrutella introdutta nelle dette Terre, & Luoghi Nostri, per la mala interpretation, che vien data alli statuti di alcune di esse Terre, & Luoghi, come è sopraditto, che tutti li accusati siano proclamati ancora, che fussero innocenti; Dà mò sia preso, che nelle denontie, & querelle, che saranno date alli Rettori Nostri contra alcuni, contra li quali non fussero inditii, probatione, quelli tali non siano proclamati, mà ben se debbano proclamar quelli, contra li quali fussero

indi-

inditii, over probatione, per i quali inditii, ò probation apparesse alli Rettori per Giustizia doverli proclamar.

In Lib. P. Advoc. fol. 190.

Che li Condennati in Lire 50. per li Cinque della Pace, non possino esser impune offesi, mà ben da lì in sù.

In Conseglio di Dieci interveniente il Collegio.
1525. 23. *Marzo*.

NEL Nostro Officio di Cinque della Pace sono in tanto moltiplicati li disordini, & corruttelle, come al suo loco al presente se dichiarirà, che hormai non più Officio, mà si può dir forasteto, & causa de Maleficii, Homicidii, & enormità impunite per la malitia de pravi Ministri, come à questi superiori zorni, e mesi à potuto veder, in grande offesa della Divina Maestà, della Giustizia, & disonor del Stato Nostro, al che è necessario far provisione. Et però

L'Andarà Parte, che non obstante la corrutella fin mò tenuta nelli condennati per l'Officio delli Cinque, li quali per minima summa de Danari, cioè per Lire cinque de piccoli, potevano esser impune offesi, & morti, da mò sia statuito, che non si possi più ammazzar, nè offender impure alcuno Condennato, & scritto in Raspa dell'Officio delli Cinque, sì delli Condennati fina questo zorno, come de quelli, che nell'avvenir saranno Condennati fin alla summa de Lire 50. inclusivè, & da lì in giù, mà contra quelli, che tali offenderà, proceder si debba per Giustitia, come se diè far contra tutti li altri egualmente, & come se l'offeso non fusse stato mai condannato. Delli Condennati altramente da Lire 50. in sù esclusivè, sia osservata la consuetudine, che essi possano esser offesi impune, & morti, à terror delli scandalosi, & temerarii. Et oltra di questo sia azonto, & che dapoi, che sarà preso alcuno, che nell'avvenir sarà condennato, & scritto in Raspa del detto Officio di Cinque, non possa esser relassato de Presone, fin che non haverà pagato tutto il debito integramente, nè similiter dopoi preso, se li possi far gratia, don, over remission alcuna, salvo per Parte posta per dui Avogadori de Commun, & presa per li quattro quinti del Conseglio di Quaranta al Criminal. Ben sia in facultà de cadaun condennato per ditto Officio, servendo in Armada, scontar il debito della sua condennation, & liberarsi da quella.

In Materia de Banditi.

In Pregadi 1525. 18. *Zugno*.

FU' deliberato per questo Consiglio adi 21. Marzo prossimo passato, sotto honesto velame, che per la Parte di 15. Ottobre 1504. disponente, che li banditi ad inquirendum non se presentando in termine de mesi 16. doppo finiti li Rezimenti di quelli, dalli quali fussero stati condannati, se havessero per confessi, &c. sia revocata, & nulla, per quanto aspetta alli homicidii puri, & altri casi simplici, circa li quali si debba osservar quello, ch'avanti si osservava. Mà li effetti che tal deliberation

 hà pro-

hà produtto, & produce, sono cattivi, & del tutto contrarii, ò alla Giustitia, come all' honor del Stato Nostro, perche molti Banditi ad inquirendum, havuta intelligentia, & convention con altri Banditi per casi simili, & majori, che li hanno dati dinari, se hanno fatto prender da quelli, essendo certi d'ajutarse con diversi mezzi, & sono stati assolti li captori, per haverli presentati, come etiam li ditti presi, & ogni dì ancora più seguiranno de questi inconvenienti, & disordini, che sono di pessima qualità, se non gli sia provisto, come è necessario far. Essendo oltra di ciò data à tutti simili banditi ad inquirendum occasion di differir la presentation sua a quel tempo, che li parerà più congrua, & al proposito suo, di esser, con li modi, che ben sanno trovar assolti senza pena, benche essi siano in colpa, con displicentia del Nostro Signor Dio, offension della Giustizia, & disonor del Stato Nostro, però

L'Andarà Parte, che per auttorità di questo Conseglio, sia revocata la soprascritta Parte de 21. Marzo prossimo passato, & la ditta de 15. Ottobre 1504. sia retornata nel suo pristino vigor, sì che la sia, & debba esser osservata, & haver la sua essecutione, justa la sua continentia. Et dove la dice, che li banditi ad inquirendum habbino termine à presentarsi mesi 16. dapoi finiti li Rezimenti di quelli Rettori, che li habbia condennati; se intendi de cœtero esso termine di anni doi. Con addizion etiam dell' infrascritto Capitolo ultimo della predetta Parte 21. Marzo, cioè chè nelle denontie, & querelle, che saranno date alli Rettori Nostri contra alcuni, contra li quali non fussero probation, ò inditii, quelli tali non siano proclamati; Mà se debbano proclamar quelli, contra li quali fussero probationi, ò inditii, per le qual probationi, over inditii apparesse alli detti Rettori Nostri doverli proclamar.

Che li Avogadori in casi Criminali non possino haver Avocati della parte sua, mà ben nelli casi misti, servato l'ordine quì descritto.

In Maggior Conseglio 1527. 23. Zugno.

PER obviar à una corrutella introdotta per li Avogadori di Commun, in tuor, & haver Avocati dal canto suo contra li Rei, che placitano, e omnino necessario far tale provisione, che questo più oltra non habbia a proceder, essendo pur troppo indecoro, & inconveniente al Magistrato de detti Avogadori, che altri faccino l'Officio loro nelli casi Criminali, & però.

L'Andarà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia preso, & statuito, che quando li Avogadori di Commun introduranno al Consiglio, qualche cosa mere Criminal contra alcuno, che sia stato retenuto, over si habbi presentato spontaneamente, contra il qual voranno metter de proceder, siano loro proprii Avogadori obligati placitar, nè possino alla parte sua haver Avocati, che parlino contra li Rei per niun modo: ma ben quando li detti Avogadori introduranno alcun caso misto, cioè Criminal, nel qual intervenga civilità, sia in facoltà delli Conseglieri, & Presidenti del Consiglio, per la maggior parte di essi, metter parte in quello, che appresso loro possino parlar Avocati, come è conveniente: qual però Parte non s'intendi presa, se non haverà li tre quarti delle ballotte del detto Conseglio; Nelli casi veramente simpliciter Criminali, che non contenghino civiltà in se, li detti Conseglieri, & Presidenti della Quarantia

rantia non posſino terminar, ne metter Parte, nè permettino ſii fatta Termination, nè poſta Parte, che Avocati parlino dalla parte delli Avogadori contra li Rei ſotto pena de Ducati cento d'Oro, nella qual etiam debbano incorrer eſsi Avogadori, ſe faranno parlar alcuno Avocato, qual pena s'habbi à ſcuoder contra cadaun delli Contrafacenti per li Capi di Quaranta, sì ſuperiori, come inferiori, ſenza altro Conſeglio, & etiam ogni Parte, che ſi prendeſse, over Termination, che ſi faceſse, debba eſser nulla, & di niun valor. Alla qual conditione, ſiano etiam tutte quelle, che fin mò ſono ſtate fatte, mà non eſpedite, nè la preſente Parte poſsi eſser rivocata, ſuſpeſa, ò altrimenti dichiarita, ſe non per tutti ſei li Conſeglieri, & tre Capi di Quaranta, & per li cinque ſeſti delle ballotte del Maggior Conſeglio congregato al numero di 1200. in sù.

Dell' Auttorità delli Avogadori di Commun, in mandar à tuor li Proceſſi, così di fuora, come di dentro, & delle Lettere loro, & Ordine dei Nodari ſopra ciò.

In Maggior Conſeglio 1530. ultimo Decembre.

L'Andarà Parte, che ſalva, & reſervata in reliquis l'auttorità delli Avogadori di Commun, & ſalve, e riſervate però ſempre le Lezze, & Ordeni Noſtri diſponenti circa li caſi, & di non poter eſser ſuſpeſi, ò intromeſsi, de cætero li Avogadori noſtri non debbino, nè poſsino per alcun modo, & via, nè ſotto alcun color impedirſce in voler veder, nè altramente alterar ove ſuſpender la formation d'alcun Proceſso, così dentro, come fuori, che per li Rettori, & Juſdicenti noſtri vengono formati, fin che non ſaranno chiamati li Rei à diffeſa: Mà proclamati, che ſaranno eſsi Rei, poſsino li Avogadori, quando ſaranno ricercati per Giuſtitia, mandar à tuor detti Proceſsi, per veder ſe in quelli ſaranno ſtate oſservate le Leggi, & Statuti ſopra ciò diſponenti. Et ſe li Rei ſaranno carcerati, poſsino eſsi Avogadori mandar à tuor eſsi Proceſsi, ſe ben non ſaranno forniti (ſe li parerà) per veder quelli. Ne eſsi Rettori, ò Juſdicenti debbino, ò ſieno tenuti contro li Ordeni predetti obbedir à detti Avogadori. Et per evitar ogni inconveniente, li Rettori, & Juſdicenti Noſtri, che ſaranno ricercati mandar eſsi Proceſsi, modo, ut ſupra, non debbino mandar li Autentici, ma ſolamente la Copia de quelli ſottoſcritti di mano loro propria, & ſigillati. Et li Avogadori, che haveranno dimandata copia d'eſsi Proceſsi, ſiano tenuti in termine d'uno Meſe, da poi preſentata eſſa Copia di eſſi Proceſſi all'Officio ſuo, revederli, & ſe li parerà intrometterli, darne avviſo ad eſſi Rettori, ò Juſdicenti Noſtri, & quando frà detto termine detti Avogadori non haveranno avviſato eſsi Rettori, & Juſdicenti Noſtri poſsino, & debbino eſsi Rettori, & Juſdicenti, ſenza aſpettar altro novo Ordine proceder contra li Rei à ſuo beneplacito. Et ſe l'Avogador frà detto termine d'un meſe darà aviſo alli Rettori, & Juſdicenti della intromiſsion delli Proceſsi, citandolo al Conſiglio; all'hora eſsi Rettori, & Juſdicenti ſuſpender debbano il ſuo Proceder per un meſe proſsimo tantum, dapoi l'haverà notitia della intromiſsione, & citatione. Et li Conſiglieri ſotto debito di Sacramento, ſiano tenuti, poſtpoſta ogn'altra Cauſa non principiata, dar il Conſiglio alli Avogadori per eſpedir tal'intromiſsioni. Il qual termine paſſato, non havendo aviſo eſsi Rettori, ò Juriſdicenti del taglio di eſso Proceſſo, poſ-

ſino,

fino, & debbano immediate proceder, come li parerà per Giustitia. Nè posśino li Avogadori prorogar detti termini, nè altramente suspender, nè impedir il proceder de Rettori, & Jusdicenti, se non con l'auttorità del Conseglio di Quaranta Criminal, nè contra l'Ordine predetto li Rettori, ò Jusdicenti siano obbligati à obbedir. Et li Nodari, ò Scrivani, & altri, che noteranno, ò leggeranno tal Prorogation, ò Suspension, siano obligati dechiarir nella Scrittura de tal Prorogation, ò Suspension, sotto pena de perder l'Officio suo. Et all'istesso Ordine s'intendino etiam sottoposti tutti li Procesśi, che saranno dimandati alli detti Rettori, per la Signoria Nostra; non derogando però per questo Ordine all'auttorità della Signoria Nostra, di poter delegar all'Avogaria di Commun, ò altrove, tutti quelli casi, che li parerà necessarii. Nè posśino li Scrivani, Nodari, ò Coadjutori dell'Officio dell'Avogaria far lettera alcuna contro l'ordine sopradetto, sotto pena de Ducati 100. & di privation dell'Officio suo. Nè si posśi espedir Lettera alcuna, in Materia alcuna fuori dell'Officio dell'Avogaria, se prima dette Lettere almeno nel registro non saranno sottoscritte per li Avogadori di mano propria, che l'haveranno ordinate, sotto tutte quelle pene superius dechiarite.

Sia insuper preso, & dechiarito, che tutte dette Copie delli Procesśi, che saranno mandati alli Avogadori di tempo in tempo siano, & debbano esser consignati in detto Officio dell'Avogaria, à uno delli due Nodari principali de detto Officio, che sono li fedelisśimi nostri Filippo Zamberti, & Alvise Balbi, & suoi successori: li quali siano obligati far de recevere à chi li apprefenterà, & habbino etiam cargo, de tenir un Libro à questo deputato nel qual si habbi à far nota de tempo in tempo de cadauna copia di Processo, che li ferà presentata, con arricordar due volte alla settimana la espedition à quelli Avogadori, che l'haveran mandata à tuor, notando parimente sopra il detto Libro la espedition, overo restitution, sotto pena d'immediata privation dell'Officio suo, nè posśino li Scrivani, overo Coadjutori, & altri de detto Officio accettar, nè esser al governo de dette copie de Procesśi, sotto pena à quelli, che l'accettassero, overo s'impedissero in dette copie di perder l Officio suo, & de Ducati 100. per cadauna volta, la mità delli qual, siano de chi farà l'essecutione, l'altra mità all'Arsenal Nostro. Et l'essecutione di tutta la presente Parte, sia commesśa à ciascheduno delli Consiglieri, e Capi di Quaranta sì di sopra, come da basso, & à cadauno delli Avogadori, & de quelli del Collegio nostro, senz'altro Consiglio. Et la presente Parte non s'intendi presa, se prima non sarà posta, & presa nel Nostro Maggior Conseglio. Et del presente ordine nostro sia data notitia à tutti li Rettori Nostri da Terra Ferma, & posto de cætero in tutte le commisśion, & registrata nel Capitolar dell'Avogaria de Commun, & nelli Officii delli Signori de Notte, & Cinque della Pace, & altri Officii dove parerà necesśario, accioche dalli presenti Avogadori, & suoi Succesśori la sii di tempo in tempo inviolabilmente osservata. Et la soprascritta Parte si debbi osservar nelli Procesśi si formeranno per li Rettori delli lochi nostri da Mare, havendo termine da Corfù in quà mesi quattro, e da Corfù in là mesi otto.

Che

Che le Sententie condennatorie Publicate in Arengo per li Rettori, che hanno Corte siano inappellabili, Eccetto le pecuniarie, dove participasse alcun della loro Corte; Et le troppo mitti, & absolutorie. Reßervato sempre la via della gratia.

In Conseglio di Dieci 1531. 22. *Luio.*

L'Anderà Parte, che salve in tutto le Lezze, & Ordini, circa le Condennationi, & Sententie condennatorie fatte in Arengo, & altre sopra ciò disponente, & à questa conforme, sia da mò à più abbondante cautella, per auttorità di questo Conseglio preso, & dechiarito, che fatta, che sia, & in publico Arengo promulgata alcuna Sententia de Rettori Nostri, che hanno Corte, dopoi essa publication, quella sententia, over condennatione, insieme con tutti, & qualunque Atti precedenti, quelli, si de Signatura, come de Citation, & altri, siano, & esser s'intendano inappellabili. Et ogni intromissione, che fusse fatta in contrario de ciò, sia nulla, & per cadaun delli Capi di questo Conseglio, possa, & debbi esser cassa, & fatta depenar come nulla. Restando sempre però aperta la via della gratia con le debite solennità. Et in un solo caso etiam la sententia fatta, over, che si farà in publico Arengo, possi esser appellabile, quanto alla parte pecuniaria tantum, cioè, dove per quella fosse condennation de Danari, nelli quali essi Rettori, over la loro Corte, & Cancellieri, Contestabile, over Cavaglier venissero à participar, & non altramente, & questo per rimover del tutto una escognitata corutella, de farsi licito intromettere tutte le condennationi ad dividendum, che è cosa pœnitus absurda. Et la presente deliberation sia posta nelle Commission de tutti li Rettori Nostri, che hanno Corte. Et registrata nell'Officio delli Avogadori di Commun, & delli Auditori Novi, che debbano osservare.

In Lib. X. Advoc. fol. 191.

Dell'auttorità delli Sindici de Palazzo nel Criminale.

In Maggior Conseglio 1531. 20. *Agosto.*

BEnche per Legge del Maggior Conseglio sia stato provisto nel 1515. & 1525. acciò dalli Officiali, & Ministri Publici di questa Città non si habbi à tuor per l'essecution delle sententie, & atti giuditiarii pagamento oltra el limitato (essendo stato dato alli Sindici sopra quelli ampia auttorità di poterli condennar, & in danari da Ducati 50. in zò, & à star in Preson mesi due) nondimeno, conciosia, che à questa condennation di pregion bisogni tutti trè esser d'accordo, & se reducono rare volte, over non possono convenir à una opinion tutti trè. Præterea volendo loro, per qualche contrafattione trovata, andar al Conseglio di Quaranta al Criminal, per esser quello impedito in altre più importanti facende, non habbino il modo di proceder più oltra, accade, che formati li Processi, restino così inespediti, delli quali perciò attrovasi pieno l'Officio, li delitti rimangono impuniti con pessimo esempio à ciascuno di licentiosamente contrafar, contra la forma delle Leggi Nostre, le qual è ben proveder, che siano esequite, come si deve per debito della Giustitia, &

con-

contentamento delli Sudditi Nostri, amovendosi li impedimenti sopradetti. Et però.

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia deliberato, che in caso de Prigion, sicome si richiedono tutti trè li Sindici Nostri predetti esser d'accordo, così de cœtero basti quando doi de loro saranno di opinion di condennar alcuno a star in prigione, & come hanno lo Civil, & Criminal. Similmente possino essi Sindici per la maggior parte condannar, & far poner quelli transgressori, che li parerà in Berlina, overo frustarli secondo la qualità delli delitti; con auttorità etiam di far proclamar quelli, che da se li possono espedir, sì come fanno li Signori de Notte, Capi de Sestier, & Cinque alla Pace, & tutti li Processi, che attrovano non ancora espediti nel detto Officio delli Sindici, si debbano espedir con quest'Ordine. Debbiandosi tamen devolver le appellation di tutti li Atti, & Sententie, che si faranno per essi Sindici, alli Avogadori di Commun, sì come è disposto per detta Legge del 1525. reservata quella, & tutte le precedenti sopra de ciò, in le altre cose, che non repugnino alla presente.

Che li Banditi nelli lochi à loro prohibiti, possino esser morti. Et della pena di quelli, che li eccettano in Casa, ò accompagnano.

In Conseglio di Dieci con Zonta. 1531. 30. *Agosto*.

PER molte, & diverse deliberationi, che siano state fatte, & per questo, & etiam per lo nostro Maggior Conseglio à fine d'espurgar questa Città, & le altre della nostra Dittione, della abominevole, & detestanda generatione delli banditi, non appar ancora à gran zonta, ch'à questo effetto provision alcuna sia stata efficace assai, la qual cosa in vero de summa importantia, se deve procurar con tutti li spiriti, che debbia succeder, si per honor della Signoria Nostra a li cui decreti siano astreti ogni sorte de persone al tutto prestar la debita obedientia, come principalmente per satisfar con la justitia universalmente alli boni, & proveder al commodo, & quiete de tutti quelli, che nel stato nostro desiderano viver Christianamente, & virtuosamente. Et però

L'Andarà parte che reservata ogn'altra parte in questa materia disponente, & alla presente non repugnante, sia aggionto, preso, & statuito, & così publicato in questa Città, & in cadaun'altra delle Terre, & Luoghi nostri da Terra, e da Mare. Che tutti indifferenter li banditi già, & quelli, che nell'avvenir saranno banditi, si dalli Consigli, & Magistrati de questa Città, come dalli Rettori nostri, debbano immediate andar alli suoi bandi, & quelli perseverantemente obedir alle loro condennationi.

Et non lo facendo, & essendo trovati in loco à loro prohibito per la forma della sententia loro, possino esser impune offesi, & morti con el premio istesso alli interfettori, che haver dovriano chi quelli presentassero vivi.

Mà perche le spalle, & favori, che da altri hanno questi Banditi, sono le cause, che li danno core, & li mantengono nella disobbedientia, per la quale tanti maleficii, & con tanta facilità sono da loro perpetrati. Però sia statuito, che qualunque de cætero accettarà alcun bandito in casa, over in villa, ò altrove, over accettato fin'hora subito non lo licentia-

centiarà, mà lo tenirà, seguirà, accompagnerà de dì, ò de notte, con arme, ò senza arme, in loco della sua condennatione prohibito, etiam ch'il fusse suo congionto in strettissimo grado di sangue, incorra immediate, & esser incorso s'intenda nell'istessa pena del proprio transgressor del suo bando, che avesse retenuto, seguito, accompagnato, over favorito, & come egualmente bandito possa esser impune offeso, & morto, con la taglia, come esso principale. Et la essecution dell'ordine presente sia commessa alli Capi di questo Conseglio, & alli Avogadori de Commun, & cadauno de loro senza altro Conseglio, ac etiam à cadauno de li Rettori Nostri de fuori contra quelli contrafattori, che se troveranno nella sua Jurisditione: accioche d'ogni parte li malfattori sentendosi seguitati dalla justa vendetta delli suoi demeriti, cognoscano per necessità convenire obedir alle sue condennationi.

In Lib. X. Advoc. fol. 109.

In Materia delli Soldi doi per Lira delle Condanne, applicati all' Hospedal della Pietà, & Convertite.

1532. 14. *Marzo. In Conseglio di Dieci con la Zonta:*

HAvendo l'Hospital Nostro della Pietà lo inestimabil cargo di far nutrire grandissimo numero de Putti esposti in quel luoco come è notato à questo Conseglio, non die mancar di prestarli ogni agiuto per sovegno delli detti poveri Putti; Però

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio de cætero le Condannason, che si faranno per questo Conseglio, & con Zonta, & senza Zonta, se intendino tutti li Condannati dover pagar Soldi doi per Lira, Videlicet per ogni Lira di Condannason Soldi ventidoi, & se ben fossero condennati à Ducati siano ridotti li Ducati à Lire, & scuoder debbano ut supra à Soldi vintidoi per Lira, il qual augumento delli detti Soldi doi per Lira sia, & esser debba del detto loco della Pietà, libero, & integro senza diminution alcuna sotto pena di Furanti al Cassier di questo Conseglio, & altri, che scodessero le predette pene, che consignare debbano alli deputati, & Procuratori del detto loco della Pietà li detti Soldi doi per Lira, delli quali essi Deputati di detto loco della Pietà, siano obligati tenir conto distinto, & particolar con espressa dechiaration, che li Cassieri, & Deputati à scuoder presenti, & futuri sotto pena di Furanti non possino scuoder altrimente le dette Condannason, salvo, che Soldi vintidoi per Lira ut supra.

Gaspar Vidua Duc. Not.

In Conseglio di Dieci con Zonta 1532. 26. *Settembre:*

FU' provisto per Parte di questo Conseglio alli 30. Agosto 1531. che attenta la grande temerità, & insolentia delli Banditi, se qualch'un' accettasse alcun bandito in Casa, over in Villa, ò altrove lo tenisse, seguisse, over accompagnasse de dì, ò de notte, & etiam, che li fosse congionto in strettissimo grado di sangue, incorrer dovesse nell'istesse pene

del

del proprio transgressore, & bandito, & possi esser impune offeso, & morto, con la taglia contra esso principal, &c. Et perche per la notitia, che habbiamo dalli Rettori Nostri, dalla ditta Parte ne sono seguiti molti inconvenienti, & si vede manifestamente essa provisione perniciosa, & pericolosa, perche li maligni si fanno licito, (chi per conseguir Taglie, & absolution de bandi, chi per vendicarsi contra suoi inimici,) de accusar persone innocente, che habbiano dato alloggiamento à banditi, over accompagnato quelli, & hanno modo di ritrovar testimonii, che dicono haver visto tal banditi in casa del tal, over visto accompagnarli contra la verità, come è seguito, che li testimonii sono conosciuti espressamente falsi, & anco puniti insieme con l'accusador: Però essendo da proveder à tanti, & tali inconvenienti, che per li sopradetti, & altri mezzi puol occorrer.

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio (salva, & reservata la sopradetta, & tutte le altre Parte alla presente non repugnante) sia moderà la sopradetta Parte di 30. Agosto, che de cœtero, se alcuno accetterà alcun bandito per più d'un giorno, cada à pena di esser Banditi per anni cinque di quella Città, & Territorio, & quindeci miglia oltra li confini, & pagar debbi Lire 500. de piccoli alla Camera di detta Città, & chi li seguirà, over accompagnerà, cada alla sopradetta pena d'esser banditi per anni cinque, & di pagar Lire 500. ut supra, & quelli, che li accuseranno, & per l'accusa sua si haverà la verità, habbino Lire 200. de piccoli, delli Beni delli contrafacenti, se ne saranno, sin minus delli danari della Signoria Nostra. Et rompendo li confini li predetti condennati, se saranno presi, star debbano anno uno in Preson serradi, ritornar al Bando, & principiar quello toties quoties. Et chi li prenderanno habbino Lire 200. de piccoli, delli suoi Beni, se ne saranno, se non delli dinari della Signoria Nostra, come è predetto.

Bartholomæus Zamberti Not. Advoc.

Che niun possi comprar Lite, &c.

In Pregadi, & Maggior Conseglio 1533. 19., & 20. Aprile.

ANcorche chiaramente s'intenda, & per Leggi sia statuito, che alcun (sia chi esser si voglia) non possi per pretio alcuno assumer in sì, nè comprar Lite, & cose litigiose, tamen da certo tempo in quà sono molti, non stimando l'Anima sua, nè appreciando l'honor, & manco li Ordini, & Leggi Nostre, che publicamente comprano Lite, & cose litigiose, & assumeno le cause in sì, dando à coloro di chi sono quella parte li pare: O'veramente fanno patto insieme, di spender loro in le Lite, & faticarsi, con haver parte dell'acquistato; Overo fanno patto di diffender Litte, & diffinita quella havere un tanto, che si chiama pactum de quota Litis, facendolo, & à bocca, & in scrittura, cosa in vero contra ogni dover, & giustitia, & contra el ben vive, & dannoso alli Cittadini, & Sudditi Nostri, al che essendo da proveder.

L'Anderà Parte, che salve, & risservate le Leggi, & Ordini sopra ciò disponenti, & à questo non repugnanti, sia statuito, & preso, che se alcun Nobile, Cittadino, & Suddito Nostro di questa Città di Venetia, & di tutte le Terre, & Luoghi Nostri da Terra, & da Mar, & cadaun altro,

altro, (sia chi esser si voglia) comprarà cosa litigiosa, così mobile, come stabile, torrà Lite in sì, patizando d'espedirla; O' veramente farà patto di diffender quella, & in fine haver parte dell'acquistato, over Danari; Et similiter ogni altro patto, qualitercumque, & quomodocumque imaginar si possa per causa de cose litigiose, over Lite, sì avanti el principiar delle Cause, come principiate, & non finite, così di stabile, come di mobile, & danari, ò di qualunque altra cosa, che dir, ò pensar si possi, sotto alcun colore, ò inzegno, cada alla pena di esser Bandito di questa Città, & luogo, dove commettesse tal misfatto per Anni cinque. Et essendo Nobile Nostro, per detto tempo etiam non possa haver Officio, Beneficio, Conseglio, ò Reggimento alcuno, & debba pagar Ducati trecento, un terzo del qual sia dell'Accusator, un terzo delli Avogadori di Commun, over di quel Rettor del luogo, dove fosse fatto il mancamento, & l'altro terzo sia dell'Arsenal Nostro. Et se 'l serà Cittadino, ò Avocato, non possa parimente per Anni cinque, nè in questa Città, nè in alcun luogo della Signoria Nostra, haver Officio, nè beneficio alcuno, nè advocar, pagando similiter li Ducati 300. ut supra. Et ogni Vendeda, Atto, Scritto, & Patto, sì in Scrittura, come à bocca, sian cassi, nulli, & de niun valor, come se fatti non fossero; ritornando il tutto in pristino esser, & non essendo obligato il Venditor restituir cosa alcuna à colui, che havesse comprata la Lite. Medesimamente tutti simil Atti, Scritti, & Patti fatti avanti la presente, s'intendino, & debbano esser tagliati, & nulli, sì come dispone la Parte di 14. Novembre 1485. la qual, (ancorche non si trovi registrata in la Cancellaria Nostra,) tamen debba sortir il suo effetto. Non si possendo delle presenti cose far gratia, dono, remission, recompensation, salvo se la Parte non sarà posta per la maggior parte di Consiglieri, Capi di Quaranta, & Savij dell'una, & l'altra mano, & presa per li tre quarti delle Ballotte di questo Conseglio congregato da 150. in sù. Et sia mandata questa Parte per le ditte Città, & Terre Nostre, & posta nella Commission di Rettori Nostri, & registrata nell'Officio dell'Avogaria.

In Lib. P. Advoc. fol. 190.

Che li Avogadori non possino metter Parte de mitigar, ò modificar la pena delli Condannati.

In Conseglio di Dieci 1533. 30. Decembre.

CHE per convenienti rispetti sia per auttorità di questo Conseglio deliberato, che de cætero alcun Avogador de Commun non possi metter Parte al Consiglio di Quaranta al Criminal di rimetter, ò abbreviar pena di Bando, over di Preson alli condennati per esso Conseglio, nè altramente modificar, ò mitigar le condannation loro in alcuna forma, ò per qual modo, & sotto, che pretesto dir, ò imaginar se possa, salvo, che per via d'intromission, & placitation, secondo la forma delle Lezze, sotto pena di Ducati cinquecento d'oro per uno, de quali habbia à esser posto debitor à Palazzo, non potendo esser depennato sin, che integramente non sarà stà satisfatto alla Cassa di questo Conseglio per quello, ò quelli Avogadori per cui fosse stà posta simil Parte. Et il Nodaro, ò Coadjutor dell'Officio dell'Avogaria, che l'havesse notata debbia esser

privo

privo per uno Anno, de non se poter più esercitar nel ditto Officio: Subito veramente presa alcuna tal Parte, sia tenuto il Nodaro del soprascritto Conseglio di Quaranta à denotarla, & portarla alli Capi di questo Conseglio, quali possino ex se, & habbino à farla depennar, si che la resti di niun momento, mandando à essecution le soprascritte pene senza altro Conseglio. Hoc declarato, che alli detti condennati, sia sempre reservato di poter andar per via di gratia, come in similibus se richiede, & è honesto.

In Lib. X. Advoc. fol. 92.

Li Banditi delle Gambarare, Oriago, Bottenigo, & Lizafusina, quando possino esser offesi transitando.

In Conseglio di Dieci 1533. 29. Gennaro.

FU' preso in questo Conseglio alli 24. Marzo 1485. che chi ammazzerà, overo darà vivo, ò morto nelle forze della Signoria Nostra alcun bandito, che fusse nelli luoghi delle Gambarare, Oriago, Bottenigo sia libero, se anco lui fuisse in bando, over possi liberar un bandito. Al che poi per un'altra deliberation de questo Conseglio se aggionse del 1503. adi 26. Luio, che tutti quelli che fusseno posti dalli Rettori Nostri in Bando, si perpetuo, come in tempo, s'intendano banditi dalli detti tre luoghi alli quali se presumeranno metter pie, & saranno presi, habbino à sottozaser à tutte le pene contenute nella condannason loro, come se fusseno stati retenuti nelli luoghi proprii del suo bando. Da le qual certo il fine suo è ottimo, accioche li Banditi non habbiano à star, nè far reduttion in alcuni delli tre luoghi predetti: il che è necessario omnino habbia il suo debito effetto, ma ben troppo restretto appar quello, ch'è spesso accaduto, massime à Lizafusina, che dapoi se fece Proveditor delle Gambarare essendo aggionto alla Giurisdittion di quel loco, referisce, che sel vien, ò torna de questa Città per transito alcun Bandito, desmontando, come quasi tutti soleno far de Barca in terra, subito l'è preso da chi l'hà havuto per spia, & seguitato fin lì, per conseguir il beneficio predetto, qual poi li è stato dato. Et qualche volta etiam così ne sono stati ammazzati de quelli, che non meritano la morte, cosa in vero nè ragionevole, nè conveniente, & si deve haver grande respetto, sì come ogn'uno può ben considerare. Però acciò li sia opportunamente provisto.

L'Anderà Parte, che per justitia di questo Conseglio, à dichiaration delle due Parte predette sia statuito, che de cætero se alcun Bandito de qualche loco Nostro, venendo, ò ritornando da questa Città Nostra di Venetia, faranno transito per li detti tre luoghi, & per Lizafusina, purche non dimora in alcun de essi luoghi, non possi esser retenuto, nè offeso, nè sottozaser alle ditte Parte, mà quelle, ò quelli banditi, che se reduranno, & dimoreranno nelli detti luoghi, possano ben esser presi, & offesi, & sottozaseno ad esse Parte, le qual debbano in tal caso haver in tutto, & per tutto essecutione, come è conveniente. Il che si debbi publicar à notitia de tutti in questa Città, à Lizafusina, & alle Gambarare. Et acciò, che da alcun allegar non si possi mai ignorantia, sia scritto, & posto nelle commission de tutti li Rettori Nostri, che nelle condennason, che faranno de bandi, debbano metter espresse, che li condennati, per loro s'intendino banditi etiam delli detti luoghi eccetto, che possano

possano passar per essi lochi venendo, ò ritornando de questa Città per transito, come è detto non dimorando.

Capitoli della Parte del Conseglio di Dieci 1534. 13. Febraro.

In Materia de Banditi.

ET perche della Parte presa in questo Conseglio 1533. Adi 29. Zenaro è nasciuto grandissimo inconveniente, per la qual è dato à tutti li Banditi libero adito di poter andar, & ritornar per li ditti Lochi delle Gambarare, Oriago, Butenigo, & anco Lizafusina, ancora che fussero banditi per li Rettori di Padova, Treviso, Mestre, & loro Castelli, & Territorii, nelli quali sono compresi ditti lochi. Però reformando la detta Parte, sia preso, che quelli, che sono, & saranno banditi per tempora per ditti Rettori Nostri di Padova, Treviso, Mestre, & suoi Territorii per transito non possino passar per ditti lochi, & passando siano sottoposti all'ordine predetto, mà ben altri Banditi per li altri Rettori Nostri, possino passar per transito per quelli, non facendo dimora.

Mà ogni volta, che uno bandito à tempo sarà trovato, over denontiato, & provato esser stà, & haver dimorato nelli lochi soprascritti, s'intendi esser, & sia incorso in bando diffinitivo, & perpetuo di quelle terre, & luochi, delli quali el fusse bandito ad tempus. Et il Proveditor delle Gambarare, fatta di ciò sententia, debbi immediate di quella dar notitia à quel Reggimento, che lo averà bandito, acciò la possi essequir, & publicar.

Della pena di quelli, che vendono una cosa più d'una volta;

In Maggior Conseglio 1535. 29. Marzo.

ATtrovandosi persone da certo tempo in quà, di così trista, & pessima conscientia, che postposto il timor de Dio, e la carità del prossimo, s'imaginano di vender un fondo due, tre, & quattro volte, quello tollendo subito in drio ad affitto dal Comprador, talmente, che sono state scoperte persone, quali di una istessa cosa hanno pagato tre, & quattro annual Affitti à diversi Patroni separatamente, che uno non sapeva dell'altro, di modo, che manifestata tal intollerabil scelerità, li Beni rimangono al primo Comprador, & li posteriori con suo grave danno, & interesse, perdono li suoi Danari, & devonsi sopra ciò haver quella consideration, che 'l bisogno ricerca; è da opportunamente proveder, però

L'Anderà Parte, che de cætero se 'l si attroverà alcuno, che habbia ardimento di commetter tal fraude, & detestanda operatione di vender alcuna cosa più di una sol volta, (sì in questa Città Nostra, come in ogni altra Città, & luogo Nostro da Terra, & da Mar,) debba quel tale, over tali, possendosi haver nelle forze, immediate conosciuta la verità, star un' Anno in Preson serrato, & pagar Lire trecento de piccoli, da esser divise per metà all'Accusator, & Rettor, che farà l'essecutione. Poi compito l'Anno della Preson, sia bandito per Anni sette di quella Città, & Territorio, dove sarà l'habitation sua, & etiam dove saranno li Beni venduti.

Se veramente sarà absente, (citato però, & proclamato,) sia bandito per Anni quindese, come è detto, & li suoi Beni siano obligati alle Lire trecento da esser divise, ut supra. Et questa essecutione in questa Città Nostra, sia commessa all'Officio di Cattaveri, li quali sotto debito di Sacramento, occorrendo simil casi siano obligati ad unguem observarla, senza alcuna gratia, dono, & remissione. Et nelli altri luoghi di fuori alli Rettori Nostri, li quali subito havuto notitia debbano à instantia di ogni uno farla publicar, & poi registrar nella Cancellaria loro.

Præterea sia preso, che tutti quelli, che de cætero venderanno, ò compraranno, over livellaranno, Case, Possession, & altri simili Fondi in alcun luogo nostro de fuora, per qualunque summa esser si voglia, siano obligati in termine de un mese, dapoi fatto l'Instrumento di tal Vendita, & alienation di qualunque sorte andar alla Cancellaria di quella Città, over luogo, sotto à chi saranno li Beni alienati, & venduti, con l'Instrumento auttentico, à dar in notta la ditta Vendition, Livellation, over altra sorte de alienation, con il nome delli contrahenti, confini, precio, & quantità delli Beni venduti, & alienati, sotto la qual nota se debba sottoscrivere il Rettor Nostro mano propria, accioche non si commetti fraude, registrando etiam il nome del Notaro, & Testimonii dell'Instrumento. Et di queste note ne debba esser tenuto diligente ordine, & un Libro à questo, & non ad altro deputato con il suo Alfabetto, per li Cancellieri di esse Cancellarie, li quali habbino per ogni nota di questa natura, Soldi quattro per cadauna delle parti.

Quelli veramente, che contrafaranno à questo ordine nostro, & saranno accusati perdino il quarto di quello fusse l'ammontar delli Beni venduti, over alienati, così il Venditor, come il Comprator, da esser divisi ut supra. Et similmente far si debba di ogni, & qualunque obligation fusse fatta sopra le Case, Possession, & Fondi predittì, altrimenti esse obligation non vagliano, & quelli le haveranno obligate, perdino il quarto di quelle, da esser diviso ut supra. Nè possi alcun Comprator dar ad affitto li Beni comprati al venditor sotto tutte le pene predìtte, se prima non saranno stà fatte le note in Cancellaria ut supra.

Et essendo stà sufficientemente provisto in questa Città nostra circa li Testamenti, & Beni conditionati, e ben metter ordine etiam nelle Città, & Luoghi Nostri de fuora: accioche li Fondi conditionati siano à tutti manifesti, ne si possi à pregiudicio delli heredi alienarli, & venderli, come continuamente se usa, con danno etiam molte volte de quelli, che comprano simil Beni condicionati, quali perdono poi li Danari suoi. Et però sia preso, che in tutte le Cancellarie delle Città, Castelle, & altri luoghi Nostri, sì da Terra, come da Mare, sia tenuto un Libro di Bergamina alfabettato, ove tutti li Nodari di qualunque sorte, che de cætero faranno Testamenti, nelli quali vi sia fatta mentione di Stabili, Possession, over altro fondo conditionato, sive Fideicommisso, quomodocumque siano obligati in termine di mese uno dapoi publicato il Testamento andar à quella Cancellaria, sotto la qual saranno li Beni condicionati à darli in nota (leggendo il Testamento il Cancellier di quella Cancellaria) tutto quello, che fusse quovis modo condicionato, con la espressa dichiaration di essa conditione particolar, e distinta ut in Testamento, alla qual nota ut supra, debbasi sottoscrivere il Nostro Rettor, ne però possi pregiudicar ad alcun la ditta nota di non usar quelle ragion, che gli havesse contra qualunque heredità, sotto pena à quelli Nodari, che contrafaranno di esser perpetuamente banditi di quella Città over luogo, nel

qual

qual fusse la Habitation sua, & quindeci miglia oltra confini, ne possi essercitar più Nodaria in alcun loco della Signoria Nostra, & pagar Ducati cinquanta li quali siano divisi, ut supra. Et la presente Parte sia posta in tutte le Commission delli Rettori Nostri da Terra, & da Mare, che de cætero anderanno, & de presente sia mandata à quelli tutti, che si trovano fuori.

Della pena delli Humicidiarii non habitanti in Venetia.

In Conseglio di Dieci presente il Collegio. 1536. ultimo Maggio.

DA certo tempo in quà, si vede esser stato commesso molti Homicidii in questa Nostra Città, de sorte che è summamente necessario farli Provisione; Però

L'Anderà parte, che salve tutte le parti in questa materia alla presente non repugnanti, per auttorità di questo Consiglio sia statuito, che se alcuno suddito delle Terre, e Luoghi Nostri, che non havesse ferma habitation quì, ammazzerà alcuno in questa Città, sia, & esser s'intenda immediate in bando di Venetia, & de tutte le altre Terre, & Luoghi Nostri da Terra, & da Mar, & tutti li beni suoi siano confiscati nella Signoria Nostra, & immediate dall' hora del commesso homicidio siano, & esser s'intendino obligati al Fisco, & alla taglia, la qual sia de Lire mille de piccoli à quelli, che daranno nelle forze Nostre, over l'ammazzeranno, facendone legitima fede, oltra ogni taglia che li fosse data per la sua condennatione, non se trovando beni del Reo, l'habbino del danaro della Signoria Nostra.

Se veramente alcun Forestier non suddito, qual non havesse quì ferma habitation, ammazzerà alcuno di questa Città, sia medesimamente bandito di Venetia, & distretto, & de tutte le Terre, & Luoghi Nostri con taglia de Lire mille, & possa esser morto etiam in luochi, & Dominio alieno, & habbia chi quello ammazzerà, overo prenderà, le dette Lire mille delli danari della Signoria Nostra non si trovando beni del Reo, oltra ogni altra taglia, che l'havesse; Et la presente parte sia publicata in San Marco, & Rialto hora, & nell'avvenir almeno ogni quattro mesi, & tamen publicata, ò non publicata haver debbia sempre la sua esecutione. Et sia mandata à tutti li Rettori Nostri da Terra, & da Mare, con ordine, che la faccino publicar, & sia posta nelle commission delli futuri Rettori, acciocche la faccino publicar al principio del Rezimento, & più oltra replicar la publicatione, quando à loro parerà espediente.

In Lib. X. Advoc. fol. 101.

Ordine delli Signori di Notte, & suoi Nodari in formar Processi Criminali. Et espedir le Risposte delle Suppliche.

In Maggior Conseglio 1537. 11. Marzo.

ANcorche in ogni tempo sia stato maturamente provisto per li Maggiori Nostri per regolar, & reformar molte cose nell'Officio Nostro delli Signori di Notte, niente di manco è tanto accresciuta la saga-

cità de alcuni nel Stato Nostro, che è necessario farne opportuna provisione. Però

L'Andarà parte, che salve, & riservate tutte le Leggi, & Ordini di esso Officio, sia per auttorità di questo Conseglio preso, & statuito, che tutti li Processi, che de cœtero si formeranno per imputatione de homicidii, siano obligati li Nodari, over Coadjutori à chi spetterà tal carico, di haver formato il Processo, ò Processi, che di tempo in tempo accaderà formar, frà termine di giorni quindeci dopoi data la notitia del ferito, & morto, eccetto, che se havessero havuto notitia de alcun Testimonio, over Conteste, il qual fusse absente, & non si potesse haver nel detto termine de giorni quindeci, in tal caso possino essi Officiali Nostri per viam Terminationis, & non altramente, prorogar detto termine, come meglio li parerà espediente, per venir meglio in luce di esso caso, sotto pena alli Nodari, over Coadjutori de immediata privatione del suo Officio, se l'Officio sarà suo; Nel qual entrar debbi colui, che l'accuserà, se'l sarà persona idonea ad essercitarlo, se non habbi Lire mi le delli denari di quel contrafacente, se ne saranno, se non delli denari della Signoria Nostra, & il suo Officio rimanghi à dispositione d'essa Signoria Nostra. Se veramente quel Nodaro, Scrivan, ò Coadjutor sarà substituto, sia bandito per anni dieci di Venetia, & del Dogado, & perpetuè privato da poter essercitarsi in alcun loco, & Officio, sì in questa Città, come in cadauna delle Terre, & Lochi della Signoria Nostra, & contrafacendo à questo, cioè rompendo detto Bando, & essercitandosi nelli Lochi Nostri, quando fusse accusato, caschi in pena di esser banditi perpetuè di questa Città, & delle altre Terre, & Lochi Nostri, sì da parte da Terra, come da Mar, & l'accusador habbia Lire mille delli Beni del contrafacente, se ne saranno, se non delli denari della Signoria Nostra. Et detti Nodari, ò Coadjutori del predetto Officio siano obligati, dapoi formati essi Processi in termine, ut supra, subito, & immediate farlo saper alli Signori di Notte, li quali siano obligati vederli, & quelli far proclamar nelli Lochi soliti, sotto pena ad essi Signori di privation dell'Officio loro. Mà perche potria esser, che il delito fusse sì occulto, che non si potesse haver indicii sufficienti à proclamar il delinquente, però in tal caso siano tenuti li Officiali Nostri di Notte, sotto l'istessa pena mandar subito essi tal Processo alli Avogadori Nostri di Commun, acciò con il mezzo delli Consegli per via di taglia, si possa venir in luce della verità delli delinquenti, & accioche in ogni tempo si possino veder essi Processi integri senza fraude alcuna.

Sia preso, che subito, che sarà espedito alcun Processo, sia obligato il Nodaro, ò Coadjutor, che l'haverà formato, sotto la pena superius dechiarita, notar sopra un Libro Bergameno à questo specialmente deputato il spazzo di esso Processo, il nome di quel Nodaro, ò Coadjutore, che l'havera formato, il nome del delinquente, & sopra la morte de chi, il numero delle carte di esso Processo, & il nome de' testimonii in quello essaminati, poi debba metter esso Libro, & Processo nel Casson à questo deputato, il qual mai non si possa aprir, salvo con intervento de tutti quelli, che sono obligati tener le Chiavi di esso Casson.

Et perche li Banditi per Latrocinii, non sono notati sopra il Libro in Bergamena, come è provisto per Leggi, & Ordini Nostri, per la poca pena statuita alli contrafacenti, che è un dar animo, & strada alli Ladri, di commetter licentiosamente molti delitti: Però sia preso, che sotto la pena predetta essi Nodari, & Coadjutori, & altri à chi s'aspetta, siano

siano tenuti notar tutti li Banditi sopra essa Bergamena, espediti per latrocinii, & in omnibus osservar la parte sopra ciò disponente. Præterea essendo introdutta una nova corrutela, che quando dal Collegio del Serenissimo Principe vien mandata alcuna supplica alli Officiali di Notte, perche dian risposta, se il supplicante conosce la risposta esserli dannosa, non compare con quella alla presentia della Signoria Nostra, mà diferisce, aspettando che quelli Officiali, ch'hanno fatta la sententia contro di loro, & hanno risposto, ò manchino per morte, ò ritrovinsi fuori in Regimento, & con simile cautelle procurano aver risposta à favor suo. Alche essendo più che necessario proveder, per debito della Giustitia, & honor del Stato Nostro, sia preso, che sotto le pene superius espresse, & dechiarite, siano tenuti li Nodari, & Coadjutori prefati, immediate notar sopra esso Processo il nome di colui, che haverà supplicato la risposta delli Officiali Nostri di Notte, & essi Officiali à quella debbano di mano propria sottoscriver con il giorno, & il millesimo, accioche, quando occorrerà, che dalli Successori sia bisogno risponder, essi possano veder la risposta, che haveranno fatto li suoi precessori, sì che con questo modo la Giustitia sia integramente servata, & levata la speranza à quelli, che cercano di fraudarla.

Et accioche la presente Parte sia ad ogn'uno nota, & che alcun de li Officiali Nostri di Notte, nè altro di esso Officio possi allegar ignorantia oltra il registrar, che si farà di essa nel Capitolar di questo Officio, sia fatta notar sopra una Tollela affissa nell'Officio in faccia d'ogn'uno.

Et ulterius sotto l'istessa pena siano tenuti li Nodari, & Coadjutori dell'Officio, sempre, che entrerà in detto Officio alcun Novo Official Nostro, leggerli la presente Parte. L'essecutione della quale sia commessa alli Avogadori Nostri de Commun, alli detti Officiali di Notte, & alli Capi di Quaranta, li quali insieme, & cadauno di loro da per se possano fare l'essecutione contra li contrafacenti senza altro Conseglio.

In Materia di Capitani, & suoi Huomini.

Adi 22. Marzo 1537. In Conseglio di Dieci.

PErche circa l'Utilità de Capitani di questo Conseglio con gli Huomini suoi sono stà fatte in diversi tempi varie Terminationi per li Capi di questo Conseglio, & variamente s'osserva frà loro è 'l sia bene constituire un'Ordine giusto, che faccia cessare ogni contentione, & controversia. Però

L'Andarà Parte, & così sia preso, & dechiarito, che tutte le Utilità, che si haverà per prender Malfattori, ò Banditi, ò per Arme, ò per qualunque altra operatione li avvenirà, un terzo sia del Capitanio, over Vicegerente se quello si troverà presente alla fattione, & li due terzi divider si debba frà quelli Huomini, che saranno stati in quella, & quelli della Guardia, mà in quelle operationi, che alcuni delli detti Huomini potessero fare per l'ordine loro, & li facessero soli, dove non li fosse intervenuto il Capitanio, over Vicegerente, tal Guadagno, & Utilità sia, & esser s'intenda di quelli soli, che l'haveranno per sua Industria saputo, & voluto fare. Il Capitanio di questo Conseglio sia tenuto sotto il debito di Sacramento con ogni suo studio, & diligenza andar sopravedendo, & investigando bene se sarà stato contrafatto in alcuna parte di non sop-

portare, che li sia Capo di Guardia, nè Official Sustituto, mà che tutti quelli, che sono obligati, si alle Guardie, come alle Cerche, vadino in persona, sotto pena di privatione secondo la Legge di ultimo Marzo 1536.

Della pena di quelli, che nudano Armi contra li Officiali, ò fanno fuggir li Preggioni.

Proclama della Parte del Conseglio di Dieci. 1538. 16. Settembre.

Conciosia, che si attrovano de quelli sì temerarii in questa Città, che quando alcun delli Capitanii, Capi di Guardia, over Officiali Nostri, facendo l' officio suo, vogliono retenir, over hanno retenuto alcuno, sono di tanta audacia, che li danno impedimento, che non possono essequir quanto li è ordinato dalla Signoria Nostra, over dalli Capi del Conseglio Nostro di Dieci, dalli Avogadori, Signori di Notte, over Capi de Sestier, & qualche volta sono causa de farli fuggir dalle mani alcun Bandito, ò colpevole, ò altro retenuto, che è di pessimo esempio, & molto alieno dalla obbedientia, che da ogn'uno deve prestarsi alla Signoria Nostra, & alli Publici Ministri di quella.

Per tanto si fà saper, che qualunque nuderà Arma contra li Capitanii, over Officiali, facendo l' officio suo per qual si voglia causa, & in qualunque loco, & tempo, cada in pena immediate de Lire cento de piccoli per l' Arma tratta, & non havendo da pagar, star debba un' Anno in Preson serrato. Se veramente colui serà ferito, over etiam morto, non si habbia à far ragion sopra tale percussione, over morte. Se veramente alcuno de fuora via, per alcun modo farà, che alcuno retenuto fuza de mano delli Officiali, over impedirà, che 'l Malfattor, over Bandito non sia preso, cada in pena de Lire ducento per l' Arma tratta. Et se all' hora dalli Officiali el fusse ferito, ò morto, non se ne habbia à far ragione alcuna; mà se 'l scappolasse, doppo guarito sia punito della temeraria audacia sua usata contra li Officiali. Salva oltra di questo la libertà, & auttorità delli Capi di questo Conseglio, & delli Avogadori de Commun, di punir simili insolenti, & temerarii, secondo il demerito loro, per la conservation della libertà, & justitia del Stato Nostro.

Che li Banditi absenti, havuta la gratia di presentarsi, debbano presentarsi dal Quarner in là Mesi quattro, & da lì in quà un Mese. Et delli loro Salvi Condotti. Et delli Retenti.

In Maggior Conseglio 1538. 24. Febraro.

Si come non si deve mancar di aprir la via alli calamitosi, & bisognosi della gratia, & munificentia del Stato Nostro, il che sempre nella Republica Nostra si hà osservato, & massimamente verso quelli, che si conoscono meritarla, così si deve attender, & proveder, che quelli, che impetrano esse gratie cotidianamente, sotto pretesto di quelle, non presumino licentiosamente di far cose, che sono contra la giustitia, & contra l' honor di chi le concedeno. Et essendo introdotto, che quelli, che dimandano gratie di potersi presentare, essendo banditi per li loro delitti,

dapoi

dapoi che l'hanno impetrate, ſtanno quanto tempo li piace à preſentarſi, & quello, ch'è peggio, & più vergognoſo ſenza altramente preſentarſi vanno liberamente per la Città, & Luoghi, onde ſono banditi, aſſicurandoſi della gratia havuta, nè curandoſi più di far eſpedir li caſi loro: alche eſſendo da proveder per honor del Stato Noſtro, & per reprimer l'audacia de tal preſontuoſi: Però

L'Andarà parte, che nell'avvenir tutti quelli, à chi ſarà conceſſa Gratia per li Conſigli Noſtri de poter preſentare quomodocumque, ſiano tenuti, & obligati di preſentarſi, quelli, che ſaranno da parte da terra, & del Quarner in quà, uno meſe, & quelli, che ſaranno da párte da Mar, & dal Quarner in là meſi quattro dapoi, che la gratia ſarà ſtata eſpedita nel Noſtro Maggior Conſeglio, il qual tempo paſſato, non ſi poſſono più preſentare per modo alcuno, & le Gratie conceſſegli s'intendano eſſer nulle, & eſpirate; Et medeſimamente tutto quello, che fuſſe ſtatuido per li Giuſdicenti, & Rappreſentanti Noſtri, in favor di quelli, che frà il tempo di ſopra ſpecificato non ſi haveranno preſentato, ſia nullo, & di niun valor, & s'intendano quelli eſſer banditi ſecondo le loro prime condennationi, le qual ſiano in tutto oſſervate, & eſſequite non altramente di quello, che ſi poteva avanti la conceſſione della gratia ſua. Oltra di queſto ſia ſtatuito, che tutti quelli, à chi ſarà conceſſo gratia di preſentarſi, ut ſupra, non poſſano venir, nè ſtar nelli luoghi, & dentro li confini compreſi nelli bandi ſuoi, ſe non haveranno Salvocondotto da quelli Giuſdicenti Noſtri, che doveranno eſpedir il caſo. Il qual Salvocondotto eſſi Giuſdicenti ſiano tenuti far per quel tempo, che li parerà conveniente à poterſi preſentare, non eccedendo però per modo alcuno il tempo ſpecificato. Quelli veramente, che doppoi le condannationi loro ſaranno preſi, & havranno gratia di poter uſar le ragioni ſue, non poſſano per modo alcuno uſcir di eſſe Prigioni, sì come contra ogni Giuſtitia qualche volta ſi hà fatto, mà in quelle ſtar debbano ferrati fin all'eſpedition del caſo loro: Et accioche le gratie fin'hora conceſse alli banditi di poterſi preſentare, paſſino ancor eſse debitamente, ſia ſtatuito, che tutti quelli, che hanno havuta gratia, ut ſupra, di preſentarſi, & non ſi ſono per ancora preſentati nelle Prigioni, debbano in termine di meſi ſei proſſimi, haverſi preſentati nelle Prigioni delli luoghi, ove dieno, tolto però prima il Salvocondotto da eſſi Giuſdicenti, il qual non ſe li poſsa far, nè prorogar per più tempo di meſe uno, altramente non poſsa più preſentarſi, & le gratie loro s'intendano eſser nulle, & eſpirate. Et la preſente Parte ſia publicata ſopra le Piazze di San Marco, & Rialto, & regiſtrata nell'Officio dell'Avogaria di Commun, & delli Signori di Notte, & altrove dove ſarà biſogno, & di quella data notitia alli Rettori Noſtri, sì da parte da Mare, come da Terra, con ordine, che etiam loro la facciano publicè proclamar nelli luoghi deputati, & poſta nelle commiſſioni ſue, acciocchè habbia la debita eſſecutione.

In Lib. P. Advoc. fol. 208.

L E G G I

In Materia di Libelli, & Polizze Infamatorie.

1540. *Adi 26. Marzo. In Conseglio di Dieci.*

LA Materia delli Libelli, & Polizze fatte per li Maligni in dishonor de diverse Persone, è di sorte, che non si die tollerar in questa Republica Nostra per il scandalo, che potriano produr à perturbation del pacifico viver, però convenendosi fargli la debita Provisione.

L'Anderà Parte, che debbi esser Publicato nel Maggior Conseglio, & poi sopra le Scale di San Marco, & Rialto, che quello, ò quelli, che denontieranno alli Capi di questo Conseglio l'Auttor, ò Auttore delli detti Libelli, over Polizze, havendosi per tale Denontia la verità, conseguiranno Lire tre Mille de Piccoli de Beni dell' Accusato, se si potranno haver, & se non delli Denari della Signoria Nostra, & venendosi in notitia, che alcune, ò alcuni, che sapendo, chi siano non l'havesse voluto denontiar, incorrano nell'istessa pena de Auttori, de quali se uno denoncierà ad instanza de chi habbi fatto tali Libelli, & Polizze, sarà libero da essa pena, quello veramente, ò quelli, che constaranno haverli fatti, ò fatto far, debbano incorrer in pena di esser Banditi in perpetuo di questa Città di Venetia, & del Dogado, & contrafacendo al Bando, se saranno presi di esser posti, & star in Pregion serradi Anni due, & dapoi rimessi continuar al Bando, & così tante volte, quante contrafacessino, & chi li prenderà dentro li Confini, habbino per cadauno presentato nelle forze Nostre Lire mille de Piccoli da esser pagate ut supra.

Preterea acciò, che questi Libelli già fatti non se habbino à mostrar, nè veder più da alcuno; tutti quelli, i quali si trovasse haverne copia siano tenuti brusarli immediate sotto la pena predetta, & accioche etiam per l'avvenir sia provisto circa ciò, sia preso, che se de cætero alcuno, ò alcuni farà simili Bollettini, over Polizze debbano incorrer nella medesima pena di esser perpetuamente Banditi di Venetia, & Dogado, & accadendo, che ad alcuno per qualunque via pervenissero tal Libelli, ò Polizze, quello sotto la detta pena non debba mostrarli ad alcuno, nè parlar con alcuno di haverli havuti, mà siano obligati presentarli alli Capi di questo Conseglio, i quali habbino à far sopra quelle diligentissima Inquisitione, così circa li Denontianti, come nelle altre cose si habbia à osservar in tutto, e per tutto quanto di sopra è detto.

Che tutti li Banditi per qualunque Conseglio, in termine di giorni tre vadino fuori de i Confini, & obediscano à i lor Bandi, & chi li transgressori ammazzerà habbino Lire cinquecento oltre la Taglia.

1540. 14. *Aprile. In Conseglio di Dieci.*

ESsendo cresciuto à tanto la tanta temeraria disobbedienza de i Banditi, ch'hormai si fanno Riduttì di non poco numero di loro in diverse parti di questa Città; onde si sentono richiami di loro gravi eccessi, sì il Giorno, come la Notte à maleficio de i buoni, che più non si può tollerare senza offesa della Giustitia, & dishonor dello Stato Nostro: Però.

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio, salva ogni Par-

te, & Ordine in questa Materia, al presente non repugnante, sia fermamente statuito: che tutti quelli, che per qualunque Conseglio si trovano Banditi di Venetia, & di altre Terre più oltre, sì in perpetuo, come à tempo, & siano chi esser si vogliano, da mò à giorni tre prossimi trovandosi di quì debbano uscir, & andar fuori delli Confini de i suoi Bandi, & così parimente far siano tenuti tutti quelli; che nell' avvenir saranno Banditi di questa Città, sì in perpetuo, come à tempo; si che oltra tutte l'altre pene qualunque di loro si lascierà trovar in Venetia, ò nel Ducato possa esser impune offeso, & morto: & habbia chi quello ammazzarà Lire cinquecento delli suoi Beni se ne saranno, se non del Danaro della Signoria Nostra, oltre ogn' altra Taglia, che li spettasse per la forma della sua Condannason.

Che tutti possino prender quelli, che ammazzano, & feriscono alcuno in Venetia. Et del premio loro.

In Conseglio di Dieci 1540. 17. *Novembre*.

QUanto più possibile sia, deve esser fatta ogni valida, & opportuna provisione, acciò in questa Città nostra non seguano tanti enormi, & crudel Homicidii, come per il passato sono seguiti, & seguono di giorno in giorno, da certo tempo in quà perpetrati per la prava, & deperdita natura delli scelerati, & flagitiosi huomini, asueti al mal oprar, li quali licet si sia dato esilio perpetuo di tutte le Terre, & Luoghi della Signoria Nostra, & etiam confiscati li loro beni, & facultà nel Dominio, & possano esser impune offesi, poco stimando le pene predette, non cessando mandar à essecutione, & etiam co'l mezzo de Forestieri, & Alienigeni per loro condutti à favor suo, li suoi pravi, & detestandi concetti; cosa indegna, & da non sopportar per alcun modo. Però.

L' Anderà parte, che per auttorità di questo Consiglio, salve, & reservate tutte le Leze, & Ordini in questa materia disponenti preso, & provisto sia, che se alcuno de cætero in questa Nostra Città ardirà di ammazzar alcuno, tutti quelli, che li presteranno favor, & ajutto à ditto tale interfettor, incorrano, & incorsi esser s'intendano à quelle istesse pene, alle qual incorreriano li principali interfettori. Et sia licitto à cadauno, si Artefice, Botteghier, over altro, che si ritrovasse sopra il fatto, poter essi tali interfettori, & quelli che li prestassero favor, & ajuto, prender, & retenir con quella medesima auttorità, ch' hanno li Capitanii, & Officiali Nostri, & quelli presentar nelle forze della Giustitia, & questi tali, che prenderanno, & presenteranno li prefatti interfettori, & ausiliatori habbiano, & conseguiscano nelli casi minori Ducati cento, & nelli casi attroci Ducati ducento da esser divisi frà loro, sì come sarà conosciuto per li Avogadori de Commun cadauno meritar, & secondo la cognitione, che si haverà fatta, in scrittura poi si habbia per li Capi di questo Conseglio far il Mandato al Camerlengo di esso, che delli danari della Cassa di esso li debba dar. Et acciò che questi tali delinquenti in alcun loco, non siano securi, non sia alcuno, & sia chi esser si voglia, ch' alli predetti interfettori daghi albergo, allozamento, ò ricetto alcuno, nè quelli accompagni fuori di Venetia, nè Barcaruolo alcuno quelli levar possa per condurli da loco à loco, aut fuor di Venetia, ut supra, sotto pena d'incorrer in tutte quelle pene, alle quali per la qualità de delitti

litti commessi ditti tali meritassero incorrer, mà ben dando quelli nelle forze della Giustitia habbiano Ducati cento nelli casi minori, & Ducati duecento nelli casi attroci, da esser conosciuti, ut supra, delli danari della Cassa di questo Conseglio.

Che li Banditi dalli Rettori non possino esser assolti se non Mesi sei doppò il Reggimento che l' haverà bandito.

1540. 18. *Decembre. In Conseglio di Dieci.*

E' Cosa non conveniente quella, che si vede frequentemente di molti Banditi à tempo delle Terre, & Luoghi Nostri, i quali ottengono l' assolutione col mezzo di Capitani, & altri Officiali, che hanno simil facoltà la maggior parte pochi Mesi, & giorni doppò Condennati, & così assoluti tornando stanno, & vanno in tempo, & ante faciem de gli stessi Rettori, da i quali sono state fatte le Condennationi contra quelli; al che si deve proveder per honor della Signoria Nostra, essendo di essa Rappresentanti li detti Rettori Nostri, & per Giustitia: Però

L' Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia deliberato, che de cætero li Condennati dalli Rettori Nostri in Bandi à tempo, delle Terre, & Luoghi Nostri, mediante facultate, che habbiano, over haveranno li Capitani, & altri Officiali, così dentro, come fuori di questa Città di poter eximer, & extraher di Bando exuli à tempo di alcuna delle Città, & Terre Nostre non possino liberarsi del Bando, se prima non saranno passati sei Mesi doppò, che haveranno compiuti li Reggimenti suoi, quelli Rettori dalli quali sono, over saranno stati condennati.

Et di questa Parte sia data notitia alli presenti Rettori, & Successori.

In Conseglio di Dieci 1541. 30. *Marzo.*

PER parte di questo Conseglio 1540. 17. Novembre prossimo opportunamente fù provisto, circa l' ovviar delli Homicidii in questa Nostra Città, per modo che se ne sente assai buon frutto. Et perche se 'l segue qualche ferita, che non appari mortal, non è alcun, che si movi à prendere il malfattor per non statuir premio la detta Parte, salvo in caso di Homicidio, & sarà ben à proposito etiam far provisione, che non habbino à seguir delli scandali per coloro, che molto facilmente metteno le man nel sangue humano. Però

L' Andarà Parte, che alla sopradìtta deliberatione sia aggiunto per auttorità di questo Conseglio, che se l' occorrerà ch' alcuno (& sia chi esser si voglia) in questa Città ferisca alcuno, se ben quello all' hora non morisse; possa esser preso, & quelli che lo prenderanno habbino à conseguir la mità della taglia in essa parte statuita nelli casi d' Homicidio, cioè Ducati cinquanta nelli casi minori, & Ducati cento nelli casi attroci, & quello così preso, ò presi, star debbano in Pregion serrati per quaranta giorni fin che si veda l' esito del ferito, & in caso che 'l morisse possa esser mandato alla leze, & quelli, che l' haranno presi vengano ad haver l' altra mità della taglia, la qual così in uno, come in un altro caso, se li presi non haveranno da pagar, se paghi di danari di questo Conseglio per la medesima forma nella detta Parte compresa, & loro presi siano confinati

finati in Galea per anni cinque al Remo con li ferri alli piedi in loco della ditta taglia, fenza alcuna pagha, risservata però alli Giusdicenti libertà di darli maggior pena oltra la preditta, in loco di essa taglia, secondo la qualità del delitto commesso.

Et per dar modo, & compita essecutione alla sopradetta Parte contra quelli, che ferifcono in questa Città, sia per auttorità di questo Conseglio aggionto, & dichiarito, che pafsato che farà il tempo della Prigion, non essendo morto il ferito, & non havendo esso Reo da pagar la pena pecuniaria, li Avogadori Nostri debbano commetter alli Nodari fuoi, che faccino intender alli Proveditori, & Pagadori dell' Armamento haver quel tale per caduto alla leze di dover esser mandato a servir in Armata, & così debbano mandar tutti di fimile conditione con li ferri alli piedi per il primo Navilio, ch' andarà in Armata, fopra qual Galea li parerà à star, & servir fecondo la forma di essa Parte, & quelli de loro, che fuggissero fiano Banditi per anni cinque da questa Città, & altri Luoghi Nostri del Menzo, & Quarner in quà, & essendo presi contrafacendo al bando ritornati, fiano posti à fervir in Galea per anni dieci, & fcampando la feconda volta, fiano, & s'intendano perpetualmente Banditi dal Menzo, & Quarner in quà, con pena contrafacendo al Bando, di esser confinati di star in Galea al Remo con li ferri alli piedi per tutto il tempo della vita loro, & con taglia, sì in uno, come nell' altro cafo di Ducati vinticinque per uno à chi prenderanno, & di poter liberar uno delli Condannati à star in Galea, dichiarando che li Capitani, & Officiali Nostri, che prenderanno alcuno de tali, che ferifcono, haver debbano la mità delle taglie per essa Parte statuite.

Della pena di quelli, che fanno metter Cartelli, overo combattono in Duello.

In Conseglio di Dieci 1541. 19. Aprile.

DA certo tempo in quà si vede frequentar molto li Cartelli, che si pongono attaccati in luoghi publici di questa Città da alcuni, contra altri, disfidandosi combatter con forma, & parole d' ignominia, & di mala qualità, contra il pacifico vivere, che non si deveno tollerar, & non tanto quì, come etiam nelle altre Città Nostre, onde procedono homicidii, & altri inconvenienti fcandalosi, & à quelli è bene obviare, sì che ogn' uno habbi rispetto, & s' astenghi di devenire à tali dispiacevoli atti: Però

L' Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia preso, che il poner delli Cartelli, sì in questa Città di Venetia, come in tutte le altre Città Nostre, del tutto sia prohibito, fotto pena à quelli, in nome dei quali si trovaranno posti, (così Cittadini, ò habitanti in questa, ò in alcun' altra Città Nostra, come Forestieri) di esser banditi per Anni dieci di essa Nostra Città di Venetia, & da tutte le altre Città, Terre, & Luoghi Nostri; (Et oltra essendo Soldati Nostri) di esser privi delle Condotte, & stipendio, che havessero dalla Signoria Nostra. Con taglia se faranno trovati contrafar ad esso Bando di Lire mille de piccoli, da esser pagate à quelli, che alcuno di tali prenderà, ò darà nelle forze, delli Beni fuoi se ne faranno, se non delli Danari della Signoria Nostra. Li quali così presi debbano esser posti, & star in Pregion serradi un' Anno,

Anno ; & rimandati al detto Bando, qual s' intendi all' hora cominciare, sì che ſtiano in continuo Bando di Anni dieci, & queſto tante volte, quante contrafaranno. Dechiarando, che quelli, li quali provocati per Cartelli, contra queſta Noſtra intentione andaſſero à combatter al loco della disfida incorrano nella pena ſopraſcritta. Et debba la preſente Parte eſſer publicata ſopra le Scale di Rialto, & ſcritto alli Rettori delle Città, & Terre Noſtre da Terra, che la faccino publicar à notitia di ogni uno. L' eſſecution veramente ſia commeſſa in queſta Città alli Avogadori di Commun, & di fuori alli Rettori preſenti, e futuri.

Che li Banditi diffinitivè, s' intendino Banditi di Venetia, & del Ducato.

In Conſeglio di Dieci con Zonta 1541. 8. *Luglio.*

Officio di ogni ben inſtituta Republica la qual attende alla tranquilità, & commodo delli Cittadini, & Popoli ſuoi è provedere con tutti li ſpiriti, che le ſue Città ſiano eſpurgate da huomini triſti, & ſcelerati, & ſopra tutto eſterminar, & perſeguitar li Banditi, li quali ſono quelli, che ſi può dire amorbano dove capitano con gli vitii, e mali coſtumi ſuoi, come chiaramente ſi vede per lo grande numero di quelli Banditi, che ſi ſono ridotti in queſta Noſtra Città, dove con maggior audacia, menando flagitioſa vita, con diſturbo, e detrimento delli buoni, danno da mormorare à cadauno; che ſe non haranno queſto refugio potrà etiam eſser buona cauſa, de farli abſtener de commetter delli mancamenti, onde poſſano eſſer Banditi; il che ſarà grato alla Maeſtà Divina, honor della Signoria Noſtra, & univerſal beneficio de Noſtri fideli: & però.

L' Andarà Parte, che da mò l' avvenir, tutti quelli, che d' alcun Noſtro Rettor, sì da Mar, come da Terra, per Homicidio, Furto, overo caſo più attroce, ſaranno banditi diffinitivè, & in perpetuo, parimente ſiano, & eſſer s' intendano banditi di Venetia, & del Ducato, con le iſteſſe pene, & taglie delle loro condennationi. Et però ſia impoſto à tutti eſſi Rettori preſenti, e ſucceſſori, che nelle condennationi, che faranno in bandir li Rei, li debbano ſempre aggionger, che ſiano in bando di Venetia, & del Ducato: Et così ſia poſto in tutte le commiſſion, che ſi daranno, acciò che tanto habbino ad oſſervare.

Della pena di quelli, che fanno adunation da quattro in sù, per dannificar:

In Conſeglio di Dieci 1541. 18. *Agoſto.*

NON è da pretermettere ogni proviſione, per devedar à quelli proſontuoſi di peſſima qualità, etiam banditi con Taglia, che ardiſcono, & li baſta l' animo aſſaltar ſopra li Territorii della Signoria Noſtra, le Caſe, Perſone, & Sudditi Noſtri, con numero di perſone armate, mettendo il foco, & tollendogli la robba, ammazzando, & conducendo fuori del paeſe. Le qual coſe eſſendo contra la dignità del Stato Noſtro, non ſono da tollerar: Però

L' Andarà Parte, che ſia per auttorità di queſto Conſiglio ſtatuito, che ſe l' accaderà venir gente armata al numero di quattro, & da lì in sù per danni-

dannificar sopra li luoghi, sì del Polesene Nostro in Rovigo, come dè tutti li altri Territorii Nostri, debbano quelli delle Ville sonar Campana à martello, obviar, & soccorrer dove sarà bisogno, & far ogni sforzo contro gli aggressori, operando di haverli nelle mani, ò vivi, ò morti. Seguito il qual effetto, sì li particolari, come le Ville, che haveranno operato habbino beneficio di esser esenti real, & personalmente per Anni doi. Se veramente saranno Ville, che habbino esentione, debbano esser remunerate, come parerà à questo Conseglio.

Et se alcuni di quelli, che saranno stati presi, over ammazzati, haveranno Taglia alcuna, etiam debbano conseguir essa Taglia, rappresentando nelle forze li presi vivi, over costando delli morti. Et sia scritto à tutti li Rettori Nostri da parte da Terra, che faccino publicar questa Parte in tutti li Luoghi, e Ville della Jurisdittion loro à intelligentia d' ogn' uno.

Che non si possi liberar alcun Bandito in perpetuo, se prima non sarà stato anni cinque al Bando, e se non haverà la carta della pace: Per li casi ove sarà intervenuto sangue, se non sarà passato un terzo del bando, e s'egli non haverà la carta della pace.

1541. 17. *Settembre. In Conseglio di Dieci, & 24. ditto, aggionta ut infrà.*

Ragionevol cosa è, che si come per questo Conseglio è stato opportunamente proveduto, che li Banditi delle Terre Nostre di fuori non si possino così presto, & facilmente liberar con il mezzo di quelli, che hanno Voce da cavar di Bando, così si debba provedere di simil remedio à questa Nostra Città dove etiam sono commessi molti errori, invitati dalla facilità di potersi intieramente redimere per mezzo di tali Bandi, & però.

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia statuito, che alcuno qual de cœtero sarà Bandito in perpetuo di questa Nostra Città per Homicidio, overo per qual si voglia altra colpa non si possi liberar da esso Bando per Voce, ò Facultate, ch'altri havesse di poterlo far in virtù di Taglie, over Concessioni, se prima quel tale non sarà stato Anni cinque in Bando, si come per Parte presa li 29. Gennaro 1533. in questo Conseglio è stato ordinato circa li Banditi dell'altre Città, & Luoghi Nostri, havendo etiam la Carta della Pace; come per essa Parte è dichiarito, & ogni pronuncia, over Atto d'Assolutione altramente fatta, sia, & s'intenda nullo.

Circa veramente quelli, che de cœtero saranno Banditi di questa Città à tempo non si possi liberar alcuno, per facultà d'alcun che l'havesse, salvo passato un terzo del tempo del Bando suo, & con la Carta della Pace per li casi dove sarà intervenuto sangue: Il che, cioè d'essa Carta dalla Pace sia statuito per quelli etiam, che de cœtero saranno Banditi delle Terre, & Luoghi Nostri di fuori à tempo per casi dove sia intervenuto similmente sangue.

Et ogni assolutione altramente fatta per mezzo d'haventi tal Voce sia di nessun valor, & per cadaun delli Capi di questo Conseglio possi, & debbi essere annullata, così medesimamente potendosi circa li Banditi in perpetuo, ut supra come fatta contra gli Ordini presenti, il qual s'habbia à

bia à publicar in San Marco, & Rialto, & sia scritta alli Rettori etiam delle Terre, & Luoghi Nostri da Terra, & da Mar, che lo faccino publicar à notitia d'ogn'uno, & non si possi per alcun modo contrafar, suspender, nè revocar sotto pena di Ducati cinquecento à chi mettesse in contrario, & tamen Parte alcuna, la qual fusse posta non s'intendi presa se la non haverà li tre quarti delle Ballotte di questo Conseglio.

In Materia di quelli, che portano Arcobusi sopra le Feste.

1541. *Adi* 28. *Settembre. In Conseglio di Dieci.*

COmmettendose Ferison, & molti Homicidii sopra le Feste in le Ville di Territorii Nostri, concitato il Tumulto di Risse per quelli, che si reducono à esse Feste Armati, trà le altre sorte di Arme con Schioppi, e da farne Provision, acciò che tali inconvenienti non habbino à seguire. La quale è bene, che etiam si estenda in le Città, & Terre Nostre, per obviar alli scandali, che in alcuna di esse per causa de ditti Schioppi facilmente potriano occorrer. Et però.

L'Andarà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia prohibito ad ogn'uno, e sia chi esser si vogli, cioè che alcun non possa, nè ardisca, reducendose alle Feste, portare, nè haver Schioppo, ò Schioppetto di sorte alcuna, così cargo, come non cargo, sopra esse Feste, in Villa, ò in luogo alcun di Territorii suggetti al Dominio Nostro, dove le se facessino; nè etiam per le Città, Terre, & Castelli Nostri alcuno possa portar de ditti Schioppi, ò Schioppetti alcun cargo, sotto pena di scassi tre di Corda, & de Lire cinquanta de piccoli, la mità delle qual habbi da esser dell Accusator, qual sia tenuto secreto, l'altra mità de chi sarà l'essecutione. La qual debba far quello Rettor, ò Jusdicente, al qual sarà dato la denontia contra alcuno, che habbi contrafatto, che nella Jurisdittione sua, immediate, sì quanto alli scassi tre da esserli dati, come che siano pagate esse Lire cinquanta delli Beni di quel Contrafattore, & se alcuno fusse, che non ne havesse da poterle pagar, debba quello star serrato in Preson Mesi sei in luogo della ditta pena pecuniaria. Et sia scritto à tutti li Rettori Nostri da parte de Terra, che faccino publicar in le Città, Terre, & Castelle à se commesse, & nelli Vicariadi, & in tutte le Ville, & Luoghi Nostri della Jurisdittion sua ciascuno la presente Parte. La qual debba esser posta etiam in le Commissioni di Successori di tempo in tempo Rettori: con ordine, che al principio di Reggimenti suoi la facciano medesimamente così publicare à notitia de tutti.

Della pena delli Banditi di Venetia, che rompono li Confini.

Proclama della Parte di Conseglio di Dieci 1542. 3. *Marzo.*

CHE tutti li Banditi, & che nell'avvenir saranno Banditi, sì di questa Città, & distretto, come di tutte le altre Città, Terre, e Luoghi della Signoria Nostra, e similmente li Banditi à tempo, come in perpetuo siano obligati quelli in termine di zorni tre dopoi la presente publicatione, & li altri immediate partirsi di quì, & andarsene alli suoi Bandi, sotto irremissibil pena à quelli, che sono Banditi solamente dà Vene-

Venetia, di esser Banditi etiam di tutte le Terre, & Luoghi del Dominio Nostro. Quelli veramente, che sono, & saranno Banditi di questa Città, & di Terre, e Luoghi contrafacendo, possino esser impune morti, & habbia che li ammazzerà intrà li Confini Lire duemille delli loro Beni oltra la taglia delle condannationi. Et li contrafacenti di questo ordine siano privi di poter haver gratia per alcuna via, ò forma, etiam che fusse compresa nella sua condennatione, se prima non serà data licentia per li cinque sesti del detto Conseglio, che essi possino andar per via di gratia, & non altramente. Li Priori veramente, Abbati, Guardiani, & altri Presidenti Ecclesiastici, che nel detto termine di giorni tre prossimi non haveranno del tutto licentiato essi Banditi, se alcuno se trovasse nelle Chiese, ò Monasterii suoi, & altri luoghi sacri à loro commessi, over che nell'avvenire accetteranno alcuno di essi Banditi, & frà il termine di giorni tre non li haranno rimossi, & mandati via, siano essi Banditi di questa Città, & distretto, dove non possino ritornar, salvo con licentia di esso Conseglio per li tre quarti delle ballotte di quello.

Della pena delli Falsarii, sì in Causa Civile, come Criminale.

In Maggior Conseglio 1542. 30. *Novembre.*

FRA' li delinquenti sommamente odiati delle Leze, sono connumerati li Falsarii; perche da questi non sono sicuri anco li innocenti, & quelli, che attendono à viver con timor di Dio, e della Justitia, e perche con la falsità loro, insidiano l'honor, le facultà, & la vita delli homeni confondeno, & resisteno alla Justitia, liberando con Sacramenti falsi li delinquenti dal coltello di quella, & questo numero è tanto accresciuto de Falsarii, che con grandissima difficultà ogn'uno si servi di loro, di modo, che li tristi con maggior sicurtà si conducono à commetter homicidii, & altre scelerità; Al che essendo necessario proveder di maggior, & più valida provisione di quella, che è statuita dalle Leze, & Ordini Nostri per reprimer, & sradicar una così pessima generation di huomini.

L'Andarà Parte, che se de cætero alcuno in questa Città, & distretto, ò in alcun Loco, & Terra Nostra, sì da parte da Terra, come da Mare, deponerà, ò farà deponer dolosamente il falso in alcuna Causa sì Civile, come Criminale; farà, usarà, produrrà, ò farà produr alcun Instrumento, ò Scrittura falsa, sia per qual minima causa, & importantia esser si voglia, gli sia tagliata la man dritta, & la lingua appresso, sì che 'l non possi più parlar. Se veramente la Causa, sopra la qual haverà deposto, ò fatto deponer il falso, ò produtto, ò fatto produr Instrumento, Scritto, ò Scrittura falsa, sarà tale, che importi la vita dell'huomo, sì in liberarlo dalla morte, come in haver voluto fargliela dar indebitamente all'hora sia tagliata la Testa, e questo non ostante alcun Statuto, Leze, Ordine, ò Privileggio di quel loco, dove fusse commesso il delitto, il qual in questa parte tantum sia pienamente, & ex toto derogato. Et li Consiglieri, Capi di Quaranta, Avogadori di Commun, & ciascun altro, che havesse auttorità di metter parte, non possino metter parte alcuna minor, sotto debito di Sacramento, & di pagar Ducati cinquecento quali senza altro Conseglio gli possino esser tolti per ciascun del Collegio Nostro, & applicati all'Arsenal. Et sia posta nelle Commissio-

missioni delli Rettori, quali sotto la istessa pena siano tenuti di esequirla inviolabilmente. Et sia publicata in questa Città, & in tutte le Terre, & Luoghi Nostri, sì da parte da Terra, come da Mare, & registrata nelle Cancellarie, à piena, & perpetua intelligentia di ogn'uno.

In Lib. P. Advoc. fol. 207.

Della pena delli delinquenti circa li Parti suppositi, & del Premio di quelli, che li denontiano.

In Conseglio di Dieci 1543. 28. Settembre.

Essendo per molte vie alli Capi di questo Conseglio pervenuto à notitia, qualmente si commettono in questa Nostra Città molti Parti suppositi, con il mezzo delle Comare, over altre persone, con non piccola offesa della Divina Maestà, & non vulgar pericolo de macular la Nobiltà Nostra, & in danno gravissimo di tutti li Cittadini, & habitanti in questa Nostra Città, li quali per via indiretta sono privati delle loro facultà, & per non se ritrovar sopra de ciò alcun particolar Ordine, è necessario proveder talmente, che li scelerati, & tristi per timor della pena de tanta sceleragine, del tutto s'astenghino. Però

L'Andarà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia preso, & firmiter statuito, che colui, che donontierà, & manifesterà, così al presente quanto spetta à contrafattion del tempo preterito, come nell'avvenir, alli Avogadori Nostri di Commun, alcun Parto supposito, talche la sua accusa habbi la verità, immediate haver debbia Ducati cento delli Beni delli delinquenti se ne saranno, se non delli danari della Signoria Nostra. Et se le Comare, over alcun altro delli conscii, che seguano de ditti Parti suppositi, manifestaranno, & propallaranno tal Parto supposito, sì che per la sua manifestatione s'habbia la verità; sia libero, & assolto da ogni pena, nella qual potesse incorrer, & habbi li ditti Ducati cento. Eccettuando del tutto li principali Auttori di tal sceleragine, quali per modo alcuno non possino haver alcun beneficio.

Li malfattori, & delinquenti veramente caschino in irremissibil pena di star per Anni doi nella Preson Forte, & dapoi di perpetuo Bando da Venetia, & distretto, & di tutte le Terre, e Luoghi della Signoria Nostra, & Navilii armati, e disarmati. Et in caso di contrafattion di Bando, finir debbano la sua vita nella detta Preson Forte, con taglia di Lire mille à ciaschedun, & cadauna volta, che quelli prenderà, & darà nelle forze della Signoria Nostra da esser pagate al modo soprascritto. Li quali Banditi non possano mai per alcun beneficio, che havessero, liberarsi dalli loro Bandi. L'effecution della presente Parte sia commessa alli Avogadori Nostri di Commun, & sia publicata nel primo Maggior Conseglio, & sopra le Scale di Rialto.

In Lib. X. Advoc. fol. 105.

In Ma-

In Materia di Archibusi, Schioppi, & altre Armi probibite.

1544. *Adì 22. Settembre. In Conseglio di Dieci, & Zonta.*

CHE tutti li Schioppi, che se trazeno con artificio, & butta fogo à sua posta, che la Canna sarà de quarte tre, & manco de tre quarte, & similmente alcune Ballestrine Piccole, che da novo se è introdotto portar adosso, sia in perpetuo Banditi; si che nè esser condotti, nè fatti, nè portar si possano in questa Nostra Città, nè in le Terre, & Luoghi Nostri, così da Terra, come da Mar, & sia chi esser si voglia; sotto pena à Mercadanti, ò altri, che li conducesseno, over facesseno condur, & similiter alli Maestri, che li lavorasseno, over ne tenisseno, de star un' Anno nella Preson forte, & di esser in perpetuo banditi di questa Città, & di tutte Terre, e Lochi Nostri, & di pagar Lire cinquecento de Piccoli, quali tutte siano dell'Accusador; Dichiarando, che cadauno, che havesse de ditti Schioppi, & Ballestrine, debba frà termine de giorni otto dal dì della publicatione appresentarli alla Cassa di questo Conseglio, & de fuora alli Rettori delle Terre Nostre, li qual siano tenuti subito mandarli alla ditta Cassa. Passati veramente li giorni otto, se sarà trovato alcun portar de ditti Schioppi, ò Ballestrine, over alcuno, che l' haverà in Casa, & sia chi esser si voglia, nemine excepto, etiam che havesse licentia da questo Conseglio de portar Arme, pagar debba Lire cinquecento de Piccoli, & star un' Anno in la Preson forte, & poi Bandito in perpetuo di questa Città, & di tutte Terre, & Luoghi Nostri; la qual pena sia tutta integra dell'Accusador: & la essecution sia commessa alli Capi di questo Conseglio. Et sia scritto alli Rettori Nostri da Terra, & da Mar, che debbano essequir, & osservar la presente Parte, & quella far publicar à notitia di tutti, & similmente sia quì publicata à Rialto, & à San Marco.

Et perche alcuni scelerati cominciano andar per questa Città con Schioppi, & Archibusi, sì di dì, come di notte, sia preso, che se sarà trovato alcuno con Schioppo, ò Archibuso, star debba un' Anno in Preson serrado, & pagar Lire duecento de Piccoli à chi lo prenderà: Se veramente el Schioppo, over Archibuso sarà trovato cargo li sia tagliata la man destra, & habbi chi quello prenderà Lire cinquecento di suoi Beni, se ne saranno, se non della Cassa di questo Conseglio. Et la essecutione sia commessa alli Capi predetti, eccettuati quelli di questa Città, che si essercitano il giorno à imparar à tirar di Schioppo, quali però non possano sotto le pene predittte cargar Schioppo, salvo al luogo del Bressaglio; & eccettuati etiam quelli di questa Nostra Città, che andasseno per le Lagune uccellando, justa le Proclame delli Capi di questo Conseglio; li quali come intraranno in questa Città, non possano portar essi Schioppi, ò Archibusi carghi, sotto le pene predittte.

Sia insuper prohibito à cadauno, sia di qual condition, & qualità si voglia, nemine excepto, il poter venir in questa Città con Schioppi, ò Archibusi, nè Arme d' Asta di sorte alcuna, sotto pena di star un' Anno in Preson serrado, de pagar Ducati cento, & di esser Banditi per Anni cinque di questa Città; & di tutte Terre, & Luoghi Nostri. Ne possa alcun Barcaruol levar alcuno, che habbia tal' Arme d' Asta, Schioppi, ò Archibusi, sotto pena di perder la Barca, la qual sia Brusata immediate, & di esser Banditi per Anni cinque di questa Città; la qual pena de Ducati cento sia di quell' Official, che torrà ditta Arma, & se 'l Contra-

facente non havesse Beni, li sia pagata dalla Cassa di questo Conseglio; & se alcuno accusarà chi sia venuto con tal sorte d'Armi in questa Città, si che per la sua accusa si habbi la verità, sia tenuto secreto, & habbia li cento Ducati preditti, & se alcuno, che venisse con tal'Arme accusasse el Barcaruol, che l'havesse condutto, esso sia assolto dalla pena, & il Barcaruol sia punito nel modo soprascritto.

Et questa deliberatione sia publicata sopra le Scale di San Marco, & Rialto, & alli Traghetti, & sia fatta intimar à cadauno delli Gastaldi delle Barche de tutti li viaggi, accioche la faccino intender à cadauno delli Barcaruoli, & la essecutione sia commessa alli Capi preditti, ut supra: eccettuando da questo ordine quelli, che veniranno à trazer li Palij, i quali non possano portar li Archibusi carghi in altro loco, che sopra il Lido, sotto le pene predette, & eccettuati etiam li prefati della Città Nostra, che si essercitano ad imparar, & uccellar, nel modo però sopradetto.

Non si possa per alcun Foresticro, sia chi esser si voglia, tenir in casa in questa Nostra Città Schioppo, ò Archobuso, nè Arme d'Asta di sorte alcuna, sotto pena di pagar Ducati duecento, & di star un'Anno in Preson ferrado, & esser Bandito per Anni dieci di questa Città, & di tutte Terre, & Luoghi Nostri; & li Accusadori, li qual siano tenuti secreti, habbino li detti Ducati duecento delli Beni delli Contrafacenti, se ne saranno, se non Ducati cento della Cassa di questo Conseglio. Et à questa istessa pena cadano quelli delli Habitanti in questa Città, che tenisse alcuna di dette Arme forestiere in salvo. Et sia dato termine à quelli delli detti Forestieri, che havesseno di tal'Arme, di giorni otto, ad haverle mandate fuora di questa Città, sotto la pena preditta. Et la presente Parte sia publicata sopra le Scale ut supra, & la essecution commessa alli Capi predetti.

Non si possa far gratia ad alcun delli Contrafacienti, Don, Remission, ò alcuna Recompensation, salvo, se la Parte non serà posta per tutti sei li Conseglieri, & tre Capi di questo Conseglio, & presa con li cinque sesti delle Ballotte di esso Conseglio, congregato al numero perfetto.

Della pena delli Tagliaborsa, & Ladri.

In Maggior Conseglio 1544. 25. Novembre.

E' Accresciuto talmente in questa Città Nostra il numero delli Ladri, si Robbatori di Borse, come di diverse altre sorte di ladronezzi, che hormai è cosa difficilissima di guardarsi di questi giotti. E però è da proveder, attento, che nelle provision di maleficii, al Capitulo nel qual son constituite le pene alli Ladri è detto, che se 'l sarà in conscientia delli Giudici, che essi Ladri habbino patito quelle pene, che in quelle se contien, gli debbano accrescer le pene, come in quello. E perche male il Giudice può intender, se 'l Ladro avanti lui menato altre volte habbi patito tal pena, e mentre, che li Ladri quali sono condennati de fuora, vengono ad habitar in questa Nostra Città, li quali non possono esser conosciuti, & però.

L'Andarà Parte, che sia azonto ad esso Capitulo, che oltra le pene in quello contenute, la prima volta siano al Ladro tagliate via del tutto tutte doi le Pupille delle Orecchie, & la seconda volta, siali tagliata la cima

del

del Naso, acciò questi siano segnali, a dimonstratione del primo, e secondo furto, & per il terzo furto, sia di quella summa esser si voglia da Ducati cinque in sù, sia appiccato per la gola, e da Ducati cinque in zò, siali cavati tutti doi li occhi. Et perche li Officiali Nostri di Notte, non hanno auttorità di far sangue, per la presente Legge possano, & debbano alli Ladri, che per il suo Officio saranno espediti, far far li sopradetti Segnali. Et etiam li Giudici di Proprio, far far di quelli, che saranno espediti per il suo Officio. Et similmente li Rettori di fuora, oltra le pene per li soi Statuti statuite, far devano li predetti Segnali a simili Ladri, acciò venendo in questa Terra siano conosciuti per Ladri. Nè si possino essi Segnali, & dimostratione ad alcuno (& sia chi esser si voglia) per li Officiali Nostri di Notte, nè Giudici di Proprio perdonar, mà siano à tutti fatti; Et à quelli veramente, che fin hora sono stati condennati per Ladri, si de cætero saranno presi, & trovati colpevoli, siagli tagliate le Orecchie, e la cima del Naso, & la seconda volta se seranno presi, siano appiccati per le cane della gola, se el Furto sarà da Ducati cinque in sù, e da Ducati cinque in zò cavati tutti doi gli occhi. Aggiongendo libertà ad essi Officiali di Notte, che posfano inquirir, & punir quelli, che manderanno, over daranno recapito à tal Ladri, & che tengano prattica, commercio, over intelligentia con loro, a fine, che si venghi alla estirpatione di quelli tristi, e scelerati. Ponendo il Nome, e Cognome, & il Nome del Padre di detti Ladri, sì per la prima, come per la seconda condennation in Raspa, accioche sempre siano trovati, & conosciuti per Ladri. La qual Parte sia mandata alli Giudici di Proprio, & alli Officiali Nostri di Notte da esser registrata nella Promission de maleficii. Et sia posta etiam nelle Commission delli Rettori di fuora, & publicata sopra le Scale di San Marco, & Rialto, ad intelligentia di ogn'uno.

In Materia della Regolation de Collegi Criminali.

1544. *Adi ultimo Gennaro. In Maggior Consiglio.*

ESsendo stato ottimamente provisto per questo Conseglio alla regolatione delli Collegi Criminali dell'Officio dell'Avogaria, alli quali per beneficio delli Carcerati è stà deputato il Collegio, che dura Mesi quattro, & se reducano ogni giorno affine, che con più celerità li casi siano redutti all'espeditione, la qual cosa hà partorito, e partorisce buon effetto, mà occorrendo alle volte sotto il Collegio, tal Processo, che per la grandezza di quello, & natura del caso tal Collegio finisce li suoi mesi quattro senza poter espedir tal caso da Collegio, adeo che l'è forza sotto il Collegio novo lezer iterum tutto il Processo, con grande perdimento di tempo, & spesse volte l'è occorso, che un medesimo Processo è stà letto à doi, & tre Collegi al qual inconveniente essendo necessario proveder.

L'Andarà Parte, che salva, e risservata la Parte presa sopra li Collegi predetti, & ogni altro ordine in questa materia preso à questo non repugnante; sia preso, & aggionto alla detta Parte, che ciascheduna volta, che 'l farà un caso alle man del Collegio ordinario dell'Avogaria del qual caso detto Collegio sarà instrutto, & haverà visto il Processo predetto, che venendo il tempo del fine delli suoi mesi quattro, se intende esso

F 2 Colle-

Collegio non haver finito il suo tempo, mà debbi continuar detto Processo fino alla sua espedition dal Collegio, in quello operando, come se 'l tempo loro non fosse finido, non interponendosi però in altri casi da novo, se non in quelli, che li mancasse espedir, come è giusto, e conveniente, & acciò li Processi non vadino in infinitum, & in caso, ch'alcun deputato alli Collegi sopradetti fosse legitimamente impedito sì che non potesse esser presente, sia cavato un'altro in suo luogo, in quel modo, che si osserva nelli Collegi ordinarii.

Che li Magistrati di Venetia, & li Rettori di fuora, circa pœnam mortis, possino transmutar le pene delli Rei in vogar alle Galee.

In Pregadi 1545. 25. *Marzo.*

L'Anderà Parte, che per l'auttorità di questo Conseglio sia preso, che tutti li Rettori Nostri da Terra, & da Mare, e similmente li Magistrati, & Consegli di questa Città possano (se così parerà alla conscientia loro) condennar li delinquenti in loco di pene d'amputation de Membri, di Bando, di Preson, Confini, & altre condennation, che meritassero citra pœnam mortis, condennarli in vogar il Remo alla catena in Galea, per quel tempo, che li parerà. Non potendo esser condennati per minor tempo de Mesi disdotto. Nè possino essi Rettori, Magistrati, ò Consegli, nè alcun di loro deputar per le dette loro condennation à quelli, che condanaranno in Galea, Salario, over Emolumento alcuno, per più di quello, che gli sarà deputato per li Proveditori, & per li tre Deputati sopra l'Armar. Non derogando per la presente Parte alla deliberation fatta per il Mazor Conseglio adi 25. Novembrio passato, in materia de Ladri da esser puniti per li Signori di Notte, con tagliarli l'Orecchie, & il Naso, acciò siano meglio conosciuti. Alli qual Signori di Notte, sia anco aggionto libertà, oltra le ditte punition, di poter anco condennar a vogar il Remo alla catena in Galea per quel tempo, che li parerà, rimanendo nel resto integra la Parte presa ad 20. Mazo 1542. nel suo vigor, & robor in tutte le altre parte sue.

Circa li altri, che meritassero minor pena, di star in Galea per il tempo sopradetto di mesi disdotto detti Rettori debbano espedirli per l'ordinario, come si osserva al presente justa le Leggi, & Ordini Nostri; tenendo li predetti da loro condennati in Galea, sotto bona custodia, con dar aviso alli Proveditori Nostri all'Armamento, acciò li possino far venir de qui, & servir quando sarà bisogno. Similmente li Magistrati, & Consegli di questa Città, debbano servar le sopradette permutationi di pene in omnibus, come è sopra dichiarito. Et la presente Nostra deliberation sia mandata à tutti li Rettori Nostri da Terra, e da Mare, li quali habbino ad essequir quanto è sopradetto.

Delle

Della pena delli delinquenti nelle Chiese, e lochi Sacri:

In Pregadi 1547. 26. Luio.

L'Andarà Parte, che per auttorità di questo Conseglio, sia preso, & firmamente deliberato, che li delinquenti, che nelli Tempi, & lochi Sacri di tutte le Città, Terre, & Lochi del Dominio Nostro, così da Terra, come da Mar, commetteranno alcun delitto, per il qual debbano esser puniti criminalmente, non possino esser puniti di minor pena, che di Bando, over di servir alla Galea alla cadena per quel tempo, che alli Rettori, & Jusdicenti Nostri parerà convenire alla Giustitia, secondo la qualita del delitto. Et oltra tutte le altre pene, siano tenuti, & astretti alla satisfattion della spesa, che si farà per reconciliar la Chiesa, & lochi consacrati da loro violati, & profanati, come è conveniente.

Et la presente Parte sia mandata a tutti li Rettori delle Città, & lochi Nostri sopradetti, e posta nelle loro Commissioni, accioche li sia data la debita essecutione, per servitio del Signor Iddio, consolation, & beneficio delli boni, & honor del Stato Nostro.

In Lib. X. Advoc. fol. 80.

Che non si possi più tener Vacchette nei Libri, nè Memoriali, ne consegnar Debitori al saldar della Cassa, ne consegnar Reporti, ne altro sotto le pene in essa statuite.

1548. *Die 11. Januarii. In Consiglio Decem cum additione.*

SOno stati questa mattina nel Collegio Nostro li Camerlenghi di Commun, che denno intrar al presente insieme con li suoi Precessori, & hanno esposto, che volendo essi suoi Precessori consegnarli le Casse, volevano etiam consegnarli molti Debitori, che si hanno in Vacchetta alla summa di Ducati diesemille in circa, li quali essi non vogliono accettare, & essendo questo contra la forma delle Leggi Nostre, le quali dispongono, che non si possino tener Vacchette: E cosa conveniente far tal Provisione, che si dia remedio alli disordini passati, & si devedi, che non ne seguino per l'avvenire, sì in detto Officio de' Camerlenghi, come in tutti gli altri Officij Nostri, che maneggiano Danari; Però

L'Anderà Parte, che li Camerlenghi prefati, che entraranno nell'Officio, debbano accettar li Danari contadi, che li saranno consegnati dalli suoi Precessori, & tutti quelli, che sono stati Camerlenghi di Commun; & hanno dati Danari ad alcuno, che resti Debitor in Vacchetta, siano obligati per tutto il Mese presente portar quanto cadauno hà dato fino integramente in Danari contadi al detto Officio de' Camerlenghi, sotto le pene statuite per le Leggi Nostre, contra quelli, che non saldano le sue Casse, le quali siano inviolabilmente mandate ad essecutione contra gli innobbedienti, & di qui innanzi, la Parte di non tener Debitori in Vacchetta, sia in tutto, & per tutto essequita, nè si possi consegnar le Casse di Camerlengo à Camerlengo, se non in Danari contadi; & se non sarà presente il Cassier del Collegio, il qual debba sottoscriver di sua mano alla consegnatione, acciò che la sia data in Danari contadi, & secondo la

do la forma delle Leggi, & Ordini Nostri; & alla medesima conditione in Materia delle Vacchette, & Memoriali, ò Scritture simili, sotto qual' altro Nome si voglia, siano tenuti gli altri Cassieri delli Officij Nostri, che maneggiano Danari. Il Scontro delli Camerlenghi, & delli altri Cassieri non possano far le Partide nel saldar delle Casse, se non si salderanno in Danari, sotto pena di privatione delli Officij loro; Et la Copia della presente Parte sia mandata à tutti li Officij, che scodono Danari della Signoria Nostra, acciò che l'habbia la debita essecutione.

Che le Sententie condennatorie publicate in Arengo per li Rettori, che hanno Corte, siano inapellabili, &c.

In Conseglio di Dieci 1549. 21. Zugno.

FU' del 1531. alli 19. Luio in questo Consiglio con ottima intentione, à mazor dechiaration della Leze 1444., 1508., & per più fermarle, & raborarle insieme con tutte le altre Leze disponenti à favor di ben administrar la Giustitia, tanto necessaria per estirpar li tristi, & far che li boni habbino quieto, pacifico, & sicuro vivere, provisto, che le sententie fatte in Arengo fossero inappellabili, come etiam per li precedenti ordini era disposto; in questa parte tantum derogando, dove li Rettori, over altri della Corte participassero Utilità per le condennation fatte, il che fù prudentissimamente aggionto. Mà perche è fatta sinistra, e scandalosa interpretatione, dove dice queste formali parole, che fatta, che sia, & in publico Arengo promulgata alcuna Sententia de Rettori Nostri, che hanno Corte, essa sententia, & condennatione insieme con tutti, & qualunque Arti precedenti, quella si de Signatura, come di Citatione, & altro siano, & s'intendino inappellabile per l'astutia, & cavillation delli Defensori delli Rei sono impetrate Lettere dalli Avogadori Nostri de Commun, che imponeno alli Rettori, che perseguissano in far li Processi usque ad signaturam inclusivè, & quelle li debbano mandar, con suspension, che non procedatur; volendo essi Rei, che per esser detto quella parola, sì de Signatura, che possino quella avanti la publication della sententia, farsi mandar, & farsi loro Avogadori incompetentemente Giudici di quello, che aspetta esser giudicato dalli Rettori, e suoi Assistenti. Absurdo grandissimo, & inconveniente, a destruttione della Parte 1492. 30. Agosto. Però

L'Andarà Parte, che juxta la disposition di essa Leze di 30. Agosto, (la qual sia in omnibus confirmata,) de cœtero non possino li Avogadori Nostri scriver alli Rettori Nostri, che mandino le Signature; nè essi Rettori debbino ubbidir tal Lettere. Mà ben quando saranno richiesti habbino à mandar le copie delli Processi juxta la disposition della Parte presa in Maggior Conseglio 1530. ultimo Decembre, & se ne fossero state fin quì mandate, le qual non fossero espedite nelli Conségli, debbano esser mandate alli Rettori, accioche le loro consciente, con le Corte sue, & Consolatorie dove sono, juxta la disposition delle Leze, & Ordini Nostri, & Statuti di esse Città, habbino à far ragion, & Giustitia. Et quando fosse altramente fatto, sia per li Capi di questo Conseglio, & cadaun de loro inciso, & depennato ogni Atto, a quanto di sopra è detto repugnante. Et la presente Parte sia registrata nell'Officio dell'Avogaria, e mandata à tutti li Rettori Nostri, che hanno Corte. Confirman-

firmando etiam tutte le altre Parti in questa materia. Et reservando sempre la via della Gratia. Et potendosi appellar delle Sententie troppo Mite, & Absolutorie.

Che li Banditi non si possino più liberar dal suo Bando, ammazzando un' altro Bandito. Et dell' ordine di confiscar li Beni alli Delinquenti.

Et che li Mascherati possino esser impune morti.

In Conseglio di Dieci con Zonta 1549. 18. *Luio*.

ACciò si possa obviar alli tanti, & così gravi eccessi, & delitti, che si commettono di continuo nelle Terre, & Luoghi Nostri da Banditi, & altri tristi, e scelerati homeni, il che si comprende proceder dalla facilità, che hanno quelli, li quali commettono li ditti eccessi mediante la grande speranza, & modo, che hanno da liberarse, ammazzando, ò prendendo altri delinquenti, è necessario, così per dignità della Republica Nostra, come per conservatione della robba, & vita de suoi Sudditi, farsi gagliarda provisione, che si possi mediante quella sperar di veder tosto l'esterminio di simil scelerati homeni. Però.

L'Andarà Parte, che tutti quelli, li quali si trovano Banditi fin questo dì, & che de cætero si bandiranno per qualunque caso così pensato, & attroce, come puro, ò in perpetuo, ò à tempo, & così relegati in perpetuo, come à tempo, non se possano più liberar dalli loro Bandi quovis modo, per prender, ò ammazzar un' altro Bandito, over Relegato, nè per vigor d'alcuna Leze, ò Parte fin' hora presa, che li desse tal benefico; di modo, che à questi tal Banditi, sia del tutto tolta la speranza di poter aggiutarsi. Il che non possi suspender, nè revocar, nè alterar per alcun modo, e sotto niun pretesto, se non sarà posta Parte per quattro Conseglieri, & doi Capi almeno, e presa per li quattro quinti delle ballotte di questo Conseglio.

Che si come per Leze è proveduto, che nelli casi pensati, & attroci siano confiscati li Beni delli rei le quali sia in omnibus confirmate, così sia etiam preso, che non possano li Rettori di fuori, nè etiam li Avogadori di Commun far da per loro compositione alcuna delli Beni, che saranno confiscati, senza espressa deliberatione del Conseglio di Quaranta al Criminal, con li doi terzi delle ballotte; dovendosi prima legger in esso Conseglio tutte quelle Scritture, & informationi, che si potranno haver maggiori, circa le qualità, & con le stime de ditti Beni, & con le conditioni, overo obligationi, che fussero sopra di quelli, acciò la Signoria Nostra non resti defraudata. Dichiarando, che se sopra tal Beni confiscati si havesse a far pagamento di dotte, tal pagamento si debbi far in contadi del tratto delli Beni da esser venduti per conto della Signoria Nostra, e non altramente, salvo in caso, che le Donne volessero pagarse sopra gli istessi, ò Beni stabili, che havessero dati in dotte.

Che li Rettori delle Città, & Luoghi Nostri de fuori nelle Castelle, & Ville alcun fattioso, & capo di parte (sia di qual si voglia conditione,) debbino sulla fama publica precedente, far diligente inquisitione, & formar Processo contra quoscumque, & poi mandar quello alli Capi

 di que-

di questo Conseglio, acciò se habbia à far la provisione, che parerà espediente.

Et accioche sia provisto alla quiete de Sudditi Nostri, tollendo l'ardimento à mascherati, de andar (come si è inteso) per li Territorii Nostri, commettendo inconvenienti, sia scritto alli Rettori Nostri di fuori, da parte da Terra, che debbino far proclamar, che se sarà trovato alcuno de tali mascherati armati in quel Territorio giorni quattro dapoi il proclama, possa esser ammazzato da cadauno impune, & che li Communi, ogni volta, che si vederanno li ditti mascherati armati, siano obligati dar campana martello, & prenderli, & ammazzarli, & l'arme, & cavalli, danari, & ogn'altra cosa, che se li trovassero adosso, siano de quelli, che li prenderanno, ò ammazzeranno.

In Materia de Cingani.

1549. 21. *Decembre. In Pregadi.*

ESsendo la prattica de i Cingani erranti, che vanno alloggiando in Campagna, & nelle Ville del Stato Nostro de molto danno alli lochi, dove capitano per giornata, & di non poco dispiacere alli Nostri Sudditi, li quali si duolono, che siano admessi così facilmente nelli Territorij con interesse loro.

L'Andarà Parte, che con l'auttorità di questo Conseglio, sia commesso à tutti li Rettori Nostri di Terra Ferma, che nell'avvenire per modo alcuno non debbano far più Patenti, nè in Voce dar licentia ad alcun Cingano, Vagabondo di poter venire, & stantiare nel Dominio Nostro; mà che in termine di giorni dieci, debbino al tutto mandar fuori delli Territorii à loro commessi; Nè per l'avvenire se li possa per alcun modo dar Licentia, se non per Deliberatioue di questo Conseglio.

In Materia, che una Ballotta nelli Conségli al Criminal, non faccia Giudicio.

1550. *Adi* 27. *Settembre. In Conseglio di XL. al Criminal.*

BEne, & prudentemente fù deliberato li Anni passati per il Nostro Maggior Conseglio, che l'espeditione delle Cause Civili, le qual occoressero, che fussero fatte di una Ballotta nel Conseglio di XL. Civil Vecchio, si intendessero patta, & con tal cause si dovesse andar ad un'altro Conseglio parendo in vero esser cosa troppo dura, & di mala sodisfattione delli Fedeli Nostri, che alcuno d'una sola Ballotta venisse à perder le sue facultà, & le sue raggioni dalla qual Deliberatione è successo bonissimo frutto con universal contentezza di tutti, il medesimo poi successivamente parse al Conseglio Nostro di Pregadi, di deliberar nelle Cause di Stato, che non si intendessero espedite d'una, ò due Ballotte per il pericolo in che perciò si poteva incorrere; Onde se nelle Cause Civili, si in quelle di Stato, come è detto è parso di far tal Deliberatione, conveniente cosa è farla ancora nelle Cause Criminali, ove si tratta della vita delli Huomeni, & di tanto interesse; Però rechiedendo così la importantia della cosa,

L'An-

L'Anderà Parte, che sempre, che l'occorrerà, esser posta alcuna Parte, ò per li Avogadori di Commun, ò per altri Magistrati, che siano in questa auttorità in alcun Conseglio Nostro, di Retentione, la qual Parte computate le Ballotte di non, & le non sincere fosse presa, over presa di una Ballotta, in tal caso non si intenda deliberato cosa alcuna, mà si debba reballottar, & se la reballottatione fosse simile, si debba differir alla susseguente giornata nella qual un'altra fiata si habbia à ballottar, & seguendo nella prima, & seconda Ballottatione il medesimo, si debba venir alla terza giornata, nella qual si habbia à ballottar una sola volta; & se in quella fosse decisa la cosa d'una sola Ballotta non computando le non sincere, non si intenda esser fatta Determinatione alcuna, nè in quel Conseglio, & in quel giorno si habbia più à trattar tal Causa, ma sia in libertà delli Avogadori, & di qual'altro Magistrato poner la Parte nel Conseglio seguente se li parerà, & il medesimo sia etiamdio osservato nelle Parte del procieder contra cadauno, salvo, che ballottato, che si haverà tutti li tre giorni ut supra, & seguendo il Giuditio di una sola Ballotta in tal caso non essendo presa cosa alcuna, come è detto sia tenuto li Avogadori, over altro Magistrato parlar il quarto giorno fino à due Mezzariole, & non più, & l'Avocato del Reo fin due altre, & poi si debba procieder alla Ballottazione, & se l'avvenisse, che anco in questo caso la Ballottatione seguisse ut supra all'hora quella causa debba esser differita ad un'altro novo Conseglio, non essendo però più di doi Mesi di tempo ad intrar novo Conseglio, mà se vi fosse più tempo di dui mesi ad entrar, quella causa debba esser espedita per la Quarantia Civil Vecchia, acciò che li Carcerati non habbino à star più longamente nelle Pregioni, nel qual Conseglio debbano sentar per Pressidenti, etiam li Vice Capi, insieme con li Capi di esso Conseglio, i quali siano obligati di dar immediate el Conseglio à tal Cause le qual siano antiane ad ogni altra come si osserva nelle Parte Civil, & quando sarà presa la Parte del proceder, & che quelli, che hanno auttorità di poner Parte ponessero più Parte come spesso occorre, & che quelle redutte alle due, che saranno superior di Ballotte alle altre, esse due ballottate venirranno ad esser superior una all'altra di una sola Ballotta non si intenda presa cosa alcuna, mà quelle si habbino à ballottar un'altra volta, & seguendo il medesimo li Pressidenti, che poneno Parte siano tenuti di mutar Parte, & in tal modo diffinir la Causa, & questo medesimo si habbia etiamdio ad osservar nelli casi, che si placiteranno per li Giudici di Proprio contro cadaun Reo.

Nelle Intromissioni veramente Criminali fatte per cadaun Magistrato, che hà auttorità di placitar alli Consegli le loro Intromissioni in tali casi, che non và altra Parte se non il Taglio della Sententia, over Termination intromessa, se la Causa sarà dicisa d'una Ballotta, medesimamente in tal caso non si intenda esser fatta Decision alcuna, mà si debba ballottar la seconda fiata, & osservar in tutto, & per tutto quello, che di sopra è detto delle Decision, delle Retention, & così si habbia à osservar inviolabilmente, & la presente Parte non si intenda presa, se la non sarà etiam posta, & presa nel Mazor Conseglio.

Posta, e presa nel Maggior Conseglio.

M Ma-

L E G G I

In Materia di Bollette di Ogli, & Savoni, che sono estratti da Venetia per la Terra Ferma.

1552. *Adi 17. Decembre. In Pregadi.*

LA Mercantia de Ogli, & Savoni di questa Nostra Città, per bisogno della quale non solamente i Sudditi Nostri, mà ancora li Alieni sollevano di essa Città, levarne grandissima quantità, il che era con reputation di quella, & Beneficio delli Dacij della Signoria Nostra, ridutta à sì fatti termini per li molti, & eccessivi Contrabandi, che si fanno al continuo, che non se li provedendo non è dubbio alcuno, che di breve la potria andar in sinistro, con poca riputatione di quella, & danno delle cose Nostre, imperoche da Lochi Alieni, e non Sudditi alle Città, & Lochi Nostri ne vien al continuo condotta grande quantità, senza haver alcun rispetto alli Ordeni, alle Pene, & alle Leze sopra ciò disponenti, sopra la qual Materia non essendo da metter alcuna Dilatione nel proveder li con quelle più strette, e severe pene, e Provisioni, che l'importantia di quella ricerca per le cause di sopra narrate.

L'Andarà Parte, che risservando tutte le Parti in questa Materia disponenti, le quali siano per cadaun Rettor, & Rappresentante Nostro essequite, & fatte essequir inviolabilmente, sia data Auttorità alli Capitani Nostri di Campagna, Capitani del Devedo, & ogn'altro Ministro Publico, che trovando Ogli senza la Bolletta dell'Officio Nostro della Ternaria, & Savoni senza quella dell'Insida, secondo li Ordeni Nostri debbano essi Ogli, & Savoni, presentar à quelli Rettori, over Rettor, nel Territorio del qual saranno stati trovati per Contrabando, & essa Mercantia sia presa, & loro Capitani habbino la mità del Contrabando per loro trovato, senza contradittion alcuna, & l'altra mità sia divisa secondo l'ordinario, oltre di questo siano tenuti tutti li Rettori, & Rappresentanti Nostri, far sopra tal Contrabando ogni diligente Inquisitione à loro possibile, & sopra le Querele, che in tal Materia le fussero date, essaminar Testimonii, & usar in ciò quella diligentia maggior, che potranno, & in caso, che fosse giustificato Contrabando alcuno, la mità di quello sia dell'Accusator, & l'altra mità sia divisa ut supra. Quelli veramente, che facessero essi Contrabandi, oltre le altre pene statuitegli per le Leze, siano condennati à star per Anno uno in Pregion serrata, nè in simil casi si possa far Don, Gratia, nè Remission alcuna, come di Robbe, che sono del tutto prohibite, nè si possa impedir alcun Magistrato di questa Città, nè in Suspension, nè in Appellation, resservando però sempre l'Auttorità alli Avogadori Nostri di Commun.

Et essendo venuti à notitia delli Signori Savij Nostri sopra la Mercantia, che molti Sudditi Nostri comprano in questa Città, Ogli, & Savoni, per condur nelli Lochi à Noi subjetti, & fanno di quelli le Bollette all'Insida, & Ternaria. i quali dapoi, quando hanno condotto essi Ogli, & Savoni nelli Lochi dove sono destinati, tengono le Bollette appresso di se, & vanno alli Confini de Lochi Alieni, dove comprano Ogli, & Savoni, & quelli con l'istessa Bolletta conducono alli Lochi Nostri. Però sia preso, che de cœtero tutti quelli, che trazeno Ogli, e Savoni di questa Città, debbano appresentar le Bollette di quelli in Cancellaria di quel Loco, ove è destinata la Robba, & il Cancellier sia tenuto far un Squarzo ad esse Bollette, & infilzarle, mandandole di Mese in Mese quì à Venetia all'Officio delli Savij Nostri sopra la Mercantia, le quali

poi le

poi le debbano mandar all'Officio, dove faranno ftate fatte per fcontarle, & il Scrivan di quell'Officio, che le riceverà fia obligato di far ricever della quantità delle Ricevute à quello, che le haverà portate, fotto pena à quello, che non prefentafse la Bolletta fubito zonto con la Robba de Ducati cinquanta, la mità della quale fia dell'Accufator, & l'altra mità fia divifa giufto il folito. Ritornando fempre però alle Città, & Lochi li Privilegi fpeciali, che havefsero, & fia mandata la prefente Parte à tutti li Rettori Noftri delle Città, quali la debbano far inviolabilmente ofservar, & efsequir, & publicar nelli Lochi confueti, & quella mandar alle Caftelle, Vicariati, & Lochi del Territorio fuo fottopofti, nelli quali medefimamente fia publicata, ofservata, & efsequita, & de cœtero pofta nelle Commifsioni di tutti i Rettori Noftri.

Del Premio delli Captori, over Accufatori delli Monetarii, & Sodomiti.

In Confeglio di Dieci con Zonta 1553. 26. Zugno.

Accioche quella fcelerata forte d'homini, che haveffero ardimento far monede falfe, ftronzar, vitiar, over altramente alterar effe monede, à danno del publico, & delli particolari, foffe del tutto eftirpata, & da cadauno perfeguità, fù deliberato per quefto Configlio del 1473. 20. Ottobre, che chi in cadaun loco ammazzaffe, overo deffe nelle forze Noftre, ò de Noftri Rettori, vivo, ò morto, alcuno di quefti delinquenti, & che così fi ritrovaffe effer con verità, doveffe haver dalla Signoria Noftra Lire tremille de piccoli, & etiam fe li captori, ò interfettori fofseno Banditi, che potefsero liberar di Bando un'altro Bandito, oltra le ditte Lire tremille. Et perche per Parte prefa in quefto Configlio fono levate tutte le facultà di liberar Banditi, & medefimamente per l'iftefso Confeglio è ftatuito, che le taglie fiano pagate in contanti à quelli folamente, che prenderanno Banditi, li quali rompefsero li confini loro, di modo, che reftando li captori, & interfettori di Monetarii fenza alcun premio, non curando più di prenderli; & effi Monetarii multiplicano in tanto numero, vedendo non efser perfeguitati come prima, ch'è cofa infopportabile, & pernitiofa, & oltra di quefto li Capi di quefto Confeglio ogni dì fono moleftati da coloro, che richiedono premii per haver prefo Monetarii, ò per prender quelli, efsendo mancato il premio ordinario; al che dovendofi per ogni modo proveder, per eftirpar delinquenti tanto fcelerati, come fono Monetarii.

L'Andarà Parte, che alcuno, che darà nelle forze della Giuftitia vivo alcuno delli Monetarii comprefi nella ditta Parte 1473., & che così fe ritrovi efser la verità haver debbi per cadaun prefentado Lire mille de piccoli delli Beni delli delinquenti, fe ne faranno, fe non delli Danari deputati alle taglie. Et perche per la medefima Parte del 1473. è ftatuito premio di Lire mille à quelli, che manifeftafsero li Monetarii dichiariti nella ditta Parte havendofi la verità, & pervenuto, che fufse il delinquente nelle forze della Giuftitia; Le qual Lire mille non efsendo pagate, non fi trova hormai alcuno accufator de tali fcelerati, fe prima non vengono a patizzar con quefto Configlio per far fimil accufationi, con moleftia di efso Confeglio, come à ogni uno è noto. Però fia etiam prefo, che alli detti accufatori fiano date per cadauno accufato da loro Lire quattrocento de pic-

de piccoli, delli Beni delli delinquenti, se ne saranno, se non delli detti danari deputati alle taglie, havuta la verità, e pervenuto che sia il delinquente nelle forze della Giustitia.

Et perche non è manco detestabile il vitio della Sodomia, che sia quelo de Monetarii, & le taglie statuite per le Leze alli accusatori di tali deinquenti non sono pagate, onde per tal conto non è manco molestato questo Conseglio, & per la difficultà di conseguir le taglie, li accusatori s'astengono di accusar; Però alli Accusatori delli Sodomiti, che saranno condannati, & justitiati à morte, alli quali prima si doveano dar Ducati cento siano pagate Lire trecento de piccoli. Et per quelli, che saranno condannati in Bando, over di altra pena citra mortem, per li quali prima dovea haver Ducati vinticinque li siano pagate Lire cento. Et quelli, che prenderanno alcun Sodomita accusato già da altri, haver debbano Lire trenta sì come prima havevano Lire cinquanta. Li quali tutti danari siano pagati de' Beni delli delinquenti, se ne saranno, se non delli danari deputati alle taglie.

In Lib. 68. fol. 24.

Che se alcuno discargarà Schioppo contra altri, ò ferendolo, ò non ferendolo, sia appicato per la gola.

In Conseglio di Dieci con Zonta 1553. 21. Ottobre.

SE ben per molti Ordeni Nostri sono stati prohibiti, sotto pene gravissime li Archibusi da Rota, & altre simili Arme, nondimeno si vede, che quasi tutti li homicidii sono commessi con detti Archibusi, & Schioppi, delli quali difficilmente si può guardarsi; però essendo necessario far sopra ciò più gagliarda provisione.

L'Andarà Parte, che salve, & reservate tutte le Leggi, che devedano il portar, & tener le dette Arme, secondo la continentia loro sia aggionto. Che se alcuno nell'avvenir discargarà (sì in questa Città, come in cadauna Terra, & Luogo del Dominio Nostro) Schioppo, ò Archibuso di sorte alcuna, contra di alcun'altro, ancora, che non lo ferisse, se 'l se potrà aver nelle mani, sia appiccato immediate per la gola, & tutti li suoi Beni siano confiscati. Et se non si potrà haver, sia, & s'intenda Bandito di questa Città, & di tutte le Terre, & Luoghi Nostri, sì da Terra, come da Mare, Navilij armati, & disarmati, & tutti li Beni suoi siano confiscati.

Et se romperà li confini, e sarà preso, sia appiccato per la gola, con taglia à quelli, che lo prenderanno, & daranno nelle forze Nostre di Ducati mille, & à quelli, che l'ammazzassero nelli confini de Lire ottocento. Et in questa Città sia commesso l'essecution alli Avogadori Nostri di Commun, & fuori alli Rettori Nostri. Non possendo esser diminuita la ditta pena da alcuno, nè fatta gratia di sorte alcuna, se non per parte posta per tutti li Conseglieri, e Capi, & presa con li cinque sesti delle ballotte di questo Conseglio, & in caso, che quelli, che hanno da essequir la presente deliberation, non gli dessero la debita, & compita essecutione in ogni sua parte, se possi dar la denontia alli Capi di questo Conseglio; Li quali debbano sotto debito di Sacramento, fargli dar essecution integralmente senza alcun Conseglio. Et la presente Parte non si

possi

possi suspender, revocar, nè interpretar, salvo con Parte posta per tutti li Conseglieri, e Capi, & presa con li cinque sesti delle ballotte di questo Conseglio; Et la Parte sopradetta sia publicata in questa Città, & nelle altre Terre, & Luoghi Nostri, sì da Terra, come da Mare à intelligentia d'ogni uno, & mandata all'Officio dell'Avogaria, & alli Rettori per la debita sua essecutione.

Che non si possi condennar alcuno in pena corporale, & pecuniaria.

In Conseglio di Dieci con Zonta 1554. ultimo Agosto.

E' introdotto, che alcuni Rettori Nostri di fuori, & Magistrati di questa Città alle volte fanno Sententie contro alcuno condannandolo in Prigione, Galea, ò altra pena corporale, ò veramente in loco delle predette pene, in pagar qualche summa de dannari; Et alle volte fanno Sententie in danari, ò in altra pena corporale insieme, con reservatione di gratia; talmente, che molti poveri per fuggir la Prigione, ò alcuna pena corporal, sono astretti à domandar gratia, che gli vien fatta della pena corporale, con pagar li danari, se ben lo fanno con grandissimo interesse suo. Al che dovendosi proveder per beneficio delli Sudditi Nostri.

L'Andarà Parte, che non si possi più per alcun Rettor Nostro, nè Magistrati di questa Città far alcuna Sententia, ò condennatione, per la qual si condanni alcuno in Bando, Galea, Prigione, ò in altra pena corporal, ò veramente in luogo delle predette pene, in summa alcuna de danari; Nè che condanni alcuno in danari, & in Bando, Prigion, Galea, ò altra pena corporal insieme con reservatione de gratia; mà debbano far tal sententie sue, sì come per Giustitia li parerà, ò in danari solamente, ò veramente in alcune pene corporali solamente, secondo li casi che occorreranno. Accioche quelli, che si sentissero aggravati, & che si possino appellar per le Leggi Nostre, possino in appellatione andar alli Giudici, ò Civili, ò Criminali, secondo la qualità delle Sententie, che saranno fatte. Non se intendendo però, quando paresse alli Giudici di fare, che alcuno offeso fusse refatto di qualche suo danno, per quanto importasse il danno, sì che con pena pecuniaria, non si possi accompagnar pena corporale, con reservation de gratia.

Et appellandosi alcuno dalle Sententie delli predetti Rettori, & Magistrati, non si possino essequire dette Sententie, se non doi giorni doppo fatte in questa Città, & giorni quindeci in Terra Ferma, & da Mare dentro del Golfo doi mesi, & fuori del Golfo mesi quattro acciò che 'l condennato habbi tempo di poter andar al Giudice dell'appellation. Et essendo assolto alcuno accusato, non sia astretto à pagar spese alcune, sotto pena de privation delli suoi Officii à tutti quelli, che participassero di tal spese.

Eccettuando le condennationi, che si facessero in essecution de Proclami, che devedano il portar delle armi, le quali se possino permutar con danari, non dovendo però di essi li Rettori haverne alcuna parte.

Et ogni Sententia, & atto, che si facesse contra l'ordine presente sia de niun valor, & li Capi di questo Conseglio, ò li Avogadori di Commun, alli quali sarà fatta la conscientia, debbano tagliarla senza alcun Conseglio, sotto debito di Sacramento. Et la copia della presente Parte sia man-

sia mandata alli Rettori Nostri, e posta nel'e commission sue, & etiam nelli Capitulari delli Officii di questa Città, acciò che li sia data la debita essecutione.

1556. *Adi* 17. *Agosto*. *In Collegio con l' Auttorità del Maggior Conseglio*.

ANcora, che sotto li 17. Decembrio 1552. fusse provisto per Parte presa nel Conseglio Nostro di Pregadi, che li Ogli, & Savoni, che fossero trovati nelle Città Nostre, & Territori suoi senza le Bollette da Venetia, dalli Officij, dove devono esser fatte, s' intendino Contrabando, nientedimeno si vede chiaramente, che de prefati Ogli, & Savoni, al continuo in gran quantità ne vengono condotti in le predette Città, & Terre, senza Bollette di Venetia contra la forma della predetta Parte, la quale, nè in tutto, nè in parte vien essequita, la qual cosa troppo ritorna in danno delle cose della Signoria Nostra, per il che non si deve mancar de sì fattamente operar, che la prefata Parte sia essequita, con gionta di quelle altre Provisioni, che sono giudicate necessarie per la intiera Essecution di quella; Però

L' Andarà Parte, che non derogando alla prefata Parte 1552. la qual sia ferma, e nel suo robor: sia per Auttorità di questo Conseglio preso, e statuito, & à quella aggionto, che quel giorno istesso, che li Ogli, ovvero Savoni, saranno gionti nella Città, ovver Lochi Nostri, le Bollette de quelli siano presentate in mano del Cancellier, il qual oltra il stralcio, che è tenuto far, debba all' hora subito ricevute quelle di sua propria mano, & non de altri far sopra esse Bollette il ricever di quelle, scrivendo il suo Nome, il Giorno, & Millesimo, accioche non siano commesse delle fraude, che al presente si commettono sotto la pena ad essi Cancellieri, contenuta nella predetta Parte, & di più immediate di esser privi di quelle Cancellarie, dove saranno, & di poter essercitar Cancellaria alcuna per Anni cinque prossimi, & oltre di questo siano tenuti li predetti Cancellieri, sotto l' istesse pene accettar tutte le Denoncie, che saranno date sì de Ogli, e Savoni, come di tutte altre Mercantie, che non possono andar, se non con Bollette di questa Città, & di esse Denoncie, & Contrabandi trovate, darne subito avviso alli Proveditori sopra li Ogli, se ne saranno, se non alli Cinque Savij sopra la Mercantia, & se li Rettori non haveranno essequite, & espedite le predette Denontie, & Processo, contro li Transgressori in termine di un Mese i Proveditori sopra li Ogli, overo Cinque Savij, non essendo Proveditori debbano loro proveder giusta l' Ordine della presente Parte, & se occoresse, che fusse data alcuna Denoncia ad alcun Cancellier, & che il Cancellier non la volesse accettar, il Denonciante possa, & debba venir alli Prefati Proveditori, overo Cinque Savij à dar detta Denoncia, i quali debbano accettarla, & essequir quanto è sopradetto.

Be

De Præscriptione Triginta Annorum.

Die 18. November 1557.

NOS Capita Illustris. Consilium Decem. Vobis Dominus Officialibus Nostris mandamus, &c. in Materia delle Denoncie, che fin hora fossero state date all' Officio Vostro, & se desse per l'avvenire circa li Beni della Signoria Nostra, ò Communali usurpati, dobbiate osservar inviolabilmente le Parti del prefato Illustrissimo Consiglio 1496., & 1506. non accettando Denoncie de proceder ad Atto di sorte alcuna se non con gli Ordeni contenuti nelle dette Parti, & facendo registrare il presente Mandato nell' Officio Vostro.

In Materia di Archibusi, & altre Arme.

1558. Adi 2. Giugno. In Conseglio di Dieci, & Zonta.

E' Stato provisto per questo Conseglio in diversi tempi, che non si possano tenere, nè portare Schioppi da Roda curti, sotto pena di Bando, & pecuniaria, come nelle Parti sopra di ciò prese, & alli 21. di Ottobre 1553. fù statuito per questo Consiglio, che chi scaricasse Schioppo, così in questa Città, come in cadaun loco del Dominio Nostro contra di alcuno altro, ò ferendolo, ò non ferendolo, fosse immediate appiccato per la gola, e tutti li suoi Beni confiscati, come nella Parte sopra di ciò presa; nondimeno si vedeno moltiplicar tanto i delitti, che si commetteno nel Stato Nostro con Schioppi per la Liberta, che si hà di tenerli, & portarli con offesa di Dio, & della Giustitia, che è necessario fargli maggior provisione per la quiete, & salute dei Sudditi Nostri, però

L' Andarà Parte, che salve, & risservate tutte le Leggi, & Ordini fatti in questa Materia alla presente Parte non repugnante, tutti i Schioppi, & Archibusi da Roda, così longhi, come curti, & anche quelli da fuogo, la Canna di quali non eccede la misura de quarte tre, & tutte le Balestrine picciole siano in perpetuo Banditi, & prohibiti, si che niuno sia di che stato, grado, ò conditione esser si voglia, nemine eccetto, ardisca far, nè far far, portar, nè tenere in Casa in questa Città, nè in alcun luogo del Dominio Nostro Schioppi, nè Archibusi, nè Balestrine prohibite, ut supra, in pena, se sarà nelle forze, di stare un' Anno in Pregion serrato, & di esser confinato al Remo in Galia in vita sua, & della confiscation de tutti, & qualunque suoi Beni, & se non serà nelle forze, sia Bandito in perpetuo da tutte le Terre, & Luoghi, & Navilij Armati, & disarmati del Dominio Nostro, con Confiscation de Beni, & se venirà nelle forze caschi nella pena predetta. Et chi accusarà, ò presenterà nelle forze alcuno, che de cœtero haverà fatto, ò fatto fare, ò che portarà, ò tenirà in Casa Schioppi, ò Balestrine prohibite, ut supra, giustificando legitimamente la verità, guadagni Lire mille de Piccoli da esserli pagate di Beni di Delinquenti se ne saranno. Et non trovandosi Beni di Delinquenti, habbia Lire cinquecento di Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie, & ogn' uno possa esser Accusator, ò Captor dei preditti Contrafacenti; alla qual pena caschino etiam li Hosti, ò altri, che allogiaranno Forestieri, ch' habbino di questa sorte Arme prohibite, e caschi nella pena predetta ogn' uno, che farà, ò farà far, ò

tenirà

tenirà Serraglie da Schioppo, ò Rode da Schioppi, ancorche fussero separate, habbia tempo ogn'uno de giorni otto doppo la Publication della presente Parte, ò di mandar le Arme, Serraglie, & Ruode prohibite, ut supra, fuora del Stato Nostro, ò di presentarle alla Cassa di questo Conseglio, quelli di questa Città, & alli Rettori Nostri delle Terre, quelli di fuori, li quali siano tenuti mandarli alla ditta Cassa, qual termine passato la presente Parte habbia la sua essecution, & non possa esser fatto gratia, nè diminuita la pena alli Contrafacenti, se non per Parte posta per tutti li Consiglieri, & presa con li cinque sesti delle Ballotte di questo Conseglio: & la essecution della presente Parte sia commessa in questa Città alli Avogadori Nostri di Commun, & fuori alli Rettori Nostri; mà in caso, che per quelli, che hanno da essequirla non gli fusse data la debita, & compita essecutione in ogni sua Parte, si possa dar la Denoncia alli Capi di questo Conseglio, li quali debbano sotto debito di Sacramento fargli dar essecutione integramente, senz'altro Conseglio. Eccettuando da questo Ordine li Soldati stipendiati Nostri, li quali si possano portar nelle fattioni solamente, & non in altro tempo, sotto le pene sopradette. Et la presente Parte non si possa suspender, revocar, nè interpretar salvo per Parte posta per tutti li Conseglieri, & Capi, & presa con i cinque sesti delle Ballotte di questo Conseglio.

1558. *Adì* 15. *Luglio*. *In Pregadi*.

CONsiderando la mala qualità delli Cingani, e la molestia, danni, e molti disturbi, che ricevono li Fedeli Nostri dalla loro prattica, fù preso in questo Conseglio a' 21. Settembre 1549., che fussero mandati fuori delli Territorii Nostri, e che nell'avvenir non se gli potesse dar Licenza di venir nel Stato Nostro senza Deliberatione di esso Conseglio: il quale Ordine così buono, e lodevole al presente non si osserva, essendo introdutto, che li detti Cingani co'l mezzo di Lettere Patenti da loro impetrate da alcuni Rettori Nostri di poter transitar per trè giorni sotto la sua Giurisdittione vanno vagando per li Luoghi Nostri, contro la forma del Decreto predetto con danno de molti, & universal mormoratione. Al che dovendosi proveder per satisfattione, e beneficio delli Popoli Nostri.

L'Andarà Parte, che le predette Lettere Patenti siano revocate, & annullate; come fatte contra li Ordeni Nostri, ne de cætero possino esser più fatte, sotto pena alli Cancellieri, ò altri Ministri, che le facessero, de immediate privatione della Cancellaria, ò altro Officio, che havessero, e di non poter in perpetuo più essercitar alcun Officio del Dominio Nostro, e sia commesso à tutti li Rettori Nostri di Terra Ferma, che debbano far uscir detti Cingani subito, & immediate delli Luoghi Nostri, li quali non possino più esser admessi, nè per tre giorni, nè altrimenti à modo alcuno senza Licentia di questo Conseglio, e se contra la forma dell'Ordine presente nell'avvenir si conferiranno in alcun Luogo Nostro, così con Patenti dalli Rettori, come senza, siano, & esser s'intendano incorsi alla pena di esser posti al Remo nelle Galee Nostre dei Condennati, ove habbino à servir alla Catena per Anni diese continui. Haver debbano quelli, che prenderanno alcuno di essi Cingani contrafacenti, ut supra, e consegneranno in le forze della Giustitia da esser mandato in questa Città per l'effetto predetto, Ducati diese delli Danari delle Ta-

le Taglie: Possendo etiam li detti Cingani, così Huomini, come Femine, che saranno ritrovati nelli Territorii Nostri esser impune ammazzati, si che li Interfettori per tali Homicidii, non habbino ad incorrer in alcuna pena. Et la presente Parte sia fatta publicar dalli detti Rettori in li Luoghi soliti per intelligentia d'ogn'uno, e registrar in li Atti delle loro Cancellarie, à memoria delli Successori, e sia posta nelle Commissioni di essi Rettori.

Che non si possi condannar alla Galea per più, che per Anni dodeci.

In Conseglio di Dieci 1558. 15. *Gennaro.*

LA deliberation delle Galee de condennati è stata, come à cadauno è benissimo noto, di molto beneficio; però si deve di tempo in tempo far quelle provisioni, che siano per la conservation loro necessarie. Et perche si vede per esperientia, che dalli Condennati per li Rappresentanti Nostri di vogar alla catena in vita sua, non si riceve quel buon servitio, che si crede; però che sempre, che uno habbia vogato per spatio di dieci, ò undeci Anni, si vede manifestamente, che rispetto à l'età, à l'essercitio, & altri accidenti, si fanno del tutto inhabili à poter più lungamente servir; oltra, che stanno in continuo, come disperati, tal che la Signoria Nostra hà la spesa del Pane, del vestirli, e non riceve da loro il necessario servitio; oltra, che questi tali vedendosi privi di poter in alcun tempo esser liberati, cercano per ogni via, & mezzo di fuggire, & in molte occasioni potriano apportarsi diversi maleficii, onde essendo necessario proveder.

L'Andarà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia preso, & fermamente deliberato, che de cœtero da qual si voglia Magistrato Nostro, sì da Mar, come da Terra, non sia, nè possi esser condennato di vogar in ferri nelle Galee de Condennati per più tempo, che per Anni dodeci il qual tempo computa l'amontar delli Drappi, che haveranno havuti, si sarà molto più lungo, restando ferme tutte quelle altre condition, che nelle Parte de Condennati è dichiarito, nel qual tempo, & la Signoria Nostra potrà dalli Condennati ricever quel servitio, che ricerca il beneficio de ditte Galee, & li Condennati, con la speranza di haver à finire una volta il tempo della loro condennatione, serviranno più prontamente, & con l'animo più quieto.

Della qual deliberation, ne sia data notitia alli Rettori Nostri da Terra, & da Mar, & posta nelle Commission delli Successori, acciò li sia data la sua debita essecutione.

Che li Banditi absenti, etiam retenuti, trà il termine qui descritto, debbano far espedir le loro Gratie di esser rialditi.

In Mazor Conseglio 1559. 20. *Ottobre.*

E' introdotta una grave corruttella in pregiudicio della Giustitia, che li scelerati homeni, poiche senza il timor di Signor Dio, & senza alcun rispetto al ben, & sicuro viver, hanno commessi diversi delitti, si lasciano condannar absenti, con speranza, quando co 'l tempo hanno

acquistato favor alle loro cause, di ottenir gratia di esse realditi; oltra, che la maggior parte de simili tristi non si curano di dimandar la Gratia, se non dapoi, che sono retenuti, & che si devono essequir le condennationi loro, essendo stati frà tanto di continuo dentro li confini, committendo in compagnia di altri Banditi diversi mancamenti, come alla giornata s'intende, & di più se la gratia trà li Consiglieri, & Capi di XL. pende una, over due volte, scorreno d'industria mesi, & anni senza far la rebalottar, & espedir, aspettando co 'l beneficio del tempo maggior favor, over occasione di fuggir di Prigione, & con tal mezzi indiretti vengono à suspender, che per li Rettori Nostri di fuori, & per li Magistrati di questa Città non sia data essecutione alle Sententie, e condennationi loro, & alle deliberationi delli Consigli Nostri, al che essendo da proveder per consolatione, & sicurtà delli buoni, e per spavento, e pena delli tristi.

L'Andarà Parte, che cadaun Bandito, ò condannato absente per qual si voglia delitto, così per li Magistrati, & Consigli Nostri di questa Città, come per li Rettori, & Rappresentanti Nostri, di tutte le Terre, e Lochi del Dominio Nostro, tanto da Terra, quanto da Mar, che nell' avvenir dimanderanno gratia di esser rialditi, così quelli, che fussero ritenuti, come li non ritenuti, siano obligati dopò presentata la supplicatione alla Signoria Nostra haver fatta risponder alla suplicatione da quelli, che sarà ordinato, che rispondino, & ballottar la gratia tutte le volte ordinate dalle Leggi, & espedir del tutto, trà li Conseglieri, & Capi di Quaranta quelli, che saranno condannati per li Magistrati, ò Consegli di questa Città, in termine di un mese, quelli condannati per li Rettori da parte da Terra, in termine di mesi doi, li condannati dalli Rettori da parte da Mar dal Quarner in quà, in termine di mesi tre dal Quarner fino à Corfù inclusive in termine di mesi sei, & da Corfù in là in termine d'uno Anno; Dovendo li Conseglieri, & Capi di XL. nelli termini predetti haver data espeditione ad esse Gratie sotto debito di Sacramento, & pena di Ducati cento per cadauno, & il Secretario, che haverà in mano la gratia, sia tenuto sotto pena de Ducati cinquanta raccordar tal espeditione, così richiesto dalli interessati.

Passati veramente li termini sopradetti non si possi per alcun modo ballottar più essa gratia, mà siano obligati li Magistrati di questa Città, & li Rettori di fuori à chi appartenirà, far dar essecutione irremissibilmente alle Sententie, & Condennationi sue, & alle deliberationi delli Consigli Nostri. Presa poi dalla Signoria Nostra frà li termini predetti alcuna simil gratia, siano obligati l'interessati farla espedir nelli altri Consigli di Quaranta, & M. in termine di 6. mesi all'hora prossimi, dovendosi però espedir la Gratia in quel Consiglio di Quaranta nel qual sarà stata principiata à ballottar secondo la forma delle Legge. Passato il qual termine sia nulla la Gratia, nè più si possa ballottar, & siano essequite le loro condannationi, come è detto di sopra. Et acciò che li predetti habbiano commodità di far espedir esse gratie nelli termini assignati di sopra, sia preso, che li Magistrati di questa Città i Rettori di fuori, & altri, che haveranno à Risponder alla Supplication debbano haverli risposto in termine di giorni quindeci, dopò, che li sarà presentato l'Ordine della Signoria Nostra, ch'habbino à risponder, sotto pena de Ducati cento. Siano anco tenuti li Capi di XL. Civil Vecchia, sempre, che li saranno presentate simil gratie, farle ballottar li primi Pender avanti tutte le altre, sotto debito di Sagramento, & pena de Ducati cento per cadauno, & il

& il Nodaro di essa Quarantia, se non raccorderà ogni Pender ad essi Capi la presente Parte, & l'espeditione di tal gratie, cada in pena di Ducati cinquanta. Similmente siano tenuti li Consiglieri, & Capi di XL. sotto le pene predotte far poner queste gratie avanti tutte le altre nel Maggior Conseglio, & all'istessa conditione siano tutti quelli, che fin il giorno presente sono ritenuti, & quelli da chi le gratie pendono trà la Signoria Nostra, overo alli altri Consigli; Et acciò, che sia data la debita esecutione alla presente Parte, possa, & debba cadauno delli Avogadori Nostri di Commun, sotto debito di Sacramento scoder le pene sopradette senza altro Consiglio da chi contrafarà, la mità della qual sia de chi farà l'essecutione, & l'altra mità dell'accusator, qual sia tenuto secreto. Sia publicata la presente sopra le Scale di San Marco, e Rialto, mandata à quelli Magistrati, & Consegli à chi spetta in questa Città, & à tutti li Rettori di fuori, con ordine, che la faccino publicare nelli luoghi soliti, & registrar nelle loro Cancellarie, & sia posta nelle Commissioni delli Successori, acciò li sia data la debita esecutione.

Della pena delli Assassini, & altri, che commetteno delitti attrci, trovati inflagranti crimine. Et del beneficio di quelli, che li ammazzano, ò prendono vivi.

In Conseglio di Dieci con Zonta 1560. 16. Decembre.

E'Tanto accresciuta l'audatia, e sceleratezza di molti huomini, che non temono così soli, come con adunatione d'altri scelerati, Sicarii, Banditi, e non Banditi, con insidie, e tradimenti commettere detestandi eccessi, con molta offesa di Nostro Signor Iddio, e della Giustitia, e con perturbatione di chi desidera quietamente vivere. Però essendo necessario far provision tale, che per timore di non essere in alcun modo sicuri, tali huomini s'astengano da tante scelerità.

L'Andarà Parte, che se alcuno, ò solo, ò con insidie, & appostatamente, ò in compagnia con altri, andarà alla Casa di alcuno, overo in altro luogo (così in questa Città, e distretto, come in ogni altra Terra, e Luogo del Dominio Nostro) à commetter Homicidio, Sforzo, Ratto, Incendio, ò star alla strada, ò far altri simili delitti, immediate commesso il detto delitto, e ritrovati inflagranti crimine, essi possano in quell'instante esser impune presi, e morti, ancora in luoghi alieni, in caso, che subito commesso il delitto fussero in fin là perseguitati; & chi quello, ò quelli darà vivi nelle forze della giustitia, overo ammazzarà ancora in Terre Aliene, come di sopra, guadagni tutte le armi, cavalli, danari, e le robbe, che li delinquenti presi vivi, ò morti, à quel tempo si trovassero haver appresso di loro insieme co'l terzo del tratto de'Beni delli delinquenti li quali tutti subito gli siano confiscati, & gli altri due terzi siano divisi secondo il consueto. Et se quello, ò quelli, che li prendessero, ò ammazzassero, come di sopra, fussero banditi ancora di tutte le Terre, & Luoghi del Dominio Nostro, eccetto, che per questo Conseglio, sia anco uno di essi assolto dal suo bando, & non essendo quello, ò quelli in bando, possano cavar un'huomo dalli soprascritti bandi. Et se sarà de alcuna Villa, ò Commun preso, ò morto alcun delli delinquenti soprascritti, appresso tutti li detti beneficii, siano

anco fatti esenti da ogni personal fattione per quel tempo; che parerà al Collegio Nostro meritar l'opera, & valor loro.

Et se uno compagno di quelli del delitto ammazzerà l'altro suo compagno, debba immediate conseguire uno delli Bandi dichiariti di sopra, e tutte l'altre Utilità, e beneficii sopradetti, e resti libero, & assoluto da quella pena, nella quale per cagione di tal delitto potesse incorrer. Non potendo però mai il principal Auttore, overo Mandante di tali delitti conseguir beneficio alcuno. Et se sarà alcuno, che accusi, ò per opera sua faccia, che uno delli delinquenti sopradetti sia preso, ò morto come di sopra, habbia la mità del terzo de' Beni confiscati, delli quali non ve ne essendo, habbia Lire cinquecento di contanti immediate dalla Cassa di questo Consiglio, di Danari deputati alle Taglie, e sia egli, e la Famiglia sua con la qual habitasse per Anni dieci esente da ogni fattione personale, & possa portar l'Armi in vita sua. Et il beneficio de Liberation di Bando, & altri Beneficii promessi per la presente Parte, siano dati per li casi, che seguiranno in questa Città, per lo Consiglio di XL. Criminale solamente, e non per altri, e per li casi, che seguissero di fuori siano dati per quelli Rettori solo, che hanno Corte, che saranno più vicini al luogo dove fosse seguito il caso. Et la presente Parte sia publicata in questa Città, & nelle Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, e posta nelle Commissioni de' Rettori à fine, che la esseguiscano, & la faccino ogn' Anno publicare.

Della pena delli Banditi per li Magistrati, & Consegli di Venetia, che rompono li confini.

In Conseglio di Dieci 1561. 18. Luio.

FU' preso in questo Conseglio fin 1503. alli 26. del mese di Luio, che tutti quelli, che si ritrovavano Banditi fin' all' hora, & medesimamente quelli, che nell' avvenir fussero Banditi per tutti li Rettori Nostri così da Terra, come da Mare, (accioche havessero causa di star fuora delli confini delli Bandi loro, & di obbedire alle sue condennationi) se fossero ritrovati nelli luoghi, & confini prohibiti per le loro condennationi, passati giorni otto dopò la publication della detta Parte s'intendessero, & fussero etiamdio Banditi di tutte le Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, & anco di questa Città di Venetia, e del suo Destretto, e come in essa Parte si contiene. La qual Parte honestissima, & giustissima fin' hora è osservata per tutte le Terre, & Luoghi Nostri, con utilità, e satisfattion di tutti li Sudditi Nostri. Et perche in essa Parte non fù espresso, ch' all' istessa conditione fussero li Banditi di questa Nostra Città, & Destretto per li Magistrati, & Consegli Nostri, & etiamdio quelli, che dall' hora innanti fussero Banditi, si è veduto di tempo in tempo, & hora più che mai si vede, che molti Banditi non solamente in perpetuo, mà ad tempus di questa Città Nostra, & Destretto per li Magistrati, & Consegli Nostri stanno, & caminano sì per essa Nostra Città, come nelli altri luoghi per le condennationi loro prohibiti; però

L'Andarà Parte, che così tutti quelli, che fin' hora si trovano Banditi di questa Nostra Città per li Magistrati, & Consegli Nostri, come tutti quelli, che nell' avvenir saranno Banditi perpetuamente, passati giorni otto dop-

to doppo la publication della presente Parte, & delle loro condennationi se saranno ritrovati, & veduti nelli luoghi, & confini per le loro condennationi prohibiti, havuta di ciò legitima giustificatione s'intendino, & siano incorsi in Bando perpetuo di tutte le Terre, & Luoghi del Dominio Nostro, così da parte di Terra, come da Mare, & di tutti li Navilii Nostri armati, & disarmati. Quelli veramente, che li Bandi loro fussero ad tempus, siano, & s'intendino, ut supra banditi per doppio tempo di quello, che fusse contenuto nelli loro Bandi. Nelle qual tutte Terre, & Luoghi, &c. possino esser presi juxta la forma delle Leggi Nostre, & con tutte le taglie, & altre conditioni, si come nella Parte soprascritta del 1507., & in esse loro condennationi sarà dichiarito, & oltra di questo essendo questi tal disobbedienti alle condennationi loro presi, se saranno Banditi in perpetuo non haveranno maggior pena, siano posti in Galea de condennati a vogar al Remo per Anni quattro, se saranno Banditi ad tempus siano posti à vogar in Galea, ut supra per Anni doi, potendo anco esser impune offesi dentro li confini, juxta la forma delle Leggi in questa materia, & in caso, che fussero conosciuti inhabili alla Galea siano confinati in la Prigion Forte per l'istesso tempo. Et la presente Parte sia publicata sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, l'essecution della qual sia commessa alli Avogadori Nostri di Commun, quali possino, & debbano, sotto debito di Sacramento, darli la debita essecutione.

Che li Banditi absenti, & retenuti, havuta, che haveranno la Gratia, non possino esser relassati senza pagar le loro Taglie.

In Conseglio di Dieci 1561. 11. Settembre.

SOno di tempo in tempo presi, & ritenuti molti Banditi assenti, sì in questa Città, come di fuori, li quali rompeno li confini a loro prohibiti, senza alcun rispetto, per il che la Signoria Nostra convien pagar le taglie alli captori, & per la maggior parte essi Banditi presentano Suppliche al Dominio Nostro andando per via di Gratia, per impedir l'essecution delle Sententie contra di loro promulgate, & quod pejus est, passate esse sue Gratie per li Consegli, sono rilasciati di Prigione, nè però la Signoria Nostra è reintegrata del danaro esborsato per l'innobbedientia, & contrafattion commessa per essi Banditi, in vilipendio delle Leggi, & Ordini Nostri, al che dovendosi proveder per refrenar la temerità, & insolentia de tali, & per far, che stiano discosti, & lontani dalli luoghi à loro prohibiti, nec non per proveder all'indemnità del Dominio Nostro.

L'Andarà Parte, che li Banditi soprascritti; sì quelli, che si ritrovano carcerati per il romper delli suoi Bandi, come quelli, che de cætero saranno presi, & ritenuti per tal contrafattione, per il che la Signoria Nostra havesse esborsato, overo convenisse esborsar taglia alcuna se saranno andati, overo anderanno per via di Gratia, passate, e prese quelle ordinariamente per li Consegli, non possino esser relasciati di Prigione, nè haver beneficio alcuno per tal loro Gratie, se prima non haveranno reintegrato il Dominio Nostro delle taglie per tal loro colpa sborsate, over che si havesse ad esborsar. Et se li detti Banditi non haveranno modo di sodisfar tal loro debiti, se saranno idonei, & atti alla Galea, debbano

esser posti in quella, dove habbino à servir fin che sconteranno le taglie predette, & essendo giudicati inhabili alla Galea, debbano star in Prigion serrati per tanto tempo, quanto sarà giudicato per li doi terzi delle ballotte del Collegio deputato alle Galee de Condennati, che debbano stare, dovendo poi fruir il beneficio delle Gratie à loro concesse.

Dovendosi mandar la presente Parte alli Scrivani delle Pregion Nostre, che la faccino registrar nelli loro Libri, & similmente all' Officio dell' Armamento, accioche da loro sia osservata, & essequita, & fatta osservar, & essequir sotto pena di privation delli Officii loro, salva in reliquis ogni altra Legge, & ordine in materia de Banditi. Et sia publicata sopra le Scale de Rialto, & mandata fuori alli Rettori, che la faccino publicar, & essequir.

Regolatione della Parte 1560. 16. Decembre in materia delli Beneficii, che sono concessi à quelli, che prendono li Assassini.

In Conseglio di Dieci con Zonta 1561. 26. Novembre.

QUesto Consiglio hà inteso per le Scritture hora lette li grandissimi inconvenienti, che sono seguiti, & che nell' avvenir potrebbono seguire per la Parte presa in esso Conseglio sotto li 16. del Mese di Decembre 1560. per la qual è data facultà de liberar li Banditi etiam de tutte le Terre, e Luoghi, eccetto, che per questo Conseglio, à coloro, che ammazzassero li delinquenti etiam in Terre Aliene, che fussero ritrovati inflagranti crimine, & come in quella. Et essendo necessario levar via le occasioni di tante fraudi, & sceleratezze, che ardiscono di commetter li Banditi per liberarsi dalli Bandi loro, con denigration, & offesa della Giustitia, & oppression delli poveri Fedeli Nostri. Però

L' Andarà Parte, che la detta Deliberatione 1560. 16. Decembre in quella parte solamente, ove si fà mentione di liberar Banditi per cause di sopra dichiarite, sia revocata, nè debba più haver essecutione alcuna nell' avvenire, dovendo esser riformata in questo modo. Che in luogo de ditti Banditi perpetui, etiam de tutte le Terre, & Luoghi, come nella predetta Parte non possa alcuno haver assolutione se non de un Bando per homicidio puro, overo ad tempus solamente, in luogo delli Bandi nominati in detta Parte. Et questo, quando, che alcuno prenderà qualche delinquente della sorte, che è dichiarito in essa Parte, & lo darà vivo nelle forze della Giustitia, & in termine tale, che si possa tuor il suo Constituto, & haver la verità del fatto, & non altramente. Et per li casi già occorsi, che non havessero havuto la sua compita espeditione, sia commesso alli Rettori Nostri, avanti li quali si trattasse di dar beneficii ad alcuno, che debbano formare sopra quelli diligente Processo per venir in cognitione, se nelli detti casi già occorsi sarà stata usata fraude alcuna, accioche conoscendosi esser stata usata fraude, non habbino à darli beneficio alcuno, mà castigare li delinquenti, juxta li demeriti loro.

Pena

Pena di quelli, che faranno fuggire, ò torranno di mano alli Officiali i Debitori, Rei, & Banditi.

1561. *Die 11. Februarii. In Conf. di X. cum additione.*

VEdendosi spesse fiate occorrer, che molti temerarii, & insolenti impedisconó gli Officiali Nostri, che non ritengano gli debitori, Rei, & Banditi, fanno fuggir gli ritenuti, & gli tolgono di mano con arme, & strepiti, & tumulti etiamdio nelle Piazze di San Marco, & Rialto, e nella Corte propria del Palazzo, offende ancora essi Officiali con molta indignità publica, & vilipendio della Giustitia, è necessario oltra quelle pene, che sono imposte per altre Parti in questa materia proveder più severamente à tanto disordine; Però

L'Andarà Parte, che salve, & rissetvate tutte le altre Parti prese in questa materia, & alla presente non repugnante, sia à quelle aggionto, & fermamente statuito.

Che s'alcuno, & sia di che grado, condition, & qualità esser si voglia, haverà ardimento, ò solo, ò accompagnato di impedir, modo aliquo per se, ò per altri; ò con parole, ò con fatti gli Officiali, che non ritengano i Debitori, Rei, & Banditi, over faranno fuggir, & torranno dalle mani tali Retenti.

Oltra le pene contenute nelle altre Parti prese in questa materia se saranno Nobili, siano privati per anni cinque di tutti gl'Officij, Beneficii, Reggimenti, & Conseglì Nostri, & etiamdio del Nostro Maggior Conseglio, & siano privati anche di quell'Officio, Reggimento, ò Conseglio, ch'havessero, ò al quale eletti fossero al tempo del delitto.

Et se non saranno Nobili, mà Cittadini Nostri, siano Banditi per anni cinque di Venetia, & del Dogado con taglia di Lire trecento à chi quelli prenderanno dentro li confini, & consegneranno nelle forze della Giustitia, da esser pagati delli suoi Beni se ne saranno, se non delli Danari della Cassa di questo Conseglio, deputati alle taglie, & ritornano al Bando, il qual all'hora habbia à cominciar, & hoc toties quoties.

Et non essendo Nobili, ò Cittadini Nostri, mà di altra qualità se si haveranno nelle forze, siano condennati per anni doi in Galea, & in caso, che non fossero atti alla Galea, star debbano anni tre in Pregion serrata, & non si havendo nelle forze siano Banditi per anni cinque di Venetia, & del Dogado, nel modo che di sopra si hà detto.

Et essendo commesso tal delitto nella Corte di Palazzo Nostro sia publicata la pena sopradetta à ciascuno delli delinquenti, come di sopra è dichiarito.

Et l'essecutione della presente Parte, sia commessa alli Capi di questo Conseglio.

Et alli Avogadori di Commun, & ciascuno di loro senz'altro Conseglio.

Quali Capi, over Avogadori per la maggior parte di loro, possano secondo la qualità delle persone, che saranno ritrovate colpevoli oltra la pena sopradetta, farli dar anco tratti tre di Corda.

Et di tutte le pene sopradette, non possa esser fatta gratia, remission, ò diminution alcuna, salvo per Parte ballottada; prima frà gli sei Conseglieri, & Capi, & poi presa per gli cinque sesti delle Ballotte di questo Conseglio.

Et sia anco in libertà delli Capi di questo Conseglio, occorrendo casi,

 che

che parefse à quelli doverse proceder à maggior, & più fevere pene di venir à questo Consèglio, & proponer quelle Parti, che li pareranno convenir alla qualità del delitto.

Et occorrendo, che alcuno, che impedifce gli Officiali à far l'Officio, ut fupra, fosse in quel fatto da detti Officiali ferito, ò ammazzato non si debba proceder contra di lui, & se intenda, che impune lo possano haver offeso, e morto. Et la presente Parte sia publicata sopra le Scale di Rialto, & di San Marco à notitia di ciascheduno.

Capitolo contenuto in la Parte presa nell' Eccellentissimo Conseglio di Dieci. In Materia de Balestrine, Stili, Francopini, & altra sorte d'Arme stilade.

1561. *Adi 19. Febraro:*

L'Andarà Parte, che le Balestrine, certe Spade con ponte longhe acute, che si chiamano Francopini, Pontaruoli, & altri Instrumenti di nuovo ritrovati, che si portano adosso, & à gli Arzoni per ferire, ammazzare gli huomini, etiam armati, fiano del tutto prohibiti, & Banditi, sì che non possano esser portati, nè fatti, nè acconciati, così in questa Città, come in qualunque altra Città, & luogo Nostro, così da Terra, come da Mar, sotto pena à quelli, che li conducessero, over facessero condurre, & fimilmente alli Maestri, che li lavorassero, overo tenessero per vendere, ò per acconciare, di stare Anno uno in Prigion ferrati, & di esser in perpetuo banditi di questa Città, & di tutte le Terre, & Luoghi Nostri, & di pagar Lire cinquecento de Piccoli, prima che escano di Prigione, li quali fiano dati all'accusator da esser tenuto secreto, & sia fatto publicamente Proclamar sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & di fuori per tutti i Rettori Nostri, che ciascuno, che havesse di dette Balestrine, & altre fimili Instrumenti, debba in termine de giorni otto all'hora proffimi presentar à i Capi di questo Conseglio in questa Città, & di fuori à i Rettori delle Terre Nostre, i quali debbano subito mandarli à i detti Capi. Passato veramente il termine di giorni otto, se farà ritrovato alcuno haver di detti Instrumenti di sopra specificati, in casa, over in altro luogo, se farà nobile, sia privato per Anni cinque continui di tutti li Officij, overo Beneficij, Reggimenti, & Consegli Nostri, & etiamdio del Nostro Maggior Conseglio, & delli Officii, Reggimenti, & Consegli, che l'havesse, ò al qual fosse, & essendo Cittadino, sia Bandito per Anni cinque di questa Città, & del Ducado, & privo d'ogni Officio, & Beneficio, che l'havesse, & non essendo Cittadino, mà di altra qualità, sia posto à vogar in Galea de Condennati per Anni dui; & non essendo atto alla Galea, star debba Anni tre in Prigion ferrato. Et le medesime pene di Bando delle Città, & Territorii, & di Galea, & Carcere, secondo le qualità delle persone, fiano date per li Rettori Nostri di fuori alli transgressori del presente ordine, con Taglia à i Banditi, che romperanno i confini di Lire seicento de Piccoli, da esser pagata de' suoi Beni à quelli, che li prenderanno, se ve ne faranno, se non de' Danari deputadi alle Taglie, & all'hora questi tali presi debbano star Anno uno in Prigion ferrati, & poi ritornino al Bando, il qual all'hora gli habbia ad incominciare. Et hoc toties quoties. Et quelli, che accuseranno alcuno di coloro, che havessero di dette Arme, che non le havessero presentate ut supra, fiano tenuti secreti, & habbiano

biano Lire feicento de Beni dell' Accufator fe ne faranno ; fe non delli Danari delle Taglie, ut fupra. Et i Famegli, & Servidori, che fapefsero i Patroni loro haver delle dette forte d' Arme, & non veniranno à manifeftarli, immediate, che lo fapranno, incorrano nelle pene medefime ftatuite, ut fupra contra i principali transgrefsori; Mà venendo ad accufarli fiano tenuti fegreti, & guadagnano Lire feicento da efser pagate ut fupra. Et fe alcuno di Alieni Paefi venifse ne i Noftri con tal forte d'Arme, fiano tenuti di lafciarle al primo luogo Noftro ove arriveranno, & alle prime Pallade, le quali al ritorno loro poi gli faranno reftituite, acciò che li riportino fuori, il che fia loro fatto intendere per li Cuftodi delle Porte della Città, & Pallatieri Noftri. Et l'efsecution della prefente Parte fia commefsa in quefta Noftra Città alli Capi di quefto Confeglio fenza altro Confeglio, & di fuori alli Rettori delle Città, & Luoghi Noftri, non pofsendo alcun di loro minuir, nè alterar le pene fopradette: mà inviolabilmente, & ad unguem debbano efseguirle contra ciafcuno. Et non pofsa delle pene fopradette, overo di alcuna di efse efser fatta gratia, ò alteration alcuna alli contrafacienti, falvo per tutte le Ballotte di quefto Confeglio.

Et fe alcuno farà ritrovato nell'avvenire haver addofso Arme della qualità fopradetta, oltra le pene fopradette ftar debba Anni doi in Prigione ferrato, over gli fia tagliata la man deftra fecondo la qualità de i transgrefsori, & fufpicione di alcun delitto, che volefsero commettere. Et efsendo ritrovati mafcherati con tali Arme, gli fia duplicata la pena, non gli pofsendo efser fatta gratia ut fupra. Et la prefente Parte fia publicata fopra le Scale di San Marco, & Rialto ad intelligentia di ciafcuno, & mandata alli Rettori Noftri di fuori, accioche medefimamente la facciano publicar ne' luoghi foliti. Siano però eccettuati dalla prefente Parte i Soldati Noftri defcritti ne i Libri Publici, quando folamente faranno nelle fattioni Publiche.

In Materia di Arcbibufi.

1561. Adi 19. Febraro. In Confeglio di Dieci.

PER Deliberation di quefto Confeglio del 1532., & 1545. furono prohibiti fotto graviffime pene gli Archibufi da Ruoda, & altri Inftrumenti, che fi trazeno con artificio, come Arme, & Inftrumenti deteftandi, e diabolici doppo fono ftate fatte diverfe eccettuationi, & dichiarationi delle dette Leggi, di modo, che à poco à poco crefcendo l'audatia de gli Huomini fono ftate del tutto interrotte efse Leggi, & in tanto è fatta grande la Licentia di tali innobbedienti, che fi veggono per tutta quefta Città, & di fuori ne i luoghi Publici, & privati, & per le ftrade, & fopra le Fefte Huomini Mafcherati, & fcoperti con dui, & tre Archibufi per uno nel Seno, & ne i Calzoni, & attaccati à gli Arzoni, con fpavento, & pericolo de buoni, & quieti Sudditi Noftri, de' quali fi fentono ogni dì qualche uno efser ferito, & ammazzato con tal forte di Arme, a' quali inconvenienti pernitiofi, & da non efser per alcun modo tollerati, è da provedere con nuove, & fevere pene; Però

L'Andarà Parte, che falva, & rifservata la Legge contra di quelli fatta, che fcaricano Archibufi contra alcuno, etiam che non lo ferifcano, che vuole, che fiano impiccati per la Gola, & quella, che dà pena di

efser

esser tagliata la mano destra à quelli portano Archibusi carichi, & salva ogni altra Legge in questa Materia di Archibusi alla presente non repugnanti, sia fermamente statuito, & deliberato, che tutti li Schioppi, overo Archibusi, che si trazeno con artificio, che siano di quarte tre di Canna, & da li in giù, Balestrine, certe Spade con ponte lunghe acute, che si chiamano Francopini, Pontaruoli, & altri Instrumenti di nuovo ritrovati, che si portano addosso, & à gli Arzoni, per ferire, & ammazzar gli Huomini, etiam Armati, siano del tutto prohibiti, & Banditi sicche non possano esser portati, nè fatti, nè acconciati, così in questa Città, come in qualunque altra Città, & luogo Nostro, così da Terra, come da Mar, sotto pena à quelli, che li conducessero, over facessero condurre, & similmente alli Maestri, che li lavoraissero, overo tenessero per vendere, ò per acconciare, di star Anno uno in Pregion serrati, & di esser in perpetuo Banditi di questa Città, & di tutte le Terre, & Luoghi Nostri, & di pagar Lire cinquecento di Piccoli, prima, che escano di Prigione, li quali siano dati all' Accusatore, da esser tenuto secreto, & sia fatto publicamente Proclamar sopra le Scale di San Marco, & Rialto, & di fuori per tutti i Rettori Nostri, che ciascuno, che havesse di detti Schioppi, over Archibusi, Balestrine, & altri simili Instrumenti, debba in termine de giorni otto all' hora prossimi presentarli à i Capi di questo Conseglio in questa Città, & di fuori à i Rettori delle Terre Nostre, i quali debbano subito mandarli a' detti Capi. Passato veramente il termine di giorni otto, se sarà ritrovato alcuno haver di ditti Schioppi, & altri Instrumenti di sopra specificati, in Casa, over in altro luogo, se sarà Nobile sia privato per Anni cinque continui di tutti li Officij, overo Beneficij, Reggimenti, & Consegli Nostri, & etiamdio del Nostro Maggior Conseglio, & delli Officij, Reggimenti, & Consegli, che l' havesse, ò al qual fosse; & essendo Cittadino, sia bandito per Anni cinque di questa Città, & del Ducato, & privo d' ogni Officio, & Beneficio, che l' havesse: & non essendo Cittadino, mà di altra qualità s' el sarà presente, sia posto à vogar in Galea de Condennati per Anni dui, & non essendo atto alla Galea, star debba Anni tre in Pregion serrato. Et le medesime pene di Bando delle Città, & Territorij, & di Galea, & Carcere, secondo la qualità delle persone, siano date per li Rettori Nostri di fuori alli Transgressori del presente Ordine, con Taglia à i Banditi, che romperanno i Confini di Lire seicento de Piccoli, da esser pagata de suoi Beni à quelli, che li prenderanno, se ve ne saranno, se non dei Denari deputati alle Taglie, & all' hora questi tali presi, debbano star Anno uno in Pregion serrati, & poi ritornino al Bando, il qual all' hora gli habbia ad incominciare; Et hoc toties quoties. Et quelli, che accuseranno alcuno di coloro, che havessero di detti Schioppi, & Arme, che non le havessero presentate ut supra, siano tenuti secreti, & habbiano Lire seicento de' Beni dell' Accusator, se ne saranno, se non delli Danari delle Taglie ut supra. Et li Famegli, & Servidori, che sapessero i Patroni loro haver delle dette sorti d' Arme, & non veniranno à manifestarli, immediate che lo saperanno incorrano nelle pene medesime statuite ut supra, contra i principali transgressori; mà venendo ad accusarli siano tenuti segreti, & guadagnino Lire seicento da esser pagate ut supra. Et se alcuno di Alieni Paesi venisse ne i Nostri con tal sorte d' Arme siano tenuti di lasciarle al primo luogo Nostro, ove arriveranno, & alle prime Pallade, le quali al ritorno loro poi gli siano restituite, acciò che li riportino fuori, il che sia loro fatto intender per li Custodi delle Porte delle

delle Città, & Pallatieri Nostri. Et l'essecutione della presente Parte sia commessa in questa Nostra Città alli Capi di questo Conseglio senza altro Consiglio, & di fuori alli Rettori delle Città, & Luoghi Nostri: non possendo alcun di loro minuir, ne alterar le pene sopradette; mà inviolabilmente, & ad unguem debbano essequirle contra ciascuno. Et non possa delle pene sopradette, overo di alcuna di esse esser fatta gratia, ò alteration alcuna alli contrafacienti, salvo per tutte le Ballotte di questo Conseglio.

E se alcuno sarà ritrovato nell'avenire haver addosso Schioppi carichi, ò altre Arme della qualità sopradetta, oltra le pene sopradette star debba Anni doi in Pregione serrato, over gli sia tagliata la man destra secondo la qualità de i transgressori, & suspicione di alcun delitto, che volessero commettere. Et essendo ritrovati mascherati con tali Arme, gli sia duplicata la pena; non gli possendo esser fatta gratia ut supra. Et la presente Parte sia publicata sopra le Scale di San Marco, & Rialto ad intelligentia di ciascuno, & mandata alli Rettori Nostri di fuori, accioche medesimamente la facciano publicar ne' luoghi soliti. Siano però eccettuati dalla presente Parte i Soldati Nostri descritti ne i Libri Publici, quando solamente saranno nelle fattioni Publiche.

In Materia di ogni sorte d'Arme.

1561., & 1563. In Conseglio di Dieci.

CHE salve, & rissèrvate tutte le Parti prese nella Materia delle Arme alla presente non repugnanti, sia di nuovo statuito, & fermamente deliberato, che non sia lecito ad alcuno, sia di che grado, qualità, e condition si voglia, sì Nobili, come Cittadini, ò altri di portar in questa Città Arme offensive di qual sorte si voglia à tempo di notte, nè con Licentia, nè senza Licentia, nè sotto alcun pretesto, ò color, che dir, ò escogitar si possa: intendendosi tal prohibitione haver luogo nel tempo d'Inverno, sonate che siano due hore di Notte, & Estate, sonata un'hora di Notte: sotto pena à i Contrafacienti de Lire duecento de Piccoli per cadauno, & per cadauna fiata, che contrafaranno, & siano tutti quelli tali, che saranno ritrovati con Arme di Notte ut supra, posti in Prigione senza alcun rispetto, ò differenza di persone, donde non possano uscire, se prima non haveranno integralmente, & in Contadi pagate le sopradette Lire duecento, & non havendo da pagar immediate, ò non volendo, li siano dati tratti trè di Corda publicamente: & in ogni caso le Arme, che li saranno state ritrovate, così da offesa, come di dosso: siano irremissibilmente perdute, le quali tutte siano de' Capitanij, Capi de Guardia, & Officiali, che le tolessero: & la pena pecuniaria tutta sia divisa frà loro, secondo gli ordini, della quale habbia anco à participare i Signori di Notte, così Civili, come Criminali, quando saranno stati con la Cerca al tuor dell'Armi, & non altramente, secondo la dispositione delle Leggi nostre.

Quelli veramente, che saranno ritrovati di giorno con Arme offensive, che non habbino Licenza legittima da' Consegli Nostri di portarle, overo, che havendola, fosse ritrovato senza di quella con Arme, incorrano nella pena infrascritta,

Per

Per un Cortello di lunghezza più d'una quarta di mela —— Lir. 18
Per un Pugnale, overo Daghetta —————————— Lir. 10
Per uno Pistolese, over Crosetta, Stilo, over Fusetto, star Mesi quattro in Preson serrato, & pagar ———— Lir. 200
Per una Spada, over Cortella —————————— Lir. 30
E chi havesse oltra la Spada, over Cortella, altra Arma, ò Ballotte di Ferro, ò di Piombo ——————— Lir. 50
Per un'Arma d'Hasta ——————————————— Lir. 200
Quelli, che oltra le Armi offensive fossero armati in alcuna parte della persona, pagar debbano di più ————— Lir. 100

Et in tutti i Casi sopradetti le Armi, così da offesa, come da diffesa; quando saranno accompagnati con quelle da offesa siano perdute, e siano delli Officiali, che le ritroveranno, la pena veramente pecuniaria sia divisa ut supra, & à chi non haverà da pagar, overo non vorrà immediate pagar essa pena pecuniaria, in ogni caso gli siano dati tratti tre di Corda publicamente in luogo di quella.

Tutte le Armi di ciascuna sorte siano subito denonciate per quelli Officiali, che le haveranno tolte senza scusa alcuna, & se si troverà alcun Capitanio, Capo di Guardia, over altro Official, & etiamdio Signor di Notte, che non dasse subito in nota l'Arma ritrovata incorra in pena de immediate privation dell'Officio, che l'havesse, & di pagar la Raspa lui del suo, la qual sia dell'Accusator da esser tenuto secreto, & nella medesima pena incorrino li detti Officiali, se doppo poste l'Armi in Raspa, & che le saranno loro date ut supra, restituissero, over donassero ad alcuno le Arme tolte.

Il Nodaro deputato alle Armi non possa sotto pena di privation dell'Officio suo notar Terminatione, over atto alcuno, che fosse fatto in contrario di quanto è detto di sopra, mà solamente notar debba l'essecution di quanto di sopra è espresso contra ciascun contrafaciente sia chi esser si voglia, & medesimamente Fanti, Officiali, Casonieri, & Scrivani di Pregion non debbino essequir, nè obbedir, nè referir alcun'Ordine, ò Mandato in contrario di quanto di sopra è dichiarito, sotto pena à ciascun di loro de privation de'suoi Officij, & di pagar la Raspa del suo.

Ne i Signori di Notte, sì Civil, come Criminal, nè Avogadori, nè alcun'altro Magistrato, nec etiam i Capi di questo Conseglio si possano impedir in liberar alcuno ritenuto per Arme sia chi esser si voglia, nè sotto qualunque pretesto, che dir, over escogitar si possa, nè far restituir Armi, nè suspendere, ò commetter cosa alcuna, over modo aliquo impedirsi in questa Materia di Arme, nè sia obbedito alcun loro Ordine in contrario.

Et perche potriano occorrer cose di tal mala qualità, & anco potriano intervenire tal sorte di persone in questo portar di Armi, che sarebbe necessario proveder di maggior pena: perciò si habbia libertà d'accrescer le pene sopradditte, così corporali, come pecuniarie, come parerà ricercar la qualità del delitto, & della persona del Delinquente.

Se alcuno ritrovato con Arme da i Capitani, & Officiali Nostri, sì di giorno, come di notte, sia chi esser si voglia, non vorrà obbedir in dar l'Armi, overo sarà resistenza ad essi Ministri, pagar debba la doppia pena pecuniaria, overo sia punito di doppia pena corporal, & sia posto in Prigione: dalla quale non possa uscire, se prima non sarà conosciuta la colpa, & innobbedienza sua per l'Illustrissimo Conseglio di Dieci, & datoli

toli

toli quella pena, che sarà giudicata esser conveniente usque etiam ad mortem.

Non si possa la presente Parte rivocare, suspender, alterar, nè delle pene in essa contenute si possa far gratia, over diminution alcuna, salvo se la Parte non sarà posta per tutti i sei Consiglieri, e tre Capi dell'Illustrissimo Conseglio di Dieci, & non haverà li cinque sesti di esso Conseglio.

Et perche occorre spesse fiate, che li Officiali malis artibus, trovano occasione di tuor le Arme ad alcuno, in tali casi, & non altrimenti, conosciuta la verità, si possa deliberar quello, che parerà convenir alla Giustitia. Dechiarando però, si come del 1563. ai 17. di Marzo nel detto Illustrissimo Conseglio di Dieci è stato fermamente statuito, che non possa alcun ritenuto per Arme esser rilasciato, perche sia stato preso malis artibus, se prima non consterà veramente per dui Testimoni almeno sacramentati, & formato Processo, così esser la verità. Il che constato, & terminato, che ditto ritenuto sia stato preso malis artibus, non sia però rilasciato, se prima non sarà presentato à i Capi dell'Illustrissimo Conseglio di Dieci il Processo sopraditto, come nella predetta Parte si contiene.

In Materia d'Avvocati Fiscali.

1562. Adi 29. Luglio. In Conseglio di Dieci, & Zonta.

NON convenendosi, sì per honor, come per beneficio publico, che siano trattate, ne in cadaun modo ispedite Cause di sorte alcuna ove si concerna interesse alcuno della Signoria Nostra, ne à i Consegli, Collegij, ò Giuditii in altro modo delegati, senza intervento delli Avvocati Nostri Fiscali, come fin quì è occorso molte volte, con intelligenza, e altri modi indebiti à pregiudicio della Signoria Nostra: però provedendo à simili inconvenienti, come è ben giusto, & honesto.

L'Andarà Parte, che de cætero non si possa più à detti Consegli, Collegij, ò altri Giuditii, che fossero delegati devenir alla trattatione, ò ispeditione di alcuna causa ove si tratti per alcun modo interesse della Signoria Nostra, se prima i detti Nostri Avvocati Fiscali, ò almeno uno di loro non apparirà esser stati citati, & habbiano havute le Scritture con la debita instruttione, che sopra ciò si potrà havere, acciò possano, come sono tenuti defender le ragioni del Fisco, & non lasciar più incorrer tali, & tanti inconvenienti, come fin'hora sono occorsi à maleficio delle cose Publiche: & cadaun spazzo, che per l'avvenir seguisse, non servato l'ordine sopradetto sia, & s'intenda ipso jure nullo come seguito con disordine: & per gli Capi di questo Conseglio, siano detti spazzi annullati, & tagliati, come non fussero stati fatti, incorrendo poi il Secretario, ò Nodaro, che attendesse ad uno di detti luoghi, dove seguissero simili spazzi con disordine, ut supra alla pena di privatione del suo Officio.

Che

L E G G I

Che li Banditi in perpetuo di Venetia perdino li Officii di dentro, & di fuori, & li Banditi à tempo, per quel tempo solum.

In Conseglio di Dieci 1562. 23. Ottobre.

FU' deliberato per questo Conseglio sotto li 12. del Mese di Luio 1503. che tutti quelli, che saranno Banditi da questa Città in perpetuo siano privati similmente di qualunque Officio, & Beneficio della Signoria Nostra, che havessero in questa Città. Et perche l'istesse ragioni, che servono per la privatione prefata, devono medesimamente servir contro li ditti Banditi nelli Officii, ch' havessero in qualunque Città, Terra, & Luogo del Dominio Nostro, è à proposito dichiarir l'intention della Leze soprascritta, & ampliarla ancora in quel modo, che sia conveniente, & conforme alla Giustitia; però

L'Andarà Parte, che salva, & risservata la soprascritta deliberation, & qualunque altra alla presente non repugnante, sia preso, & fermamente statuito, che tutti quelli, che sono, & nell'avvenir saranno posti in Bando perpetuo, così di questa Città di Venetia, come di ciascun'altra Città, & Luogo Nostro siano, & similmente esser s'intendino privati di tutti li Officii, & Beneficii, & emolumenti, che havessero dal Dominio Nostro (quocumque nomine nuncupentur) in qual si voglia loco, sì che essi, nè altri per loro possino tenerli, nè usufruttuarli in modo alcuno. Quelli veramente, che saranno Banditi à tempo, siano medesimamente privati delli Officii, &c. ut supra, per il tempo del suo bando: il qual finito che sia, possino in quelli ritornar, come erano per avanti; Eccettuando però quelli, che havessero nelli ditti Officii commesso furto, intacco, over falsità, nelli quali non possino più esser admessi, mà di essi siano privati in perpetuo. Et similmente non possino haver altri Officii, Beneficii, Emolumenti, nè alcuna utilità della Signoria Nostra.

In Lib. X. Advoc. fol. 132.

Che li Rettori non possino mandar alcuno alli Capi del Conseglio di Dieci in questa Città, se non sarà notificato, & ballottado.

1563. 3. Marzo. In Conseglio di Dieci con Zonta.

PER Deliberation di questo Conseglio de 18. del Mese di Decembre 1532. è statuito, che li Capi di esso Conseglio non possano far venir in questa Città alcun Cittadin, ò altro Suddito Nostro, etiam che per Lettere delli Rettori Nostri fussero di ciò richiesti, se prima non saranno lette le Lettere in tal Materia delli predetti Rettori nel Collegio Nostro, che per ballottatione di quello, con intervento delli detti Capi sia deliberato di farli venire, & perche si vede, che molti Rettori Nostri si fanno lecito di mandar di quà per diverse cause molti Sudditi Nostri, & etiam alle Pregion delli Capi di questo Conseglio, con molto dispendio, & rovina di quelli, che sono mandati, & con universal discontento delli Fedeli Nostri, & contra l'intention della predetta Parte, oltre, che segue spesse fiate, che quelli, che sono mandati dalli predetti Rettori dopò longo tempo, & grave loro dispendio sono assolti dalle imputationi fattegli; però essendo necessario provedere à tal inconveniente.

L'An-

L'Andarà Parte, che de cætero non posſa alcuno delli Rettori Noſtri, così da Terra, come da Mar, mandar alcuno in queſta Città alli Capi di queſto Conſeglio, ſe prima non haverà dato notitia alli detti Capi della cauſa, che lo moverà à ricercar ordine di poterlo mandar in eſſa Città, & che da eſſi Capi per ballottatione del Collegio predetto, non li ſarà data licentia di poterlo mandare, & s'occorrerà, che alcuno delli predetti Sudditi Noſtri commetteſſe qualche grave eccesſo, per lo quale pareſſe alli Rettori predetti, che quel tal meritaſſe la cenſura di queſto Conſeglio, & che l'eccesſo da lui commesſo ſi doveſſe ſicurar, che 'l non ſi abſentaſſe, debba in tal caſo farlo ritener, & per ſue Lettere darne avviſo ad eſſi Capi di quanto li occorrerà, & mandar copia di Proceſſi, over non li parendo di farlo ritenir, posſino intimarli per nome delli Capi di queſto Conſeglio, che ſtiano in Caſa, overo vadino fuori della Terra, ove ſtaranno ſino, che habbino ordine da eſſi Capi di quello, che haveranno à far, dovendo poi aſpettar detto Ordine circa il mandar, ò non mandar quel tale alle Prigioni di eſſi Capi, & della preſente Deliberatione ne ſia data notitia à tutti li Rettori Noſtri, & ſucceſſori, & poſta nelle Commisſioni di quelli per intelligentia loro, accioche l'habbino ad eſſequire.

Proclama delli Signori Eſſecutori contro la Biaſtema, deputati per l' Illuſtriſſimo Conſeglio 1563. 14. Ottobre.

CHE non ſia alcuna perſona in queſta Città, & nel diſtretto (ſia di che grado, ſtato, ò condition, ch'eſſer ſi voglia) ch'ardiſca biaſtemar, nè maledir il nome de Dio, & Signor Noſtro Meſſer Gieſù Chriſto, & la ſua glorioſa Madre Vergine Maria, nè in vilipendio loro dir parole vituperoſe, nè particolarmente, nè in genere ſotto nome della Corte Celeſtiale, nè eſpresſamente, nè per alcun color, ò forma de parole per alcuno modo, over ingegno; ſotto pena d'eſſer Bandito per Anni cinque di Venetia, & del Deſtretto, & pagar Lire quattrocento de piccoli, da eſſer dati all'Accuſador, qual ſia tenuto ſecreto. Et quelli, che ſaranno Foreſtieri, mà della Ditione della Signoria Noſtra, ſiano per detto tempo banditi della Città della qual ſaranno. Et li Foreſtieri de aliena Ditione ſiano per l'iſteſſo tempo banditi de tutte le Terre, & Luochi d'eſſa Illuſtriſſima Signoria. Et de più ſecondo la gravità del delitto gli ſia data quella più grave pena, oltre le ſopradette, che parerà ad eſſi Signori Eſſecutori, ſecondo la forma delle Leggi del 1533. alli 7. Gennaro, & 1537. alli 20. Novembre preſe nel Conſeglio di Dieci.

Quelli veramante, che biaſtemeranno la Maeſtà Divina, & Beatiſſima Vergine con dir al Coſpetto, e Coſpetazzo, ſaranno caſtigati dalli tre Signori Eſſecutori de pena eſtraordinaria, come diſpone la Legge di eſſo Conſeglio di Dieci del 1548. 19. Ottobre.

Quelli, che Biaſtemeranno ſopra Nave, Burchio, over altro Navilio diſarmato, etiam in Terre Aliene ſaranno puniti dalli tre Signori Eſſecutori de quella pena, che li parerà meritar la gravità della colpa, & qualità delle perſone, come è diſpoſto per la Legge del medeſimo Conſeglio di Dieci alli 8. Marzo 1553.

Ancora ſi fà ſaper, che chi haverà ardimento de ſnudar Arme in Chieſa, over in alcuna delle cinque Scole, ò in alcuno Monaſterio di queſta Città ſarà bandito per cinque Anni di Venetia, & del Deſtretto, & pagar Li-

par Lire trecento de piccoli . Et de più secondo la qualità del delitto gli serà data quella maggior condennatione , che parerà alli detti tre Signori Essecutori , si come è deliberato nell'Illustrissimo Conseglio Dieci sotto li 15. Gennaro 1523., & 23. Decembre 1541. Quelli poi , che commetteranno scandolo in Chiesa , & Lochi Sacri , de dar Bastonade , Piatonade , Schiaffi , Pugni , over simil sorte di scandali, saranno puniti de quella pena , che parerà alli tre Signori predetti.

De più si fà saper , che non sia alcuno , ch'ardisca stampar , nè far stampar , nè altrove stampati vender in questa Città , Libri , Opere , Pronostici , Historie , Canzoni , Lettere , ò de altre simil cose , senza la Licenza ordinaria , sotto pena à chi stampasse , ò facesse stampar tal Opere de pagar Ducati cinquanta , & quelli , che le vendessero Ducati vinticinque. Quelli veramente , che vendessero Historie , ò altre simil cose stampate senza Licenza , sopra il Ponte de Rialto , & altrove per la Città , siano frustati da San Marco à Rialto , & stiano mesi sei in Prigion serrati . Et se alcuno stampasse , over facesse stampar alcuna Opera di questa Città , & facesse apparer , che fosse stampata altrove , sia condennato à star Anno uno in Prigion , & pagar Ducati cento , & in Bando perpetuo di questa Città , & del Destretto , & la pena pecuniaria in tutti li casi , sia dell'Accusator d'esser tenuto secreto .

Et oltra di questo se parerà alli tre Essecutori prefatti il delitto meritar maggior condennatione , gli la daranno secondo la forma della Legge dell' Illustrissimo Conseglio di Dieci con la Gionta de 12. Febraro 1542.

Et medesimamente Sue Eccellentissime Signorie fanno saper , che non sia alcuno , che habbia ardir de tenir Zuogo in casa sua , nè dar recapito à Zuogadori di Carte, Dadi , ò altri Zoghi , sotto le pene contenute nella Parte di esso Conseglio di Dieci con Zonta li 26. Aprile 1539. contra li quali si procederà , & etiam contra li Zuogadori.

Si fà ancora saper , che tutti quelli , che sono Banditi , e feranno nell' avvenir per l'Eccellentissimo Tribunal contro la Biastema , per tutti li casi ad esso spettanti , debbano obbedir alle loro condennationi , perche se saranno presi , si manderanno le Leggi ad essecutione inviolabilmente contra de loro . Et de più quelli , che sono , over saranno Banditi per Biastema , non siano securi in alcun loco dentro li loro confini , nè anco in Chiese , over altri Luochi Sacri , onde feranno ben retenuti in qual si voglia loco , & le condennationi loro irremissibilmente mandate ad essecutione ,

In Materia d'Intacchi.

1564. ultimo Agosto. In Conseglio di Dieci , con la Zonta.

QUelli , che convertono in uso proprio il Denaro della Republica , del quale la Signoria Nostra per beneficio universale del Stato Nostro continuamente si serve , meritano oltre ogn'altra pena , non haver mai alcun Carico Publico , ove si maneggi il Denaro di quella . Per la qual cosa dovendosi con questa nuova , & perpetua pena proveder talmente , che li Nobili Nostri per non esser notati di perpetua infamia , & ignominia si astenghino di così grave peccato.

L'Andarà Parte , che salve , & rißervate tutte le altre Parti , & Deliberationi in questa Materia , sia preso , & statuito , che quelli Nobili Nostri ,

stri; che nell'avvenire saranno condennati per Intacchi di Casse. Item per causa di Denari di Limitation, per Denari di Fabriche, & per ogni altra qual si voglia sorte di mala Administration del Denaro Publico, oltra le Condennason, che à quelli saranno date, non possino per tutto 'l tempo delle Vite loro esser eletti ad alcun Officio, Magistrato, ò Camerlengaria, nelli quali si maneggi il Denaro della Signoria Nostra, & per lo spacio delli tempi delle Condennason, che à quelli saranno date, siano dalli Avogadori Nostri di Commun Publicati la prima Domenica di Quaresima insieme con li altri nel Nostro Maggior Conseglio, alli quali Avogadori sia mandata Copia della presente Deliberation, accioche l'habbino ad osservar. La qual sia Publicata nel primo Maggior Conseglio, & sia posta nel Libro d'Oro, che si porta ordinariamente in esso Maggior Conseglio.

In Materia di Cavevazze di Seda; Ormesini; Veludi, & altre sorte di Sede Forestiere.

1564. Adi 9. Novembre. In Conseg. Rogat.

Essendo à proposito deliberar alcuna cosa, che sia conveniente; & il Beneficio Publico nella Materia delli Veludi Negri Forestieri per le cause molto ben note à cadauno di questo Conseglio; Però

L'Andarà Parte, che li Veludi negri Forestieri solamente possano nell'avvenire esser condotti in questa Città, pagandosi Ducati tre per cadauna Pezza, che tiri fin'à Brazza quaranta, essendo di maggior longhezza, si debba pagar per Ratta delli detti Brazza quaranta. Dovendosi far le Bollette di esso si come si fà delle altre Robbe, che conducono in questa Città Nostra. Con dechiaratione, che tutte esse Pezze dopò pagato il Dacio prima, che si estrahino di Doana siano bollate da una delle Teste con un Bollo di Piombo fatto à questo solo effetto, il quale sia tenuto con ogni diligenza, & buona custodia per schivar le fraudi, che si potessero usare. Et ogni Cavezzo, overo Pezza di Veludo Negro Forestiero, che fosse condotto in questa Città senza Bolletta sia, & s'intendi persa, & Contrabando, & sottoposta alle pene espresse nelle Parti prese in questo Conseglio in Materia de Veludi, alla qual pena debbi anco esser sottoposto ogni Cavezzo, over Pezza di detti Veludi Negri Forestieri, che fosse trovata senza detto Bollo. Il Dacio di detti Veludi sij Affittato di Anno in Anno per l'Officio de Governatori dell'Intrade con li modi, & conditioni, che affittano li altri Dacij Nostri, & il Danaro sia portato in Cecca da esser tenuto in una Cassa à parte.

Che le facultà de liberar Banditi, s'intendino delli Banditi al tempo della concessione.

In Conseglio di Dieci con Zonta 1565. 30. Marzo.

Sono spesse volte concesse per questo Conseglio facultà di liberar Banditi, over Relegati à particolari per diverse cause, che occorrono, & medesimamente al Senato Nostro, & ad altri Consegli, Rettori, & Magistrati Nostri sono concesse simili libertà, il che, se ben si fà per quei convenienti rispetti, che à ciò moveno esso Conseglio, nientedimeno essendo tal libertà concessa absolutamente, & senza espresion, che le si debbano intender per li Banditi, over Relegati fin'al tempo della sua con-

cessione, & non per quelli, che doppo fussero Banditi, ò Relegati, è introdutta questa pessima, & perniciosa interpretation, che per tali concessioni si liberano anco quelli, che post concessionem sono condennati, & si aspetta molti anni per vender meglio tal facultà, che hanno di liberar Banditi; Onde succede, che molti audaci, & scelerati huomeni, come sicuri di passar impuniti, havendo comprate tal facultà di liberar Banditi, & con quelle in seno vanno ad ammazzar, & offender gl' huomeni, & à commetter liberamente molti delitti. Il qual inconveniente è tanto grande, che maggior non potrà esser in una ben instituta Republica, percioche in tal modo si dà occasione, & s' induce gl' huomini à peccare sicuramente, & perciò dovendosi opportunamente provedere.

L' Andarà Parte, che ogni volta, che per questo Conseglio sarà concessa facultà di liberar Banditi, over relegati, così in perpetuo, come à tempo, & così à particolari persone, come à Consegli, Rettori, Magistrati Nostri, ciò s' intenda, & habbia luogo solamente in quelli, che si ritrovassero Banditi avanti il tempo delle concessioni antedette, nè si possa far concession alcuna altramente se non con tutte le Ballotte di questo Conseglio. Et sia commesso alli Avogadori Nostri di Commun, & alli Consegli, Magistrati, & Rettori Nostri, che haveranno modo aliquo libertà de liberar Banditi, over Relegati, che non possano liberar, se non quelli, che avanti il tempo delle deliberation, & facultà concesse, ut supra si trovassero Banditi; & ogni liberation di Bando, over di relegation, che fusse fatta contra la presente deliberation, sia, & s' intenda nulla, e di niun valor, & possano quei tali liberati ut supra esser impunemente offesi, e morti, e non altramente, che potevano avanti le lor liberation; Et del presente Ordine Nostro sia data notitia alli Rettori Nostri, à chi aspetta, il qual sia registrato nelle loro Cancellarie, & posto anco nelle Commissioni loro. Et la copia di esso sia mandato all' Officio dell' Avogaria, al Consiglio di XL. al Criminal, & ad ogni altro Magistrato, ove sarà bisogno, per la debita sua osservanza.

De Beni, & Case sottoposte alla conditione de Fideicommissi.

1637. Adì 19. Maggio. In Pregadi.

SI trovano alcuni di natura così inhumana, che possedendo Beni, & Case sottoposte alla conditione di Fideicommissi, non potendole vender, con indebita maniera, & senza causa alcuna tagliano li Albori de i Terreni, per venderne le Legne, lasciando quelli inculti, & disfano le Case, per cavar picciol civanzo della Vendita delle Materie, ingannando perciò la mente de Testatori, pregiudicando à gli Heredi, & commettendo cosa empia, degna di severo castigo. A' che mirando il zelo Publico nel riguardo alla conservatione de Sudditi, & Beni particolarmente conditionati à Pupilli, è necessaria una conveniente provisione. Però

L' Anderà Parte, che sia prohibito à cadauno di disfar le Case sottoposte à conditione di Fideicommisso per qual si voglia cagione, ò pretesto, per vender le Pietre, & altre materie, in pena à quello, ò quelli, che trasgredissero, ò usassero qualche altro fraudolente pretesto, di Prigion, Bando, & Condanna pecuniaria, come parerà alla conscienza del Giudice, havuto riguardo alla conditione de Rei, alla qualità del delitto. Se alcuno denontiasse il principio d alcuna tal distrutione, & lo farà constar alla

Giu-

Giustitia, oltre la pena di sopra espressa al Reo, godà il beneficio della Casa durante la vita di quello, che havesse tentata la distruttione.

Quelli, che havessero Case di tal natura, & corressero pericolo di cadere, & non havessero modo di restaurarle, abbiano il ricorso à Magistrati, conforme le Leggi, che dispongono le regole alle Vendite co'l deposito sino ad altra Investita propria, & così fuori da Rappresentanti, che mireranno al beneficio de Posteri, & alla essecutione del voler de Testatori.

Dovendo la presente essere stampata ad intelligenza di tutti li Rappresentanti Nostri, acciò debbano farla essequire, & penetrar nelle transgressioni.

Che non si possi caminar armati con setta oltre il numero di quattro.

1567. *Adi 20. Febraro. In Conseglio di Dieci.*

CHE se alcuno ardirà di giorno, ò di notte caminar armato con qual si voglia sorte di Arme in compagnia di più di quattro, se ben non consterà, che habbi fatto altro delitto, oltra tutte le pene statuite per le Leggi Nostre à quelli, che porteranno Arme senza licentia, & che vanno in setta, cada in pena di Bando in questa Città di Venetia, & del Distretto, & de tutte le Terre, e Luoghi del Dominio Nostro trà Menzo, e Quarner per anni quindeci con taglia de Lire seicento de piccoli à chi lo prendesse dentro li confini, & consegnasse nelle Forze Nostre, da esserli pagate de' Beni de delinquenti, se ne saranno, se non delli Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle taglie, & il retento debba finir il tempo delli anni quindeci, che li mancasse nella Prigion forte, & se oltre l'andar in setta consterà, che l'habbi commesso alcun delitto, sia per quello servatis servandis castigato secondo, che sarà conveniente alla Giustitia. Quelli veramente, che accuseranno alcuno de tali scelerati sì che si habbi la verità, & per opera sua alcun venga nelle mani, dopò, che saranno stati mandati alle Leggi conseguiranno Lire seicento de piccoli de' Beni de delinquenti se ne saranno, se non delli Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle taglie, & sarà tenuto secreto; & se fusse uno delli complici, che accusasse gl'altri sarà parimente tenuto secreto, & havuto la verità, & per opera sua alcuno nelle mani, oltra la sopradetta taglia conseguirà l'impunità del delitto, & l'essecutione della presente Parte sia commessa alli Capi di questo Conseglio per mazor parte di loro, quali non possano dar alli colpevoli minor pena della sopradetta.

In materia di Romper Arzeri.

1568. *Die 24. Augusti. In Rogatis.*

FU' preso in questo Conseglio ai 9. Febraro 1530., che sotto pena della vita non si potesse tagliar, ò altrimente romper gli Arzeri delli Fiumi Maestri, & Publici, & perche nella detta Deliberatione non è fatta mentione alcuna del non potersi tagliar, ò romper le strade Publiche, per li Tagli delle quali havessero poi à succeder dell'innondationi à grave danno de particolari è al proposito proveder anco per beneficio, e quiete universale à quei inconvenienti, che potriano occorrere, dependendo dal-

la conservatione di detti Arzeri, e Strade molto commode alle cose Nostre, sì per le Navigationi delli Fiumi, come anco perche li Fedeli Nostri possino pacificamente goder il frutto, che producono le loro Possessioni senza, che da Vicini, ò altri siano loro aggionte innondationi, ò maggiori acque di quelle, che per l'ordinario sono soliti havere. Però

L'Andarà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia commesso à cadaun delli Rettori delle Città, Terre, e Luoghi Nostri di Terra Ferma presenti, & futuri, che una volta all'Anno habbiano à far Proclamar nelli luoghi soliti, che s'alcuno sarà così ardito, che habbia à romper, tagliar, ò far tagliar gli Arzeri, & Strade Publiche in qual si voglia luogo della Signoria Nostra con danno d'alcuna terza persona, conosciuta la verità del fatto sia irremissibilmente punito di pena capital, della quale non gli possa esser fatta Gratia, ne Remission alcuna per qual si voglia via, modo, forma, overo ingegno, che dir, ò imaginar si possa. Se veramente saranno rotti, tagliati, ò fatti tagliar essi Arzeri, e Strade Publiche di notte, ò altrimente, si che non si possa venir in cognitione delli delinquenti, habbino essi Rettori à far medesimamente proclamar come di sopra, che s'alcuno accuserà essi Delinquenti, ò alcun di loro, si che per la sua accusatione s'habbia la verità, venirà à conseguir Lire ottocento de Piccoli, & sarà tenuto secreto, & se uno delli complici accuserà il principal Auttor, ò Mandante conseguirà l'istessa Taglia, restando assolto d'ogni pena nella qual potesse esser incorso per tal Delitto. Et quando alcuno de detti Nostri Rettori sarà venuto in cognitione de tali scelerati, & quelli Proclamati, & non comparenti nel termine à loro prefisso, possa quelli, & cadaun di loro Bandir perpetuamente della Giurisdittione à lui commessa, & quindeci miglia oltra li Confini, & anco di questa Città di Venetia, & del suo Distretto con Taglia à chi quelli, ò cadauno di loro prenderà dentro delli Confini, & consegnerà nelle forze della Giustitia di Lire ottocento de Piccoli, le quali Taglie siano, tutte pagate delli Beni delli Delinquenti se ne saranno, se non delli Danari della Signoria Nostra, à fine, che con questo modo sia remediato à gli inconvenienti, che con tanta insolenza, & temerità potessero esser fatti à danno universale.

Che li Banditi diffinitivè dalli Rettori da Terra s'intendino Banditi di Venetia, & Dogado.

1569. Adì 9. Settembre: In Conseglio di Dieci.

PER Parte di questo Conseglio dì 8. Luglio 1541. fù deliberato, che tutti quelli, che dall'hora in poi fussero Banditi diffinitivè, & in perpetuo da alcun Nostro Rettor sì da Terra, come da Mar per homicidio, over altro fussero, & s'intendessero etiam Banditi di questa Città di Venetia, & del Dogado con le taglie, come in quella, & essendo à proposito riformar essa Parte per quelli, che de cætero fossero Banditi diffinitivè dalli Rettori da Mar colla loro auttorità ordinaria, accioche non siano privi di poter venire in questa Città, & di essercitar nelli servitii dell'Armata Nostra.

L'Andarà Parte, che la sopradetta Deliberatione de 8. Luio 1541. sia reformata, sì che non s'intendano esser Banditi da questa Città, se non quelli, che saranno Banditi diffinitivè dalli Rettori Nostri da Terra, nelli qua-

li quali debba haver la predetta Deliberatione la sua debita essecutione; si come fin' hora l'è stata data, restando rinovata in quella parte, & per quelli, che juxta la forma di essa fussero de cætero Banditi diffinitive, & coll'auttorità ordinaria delli Rettori da Mare, non intendendosi però in questi quelli, che fussero Banditi per casi attroci, ò di tutte le Terre, & Luoghi del Dominio Nostro. Et la presente Parte sia mandata à tutti li Rettori Nostri da Mar, accioche la facciano publicare, & le diano la debita essecutione.

1570. Adì 29. Decembre. In Consiglio di Dieci, con la Zonta.

PER diverse Deliberationi fatte per questo Consiglio, & per il Senato Nostro in più tempi è stato provisto, & ordinato, che li Beni Communali, i quali sono proprii Beni della Signoria Nostra, & da quella per carità, & affettione verso de' suoi Popoli lasciati goder à beneficio, & uso commune, non dovessero à modo alcuno esser usurpati da particolari, ne per alcuno se li potesse appropriare, ne farli lavorare per conto suo, mà che tutti dovessero restar à beneficio, & uso delli Communi, dove essi Beni sono situati, & nondimeno non ostanti le sopradette Deliberationi, & le pene in quello statuite con li transgressori, & usurpatori di essi Beni, se intende, che de tai Beni ne sono stati usurpati, alienati, & convertiti in uso proprio in diversi Territorii del Stato Nostro una quantità molto grande, & che tuttavia ogni dì accrescono, & vanno più innanti queste usurpationi, & Alienationi, al che se non fosse proveduto opportunamente, potria presto occorrere, che tutti essi Beni per diverse vie, & modi fussero fatti proprii de molti particolari; Il che non si deve comportare per gli importanti rispetti, & prudenti considerationi contenute nella Scrittura delli Avocati Nostri Fiscali hora letta: anzi è necessario proveder, che le Usurpationi, & Alienationi già fatte di essi Beni Communali siano conosciute, & tagliate, & che essi Usurpatori non si possano valere delle Parti di questo Conseglio del 1496., & 1506. come han fatto fin' hora, & tuttavia continuano à fare con danno grandissimo della Signoria Nostra.

L'Andarà Parte, che salve, & risservate le altre Parti in tal Materia de Beni Communali disponenti, & alla presente non repugnanti, sia dechiarito, che sopra tutte le Denontie, che fin' hora sono state date, & che si daranno nell'avvenire alli Rappresentanti Nostri di fuori, overo alli Ministri di questa Città de Usurpationi, & Alienationi de' Beni Communali, debbano essi Ministri Nostri proceder all'espeditione di quelle, servatis servandis, & far Giustitia, & questo, non ostante le Parti di questo Conseglio 1496., & 1506. in Materia delle prescrittioni di trent' anni, del favor delle quali non possano essi Usurpatori servirsi à modo alcuno. Et tutte le Terminationi fin' hora fatte, sì dalli Capi di questo Conseglio, come da altri Nostri Rappresentanti, contra il presente Ordine siano tagliate, & restino di niun valore. Et della presente Deliberatione sia data notitia à tutti li Rettori delle Città Nostre di Terra Ferma, & alli Magistrati di questa Città, che sarà bisogno per intelligentia loro, & perche l'habbino ad essequire.

Pena di quelli, che conducono, ò accompagnano Contrabandi in Terra Ferma.

Adì 21. Aprile 1572. In Conseglio di Dieci.

FU' preso in questo Conseglio, sotto de 28. Luio, & 8. del Mese de Febraro 1568. per ovviare alli Contrabandi, che si facevano con il mezzo di alcuni temerarii, che pigliavano sopra di se l'assonto di condurli dentro, & fuori facendoli scorta senza alcun timore, che se alcun fosse tanto ardito, che accompagnasse dentro, ò fuori di questa Città robba di qual si voglia sorte di Contrabando, ò pigliasse sopra di se, condurla con sue Barche, ò con Barche de altri, cadesse in pena di vogar in Galea de condennati per Anni cinque, overo in Bando di questa Città di Venetia, & del Distretto per Anni dieci, alla qual pena cadessero tutti li complici, come Barcarioli, & altri; potendosi proceder contra tali delinquenti, così per via d'Inquisitione, come per via di denoncia, con beneficio alli denoncianti, oltra le taglie concesse per essa Parte de 28. Luglio 1568., che oltra la parte, che li spettasse della robba trovata di Contrabando, de Ducati cento delli Beni delli delinquenti, di haver etiam auttorità di liberar un Baudito di questa Città, over di un'altra, di qual si voglia Terra, ò Luogo Nostro à tempo, purche non fossero delli Banditi da questo Conseglio; il qual beneficio conseguissero dopo conosciuti, & condennati li Rei del delitto sopradetto, & che per tutti tre li Capi di esso Conseglio fosse dichiarito, che l'havessero meritato; & che li complici delli detti Rei denonciando li principali, ut supra, havessero oltra la impunità, il beneficio sopradetto, & come in esse Parti è particolarmente dichiarito, & perche se intende, che le medesime fraudi, & inganni, & forse maggiori sono commessi nelli Luoghi Nostri di Terra Ferma è molto à proposito far la medesima provisione. Però

L'Andarà Parte, che salve, & risservate le altre Parti, & Ordini alla presente non repugnanti, sia fermamente deliberato, che nell'avvenire se alcuno sarà tanto ardito, che accompagni dentro, ò fuori di alcuna delle Città, Terre, ò Luogo Nostro robba di qual si voglia sorte di Contrabando, ò pigli sopra di se di condurla con Barche, Cocchi, Carri, Carrette, ò altro, così sue, come de altri, caschi in pena di vogar in Galea de Condennati per Anni cinque, overo in Bando della Città, Terra, ò Luogo, de onde quelli fossero del Territorio, & quindeci miglia oltra li Confini per Anni dieci, alla qual pena caschino tutti li complici, come Barcaruoli, & altri potendosi proceder contra i delinquenti, etiam per via d'Inquisitione, con beneficio alli denoncianti, oltre la taglia sopradetta de liberar un Bandito di questa Città, overo d'un'altra qual si voglia Terra, ò Luogo Nostro à tempo, purche non siano delli Banditi da questo Conseglio; & la copia della presente Parte sia mandata à tutti li Rettori Nostri delle Città, Terre, & Luoghi Nostri da Terra Ferma, con ordine, che la faccino publicare in giorno di Mercato, & così sempre innanzi lo incantar delli Datii, con ordine, che ove sono doi, tutti doi, & ove vi è uno, quell'uno, debbano servatis servandis, proceder contra simili delinquenti, di quel modo, che gli parerà ricercar la Giustitia, come è sopradetto. Et le condennationi, che saranno fatte in tal materia, non si possino devolver in appellation, salvo alli Dieci Savii estratti dal corpo del Senato, li quali non possino suspender dette condennason, se non per giorni quindeci, mà siano obligati, subito che saranno appellate darli il Conseglio, & espedirle secondo l'ordine del Officio

loro,

loro, & passati essi giorni quindeci dette condennason debbano esser mandate ad essecution inviolabilmente, dichiarando, che non si possi conseguir il beneficio di liberar un Bandito, ut supra, se non dopoi conosciuti, & condennati li Rei del delitto sopradetto, & se non se sarà conosciuto per tutti doi li Rettori sopradetti, che hanno Corte, insieme con esse Corte, ove sono doi, & ove è un solo, che habbia Vicario con tutti doi essi, Rettori, & Vicario, che l'habbia meritato, considerata la qualità del delinquente, e del delitto commesso; dovendo il Bandito, che per questa causa si cercasse di assolver, haver li requisiti della carta della pace, & esser stato il tempo in bando statuito dalle Leggi di questo Conseglio di 13. Ottobre 1568., & per le condennason, che in tal materia saranno fatte dalli Rettori delle Castelle, il beneficio del bando, ut supra, non possa esser dato da altri, che dalli Rettori Nostri più prossimi alle dette Castelle, che haveranno Corte nel modo predetto, alli quali Rettori debbano li detti delle Castelle mandar i Processi, accioche havute le considerationi sopradette, possino (se così parerà) dar il beneficio sopradetto. Hoc expressè declarato, che passato giorni quindeci doppo dette condennason, non essendo quelle nel detto termine appellate nel modo sopradetto, si possino dar li detti beneficii, li quali dati, non si possino più appellar, mà restar debbano dette condannason innappellabili, & siano essequite inviolabilmente, & il medesimo sia osservato, quando siano, ut supra, laudate dal Collegio sopradetto.

In Materia de Condennati, che paghino Soldi doi per Lira.

1572. *Adi 9. Agosto. In Conseglio di Pregadi.*

L'Anderà Parte, che tutte le Condennationi pecuniarie, che si faranno nell'avvenire, così in questa Città, come in tutto 'l resto del Stato Nostro de Terra Ferma, & nell Istria siano scossi Soldi doi per Lira di più di quello, che cadauno sarà condennato; essendo tenuti li Nodari, & Scrivani di cadauno Officio di questa Città, dove si fanno Condennationi, & li Cancellieri delle Città, & Terre de fuori, sotto pena d'esser privi di detti Officii, & Cancellarie, tener uno Libro à parte, dove debbano notar tutto 'l Danaro, che si trazerà di detta ragione; il qual Danaro sia per li Cassieri di detti Officii portato di doi in doi Mesi all'Officio di Camerlenghi di Commun in Cassa dell'occorrentie, & per li Rettori di fuori mandato al detto Officio, pur de doi in doi Mesi, con obligatione alli Rettori delle Castelle, che debbano mandar alli Rettori delle Città principale de doi in doi Mesi tutto 'l Danaro, che trazeranno delle sopradette Condennationi, acciò che loro lo possino mandar de quì all'Officio sopradetto; non si dovendo scuoder l'ammontar delle Condennationi, se non si scoderanno anco li detti Soldi doi per lira; Et sia dechiarito, che quelle Communità de chi sono dette Condennationi, debbano scuoderle senza alcuna difficultà, oltra le quali Condennationi. sue solite debbano esser pagati alla Signoria Nostra detti Soldi doi per Lira.

Et sia medesimamente preso, che del corpo de tutti li Contrabandi, che de cætero si faranno, così in questa Città, come in tutte le altre Terre, & Luoghi del Stato Nostro, siano tratti doi Soldi per Lira, & mandati de quì con quell'Ordine, & modo, che è detto delli Soldi doi delle Condennationi; delli quali Soldi doi de Contrabandi non possa esser

fatta gratia, don, ò remiffione per modo alcuno, efsendo obligati li Caffieri delli Officii, & li Rettori delle Città, così Principali, come delle Caftelle al finir delli Officii, & Reggimenti loro, prefentar de quì all' Officio fopradetto di Camerlenghi di Commun copia del Libro, che farà ftato fatto come di fopra, nè poffino andar à Capello, fe non haveranno Fede dal Scrivano del detto Officio di haver integramente portato, & mandato tutto 'l Danaro fcofso de ditta ragione, & trovandofi fraude in quefta Materia fia procefso contra li Tranfgrefsori, & oltra l'altre pene, fiano aftretti al Pagamento di quello, che non fufse ftato esborfato, con altro tanto più per pena come fi fà contra quelli, che defraudano il Danaro della Signoria Noftra.

Li Communi fiano efenti per Anni quattro ammazzando Affaffini da Strada.

In Confeglio di Dieci, con Zonta 1572. ultimo Agofto.

PER la deliberatione fatta in quefto Confeglio 16. del mefe di Decembre 1560. è ftato fufficientemente provifto contra quelli, ch' andafsero ad afsaffinar alla ftrada, sì in quefta Città, come in tutti li Luoghi del Dominio Noftro, eccetto, che non è dichiarito il tempo dell'efsentione, che debbano havere li Communi Noftri, quando per effi Communi fufse prefo vivo, ò ammazzato alcuno di quefti tali Afsaffini, ritrovati inflagranti crimine, però accioche effi Communi, anco in quefta parte fappino diftintamente il beneficio, che faranno per havere, come è dichiarito delli altri beneficii in efsa Parte promeffigli.

L'Anderà Parte, che fe per alcuno delli Communi Noftri farà prefo vivo, & confignato nelle forze della Giuftitia a' euno delli predetti afsafsini, overo fe faranno da efsi Communi ammazzati, giuftificato, che habbino quello, che haveranno prefo, ò ammazzato efser ftato à commetter alla Strada alcun' afsafsinamento, debba quel Commun haver efentione reale, e perfonale per anni quattro all' hora profsimi; Il qual beneficio li habbia ad efser dato per li Rettori Noftri giufta la forma della preditta Parte di 16. Decembre 1560. Dechiarando ancora, che efsi Communi debbano proceder contra li detti Afsafsini delle Strade, come è deliberato per Parte di quefto Confeglio de 5. Luglio 1549. che habbino à fare contra quelli, che fofsero trovati Mafcherati alle ftrade, che è, che quando el farà fcoperto alcuno delli detti Afsafsini fiano obligati li Communi dar Campana martello, & prenderli, ò ammazzarli, li quali debbano havere tutti li Beneficii contenuti nella Parte foprafcritta. Et delle foprafcritte deliberationi ne fia mandata copia à tutti li Rettori delle Città, & Caftelli, & Vicariati Noftri, da efser per loro fatte publicar nelli luoghi foliti in giorno di mercato, & mandate per tutte le Ville, & Territorii, da efser fatte publicar nelle Chiefe di efse Ville in giorno di Fefta ad intelligentia di cadauno. Et fian pofte nelle Commifsioni di efsi Rettori Noftri.

In ma-

In materia de viciatori, & stronzatori di Ori, & Monede.

1573. *Adi 25. Settembre. In Conseglio di Dieci, & Zonta.*

CHE se alcuno denoncierà al Tribunal delli Capi di questo Conseglio alcuni delli viciatori, & stronzatori de Ori, & Monede, & opererà, che 'l venghi in mano della Giustitia, & che per tal sua denoncia la Giustitia venga nella verità sarà tenuto secreto con tutti quei termini, che si sogliono servare nelle materie più secrete di Stato, & convinti, che siano, & condennati li Rei, guadagnerà Lire seicento de piccoli, da esserli pagati delli Beni delli delinquenti, se ne saranno, se non delli denari della Cassa di questo Conseglio deputati alle taglie, & appresso haverà libertà di cavar un'huomo di Bando di qual si voglia Natura, eccettuati però li Banditi per questo Conseglio; se alcuno delli detti viciatori, & stronzatori, purche non sia il principal auttore, denoncierà alcuno delli complici, overo principali, & sarà venir nelle forze, &c. come di sopra; oltra che conseguirà l'impunità della pena, nella quale per tal causa fusse caduto, sarà tenuto etiamdio secreto, & guadagnerà la taglia, & haverà la libertà de liberar un Bandito, come di sopra.

In Materia de quelli, che conducono Sali, con Navilii, Barche, & altri Legni in Terre Aliene.

1573. 13. *Novembre. In Conseglio di Dieci, con la Zonta.*

ESsendo stata introdotta da un certo tempo in quà, & tuttavia continuando una pessima, & troppo dannosa corrutella, che li Patroni de Navilii, Barche, & altre sorte de Legni de Sudditti Nostri si fanno lecito di condur Sali de Luoghi Alieni, senza haver rispetto alle Leggi, & Ordeni Nostri in questa Materia disponenti, al che non se gli provedendo, cederia à grave danno della Signoria Nostra, & però.

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio, risservate però tutte le Parti in questa Materia disponenti sia preso, che de cœtero, se 'l sarà niun Suddito Nostro, Patron di Barca, ò altri Navilii, che condurrà Sali di sorte alcuna de Luochi Alieni in Luochi Alieni, & sarà trovato, preso, & condotto in questa Città, overo in altri Luochi di Rappresentanti Nostri, sia per li Proveditori Nostri al Sal, ò per li Rappresentanti Nostri, secondo il Luoco, ove saranno condotti, confinato per Anni doi alla Galea al Remo con li ferri ai piedi, & la Barca, overo Navilii, che havessero contrafatto, siano presi con il Sale, & sia la mità di essi Navilii, & la mità della Valuta di detti Sali di quello, overo quelli, che li prenderanno, & l'altra mità di quelli Rappresentanti Nostri, che faranno l'Essecutione, & di più quello, che li prenderà, haver debba Lire tresento de Taglia per cadauno delli Beni delli Contrafacenti, se ne saranno, se non delli Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie; li Patroni di Barche, overo altri, che fossero partecipi di detti Sali, che saranno accusati di haver contrafatto à detti Ordeni Nostri, & non presi, havuta la verità, siano Banditi di Venetia, & del Destretto, trà il Menzo, & Quarner per Anni dieci continui, & quello, overo quelli, che li accuserà, haver debbano Lire tresento de Piccoli di Taglia delli Beni delli Contrafacenti, se ne saranno, se non delli Dana-

Danari sopradetti deputati alle Taglie, & di più libertà di poter liberar un Bandito per Homicidio puro, così di questa Città, come di cadauna Terra Nostra, così da parte da Terra, come da Mar; & se 'l farà alcun Marinaro, overo cadaun'altro, che fosse stato con Barche, & Navilii à contrafar à questo Ordine Nostro, che venirà à denonciar li Patroni, havuta la verità, sia libero d'ogni pena, & guadagni Lire tresento di Taglia delli Beni delli Contrafacenti se ne saranno, se non delli Danari sopradetti deputati alle Taglie, & li accusati restino Banditi come di sopra, & se alcuno Bandito per questa causa sarà preso, & condotto nelle forze della Signoria Nostra sia confinato Anni quattro alla Galera, & se non saranno buoni da Galia, anni cinque nella Prigion forte, & debbi ritornar al Bando, il qual all'hora s'intendi principiar, & questo tante volte quante contrafarà.

Et similmente sia preso, che alcun Suddito Nostro non possi Patronizar Navilii Forestieri, che andassero à cargar de Sali per condur quelli de Luochi Alieni in Luochi Alieni, sotto tutte quelle pene, che sono contenute di sopra, & chi prenderà di questi Banditi, & darà nelle forze della Signoria Nostra, overo li ammazzerà dentro li Confini, guadagni Lire seicento di Taglia per cadauno delli suoi Beni, se ne saranno, se non delli Danari predetti deputati alle Taglie. Et la presente Parte sia publicata sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & poi stampata ad intelligentia di cadauno, & mandata al Podestà di Chioza, & altri Rappresentanti Nostri di fuori, dove parerà alli Proveditori Nostri al Sal, acciò la faccino publicare, & essequire inviolabilmente.

In materia delli trovati infragranti crimine, & Beneficio di chi li prenderà, ò ammazzerà.

1574. 15. Aprile. In Conseglio di Dieci, & Zonta.

L'Andarà Parte, che salve, & riservate tutte le Parti in questa materia disponenti, & alla presente non repugnanti, sia publicato in tutte le Città, Terre, & Luoghi del Dominio Nostro, & fatto publicar nelle Chiese di cadauna Villa à tempo della Messa, quando vi è maggior frequentia, che se alcuno, ò solo, ò accompagnato con insidie, & appostatamente anderà alla casa di qual si voglia persona, overo nella strada commetterà homicidio, sforzo, rapto, incendio, violentia nella robba, ò nella vita, possano in quell'instante infraganti crimine esser impune presi, & facendo resistentia, morti da cadauna persona, etiam in paesi alieni, in caso, che subito commesso il delitto fossero perseguitati fino nelli ditti luoghi alieni, & quelli, che li prendessero, e consegnassero nelle forze Nostre, overo ammazzassero, come di sopra, etiam in luoghi alieni, fatta legittima fede dell'interfettione, guadagnino tutte le Armi, Cavalli, Denari, e Robbe, che li delinquenti si ritrovassero haver con se, e di più il terzo delli loro Beni, quali se li intendano esser confiscati, dovendo li duoi terzi restanti esser divisi secondo il consueto; & in caso, che non gli fossero Beni, ò che essendone, non ascendessero alla somma di Lire cinquecento de piccoli, haver debbano quelli, che li prenderanno, ò ammazzeranno, come di sopra, il supplimento fino alle ditte Lire cinquecento dalla Cassa di questo Conseglio delli denari deputati alle taglie, & oltra di ciò habbino faccoltà di liberar un Bandito per homicidio

cidio puro, overo un Bandito à tempo di questa Città, overo d'un'altra Città dello Stato Nostro, se bene non havesse la carta della pace, nè fosse stato li cinque Anni in Bando, & se alcuno di tali delinquenti fosse preso, e morto per li Huomini di qualche Villa, ò Commun, siano li Huomini di essa Villa, ò Commun fatti esenti da ogni fattion real, e personal per Anni quattro, & habbino per ogn'uno delli delinquenti, che prenderanno, overo ammazzeranno, come di sopra, il beneficio di un Bandito di homicidio puro, overo à tempo, secondo che è detto di sopra. Debbano li detti Huomini della Villa, ò Commun, ove fosse commesso alcun delitto, sonar Campana à martello, & andar à prender, ò ammazzar li delinquenti, come è predetto, e non lo facendo, siano obligati risare il danno alli interessati, di quel modo, che parerà alli Rettori delle Città principali più vicine al luoco del delitto. Et se uno delli complici, purche non sia principal auttor, overo mandante prenderà, overo ammazzerà alcun delli compagni, oltre tutte le utilità, & beneficii sopradetti conseguisca l'Impunità del delitto. Siano dati li sopradetti beneficii delli Bandi, & altre utilità, come è detto di sopra, per li Rettori delle Città principali, che saranno più vicine al luogo, dove fosse seguito il caso. Et la presente Parte sia fatta stampare ad intelligentia d'ogni uno, & posta nelle Commission delli Rettori, a memoria de' Successori, quali la debbano far publicar ogni sei mesi nelli Luoghi soliti, & similmente nelle Chiese di tutte le Ville a tempo delle Messe, & tamen publicata, ò non publicata, haver debba la sua essecutione, della quale ne debbano essi Rettori di tempo in tempo dar avviso alli Capi di questo Conseglio.

In Materia di Contrabandi.

1577. *Adi 26. Agosto. In Pregadi.*

QUesto Conseglio hà inteso per la informatione, che hanno havuto li Savii Nostri alla Mercantia, che per causa di Capitanii, & Officiali di Barca vien permesso, che si fanno molti Contrabandi, & questo per non haver Salario, nè portione nelli Contrabandi, & questo se non minima; onde più tosto se accordano con li Contrabandieri, si come ben dimostra il poco Danaro, che se traze dal Dacio del Quarto di Contrabandi, che da dieci Anni in quà non hà tratto più di Ducati 560. all'Anno in circa minima quantità à tanti Contrabandi, che si fanno, che se li Officii havessero il suo integro Quarto, che è vinticinque per cento delli Contrabandi, & in Robba, & in Danari attendariano al loro Officio senza componersi con Contrabandieri con maleficio di Dacio, onde dovendosi à cosa così importante proveder.

L'Andarà Parte, che nelli Contrabandi, che si torranno de cœtero, così de Vin, come d'ogn'altra cosa li Officiali, ò Palatieri, ò altri Ministri haver debbano il suo Quarto libero da Decima, & ogni altra cosa senza diminution alcuna in Robba, & non in Danari, nè della portion loro se possi far alcuna gratia, il Quarto, che è vinticinque per cento, se intendi esser estratto in questo modo li quindeci per cento, che li resta sporche, cinque per cento, delli quindeci delli Dacieri, e cinque per cento del Dacio del Quarto, si che detti Officiali habbiano vinticinque per cento netti come di sopra, & li Dacieri, & Dacier dal Quarto, haver debba

debba dieci per cento per cadauno, acciò che possino attender al Cargo loro con diligentia, & cavarne qualche utile.

In materia di quelli, che sotto pretesto di Matrimonio ingannano le Donne;

1577. *Adi 27. Agosto. In Conseglio di Dieci.*

SE intende, che in questa Nostra Città di Venetia è stato introdotto da diversi scelerati, che sotto pretesto di Matrimonio, pigliano Donne con la sola parola de presenti, & con l'intervento di qualcheduno, che chiamano Compare, senza osservar le Solennità ordinarie della Chiesa, & dopò violate, & godute per qualche tempo, le lassano, ricercando la dissolutione del Matrimonio dalli Giudici Ecclesiastici, dalli quali facilmente la ottengono, per esser tal Matrimonii fatti contra li Ordini del Sacro Concilio di Trento; al che dovendosi proveder à gloria del Signor Dio, & per la conservazione dell'honor di simil Donne, che facilmente possono esser ingannate per tal via.

L'Andarà Parte, che sia commesso alli Essecutori Nostri contra la Biastema, che quando haveranno alcuna notitia di simil scelerità, ò per via di Denontia, ò di Querella, ò d'Inquisitione, debbano formar diligente Processo, & trovata la verità de fatto, condannar li Rei di quel modo, che li parerà convenir alla Giustitia, havendo libertà di condennarli in Galea, essendo atti al Remo, overo in Prigione, ò in Bando, ò in pena pecuniaria, secondo la qualità delle persone, come le parerà ricercar la colpa loro: & le Sententie, che faranno per la maggior parte di loro, siano innappellabili, come sono le Sententie, che fanno in Materia di Biastemma, & accioche habbiano modo di venir in Luce di simil scelerati, debbano almanco una volta al Mese mandar il Secretario loro al Reverendissimo Patriarca di questa Città, overo al Reverendo suo Vicario, per haver in nota li casi di simil sorte, che li fussero venuti à notitia, per poter dar essecutione alla presente Parte; la qual sia fatta publicar sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & per tutte le Contrade di questa Città à tempo di maggior concorso del Popolo per intelligentia di cadauno.

Contra quelli, che commettono Homicidii pensati, di mala qualità, & attroci, che siano confiscati li loro Beni.

1578. *Adi 28. Settembre. In Conseglio di Dieci, & Zonta;*

PER proveder à molti inconvenienti, che corrono giornalmente in diversi Luoghi del Stato Nostro è necessario far nuova, & gagliarda Provisione contra i delinquenti, à gloria del Signor Iddio, & à maggior sicurtà, & quiete de i Sudditi Nostri. Però

L'Andarà Parte, che sia Publicato in questa Città, & in tutte le altre Città, & Terre del Stato Nostro li Ordini infrascritti da esser inviolabilmente essequiti, & osservati da cadaun Magistrato, Consiglio, Rettori, & ogn'altro Rappresentante Nostro.

Che in tutti li Casi d'Homicidii pensati, overo di mala qualità, & attroci per i quali per questo Conseglio, overo per il Senato sarà dara auttorità à i Rettori Nostri di Bandir di Terre, & Luoghi, & confiscar

li Beni,

li Beni, siano li Beni confiscati (detratte le Parti, che spettano, secondo la forma delle Leggi à quelli, che saranno l'essecutione) assignati tutti in feudo alli offesi, cioè alli più prossimi delli morti, con quella recognitione alla Signoria Nostra, che parerà al Giusdicente, che farà la Sententia: Il qual Feudo s'intendi andar di Herede in Herede legittimo per Linea retta descendente; la qual finita, ritornino essi Beni nel Dominio Nostro: essendo obligati quelli, che haveranno dette Investiture, secondo, che anderanno succedendo l'uno all'altro, prender l'Investitura da quel Rettor sotto la Giurisdittion del quale saranno essi Beni: Et sia dechiarito, che li sopradetti Beni siano sempre obligati alle Taglie, che occorresse pagarli per quel caso, & se vi fossero Beni sottoposti à Fideicommisso, la mità s'intendi esser fatta senza alcun impedimento, ò difficultà confiscati per Legittima, & Trebellianica, & immediate applicata alli offesi con le conditioni sopradette: dell'altra mità siano vendute le Intrade, & consignato il tratto alli offesi, & questo durante la vita del Condannato, & il medesimo si debba osservar in questa Città: Et quando il Delinquente fosse Figliuolo di Famiglia, se vi saran Beni conditionati sia osservato quanto è detto di sopra; & acciò che non sia commessa fraude in questa materia de' Beni, occorrendo il caso di Confiscatione, siano obligati tutti quelli, che havessero Credito di qual si voglia sorte sopra li detti Beni in termine di Mese uno dopò la publicatione della Sententia darlo in Nota, & giustificarlo, & passato detto tempo non li possa esser più fatto buono esso Credito; & se si troverà, che alcuno usi fraude in farsi Creditor simulato, ò finto caschi in pena di Bando perpetuo della Città, & Territorio di onde fosse, & à pagar altrettanto, quanto fosse il Credito: la qual pena pecuniaria sia di quelli, che facessero venir in cognitione tal falsità.

Che li Giusdicenti, che faranno le Sententie, così in questa Città, come fuora, debbano far notar sopra un Libro tenuto à questo effetto, tutti li Beni confiscati con ogni particolarità necessaria; dovendo poi in fine del loro Officio, over Reggimento presentar alli Capi di questo Conseglio Nota distinta, e particolar di tutte le Confiscationi, & Investiture, che saranno state fatte al lor tempo, le quali sian fatte notar sopra un Libro à parte, da esser tenuto nella Cancellaria Ducale, à fin che di tempo in tempo, se ne possa sempre veder il Conto.

E perche si vede esser introdotto, che nei Processi Criminali sono introdotti Testimonii falsi, così à offesa, come à diffesa, con notabil pregiudicio della Giustitia, siano obligati li Rettori doppo fatte le loro Sententie Condennatorie, inquerir con ogni diligentia contra quelli, ch'havessero suspetti di falsità, e se passati tre Mesi li detti Rettori non haveranno datta ispedition à tal Materia di falsità possan esser date le Querelle de simil falsità alli Avogadori Nostri di Commun, quali siano obligati accettarle, e proceder contra li Colpevoli con li Consigli, come li parerà per Giustitia: non potendo però detti Avogadori suspender le Sententie delli Rettori, se non doppo presa la Retention d'alcuno delli Delinquenti, non potendo tal Suspensioni esser fatte, se non co'l Consiglio.

Che sia aggionto nella Parte presa in questo Consiglio dell'Anno 1532. a' 26. Settembre contra quei, che accettano Banditi, che li Degani, Merighi, over Massari delle Ville sian obligati denontiar quei Banditi, che stantiassero in esse Ville contra la forma de' lor Bandi, e debbano gli Huomini delli Communi, quando capiteranno Banditi nelle lor Ville, far sonar Campana a martello per prenderli, overo ammazaarli, nel qual

caso

caso habbino le Taglie, che fossero poste nelle lor Sententie; e di più tutti li Beneficii di Esentione, & altro, che li sono statuiti per le Parti di questo Conseglio quando prendono li Rei infragranti Crimine.

E perche è necessario per regolar li Beneficii di liberar Banditi per quelli, che si prendono infragranti Crimine, acciò che non siano dati, se non con causa, e fondamento; Sia preso, che alcuno, sia chi si voglia, ò commune, ò particolar persona, non possa conseguir simil beneficio, se quello, che sarà preso, e presentato da loro non sarà condennato à Morte, ò Bandito di Terre, e Luoghi in Vita, ò à tempo, ò condennato à perpetua Prigione, over dieci Anni in Galea, il qual Beneficio non li possi esser dato, se non à quei Rettori con Corte nella Giurisdition dei quali saranno presi li Rei, e se non saranno detti Rettori con la Corte loro tutti concordi, & in questa Città tali Beneficii siano dati con li doi terzi delle Ballotte del Consiglio Nostro di XL. al Criminal, & li Rettori sian obligati portar alli Avogadori Nostri di Commun Copia di tutti li Beneficii, ch' havran dati nel tempo del suo Reggimento, quali Avogadori trovando, che ne sian stati dati contra l' Ordine presente, sian tenuti tagliarli co'l Conseglio di XL. nè possano essi Rettori andar à Capello, nè esser eletti in alcun luogo, se non haveranno un Bollettino sottoscritto da tutti tre li Avogadori di haver osservato quanto di sopra; Et in caso, che detti Avogadori havessero intromesso alcun delli sopradetti Beneficii, non possano far il Bollettino à quel Rettor, che l' haverà dato, se non doppo espedito il caso in Quarantia.

In materia del portar Arcobusi.

1578. 31. *Ottobre. In Conseglio di Dieci, & Zonta.*

LI molti Homicidii attroci, & Assassinamenti, che seguono in diversi luoghi del Stato Nostro, vengono per il più commessi con Arcobusi da Ruota, che molti si fanno lecito di portar à torno; onde dovendosi prohibir del tutto ad ogn'uno l' uso, & la commodità di così detestanda, & diabolica Arma.

L' Andarà Parte, che salve, & risservate tutte le Parti di questo Conseglio in Materia di Arcobusi, alla presente non repugnanti, & particolarmente quella del 1561. 19. Febraro, la quale in tutto quello, che non contravenga alla deliberatione presente sia inviolabilmente osservata, sia proibito, così in questa, come in ogni altra Città, Terra, & Luogo dello Stato Nostro ad ogni uno, sia di che qualità, & conditione esser si voglia, non eccettuato alcuno, & compresi anco li Capitanii, i Soldati, li Bombardieri, & l' Ordinanze Nostre, non obstante la Parte de 19. Settembre 1577. il portare Arcobusi, over Schioppi da Ruota, così longhi, come curti sotto le pene contenute nelle Parti di questo Conseglio à chi le portasse, & alli Maestri, che li fabricassero, & acconciassero, ò li facessero condur, ò vendessero, ò facessero vender, & con li premij medesimamente alli Accusatori, che nelle dette Parti si contengono.

Ben possano li Nostri Huomini d' Arme, & Leggieri nelle fattioni solamente, portare li sudetti Arcobusi da Ruota, che però siano della misura limitata dalla Legge. Et la presente Parte sia publicata in questa Città sopra le Scale di San Marco, & Rialto, & messa in stampa ad intelligenza di ogn' uno, & mandata alli Rettori Nostri da Mar, & da Terra, con

con ordine; che la faccino publicar nelli luoghi consueti, & osservar inviolabilmente, & nondimeno publicata, ò non publicata, habbia, & haver debba la sua debita essecutione.

1578. *Adì 15. Gennaro. In Conseglio di Dieci con la Zonta.*

Essendo conveniente, & necessario, che per castigo di quei scelerati, che ardiscono sotto pretesto di Matrimonio pigliar Donne con la parola sola de presenti con l'Intervento di qualcheduno, che chiamano Compare, senza osservar la Solennità ordinaria della Chiesa, & che di poi violate, & godute per qualche tempo le lassano, ricercando la dissolution del Matrimonio dalli Giudici Ecclesiastici dalli quali facilmente la ottengono, per esser tal Matrimonii contra gli Ordini del Sacro Concilio di Trento, onde le povere Donne restano ingannate, sia data la medesima auttorità alli Rettori delle Città Nostre per quei misfatti, che in tal proposito fussero commessi in esse, & nelli Territorii suoi, che è stata data per li Casi di questa Città sotto li 27. Agosto dell'Anno passato alli Essecutori Nostri contro la Biastemma.

L'Andarà Parte, che sia commesso à tutti li Rettori delle Città Nostre da Terra, & da Mar, che quando haveranno alcuna notitia di simil scelerità, ò per via di Denoncia, ò di Querela, ò d'Inquisition, debbano formar diligente Processo, & trovata la verità del fatto, condennar servatis servandis li Rei di quel modo, che considerata la qualità della Colpa, & delle persone lor parerà convenire alla Giustitia; & acciò che habbino modo di venir in luce de simil scelerati, debbano almanco una volta al Mese, mandar il Cancellier loro al Reverendo Vescovo di essa Città, overo al suo Vicario per haver in nota li Casi di simil sorte, che li fussero venuti à notitia, per poter dar essecutione alla presente Parte, la qual sia fatta da loro publicar subito ricevuta nelli luoghi soliti, & per tutte le Contrade à tempo del Maggior concorso del Popolo per intelligenza di cadauno; Dechiarando, che li Casi, che interveniranno sotto le Castelle, che hanno Giurisdittione separate, se intendino esser commessi alli Rettori delle Città principali nel Territorio, & Diocesi delli quali saranno.

Ordini contenuti nella Regolatione dell' Intrade Publiche confermata nell' Illustrissimo Conseglio di Dieci, con la Zonta sotto 28. Marzo 1579.

In materia di Casse, e Cassieri.

Li Cassieri deputati à scoder Dacij in questa Città portino di otto in otto giorni il scosso alli Camerlenghi di Commun, ò dove sono destinati li Danari.

Cadaun Cassier, che scuoderà Dacij saldi la sua Cassa di Mese in Mese, la qual s'intendi principiar il primo, & finir all'ultimo del Mese, non potendo passar li quattro del sussequente.

Quelli Cassieri, che sono tenuti saldar di due in due Mesi, s'intendino principiar ut supra, & finir l'ultimo giorno di essi due Mesi: Nota, che all'Officio della Messettaria, si fanno ordinariamente due Casse, una si salda ogni Mese, & l'altra si salda di due Mesi in due Mesi.

Essen-

Essendo obligati quando usciranno dalle Casse presentar li loro Mensuali del scosso alli Signori di quelli Officii, à quali sono stati deputati essi Dacij per far incontrar le Partide, & veduto il Saldo li faccino il Bollettino per andar à Capello sottoscritto per loro, senza il qual Bollettino il Segretario deputato alle Voci non li lassi andar à Capello, in pena di perder l'Officio.

Il medesimo obligo alli Cassieri di quelli Officii, che fanno Condannason per quello debbano pagar per li due Soldi per Lira, & altro spettante alla Serenissima Signoria.

Il Cassier alle Rason Nuove continui à scuoder le perdite delli Dacij, contando di Mese in Mese tutto il Cavedal intiero, con il Grosso per Ducato, che li serà pervenuto nelle mani.

Il Cassier sopra le Camere, che sarà alla Cassa della Militia debba cambiarsi di quattro in quattro Mesi.

Che li Relegati stiano serrati fino, che haveranno passaggio.

1581. Adi 24. Febraro. In Conseglio di Dieci, con la Zonta.

SI ritrovano in questa Città molti Relegati da questo Conseglio, & dalli Rettori Nostri di Terra Ferma, con auttorità del predetto Conseglio in diverse Città di Dalmatia, & di Levante, li quali ciò non ostante si trattengono, & vanno mettendo tempo al partire sotto pretesto di non haver passaggio, & altre escusationi simili, il che essendo di poca dignità di questo Conseglio, & di molto scandalo è conveniente provedergli. Però

L'Andarà Parte, che così quelli, ch'al presente si trovano spediti, & relegati, come quelli, che de cætero si relegassero in alcuna Città, Terra, ò Luogo Nostro di Dalmatia, & Levante debbano esser tenuti serrati nelle Prigioni Valiera, & Giustiniana fin'à tanto, che si habbino proveduto di passaggio, accioche non vadino vagando per la Città, e le Sententie contro di loro fatte habbino tanto più presto la lor debita essecutione; nè contra la presente deliberatione possa esser fatta gratia ad alcuno dei predetti Relegati di star fuori delle dette Prigioni, & di proroga al partir, se la Parte, che sarà proposta non haverà prima tutte nove le Ballotte delli Consceglieri, & Capi, & li cinque sesti poi delle Ballotte di questo Conseglio. Et s'alcun di loro sarà trovato fuori delle dette Prigioni, s'intenderà caduto nell'alternativa della sua condennatione, cioè nelle pene in essa condennation dichiarite contra di lui quando non obbedisce alla sua Relegatione. Et sia scritto alli Rettori Nostri di Terra Ferma, che sempre, che loro occorrerà condennar alcuno ad alcuna Relegatione debbano indrizzarli all'Officio delli Capi del predetto Conseglio da esser posti nelle dette Prigioni, fino che trovino passaggio per le loro Relegationi.

In Materia de Pagamenti di Taglie.

1583. *Adì 27. Luio. In Pregadi.*

ACcioche non habbia à nascer in alcun tempo qualche disordine nelli pagamenti delle taglie, per occasion delle molte cessioni, che sono fatte à diverse persone, che compareno à dimandar esse Taglie, perche sarebbe con assai danno Publico. Et perchè è bene anco, che a certo tempo conveniente, & limitato siano esse taglie pagate essendosi visto, che molte volte alcuni coll'esser comparsi molto tempo dapoi guadagnate le loro taglie hanno ricercato il pagamento, con qualche sospetto, che vi possa essere in tal loro richiesta alcuna fraude, & portando anco molte volte le giustificationi separate una dall'altra. A tutto che dovendosi provedere.

L'Andarà Parte, che le taglie, che occorreranno pagarsi nell'avvenir, per occasion de' Banditi, & altri, che fossero presi, & consegnati nelle forze della Giustizia, overo interfetti, siano pagate solamente alli veri Patroni di esse taglie, & non a cessionarii, ò ad altri in alcun modo.

Et similmente sia preso, che per l'avvenir non si possa fare alcun pagamento di taglie di qual si voglia sorte, & a qual si voglia persona passati, che siano due anni intieri dall'interfettione, ò captura di quel tale, per il quale si pretenderà la taglia; nel qual tempo habbino a far le prove, & giustificationi ove sarà bisogno, per presentar poi frà il detto tempo le Scritture all'Officio de' Capi di questo Consiglio per dimonstrar, che giustamente si pretenda la satisfattione, & dovendo insieme quei che pretenderanno li pagamenti, portar le Sententie, & li requisiti auttentici tutti inserti in Lettere drizzate alli predetti Capi, sottoscritte di man propria da quelli Rettori, nelle Cancellarie de' quali saranno state estratte le copie, & siano sottoscritte medesimamente di mano propria, secondo l'ordinario in essecution delle Leggi, quelle Lettere delli Rettori, che saranno fede esser stato formato Processo nelle loro Cancellarie, & provato non vi esser Beni di sorte alcuna di quel tale, per il quale si pretenderà la taglia; dovendo però esso esame esser fatto nella Cancellaria del Luogo, ò in quella Giurisdittion, dove sarà nasciuto, ò haverà havuto il Reo la sua habitatione, acciochè con ogni maggior sicurtà si possa espedire il mandato.

Et perchè per assicurarsi da ogni fraude, che potesse nascer in materia di taglie, il Secretario di questo Conseglio a ciò deputato, invigilando a questo, ha principiato un Libro, sopra il quale sarà notato il Nome di cadauno, a chi saranno state pagate le taglie, & espressa la captura, ò l'interfettion delle Persone, per li quali saranno stati ricercati li pagamenti, & con ogn'altra particolarità necessaria. Et sarà similmente notato il Nome a parte sopra esso Libro di quelli, che comparsi a dimandar taglie saranno stati licenziati. Sia preso parimente, che per l'avvenir sia esso Libro continuato con la medesima diligentia, & con l'istesso ordine, & per esso Secretario, & per tutti quelli, che doppo lui saranno deputati all'espedition delle taglie, acciochè possa apparir sempre quali Persone saranno state satisfatte delle loro taglie, & quali saranno state licentiate.

Et la copia della presente Parte, sia per intelligentia, & per la sua intiera essecutione mandata a tutti li Rettori Nostri, perchè la faccino registrare, & publicare nelli luoghi soliti, a notitia di cadauno, & sia registrata similmente nelle Commissioni delli Rettori, che da mò innanzi anderanno fuori di questa Città.

L E G G I
In Materia di Confiscationi.

1583. *Adi 23. Gennaro. In Conseglio di Dieci.*

SE la provision fatta per questo Conseglio a' 26. Settembre 1578. per sicurtà de boni, & estirpation de tristi, havesse havuto la debita sua essecutione, sì che li offesi, come fù mente di esso Conseglio havessero il Feudo, & andassero al possesso de Beni de' delinquenti, s'asteneria molti, se non per altro, almeno per la tema de privation de Beni, di commetter importantissimi eccessi. Mà essendo dalli suoi intervenienti introdotte molte cavillationi, & varie pretensioni, che la impediscono, si sentono tuttavia continuar i delitti, assicurandosi li Rei con litigiose inventioni, subterfugii, & scandalose operationi, stare al possesso de' suoi Beni, e travagliar in modo li offesi, che si disperino di poter mai veder il fine, & risolvono di negliger più presto i Beni, che deveno esser loro assignati in Feudo, che havendo a restar Patroni dell'usufrutto loro in vita solamente, volersi andar così lungamente consumando in spese per haverli, come per esperienza s'hà conosciuto, che per lo spatio di Anni quattro, & più, che è fatta la sudetta deliberatione, non si vede alcuno ancora compitamente infeudato, nè al pacifico possesso de tal sorte de Beni; Onde dovendosi levar loro tal commodità, & dar modo a gli offesi d'haver Giudice, che sicuramente giudichi le sue pretensioni, come in simil proposito ricerca la Giustitia, & la Publica dignità.

L'Andarà Parte, che nelle Confiscazioni de casi di questo Conseglio, overo da esso rimessi, e delegati a' Rettori, overo in questa Città di alcun Conseglio si debba per li Avogadori di Commun, a' quali si aspetta l'essecutione, operar nel modo infrascritto, che fatta la Confiscatione secondo l'uso del suo Officio, siano tolti in tenuta tutti li Beni, & Frutti, che quomodocumque per esse deliberationi potessero aspettare al Fisco, con distinto, conveniente, & particolar denominatione di essi, & commetter, che il suo Officio sia riconosciuto per Giudice di esse, di quel modo, che è stato anco osservato per lo passato. Dovendo admetter li gravami di cadaun interessato in termine di un mese in tutto, come è dalla sudetta Parte 1578. 27. Settembre provisto, secondo il Rito del loro Officio, administrare Giustitia, non potendo però devenire ad alcuna essecutione per occasion di essi Beni, se prima non haveranno fatta la Sententia diffinitiva nel modo, che si convenghi far alcun Atto interlocutorio da essi Avogadori sopra li gravami introdotti, & che saranno introdotti, cioè Sequestri, Admission di Scritture, Capitoli admessi, ò regietti, ò opposition de Testimoni, & ogni altro atto, che fosse fatto anco ad instantia delle Parti, che si facesse innanti la diffinitiva deliberazione, ò Terminatione, quando saranno tutti trè concordi in una opinion d'Atto interlocutorio, ut supra, sia la dichiaration, ò Termination in tal caso solamente inappellabile, mà essendo discordi, sia in libertà delle parti appellarsi al Tribunal delli Capi di questo Conseglio in termine de giorni otto, e dopò in termine d'un Mese haversi fatto udir da essi Capi, dovendo quello, che per la mazor parte di essi sarà terminato esser fermo, & valido; e passato il detto termine non essendo stati ceduti, nè deciso altro resti innappellabile, dovendo per lo detto tempo esser tenuto in suspeso per essi Avogadori la esattion dell'Atto, che havessero fatto. Fatta veramente la Sententia diffinitiva secondo il Rito del suo Officio, pretendendo alcuna parte appellarsi, possi al modo predetto appellarsi al Tribu-

Tribunal de predetti Capi, li quali auditis audiendis, levando tutti trè concordi, la Terminatione di essi Avogadori, resti essa innappellabile, essendo due Sententie conformi, & sia esseguita, come ad essi Avogadori parerà. Et in caso, che essi Capi non fossero tutti trè concordi, si debba introdur la Sententia d'essi Avogadori à questo Conseglio con una Scrittura de information delle ragioni, che si possono addurre nella detta Sententia, così per il Taglio, come per il Laudo, dovendo per la Parte del Fisco dalli Avocati Fiscali esserne fatta una, ò admessa altra, che fosse fatta dalle parti interessate, come ad essi Fiscali parerà, le quali lette a questo Conseglio con altre Scritture, che saranno legittimamente prodotte, sia deciso quanto sarà di Giustitia, non essendo permesso alli Avogadori, che per la opinion sua possino parlare in questo Conseglio, salvo in caso, che da alcuno fosse parlato contra, nel qual caso possino anco essi parlare, dovendo le parti dapoi fatto l'Atto diffinitivo per essi Avogadori ut supra, haver termine di un mese di far udire, decidere alli Capi al modo predetto, & venendo il caso, che tal Sententia s'habbi à dedur al Conseglio per il modo, & forma predetta, habbino tempo un'altro mese per la espeditione, li quali termini passati sia osservato quello è stato di sopra dichiarito, il presente Ordine sia osservato, così nelle confiscationi, che si faranno nell'avvenire per questo Conseglio, come in quelle, che da esso, ò con la Zonta sono state fatte, ò da altro Conseglio, a chi li casi fossero stati rimessi, ò delegati dal predetto Conseglio, nella quale li offesi non havessero havuto il possesso di quella parte de Beni, che deve loro esser applicati in Feudo, overo esse confiscationi quocumque fatte non saranno intieramente state essequite, & il medesimo sia osservato nelle confiscationi fatte dalli Rettori, come delegati da questo Conseglio, li quali essequiscano nelle Città a lor commesse, l'istesso, che fanno li Avogadori in questa Città, come di sopra per le confiscationi da loro fatte, & sia tanto quì, quanto fuori tenuto un Libro per notar tutti li Feudi, che per occasione di confiscatione si faranno in questa Città, & fuori, essendo obligati li Rettori fatte le confiscationi, mandar copia all'Officio, & Capi di questo Conseglio, delli Feudi dati alle Parti, perche quì anco se n'habbi cognitione, & siano registrati.

1584. 11. *Agosto. In Conseglio di Dieci.*

FU' preso in questo Conseglio con la Zonta di 24. Febraro 1581., che tutti quelli, che si trovavano ispediti, & Relegati, e quelli che per l'avvenir fossero Relegati in alcuna Città, Terra, ò Luogo di Dalmatia, ò Levante fossero tenuti serrati nelle Prigion Valiera, & Giustiniana, fino à tanto, che si habbino proveduto di passaggio, affine, che non andassero vagando per la Città. Et intendendosi, che al presente la Parte è stata interrotta, essendo stato permesso ad alcuno di essi Relegati, che stiano fuori delle Prigioni, mà in altri luoghi assignatili in luogo delle sopradette Prigioni, nè essendosi essi contentati di questa permissione, sono andati vagando, e tuttavia continuano per la Città, al che dovendosi proveder.

L'Anderà Parte, che de presente sia fatto publicar sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, che tutti quelli, che si trovano Relegati, così dalli Magistrati, e Conseglì di questa Città, come quelli, che sono relegati per li Rettori delle Città, e Terre Nostre, debbano in termine di

giorni trè prossimi esserfi presentati nelle sopradette Prigioni Valiera, & Giustiniana, per andar quanto prima al suo confine, altramente s'intendano esser cascati nelle pene assignatili per le loro condennationi in caso, che non andassero, ò che non continuassero il suo confine.

Et accioche nell'avvenir si osservi il medesimo in quelli, che saránno de cætero Relegati, sia preso, che tutti loro debbano presentarsi nelle sopradette Prigioni Valiera, ò Giustiniana, nè possano di quella esser cavati per qual si voglia causa, se non quando doverà andar per la sua Relegatione, nè possano li Capi di questo Conseglio, ò d'altri, sia chi esser si voglia, accettar per presentato alcun Relegato, che non fusse nelle sopradette Prigioni, nè permetterli in alcun modo, che possano per qualsivoglia minimo tempo star fuori di esse, sì che la sopradetta Parte del 1581. di Febraro venga in tutto ad esser debitamente osservata.

Et da mò sia preso, che quelli, che si attrovano Relegati, e si presenteranno nelle sopradette Prigioni, siano per li Capi di questo Conseglio per tutto il Mese presente mandati al loco della loro relegatione, e quelli che de cætero saranno Relegati, siano mandati al tempo espresso nelle loro Sententie.

Et sia scritto a tutti li Rettori da parte da Mar, che diano avviso, se li Relegati sono alla loro obbedientia.

Beneficio di quelli, che denoncieranno i Toccadori di Scommesse:

1584. ultimo Agosto. In Conseglio di Dieci.

SOno state fatte per questo Conseglio molte Parte per prohibir le Scommesse, che si toccano sopra l'andar in elettione delli Nobili del Nostro Maggior Conseglio con tanto danno, & rovina di molto numero di Famiglie di questa Città, qual per questa causa sono cadute in estrema povertà, oltra li altri grandissimi, & importantissimi disordini, che si caufano per così pernitiose Scommesse, & vedendosi, che non ostante le sopradette provisioni, si toccano più che mai dette Scommesse, e questo così per il poco beneficio di prima, che per dette Parte vien date alli Denontianti, che è di Lire 300. de piccoli solamente, come per la Taglia, che hanno li Captori delli Condennati, che alcun non vien denonciato, nè meno retento, non essendo detto beneficio, & Taglia stimati per facoltà con la quale li condennati si liberano, & assolvono con il comprar di qualche Bando, poco curando la spesa, per il beneficio, & utile grandissimo, che cavano nel toccar dette Scommesse essendovi più opportuno rimedio a levar così pessima, & detestanda operatione, che accresca, & dà maggior beneficio alli Denonciaпti, & maggior Taglia alli contrafattori, & Banditi per tal causa, & levar la speranza a detti Banditi di poterfi liberar, accioche per tal premio maggiore essi toccadori venghino denonciati, & per la privatione di poterfi ajutar si astenghino da toccar dette Scommesse.

L'Anderà Parte, che salve, & risservate le Parti in questa materia prese, a questa non repugnanti, sia preso, & aggionto, che a tutti quelli, che denoncieranno Toccadori di Scommesse, ò siano Principali, ò Mercenarii, & giustificate le loro denoncie, & castigati li Rei, oltre l'impunità, se fossero complici, di esser tenuti secreti, conseguir debbano Lire mille de piccoli, delli suoi Beni se ne saranno, se non della Cassa di questo Con-

sto Conseglio deputati alle Taglie, & oltra di ciò beneficio di liberar un Bandito di tutte le Terre, & Luoghi di qualunque luogo, eccettuati li Banditi di questo Conseglio, ò con l'auttorità di quello, & essendo li Denonciati Nobili, siano privi per Anni dieci continui dal Nostro Maggior Conseglio, & di ogn'altro Officio, Beneficio, Reggimento, & Conseglio per detto tempo, sì come è disposto per la Parte presa in questo Conseglio 1571. 18. Aprile, con questo di più, che per detto tempo non possi esser fatta gratia, don, nè remission alcuna, & appresso li possi esser data dalli Censori Nostri maggior condannason de danari d'esser applicati all'Arsenal Nostro, delli Beni di detti Rei condennati.

Gl'altri veramente, che per qual si voglia modo toccheranno Scommesse, possano, & debbano esser condannati in pena di Galea, Prigion, Berlina, & Banditi di tutte le Terre, & Luoghi della Signoria Nostra trà il Menzo, & Quarner per quel tempo, & come parerà alli detti Censori Nostri, come per ditta Parte 1571. è disposto, con Taglia però di Lire mille in caso di contrafattion delli loro Bandi, à quelli, che li consegnassero nelle forze della Signoria Nostra, da esserli pagati delli suoi Beni, se ne saranno, se non della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie, & possa appresso esser date quelle condanne di dinari nelli loro Beni, che pur alli detti Censori parerà, da esser applicati all'Arsenal, ut supra. Et alli Condennati, ò Banditi per questa causa di Scommesse non possa esser fatta gratia alcuna ad alcuno sia chi si voglia, nè meno si possano assolver, nè liberar dalli loro Bandi, se non sarà posta la Parte di tutti sei li Consegliori, & trè Capi, & presa con tutte le ballotte del predetto Conseglio di Dieci, ridotto al perfetto numero di diecisette, & li loro Beni restino obligati alle condanne, & Taglie sopradette. Et alle medesime pene incorrino tutti quelli, che nelle loro case dassero ricapito, ajuto, ò favore à detti Toccadori di Scommesse, & fossero denonciati, & giustificate le donontie, & castigati li denonciati, habbino le medesime Taglie, & beneficio di Bando, come di sopra.

In Materia de Confiscationi, & Assignamento de Beni in Feudo all'offeso.

1585. *Adi 13. Marzo. In Conseglio di Dieci.*

SOleva l'Officio dell'Avogaria di Commun satisfar li Salari delli suoi Ministri del tratto delle Confiscationi, che erano fatte di tempo in tempo, mà dopoi, che furono applicate per deliberatione di questo Conseglio delli 26. Settembre 1578. in Feudo alli Offesi li Beni delli Rei, che fossero confiscati, è mancata quella commodità; onde li preditti Ministri vanno grossamente creditori delli loro Salarii, con grave danno delle numerose loro Famiglie, e tanto più, che li Capi di questo Conseglio occupano quasi ogni giorno qualch'uno di essi Ministri in formar Processi spettanti al loro Tribunale, delli quali non ne cavano alcuna utilità, onde essendo conveniente alla pietà, & Giustitia di questo Conseglio fargli provisione.

L'Anderà Parte, che sia riformata la sopradetta Deliberatione delli 26. Settembre 1578. in questo modo. Che di tutte le confiscationi, che saranno fatte nell'avvenire, detratte le Utilità ordinarie delli Ministri, siano assignati in Feudo alli offesi li doi terzi delli Beni del Reo, & l'

altro terzo sia venduto al Publico Incanto, & il tratto posto nella Cassa dell' Avogaria di Commun da essere speso in pagar li Salarii delli stessi Ministri, & non possano esser spesi in altro sotto pena all' Avogador, che fosse alla Cassa, di risar la spesa fatta del suo.

1586. 23. Decembre. In Conseglio di Dieci.

MEritano, & per la povertà, & per la Religion loro le Convertide della Zuecca da essere in qualche parte suffragate di quanto hanno humilmente supplicato; Però

L' Anderà Parte, che si come fù concesso all' Hospital della Pietà, sia ancor ad esse fatta gratia di Soldi doi per Lira, delle Condannason saranno fatte da questo Conseglio.

Illustriss. Cons. Decem Secretarius
Andreas Surianus.

1588. Adi 24. Settembre. In Pregadi;

SE bene per Parte di questo Conseglio dì 21. Decembre 1549.; e 15. Luglio 1558. è stato provisto, che li Cingani, per li molti danni, e disturbi, che inserivano alli Territorii dello Stato Nostro, non potessero haver ricetto in alcun luogo, sotto pena di Bando, Galea, & anco di poter esser impune ammazzati. Nondimeno si vede, che tuttavia vi stanno in molto numero, con danno grandissimo di detti Territorii, a' quali vien anco dato recapito da molti, che tengono poco conto della Giustitia, e che participano delli loro Latrocinii, con mala sodisfattione delli poveri Contadini, & altri, che ricevono da loro molti danni; Al che dovendosi proveder.

L' Anderà Parte, che salve, e risservate le sopradette Leggi, sia à quelle aggionto, che tutti li Rettori Nostri di Terra Ferma, debbano una volta all' Anno far publicar tutte le sopradette Parti; & oltre di ciò, faccino Proclamare, che se alcuno darà ricapito, ò alloggiarà li predetti Cingani incorrerà in pena di servire per Anni trè in Galera, alla Catena, ò altra pena, che parerà alli Rettori, secondo la qualità della persona. E subito, che detti Cingani capiteranno in alcun luogo, siano obligati li Merighi delle Ville, sotto le medesime pene, d' andar à dar in nota alli Rettori più vicini, acciò possano essere Cacciati del tutto dallo Stato Nostro, e castigati quelli, che gli havessero dato recapito. Non potendo li Rettori predetti concedere a' detti Cingani à modo alcuno, nè in Voce, nè con Lettere, Patenti, ò Passaporti di alcuna sorte, nè per Transito, nè altramente di poter stare, ò passare per lo Stato Nostro, senza Licenza di questo Conseglio: e le sia medesimamente, e sopra tutto prohibito di poter venire in questa Città Nostra.

Et la presente Parte sia registrata nelle Cancellarie delli Rettori di Terra Ferma, & posta nelle Commissioni loro per la sua debita essecutione.

1588. 28. *Febraro*. *In Conseglio di Dieci*.

CHE per le Cause addotte nella Scrittura hora letta delli Governatori della Pietà, & delle Convertite sia dechiarito, che di ogni sorte di Condanna, ò simplice, ò conditionata, & applicate in parte, ò in tutto sia di qual sorte si voglia, ò con qual forma di parole, che dire, ò imaginar si possa, niuna esclusa, eccettuate però le Condanne di pagare Mendo, Medico, & Medicine alli offesi, tutti li Condannati da questo Conseglio, pagar debbano per l'avvenire per ogni sorte di Condanna, Soldi doi per Lira per cadauno delli sudetti luoghi della Pietà, & delle Convertite secondo la forma delle Leggi in tal proposito prese in questo Conseglio.

Illustriss. Conf. X. Secretarius
Carolus Berengus.

Che le Condanne delli Rei siano essequite nel modo, & termine, che sono deliberate.

1589. *Adi* 12. *Luio*. *In Conseglio di Dieci*.

COnviene alla Giustitia di questo Conseglio, che le condannationi de li Rei per esso fatte, siano essequite in quel modo, & termine, che sono deliberate. Però

L'Anderà Parte, che sempre, che de cætero sarà per questo, over per altro Conseglio, ò Rettor, con auttorità però di esso Conseglio, Bandito, Relegato, ò confinato in Prigion, ò in Galea alcuno, con conditione, che non possa liberarsi, se non passato il tempo dichiarito nella sua condannatione, non possino questi condannati esser assolti con alcuna facoltà, ò beneficio di poter assolver alcun Bandito, etiam, che li Retenti, ò morti havessero simile, ò maggiori conditioni, se non passato intieramente il tempo dichiarito, come è predetto nelle loro condanne, non ostante Parte alcuna in contrario; se però la Parte non sarà posta da li sei Consceglieri, & trè Capi di questo Conseglio, & haverà nove ballotte, & poi presa in questo Conseglio con tutto il numero delle ballotte di quelli, che si troveranno; non possendo ballottarsi con minor numero di quindeci; nè possa esser la presente Parte suspesa, interpretata, ò dichiarita, se non con tutto il numero delle ballotte di sopra espresso, essendo tenuto il Secretario di questo Conseglio, che haverà notata in occasion simile la Parte, che doverà esser proposta, legger al predetto Conseglio la presente Deliberation, & la presente Parte in tempo di Guerra solamente, quanto alla strettezza resti suspesa.

L E G G I

In Materia de Confiscationi, & Contradittioni annottate:

1589. 3. *Novembre. In Conseglio di Dieci:*

ESsendo necessario dichiarir intorno la Parte presa in questo Conseglio a' 23. Gennaro 1583. circa li gravami de particolari per occasion delli Beni, che si devono dar in Feudo alli offesi, in essecution delle Sententie, se li Avogadori Nostri de Commun, rispetto alle portion, che toccasse al loro Officio per le Leggi, debbano prima, che vender le ragioni, & attion sue giudicar sopra tutte le contradittioni fatte per particolari alle Tenute tolte de Beni confiscati, overo se pur devono secondo l'ordinario uso del suo Officio venir prima alla Vendita delle predette sue ragioni, & attion per via de Incanto, acciò fatta la Deliberatione possino essi Avogadori udir, & giudicar le ditte Sententie delle parti lontani da ogni loro interesse, conforme alle Leggi intorno a ciò disponenti.

L'Andarà Parte il Bossolo bianco, che li Avogadori possino vender le loro ragion, & attion, per le Leggi spettanti inclusivè al presente Officio dell'Avogaria, sì che seguita, che sia la publication delle Sententie contra li Rei, non possa loro esser posto alcuno impedimento alla predetta Venditione, da esser fatta però secondo il consueto all'Incanto al più offerente, con questa espressa dichiaration, che 'l Comprador non habbia a far alcuna estrattion de Beni, se prima per essi Avogadori non sarà stato giudicato sopra le contradittion notate al loro Officio conforme alle Leggi, non derogando nel resto alla detta Parte 1583.

Il Bossolo Verde, che essi Avogadori sian tenuti prima giudicar sopra le contradittioni notate nel loro Officio, & giudicato, che habbino sopra tutte, possino all'hora à beneplacito vender poi pur all'Incanto, le ragioni, & attioni spettanti al detto Officio dell'Avogaria.

Il Rosso non sincero.

E fù preso come nel Bossolo bianco si contiene.

E di quanto sarà al presente deliberato, & dechiarito sia dato copia all'Officio dell'Avogaria, & dato aviso alli Rettori Nostri in Terra Ferma, perche, & quì, & fuora sia nel detto proposito scritto il medesimo, & sia in tutti li casi l'essecutione di detta Deliberatione spettante alli Capi di questo Conseglio.

In Materia de i Soldati, che fallis cono delle Fortezze.

1589. *Adi* 11. *Novembre. In Pregadi.*

TUtto, che dalla Parte presa in questo Conseglio sotto 25. Giugno 1562. sia stato provisto à i mali disordeni, che passano in Materia de Soldati, che si cambiano i Nomi, volendo, ch'i Rettori Nostri non possano condannarli in minor pena, che di vogare al Remo in Catena per tre Anni continui, mà ben quel più, che paresse à detti Rettori meritar l'error loro, & non essendo atti à Galea, farli tagliar il Naso, & l'Orecchie: nientedimeno s'intende dalle Lettere del Proveditor Nostro General in Terra Ferma, di 30. Settembre prossimamente passato, che i medesimi disordeni continuano al solito, & che molti fallis cono, rimettendosi in un'altra Fortezza Nostra, però ricercando la compita Essecutione della

sopra-

sopradetta Parte l'interesse del Danaro, & la sicurtà delle Fortezze Nostre, che sia rimediato à tale inconveniente quanto prima.

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio: sia concessa facultà à tutti i Rettori delle Città, & Fortezze Nostre, di Bandir di tuto 'l Territorio commesso alla loro Giurisdittione, & quindeci Miglia oltre i Confini i sopradetti Soldati falliti Absenti, con Taglia à chi quei prenderà, & consegnerà nelle Forze della Giustitia, di Lire tresento de Piccoli de i Beni di detti Soldati, se ne haveranno, se non de i Danari della Signoria Nostra deputadi alle Taglie, dovendo nel resto esser data la compita Essecutione alla sopradetta Parte di 25. Giugno 1562. per il dovuto castigo à i prefati Falliti.

Come si possino liberar Banditi, ò Relegati con strettezza di Balle.

1589. *Adi 15. Decembre. In Conseglio di Dieci.*

NON essendo cosa, che più possa diminuir il rispetto, & riputatione di questo Conseglio, che il permettere con vie troppo facili alterationi nelli Giuditii, & Sententie Criminali, come da certo tempo in quà, inherendo alla dichiaration fatta sotto li 3. Marzo 1588. è stato introdotto, con perturbation della Giustitia, & indignità di esso Conseglio levandosi con li doi terzi solamente le strettezze, & le conditioni nelle condanne apposte, liberandosi li Condennati in Prigion della Prigionia, & li Banditi, & Relegati dalli Bandi, & Relegationi loro con diverse offerte, al che essendo necessario provedervi.

L'Anderà Parte, che non ostante la sudetta dichiaratione di 3. Marzo 1588. ò altra deliberatione, che fosse in contrario, sia preso, che nello avvenire, quando sarà posta alcuna Parte di liberare per qual si voglia causa alcun Condennato, ò di levare strettezza, ò altre in alcuna minima parte per qual si voglia modo la sua Condannatione, quella non s'intendi presa, se non haverà quel numero di Ballotte, ch'è espresso nella sua Condannatione, & se ve ne fosse alcuna, che in essa non fusse espressa alcuna strettezza di Ballotte, sia dichiarito, che non s'intendi presa, se non haverà li quattro quinti delle Ballotte di questo Conseglio. Et la presente Parte non possa esser revocata, suspesa, alterata, dichiarita, interpretata, nè per qual si voglia forma, over ingegno ad essa contrafatto, nè per una volta sola, nè per più, se essa Parte non sarà posta dà tutti li Conseglieri, che si trovaranno in Conseglio, & da tutti trè li Capi, e presa con li quattro quinti delle Ballotte di esso Conseglio.

Che li Relegati stiano all'obbedienza, altrimenti s'intendino incorsi nella pena delle loro alternative.

1590. *Adi ultimo Aprile. In Conseglio di Dieci.*

E'tanto accresciuta la temerità, & innobbedientia delli Relegati, che non contenti di esser stati nelle loro condennationi de Bandi diffinitivi habilitati à Relegatione à tempo, doppo esser volontariamente presentati all'obbedientia delle ditte sue relegationi, abusano la gratia fattali, partendosi da'suoi confini, & vagando per altre Città, & Luoghi ad essi pro-

essi prohibiti, ritornando poi quando à lor piace, da che ne seguono molti inconvenienti con indignità di questo Conseglio, & delle deliberationi da esso fatte in simile proposito, con molto scandalo de' buoni, & timor delli offesi, onde dovendosi proveder in tal modo, ch'essi habbiano ad obbedire.

L'Anderà Parte, che salve, & rissevate le Leggi, & Ordini sopra ciò fatte, a' quali in niuna parte sia derogato, sia preso, che sia tenuto nell' Officio delli Capi di questo Conseglio per il Secretario deputato al criminal un Libro alfabetado, nel qual sia fatta nota del nome di cadaun Relegato, così per questo Conseglio, come per li Rettori con auttorità di esso, con il giorno della Relegatione, il Luoco, & per quanto tempo sarà stato relegato, & quando sarà mandato ad essa, & il giorno della presentatione, che haverà fatto al Rettor del Loco dove sarà mandato, da esser tratto dalle Lettere d'avviso di essi Rettori. Sia al presente scritto alli Rettori dell'Istria, Dalmatia, & Levante dove parerà bisogno, ch' immediate informatosi delli Relegati, così da questo Conseglio, come dal Consiglio di Quaranta al Criminal, overo da Rettori, e Rappresentanti nelle sue Città, e Terre d'Anni dieci in quà, debbano far diligente inquisitione se sono stati continuamente all'obbedientia del suo confine, ò s'hanno mancato, ò per quanto tempo, con darne di tutto particolar avviso alli Capi di questo Conseglio, accioche li transgressori siano publicati incorsi nelle alternative delle loro Sententie, dove sarà bisogno, mandando anco copia di tutte le Sententie, & del giorno della presentatione, ch'essi Relegati haveranno fatta di se stessi. Et siano obligati detti Rettori al loro ritorno portar fede di haver essequite le sopradette cose, senza la quale non possano andar à Capello, nè esserli fatto il suo Bollettino dal Secretario deputato alle Voci in pena di Ducati cinquanta per cadauna volta. Sia mandata copia della presente Parte à tutti li Rettori predetti, ch'habbino ad essequirla, così nelli Relegati fin'hora, come quelli, che per l'avvenire saranno relegati di tempo in tempo successivamente.

Et perche habbino ad avvisar continuamente se li Relegati ne i luoghi à loro sottoposti prestano la debita obbedientia col presentarsi secondo i loro oblighi due volte alla Settimana giusta le Leggi, della qual presentatione siano tenuti li Cancellieri di essi Rettori tener continua nota sopra un Libro à questo deputato. Et in caso di giusto impedimento d'Infirmità d'alcuno di essi Relegati, sian tenuti essi Cancellieri andar una volta alla Settimana à vederli, & farne nota, dovendo anco essi Rettori al loro ritorno portar fede, che i suoi Cancellieri habbino così essequito, sotto le conditioni di sopra dichiarite, & à loro Cancellieri di non poter essercitar alcuna Cancellaria.

Siano medesimamente tenuti li Secretarii di questo Conseglio quando faranno per far Bollettini innanzi il partir di cadaun Rettor, veder prima diligentemente nel detto Libro se quel suo Cancellier sarà notato in esso per innobbediente, ò trasgressore del presente ordine, nel qual caso non possino espedir il detto Bollettino.

Et perche potria occorrer, che alcun Rettor, dopò haver fatto giurar uno per suo Cancelliero, menasse altro in loco suo, sia preso, che non possa de cætero alcun essercitarsi per Cancelliero in alcun luogo, il qual non habbia innanti, ò dopò il partir di questa Città delli suoi Rettori giurato secondo le Leggi nell'Officio delli Capi di questo Conseglio, in pena à quel Rettor, che accettasse al servitio suo Cancelliero, che non havesse

havesse giurato, come di sopra, Ducati cento applicati alla Casa dell'Arsenal, & al Cancelliero di Ducati dusento applicati, ut supra, & privation perpetua d'essercitar Cancellarie; la mità della qual pena pecuniaria sia di chi manifesterà alli Capi di questo Conseglio le transgressioni predette, da esser tenuto secreto.

Sia in cadaun loco dove si scriverà della essecution della presente Deliberatione fatto far publico Proclama, che chi accuserà li Relegati, che saranno de cætero innobbedienti, & haveranno quomodocumque transgresso alle loro condennationi, conseguirà Ducati cinquecento delli Beni delli transgressori, & sarà tenuto secreto, essendo tenuti comprobar li transgressori, nella qual pena di Ducati cinquecento incorrino il Rettor, ò Rettori, che haveranno quomodocumque data licentia, ò permission, che partino delli confini, & in alcuna parte transgredissano le loro condanne, & oltra di ciò in pena di non poter andar à Capello, come è predetto. Et siano tenuti così li presenti, come successori Rettori far publicar la presente Deliberatione ogni trè mesi, & al suo ritorno haverne portata nota, come sono tenuti portar delle presentationi, che sono tenuti far ogni Settimana essi Relegati.

L'essecution della presente Parte sia commessa alli Capi predetti senza altro Conseglio, & sia registrata de cætero in tutte le Commissioni de Rettori d'Istria, Dalmatia, & Levante.

1590. *Adi* 11. *Agosto*. *In Pregadi*.

SI è introdotto da certo tempo in quà, che sono condotti in questa Città una quantità di Rasi, Tabini, Ormesini, Telette, Canevazze, & altre sorte de Lavori tutti Veludadi, & Veludi fatti à opera di diverse sorte Forestieri, li quali sotto pretesto della Parte di questo Conseglio di 9. Novembre 1564. che dà libertà alli Veludi negri solamente sono espediti sotto questo titolo de Veludi nel Dacio, & che torna à grave pregiudicio dell'Arte della Seda, & Operarii di questa Città, li quali per tal causa vengono ad haver mancamento da lavorare, & à patir grandemente, & massimamente in questi tempi così penuriosi, & essendo conveniente prohibir à fatto simil sorte di Lavori Forestieri conforme alle Leggi, dovendosi quanto prima incantar quel Dacio, come è stato esposto al Collegio Nostro dalli Savij Nostri alla Mercantia. Però

L'Anderà Parte, che tutte le sopradette sorte de Rasi, Tabini, Ormesini, Telette, Canevazze, Veludi à Operà d'ogni sorte, & ogn'altra sorte de simil Lavori Veludadi Forestieri non possino per l'avvenire esser condotti in questa Città sotto tutte quelle pene contenute nelle Parti di questo Conseglio, in Materia de Panni di Seda Forestieri prohibiti: mà possino solamente esser condotti li Veludi negri à Pelo, e Rizzi Forestieri schietti, & senza alcuna Opera con quel Pagamento di Dacio, & nel modo, che è disposto nella detta Parte di 9. Novembre 1564.

Dovendo tutti quelli, che al presente hanno alcuna quantità delle sudette robbe, portarle in termine de giorni tre prossimi dopò la publicatione della presente Parte all'Officio delli Signori alla Seda, & farle bollar tutte per fuggir ogni inconvenienti, & fraude, che si potesse commetter, & non lo facendo in questo termine, cadino nelle pene statuire dalle Leggi, contra quelli, che portano Robbe prohibite per la summa di quelle Robbe, che non si trovassero bollate. Et la presente sia publicata sopra le

pra le Scale di San Marco, & Rialto, ad intelligentia di cadauno, & posta nell'Incanto di quel Dacio.

Che li Huomini d'Arme, & li primi Piatti possono portar Archibusi.

Adi 3. Aprile 1591. In Conseglio di Dieci.

Essendo bene mantenir con quell'ordine, & con quell'honorevolezza, che conviene la Militia Nostra di gente d'Arme.

L'Anderà Parte, ch'essendo essa inclusa nella Parte di questo Conseglio di 31. Ottobre 1578. in materia di non poter portar Archibusi, & publicata da novo essa Parte a' 7. di Decembre prossimo passato, sia espressamente dichiarito, che non ostante qual si voglia Parte in contrario possano solamente li Nostri Huomini d'Arme portar per ogni luogo Archibusi così da Ruoda, come col stopino impizzato, che non siano però di manco misura di trè quarti di canna, & medesimamente possino portar detti Archibusi tutti quelli, che sono descritti sopra li primi Piatti, giusta la Termination del 1590. 19. Aprile del qu: Dilettissimo Nobil Nostro Alvise Grimani fù Proveditor General in Terra Ferma, della quale ne sia mandata copia à tutti li Rettori per la sua debita essecutione, & contrafacendosi ad essa Terminazione in alcuna parte, giustificato che sia, cadi in pena l'Huomo d'Arme di Ducati trecento da esser dati la mità all'Accusator, che sarà tenuto secreto, & l'altra mità alla fabrica delle Preson nove, & dovendo in quanto alle transgressioni, & ad altro esser sottoposti essi Huomini d'Arme in tutto, & per tutto alla predetta; & altre Parti in proposito d'Archibusi.

Tenor della Terminazione:

CHE le Licentie d'Armi, che saranno per l'avvenir concesse sopra li primi Piatti, le quali se intendano esser della medesima auttorità quanto alli Archibusi lunghi solamente, che sono quelle delli Huomini d'Arme, nè possano esser impedite per modo alcuno dalli Clarissimi Signori Rettori, non habbiano à valere se non in persone di Padri, ò Figliuoli, ò Fratelli, ò Germani, ò Barbani, ò Nepoti, ò Cognati delli Huomini d'Arme, ò di alcuno, che sia della medesima loro Famiglia, oppure Servitore, che stia à loro spese, & in Casa loro propria, il quale sia Suddito del Serenissimo Dominio; le quali Licentie tutte, così concesse per l'adietro, come quelle, che si concederanno per l'avvenire, & così quelle, che si danno per li Cavalli sopra numerarii delli Conduttori, come quelle, che si danno per li primi Piatti habbino ad esser rinovate di guarniggione in guarniggione, & ridotte secondo la forma del presente ordine, & sottoscritte dalli Clarissimi Signori Capitanio di Padoa, & di Verona respettivè, & dall'Illustre Signor Colateral Generale, altrimente non siano di alcun valore.

1591.

Che non si possi dar Bovi à Zovadego.

1592. *Adi ultimo Marzo: In Pregadi:*

Alli Rettori di Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Bressa, & alli altri luoghi di Terra Ferma, & Successori.

CONoscendosi chiaramente di quanto interesse, & insopportabil Gravezza fosse à poveri Contadini, & altre persone l'indebito guadagno di quelli, che danno Bovi à Zovadego, fù l'Anno 1477. data ampla libertà alli Precessori Vostri di quel tempo, e Successori, di poter non ostante qualunque Patto, & Accordo, Assolver, Limitar, e Correggere à loro arbitrio ogni simil Contratto, si come da la Copia, che vi mandiamo nelle presenti potrete vedere: mà vedendosi tuttavia continuar così perniciose abuso, & che detti Animali vengono dati con obligo di un' Annuo Affitto di stara quattro Venetiani di Formento, & per ogni poco pretio tanto eccessivo, che doi soli Affitti importeranno tanto quanto se liberamente li havessero comprati, non si deve più tardare di provedere opportunamente ad un tanto disordine, onde habbiamo voluto scrivervi le presenti per dirvi col Senato, che si come è ferma volontà Nostra, che la sopradetta deliberatione sia da voi constantemente essequita, così volemo, che ad intelligentia di ogni uno dobbiate farla publicamente proclamare, & in quella Città, & nelli luoghi della Giurisdittione Vostra, dove giudicherete necessario, provedendo in ciò per tutte le vie convenienti per sollevamento di quelli, che vengono oppressi da così eccessivi guadagni, nel che metterete ogni pensiero, acciò che queste male operationi, con tanto dispiacere intese da Noi, non vadino più avanti, contra ogni termine di Giustitia, volendo Noi, che sia publicata essa Deliberatione nelli luoghi, che giudicherete necessarii da ogni mutatione di Reggimento, mà publicata, ò non publicata, haver debba la sua debita essecutione, & sia registrata per questo effetto in quella Cancellaria. Questo tanto habbiamo voluto farvi sapere intorno à questo desiderio Nostro con ferma credenza, che ben considerato il tutto dalla molta prudentia vostra gli farà data debita essecutione.

Et dà mò sia preso, che l'istesso mutatis mutandis, sia scritto alli Rettori delle Città, & Luoghi Nostri di Terra Ferma, & posto nelle Commissioni di quelli, che nell'avvenire saranno eletti, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Bressa, & alli altri Luoghi di Terra Ferma.

ITem, che per l'avvenire alcuna persona non possa, ne debba dar Bovi, overo altri Bestiami, ne Affittar Carri, Versori, per alcuna Pension Annuale, & tal Contratto sia di niun valore, & alcun Reggimento per tal Contratto non debba astrenzer alcuna persona à Pagamento alcuno da mò indietro per tali Contratti, che da quì indietro se facesse. Quare, &c.

Date in Nostro Ducali Palatio, Die nona Maii, Indictione octava 1477.

In Ma-

L E G G I

In Materia di Salnitro.

1593. *Adi 11. Decembre. In Pregadi.*

DOvendosi con ogni diligenza procurare di haver modo di poter fabricar quella maggior quantità di Polvere, che sia possibile; Monitione tanto necessaria per la conservation de' Stati, come è ben noto à cadauno di questo Conseglio. Nella Construttion della quale il Salnitro è la più importante, & bisognosa materia, che vi entri: percioche dalla Signoria Nostra è stata fatta grandissima spesa in Fabriche di Tezze in Terra Ferma, & in questa Città per poter di esse cavar Salnitro, & vi sono stati deputati Huomeni, che debbano del continuo lavorare, da i quali vengono commesse diverse fraudi, perche non portano la debita quantità de Salnitri, giusta li loro Mercati; escusandosi che non ponno lavorare per il tenue Pagamento, che se gli dà de' Ducati cinquantaquattro il Migliaro, & pur si sente, che ne vendono à particolari persone, che fanno Polvere in ragion de' Ducati nonanta fin cento il Migliaro con gravissimo danno Publico, perciò è necessario trovar modo di oviare à tali inconvenienti co'l dar occasione alli Salnitrari di farne maggior quantità, & di portar tutto il Salnitro nella Casa dell' Arsenal, & che non sij fabricata Polvere da alcun particolare, se non da quelli, che hanno speciale Privilegio di poterlo fare. Però.

L' Anderà Parte, che tutto il Salnitro, che de cœtero sarà fatto, & portato alli Salnitrari Nostri, gli sia pagato in ragion de' Ducati sessanta il Mier à rason de fin, oltra quanto però sarà stato ritrovato haver cadauno in esser al presente dalli Rappresentanti Nostri conforme alle Lettere scritte dalli Proveditori Nostri all' Artellarie, che doverà esser pagato à modo vecchio, & quella quantità, che portassero oltre l' obligo Ducati settantacinque del Migliaro, & non portendo quanto sono tenuti, caschino nelle pene consuete, & ritrovandosi, che vendessero alcuna quantità di Salnitri à particolari persone, caschino in pena di perder li loro Beni, la mità de' quali sia data per li Proveditori Nostri sopra l' Artellarie all' Accusator, da esser tenuto secreto, il quale haver debba etiam il Beneficio di un Bando diffinitivo, & l' altra mità sia applicata alla Cassa dell' Artellarie. Potendo etiam essi Proveditori castigar li Transgressori, così in proposito di Salnitri, come di Polvere, & altro spettante al loro Officio di Prigion, Galea, ò Bando, come à loro parerà per Giustitia. Dovendo etiam ogni Rettor Nostro, accettar ogni Querella in tal proposito, mandando il Processo formato ad essi Proveditori.

Oltre di ciò non possi alcuno sii chi si voglia fabricar Polvere in questa Città, ne in qualunque altro luoco del Dominio Nostro sotto le pene sudette delli Salnitrari, mà sia fabricata la Polvere per uso de particolari dalli doi à ciò deputati con Privilegio sopra il Lido, i quali haver debbano il Salnitro dalla Casa dell' Arsenal à prezzo di Ducati ottantadue il Mier, essendo in obligo render conto della Polvere, che doveranno far per la Ratta del Salnitro, che le sarà consignato, & non potendo dar alcuna minima quantità di Polvere à qual si voglia, se non con Mandato di essi Proveditori, come si fà al presente, essendo in obligo detti doi Deputati fabricar anco per il Publico quella quantità di Polvere, che parerà alli Proveditori sudetti à Prezzi ordinarii.

Et perche è necessario, che vi sia persona, che distribuisca à minuto Polvere per commodità delli Habitanti nelle Città, & Luochi Nostri per l' esser-

l'esercitio de' Soldati, & altro si debba perciò deputar un Botteghino per Città a questo effetto, al quale sia somministrata la Polvere dalli Proveditori all'Artellaria, con quella Regola, che a loro parerà; potendo etiam essi Proveditori dar quelli Ordeni, che per la osservanza della presente Parte giudicheranno convenienti.

Et sia mandata Copia a stampa della presente Parte, a tutti li Rettori di Terra Ferma, acciò la faccino publicar a intelligenza di cadauno, & registrar nelle Cancellarie loro, a memoria de' Successori, perchè le sia data in ogni tempo la debita essecutione.

Che quelli; che prenderanno Danari, ò Robba d'altri, & faliranno senza causa siano Condennati per li Avogadori de Commun.

1567. Adi 10. Novembre: Nel Maggior Conseglio.

CHE tutti quelli, che quovis modo prenderanno Danari, ò Robba d'altri sopra il credito, & ditta sua, & poi faliranno senza alcuna causa delle nominate per le Leggi Nostre, s'intendano ipso facto commessi alli Avogadori Nostri di Commun, li quali debbano, servatis, servandis, criminalmente proceder con li Conségli contra di loro, & altri complici, che paressero delinquenti in questa materia, sì per la satisfattione delli crediti, come per il castigo delli delinquenti, come parerà, che si convenga alla Giustitia. Et questo ordine sia aggionto nella Promissione del Serenissimo Prencipe, acciò la faccia osservare, per honor di questa Città. Et sia publicata sopra le Scale di San Marco, & Rialto à notitia di cadauno.

Ordeni contenuti nella Regolatione delle Intrade Publiche l'Anno 1595. & Confirmati nell'Eccellentissimo Senato sotto li 13. Giugno.

CAmerlengo di Commun saldi la sua Cassa in Cecca di Mese in Mese.

Li Patroni dell'Arsenal tengano Cassa a parte del scosso dell'Ancorazo; & Tana, & del tratto de robbe, che si vende di Condennason, & altro, & portano il scosso al Camerlengo di Commun alla Cassa di Cecca de tre in tre Mesi da esser portato in Cecca nel Monte primo grande.

Proveditori sopra le Camere alla Cassa della Militia si muti ogni quattro Mesi, & saldi la sua Cassa in Contadi in Cecca nel suo Deposito, non potendo andar a Capello senza esso Bollettin del Scontro del Deposito di haver fatto il Saldo, & consignatione a tempo debito.

Essecutori alle Acque si mutino di Cassa in Cassa ogni quattro Mesi, & saldino in Cecca tutte le Casse cadauno li suoi Depositi giusta la Regolatione del Collegio delle Acque.

Sopra Proveditori alle Biave tengano la Cassa del Deposito de Migli de quattro in quattro Mesi, saldando la Cassa in Cecca nel suo Deposito.

Proveditori alle Biave si mutino da Cassa a Cassa de quattro Mesi, Le Casse sono.

Cassa grande, che hà il Maneggio de Depositi,

Cassa delle Provision straordinarie.

Cassa de Dacij,

L E G G I

1596. *Adi* 8. *Giugno* . *In Senato* .

E' Stato per questo Conseglio deliberato sotto 16. del Mese passato, frà l'altre Provisioni in proposito di Panni di Seda Forestieri, che per il spacio di Anni Cinque possano esser portate, & vendute le Canevazze di Seda da Napoli, & Ormesini da Fiorenza, con le conditioni in essa Parte espresse, & perchè s'intende, che sotto la Generalità di questi Nomi potriano esser commesse molte fraudi con l'esempio di quanto seguì, quando furono ammessi li Veludi, & a proposito senza altra dilatione farne la debita dichiaratione. Però

L'Anderà Parte, che le Canevazze di Seda da Napoli, che potranno esser condotte in questa Città, come di sopra s'intendino essere nere, di Seda torta, & schiette senza alcun'opera, & li Ormesini da Fiorenza esser debbano alti quarte sette, & schietti medesimamente senza opera alcuna.

In Materia delli Capitani, & suoi Huomeni.

1596. 20. *Settembre* . *In Conseglio di Dieci*.

ACciò li Capitani delle Barche di questo Conseglio, alli quali per la ultima Parte de Banditi sono mancati quelli Utili, & Beneficij, che solevano haver prima per la Captura de Malfattori possano conseguir qualche Emolumento, oltre il loro tenue Salario di sustentarsi nella strettezza de tempi presenti, & attender con più franco animo a far il debito loro espurgando la Città di questi pessimi Huomini, che vanno ogni dì maggiormente moltiplicando con inquiete, & scandolo universale, & con grave offesa della Giustitia.

L'Anderà Parte, che prendendo li detti Capitani, overo li loro Huomini alcuno, ò Ladro, ò Vagabondo, ò altro Malfattor di qualunque sorte si voglia, così di giorno, come di notte, debba conseguir doppo la sua Condennatione Lire dusento de Piccoli per li Condennati in Galea fino alli cinque Anni, & un Bando a tempo per li Condennati in Galea dalli cinque Anni fino alli dieci esclusivi, & li Condennati in Prigione fino alli dieci Anni, ò Banditi, dalli vinti Anni in giù, debba haver il beneficio di un Bando, ò Condennatione eguale, ò inferiore, con conditione però, che il Condennato, qual si vorrà liberare habbia a finir il tempo del tempo della sua Condennatione, come prima si osservava.

1596. *Adi* 27. *Febraro* . *In Pregadi*.

RItrovandosi il Monasterio delle povere Convertite di questa Città in molto bisogno, senza Entrata, & in gran mancamento di tutte le cose, secondo, ch'è inteso dalla Scrittura hora letta, & ciascuno può chiaramente darsi a credere per il numero grande delle Monache, le quali servono a Dio, in quel Pio, & Religioso Luoco; conviene dalla solita benignità della Republica sovenire alla urgente necessità di tante povere Religiose nel modo a punto, che si è fatto non solo verso l'Hospedal della Pietà, mà ancora verso molti altri Luochi Pii, che si mantengono in questa Città ad honor, & gloria di Sua Divina Maestà; Però

L'Anderà Parte, che 'l detto Monasterio delle Convertite della Zudeca, haver

haver debba nell'avvenire di tutti li Contrabandi, che dal Primo di Marzo proſſimo in poi ſaranno eſpediti, così per li Conſegli, Magiſtrati, & Officii di queſta Città, come di qual ſi voglia Rettor, Proveditor, ò altro Giuſdicente di ogni conditione, & qualità nel Stato Noſtro di Terra Ferma, Soldi doi per Lira, & il medeſimo haver debba di tutte le Confiſcationi, che ſi faranno da ciaſcuno de ſopradetti Magiſtrati, Conſigli, Rettori, & Giuſdicenti in cadaun luoco, non compreſi però li Beni de' Ribelli.

Et per la Eſattione di queſto Danaro, ſia conceſsa auttorità al Collegio di poter di tempo in tempo dar quelli Ordini, & far quelle Proviſioni, che ſaranno neceſsarie; Onde le Monache ſudette poſsano conſeguire il Frutto della preſente Gratia ſenza diminutione, ò fraude alcuna.

1597. 11. Marzo. In Collegio, con l'Auttorità del Senato.

DOvendoſi dar qualche Regola, & Forma per la debita eſsecutione della Parte del Senato de 27. del paſsato; onde il povero Monaſterio delle Convertite di queſta Città poſsa con facilità, & ſenza fraude conſeguire il Frutto della Gratia conceſsale in ſovvenimento ſuo ſia con l' auttorità del medeſimo Senato commeſso à tutti li Caſſieri delli Officii, & Magiſtrati di queſta Città, & altri, che faceſsero Sententie, & eſsecutioni di Condanne di Contrabandi, & Confiſcation de Beni, di qual ſi voglia ſorte, eccetto però di Ribelli, & à tutti li Rettori, Podeſtà, Capitanii, Proveditori, & altri Giuſdicenti, & Rappreſentanti nelle Città, & Terre del Stato Noſtro di Terra Ferma, che di tutti eſſi Contrabandi, & Confiſcationi, che ſaranno eſpediti nell'avvenire, cominciando à primo del preſente Meſe, debbano far riſponder alli Procuratori del detto Monaſterio Soldi doi per Lira intieramente, & ſenza diminutione alcuna, non potendo li detti Magiſtrati, Rettori, & altri conceder Gratia, ne Habilità dopò fatta la Sententia in pregiudicio delle ſudette Monache, le quali haver debbano dieci per cento di tutta la robba, & Capitale, che fuſse trovato Contrabando, overo foſse confiſcato, come di ſopra nell'iſteſsa maniera, che ſi oſserva nel pagar l'Hoſpital della Pietà, le dieci per cento conceſse ad eſso Hoſpital, ſotto pena à tutti, & cadauno di eſſi di non poter andar à Capello dopo uſciti del Officio, & ritornati dal Reggimento, ſe non porteranno una Fede de i Procuratori di detto Monaſterio di haver eſsequito la preſente Deliberatione, & ſia tenuto il fideliſſimo Giulio Zamberti, Secretario deputato alle Voci, & Succeſsori ſuoi, non eſpedir li Bollettini ad alcuno de i ſopradetti ſenza queſta Fede, & li Nodari, Scrivani, Maſsari, Cancellieri, Coadjutori, & altri à chi ſpetta, ò aſpettar poteſse l'accettar denontie di Contrabandi, ò coſe prohibite, & il notar Sententie di Confiſcationi, ſiano in obligo di tener in Libro à parte nota particolare dall'un canto della denontia, & dall'altra della Sententia, che fuſse fatta, la qual debbano notar fedelmente, ſotto pena pecuniaria, e corporale ad arbitrio delli Avogadori de Commun.

L E G G I

1597. Adi 16. Settembre. In Conseglio di Dieci.

CHE de cætero tutti, & cadauni, che si presenteranno volontariamente alla Giustitia, ò che Retenti saranno dapoi mutati dalle Prigioni in Luoghi liberi, così in questa Nostra Città, come in ogni altra Città, & Luogo del Dominio Nostro da Terra, & da Mar; non debbano per qualunque causa, ò accidente, che si sia, partirsi dalli luoghi, dove saranno presentati, ò che li saranno assegnati: sotto pena, che trovati fuori possino esser impune offesi, & morti. Et tutti quelli, che per il passato si sono presentati per qual si voglia caso all'obbedientia di qual si voglia Consiglio, ò Magistrato, & che di loro propria Auttorità, ò con Parte delli Consigli, ò Permissione de' Magistrati si fossero absentati; debbano nel termine di un Mese ritornare alli suoi Luoghi. Il qual termine passato, & non ritornati, si intendano Contumaci: nè possano esser più ricevuti: mà siano immediate come Absenti spediti: restando però sempre in libertà delli Giudici di poter assegnare, così li Luoghi ordinarii delli Presentati; come la Casa, ò altro luogo à quelli, che si presentaranno, ò saranno mutati di Prigione, come di sopra: havendo consideratione alla qualità de i Casi, & Conditioni delle persone, secondo, che à loro parerà. La qual assegnatione sia notata nelli Processi particolarmente. Dal qual Loco assegnatoli non possano però partire sotto la istessa pena di poter esser impune offesi, & morti.

Et perche in questa Città si trova grandissimo numero di Presentati per Homicidio puro per li Officiali de Notte al Criminal, li quali vanno tutti vagando per la Città con mal essempio, e scandalo de' buoni, li quali quando si havessero tutti da far tornar alle Prigioni saria di non poca confusione; Sia preso, che essi siano così per li Giudici di Proprio, come per gli Avogadori Nostri, spediti secondo la ordinaria dispositione delle Leggi. Dovendo li Giudici di Proprio, & li Avogadori di Commun; far Intimar à tre, ò quattro per volta, come à loro parerà per esser spediti. Potendo ancora essi Giudici, & Avogadori, quando haveranno fatto le Intimatione, assegnare à questi tali la Corte, Casa, Bottega, ò altro Luogo per termine loro, & far notar la Intimatione, & Assegnatione in Processo. Dalli quali Luoghi non habbino à partire sotto pena, come di sopra, di poter esser impune offesi, & morti. Et per l'avvenire poi tutti quelli, che si presenteranno ancora per Casi simili d' Homicidio puro, habbiano à stare nelli Luoghi presentati, overo dove dalli Giudici li sarà destinato il loco per sua Presentatione. Dal quale se partiranno, posano esere impune offesi, & morti, come è predetto. Et per l'avvenire quelli, che si presenteranno volontariamente, così in questa Città, come fuori ut supra; posano eser, non ostante Parte in contrario, lasciati in Libertà fin à tanto, che nel caso suo essi saranno constituiti. Dovendo all'hora eser posti in Prigion serrata, se così alli suoi Giudici parerà. Ne posano eser cavati, se non con l' Auttorità delli Consigli, & non altramente.

che

Che alcun non possa toccar Scommesse.

1597. Adi 28. Ottobre. In Conseglio di Dieci.

Essendo il metter delle Scommesse sopra l'andar in Elettione delli Nobili Nostri passato tanto avanti, ch' hora più che mai senza alcun riguardo publicamente non solo continua, mà và sempre crescendo con troppo grave pregiudicio della Dignità Publica, & con danno di molte Famiglie cadute per questa causa in estrema povertà, è necessario di proveder al tutto à tale inconveniente. Però

L'Anderà Parte, che salve, & risservate tutte l'altre Parti in tal materia disponenti, & alla presente non repugnanti da esser essequite anch' esse inviolabilmente contra quelli, che constasse, ò costerà havesse fin' hora contrafatto. Non sia alcuno così ardito, e temerario, che ardisca così per nome suo, come di qualunque altro toccar Scommesse per l'andar delli Nobili Nostri in elettione, sotto pena oltre l'altre dalle precedenti Leggi statuite, essendo Nobile, di esser Bandito per Anni dieci di questa Città, & di tutte le Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, & di pagar Ducati cinquecento da esser depositati nell' Officio delli Capi di questo Conseglio, & dati all'accusator, che sarà tenuto secretissimo, con taglia alli Captori de Lire mille de piccoli delli Beni dello istesso Reo, se ne saranno, se non delli danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie; Nè mai debba principiar il detto Bando, se non saranno prima pagati essi Ducati cinquecento. Rompendo il confine, & essendo preso, stia in Prigion serrata un'Anno continuo, & poi ritorni al Bando, il qual però non gl'habbia à principiar nè anco all'hora, se non pagati Ducati cinquecento come di sopra, & hoc toties, quoties, dovendo la sua condannatione esser publicata nel Nostro Maggior Conseglio, & non potendo liberarsi con alcun altro Bando, nè con ricordo, nè per qualunque altra via, se non con tutte le Ballotte di questo Conseglio ridotto al perfetto numero di diecisette. Non essendo Nobile, & havendosi nelle forze, stia dieci Anni serrato nella Prigion forte, overo sei Anni in Galea secondo la conditione delle Persone, ad arbitrio delli Censori predetti, nè possa conseguir gratia, ò remissione per alcuna imaginabil causa, se non con la strettezza sopradetta di tutte le diecisette ballotte di questo Conseglio. Se sarà absente, sia, & s'intenda Bandito in perpetuo di tutte le Terre, e Luoghi da Terra, & da Mar, Navilii armati, e disarmati, con taglia alli Captori di Lire mille de piccoli delli Beni del Reo, se ne saranno, se non delli danari della Cassa di questo Conseglio, ut supra, & essendo preso, star debba in la Prigion forte in vita, nè li possa esser fatta gratia, ò remissione alcuna, se non con la medesima strettezza sopradetta. Et perche possa ogni uno prontamente venir à denonciar alli Censori Nostri, quei, che contrafaranno; Sia preso, che li Denoncianti delli Toccadori principali, siano tenuti secretissimi, & per ogni toccador, che sarà per opera sua preso, & convinto, gli sia concesso beneficio di poter liberar un Bandito, ò Relegato per questo Conseglio, ò con l'auttorità di esso, se ben non havesse li requisiti, purche non habbia conditione, ò strettezza di ballotte, & di più conseguisca anco Lire mille de piccoli, oltre li predetti Ducati cinquecento, da esser pagati dal Reo accusato, come è predetto, le quali Lire mille siano immediate, & con ogni maggior secretezza pagate delli danari della Cassa di questo Conseglio sotto nome di quella persona, che vorrà il Denonciante. Dovendo

poi la Cassa esser reintegrata delli Beni del Reo. Et li predetti beneficii siano concessi da questo Conseglio, con li due terzi delle Ballotte, & non da altro Conseglio, ò Magistrato. Et per levar ogni impedimento à così necessaria provisione, sia etiamdio preso, che quando nella formatione delli Processi all'Officio delli Censori si scoprirà, che vi sia interesse di Nobili, ò che essi siano da alcuno denonciati, siano obligati detti Censori mandar immediate tali denoncie insieme con li Processi, che fossero fin' all'hora formati, alli Capi di questo Conseglio, li quali siano tenuti di farli legger ad esso Conseglio, affine che con l'auttorità di quello, siano le Denoncie, & Processi espediti secondo la presente Deliberatione. Sotto pena alli Censori contrafacendo, di pagar Ducati cinquecento applicati all'Arsenal, da esser tolti immediate da ciascuno delli Capi di questo Conseglio, overo dalli Avogadori di Commun. Con obligo espresso al Nodaro dell'Officio di essi Censori, di dover venir à dar in nota alli Capi tutte le querelle concernenti l'interesse de Nobili in tal materia di Scommesse, sotto pena d'immediata privation del suo Officio, il qual non possa mai più esser essercitato da lui, nè da altri in suo nome, & di star dieci Anni in una Prigion ferrata. Debbano oltra di ciò li Capi, che saranno di mese in mese, sotto debito di giuramento, & pena di Ducati cinquecento applicati all'Arsenal da esserli tolti per ogn'uno delli Avogadori, introdur le dette Denoncie, & Processi al Conseglio avanti ad ogni altro caso, se ben si havesse principiato à legger il Processo per espedirlo; & ciò non ostante altro in contrario. Essendo anco tenuti li Secretarii di questo Conseglio sotto pena di Ducati trecento da esserli tolti ut supra, legger ogni primo giorno del mese la presente deliberatione alli Capi, & ricordar loro le denoncie, & li processi in tal materia. Possano di più li Censori prometer la impunità à quello, ò quelli, che denoncieranno i principali toccadori di Scommesse, delli quali essi fossero stati mezani. Dovendo però concedersi essa impunità da questo Consiglio, come è predetto degli altri beneficii. Et dechiarando ancora, che quando uno di questi, che toccheranno per altri, che accuserà, & farà venir nelle mani della Giustitia dui altri almeno de gl'istessi mezzani quando essi mezzani siano convinti, sarà parimente concessa all'accusator l'impunità, & haverà oltra ciò beneficio di poter liberar un Bandito per homicidio puro, & Lire trecento de piccoli delli Beni del Reo se ne saranno, se non delli danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie. Dovendo li sopradetti Rei mezzani esser castigati dalli Censori con pena di Galea, ò di Prigione ad arbitrio loro. Et sia publicata sopra le Scale di San Marco, & Rialto.

In Materia di Presentati.

1597. *Adì 16. Febraro. In Conseglio di Dieci.*

PER maggior, & più chiara espressione dell'intention di questo Consiglio della Parte presa in esso Consiglio sotto li 16. del mese di Settembre prossimamente passato in proposito di Presentadi, è necessario far dechiaratione tale, che non succeda in tal proposito alcun dubbio, & che la detta Parte habbia più facile, & inviolabile la sua debita essecutione; Però, conforme alla mente del predetto Consiglio, sia dechiarito, che presentati, che siano li Rei, di qual si voglia grado, ò conditione, & per

& per qualunque caso si sia, volendo li Rettori, Giudici, ò Avogadori di Commun farli rilasſar dal luogo delli presentadi, giuſta la ſopraditta parte, poſsino diſpenſarli nella loro giuriſditione, come a loro parerà; facendone poi far Publico Proclama, & nota nelli loro Proceſsi.

Che siano prima cavate le Taglie sopra i Beni confiſcati.

1598. 27. *Maggio. In Conſeglio di Dieci.*

OCcorre molte volte a grave maleficio del Danaro della Caſsa di queſto Conſeglio, che quei, che prendeno, ò ammazzano Banditi capitalmente con confiſcatione de Beni gia venduti, & diſtribuiti ſubito dopo le Sententie, sì come da per tutto ſi oſserva, conſeguiſcono il pagamento delle Taglie della detta Caſsa, dicendo, che in quanto a loro hanno ſatisfatto all'obligo impoſtoli dalle Leggi ogni volta, che fanno conſtar, che al tempo della Captura, ò Interfettione, li Banditi non haveano Beni, oltra, che il voler ritrattar le Vendite de i Beni confiſcati, & far reſtituir li Danari già diviſi in molte parti, saria un ritardar la preſta, & debita eſsecutione della promeſsa Publica. E perchè non ſi deve in alcun modo laſsar continuar più oltra un così fatto abuſo, ricercando ogni ragione, che le Taglie ſi cavino avanti ad ogn'altra coſa delli Beni, che ſi confiſcano.

L'Anderà Parte, che de cætero, così in queſta Città, come in tutte le altre Città, & Luoghi del Dominio Noſtro, così da Terra, come da Mar, quando ſi venderanno Beni confiſcati di qualunque ſorte di ragion de Banditi con Taglia. Sia prima cavato di eſsi Beni quanto importerà eſsa Taglia, & depoſitato in Camera, da eſser dato per conto della Taglia del Bandito, in caſo, che foſse preſo, ò interfetto, del qual depoſito ſia tenuto particolar conto. Con obligo alli Rettori di dover mandar alli Capi di queſto Conſiglio la nota di eſsi depoſiti, acciò ſia mandato al Camerlengo di eſso Conſiglio per ſua notitia, & il ſopra più ſia poi diſtribuito giuſta l'ordinario. Et in caſo, che i Beni non ſuppliſsero alla Taglia, ſia depoſitato parimente tutto quel Danaro, che ſi haverà cavato delli Beni confiſcati, & come di ſopra. Et ſia mandata, & commeſsa la preſente Parte a tutti li Rettori dove ſarà biſogno.

Che li Rettori non poſſino publicar le ſue Sententie in Camera.

1598. *Adì* 8. *Luio. In Conſeglio di Dieci.*

PER levar molti inconvenienti, che ſeguono d'intorno alle publicationi delle Sententie, che vengono fatte dalli Rettori Noſtri, così da Terra, come da Mar.

L'Anderà Parte, che nell'avvenire non poſsa alcun delli Rettori Noſtri da Terra, & da Mar publicar le ſue Sententie nelle Camere, come ſi è continuato di far fin'hora, mà tutte eſse Sententie ſiano publicate ne i luoghi Publici, nè ſe intendano eſser valide, ſe non ſaranno ſtate publicate, come è predetto. Dovendoſi mandar la Copia della preſente Parte a tutti eſsi Rettori per la ſua inviolabile eſsecutione, & da quì in poi regiſtrata nelle ſue Commiſsioni.

L E G G I

Che nelli casi delegati li Rei non siano aggravati dalli Cancellieri di spese più dell'ordinario.

1598. 23. *Ottobre. In Conseglio di Dieci.*

INtendendosi, che li Cancellieri, & altri Ministri delli Rettori Nostri usano nell'espeditioni delli casi, che sono ad essi Rettori delegati con l'auttorità, & rito di questo Conseglio, farsi pagar diverse sorti di spese, con Publica indignità, & con molta offesa della Giustitia. Però

L'Anderà Parte, che nell'avvenir nelli casi Criminali, che saranno delegati da questo Conseglio alli Rettori Nostri, non siano aggravati li Rei di spese di niuna sorte de più di quello, che si fà nelli altri casi Criminali non delegati, mà espediti con l'auttorità ordinaria di detti Rettori, & Corte, sotto pena a quelli, che contrafaranno di esser privi delli loro Officii, & la presente Parte sia mandata alli Rettori Nostri, & posta nell'avvenir nelle loro commissioni, per la debita essecutione.

Che non sia communicata auttorità delli Rettori di formar Processi col Rito del Conseglio, se non per casi gravissimi, & importantissimi, & havuta da essi Rettori informatione del caso con giuramento.

1598. *Adi 26. Ottobre. In Conseglio di Dieci.*

SEguendo molti inconvenienti a grave offesa della Giustitia, & della dignità di questo Conseglio, nel communicar alli Rettori l'auttorità, & licentia di formar li Processi co'l rito, & nel modo, che si osserva nel Collegio Criminal nel detto Conseglio, & dovendosi proveder a così fatto disordine.

L'Anderà Parte, che per assicurarsi in quanto sii possibile, di non delegar, & conferir l'auttorità, & rito di questo Conseglio, se non per li casi veramente gravissimi, & importantissimi, sì che ricerchino una tanta auttorità non possa esser nell'avvenir proposto nel detto Conseglio de conferir la sudetta auttorità, & rito se prima il Rettor, overo Rettori del Luogo ben informati non daranno particolar instruttione del caso, & se le Lettere non saranno sottoscritte da essi Rettori con giuramento, & di mano propria, & la presente Parte sia mandata alli Rettori Nostri, perchè sia registrata nelle loro Cancellarie, per la sua debita, & compita essecutione.

Che li Rettori doppo, che haveranno venduti li Beni confiscati debbano mandar alla Cassa del Conseglio la Taglia del Bandito in Deposito, per poter pagar la detta Taglia occorrendo.

1598. 18. *Decembre. In Conseglio di Dieci.*

FU' preso per questo Conseglio alli 27. di Maggio prossimo passato, che quando si venderanno Beni confiscati di ragion di Banditi con Taglia debba esser prima cavato di essi Beni, quanto importa la Taglia, & depositato in Camera per pagar poi le Taglie alli Captori, & Interfettori, & come in essa Parte hora letta. La quale acciò habbia più la detta sua essecutione, sia etiamdio aggionto, & preso, che li Rettori così da Terra, come da Mar, & dopò che haveranno venduti li Beni confiscati, siano tenuti d'inviar immediate alla Cassa di questo Conseglio, quanto importerà la Taglia del Bandito, overo quanto si potrà cavar dalla vendita. Il qual Danaro sia tenuto di quà per deposito in Cassa a parte con particolar conto, da esser poi esborsato in occasione del dover pagar la Taglia, & questo solamente fin che durerà la vita del Bandito, overo fin che durerà il suo Bando.

Do-

Dovendo poi esso deposito restituir a chi spetterà di ragione. Et l'istesso sia inviolabilmente osservato in questa Città delli Beni confiscati quando si venderanno, così per l'Officio dell'Avogaria di Commun, come per ogn' altro Magistrato, di Banditi, ò Condannati con confiscation de' Beni, & con Taglia. Et siano tenuti tutti li Rettori ogni volta, che faranno Sententia con confiscatione di Beni darne subito avviso al Camerlengo di questo Conseglio, e alli Magistrati di questa Città. Non potendo alcun Rettor di fuori, ò Magistrato della Città andar a Capello, se finito il suo tempo non porterà un Bollettino, fattogli dal Fedelissimo Nostro Sebastian Christini Sconrro alla detta Cassa, che sia stata data piena essecutione al presente Ordine, il qual Bollettino non li possa in alcun modo esser fatto dal detto Christini, se non essequito quanto di sopra, sotto pena di pagar del suo, & privatione del suo Officio.

Et la presente deliberatione sia mandata, & commessa con la precedente de 17. Maggio a tutti li Rettori dove sarà bisogno, & di quà all'Officio dell'Avogaria, & altri Magistrati, acciò sia inviolabilmente essequita, & osservata.

1598. *Adì 27. Gennaro. In Conseglio di Dieci.*

Essendo necessario per Publico beneficio proveder alli disordini, & inconvenienti, che nascono dal lasciar continuare li Cassieri delli Officii, & Magistrati Nostri a far le Casse per più tempo di quello, che sia conveniente, & dispongono le Leggi Nostre, & siano sempre saldate alli suoi debiti tempi per conservatione del Danaro Publico, & acciò che di tal modo tenendosi anco regolata la Scrittura, che possa con facilità sempre veder quello, che giornalmente si scuode, & che si spende per li detti Cassieri Nostri; Però.

L'Anderà Parte, che stando ferme le Deliberationi in tal Materia alla presente non repugnanti, & risservata sempre l'Auttorità alli Avogadori Nostri di Commun in Materia di Casse, siano per l'avvenire obligati li Cassieri Nostri, eccettuati quelli, che hanno obligo di far li Saldi a tempi particolarmente a loro limitadi, giusta la Regolatione fatta in Materia del Danaro Publico del 1579. 28. Marzo, & 1595. a' 3. di Giugno.

Debbano tutti gli altri Cassieri saldar di dui in dui Mesi le Casse, che gli toccaranno, i quali passati li Scontri, che scriveno con essi, non possino scriver più, ne anco intrar in altra Cassa, con altri Cassieri, ne scriver meno con alcun Cassier nuovo che non sarà fatto il saldo del Cassier precedente: Et dovendo detti Scontri in termine de giorni due dopò li detti dui Mesi portar Nota alli Capi di questo Conseglio de quelli Cassieri, che non haveranno saldate le loro Casse, specificando il numero del Danaro, che restasse intaccaro sotto irremissibile pena ad essi Scontri, che contraveniranno a quanto è predetto di far la detta notificatione di perder l'Officio loro, & di non poter più essercitar alcun altro Officio Publico, & di più star in una delle Prigion forte per Anni dui continui: Alla medesima pena siano sottoposti li Quadernieri, che mancassero di metter in Libro tutto quello, che sono obligati alli debiti tempi, ne potendosi delle predette pene esser fatta gratia alli predetti Scontri, & Quadernieri se non per Parte presa con le nuove Balle de' Consiglieri, & Capi, poi con li cinque sesti del predetto Conseglio. Siano obligati li Segretarii ricordar di volta in volta le Note, che saranno presentate alli Capi di esso Conseglio, registrandole in un Libro a parte, i quali Capi siano tenuti sotto debito di Sagramento far legger innanti ogn' altra cosa, subito che sia ridotto il Conseglio, acciochè da esso sia provisto contra quelli, che non havessero saldato le lor Casse per ricuperatione del Danaro Publico, & ad essempio di

altri. Dovendo però li Scontri, & Quadernieri di tutti gli Officii ancora esser sottoposti alle sopradette pene, quando loro similmente contravenissero, & non notificassero quanto è predetto; Della presente Parte ne sia mandata Copia a tutti gli Officii dove sarà bisogno, perchè sia registrata nelli Capitolari per intelligentia, & per la debita osservanza.

In Materia di Luoghi Boschivi.

1598. *Adi 20. Febraro. In Pregadi.*

PRincipalissima causa della subita escrescenza de Fiumi da certo tempo in quà, delle molte innondationi, e delle importanti, & più frequenti rotte di quello, che per innanti in diverse parti dello Stato Nostro di Terra Ferma succedeva con l'inalzamento, & atteratione degli Alvei delli medesimi Fiumi, & insieme anco di questa Nostra Laguna, senza alcun dubio è il continuo Disboscar con la Disvegratione, & Riduttione a coltura delli Terreni Boschivi, essendo quella Terra mossa portata più a basso con furia dalle Acque piovane, & delle Nevi liquesatte, oltre la perdita de' Pascoli per gli Animali, & distruttione de Legnami da Opera, & da Fuoco, che per il Disvegrare non si rimettono più, & altri più importanti rispetti; Il che essendo stato pienamente considerato nella Relatione fatta nel Collegio Nostro dalli Dilettissimi Nobili Nostri Hieronymo Dandolo, & Francesco da Molino ritornati dalla Regolatione delle Acque dell'Adice, & constando così certo il danno, & particolar, & Publico, come evidentissimo il Beneficio, quando non si permetti, che tagliato il Legname si cavino le Zoche, & si Disvegri il Terreno per zapparlo, & porlo a Cultura: mà si lasci continuar a Pascolo, & ritornar a Bosco, con che resti somministrato il commodo del Legname, il mantenimento de Pascoli per li Animali, & divenga più lento il disfacimento delle Nevi, con ritardarsi maggiormente per la frequenza degl'Arbori la subita discesa delle Acque, onde non si deve differir più a provedervi. Però

L'Anderà Parte, che a cadanna Città, Terra, Villa, Communità, Commune, & a qual si voglia sorte di Persone Particolari, che si trovano, ò si troveranno nell'avvenire possedere, ò haver parte alcuna in Boschi, così piantati, come Pascolivi, tanto sopra Monti, ò Colli, quanto nelle Valli, & Pianure nelli Terreni, & Giurisdittioni Nostre di Verona, Vicenza, Padoa, Treviso, Feltre, Cividal, Ceneda, Conegian, Seravalle, Sacile, & ogn'altro luogo dal Tagliamento in quà, restando tutta la medesima Libertà, che hà ciascuno fin'hora havuto, & potrà legitimamente haver per l'avvenire circa il Tagliar, & Pascolar delli Boschi, & di quelli disponer senza alcuna alteratione delle loro Ragioni; sia, & s'intenda provisto, & fermamente deliberato, che nessuno sia chi si voglia possa per l'avvenir sotto alcun pretesto sradicar di novo alcuno delli detti Luoghi Boschivi dello Stato Nostro (se ben fusse anco di già stato tagliato) ne in parte alcuna di esso per occasione di Coltivare, ò di altro, Zappar, Arrare, ò voltar il Terreno senza espressa particolar Licentia di questo Conseglio, la qual non s'intenda concessa, se prima non si haveranno prese da Rettori le debite informationi, & havuta la loro opinione con giuramento, & non sarà presa la Parte con li due terzi delle Ballotte di questo Conseglio, altramente lasciando in detti Luoghi le Zoche degli Arbori tagliati, ò che si taglieranno, restar debba l'istesso Sito nel suo solito esser per servitio de Pascoli, & da potersi reimboscar di Legnami, sotto pena alli Contrafattori se saranno Patroni della Confiscatione di essi Luoghi, & altre ad arbitrio della Signoria Nostra, & se fossero Beni Communali, ò del Commune,

quali

quelli, che vi havessero posto mano per coltivarli, siano oltre le altre pene statuite a gli Usurpatori di detti Beni, condennati in altra di Denari, Bando, & Galea ad arbitrio, come di sopra potendosi proceder per via d'Inquisitione, & di Denoncia secreta, & gli Accusatori guadagnino il quarto, conforme alle Leggi in Materia di Denontie.

E perchè nessuno possa pretendere ignoranza, sia publicamente nelle Città, Terre, e Castelli sopradetti proclamata questa prohibitione con ordine alli Rettori Nostri presenti, & successori, che debbano al presente farla publicar anco in tutte le Ville sottoposte alle loro Giurisdittioni in giorno di festa alle Chiese, intimando alli Degani presenti, & che per tempo saranno di esser loro obligati a denontiar le contrafattioni, che seguissero sotto pena di Galea, & che ogn'anno una volta la medesima prohibitione sia publicata in giorno di festa in tutte le Ville, come di sopra, con pena alli Cancellieri se mancheranno di farle publicar, ogn'anno una volta, di Duc. 100. da esserli tolti irremissibilmente, & applicati alla fabrica di Palma.

Et debbano essi Rettori portar fede al Secretario Nostro deputato alle voci di haver in tempo del loro Reggimento fatte far le sudette publicationi, altramente non possano andar a Capello, ne esser provati a cosa alcuna.

Et la essecutione della presente Parte sia commessa alli Rettori delle Città Nostre sopranominate, e parimente alli Savij, & Essecutori alle Acque, & anco a gli Avogadori Nostri di Commun, dove parimente si haverà notitia di alcuna transgressione.

Beneficio, che haver devono li Denoncianti de' Toccadori di Scommesse.

1599. Adi 7. Marzo. In Conseglio di Dieci.

SI è conosciuto per chiara esperienza, che l'ultima Parte 1597. 28. Ottobre in materia di Scommesse, non solo non hà partorito frutto conforme alla ottima intentione di quella, mà causato a Noi importantissimi inconvenienti, perchè per Denoncie date solamente a povere, & basse Persone, & condannati dalli Censori Nostri 6., 4., & 3. Anni in Galia, si concedeno in virtù di essa Parte, oltra le Taglie di Lire mille per ogn'uno, voce, & facoltà ancora di liberar Banditi, ò Relegati da questo Conseglio, ò con l'auttorità di esso per delitti attroci, & enormi con questa indignità appresso, & offesa grave della Giustitia, che ordinando la detta Parte, che possa liberarsi un Bandito, ò Relegato, se ben non havesse li requisiti, ne nasce, che li Banditi, ò Relegati poco tempo innanti sono per tal via pochi mesi, ò giorni dopò liberati, & veduti publicamente caminar per le Piazze. Però dovendosi al tutto proveder, che tanta così perniciosa corruttella non passi più oltre.

L'Anderà Parte, che la Parte predetta 1597. 28. Ottobre, in materia di Scommesse, sia regolata in questa forma, cioè

Che per denoncie, & capture de toccadori, principali di Scommesse de cætero in cambio di conceder beneficii de liberar Banditi, ò Relegati da questo Consiglio, ò con l'auttorità di esso, se ben non havessero li requisiti, siano concessi quelli beneficii solamente, che sono promessi dalla Parte 1584. ultimo Agosto, dovendo nel resto essa Parte 1597. 28. Ottobre restar ferma, & valida insieme con tutte l'altre disponenti in tal materia, & alla presente non repugnanti. Et potendo li Censori prometter li beneficii contenuti in detta Parte 1584. ultimo Agosto. Dovendo però poi essi beneficii esser dati per questo Consiglio justa l'ordinario, & conforme all'ultima Parte 1597. 28. Ottobre, & la presente Parte insieme con quella

del

del 1584. sopradetta sia publicata sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto, ad intelligentia de ogn'uno.

Adì 2. Settembre 1708. In Maggior Conseglio.

Essendo in varij tempi con più Leggi de Savij Nostri Maggiori stato prescritto prudentissime Regole circa la riduttione delli Collegi Criminali, acciò, che si potesse con tutta la sollecitudine devenire all'espeditione de Rei, vedonsi hora introdotti in questa così grave materia tali importanti disordini, che quasi viene impossibilitata la speditione de medesimi, dal che ne derivano moltissime perniciose, e pessime consequenze, la più osservabile, delle quali è, che sono più di sedici Anni, che non si presenta alcun Proclamato per il Conseglio di XL. al Criminal, mà che si lascia bandire quantunque potesse far constare della propria innocenza, il che non solo serve a far, ch'il Prencipe perda i suoi Sudditi, mà ch'il Conseglio medesimo perda l'uso della sua accreditata Giustitia, ne questo è il solo pregiudicio, che si risente, mentre se accade, che qualcheduno retento in contrafatione di Bando, sia abilitato col mezzo dell'Intromissìon, e Taglio a diffendersi, prima, che le sia mostrato il Collegio, stà giacendo per molti Mesi in un Camerotto, doppo di che non riducendosi l'istesso, che rarissime volte, a riguardo, che quelli, che lo compongono, avendo terminato li Magistrati, a quali spetta la destinatione de Giudici al Collegio medesimo, assumono altri non meno importanti impieghi, onde non pono applicare a queste incombenze, ne deriva, che stanno li Rei, otto, dieci Anni inespediti con tanto aggravio della Giustitia, che non puole al tempo dell'espedition condannarli, quantunque siano scelerati, con quella misura, che merita la loro colpa, perdendosi il frutto di quell'esempio, che suppose far nascere la Legge con l'ordine de Placiti a Porte aperte nella publication della delinquenza, e nel castigo della medema, producendo in oltre un grave sconcerto la dilatione, che se gl'Inquisiti venissero poi conosciuti per innocenti, hanno sofferto quella pena, che mai può levarle l'assolutione.

Tutti questi, e molti altri importantissimi disordini rilevansi dall'esposizione delli Capi, e Vice Capi destinati al Collegio, e ricevuto anco sopra gl'istessi il parere delli Signori Spettabili Censori, Avogadori di Commun, e de Signori di Notte al Criminal è venuta in opinione la prudenza di questo Conseglio di trovarle i più adequati compensi, però.

L'Anderà Parte, che da quì avanti s'intendano del Collegio Criminal solo quei Giudici, che si trovano in attualità, tanto al Magistrato de Censori, Conseglio di XL. al Criminal, come nel Collegio di Signori di Notte, e subintrar di tempo in tempo per li medesimi casi quelli, che saranno eletti in luoco di questi, potendo pur ogni volta, che si averà da ridurre il Collegio, tanto intervenirvi l'uno, che l'altro delli Censori, così di dentro, come di fuori, dovendosi l'istesso osservare per li Capi, e Vice Capi del Conseglio di XL. al Criminal a ciò deputati, e delli Signori di Notte, per facilitare la riduttione, acciò in quei giorni, che sarà stabilita infallibilmente succeda.

Abbiano da ridursi almeno due volte alla settimana, dovendo fermarsi al Collegio per tre mezz'hore continue, e quanto più richiedesse il bisogno, e paresse alla loro benemerita, e caritativa toleranza, avvertendo, che sia sufficiente per la sudetta riduttione il numero di tre soli giusto la Legge 1624. 10. Agosto; E perchè può accadere qualche ommissione nelli Nodari dell'Avogaria, in caso, che questi mancassero alle proprie incombenze, che le vengono dalla stessa Legge prescritte, siano irremissibilmente soggetti alla pena di Duc. 50. ogni volta non facessero il loro debito, da esserle levata, tanto da Conse-

glieri,

glieri, Capi di XL. Superiori, Inferiori, come dagl'Avogadori di Commun, senz'altro Consiglio, e disposta a beneficio della Cassa sudetta.

Proveduto in questa forma alla facile riduttione delli Collegij, devesi con ragione sperare, distrutta la maggior parte degl'inconvenienti, ch'hora succedono, e che sono tanto pregiudiciali alla Giustitia, e tanto contrarij alla pietosa, e retta intentione della Republica.

Doppo questo però stimasi conveniente prescrivere anco qualche mettodo all'espeditione de Rei, ben osservandosi, che la maniera del Placito in ogni caso a Porte aperte, fà, che si lasciano molti in absenza bandire, per non far oggetto all'occhio dell'Universale sopra una Banca creduta di contumelia la propria onorevolezza; onde sia preso, che solo in quei casi, nei quali li Avogadori di Commun, mossi dalla gravità delle circostanze li accompagnano, proponessero li Proclami contro de Rei tempo 24. hore, e venissero presi, siano fatti li Placiti a Porte aperte con l'ordine già stabilito; Mà nelli casi, che venissero gl'Inquisiti chiamati tempo tre giorni, ò pur otto giorni, si faccia il Placito a Porte chiuse, come prescrive la Legge 1537. 27. Maggio; E perchè hora essistono molti Retenti nelle Carceri in contrafatione di Bando, ch'hanno col mezzo dell'Intromissione, e Taglio la necessità d'espurgarsi, sij anco per questi l'istessa Parte essequita, tanto nell'estratione del nuovo Collegio, quanto per la loro espeditione, e così resti pure osservato in qualunque caso, che prima del prendersi la presente, fosse stato assunto dalla Giustitia del Conseglio medemo; Nel resto poi per tutto quello, che concerne gl'Ordini del Collegio, & all'espeditione de Rei, debba inviolabilmente essequirsi ciò, che comandano le Leggi del Serenissimo Maggior Conseglio 1537. 27. Maggio 1624. 10. Agosto, non repugnanti, però alla presente, dovendosi in questa forma sperare, che siano tutti li disordini intieramente corretti; che si rassegnino gl'Inquisiti, e che riacquisti il Conseglio di XL. al Criminal l'uso della propria Giustitia per il castigo de scelerati, e per il sollievo degl'Innocenti. Nè la presente s'intendi presa, se non sarà posta, e presa nel Maggior Conseglio.

Adì 14. Agosto 1708.

Và Parte, che manda la Serenissima Signoria, che per auttorità di questo Eccellentissimo Conseglio sia la Parte hora letta in tutte le sue Parti approvata.

Excellentiss. Consilij de XL. ad Criminalia.
Bonaventura Magnavinus Not.

Adì 2. Settembre 1708. Fù posta, e presa in Maggior Conseglio.

Lorenzo Valler Nod.

In Materia di Archibusi, & Pistole.

1599. *Adì 3. Febraro. In Conseglio di Dieci;*

ESsendo spirati a' 29. del Mese prossimo passato gli Anni doi della Suspension fatta per questo Conseglio a' 29. di Decembrio 1597. della Parte del 1596. In Materia d'Archibusi, è bene per quiete del Stato, & per sicurtà de' Sudditi Nostri, regolar, e stabilir di maniera la predetta Parte, che essa possa haver la sua debita, & intiera essecutione. Et poi che si vede per esperientia, che molti attroci Homicidii, & Assassinamenti, che seguono, così in questa Città, come nelle altre Città, Terre, & Luoghi del Domi-

Dominio Nostro sono per lo più commessi con Pistole, & Archibusi curti; & che molti temerarii, & innobbedienti si fanno lecito di tenir in Casa, & di portar li detti Archibusi, si deve prohibir ad ogn'uno la dilation, & l'uso di così detestanda, & diabolica Arma. Però

L'Anderà Parte, che tutte le Pistole, & Archibusi di qual si voglia sorte da quarte cinque, & mezza di Cana in zoso, siano, & s'intendano totalmente prohibiti, & Banditi; Non potendo alcun Nobile, Cittadino, ò altra Persona Suddita, ò non Suddita, & sia di qual si voglia grado, ò conditione portar li detti Archibusi per viaggio, addosso, in Barca, in Carozza, a Cavallo, ò in altra maniera, nè di giorno, nè di notte per questa, nè per alcun' altra Città, Terra, ò Luogo del Dominio Nostro da parte da Terra, nè meno tenirli in Casa, nè in altro Luogo, benchè sacro, così carghi, come discarghi, & così intieri, & uniti, come disfatti, & separate le Ruode dalle Canne;

Et sia fatto publicamente proclamar sopra le Scale di San Marco, & Rialto, & di fuori per tutti li Rettori Nostri predetti da Terra, che ciascuno, che havesse di dette Pistole, overo Archibusi da quarte cinque, e mezza di Canna in zoso, debba in termine di giorni vinti all'hora prossimi haverli presentati in questa Città alli Capi del Conseglio Nostro di Dieci, fuori alli Rettori delle Città, Terre, & Luoghi Nostri, li quali Rettori debbano di subito mandarli alli sudetti Capi.

Passato il detto termine di giorni vinti se sarà accusato alcuno, che habbia di predetti Archibusi, & non li habbia presentati, ut supra sarà l'accusator tenuto secreto, & haverà Lire seicento de Beni dell'accusato, se ne saranno, se non delli Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie, & li Famegli, & Servitori, che sapessero i Patroni loro havere de' predetti Archibusi, & non veniranno a manifestarli immediate, che lo sapranno, incorreranno nelle medesime pene statuite contra li transgressori, mà venendo ad accusarli, saranno tenuti secreti, & guadagneranno Lire seicento da esser pagate come di sopra.

Et se pervenirà nelle forze della Giustitia alcun di essi transgressori, debba esser di subito posto per anni dieci in Galea con li ferri alli piedi per Uomo da remo, overo in una Priggion serrata in vita sua quando per inhabilità, ò per la condition sua non fosse atto alla Galea, con confiscation de tutti i suoi Beni di qual si voglia sorte. Et di più il beneficio per cadaun, che sarà preso, & castigato di liberar un Bandito, over Relegato a tempo, ò in perpetuo per questo Conseglio, ò con l'auttorità, ò per delegation di esso Conseglio, purchè non habbia nella sua Sententia condition di tempo, nè strettezza di Ballotte, da esser applicati, & dati immediate de' predetti Beni confiscati vinti per cento netti di qual si voglia spesa a quelli, che prendessero li predetti delinquenti, oltra esso beneficio del Bandito, ò Relegato. Et il resto sia diviso giusta le Leggi.

Chi sbarerà veramente l'Arcobuso, se ben non cogliesse, essendo preso sia irremissibilmente Impiccato per le Canne della Gola, sicchè 'l muori, con confiscation medesimamente de tutti i suoi Beni coll'application alli Captori delle vinti per cento, & del beneficio del Bandito, ò Relegato, in tutto, e per tutto come di sopra, quando non vi fossero Beni delli Rei haver debbano li Captori Lire duemille per cadaun preso de Danari della Cassa de Conseglio Nostro di Dieci deputati alle taglie, oltre il beneficio come è detto del Bandito, over Relegato.

Et se'l Reo, ò Rei de' sopradetti delitti resterà contumace sia, & s'intendi Bandito di tutte le Terre, & Luoghi del Dominio Nostro, così da parte da Terra, come da Mar, Navilii armadi, e disarmadi, in perpetuo, con confiscation parimente de tutti li suoi Beni, da essere applicati

giusta

giusta le Leggi, & essendo in alcun tempo preso, sia impiccato per le canne della gola, si che 'l muora, come è predetto.

Habbia appresso cadauno, che denoncierà qual si voglia de' predetti transgressori, & innobbedienti, castigato che sia il Reo delle pene come di sopra, Lire mille de piccoli de suoi beni se ne saranno, se non delli danari della Cassa del detto Conseglio deputati alle Taglie, & appresso facoltà di liberar un Bandito, over Relegato, purche non sia delli Banditi, over Relegati per questo Conseglio, ò con l'auttorità, ò per delegation di esso Conseglio, & non habbia nelle sue Condanne condition di tempo, nè strettezze di Ballotte conforme in questo alla Parte predetta di 19. Agosto 1596.

Gl' Artefici, & Maestri, che si trovassero haver nelle loro Case, Botteghe, ò in altro luogo di dette Pistole, & Archibusi da cinque quarte, e mezza di cana in zoso, siano tenuti riuscirne di essi nel spatio di mese uno dopò la publicatione della presente Parte, il qual tempo passato debba esser loro prohibito il tenirle in Casa, in Botteggha, ò in altro luogo fabricarne, nè conzarne, sotto tutte le pene di sopra dichiarite.

Siano gli detti Artefici, & Maestri d'Archibusi tenuti di denonciar in questa Città alli Capi del predetto Conseglio, & fuori alli Rettori Nostri tutti quelli, che andassero à loro con ditte Pistole, overo Archibusi da cinque quarte, e mezza di canna in zoso per farli conzar, nel qual caso castigato, che sia il Reo, haveranno essi le medesime Taglie, e beneficii di sopra specificati.

Et se loro Artefici saranno accusati, che sia stato alcuno da essi per far acconciar detta sorte d'Archibusi, & non habbino essi Artefici denonciato, essendo presi siano mandati à servir per Anni cinque continui in Galea de Condennati con li ferri à piedi per Huomeni da remo, & non essendo buoni da Galea star debbano otto Anni in una Prigion serrata. Et non essendo presi essi Artefici, restino Banditi per Anni diese continui di Venetia, & del Distretto, ò di quella Città, ò Luogo, & quindeci miglia oltre i confini, dove sarà seguita la transgressione, & non haveranno data la denoncia, & habbi chi quelli accuserà Lire mille di piccoli dopò castigato il Reo, de suoi Beni, se ne saranno, se non de' danari della Cassa del predetto Conseglio deputati alle Taglie. Dovendo li detti Artefici, & Maestri sotto pena di Anni doi di Galea, ò di anni cinque di Bando, tenir del continuo una copia stampata della presente Parte affissa in luogo cospicuo delle loro Botteghe, per maggior intelligentia di cadauna Persona.

Siano parimente obligati li Hosti, & tutti quelli, che alloggiano Viandanti, Portinari, Palatieri, Gastaldi de Traghetti, & quelli particolarmente, che sono più prossimi alli confini del Stato Nostro, avisar di detta prohibitione, & Bando tutti li Forestieri, & Passeggieri, che havessero di dette Pistole, ò Archibusi di cinque quarte, e mezza di canna in zoso, perche li lassino addietro, per non incorrer nelle sopradette pene. Et siano tenuti avvisar la detta prohibitione similmente li Custodi delli Castelli del Lido, per quelli Viandanti, che venissero dalla parte di Mar in questa Città. Dovendo li predetti Hosti, & altri di sopra specificati tenir similmente nel loro alloggiamento essi ancora in luogo cospicuo una copia di stampa della presente Parte, perche da ogn'uno possa esser veduta, & letta, sotto pena à tutti quelli, che mancassero delli sudetti obblighi de Anni trè continui di Galea al Remo con li ferri alli piedi, & non essendo buoni da Galea, di star cinque anni in una Prigion serrata, dovendo

vendo haver li Accusatori Lire tresento de' Beni de' Contrafattori, se non de' Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle. Taglie.

Et in ogni caso non sarà ad alcuno, benche Forestiero, che porti, ò tenghi in Casa la predetta sorte d'Archibusi, ò Pistole admessa escusatione alcuna, mà saranno tutti, come di sopra, contrafacendo severamente castigati.

Gli Huomini delli Communi di qualunque Terra, Villa, ò Luogo del Dominio Nostro ricercati da qual si voglia persona di seguitar alcuno, che havesse di detta sorte d'Archibusi, debbano prestarli il loro agiuto per la retentione. Dovendo appresso essi Huomeni de' Communi esser tenuti sempre, che vedessero, ò sapessero li detti trasgressori far sonar Campana à Martello, seguitarli, & prenderli, consignandoli nelle Forze della Giustitia, & haver debbano presi, & castigati, che siano li Rei, come di sopra tutte le Taglie, & Beneficii sopradetti, & mancando loro del predetto obligo, cadino in quelle pene, che pareranno à quel Rettor, ò Rettori, sotto la Giurisdittione de quali sarà occorsa la transgressione.

Se li Officiali, & altri Ministri, che potranno prender qual si voglia delli predetti transgressori, & innobbedienti, overo delli predetti Banditi, & non lo faranno mancando da un tanto debito, se saranno di ciò accusati, havuta, che si habbia la verità, siano, essendo presi confinati per cinque Anni continui in Galea al Remo con li ferri a' piedi, & non essendo buoni da Galea diese Anni in Pregion serrata, & non essendo presi siano Banditi per Anni diese continui trà il Menzo, & Quarner. Et habbi chi quelli accuserà, overo prenderà Lire seicento de piccoli de' suoi Beni se ne saranno, se non de' danari deputati alle Taglie, & sarà tenuto secreto.

Debbano però esser eccettuati dalla presente Parte tutti gl'infrascritti, li quali possano portar li Arcobusi da Ruoda da trè quarte di canna in sù, & non di minor misura, li Colonelli, Conduttieri, Personaggi, Governatori, Collaterali, Huomini d'Arme, & quelli, che saranno descritti sopra li primi piatti giusta la Deliberatione di questo Conseglio di 3. Aprile 1592. & del Senato Nostro di 18. del detto Mese. Li Capitani medesimamente delle Compagnie pagate, delle Cernide, & gl'Officiali delle Compagnie de Conduttieri. Et similmente possa portar li Assessori, & Cancellieri de' Rettori, mà quando però anderanno fuori per le formationi de Processi.

Possano medesimamente portarli per far l'essecutione li Cappelletti, Capitani di Compagnia, con li suoi Huomini, li Cavalieri, li Contestabili de Rettori, & Officiali loro. Et l'istesso possino fare li Cavallari Publici, quando però porteranno seco danari, sì Publici, come de particolari, & nel loro ritorno. Et simile sia permesso alli Ministri di questo Conseglio, & alli Ministri delli Magistrati dependenti da esso Conseglio per occasion di far essecutioni commessegli.

Dovendo però li sopradetti Huomeni d'Arme, & Officiali haver sempre con loro le Fedi, che veramente portano li predetti servitii. Altrimenti incorrano essi ancora, contrafacendo in tutte le sopradette pene, come cadaun'altro. Nè possa alcuni di essi prestar ad altri il suo Bollettino, Fede, ò Patente, & chi lo farà sarà severamente castigato, tanto quello, che haverà havuto ad imprestido detta fede, quanto quello, che l'haverà prestata.

Tutte le Licentie d'Archibusi contra la presente Deliberatione, che fossero state concesse in qual si voglia modo, tanto da questo Conseglio,

quan-

quanto da Proveditori, Generali, Rettori, ò d'altri Rappresentanti Nostri, à qualunque sorte di persone, niuna eccettuada, siano, & s'intendano casse, nulle, & di niun valor, tanto in questa Città, quanto in cadaun'altra Città, & Terra, ò Luogo del Dominio Nostro trè giorni dapoi la publication della presente Parte.

Gl'Archibusi veramente da cinque quarte, e mezza di canna in zoso così da Fuogo, come da Ruoda, possano esser portati da cadauna persona, fuor che per questa Città, nè per vinticinque miglia lontan da essa Città, nè di giorno, nè di notte, nè per Terra, nè per Barca, nè meno per alcuna delle Città, Terre, & Luoghi predetti del Dominio Nostro, che siano Murate, dove vi vadino Rettori. Dovendo quando le persone giongeranno alle Porte delle predette Città, Terre, & Luoghi de fuori lontani li vinticinque miglia da esse Città discargar li loro Archibusi, levarli le Ruode, & smorzar li Stopini, portandole di tal modo fino alle Stantie loro, & similmente nel loro ritorno fino fuori delle Porte. Nè possa alcuno portar li predetti Archibusi manco sopra le Feste, & Sagre, nè entrar con essi nelle Chiese, ma lasciarli fuori delle Porte di esse.

Possano li Bombardieri al tempo, che veniranno in questa Città à trar li Palii, portar gli predetti Archibusi, & nel ritorno loro. Et li Bombardieri, che vanno à trar il Palio à Sant'Alvise per quel giorno solamente. Et li Uccellatori similmente nelle loro Barche possano portarli, mà però discargati gl'Archibusi sì nell'andar per questa Città, come nel ritorno loro.

Et se sarà trovato alcuno oltre tutti li sopranominati, sia chi si voglia, che portasse l'Archibuso, etiam della predetta misura di cinque quarte, e mezza di canna in suso, carico, ò discarico, di giorno, di notte, così per questa, come per ogni altra Città, Terra, ò Luogho predetto del Dominio Nostro contra il presente Ordine, cadi nell'istessa pena di Galea di anni dieci, ò di Pregion perpetua, ch'è disposto contra quelli, che portassero li Archibusi curti di trè quarte. Et scaricando li predetti Archibusi, etiam di cinque quarte, e mezza di canna in sù, caddi similmente in pena della Forca, come quelli, che discargassero li predetti Archibusi curti, con li premii alli denoncianti, & captori, & altre conditioni in tutto, & per tutto, com'è preditto nella Parte delle Pistole, & di altri predetti Archibusi curti.

Et perche con gran licentia, & con disordine è da molti temerarii disobbedienti alle prudentissime Deliberationi di questo Conseglio in materia di Balestrine, Stilì, Pontaruoli, Francopini, & altra sorte di Arme stilade, fatte in varii tempi, & massimamente del 1561. 19. Febraro, si manderanno esse Parti ad inviolabil essecutione contra li transgressori.

Et dovendo tutti li predetti beneficii specificati, esser dati sempre colli doi terzi solamente delle Ballotte di questo Conseglio, à qual si voglia Denonciante, ò Captore, ò Interfettori, oltre le Taglie da esser per li Capi di questo Conseglio, giusta le Leggi à cadauno, che le haverà meritate.

L'essecution della presente Parte sia commessa in questa Città alli Capi del predetto Conseglio, senz'altro Conseglio, e di fuori alli Rettori delle Città, Terre, & Luoghi Nostri.

Non potendo però alcuno di loro minuir, nè alterar le pene sopradette, nè alcuna di esse, sotto pena contrafacendo di non poter andar à Capello al loro ritorno in questa Città giusta la Parte di questo Conseglio.

Mà

Mà debbanò essequir le pene inviolabilmente contra ciascuno , com' è predetto .

Nè possa delle sopradette pene , nè d'alcuna di esse esser fatta gratia , don , remission , ò alteration alcuna , salvo , che per questo Conseglio con Parte presa con le nove Ballotte de Conseglieri , & Capi , & poi con li cinque sesti delle Ballotte del detto Conseglio.

Sia la presente Parte publicata sopra le Scale di San Marco , & di Rialto , ad intelligentia di cadauno , posta alla Stampa , & mandata fuori à tutti li Rettori Nostri da parte da terra , acciò la faccino medesimamente publicar nelli luochi soliti . Registrar nelle loro Cancellarie . Et dar parimente ordine , che sia sempre affissa in luogo cospicuo in esse Cancellarie , & nelli altri Luoghi , & dalle persone di sopra espresse .

Dovendo etiam pur esser posta nell'avvenir nelle commissioni de predetti Rettori , & due volte all'anno , cioè li mesi di Gennaro , & di Giugno debba esser publicata la Parte in questa Città , & fuori per tutto il Stato da terra per la sua debita , & compita essecutione .

Et nondimeno publicata , ò non publicata sarà sempre mandata in tutte le sue parti inviolabilmente ad essecutione contra li transgressori .

In Materia di Scomesse.

1599. Adi 28. Febraro. In Conseglio di Dieci :

PER la Parte ultima delle Scomesse 1597. 28. Ottobre , fù disposto che li beneficii promessi per essa Parte dovessero esser dati da questo Conseglio , & non da altro Conseglio , ò Magistrato , essendo poi alli 7. Maggio prossimo passato , stata regolata essa Parte quanto alla qualità delli beneficii , & detto , che li Censori possano prometter li beneficii , mà ch' essi beneficii fossero dati per questo Conseglio , com' è predetto , & perche occorre dubio , se per tali parole di poter prometter , si deve intender , che li Censori predetti possano prometter , & dar le voci solamente , dovendosi poi quanto alle liberationi di esse voci venir à questo Conseglio , & perche ricerca il Servitio Publico , ch' essi Censori possano prometter , & conceder alli Denoncianti le voci solamente per venir più facilmente in luce de' scommessanti , che vanno ogni giorno moltiplicando con tanto maleficio , & indignità Publica . Però .

Sia dichiarito , che li detti Censori possano conceder alli Denoncianti le voci solamente contenute nella Parte 1584. ultimo Agosto . Mà poi quanto alle liberationi , che si pretenderanno in virtù di esse voci si venga à questo Conseglio per la concessione , restando in tutto il resto ferme , & valide le sopradette Parti in tal materia 1597. 28. Ottobre , & 1599. 7. Marzo .

Parte

Parte presa nell' Eccellentissimo Conseglio di Dieci, in proposito de Bravi, & Vagabondi.

1600. *Adi* 18. *Agosto*. *In Conseglio di Dieci*.

ESsendo commessi da qualche tempo in quà molti Homicidii, & Assassinamenti in varie parti del Nostro Stato per lo più da Huomini Sicarii, sanguinolenti, Forestieri, che si conducono à servir particolari per Bravi, cavandone il viver, & altre molte commodità, commettendo tanto più ogni sorte di delitto, quanto che con facilità possano poi salvarsi, ritirandosi con poca, ò niuna pena alle patrie loro; Et convenendo alla prudenza di questo Conseglio proveder in quanto sia possibile ad un tanto disordine.

L'Anderà Parte, che regolando le Parti altre volte prese in questo proposito, sia hora per la presente preso, & fermamente statuito, che sia fatto publicar in questa Città di Venetia, sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & parimente in tutte le Città, & Castelle dello Stato Nostro da Terra, ch' in termine di hore 24. immediate seguenti al Proclama, tutti li Forestieri di aliena Giurisditione, che servono à particolari per Bravi, overo che accompagnano qual si voglia sorte di persone particolari con Armi tanto da diffesa, quanto da offesa, debbano esser usciti fuori della Città, ò del Castello, dove fussero, & dentro de giorni trè usciti fuori dello Stato Nostro, sotto pena essendo presi, di esser irremissibilmente mandati à servir in Galea de Condennati al remo con li ferri alli piedi per anni dieci continui, & non essendo buoni da Galea, gli sia tagliata la man più valida, & restando perpetuamente Banditi da tutto lo Stato Nostro, dal quale se cadauno romperà li confini, & sarà preso, sia posto in una prigion serrata nella qual habbi da finir la vita sua, con Taglia à chi quello prenderà, di Lire seicento de piccoli, delli suoi Beni, se ne saranno, se non delli danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie, & quelli ch' accuseranno, overo prenderanno, & consigneranno nelle forze della Giustitia uno di detti Bravi Forestieri, tanto Officiali, & Ministri Publici, quanto altri saranno tenuti secretissimi, & appresso preso, convinto, & castigato, che sia il Reo, haveranno Lire seicento de piccoli, delli suoi Beni, se ne saranno, se non delli Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie, & quelli, ch' accuseranno, overo prenderanno, & consigneranno nelle Forze della Giustitia uno di detti Bravi Forestieri, tanto Officiali, & Ministri Publici, quanto altri saranno tenuti secretissimi, & appresso preso, convinto, & castigato, che sia il Reo, haveranno Lire mille de piccoli per cadauno delli suoi Beni, se ne saranno, se non delli Beni di quello, che si sarà servito di lui, ò con tenerlo in Casa, ò con farsi accompagnare, & non vi essendo Beni di uno, nè dell'altro, debba esser pagata essa Taglia, ut supra delli danari della detta Cassa, & oltre la sopradetta Taglia, habbino appresso un beneficio di liberar un Bandito di Bando perpetuo di qual si voglia Reggimento, Magistrato, overo Conseglio, purche non sia delli Banditi dal detto Conseglio, nè con l'auttorità, ò per delegatione di esso.

Quelli, che si serviranno di tal sorte d'Huomini Bravi Forestieri tenendoli in Camera Locanda, overo altrove à loro spese con Salario, ò altramente; castigati, che siano li detti Bravi, essendo Sudditi Nostri, siano, & s'intendano Banditi per Anni vinti continui di questa Città di

Venetia, & del Territorio di dove fussero, & non essendo Sudditi, mà Forestieri di aliena ditione, siano, & intendino per il tempo di Anni vinti Banditi di tutte le Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, con Taglia di Lire seicento per cadauno delli suoi Beni, se ne saranno, se non di detta Cassa.

Quelli, che alloggiassero in Casa loro simile sorte di Huomini Bravi Forestieri, & non ne dassero immediate aviso alla Giustitia, cioè in questa Città all'Officio delli Essecutori Nostri sopra la Biastema, & fuori alle Cancellarie delli Rettori delle Città Nostre da parte da Terra, siano condennati in Bando, Prigion, ò Galea, di quel modo, che parerà alli predetti Essecutori, overo Rettori. Tutte le Licenze concesse da qual si voglia Magistrato, Rettori, over Officio di questa Città di poter tener Huomini per loro sicurezza, siano, & s'intendano revocate, & circa quelle Licenze, che son state date, & si daranno per questo Conseglio sia osservato, che non possa alcuno servirsi di esse d'Huomini Forestieri, mà solamente de Sudditi Nostri.

Quanto veramente à quelli, che sono Sudditi Nostri, & servono particolari per Bravi, ò che li accompagnano con Armi, siano contra di essi mandate ad essecutione irremissibilmente tutte le Parti altre volte prese in materia de Bravi, & Vagabondi, & specialmente quelle delli 15. Aprile 1574., & 26. Aprile 1577.

Sia la presente Parte insieme con le sopradette delli 15. Aprile 1574. & 26. Aprile 1577. stampate, publicate, & mandate à tutti li Rettori Nostri da Terra, e registrate nelle lor Cancellarie, & poste nell'avvenir nelle Commissioni d'essi Rettori per la loro debita essecutione, con obligo di farle publicar ogni sei mesi per la loro debita essecutione, & nondimeno publicate, ò nò, gli sia in ogni tempo data la loro debita essecutione.

Dechiarando, che se li Rettori delle Castelle non proclameranno li Rei accusati, ò denonciati dentro di otto giorni, & non deveniranno all'ispeditione d'essi nel termine d'un mese debba ciò esser fatto dalli Rettori delle Città principali, sotto le Giurisdittioni delle quali saranno le dette Castelle.

Et l'essecutione della presente Parte spetti in questa Città alli Capi di questo Conseglio, & alli Rettori predetti.

In Materia delli Homicidii puri, sì seguiti, come quelli seguiranno in questa Città.

1601. *Adi 8. Aprile. Nel Maggior Conseglio.*

PER trovar modo di facilmente espedir li Processi de' casi puri, de' quali grandissimo numero si trova così nell'Officio degli Officiali Nostri di Notte al Criminale, come rimessi all'Officio delli Giudici di Proprio, che non sono espediti, & che vanno anco maggiormente accrescendosi per giornata, hanno essi Officiali di Notte al Criminale raccordato con molta prudenza quanto dalla loro Scrittura s'è inteso, & perche concorreno nell'istesso parer non manco gli Avogadori di Commun, che li Giudici di Proprio, li quali insieme col Collegio Nostro hanno sopra questa importante Materia havuta matura consideratione, si deve con particolar Deliberatione stabilir quanto vien proposto per utile rimedio alli disordini,

dini, che andavano succedendo per la Inespeditione delli Processi in casi puri, accioche cessino li Scandali, & sia rimosso il mal'essempio, che dal vedersi caminar li Rei per la Città, se n'è fin'hora ricevuto con mala satisfattion degli offesi, & con offesa del Signor Dio, & della Giustitia. Però

L'Anderà Parte, che non potendosi per altre molte, & continue occupationi dar espeditione alli Processi, nei casi puri sopradetti, sia si come consigliano li detti Magistrati data à gli Officiali Nostri di Notte al Criminal la medesima auttorità, ne' Casi di Homicidii puri, che hanno, ne i casi de Furti, svallegiamenti di Case, Desflorationi di Dongelle, Rotture di Botteghe, Romancine, & altro; sì che in detti Casi puri possano condennar gl'Absenti con quella pena, che li parerà per Giustitia, & siano le loro Sentenze innappellabili justa le Leggi in Materia de Absenti, si come nell'istesso Officio si è fatto fino al presente. Le Sentenze veramente contra li Rei, ò Presentati, ò Retenti, siano fatte servatis, servandis, assolvendo, ò condennando quelli in Prigion, Galea, Bando, ò altro, si come per conscienza li parerà convenirsi al Demerito della loro colpa, nel Delitto, che haveranno commesso; con questa conditione però, che quando saranno per devenire alle Sentenze siano sempre obligati farlo saper tre giorni prima alli Giudici di Proprio, affine che, volendo possano anch'essi intervenirvi, & giudicar tutti, ò parte con detti Officiali di Notte al Criminale; Non intendendosi fatta Sentenza, se non haverà li dui Terzi delle Ballotte delli sopradetti ridotti al numero di cinque almeno, & della notitia sudetta, sia fatta particolar Nota sopra li Processi, altramente ogni Sententia; che fusse fatta non servato l'Ordine presente sia, & s'intenda di niun valore; ma passato il termine delli tre giorni predetti, doppò data la notitia alli Giudici di Proprio, & non essendovi essi intervenuti, possano gli Officiali di Notte al Criminale coll'istesso numero di Ballotte far quella Sentenza, che li parerà per Giustitia; & questo s'intenda, tanto delli Processi già formati, che si trovano nell'Officio di Notte al Criminale, & di quelli, che sono stati rimessi alli Giudici di Proprio, & che si trovano nell'Officio dell'Avogaria di Commun, li quali perciò siano rimandati nel detto Officio di Notte al Criminal, quanto di tutti quelli, che saranno formati nell'avvenire; Dovendo essere à quattro, ò sei per volta richiamati li Rei absenti delli Processi non ancora espediti, & esser proceduto poi contra quelli, che resteranno absenti, & così contra quelli, che si presenteranno del modo, & con le conditioni sopradette in tutto, & per tutto. Restando sempre à gli Avogadori di Commun la solita auttorità quanto alle Appellationi delli Rei con la Sospension delle Sentenze, justa la Dispositione delle Leggi. Sia oltre di ciò preso, & fermamente dechiarito, che nell'avvenire non possa alcun Giudice, ò Magistrato Nostro dar li Sestieri, ò le Case, ne altro luogo per Prigione alli Rei sudetti; ma debbano star tutti in Prigione, ò nella Corte del Palazzo Nostro, con le medesime conditioni, & oblighi, che stanno gli altri Presentati in Corte.

LEGGI
In Materia di Roveri.

1601. Adi 28. Novembre. In Conseglio di Dieci.

INtendendosi ogni giorno gli continui, & grandissimi danni, che vengono fatti da per tutto à li Legni di Roveri per causa della poca essecutione fin'hora data alle Leggi, & ordeni prudentissimi statuiti per tante in questa materia, che è stata sempre sommamente à cuore, etiam alli Progenitori Nostri; non si deve tardare, per oviar, che non venghi dannificato più questo Legname tanto precioso, & necessario all'Arsenal Nostro per il Publico beneficio, di venir à nuova, & quanto più efficace provisione. Però

L'Anderà Parte, che salve, & rissèrvate tutte le altre Parti in questa materia disponenti, & alla presente non deroganti, sia dalli Proveditori, & Patroni all'Arsenal fatto far un nuovo bollo più durabile, che sia possibile differente da tutti quelli, che fin'hora sono stati usati: col quale siano bollatti tutti li Roveri del Stato Nostro in quelli Territorii, che sono nominati dalle Leggi, tanto in Campagna, quanto in Boschi de particolari, sia chi esser si voglia, così secolari, & etiam sottoposti à qualunque Giurisditione, come Ecclesiastici ancora, che al presente si trovano in esser buoni per il servitio della predetta Casa nostra dell'Arsenal, li quali non possano esser tagliati in alcun modo, ne con licenza, ne senza licenza, mà restino riservati per il bisogno di essa Casa, sotto pena di Ducati dieci per ogni piè di Rovere à chi sarà il detto taglio, da esser la metà del danaro applicato al Denonciante, che sarà tenuto secreto, & il resto giusta la forma delle Leggi, non potendo al Condennato esser fatta gratia di sorte alcuna.

Quelli Roveri veramente, che al presente non sono buoni per il servitio di essa Casa, siano bollati con bollo diverso dal predetto bollo, che si bolleranno quelli, che sono buoni per essa Casa, secondo l'ordine, che sarà dato dal predetto Magistrato in materia della sorte di essi bolli, che si haveranno à fare: Delli quali Roveri segnati di bollo diverso, si possi dar le licentie ordinarie à particolari, giusta le Leggi, & Terminationi fin'hora fatte; non potendo quelli esser tagliati senza le licentie ordinarie, & legitime delli Proveditori, & Patroni all'Arsenal, sotto pena di Ducati cinque per pie alli transgressori con la medesima condition dell'application del Denaro, & di non poterli esser fatta gratia di sorte alcuna.

Sia prohibito à cadauno, che haverà havuta alcuna licentia di tagliar Roveri, quella vender, comprar, contrattar, ò imprestar, sotto pena di Ducati dieci per piedi à chi contrafarà, da esser data la metà del Denaro, come di sopra, al Denonciante di detta transgressione, & il resto sia dispensato giusta la forma delle Leggi.

Li Semenzali, che al presente vanno crescendo, & che di tempo in tempo nasceranno, non posano assolutamente esser levati, ò tagliati da alcuno sotto pena di Ducati cinque per piè, pur senza alcuna sorte di gratia, & coll'applicatione fatta del Danaro, come di sopra: mà debbino restar preservati, fino al tempo della riuscita loro, al qual tempo siano da chi haverà il carico, bollati giusta l'ordine sopradetto.

Et perche l'esperientia del passato hà fatto conoscer, che non basta la diligentia, & cura ordinaria, per proveder alli gravissimi, & inestimabili danni, che si fanno nella predetta materia di Roveri, sia preso, che il primo giorno, che si ridurrà questo Consiglio, sia fatta elettione per Scrutinio

tinio di esso un honorevole Nobile nostro, atto à far la essecutione di quanto gli sarà commesso, con titolo di Proveditor sopra li Boschi, il quale habbi carico di andar à riveder, & regolar la materia predetta, in quelli Luoghi, & Territorii dello Stato nostro, che sarà necessario: dovendo haver special carico di essequir rigorosamente contra tutti li transgressori la presente; & altre deliberationi, & specialmente delle disboscationi. Et debba partir quando, & con quella commission di più, che parerà al predetto Consiglio.

Nelle revisioni di tutti li Roveri, che particolarmente doverà il detto Proveditor, andar catastigando de Villa in Villa, così delli Boschi eccettuando quelli del Montello, & della Valle di Montona, come delli Roveri sparsi per la Campagna; debbi far tuor in nota distintamente li Roveri, che si troveranno, e quelli secondo, che si è detto di sopra farli bollar, e di più numerata à parte cadauna qualità di essi, debbi del numero de piedi di cadauna sorte farne far nota, & al Commun di quella Villa, dove li haverà ritrovati darne debito in tre parti, cioè quelli del primo, & del secondo bollo, poi de semenzali da esser detta nota fatta in un Libretto, da esser lasciato per ogni Villa il suo, & consegnato al Degano, ò Meriga di quella, che ne debba haver cura, da esser consignati poi detti libretti dalli detti Meriga alli successori suoi di tempo in tempo, per l'essecutione di quanto seguirà. Per iscontro delli quali Libretti haver debba esso Proveditor un Libretto grande alfabettado, nel quale debba à Villa per Villa, dar il medesimo debito alli Communi in conformità delli Libretti, che à loro si lascieranno; dovendo esso Proveditor del tutto darne copia, e notitia all'Officio dell'Arsenal, & al suo ritorno debba consignar il predetto Libro in esso Officio da esser consignato, & custodito dal Secretario di detto Magistrato dell'Arsenal, e tenuta all'ordine la Scrittura, accioche si possa veder sempre il debito delli Comuni predetti.

Et perche vi sono alcuni Boschi affittadi per il Magistrato delle Legne, nelli quali vi può esser qualche quantità de Roveri del predetto secondo diverso segno buoni per la Casa nostra dell'Arsenal sia preso, che quel tale, ò tali, che havessero ad affitto essi Boschi sia del predetto Officio dell'Arsenale consignato un Libretto con l'istesso ordine, & modo ch'è deposto delli Degani delle Ville, & loro affittuali sotto la medesima pena, che hanno li Merighi delle Ville esser similmente obligati di renderne conto come è detto, che debbano far essi Degani, & Merighi, li quali tutti siano in obligo di render conto similmente di tempo in tempo, secondo che saranno visitati dal Proveditor, ò da altri Rappresentanti, ò in altra maniera, quando non vi sia il Proveditor, per intender il stato di tutti essi Legni, & mancandone alcuno, & non havendo il Commune data querela, & il Dannadore, esso Commun, & Affittuali siano fatti debitori di quanto importerà la predetta Condanna delli Roveri, che mancassero, & essa Condanna sia scossa, & distribuita giusta la forma delle Leggi.

Quando fossero tagliati Roveri senza Licenza dell'Arsenal, overo con Licentia delli prohibiti, debbano li Communi denonciar li Dannadori al Proveditor sopra li Boschi, se si ritroverà in quel Territorio, overo non trovandosi il Proveditor, debbino dar la Denoncia à quel Rettor, ò Rettori delle Città Nostre con Corte, à quali saranno sottoposti, overo à Venetia all'Officio dell'Arsenal; Et dovendo il Meriga, Degan, over Affittuali haver sempre tutto il premio promesso alli Denoncianti quando

 specifi-

specificatamente denoncieranno li transgressori castigato, che sia, s'intendi sempre il Reo, ò Rei. Si che cadauno potrà per Polizza secreta denonciar li Contrafacienti da esser posta dal Denonciante in una Cassella in quel luogo, che parerà al Magistrato dell'Arsenal di farla poner, & dovendo essa Denoncia haver notati li Nomi almeno di doi Testimonij, & similmente notato il Nome del Denonciante, qual sarà tenuto secreto, in modo, che sia in libertà di cadauno, che vorrà di poter denonciare li transgressori come è predetto.

Et di questa Cassella ne siano fatte doi Chiavi, l'una de' quali sia tenuta dal più vecchio Proveditor, l'altra dal più vecchio Patron dell'Arsenal, & similmente dalli Rettori di fuori con Corte sia posta dove gli parerà una simil Cassella con doi Chiavi tenuta una dal Podestà, & l'altra dal Capitanio, & dove sarà un Rettor solo sia l'una tenuta da esso Rettor, & l'altra dal Camerlengo più vecchio, & dove non sarà Camerlengo sia tenuta la Chiave dal Rettor pur con Corte solamente, & servato l'Ordine come di sopra nell'aprirla, & nel mandar le Denoncie all'Officio dell'Arsenal, & dovendo detta Cassella esser aperta ogni otto giorni alla presentia almeno di doi Proveditori, & di doi Patroni all'Arsenal; & sopra le Querele da quindeci Roveri in zoso contro alcuno sia chi si voglia, debba il Patron, che sarà uscito della Cassa, far subito formar diligente Processo, pur col Rito di questo Consiglio, & formato debba esser spedito per tutti trè li Patroni; essendo tutti trè d'Accordo, & non essendo tutti trè d'accordo vadi la Sententia in Appellatione à tutti trè li Proveditori all'Arsenal, li quali per la maggior parte possano terminar, & differir, quanto gli parerà per Giustitia, dovendo la loro Sententia restar inappellabile.

Et perche vi sono alcuni, che dimandano Licentie di Roveri sotto nomi suppositi s'intendi non esser valida quella Licentia, che non sarà notata sotto quel Nome, che veramente haverà da usar la Licentia, & quello, che usasse alcuna fraude in questo s'intendi incorso in pena di Ducati diese per Piede. Et il Nodaro sotto pena di perder l'Officio suo, & altra pena, che paresse à questo Consiglio, non debba lasciar alcuna Cassella vacua, ne metter Licentia alcuna in Libro, che non fosse stata giurata, & ballottata secondo l'ordinario.

Quando occorrerà alla Casa Nostra dell'Arsenal mandar fuora alcun de suoi Ministri per far Taglio de Roveri per bisogno di essa Casa, essi Ministri debbano chiamar il Degan della Villa dove dissegneranno tagliarne qualche quantità, & insieme con esso farli tagliar, accioche esso Degano possi dar Credito nel sopradetto Libretto al suo Commun del numero de i Roveri ch'haverà tagliato, & il medesimo Ordine sia osservato da' quei particolari, che haveranno havuto Licentia dell'Arsenal, delli quali Roveri tagliati con le Licentie, debba il Degan portar esse Licentie squarzade alla Cancellaria della Città, ò Castello dove sarà sottoposto, & dove saranno le Licentie de Roveri tagliati, essendo obligato il Cancellier, sotto pena di perder la Cancellaria dove fusse, & di non poter per tre Anni ancora essercitar più Cancellaria alcuna, farli fede, d'haver portade le dette Licentie squarzade, & senza alcun Pagamento, & senza trattener punto esso Degan, ò Meriga, & notar le Fedi all'incontro della Partida, che sarà nel suo Libretto. Et esso Cancellier, ò Cancellieri siano sotto la predetta pena tenuti similmente mandar di quattro in quattro Mesi, sotto pena di perder la Cancellaria, & altra pena come di sopra le Licentie di predetti Roveri al predetto Officio dell'Arsenal, perche in conformità sia

fatta

fatta Nota nel Libro del predetto Officio, specificando il predetto Degan, ò Meriga il numero delle Licentie, il numero de Piedi, il Giorno, il Luogo, & il Nome di chi haverà fatto tagliar, affinche occorrendo, che ne sia tagliato alcuno senza tutti li sopradetti requisiti, siano mandati ad essecutione le Leggi, & dovendo esser osservati anco nel resto tutti gli altri Ordini in questo proposito fatti, alli quali non sia punto derogato.

Di quelli Roveri, che li Communi renderanno conto esser stati tagliati, ò per servitio dell' Arsenal, ò con Licentia di esso, ò che havendo querelato, & manifestato li Dannadori sarà stata contra di essi, ò del Commun mandata ad essecutione la Legge siano fatti Creditori nel Libro, che starà appresso il Proveditor in conformità, con li Libri delli Degani, nelli quali siano retrattate, & annichilate tutte le Partite, che fossero state menate con fraude, ò contra la dispositione della presente Parte.

Sia appresso specialmente commesso al Proveditor eletto, che debba far cavar Fossi intorno alli Boschi, come è disposto dalla Parte del 1549. da i Patroni delle Possessioni confinanti con essi, & il Terreno, che sarà cavato sia gittato dalla parte de i Campi, non potendosi sotto pena di Bando, ò di Galera cavar niente del Terreno d'essi Boschi, & quella parte de i Boschi, che confinarà con le strade Publiche, & luoghi Communali, siano obligati i Communi à far li Fossi, & rimondarli, & similmente siano tenuti gl' Affittuali di Boschi, non intendendosi di quelli d'Istria, fornite le loro presenti Locationi di far cavar Fossi di dentro d'essi Boschi, & tenerli rimondati, accioche le Acque possano scolar liberamente, & non apportar à quelli alcun danno, & non lo facendo, vi sia rimediato à suoi danni, & interessi, con altrattanta pena di più di quello, che potesse andar di spesa, & senza poterli esser fatta gratia alcuna, & dovendo similmente ogni cinque Anni esser dato Ordine dal Magistrato dell' Arsenal, di far la sopradetta opera di cavar i Fossi intorno li Boschi, come è predetto.

Et dovendo similmente dove non vi fussero termini, esser quelli posti, si che siano da per tutto li detti termini.

Ne si possi medesimamente caricar, ne far transitar le Legne tagliate, salvo per le strade ordinarie.

Et perche à tanto buon Ordine sia data intiera Essecution, siano obligati il Rettor, overo Rettori delle Città con Corte, coll'occasion delle Visite loro Cavalcar sopra i Luoghi, & per via d'Inquisitione saper se i Boschi hanno patito alcun danno per cagion delle Acque, ò pur per esser stati tagliati Roveri, ò per altra cagione, & coll'Auttorità sua provedergli, come meglio gli parerà, secondo la dispositione delle Leggi, & obligati darne conto nelle loro Relationi, & al Magistrato dell' Arsenal Nostro, il quale debba aggionger all'altre Provisioni conforme all'ordinario, & Auttorità dell'Officio suo, mandando anco fuori alcuna volta secondo le occasioni, uno de Patroni per tener in freno i Malfattori, facendo formar contra di loro Processo, & mantener in Officio i Guardiani de i Boschi, dovendo per ogni Bosco trovarsi sempre un Guardiano deputato per l'Officio dell'Arsenal con quel modo, & ordine, che ricerca il servitio Publico, & far in somma osservar tutti gli Ordini per il buon governo de i predetti Boschi.

Et accioche non vengano consumate le Ghiande tutti gli Animali, che saranno trovati ne i Boschi liberamente ammazzati, ne possano i loro Patroni pretender, che sia loro pagato il danno, nè meno restituito il mor-

to animale, anzi di più sia dato all'accusator mezzo Ducato per Animal, che sarà trovato pascolar, & sia prohibito in tutto, & per tutto à gli affittuali, & dipendenti loro il tagliar, ò pascolar in alcuna maniera le Herbe ne i Boschi, ma siano questi tali condannati per ogni volta, che taglieranno, ò pascoleranno Herba doi Anni di Galea, & non essendo buoni siano Banditi per Anni quattro di quel Territorio, & dovendo il tutto esser fatto essequire dal Magistrato dell' Arsenal contro gli transgressori, & innobbedienti, ò dalli Rettori delle Città con Corte solamente dove sarà data la Denoncia.

Et perche si deve haver la mira sopra tutte le cose, che li Processi, che saranno formati contra quei, che commetteranno Delitti così gravi in Publico maleficio habbino ad esser espediti quanto prima si possa da un numero conveniente de Giudici deputati, che siano intelligenti di così importante materia, sia preso, che sopra tutte le Denoncie, che saranno mandate da Rettori da quindeci Roveri in suso; & che saranno trovati nella Cassella dell' Arsenal, ò in altra maniera presentate al detto Officio, debbano doppo formato, & compito il Processo per li Patroni pur secondo il stilo di questo Conseglio esser esse Denontie espedite dalli tre Proveditori, & Patroni, & dalli tre Proveditori sopra l' Artelaria insieme, i quali ridotti al numero di sette almeno, possano divenir à quelle Sententie contra gli absenti di Bando perpetuo, etiam di tutte Terre, & Luoghi, & con quelle taglie, & conditioni, essendo presi, che gli parerà, & contra gli presenti à condanna di Relegation, Prigion, Galea, & altre pene corporali citra pœnam mortis, & con quelle condition similmente, che per conscientia loro stimassero convenirsi alla qualità de delitti commessi, & quello, che sarà per la maggior parte di essi sententiato à bossoli, & ballotte, come si osserva nelli Consigli, sia inappellabile, giusta anco l' auttorità, che hà havuto fin' hora il Magistrato dell' Arsenal di giudicar inappellabilmente, nella particolar materia di Roveri.

Della qual materia de Roveri quando si tratterà, ò d' altri Legni boni per la Casa non possa impedirsi, nè metter bocca in minima cosa qual si voglia altro Magistrato, che quello dell' Arsenal, il qual haver debba sempre ogni suprema Auttorità nella predetta materia.

Et in caso, che li paresse, che alcun Delinquente fosse meritevole della morte debba portar il Processo al Tribunal di Capi di questo Conseglio, accioche con esso Consiglio si possi administrar quella Giustitia, che convenirà.

In caso mò, che si cacciasse alcuno delli predetti nove Giudici eletti debba subintrar in luogo suo degli ultimi stati Proveditori, & Patroni all' Arsenal, & Proveditori alle Artellarie per l' ordine di quelli, che si cacciasero.

Et acciò, che li predetti Processi possano esser sicuramente, & opportunamente espediti, sia preso appresso, che non possa alcuno de predetti Magistrati dell' Arsenal, & dell' Artellarie, dopò usciti del loro Officio andar à Capello, nè esser provati ad alcuna cosa, se non presenteranno una Fede fatta, & sottoscritta dal Nodaro dell' Arsenal, & sottoscritta anco dal numero de cinque almeno de predetti suoi collega con Giuramento, & Sottoscrittioni di man propria giusta la forma delle Leggi di haver espediti tutti li Processi per le Denoncie date in tempo loro doi mesi però innanzi il finir delli Magistrati, & la qual Fede letta à questo Conseglio, gli sia colli doi terzi delle Ballotte di esso data Licentia di andar à Capello, & di esser provati, & quella consignata al Circospetto, & Fidelis-

Fideliſſimo Secretario del Senato Giulio Zamberti, & al Fedel Januario Marinoni, che attende nel Mazor Conſeglio al Carico delle Contumacie, & Succeſsori ſuoi, ſotto pena di privation dell'Officio ſuo, ſe ſarà laſciato andar à Capello, nè provato alcuno, che non gli haverà portata la predetta Fede di Licentia eſpedita come di ſopra per queſto Conſeglio. Il qual ſolo, & non altri habbia conceder le predette Licentie.

Siano in obligo li Secretarii alle Leggi, di raccordar al Sereniſſimo Prencipe, come pur ſi oſserva di far col Magiſtrato delle Pompe di chiamar nel Maggior Conſeglio, ogni prima Domenica di Meſe li ſopradetti Magiſtrati dell'Arſenal, e dell'Artellaria, accioche da Sua Serenità gli ſia dato giuramento di oſservar in tutte le ſue Parti la preſente Deliberatione.

Et ſia ſimilmente obligato il ſopradetto Nodaro dell'Arſenal ſotto la medeſima pena di perder l'Officio ſuo, & altre pene come parerà à queſto Conſiglio, di portar ogni primo giorno del Meſe al Tribunal di Capi di queſto Conſiglio, tutte le Condanne, che haverà fatto il Magiſtrato dell'Arſenal il Meſe precedente in Materia de Roveri, per le Polizze trovate nella Caſsella, le qual ſiano obligati eſsi Capi, ſotto debito di Sagramento di farle legger al predetto Conſiglio innanzi la Lettura delle Lettere. Et ſe il tranſgreſsor foſse Nobile, & haveſse tagliato da quindeci Roveri in ſuſo, ſia Publicata la Condanna ſua etiam nel Noſtro Mazor Conſiglio.

Et non potendo ſimilmente li Capi di queſto Conſiglio andar à Capello, ne eſser provati, ſe non porteranno una Fede fatta dal Secretario di eſso Conſiglio, che ſarà di Meſe per eſser data alli predetti Secretario alle Voci, & Nodaro alle Contumacie, di haver fatta far la predetta Publicatione nel primo Mazor Conſeglio, dopò preſentata la Sententia di Tribunal de i predetti Capi.

Et la preſente Parte ſia publicata ſopra le Scale di Rialto, ſtampata, & mandata alli Magiſtrati dell'Arſenal, & dell'Artellaria, per la ſua debita eſsecutione. Et ſia mandata anco à tutti li Rettori dove ſarà biſogno, acciò la facciano regiſtrar, & in giorno di Mercato etiam ogni Anno publicar, & tenendola appeſa anco ſimilmente nelle loro Cancellarie ad intelligentia di cadauno, & poſta anco nelle Commiſsioni de predetti Rettori.

Che non ſi poſsa far eſsecutione alcuna ſopra Animali Bovini, & della Terra Ferma.

Adi 12. Ottobre 1602. In Pregadi.

LA molta, & eſtraordinaria ſtrettezza, che delle Carni Bovine già qualche Anno continua in queſta Città, hà dato cauſa alla gran diminutione, che ſi vede eſser ſucceſsa di queſta ſorte d'Animali in Terra Ferma, con pregiudicio, & incommodo notabile dell'Agricoltura, & di altri biſogni ancora di Carezzi per Condotte, & altro, che occorre non manco per ſervitio publico, che de particolari, eſsendoſi per il mancamento del neceſsario Alimento di dette Carni, ſolite ne i tempi paſsati condurſi d'altre Parti, poſto mano, & in gran parte conſumati li Buoi del Stato Noſtro di Terra Ferma, oltre che tanto manco s'applicano li Sudditi Noſtri ad allevare di queſti Animali per gli uſi ſudetti grandemente

mente necessarii, quanto che ben spesso restano anco molestati, & impediti dalle essecutioni, che per occasion de debiti, ò altre pretensioni Civili s'è introdotto già gran tempo farsi contra di loro sopra essi Animali Bovini, che quando pur non fussero à questo sottoposti, si come con gran ragione vien provisto dalle Leggi, che li Buoi, & Instrumenti da Aratro non possano esser con dette essecutioni molestati, senza dubio à molta abbondanza de Pascoli in più parti dello Stato Nostro, saria bene usata con aumento multiplice de gli Armenti, & con quelle buone consequenze quanto à l'Agricoltura, alli Carezzi, & anco alla Provision delle Carni per Alimento de Popoli, che può facilmente da cadauno esser compreso; Però

L'Anderà Parte, che de cœtero per causa di alcun debito, ò pretensione, che fusse promossa, ò contratta nell'avvenire non si possa da Ministri, overo Officiali, & altri per alcun'Ordine, ò Mandato de Rettori, ò altri Publici Rappresentanti far più alcuna essecutione di Sequestri, ò Vendite, overo far Pagamenti, ò Pegnore, ò metter altro impedimento sopra Animali Bovini di qual si voglia sorte, che fussero nello Stato Nostro di Terra Ferma, ò dell'Istria per alcun modo, ò via imaginabile, mà restino tali Animali sempre del tutto essenti, preservati da ogni molestia per servitio dell'Agricoltura, & altri bisogni, come devono esser per le Leggi, & Ordini Nostri di Buoi de Aratro, il che tutto sia dalli Rettori delle Città, e Terre Nostre fatto publicare, & essequire non manco nelli Territorii, che nelle Città, & Castelle della loro Giurisdittione. Dovendoli perciò esser mandata la presente Deliberatione da esser registrata nelle loro Cancellarie, perche sia parimente da successori essequita, & fatta essequire.

In Materia de Lotti.

1603. Adi 7. Luglio. In Conseglio di Dieci.

E Stato più volte dal 1501. in quà da questo Consiglio con matura provisione deliberato, che non si possino far in questa Città Lotti particolari d'alcuna sorte se la licenza non sarà da essi concessa con parte posta per sei Consiglieri, & tre Capi, & presa con li cinque sesti di esso Conseglio, & questo con prudentissimo fine, & ottimo zelo di prohibire per commun beneficio gli inganni, & fraudi, che à maleficio di molti venivano commessi, imponendo appresso severe pene à quelli ch'avessero ardimento contrafare alle leggi sudette, & prohibendo à cadaun Officio, & Magistrato il poter dar nell'avvenir licenza di simil Lotti, ma vedendosi, che per li Capi del predetto Conseglio, & altri Magistrati ancora sia stato permesso il farsi delli Lotti, & che al presente se ne facciano di novi contra la forma delle leggi, conviene alla dignità di questo Conseglio, & al publico servitio, il provedere ad un tal disordine, & à levar un così fatto abuso; Però.

L'Anderà Parte che salve, & reservate tutte le altre Parti in questa materia disponenti, & alla presente non repugnante sia à quelle aggionto, che non si possa nell'avvenire per i Capi di questo Conseglio, nè per altro Officio ò Magistrato, così in questa Città come in cadauna altra Città, Terra luogo del Stato nostro conceder licentia di alcuna sorte di Lotti per nessuna causa, à qual si voglia persona se non con le strettezze nelle

nelle parti predette di questo Conseglio espresse, & dechiarite, e cadauna licentia data de Lotti, che non siino cavati ò principiati à cavar fino al presente giorno sii, & se intenda immediate tagliata, & cassata, & annullata come se data non fosse, & sia appresso commesso, alli Proveditori di Commun, che non debbano per alcuna maniera, che dir, ò imaginar si possa permettere, che se faccia alcuna sorte de Lotti ancorche ne apparesse ordine de i Capi di questo Conseglio, del qual ordine non debbano in modo alcuno obbedire sotto pena sempre quovismodo premettessero contra la forma della presente parte il farsi alcun Lotto di esser immediate privi dell' officio loro, & di non poter esser per anni doi prossimi sussequenti ballottati ad alcun' altro Officio Magistrato ò Conseglio ò Regimento solito darsi per il Nostro Mazor Conseglio, ò per quello di Pregadi ne si possa di tal pena esserli fatta gratia, ò remissione d' alcuna sorte, se non con li cinque sesti del predetto Conseglio redotto al perfetto numero di diecisette, & della presente parte ne sii mandata copia alli Proveditori di Commun sopradetti, acciò la faccino registrare nel loro Officio per la sua debita esecutione.

In Materia di Condannati, che si vogliono appellar, non possano esser rilasciati di Prigione, senza una idonea sigurtà.

1604. Adi 21. Agosto. In Pregadi.

L'Introduttione di divider, e distribuir li Denari, & altro delle Condanne, non ostante, che li Condennati si appellino delle Sentenze, & di rilasciar con semplici Bollettini de' Rettori, ò Rappresentanti Nostri li Prigioni per Debiti Publici, causa ben spesso disordini, & inconvenienti così notabili, che non si deve lasciar di provedervi. Però.

L'Anderà Parte, che salve, & riservate le altre Deliberationi in tutte le loro Parti alla presente non repugnante, sia, & s' intenda espressamente prohibito à chi si voglia Publico Rappresentante, ò Ministro il poter pigliar portione alcuna, se ben legitimamente li spettasse di Denaro, ò altro di Condanne, ò Confiscationi, che fossero state fatte, se non haverà prima data idonea Pieggiaria di soccomber, & intieramente restituire il tutto immediate, che fosse tagliata la Sentenza di Condannatione; & se altramente fosse fatta Divisione, ò altro, così quelli, che havessero dato fuori cosa alcuna, come chi n'haverà havuta portione, siano tenuti in solidum à restituire il tutto con due volte più per pena, la metà della quale pena sia del Denonciante da esser tenuto secreto, & l'altra metà di chi sarà l'essecutione. Mà se nel termine di un' Anno non sarà fatta espedir la Causa da quelli, che si saranno appellati, in tal caso possano senza altra Pieggiaria esser divise dette Condannationi, ò Confiscationi, conforme nel resto alle Leggi.

Non possa nell'avvenire alcun Rettor, Rappresentante, ò Ministro Nostro, con suo Bollettino far rilasciar di Prigione alcuno, che fosse stato carcerato per debiti Publici, etiam che havesse effettualmente pagato; mà solamente possa esser liberato con la Copia della Partita del Giornale delle Camere, overo Officii sottoscritta dal Cassier, & dal Scontro, sotto pena à chi facesse di detti Bollettini, ò altro modo ordinasse la rilassatione di alcun, etiam che havesse, come è detto, pagato il debito di pagar oltre tutto quello, che havesse havuto due volte, tanto quanto esso im-

ſo importaſse, da eſser diviſo per terzo, al Denonciante, à chi faceſse l'eſsecutione, & alla Camera, overo Officio per conto della Signoria Noſtra. Et l'eſsecutione della preſente Parte ſia commeſsa alli Rettori delle Città, e Terre, così da Mar, come da Terra, alli quali ne ſia però mandato Copia, & in queſta Città à gli Avogadori Noſtri di Commun ſenz'altro Conſeglio.

Che li Preſentati all'Officio delli Signori di Notte Criminal per Homicidio puro debbano ſtar nelli luochi aſſignati.

1604. *Adi 16. Novembre. In Conſeglio di Dieci.*

VEdendoſi da certo tempo in quà li Preſentati al Magiſtrato delli Officiali di Notte al Criminal per homicidii puri, caminar pur troppo liberamente, & andar vagando per tutta la Città con ſcandalo univerſale, & non ſenza qualche pregiuditio della Publica dignità aſsicurati però dalla benignità della Giuſtitia, che aſsegna loro per loco de' Preſentati tutto il corpo della Città; onde così ſottratti dalla pena, che loro viene impoſta, uſcendo del loco aſsignatoli d'eſser impune offeſi, & morti, non reſtando dove non poſsino ſicuramente andare, & ſtare vivendo nella loro libertà, come non foſsero obligati alla Giuſtitia, è neceſsario intorno à queſto fare qualche conveniente proviſione. Però.

L'Anderà Parte, che tutti quelli, che per l'avvenire ſi preſenteranno per imputatione di Homicidio, ò che retenti ſaranno rilaſciati, quando non haveranno à ſtare ſerrati nelle Prigioni, ò in Corte de' Preſentati, habbino à ſtare nelle Caſe delle loro proprie Habitationi, le quali poſsino eſserle aſsignate per il loro Magiſtrato, & non altro loco, ſotto le iſteſse obligationi de' Preſentati; mà di più ancora di poter eſser retenti, & di pagare alli captori Lire treſento de piccoli, per li quali habbino à ſtare in Prigione ſino le pagherà, & non eſsendo de' ſuoi Beni ſiano pagati della Caſsa di queſto Conſeglio deputati alle Taglie, & ſia oltre la pena, che li ſarà data per la ſua imputatione, obligato ſcontare in una delle Galee de' condennati, dovendo li Officiali Noſtri al Criminal far rechiamar alle Prigioni tutti quelli, che ſin'hora ſono ſtati proclamati, eſsequendo con loro ancora la ſopradetta deliberatione, &c. qual ſia publicata, & mandata al ſopradetto Magiſtrato.

Che alcun non poſſa ſervir per Bravo, & contra li Vagabondi, che non hanno Profeſſione.

Adì 9. Decembre 1604. In Conſeglio di Dieci.

ESſendo commeſsi da qualche tempo in quà con offeſa del Signor Dio, & buoni, & in ſprezzo delle Leggi Noſtre varii, & diverſi homicidii, Aſsaſsinamenti, & altri eccesſi nel Stato Noſtro, il che cagionando per il più da gli Huomini Foraſtieri, Facinoroſi, & Sicarii, che ſi conducono à ſervir particolari perſone per Bravi, & da altri ancora, che ſenza Profeſsione, ò Eſsercitio di alcuna ſorte, attendono ſolo commetter de ſimili eccesſi, & mancamenti, da quali tragono il viver loro, & altre commodità ancora con danno, & corrutella di molti, è proprio Officio di que-

di questo Conseglio il proveder à simili disordini in modo tale, che siano quanto prima levati à sollevation della Giustitia, & per quiete de buoni Sudditi Nostri; Però.

L'Andarà Parte, che regolando cadauna altra Parte in questo proposito, sia hora per la presente preso, & fermamente statuito, che sia fatto publicar in questa Città Nostra, sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto, & in tutte le altre Città, Terre, & Luoghi del Stato Nostro da Terra, che in termine de vintiquattro hore immediate subsequente al Proclama, tutti li Forestieri di aliena Giurisdittione, che servono à particolari persone per Bravi, & quelli, che vivono senza Essercitio, Arte, ò Professsion alcuna fuori, che di Bravi, debbano esser usciti fuori delle Città, Terre, ò Castelle dove si trovassero, & dentro il termine di altri giorni doi usciti di tutto il Stato Nostro, sotto pena essendo presi, & consignati nelle forze della Giustitia di essere immediate, & senza remissione, ò scusa alcuna mandati à servir sopra le Galee dell'Armata Nostra per Anni cinque con ferri ai piedi per Huomini da Remo. Et non essendo buoni da Galea, le sia tagliata la man più valida; & restino poi Banditi in perpetuo di tutto lo Stato Nostro, nel qual ritornando, & essendo presi siano condotti frà le doi Colonne di San Marco, dove sopra un paro di eminenti Forche, siano per il Ministro di Giustitia impiccati per la gola, sì che muorino, con taglia à chi prendesse cadaun di loro di Lire seicento de suoi Beni, se ne saranno, se non delli Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie. Et la istessa Taglia conseguirà quello, che denoncierà, overo accuserà alcuno de sudetti Bravi, & Vagabondi Forestieri, sì che per la sua denoncia, ò accusa si habbia nelle forze, & sia castigato il delinquente, & oltre conseguirà, così quello, che accuserà, ò denoncierà, come chi prenderà alcuno de' sopradetti Banditi, facoltà di liberar un Bandito di Bando in perpetuo di qual si voglia Reggimento, Magistrato, over Conseglio, purche non sia Bandito da questo Conseglio, ò con l'auttorità, ò delegatione di esso.

Et se questi tali, che servissero per Bravi, overo, che cavassero il loro viver dalla Spada nel modo sopradetto, se saranno Sudditi Nostri debbano nell'istesso termine de vintiquattro hore esser usciti della Città, Terra, ò Castello, nel qual si trovassero, & dentro di altri giorni doi del Stato Nostro, in pena essendo presi di servir in Galea per Anni cinque con i ferri ai piedi per Huomini da remo, & non essendo buoni da Galea, star debbano Anni dieci in Prigion serrati, dalla qual fuggendo, & essendo presi, siano Banditi in perpetuo da questa Città Nostra, & di tutte le altre Città, Terre, & Luoghi del Stato Nostro da Terra, & da Mar, nel qual tornando essendo presi, siano condannati à fornir la sua vita in una Prigion serrata, con Taglia alli captori de Lire seicento, come è sopradetto.

Quelli, che si serviranno di tal sorte d'Huomini, così Forestieri, come Sudditi, tanto con salario, quanto senza, tanto tenendoli in casa, quanto fuori di casa, castigati, che saranno i Bravi, essendo Sudditi Nostri s'intendano Banditi per Anni vinti continui di questa Città Nostra di Venetia, & del Territorio di dove fossero, & essendo Forestieri di aliena Giurisdittione, siano per l'istesso tempo di Anni vinti Banditi di tutto lo Stato Nostro, nel qual ritornando, & essendo presi, se saranno Sudditi della Republica Nostra, star debbano anni cinque in una Prigion serrata, & non essendo Sudditi Anni dieci in Prigion, com'è predetto, & habbino li captori, ò interfettori dentro li confini,

fatta

fatta legittima fede dell'interfettione la Taglia di Lire feicento, come è predetto.

Li Miniſtri veramente, che prenderanno cadauno, che contrafaceſſe al preſente Ordine Noſtro, conſeguiranno tutte le ſue Armi da offeſa, & diffeſa, ſenza, che poſſa alli Rei eſſer fatta gratia di alcuna ſorte, oltre le Taglie, & Beneficii predetti.

Sia la preſente Parte publicata ſopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & ſtampata, & mandata à tutti li Rettori da Terra, & regiſtrata nelle loro Cancellarie, & poſta nell'avvenire nelle commiſſioni di eſſi Rettori per la ſua debita eſſecutione.

Circa le Prattiche, & Viſite de' Monaſterii di Monache.

1604. Adì 14. Febraro. In Conſeglio di Dieci.

FU' ſempre oggetto de' prudentiſſimi Progenitori Noſtri accompagnato da perfetto, & religioſo zelo verſo il Culto Divino, che i Luoghi ſacri, dove ſi rinchiudeno Vergini dedicate à ſervire à ſua Divina Maeſtà, & elle ſteſſe ancora foſſero preſſervate è cuſtodite dalla Profanità, & Contaminationi del Mondo; il che giudicorno (& con molto fondamento) che poteſſe più facilmente riuſcire, mentre ſe gli rimoveſſero le frequenti, & ſoverchie Prattiche, & Viſitationi: & ſpecialmente di perſone non congionte ſeco in quei gradi di conſanguinea, & ſtretta affinità, che ſono limitati, & ſpecificati dalle Leggi, & Ordini di queſto Conſeglio, onde col mezzo di così fatta prohibitione viveſsero le Monache non pur lontane, mà ſicure da i ſcandali, & pericoli del Mondo. Ne dovendoſi per li riſpetti predetti pretermettere anco nei preſenti tempi quella rinovatione di Proviſione, che poſſa partorire il buon fine, che ſi deſidera in così pio, & giuſto propoſito.

L'Anderà Parte, che ſalve, & riſſervate tutte le altre Parti preſe in queſta Materia, & alla preſente non repugnanti, ſia fermamente ſtatuito, & deliberato, che ſe nell'avvenir alcuno, così Nobile, come Cittadin, Mercante, ò di qual ſi voglia altra conditione, & così Suddito, come ſtraniero, ſarà trovato, ò accuſato di haver in alcun Parlatorio, Chieſa, ò altro luoco di alcun Monaſterio di queſta Città, & Dogado, fatta alcuna Viſita di Monaca non Congionta ſeco in quei gradi di Parentella, che ſono permeſſi, & eſpreſſi dalle Leggi; overo in hora, ò con altro modo vietato dalle Leggi predette in queſto propoſito; eſsendo retento cada irremiſſibilmente in pena di ſtar in una Pregion ſerrata per Anni dui continui, & pagar debba in Contadi nella Caſſa di queſto Conſiglio Ducati duſento da eſser dati all'Accuſator, che ſarà tenuto ſecretiſſimo; non ſe li intendendo principiar il tempo della Prigionia, ſe non doppò fatto l'Esborſo delli predetti Ducati duſento, & ſe ſarà Nobile ſia, & s'intenda per un'altro Anno ſeguente privo del Noſtro Maggior Conſiglio, & di ogni altro Conſiglio, Officio, ò Beneficio, che haveſse: & non eſsendo il Contrafattor nelle Forze, ſia, & s'intendi Bandito di queſta Città di Venetia, & Diſtretto per Anni cinque continui, il qual Bando non s'intendi principiar, ſe non doppo, che haverà fatto esborſar li predetti Ducati duſento nella ſopradetta Caſſa, da eſser redintegrata, con eſſi per l'esborſo, che haverà fatto all'Accuſator, & in caſo di Contrafattione al Bando, eſsendo Retento, ſtar debba in una Prigion ſerrata

per

per Mesi sei continui, & tanto più quanto differirà à pagar li predetti Ducati dusento, & poi ritorni al Bando predetto, che all'hora habbi ad incominciar, & questo tante volte, quante contrafarà, con Taglia à chi lo prenderà trà li Confini per cadauna volta de Lire mille de Piccoli de Beni del Retento, se ne saranno, se non delli Dinari deputati alle Taglie.

Et se alcuno nell'avvenire, sia chi si voglia (eccettuati però quelli, che sono admessi dalle Leggi) sarà trovato dentro di alcun Monasterio, overo sarà accusato di esservi stato, così di giorno, come di notte, etiam, che non fosse convinto di Comercio Carnale; essendo retento, & giustificata la verità, gli sia tagliata la Testa, si che si separi dal Busto, & muora, & essendo Absente, sia, & s'intenda Bandito di questa Città di Venetia, Distretto, & di tutte altre Città, Terre, & Luoghi della Signoria Nostra, così da Terra, come da Mar, Navilii Armati, & disarmati in perpetuo; essendo preso trà li Confini, in caso di Contrafattione, & condotto nelle Forze della Giustitia li sia tagliata la Testa, si che si separi dal Busto, & muori, con Taglia à chi lo prenderà de Ducati mille de suoi Beni, se ne saranno, se non delli Dinari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie: Non potendo esser liberato dal predetto Bando, se non saranno passati Anni vinti di esso: se però la Parte non sarà prima presa con tutte le nuove Ballotte de' Conseglieri, & Capi, & poi con tutte quelle del Conseglio ridotto à perfetto numero de diecisette senza la qual strettezza di Ballotte non possa manco nel detto tempo de Anni vinti esserli concesso alcun Salvo Condotto.

Siano li Accusatori di tutte le predette transgressioni tenuti secretissimi, & sotto quella più stretta credenza, che si usa nelle Materie di Stato, & li siano concesse le Taglie di sopra dechiarite con Mandato delli Capi solamente, & senza alcuna difficoltà; potendo cadaun accusar anco con il mezzo di Polizze secrete, senza nome, & con il solo contrasegno, se così vorranno.

L'Essecution della presente Parte sia commessa alli Proveditori sopra li Monasterii; li quali in cadauna sorte di quelle Transgressioni in questa Materia, de' quali è fatta mentione in diverse Leggi di questo Consiglio, considerata la qualità de Delitti, & delle persone, habbino per la maggior parte de essi ad espedir li Rei accusati, denonciati, overo Inquisiti, con quelle pene di Bando, Prigion, Corda, ò Galea, che gli pareranno, pur che non siano di pena di Sangue, overo di essilio perpetuo, & diffinitivo nel modo predetto; mà capitandogli notitia di alcuno, che fusse entrato in Monasterii, overo havesse commesso errore, per il quale lo giudicassero meritevole di pena Capitale, overo di Bando diffinitivo, & con le strettezze avanti espresse, formati, che haveranno li Processi vengano con essi à questo Consiglio nel modo, che li è concesso dalle Deliberationi fatte in questo proposito per la espeditione delli detti Casi. A quali Proveditori sia, & s'intenda risservata la solita Auttorità, & Libertà di conceder, con quel modo, che li parerà più espediente Licentia in quei Casi, che da essi saranno stimati giusti, & convenienti.

1605. Adì 29. Marzo.

GLI Eccellentissimi Signori Essecutori contra la Biastemma infrascritti: Essendo stato esposto da diversi il non poco aggravio, che hanno per le applicationi pecuniarie à quelle Vergini, & altre Donne offese

sotto

fotto pretesto de Matrimonio, quando convenisſero pagare oltra di esse le Decime all'Hospital della Pietà, & alle Convertide, fecero Sue Signorie Eccellentissime comparer questi giorni alla loro presentia gli intervenienti delli detti Lochi Pii à fine che dovesſero mostrare in virtù di che loro pretendevano di havere le Dieci per cento delle applicationi de simili Donne offese, vedendosi massime per la informatione havuta dalli Nodari delli Signori di Notte al Criminal, che nel loro Officio si è del continuo osservato di non pigliar queste Decime da simili applicationi; Et non havendo li sopradetti intervenienti mostrato altro, che la Parte dell'Eccelso Conseglio di Dieci con Zonta de 14. Marzo 1532.; & quelle del medesimo Conseglio semplice de 23. Decembre 1586., & de 28. Febraro 1588. le quali non decidono questo punto. Vedendo loro Signorie Eccellentissime, che questo sarebbe con troppo pregiudicio, & danno de simili povere Donne offese, perche bisognerebbe oltra esse Decime cavar anco quella delle Acque. Et se ben pare, che li offesi le paghino, tuttavia havendo riguardo la Giustitia de non imponer peso sopra le Spalle de Rei, che non lo possino sopportare veniriano tanto manco Denari ad essere applicati ad esse povere Donne quanto importasſero le sudette tre Decime; Però hanno terminato, che non siano cavate altrimenti le Decime delle applicationi sopradette alle Vergini, & altre Donne offese sotto pretesto di Matrimonio, poiche come è predetto si vede per le sudette Leggi, che le applicationi ad offesi non sono tenute à tal Pagamento di Decime.

1605. *Adì 19. Luglio. In Conseglio di Dieci.*

VEdendosi dalle Scritture hora lette, che per Deliberation di questo Conseglio de 28. Febraro 1588. li doi Soldi per Lira delle Condennationi applicati così del 1532. 14. Marzo all'Hospedal della Pietà, come del 1586. 23. Decembre alle povere Convertite della Zudecha devono esser riscossi di tutte le Condanne de qual si voglia sorte, & che si è anco osservato, così dopò, secondo, che appar dall'istesse Partite esistenti nell'Officio della Biastemma.

L'Anderà Parte, che si come dalli Governatori della Pietà, & Convertite vien supplicato, la Terminatione fatta sotto li 29. Marzo passato dagli Essecutori Nostri contra la Biastemma, per la qual vien dechiarito non doversi riscuoter li doi Soldi per Lira delle Condennationi fatte contra quelli, che offendono Vergini, & altre Donne sotto pretesto di Matrimonio, come Terminatione fatta contra l'intentione espressa nelle Parti sopradette, sia, & s'intenda tagliata, & annullata, & ritornando l'essecutione delle sudette Concessioni nello Stato medesimo, che era prima di essa Terminatione, continuino ad esser pagati li detti Soldi doi per Lira delle Condennationi fatte da questo Nostro Conseglio anco in detto proposito, secondo che per innanzi si è osservato.

1605. *Adì 14. Novembre. In Conseglio di Dieci.*

POssono li Rettori delle Città Nostre dalla mutation de Curiali nel corso di Reggimenti ricever con pregiudicio anco del servitio debito nell'Administration della Giustitia, incommodo molto importante: oltre che è cosa grandemente disdicevole, & di mal essempio, che quelli, che accet-

accettano simil Carichi, possano à loro beneplacito: senza alcun riguardo all'obligo, in che devono esser, di continuar tutto 'l tempo del Reggimento il dovuto servitio; levarsi dal Carico, per condursi massimamente ad altro consimile servitio con altri Rettori: Si come non è anco da tolerarsi, che possa una sol persona, in un'istesso tempo, tener più d'una Cancellaria delli Rettori Nostri; poiche, ricercando questo Carico assistenza personale, & non potendo l'Huomo in un'istesso tempo ritrovarsi in più d'un luogo: convien necessariamente, dove l'Eletto Cancelliero non può esser, supplirsi al bisogno da persone sustituite, con pericolo molto facile di perniciose consequenze; Però non dovendosi pretermetter qualche Provisione sufficiente, per ovviar à disordini, & à contener nell'Officio debito li Curiali sudetti.

L'Anderà Parte, che salve, & risservate le altre Deliberationi alla presente non repugnanti, sia, & s'intenda espressamente ordinato, & fermamente statuito, che nell'avvenire sia chi si voglia, che haverà accettato alcun Carico di Vicario, Giudice, ò Cancelliero con alcun de'Rettori Nostri, non possa, dopò che haverà prestato il solito Giuramento innanzi li Capi di questo Conseglio, lasciar il Carico predetto in modo alcuno, ne sotto alcun pretesto; massimamente per condursi à servire altro Reggimento: nè li Cancellieri possano accettar più di quella sola Cancellaria, per occasion della quale haveranno havuto il Giuramento predetto conforme alle Leggi, mà debba cadauno continuar il servitio, al quale prima si sarà obligato per tutto 'l tempo del Reggimento: Non potendo esser valido alcun'Atto, che fusse fatto da loro in altra Cancellaria: mà restar debba nullo, & di niun valore: Non potendo in altra maniera alcuno esser liberato dalla sudetta ragionevole conditione, eccetto, che per Parte di questo Conseglio; al quale, per honeste, & necessarie cause (presasi prima dalli Capi di esso informatione justa le Leggi dal Rettore al quale servisse) paresse di essaudirlo; con li trè quarti però delle Ballotte di esso Conseglio. Sotto pena à chi contrafacesse, di non poter per Anni dieci immediate seguenti essercitarsi come Vicario, Giudice, ò Cancelliero con alcun Rappresentante Nostro, così da Terra, come da Mar, & di pagar Ducati trecento, da esser divisi per terzo, una parte al Denonciante, una alla Casa Nostra dell'Arsenal, & della terza possa esser disposto, secondo, che parerà al Magistrato, che farà l'essecutione; la qual s'intenda commessa, così alli Capi di questo Conseglio, come alli Avogadori di Commun, dove prima si haverà notitia della transgressione.

Et la presente Parte sia mandata alli Rettori Nostri, così da Terra, come da Mar; & sia registrata nelle loro Commissioni.

Che non si possa portar Archibusi d'alcuna sorte nè per la Città, nè per viaggio, carichi, nè discarichi, addosso, nè in Barca, nè anco senza la Ruoda.

1605. Adi 9. Decembre. In Conseglio di Dieci.

Essendo ferma intentione, & risoluta volontà Nostra, che per quiete, & dignità Publica non siano portati in questa Città Nostra Archibusi à Ruota longhi, ò curti, Terzaruoli, & Pistole da nessuna persona, sia di qual condition, qualità, ò grado si voglia, & sotto qual si sia color, ò pretesto, nessuno eccettuato.

L' Anderà Parte, che sia prohibito il portar in questa Città Nostra, Murano, & Contrade tutti gli Archibusi à Ruota lunghi, curti, Terzaruoli, & Pistole, non potendo alcun Nobile, ò Cittadino, ò altro, sia di qual condition, qualità, ò grado si voglia, tanto Suddito, quanto non Suddito portarli per questa Città, & similmente per viaggio nelle Lagune, Murano, ò Contrade, venendo, ò partendo da detta Città Nostra addosso, ò in Barca, ò in verun altro modo carichi, discarichi, nè anco senza la ruota suso, in pena di servir anni dieci in Galea per Huomo da remo co' ferri a' piedi, overo d' esser condennato in una Prigion serrata in vita sua, quando, ò per inhabilità, ò per le qualità, & conditioni sue non fosse atto alla Galea.

Et per inanimir maggiormente ogn' uno à venir à denonciar li trasgressori del presente Ordine Nostro, conseguiranno li captori, ò denoncianti, che saranno tenuti secreti, per cadauno, che sarà preso, & castigato Lire mille de piccoli dei Beni del delinquente, se ne saranno, se non delli danari di questo Conseglio deputati alle Taglie, e di più facoltà di liberar un Bandito, ò Relegato à tempo, ò in perpetuo per questo Conseglio, ò con l' auttorità, delegation di esso Consiglio, di quelli però, che non habbino condition di alcuna sorte.

Se sarà alcuno tanto temerario, & ardito, che osasse sbarrar in questa Città Nostra, Murano, Contrade, & dentro le Lagune li Arcobuso longo, ò curto, Terzaruol, ò Pistola contra alcuno, tanto, che non cogliesse, se ben fosse contra Banditi, Relegati, Confinati, Appresentati, ò in altra forma contumaci della Giustitia, essendo preso, sia irremissibilmenre impiccato per le canne della gola, sì, che muora, con l' Arcobuso a' piedi, & tutti li suoi beni siano confiscati, & habbino li captori, ò interfettori di esso sempre, che fosse morto infragranti Lire doi mille delli suoi Beni se ne saranno, se non delli danari della Cassa del detto Conseglio, & il beneficio del Bandito, ò Relegato, come è detto di sopra.

Siano obligati, & tenuti tutti gl' Hosti, & altri, che alloggiano Forestieri in detta Città Nostra, & così anco li Barcaruoli di tutti li Traghetti, & Passi di Marghera, Lizzafusina, Chioza, & altrove, & di Padova, & altri, tanto chi guadagna à giornata, quanto chi serve alle Case di venir à denonciar in termine di giorni doi cadauno, che quovis modo contrafacesse alla presente Parte, dovendo conseguir li Beneficii, & Taglie nel modo, & con le conditioni di sopra espresse, & dichiarite. Mancando alcuno de' sopranominati di quanto vien loro per la sopradetta Parte imposto, cadano in pena di dover servir per anni tre per cadauno in Galea co' ferri a' piedi per Huomini da Remo, & non essendo buoni da Galea, siano condennati anni cinque in una Prigion serrata, & habbino gl' accusatori, & captori preso, & castigato, che sia il delinquente Lire tresento de' suoi Beni se ne saranno, se non delli danari della Cassa di detto Conseglio, come di sopra.

Tutti li Beneficii, che haveranno à darsi à denoncianti captori, ò interfettori de' sopradetti Banditi siano dati da questo Conseglio con li doi terzi delle Ballotte, & debbano li Capi di questo Conseglio far espedir le voci il primo Conseglio doppo, che sarà espedito il Processo.

Et l' essecution della presente Parte dopò espediti li Rei sia commessa alli Capi del predetto Conseglio, non potendo la pena à i delinquenti, & Rei esser diminuita, compensata, e mutata, ò in alcun modo alterata, nè fattali gratia, se non da questo Conseglio con le nove ballotte de' sei

M Conse-

Consiglieri, & trè Capi, & poi con li cinque sesti del predetto Conseglio ridotto al perfetto numero di diecisette.

Sia publicata la presente Parte sopra le Scale di Rialto, & San Marco ad intelligentia di cadauno, & poi due volte all'Anno republicata il Mese di Maggio, & Decembre, sia posta alla stampa, & mandata à tutti li passi per li quali si conducono le persone in questa Città Nostra. Et nondimeno, ò publicata, ò non publicata, habbia sempre ad esser in tutte le sue Parti pienamente esseguita.

Prohibitione di Maschare con Arme, & senza. Et altri Particolari in questa Materia.

Et è de Ordine degl'Illustrissimi Signori Capi dell'Eccelso Conseglio di Dieci, in essecutione delle Parti, & Leggi del detto Eccelso Conseglio fatte in diversi tempi in questo proposito.

1605. *Adì 14. Gennaro.*

CHE quei, che pur in alcuna parte contrafaranno al presente Proclama saranno castigati con quelle pene, che sono espresse nelle predette Parti di Bando, Prigion, Galea, & altre pene, che parerà à predetti Eccellentissimi Signori Capi secondo le circonstantie, e conditioni delle persone, & saranno essequite le Leggi irremissibilmente contra quelli, che saranno trovati etiam senza Maschere con Arme prohibite.

Et contra le Maschere, che havessero qual si voglia sorte d'Arme, ò altri Instrumenti, che saranno particolarmente dechiariti.

Et quei massime, che fossero trovati con Archibusi saranno castigati con pena della Vita, secondo la dispositione delle Leggi in tal Materia, havendo Sue Signorie Eccellentissime appresso il proceder etiam per via d'Inquisitione per venir in luce de Transgressori delle sopradette Parti, perche gli sia dato il predetto debito castigo, & altre maggiori pene secondo gli eccessi, che saranno commessi. Alli captori veramente, & denoncianti delli contrafacenti saranno dati li Beneficii de Bandi, Danari, & altro promessi dalle Leze per causa delle sopradette contrafattioni.

Le prohibitioni sono le infrascritte.

NON possa alcuno di qual si voglia grado, ò conditione, mascherato, ò non mascherato portar per questa Città, nè di giorno, nè di notte Archibusi lunghi, nè curti, nè da Ruoda, nè da Fuogo, & risservate sempre in tutte le sue Parte la Leze in materia di Archibusi.

Nè meno possa alcuno come di sopra, portar Balestrine, Francopini, Pontaruoli, Stili, nè altre Armi stillade, nè simili Instrumenti, che si portano adosso.

Non possa alcun mascherato alla Ferrarese, ò travestito in altro modo, che dir, ò imaginar si possa, se ben non haverà la Maschera, ò altro sopra la faccia, così di giorno, come di notte, tanto sopra le Feste, che si fanno per occasione di Nozze, ò per altre occorrenze, quanto in altro luogo portar alcuna sorte delle predette, ò qual si voglia altre Armi, nè meno haver, nè sonar Tamburri, nè portar Bastoni, Mazzo-

che, Scurizade; nè altro Instrumento di qual si voglia sorte; col quale si possa offender alcuno.

Sia prohibito ad ogni Huomo di qual si voglia conditione il mascherarsi da Donna, & alle Donne mascherarsi da Huomo in habito curto à qualunque hora del giorno, ò della notte.

Sia prohibito à cadauno, sia chi esser si voglia il potersi mascherar per tutto il tempo dell' Anno la mattina fin' hora di Nona, eccettuati però li giorni di Giovedì grasso, & il Lunedì, & Martedì di Carnevale.

Nè meno andar in alcuna hora del giorno con Tori per alcun luogo della Città senza licentia degli Eccellentissimi Signori Capi.

Non ardisca qual si voglia persona, nè di giorno, nè di notte, tanto in dì de Festa, come da Lavoro far Balletti, ò ballar in Casa, nè in strada per alcun luogo fino, che sarà data licentia per li predetti Eccellentissimi Signori Capi.

Appresso si fà publicamente saper, che quelli che desmascherati accompagneranno con arme in cadaun modo li mascherati, incorrano in quelle pene di Pregion, Galea, Bando, ò altro, che meritassero, considerata la qualità delli contrafacenti, gli eccessi, che havessero commesso, da esser giudicati etiam per il predetto Conseglio di Dieci.

1607. Adì 5. Aprile. In Pregadi.

COnosce cadauno di questo Conseglio l'estrema necessità, & urgente bisogno, nel quale si ritrova l'Hospitale della Pietà, per quelli molti, & infiniti rispetti, che sono chiaramente espressi nella Scrittura hora letta, & convenendosi alla Religione, Pietà, & munificenza della Signoria Nostra sostentare opera sì accetta al Signor Dio, & sì essemplare, & dignissima della Publica protettione, secondo il solito antico, & lodevolissimo Instituto Nostro in tempo massime di tanta penuria.

L'Anderà Parte, che à gloria del Signor Dio, & ad honor Publico; per conservation di così essemplare, & Pio Luogo, sia concesso all'Hospedal della Pietà, il medesimo, che a' 27. Febraro 1596. fù concesso al Monasterio delle Convertite della Zudeca, cioè, che il ditto Hospedal della Pietà, haver debba nell'avvenire di tutti li Contrabandi, che dal Primo di Maggio prossimo in poi, saranno espediti, così per li Conseglì, Magistrati, & Officii di questa Città, come di qual si voglia Rettor, Proveditor, ò altro Giusdicente di ogni condition, & qualità nel Stato Nostro di Terra Ferma Soldi doi per Lira, da esser tratti da tutto il cumulo, prima che si faccia altra Divisione, & il medesimo, & nell'istesso modo haver debba di tutte le Confiscationi, che si faranno da ciascuno de' sopradetti Magistrati, Conseglì, Rettori, & Giusdicenti in cadaun luoco, non compresi però li Beni de i Ribelli.

Et per l'essattione di questo Danaro, sia concessa auttorità al Collegio di poter di tempo in tempo dar quelli Ordini, & far quelle Provisioni, che saranno necessarie; onde l'Hospedal sudetto possa conseguire il frutto della presente gratia, senza diminutione, ò fraude alcuna.

1607.

1607. Adi 29. Ottobre. In Conseglio di Dieci.

NON essendo conveniente, che li Relegati, & Confinati in Prigion, tanto in Vita, quanto à tempo possano assolversi, & liberarsi, così facilmente, come hanno fatto fin' hora, mà siano alla medesima condition de Banditi; Però

L' Anderà Parte, che salve, & risservate tutte le altre Parti in proposito de Banditi, Relegati, & Confinati con condition di tempo, sia à quelle aggionto, che tutti li Relegati, & Confinati in Prigion non possano nell' avvenir assolversi, ò liberarsi dalla relegation, ò Prigionia loro per voce, ò facultà, che alcuno havesse, ò fosse per haver di assolver, & liberar Banditi, Confinati, ò Relegati, nè meno per via di raccordo, se non nel modo quì sotto dichiarito, cioè:

Li Relegati, & Confinati in Prigion in vita non possano liberarsi nell' avvenire, se non saranno passati prima Anni quattro della sua Prigionia & li Relegati sempre, che vorranno liberarsi dopo li quattro Anni sopradetti debbano portar fede auttentica, & con giuramento delli Rettori dove saranno Relegati, di esser stati sempre al Confin.

Quelli veramente, che saranno Confinati in Prigion, ò Relegati Anni dieci, & d' Anni dieci in sù, debbano star Anni tre prima che possano liberarsi, & da dieci Anni in giù il terzo del tempo.

Et la presente Parte non possa esser suspesa, mutata, alterata, dispensata, ò interpretata, se non colli cinque sesti delle Ballotte di questo Conseglio.

In Materia del commutar la pena a' Condennati in Prigione.

1608. Adi 5. Maggio. In Conseglio di Dieci.

ESsendosi introdotto da certo tempo in quà un' abuso, che alli Confinati in Prigion serrata, tanto in Vita, quanto à tempo, siano con troppo facilità alterate le Sentenze con commutarle la Prigionia in alcuna Città, ò Isola del Stato Nostro, & anco in Corte di Palazzo, & ciedendo questo à pregiudicio non picciolo della Giustitia, & à poca dignità di un tanto Conseglio, è conveniente provedere, che ciò non possa effettuarsi nell' avvenire, senza l' ordinarie strettezze delle altre Gratie, che si ricercano da questo Conseglio; Però

L' Anderà Parte, che quando alcun Condennato in Prigion, così in Vita, come à tempo di quelli però, che non habbino alcuna condition nella sua Sentenza ricercherà da quì innanzi, che li sia commutata la pena della Prigionia in Corte di Palazzo, ò in qualche altro luoco del Stato Nostro, la Parte essendo pura, & mera Gratia non s' intenda presa se non haverà havuto prima le nuove Ballotte di sei Conseglieri, e tre Capi del Conseglio, & poi li cinque sesti delle Ballotte del detto Conseglio ridotto al perfetto numero di diecisette. Et la presente Parte non possa esser sospesa, dichiarita, interpretata, nè alterata per una, ò più volte se non dal medesimo Conseglio, & con la medesima strettezza delle nuove Ballotte; & poi de i cinque sesti del detto Conseglio ridotto à diecisette, come è sopradetto.

In Materia di Arcobusi.

1608. Adi 12. Maggio. In Conseglio de Dieci.

VEdendosi, che da certo tempo in quà sono con troppo libertà portati gli Arcobusi, Terzaruoli, & Pistolle ancora senza alcun rispetto per le Città Nostre di Terra Ferma, nelle Chiese, & Palazzi de Publici Rappresentanti, & anco in questa Città, dove vengono commessi grandissimi Delitti, & Eccessi con molto dispreggio delle Leggi Nostre, con pregiudicio della Publica quiete, & con maleficio, & danno di tanti poveri buoni Sudditi Nostri, che restano con tal detestanda, & prohibita Arma assassinati, & morti; conviene alla ordinaria Carità, & grandezza di questo Conseglio, proveder, che le sue Parti siano ubbidite, & osservate, & li Sudditi assicurati di non esser nelle proprie Città, & nel ferol del Prencipe, & de suoi Rappresentanti, da simil Arma offesi, & travagliati; Però.

L'Anderà Parte, che da quì innanzi nessun sia chi si voglia, tanto Privilegiato, quanto non Privilegiato, possa portar per le Città Nostre, & Terre Murate Arcobusi, Terzaruoli, ò Pistolle, sotto tutte le pene, che si contengono nelle Parti di questo Conseglio, le quali habbiano ad esser contra li transgressori mandate irremissibilmente ad essecutione; restando però sempre salva la libertà alli Privilegiati di poter portar gli Arcobusi, & Terzaruoli in cadaun'altro loco del Stato Nostro: mà nelle Città, & Terre Murate à Cavallo, & per Transito solamente come è loro dalle Leggi permesso.

In Materia del Monasterio delle Convertite, & Hospital della Pietà.

1608. Adi 9. Giugno. In Collegio.

CHE in virtù dell'auttorità data dal Senato à questo Collegio, sotto li 27. Febraro 1596. & 5. Aprile 1607. acciò il povero Monasterio delle Convertide, & Hospedal della Pietà possino conseguire il beneficio delle gratie concessegli; sia scritto à tutti li Rettori di Terra Ferma presenti, & loro Successori, che debbino far tenir conto distinto, & particolare di tutte le Confiscationi, & Contrabandi, che saranno espediti sotto il loro Reggimento, & li Denari per tal conto scossi, & che scoderanno, debbino di tempo in tempo mandarli alli Rappresentanti di detto Monasterio, & Hospitale; overo contarli alli loro Legittimi Commessi, & nel fine del loro Reggimento portar esso Conto, & presentarlo à detti Rappresentanti insieme con il Denaro, che per tal conto havessero, & li restasse à contar, non potendo à modo alcuno renontiarli alli loro Successori, & ciò non derogando alli Ordeni dati sotto li 11. Marzo 1597. i quali servino, tanto al Monasterio delle Convertide, quanto al sopradetto Hospedal della Pietà, & non essequendo quanto di sopra, non li possino esser fatti li Bollettini per andar à Capello, & la presente sii registrata nelle Commissioni di essi Rettori.

Ottavian Medici Nod. Duc.

1668. 30. Luglio. In Configlio di Dieci:

Alli Rettori delle Città Principali di Terra Ferma:

LA carità paterna del Principe, che invigila di continuo per il bene, e consolazione de Sudditi, procurando di sollevarli dalle oppressioni di Prepotenti, vuol anche, che resti facilitato il modo agl'effetti di Giustizia, non meno per il castigo de Rei, che per il solevo degli Innocenti. Osserva il Conseglio di Dieci con non poca displicenza, che tanto ne Casi delegati, quanto a quelli si procede con l'ordinaria auttorità delle Cariche da Ministri Deputati alle formazioni de Processi Criminali (forse con fine d'elorbiranti provecchi) si pratticano diverse forme poco proprie, esaminando Testimonij non necessarij, e nelle interrogazioni estendendosi a dimande superflue, che non servono, se non a render voluminosi li Processi, & allungar la definizione, & espedizione de Casi con pregiudizio ben grande del servizio della Giustizia, e con scontento de Sudditi. Risolvemo perciò col detto Conseglio di Dieci (inherendo ad altre precedenti deliberazioni in questo proposito) espressamente commettervi, che in ogn'uno dei Casi sopradetti dobbiate ordinare risolutamente a chi spetta, che nella formazione di qualunque Processo Criminale debbano procedere con la maggiore brevità, abbandonando in ogni modo qual si sia interrogazione superflua, ed inutile, pratticando gli esami di quei soli Testimonij, che si renderanno precisamente necessarij; quando accadesse prender alcuna deposizione de Testimonij ex officio dilucidazione di Casi importanti, farlo in quelle sole persone, il detto delle quali sarà stimato effettivamente necessario, sotto quelle pene, che pareranno a Capi del medesimo Conseglio di tempo in tempo d'applicare a chi trasgredisse; affinchè di questo modo possano con la via più facile, & espedita terminarsi, e difenirsi li Processi, e resti agevolata la strada al Giudice di poter con franchezza maggiore stabilire i suoi purgati Giudizij ad universale vantaggio. Doverete far registrar le presenti in cotesta Cancellaria per notizia de successori, e farle intimar a chi spetta per la loro pontuale inviolabile esecuzione, e portarcene diligente avviso con vostre Lettere.

L E G G I

In Materia di Maschare.

1608. 13. *Agosto. In Conseglio di Dieci.*

SI deve levare al tutto l'abuso delle Maschere introdotto in questa Città Nostra; con scandoloso essempio, & ben spesso con pessime consequenze. Però

L'Anderà Parte, che sia fatto publicamente proclamare, che non possa più sotto alcun pretesto persona alcuna Nobile Nostro, Cittadino, Suddito, ò Forestiero, sia di che grado, qualità, & conditione si voglia, così Huomini, come Donne, e tanto di giorno, quanto di notte, per Terra, o per Barca, andar vagando in Maschera per questa Città, solo, nè accompagnato in alcun tempo dell'Anno, eccetto solamente per quei giorni del Carnevale, che per l'uso ordinario sono permessi; intendendosi Maschere tanto quelli, che havessero Maschere, Barbe postizze, ò altro sopra la faccia, quanto che senza quelle fossero in qual si voglia habito di Maschere; & così le Donne, che fossero in habito di Huomini. Sotto pena à gli Huomini contrafattori secondo la conditione, & habilità loro; overo di star confinati Anni due in una Pregion serrata, overo di servire mesi disdotto in Galea al remo con i ferri ai Piedi, e di pagar ancor lire cinquecento de piccoli alla Cassa di questo Conseglio deputata alle Taglie; & restando absenti, ò fuggendo di Pregione essere banditi di questa Città, & del Dogado per Anni quattro continui, il tempo de' quali non s'intenda principiato, & così della Prigione, se non haveranno pagato le dette Lire cinquecento.

Rompendo il confin, essendo presi siano posti in Prigione per il tempo predetto, che all'hora li debba principiar nel modo sopradetto, & questo quante volte contrafaranno, con taglia alli captori, ò interfettori, fatta legitima fede dell'interfettione di Lire cinquecento de piccoli delli suoi Beni, se ne faranno, se non delli Denari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie.

Le Donne di mala fama, ò Publiche Meretrici, che saranno trovate in Maschera, siano frustate da San Marco à Rialto, overo siano poste in Berlina per due hore fra le due Colonne di San Marco; e siano bandite Anni quattro continui di questa Città, & del Dogado; & oltre di ciò paghino anco Lire cinquecento, nè possa principiar il tempo del Bando, nè esser cavate di Pregion, se non le haveranno effettualmente pagate alla Cassa predetta. Rompendo il confin essendo prese stiano per Anno uno in Pregion serrate, poi ritornino al Bando predetto.

Nella pena del quale s'intendano incorsi anco quelli, che non si potessero haver nelle forze della Giustitia, con taglia per cadauna volta di Lire cinquecento, come di sopra.

Incorrino nelle medesime pene quelli, che se bene non Mascherati, accompagnaranno, o vogheranno le Maschere predette, & in termine di tre giorni immediate seguenti non anderanno à denonciarle al Tribunal delli Capi di questo Consiglio, & andando così loro, come altri, saranno tenuti secreti, & per cadaun preso, & condennato, come di sopra, conseguiranno Lire quattrocento de piccoli delli Denari deputati alle Taglie. Et l'istessa taglia sarà anco data alli Captori delle Maschere, la diligenza, & essecution de i quali non possa da alcuno esser impedita sotto l'istesse pene statuite contra li Mascherati, & di poter ancor nell'atto della resistenza, ò impedimento esser impune offesi.

A chi

A chi andasse in Maschera accompagnasse, ò conducesse Maschere, con Arme di qual si voglia sorte, legni, ò altro da offendere, siano irremissibilmente duplicate le pene sopradette.

L'essecutione della presente Parte sia commessa alli Capi di questo Conseglio, li quali accettando le denoncie, & li casi delli rei, che saranno retenti, ò resteranno absenti, debbano darli continua essecutione.

Et sia publicata al presente, & ogn'Anno delli mesi di Maggio, & di Novembre, & quando parerà alli Capi di questo Conseglio; & publicata, ò non publicata habbia sempre la sua debita essecutione.

1608. *Adì 25. Ottobre. In Pregadi.*

NON si deve mancar con ogni mezzo possibile di procurar, che le deliberationi ultimamente fatte in proposito di Valute habbino in tutte le sue parti la debita essecutione, acciò si veda finalmente rimediato a tanti disordini, che erano in tal materia con tanto danno Publico, & particolare; & potendo maggiormente promettersi di ottenere sì fatto fine, quando che siano promessi premii alli Denoncianti delli Contrafattori ad esse deliberationi, dalli quali eccitati venghino prontamente a palesar li mancamenti, onde la Giustitia possi con fondamento procedere contra li colpevoli. Però.

L'Anderà Parte, che oltre tutte le altre auttorità concesse dalle Leggi nostre alli Proveditori sopra li Ori, & Monete, possino anco prometter alli Denoncianti di quelli, che introducessero, ò marcantassero Toleri, & altre valute d'Oro, & d'Argento prohibite da esse Leggi, & similmente che spendessero, ricevessero, ò marcantassero il Cechino, & altre valute d'Oro, & d'Argento permesse à maggior pretio del limitato per le medesime Leggi, ò in altra maniera vi contravenissero, facoltà, preso, convinto, & castigato che sia il reo; ò rei, di poter liberar un Bandito da qual si voglia Rettor, ò Magistrato, per altrettanto tempo, per quanto sarà Bandito il Denonciato per simili contrafattori, & per quelli, che saranno condennati in Galea per Anni cinque, ò in Pregion per anni sette, possi esser liberato un Bandito fin' anni vinti; eccettuando però delli Banditi dal Conseglio Nostro di Dieci, ò coll'auttorità, ò per delegation di esso, overo delli Banditi dal Conseglio di Quaranta al Criminal; il che debba esser concesso con quattro ballotte di essi cinque Proveditori, & questo oltre li altri beneficii promessi alle Leggi alli Denoncianti in tal materia.

Et la presente Parte sia stampata, & publicata in questa Città, nelli luoghi soliti, & mandata à tutti li Rettori da Terra, & da Mar, perchè sia fatta publicar à intelligenza di cadauno.

1609. *Adì 18. Settembre. In Conseglio di Dieci.*

SE ben per le deliberationi fatte in proposito de Monetarii, & de Stronzatori di Monete, & altri delinquenti, sono proposti Premii, e di Taglia, e di Beneficii di liberar Banditi à Captori, e Denoncianti, quando li rei sono fatti capitar nelle forze della Giustitia, non è però espresso chi debba ad essi Denoncianti, ò Captori, & così à gl'Interfettori de Banditi per li casi predetti conferir li Beneficii promessi dalle delibera-

liberationi sudette. Però, essendo necessario aggionger in ciò conveniente dichiaratione, & facilitare insieme l'effetto della publica intentione.

L'Anderà Parte, che non solo in questa Città per li casi, che in materia de Monetarii Banditi occorrono in essa, nel Dogado, & altri luoghi espressi nella Parte in proposito de Banditi de 31. Agosto passato, eccetto li Banditi da questo Conseglio, ò con l'auttorità di esso, siano date le voci, & liberationi promesse dalle Leggi, & conforme ad esse, col mezzo delli Avogadori nostri di Commun con li due terzi delle Ballotte del Conseglio di Quaranta al Criminal: mà per li casi, che occorreranno di fuori nei luoghi in essa Parte espressi da quei Rettori con corte, & Publici Rappresentanti, che in quella sono particolarmente nominati, da essere nondimeno approbate dagli Avogadori nostri predetti nell' istesso modo, che devono esser approbate tutte le altre voci, ò liberationi per Morte, ò Captura de Banditi. Et con la facoltà di poterle anco dimandar, & ottenere in questa Città, nel modo sudetto, come appunto nella medesima Parte è disposto.

Et la presente deliberatione sia mandata alli Rettori da Terra, e da Mare, & posta nelle Commissioni de successori: perchè sia in ogni tempo osservata, & essequita.

In Materia di Ridotti, e Casini.

1609. Adi 18. Settembre. In Conseglio di Dieci.

E' Stato introdotto da certo tempo in quà, che molti prendono ad Affitto soli overo in compagnia di altri, Case, le quali propriamente sono chiamate Casini; Erano tolerabili, mentre servivano per honesta conversatione: mà perchè ogni giorno si vanno introducendo nuovi abusi, passando dal bene al male, & dal male in peggio, con pessima corrutella de buoni costumi, vedesi in effetto questi Casini non servir più à quell' honesto, & civile trattenimento, che si è fin quì accostumato sempre; anzi in tutti, ò nella maggior parte di essi sogliono farsi Conventicole, & secreti congressi, per dar nell'estremo eccesso di Giuoco, & di altre abbominevole maniere di vita troppo licentiosa, & per ogni rispetto così detestanda, che dovendosi applicarvi opportuno rimedio, nel modo appunto, che suole far questo Conseglio, tutte le volte, che scuopre andar serpendo qualche disordine di simil natura. Però

L'Andarà Parte, che salve, & risservate le Parti in Materia di Publici Ridotti alla presente non repugnanti, delle quali è stata commessa la Essecutione all'Officio della Biastema, sia per total estirpatione di simili Casini, prohibito nell'avvenire à caduna persona, di che grado, stato, & conditione si voglia, tener alcuna Casa, ò pigliarne ad Affitto da altri, solo, ò accompagnato da chi si sia, se non per propria, & ordinaria Habitatione, sotto alcun imaginabile pretesto, overo Nome supposito; & restino perciò casse, irrite, & nulle tutte, & caduna Fitanza, Scritti, & Obligationi fin hora fatte per questa causa di Case, ò Casini simili, come se fatte non fossero, & quelli, che sotto suo nome proprio, ò in compagnia d'altri tenissero Casini, come di sopra, debbano nel termine di giorni otto prossimi haverli del tutto evacuati, & consignate le Chiavi alli Patroni, pagando però l'Affitto fino al giorno presente; dovendo appresso nel sudetto termine di giorni otto notificarli all'Officio della Biastema,

ſtemma; altrimenti, non obbedendo nell'evacuarli, & nel darli in nota come di ſopra, incorrino li Tranſgreſsori in pena ſe ſaranno Nobili di eſser Banditi del Maggior Conſeglio per Anni dieci continovi, & publicati nell'iſteſso Maggior Conſeglio; ſe ſaranno Cittadini, di reſtar confinati Anni ſei in una Prigion ferrata alla luce, overo Banditi di queſta Città, & Diſtretto, per il detto tempo di Anni dieci; & eſsendo di altra condition di Anni cinque di Galea, overo di Anni dieci di Prigion, non eſsendo habile à tal ſervitio, & reſtando abſente, di Bando di Anni dieci con quelle Taglie, che pareranno alli Eſsecutori ſopradetti; nelle qual pene incorrino parimente tutti quelli, che nell'avvenire ardiſsero pigliar ad Affitto per tener Caſini ſimili, & li Patroni dei Stabili, che Affitteranno Caſe contra il preſente Ordine, reſtino condennati nell'Affitto di Anni cinque, da eſser liquidato giuſta la Decima. Non potendo eſser fatta gratia ad alcuno delle ſudette pene, ſe non con le nove Balle de ſei Conſeglieri, e tre Capi, & con li cinque ſeſti delle Ballotte di queſto Conſeglio. Quelli, che ſerviſsero per Cuſtodi, ò con altro qual ſi voglia Carico in detti Caſini à tempo, overo accidentalmente, ſiano poſti in Berlina, & confinati per la prima volta in Prigione per Anni ſei, & per la ſeconda le ſia tagliato il Naſo, & le Orecchie, & raddoppiata la pena di Prigion, overo di Bando perpetuo di queſta Città, & Diſtretto, come parerà alli ſudetti Eſsecutori alla Biaſtemma, li quali ſiano tenuti ſotto debito di Sacramento proceder per via d'Inquiſitione col mezzo di Piovani, overo dei Nobili, & Cittadini deputati per le Contrade, & per ogn'altra via poſſibile; accettando Denoncie, & Polizze ſecrete con Auttorità di prometter alli Denoncianti quel Beneficio di Taglia, che ſtimeranno à propoſito, da eſser pagate dei Beni dei Delinquenti, ſe ne ſaranno, ſe non delli Denari della Caſsa di queſto Conſiglio deputati alle Taglie; debbano tutti quattro eſſi Eſsecutori giudicar in queſta Materia, & eſsendo Abſente, overo cacciandoſi alcuno di loro, debba ſubintrar uno dei Capi uſciti il precedente Meſe, & con tre Ballotte Sententiar, & deliberar quanto ſtimeranno giuſto, & conveniente, & non eſsendo d'accordo, debbano cavar à ſorte uno delli Cenſori, & per la maggior parte di eſſi, terminar quanto ſtimeranno giuſto, & conveniente. Non poſsa il Fedeliſſimo Flaminio Barbaro Secretario deputato alle Voci, & Succeſsori ſuoi laſciar andar à Capello alcuno delli ſudetti Eſsecutori, ſe non haverà Fede auttentica, che ſiano ſtate ſpedite tutte le Denontie, & Querelle date un Meſe innanzi il ſuo uſcir dell'Officio di haver eſsequita la preſente Parte, nell'eſpedir li Proceſſi, & condannar li Rei. Et ſia publicata ſopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & ogn'Anno almeno una volta ſia fatta dalli medeſimi Eſsecutori republicar in quei luochi, & nella maniera, che ſtimeranno eſpediente.

1610. 21. Luglio, In Conſeglio de' Dieci.

Alli Rettori di Padova, & Succeſſori.

Quello, che andiamo preſentendo di alcuni Relegati per il Conſeglio Noſtro di Dieci, ò per altri Conſigli, e Rappreſentanti Noſtri, che ardiſcono con ſprezzo della publica auttorità, offeſa della Giuſtitia, & con ſcandaloſo eſempio contra gli oblighi ad eſſi dalle Leggi, & ſententie loro impoſti, uſcir dai Confini, che gli ſono preſcritti, & pratti-

patticar in diverse parti dello Stato Nostro, ci move ad aggionger espresso ordine à voi, & ad altri Nostri Rettori, e Rappresentanti dove siano, ò possano anco nell'avvenire esservi Relegati, per haver di ogni successo in loro proposito particolar aviso. Vi commettono però co'l Conseglio Nostro de Dieci, che oltre quanto è disposto dalle Leggi, dobbiate non solo immediate con Lettere Vostre sottoscritte di propria mano, & con giuramento avisare alli Capi di esso Conseglio, se chi fosse Relegato nella Città à voi commessa, si trovi in effetto personalmente al suo Confine, mà successivamente ogni Mese, e di Mese in Mese continuamente dar il medesimo avviso con Lettere parimente sottoscritte con giuramento. Avvertendovi, che al vostro ritorno in questa Città non potrete andar à Capello, se non portarete al Segretario deputato alle Voci un Bollettino di uno delli Segretàrii del detto Conseglio di haver essequito quanto è sopradetto.

Il simile sia scritto à tutti li Rettori da Terra, e da Mar.

Et da mò sia preso, che quelli, che ritorneranno doppo il fine delli loro Reggimenti in questa Città; non possano andar à Capello, se non porteranno al fedelissimo Flaminio Barbaro Segretario deputato alle Voci, ò suoi Successori un Bollettino di uno delli Segretarii di questo Conseglio d'haver essequito quanto nelle sopradette Lettere si contiene, le quali siano registrate nelle Commissioni de'Successori per la loro continua essecutione.

1610. 11. Settembre. In Conseglio di Dieci.

PER levar senz'altra dilatione l'essempio scandalosissimo, che apporta la licentiosa innobbedienza di alcuni Relegati, che partono dal Confin delle loro Relegationi, & levar insieme anco l'occasione di altre male consequenze, che da questo possono succeder.

L'Anderà Parte, che tanto al presente, quanto anco nell'avvenire li Rettori, e Rappresentanti Nostri dove sono, ò saranno Relegate persone di qual si voglia conditione, & per qual si sia Conseglio, Reggimento, ò Publico Rappresentante, ò Magistrato, sempre, che haveranno fondata notitia, che alcuno Relegato nella sua Giurisdittione sia partito dalli Confini, che per la sententia li sono prescritti, debbano farlo publicar nei luoghi soliti incorso nella pena del Bando, & altro come dall'istessa sententia, & dalle Leggi in tal proposito è particolarmente disposto, dandone immediate con Lettere aviso alli Capi di questo Conseglio con la copia della istessa publicatione, la quale sia medesimamente per essi Capi fatta anco publicare in questa Città à notitia di cadauno; potendo nondimeno anco innanti tal publicatione essere li transgressori delle loro Relegationi fuori delli Confini impune offesi, & morti, con li beneficii, & taglie à Captori, ò Interfettori, che dalle Leggi sono promessi. Et sia la presente Parte mandata alli Rettori dove si trovano Relegati, & posta nelle commissioni da tutti li Rettori da Terra, & da Mar per la sua debita essecutione.

In Ma-

In Materia di Condanne, & Confiscatione fatte da' Rettori;

1611. Adi 2. Marzo. In Conseglio di Dieci.

VEdendosi non esser data la debita essecutione alla Parte di questo Conseglio in Materia di Condanne pecuniarie fatte da' Rettori, & altri Publici Rappresentanti coll' auttorità: & Rito dell' istesso Conseglio, le qual tutte Condanne devono esser portate intieramente nella Cassa di esso Conseglio. Poiche alcuni ciò non ostante si sono fatto lecito applicar, & convertir il Danaro in altro uso, con gran pregiudicio della Giustitia, e del Publico servitio, & dovendosi provedere ad un tanto disordine, & levar affatto ogni abuso, e corrutella.

L' Anderà Parte, che conforme à quanto fù preso, sotto li 16. Novembre 1595. sia fermamente statuito, & deliberato, che 'l Denaro di qual si voglia pena pecuniaria, nella quale saranno condennati Rei di qualunque Delitto per sententia, con l'auttorità, e Rito di questo Conseglio da Rettori, & Publici Rappresentanti, debba esser contato nella sudetta Cassa, non ostante qual si voglia applicatione, ò pretensione di alcuno in contrario nessuna eccettuata. Non potendo li detti Rettori, & Pubblici Rappresentanti andar à Capello nèl loro ritorno, se non porteranno fede al Camerlengo di detta Cassa di haver nel tempo del loro Reggimento essequita la presente Deliberatione, & oltre il non poter haver il Bollettino, per andar à Capello siano anco mandati debitori à Palazzo, per la summa, che non havessero fatto contar di detta ragione. Nè se li possa far gratia, remission, dispensa, ò altro suffraggio, se non con le nove Balle de Conseglieri, & Capi, & poi con li cinque sesti di questo Conseglio. Et perche è conviente dechiarir con Parte Generale quello, che si habbia ad osservare intorno le Confiscationi de' Beni de Rei condennati con l' Auttorità, e Rito sudetto, sia parimente preso, che de tutte esse Confiscationi debba prima esser estratto il terzo intieramente senza alcuna pur minima diminutione, & il Danaro mandato alla sudetta Cassa. Dovendo gli altri due Terzi esser applicati, divisi, & compartiti giusta la forma delle Leggi, sotto l'istessa pena à Rettori in tutto, & per tutto, come è di sopra espresso delle Condanne pecuniarie. Et perche se bene da certo tempo in quà nel conceder il Rito sudetto, con l'auttorità di confiscar Beni, è stato per lo più aggionta la Clausula espressa, & chiara, che 'l terzo fosse portato nella detta Cassa come di sopra, tuttavia alcuni Rettori non hanno pienamente essequito l'Ordine sudetto, sia anco dechiarito, & fermamente deliberato, che le Confiscationi già spedite con l' auttorità, e colla Clausula sopradetta restino comprese, & sottoposte al presente Ordine, & debbano li Capi di questo Conseglio scriver dove ricercherà il bisogno, per la Esattione del sudetto Denaro. Ne possano similmente li Rettori, che al presente si trovano fuori nelle Città di Terra Ferma, che hanno Corte andar à Capello, se non porteranno insieme Fede di haver mandato il Denaro del terzo delle Confiscationi già spedite fin' hora nel tempo del suo Reggimento, facendo ritrovar ogni Partita, & Divisione, che fusse stata fin' hora fatta contra la presente Deliberatione, copia della quale sia mandata alli detti Rettori, & registrata nelle loro Commissioni. Ne possa in alcun tempo esser revocata, suspesa, alterata, dechiarita, ò altramente interpretata, se non colle strettezze sopradette.

In Ma-

L E G G I

In Materia di Condanne, che fanno li Rettori.

1611. Adì 23. Marzo. In Conseglio di Dieci.

NElla Parte presa in questo Conseglio l'Anno 1595. 16. Novembre, & ultimamente confirmata, in Materia delle Condanne Pecuniarie fatte da Rettori, & altri Publici Rappresentanti, con l'Auttorità, & per Delegatione di questo Conseglio fù espresso, che detratta la solita sola Utilità della Camera Fiscal, fusse mandato intieramente il restante alla Cassa del medesimo Conseglio; Mà, perche non fù dechiarito quanto dovesse esser questa portione, spettante ad esse Camere Fiscali, resta in confuso il tutto, & viene osservato stile molto diverso; onde è conveniente decidere anco questo ponto, affine, che resti in tutte le maniere adempita la volontà di questo Conseglio nel sudetto proposito. Però

L'Anderà Parte, che le Utilità spettanti alle Camere Fiscali, per le Condanne Pecuniarie, che saranno fatte coll'Auttorità, e per Delegationi di questo Conseglio giusto le sudette Leggi, siano, e s'intendano solamente delli trè ottavi. Dovendo li altri cinque ottavi esser intieramente inviati alla Cassa sudetta; sotto le pene à Rettori; contenute nelle istesse Leggi; Et quanto alle Confiscationi resti fermo, e valido quanto è stato deliberato sotto li 2. del presente, cioè, che prima sia estratto intieramente il terzo senza diminutione alcuna, & mandato alla Cassa sudetta, & li altri due terzi divisi poi colle spese, & compartiti, & applicati giusta esse Parti.

1613. Adì 9. Marzo. In Pregadi.

ANcorche per diverse Parti siano tenuti tutti li Cassieri delli Officii di questa Città, & li Camerlenghi di fuori, saldar di tempo in tempo le loro Casse; & all'uscir delli Officii, & al ritorno, portar Fede di haver così essequito; tuttavia non essendosi questo osservato in quelli, che sono eletti da questo Conseglio nelli Magistrati, & Officii soliti darsi da esso, conviene al Publico servitio deliberar, che questi ancora siano obligati saldar le loro Casse, & portar le Fedi di esso Saldo, come sono tenuti li altri; Però

L'Anderà Parte, che tutti quelli Nobili Nostri, che sono, & saranno eletti da questo Conseglio in cadaun Officio, & Magistrato, dove si maneggi Danaro, siano obligati saldar di tempo in tempo, effettualmente le loro Casse in Denari contadi, & non in Debitori di Sfogli, ò di Vacchette, che sono in tutto, & per tutto prohibite, & all'uscir dell'Officio non possino andar à Capello, ne essere provati ad alcuna cosa, se non porteranno al Secretario deputato alle Voci una Fede dal Scontro di quell'Officio, & sottoscritta almeno da uno delli suoi Collega, di haver di tempo in tempo, secondo l'Ordine del loro Officio, saldato le loro Casse in Contadi, in tutto, & per tutto conforme alla dispositione della presente Parte, sotto pena alli Scontri, che facessero la Fede à chi non havesse intieramente essequito quanto è sopradetto, de immediata privation delli Officii loro, & altre pene maggiori, secondo, che parerà alli Avogadori Nostri de Commun, & alli Pressidenti all'Esattion del Danaro Publico, à cadauno de quali Magistrati sia commessa l'essecutione della presente Parte, la qual sia fatta stampar, & mandata à tutti li Officii di questa

Città,

Città, che maneggiano Danaro, acciò la faccino registrar per la sua debita, & intiera essecutione.

1613. Adì 28. Marzo. In Conseglio di Dieci.

CHE alla Parte di questo Conseglio dei 27. Gennaro 1598. in Materia de Cassieri di questa Città, sia per maggior, & più certa essecutione di essa aggionto: che si come li Scontri sono in obligo passati li dieci giorni del Mese notificar li Nomi di quelli, che non saldano le loro Casse, così nell'avvenire siano tenuti sotto tutte le pene contenute nella sudetta Parte non solo riferir in Voce, mà ancora in Scrittura specificatamente così li Nomi di quelli, che havessero le sue Casse aperte come degl altri, che le haveranno già saldate: la qual Nota sia immediate dal Secretario di questo Conseglio, che sarà di Mese registrata nel Libro à tale effetto deputato giusta essa Parte, da esser di Mese in Mese letta all' istesso Conseglio, affinche si habbia di continuo veridica informatione delle cose, che passeranno, & si possi opportunamente provedere al bisogno.

1613. Adì 28. Zugno. In Conseglio di Dieci.

NElla Parte di questo Conseglio, de' 28. Marzo passato fù espressamente dechiarito, che per la certa Essattione del Danaro Publico, fossero in obligo li Scontri di Mese in Mese venir à notificar li Nomi, così di quei Cassieri, che haveranno saldate, come degli altri, che havessero le Casse aperte: Mà perche alcuni Officii per ordinario, & antico uso, & anco per necessità di supplire alle Spese, & Pagamenti, che per diverse occorrenze convengono fare, non possono così frequentemente girar le Partite, & saldar le loro Casse, conveniente cosa è il levar il disordine, & la confusione, che per questa causa s' intende ben spesso seguire: Però.

L'Anderà Parte, che nella Cecca, nelli Officii delle Biave, delle Acque, & Rason Vecchie si debba continuar nell'uso sin' hora osservato di saldar le Casse alli tempi che fin hora sono stati soliti tenere, & all'hora siano in obligo li Scontri delli sudetti Officii essequir la Parte sudetta, come sono tenuti di fare gli altri Scontri di due in due Mesi giusta la dispositione di essa Parte.

Terminatione dell' Eccellentissimo Signor Filippo Pasqualigo Proc. di San Marco per la Serenissima Signoria di Venetia, &c. Proveditor General in Dalmatia, & Albania con auttorità di Capitanio General da Mar per tutto il Golfo.

Adì 5. Gennaro 1613.

PER molti ragionevoli rispetti, & specialmente, perche non deve il Giudice havere alcuna, ne anco minima ombra de interesse nell' Amministratione della Giustitia, hà più volte prudentissimamente deliberato Sua Serenità, che li suoi Rappresentati non possano haver portione nelle Conden-

Condennationi Pecuniarie, mà che vadino intieramente nelle Camere Fiscali, dove però non sono per Privilegio applicate alle Communità di Luochi. Tuttavia molti delli Rettori di queste Provincie han posto in uso di farsi lecita la dispositione di esse Condanne Pecuniare, applicandole dove più le piace, senza che se ne possa veder conto: & quello, ch'è peggio, restano anco ben spesso convertite in uso particolare, onde, oltre che questi tali giudicano con interesse proprio contra ogni ragione, & equità, & contra l'intentione Publica, ne segue anco, che le Camere sono defraudate di tal Denaro, non se ne ritrovando in alcuna pur minima quantità, & però non potendosi con li Tre ottavi di esse Condanne giusta le Leggi tener in conzo li Palazzi delli sudetti Rettori, conviene, che vadano in ruina, overo, che siano riparati con altro Dinaro Publico.

Di più è stato anco introdotto, che dove le Condanne sono applicate alle Communità, alcuni delli Rettori, sotto diverse intentioni se le fanno da esse Communità donare per il tempo del loro Reggimento contra il sudetto fine, & intentione Publica: disordini per tante conseguenze importanti, a' quali non dovendosi diferir punto di proveder in ogni miglior modo. Terminiamo con l'auttorità del Generalato Nostro, instituimo, & ordiniamo, che di tutte le Condennationi pecuniarie, che si faranno de cetero per qual si voglia causa niuna eccettuata, non possano esserne applicate, ne destinate à Luochi Pii, à Fabriche Publiche, ò private, ne à qual si sia cosa, che dir, ò imaginar si possa, mà venga detto simplicemente nelle Sententie, che siano contate in Camera giusta le Leggi, & se nel luoco, dove sarà il Rettor, che farà la Sententia, non ci fusse Camera, che siano contate nella Camera di quella Città, alla quale quel luoco sarà sottoposto.

Li Rettori, che contrafaranno, siano tenuti à redintegrar le Camere di tutta la summa con il doppio più per pena, & ne siano mandati Debitori à Palazzo, & siano anco Banditi per Anni dieci dal Maggior Conseglio.

Li Cancellieri, Nodari, Coadjutori, ò altri, che notassero diversamente, cadano alla medesima pena di pagar nelle Camere l'ammontar delle Condanne, & il doppio di più, & di non poter per Anni vinti essercitarsi in Cancellarie, ò altri Officii, & Carichi Publici: & siano obligati sotto le medesime pene di tener una Raspa à parte per registro delle Sentenze sudette pecuniarie, acciò se ne possa sempre veder il conto, il qual Libro, ò Raspa debba restar sempre nelle Cancellarie, & subito seguite de simili Condanne, mandar Nota auttentica del Nome del Condennato, della summa della Condanna, & del giorno della Sentenza, alli Scrivani, ò altri Ministri deputati delle Camere, li quali in un Libro à parte debbano sotto le pene ut supra dar debito al Condennato della summa della Sentenza per saldarlo poi all'incontro, quando egli anderà, ò manderà à contar il Dinaro.

Ne possano li Denari de tale Condanne esser scossi da altri, ne in altro Luoco, che nelle Camere ut supra, & con un Bollettino del Saldo di Camera sottoscritto dal Camerlengo, siano depennate le Condanne nella Raspa sudetta.

Et li Condannati, che ad altri, ò altrove contassero tali Dinari, non se intendino liberi dalli oblighi delle Sentenze, mà incorsi nelle Alternative di esse, & possano, e debbano esser, come Debitori in ogni tempo astretti à farne il Pagamento.

Et non

Et non possa nell' avvenire alcuno delli Rettori dell' Istria, Dalmatia, & Albania al loro ritorno andar à Capello, se non porteranno una Fede sottoscritta dal suo Successore, dal Cancelliero di esso Successore, & dal Camerlengo, & Ministro di Camera, tutti con Giuramento di haver essequito l' Ordine sudetto, la qual Fede debba esser formata coll' incontro della Raspa, con il Libro di Camera ordinato, come di sopra.

Le Communità veramente, che de cætero donaranno ad alcuno delli Rettori le Condanne, che ad esse sono in qual si voglia modo applicate, se intendano in perpetuo decadute, & prive del beneficio di dette Condanne, le quali restar debbano, come le altre, applicate nella Signoria Nostra. Et la presente Terminatione sia mandata à tutti li Rettori sudetti, acciò la faccino subito publicar, intimar, & registrar dove, & à chi farà bisogno, & sia posta de cætero nelle Commissioni de loro Successori, & sia, & se intendi commessa la sua essecutione, & il castigo delli trasgressori con le pene sudette, alli Proveditori Generali, Sindici, & altri Rappresentanti, che di tempo in tempo havessero superiorità nelle sudette Provincie, sotto debito di Sacramento.

Data di Galia in Porto di Piran li 5. Gennaro 1613.

(Filippo Pasqualigo Procurator, Proveditor General.

Vettor Barbaro Secr.

1613. Adi 29. Gennaro. In Pregadi.

Vedendosi quanto ogni giorno vadi deteriorando, & maggiormente mancando il Negotio de Savoni in questa Città, con grave pregiudicio della Piazza, & delli Dacii della Signoria Nostra, il che succede particolarmente, perche in diversi Luochi di Aliena Giurisdittione è stata introdotta la Fabrica de Savoni da medesimi Operarii Sudditi Nostri partiti da Savonarie di questa Città con speranza de maggiori Guadagni lavorando in altri Luochi, nei quali oltre le molte falsità, che si commettono con Terre, & altri Ingredienti falsi, & di poca spesa, sono anco Bollati con li segni della mezza Luna, tre Cadene, Colombina, & altri Bolli principali de Mercanti Nostri, & essendo poi mandati in diverse parti, & espediti a' Pretii inferiori per le falsità loro, non solo viene scemato il Spazzo delli Savoni de Nostri, mà quello, che sommamente importa, essendo adulterati li sudetti segni danno Smacco, & levano il Credito, & la Riputazione alli Savoni veri, & reali, che si fabricano nelle Publiche Savonarie di questa Città: onde dovendosi ovviare, in quanto più si possa à simili inconvenienti, & provedere alla presservatione di così importante Negotio.

L' Anderà Parte, che salve, & risservate tutte l' altre Parti in questa Materia disponenti, & alla presente non repugnanti, tutti quelli Sudditi Nostri, che lavorassero Savoni in alcun Loco di Stato Alieno, debbano nel termine de Mesi tre prossimi dopò la Publicatione della presente Parte ritornare nel Stato Nostro, & appresentarsi alli Cinque Savii alla Mercantia, overo alli Rettori di quelle Città, de quali sono nativi, facendo far Nota della loro Compartitione per esser mandata da detti Rettori alli Cinque Savii sudetti; il che essequendo, restino in tal caso assolti, & liberi da tutte quelle pene, nelle quali fin' hora fossero incorsi per esser an-

dati à lavorar simili Savoni in Luochi Alieni; mà se passati li sudetti tre Mesi non obbediranno al presente Ordine Nostro, siano Banditi da tutte le Terre, & Luoghi del Stato Nostro, Navilii Armati, & Disarmati in perpetuo, con Taglia alli Captori de Ducati cinquecento delli suoi Beni, li quali da hora restino confiscati, & essi Contrafattori siano posti in Galea à vogar il Remo con li Ferri alli piedi per Anni dieci continui, & nella medesima pena cadino tutti quelli, che nell'avvenire ardissero di partire dalle Savonarie di questa Città per andar à lavorar Savoni in alcun Luoco fuori del Nostro Dominio.

Et accioche quelli Operarii Sudditi Nostri, che obbedienti ritorneranno al Lavoro in questa Città, habbino modo di sostentarsi, sia dalli Savii alla Mercantia dechiarito quell'Augmento di Mercede, che sarà conveniente, & che da Mercanti doverà esser dato per le loro Fatiche, & per il servitio, che presteranno nelle dette Savonarie; il che essi Savii debbano essequire con quei mezzi, & buoni Ordini, che stimeranno più proprii, & ragionevoli secondo parerà alla loro prudenza.

Sia parimente preso, che alcuno, così Suddito Nostro, come di Stato Alieno, Habitante in questa Città, ò in alcun Luoco del Dominio Nostro non possi far lavorar Savoni in Giurisdittione Aliena, ne Contrattare, ò far Mercadi de detti Savoni sotto suo, ne sotto qual si voglia altro Nome, ne in questa Città, nè in Stato Alieno, sotto pena à chi contrafarà, di esser Bandito per Anni dieci dal Stato Nostro, privo del Commercio, che havesse anco sotto altro Nome, & di pagar Ducati cinquecento da esserli tolti irremissibilmente da cadaun suo Bene, Mercantia, ò altro, ch'egli havesse, & dati à quello, ò quelli, che lo denonciarà, & accusarà da esser tenuto secreto.

Quelli poi, che ardissero di condur simili Savoni per Transito, ò per Vendita, ò in qual si voglia altro modo in alcun Luoco del Dominio Nostro, overo sopra Vascelli, Navilii, ò Barche de Sudditi Nostri anco per Stato Alieno, cadino nella sopradetta pena, oltre la perdita de tutti li Savoni, li quali siano de quei Patroni, ò Marinari, che li accuseranno, non potendo li Patroni, de Vascelli Sudditi Nostri levar Savoni, se non da questa Città, & con li debiti Responsali, sotto pena di esser posti in Galea à vogar il Remo con li Ferri alli Piedi per Anni sei continui, dovendo però li Savii Nostri alla Mercantia dar quei Ordini, che stimeranno necessarii, acciò li Savoni veri, & reali, che si leveranno da questa Città, possano, ò con Scontri Responsali, ò con altra maniera esser conosciuti per tali da cadauno, & particolarmente dalli Rettori, Ministri Nostri, Baili, Consoli, & Vice Consoli di quelle Scale, ò Luoghi, a' quali doveranno capitare essi Savoni.

Se alcuno, ancorche fosse interessato, & complice delle sudette Trasgressioni, & Contrafattioni accusarà il compagno, habbia l'impunità per se, & conseguisca anco delli Savoni, & Beni del Denonciato quanto viene di sopra dechiarito.

Et per ovviare in quanto più si possa alle fraudi, che possono esser commesse nella Fabrica di detti Savoni anco in questa Città, sia sotto le medesime pene prohibito il fabricar Savoni in altri Luoghi, che nelle Savonarie Publiche, & ordinarie, che sono, ò nell'avvenire si fabricheranno in questa Città.

Et la Essecutione della presente Parte sia commessa alli Avogadori di Commun, alli Cinque Savii sopra la Mercantia, & à tutti li altri Rettori, Reggimenti, & Rappresentanti Nostri, Baili, Consoli, & Vice Conso-

Consoli, potendo ogni uno delli sudetti per via di Accusa, Denoncia, overo Inquisitione proceder contra li disobbedienti, & condannarli nella maniera, che viene di sopra espresso.

Et l'Accusator, overo Denonciante de alcuno de quelli, che doppo passati li tre Mesi restassero, overo, che di nuovo andassero à lavorar li Savoni in Stato Alieno, habbia à conseguire Ducati doicento delli Beni loro, & la presente Parte sia stampata, & publicata nei Luochi soliti, & mandata à tutti li Rappresentanti, & Ministri sudetti, & nell'avvenire posta nelle Commissioni loro per la debita sua essecutione.

In Materia di Condanne Pecuniarie delli Rettori d'Istria, Dalmatia, & Albania.

1614. Adi 10. Giugno. In Pregadi.

CHE la Terminatione hora letta fatta a' 5. di Gennaro prossimo passato dal Dilettissimo Nobile Nostro Filippo Pasqualigo Procurator, mentre era Proveditor General in Dalmatia, & Albania, in proposito delle Condennation Pecuniarie, & perche intorno ad esse sia adempita la dispositione delle Leggi, che non erano essequite; sia per auttorità di questo Conseglio approbata, & confirmata in tutto, & per tutto, come stà, & giace. Con questo di più che conforme alle medesime Leggi, gl'istessi Rettori, sotto tutte le pene contenute in essa Terminatione, da esser essequite contra di loro, & contra li Cancellieri, & altri Ministri, non possino fare in simili Sententie sotto qual si voglia pretesto, risserva alcuna di gratia, la qual Terminatione insieme con la presente confirmatione sia stampata, & mandata à tutti li Rettori, & Rappresentanti Nostri dell'Istria, Dalmatia, & Albania; perche la faccino publicar, registrar, & intimar dove, & à chi farà bisogno, & sia posta nelle Commissioni di loro Successori, per la sua intiera osservanza.

In Materia di Banditi.

1614. 3. Luglio. In Conseglio di Dieci.

FU' prudentemente, & con gran maturità deliberato da questo Conseglio l'Anno 1603. a' 16. Luglio, che li Banditi così definitivi, come à tempo dal sudetto Conseglio, & da ogn'altro Conseglio, Magistrato, ò Reggimento, non possano assolversi se non finito il tempo nella Parte statuito. Et accioche à questa buona, & giovevol Deliberation sia in ogni luogo del Stato Nostro data la debita essecutione come per Publico servitio è sommamente giusto, & conveniente. Però.

L'Anderà Parte, che tutti i Banditi così definitivi, come à tempo, che vorranno nell'avvenir assolversi, ancor che Banditi avanti il prender della presente Parte, siano in tutti i Consegli, Magistrati, & Reggimenti del Stato Nostro da Terra sottoposti in tutto, & per tutto alla sudetta Parte 1603. 16. del Mese di Luglio, senza, che ad essa possa esser per altra qual si sia Parte derogato, ne contrafatto, nel modo istesso, che vien osservato in questo Conseglio, cioè li Banditi definitivi non possano assolversi se non passati gli Anni quattro delli lor Bandi, li Banditi da

N 2 Anni

Anni dieci in sù doppo finiti gli Anni tre, & i Banditi da Anni dieci in giù Anni doi, eccettuati però quei Banditi, che fossero stati essi stessi li Captori, ò Interfettori di altro Bandito superiore, ò uguale al loro Bando. Et la presente Parte non si possa suspender, alterar, interpretar, ò dispensar se non con le nove Ballotte di sei Consiglieri, e tre Capi, & poi con tutte le Ballotte del detto Conseglio ridotto al perfetto numero de diecisette. Et della presente Parte ne sia mandata Copia à tutti i Rettori di Terra Ferma: perche la facciano publicar nei luoghi ordinarii, & registrar nelle sue Cancellarie per information di cadauno, & à memoria de' Successori, dovendo essere anco notate nelle Commission de' Rettori per la sua debita, & intiera essecutione.

Terminazione contro de Monachini.

1614. Adi 23. Gennaro.

SI ritrovano alcuni, così Huomini, come Donne tanto arditi, che se bene dalla Giustitia sono state conosciute poco buone le loro pratiche, & perciò prohibitoli l'andare nelle Chiese de Monache, & à loro Visitatione; ò pure ristretto, & limitato il tempo, che devono visitarle, continuano tuttavia nella loro volontatia innobbedienza, con sprezzo della Publica Auttorità, con scandolo de buoni, & con mal'essempio di cadauno; al quale considerabile disordine, volendo li Eccellentissimi Signori Proveditori sopra li Monasterii convenientemente provedere, hanno con le presenti terminato, & dechiarito, che essendo ritrovati questi, ò queste tali in simile transgressione, debbano dal Capitanio dell'Officio loro esser Retenti, ò fatti retenir, & conseguir debba Lire cinquanta de Piccoli delli Beni di essi, se ne saranno, se non delli Danari deputati alle Taglie: non essendo però preclusa la strada à qual si voglia, di poterli denontiare con l'istesso Beneficio, & sopradette Retentioni, ò Denontie, si debba formare Processo conforme all'ordinario, per divenir poi à quel castigo di cadauno di loro, che sarà stimato conveniente alla transgressione.

1615. Adi 9. Marzo. In Conseglio di Dieci.

VEdendosi nell'espeditioni de Casi Criminali, & nelle sententie Bannitorie essere ben spesso da Rettori, & publici Rappresentanti, & anco da Magistrati di questa Città promesse Taglie grossissime indifferentemente senza distintione di persone, & senza haver riguardo alla qualità de' delitti; onde l'esborso del publico danaro per questa Causa da alcuni Anni in quà è asceso à summa considerabile, & molto maggiore di quella, che soleva essere per il passato, non ostante che oltre le Taglie siano parimente concesse le voci di liberar Banditi alli captori, & interfettori di essi: conveniente cosa è non permettere, che tale abuso vadi augumentando con danno, & pregiuditio Publico quasi all'infinito senza regola, ne proportione alcuna. Però

L'Anderà Parte, che nell'avvenire nessun Rettor, ò altro Publico Rappresentante da Terra, & da Mar, ne meno qual si voglia Magistrato dentro, ò fuori di questa Città, nessuno eccettuato, possa nelle sententie Banni-

Bannitorie, che faranno con la loro auttorità ordinaria prometter maggior Taglia, che di trecento fin quattrocento Lire di piccoli al più, & ne i Casi, che le saranno delegati con auttorità estraordinaria così co 'l rito di questo Conseglio come senza, non possa ecceder la summa di Lire seicento. Mà quando havuto riguardo alla qualità de delitti, & delinquenti paresse espediente dar Taglia maggiore di quella, che viene prescritta dalla presente deliberatione; debbano in tal Caso scriver prima alli Capi di questo Conseglio per li Casi spettanti ad esso, overo alli Conseglieri Nostri, secondo la natura de' delitti, con giuramento, & sottoscrittione di mano propria, le vere Cause, che li muoveno à ricercar questa auttorità maggiore intorno le Taglie, per attendere quell' ordine espresso, & chiaro, che parerà à questo Conseglio overo al Senato darle; senza il qual'ordine con parole espresse, nessun possa eccedere la summa predetta in tutto, & per tutto, com'è predetto.

Et per la debita essecutione della presente deliberatione sia scritto à tutti li Rettori, & publici Rappresentanti da Terra, & da Mar, & posta nelle Commissioni loro, & data Copia alli Magistrati di questa Città, & altrove dove ricercherà il bisogno.

In Materia di Prigioni.

1615. Adi 11. Marzo. In Conseglio di Dieci.

CON la Deliberatione presa in questo Conseglio a' 23. Febraro 1611. fù opportunamente proveduto al Disordine, & Abuso, con gran pregiudicio della Giustitia, & Denigratione della Publica Dignità introdotto già da alcuni Rettori Nostri, li quali nel partir da i loro Reggimenti, overo nel primo ingresso al Governo delle Città, & Terre del Dominio Nostro per solo fine di conciliarsi l' Animo di ogn'uno, solevano liberar di Prigione li Condennati à tempo, overo in Vita, non solo con l'ordinaria Auttorità, mà con quella maggiore, che le era concessa dalli Consegli Nostri. Mà perche questa perniciosa corruttella viene parimente effettuata da diversi Magistrati di questa Città, li quali sotto varii pretesti si fanno lecito Alterar, Diminuire, & ben spesso in varie maniere revocar, & sospender le proprie loro Sententie, & quelle ancora de Precessori suoi, conveniente cosa è per tutte le importanti consequenze di mal essempio, & scandolo universale, ben note alla prudenza di cadauno, proveder in modo, che sia essequita anco in questa Città la buona regola instituita, come è predetto. Però

L'Anderà Parte, che nell'avvenire nessun Magistrato di questa Città, benche eretto, & dipendente dalla Auttorità di questo Conseglio, possa nelle Sententie Criminali aggiongere alcuna risserva di gratia, & molto meno alterar per qual si voglia imaginabile maniera le già fatte da essi, ò da Precessori loro, nè con Atto Publico, nè Oretenus, nè per via di connivenza liberar per poco, ò molto tempo, minuire, dispensar, alterar in minima parte le Sententie doppo publicate, nè sotto pretesto di Malatia, ò altro in qual si voglia modo gratiar li Condennati, come è di sopra espresso. Dovendo ogni Gratia di Sospensione, Alteratione, & Diminutione, di qualunque sorte, nessuna eccettuata essere concessa dalli Consegli Nostri per le vie ordinarie, con le strettezze, & con li debiti requisiti delle Leggi. Nè possono li Magistrati della Bestemia, sopra Monaste-

rii, & altri di questa Città non eccettuando alcuno, che habbi auttorità di Giudicar Criminalmente, così in Rialto, come in San Marco andar à Capello doppo usciti dal Carico, se non porteranno fede dal Secretario deputato alle Voci, di non haver contrafatto alla presente Deliberatione, & ogni cosa fatta in contrario, resti sempre irrita, nulla, & di niun valor, come se fatta non fosse, con obligo alli Scrivani, Nodari, & altri à chi spetta di ricordar sempre, & in ogni caso la presente Parte, sotto pena di privatione, & di non poter mai essercitar altro Officio in questa Città, & fuori. Ne possa esser Suspesa, Alterata, Dispensata, ne fatta Gratia ad alcuno, se non con li cinque sesti di questo Conseglio, ridotto al perfetto numero di disisette, & sia registrata nel Capitolar di cadaun di detti Magistrati.

In proposito del Quarto delle Condanne.

1617. Adi Primo Marzo.

FUrono in essecutione delle Parti dell'Eccellentissimo Senato di 12. Marzo 1575., 12. Aprile 1578., & Primo Settembre 1594. per li Precessori di Noi Revisori, e Regolatori della Scrittura mandati diversi Ordini alli Officii di questa Città, & Reggimenti del Dogado; accioche fosse tenuto giusto conto del Quarto delle Condanne spettanti alla Serenissima Signoria fatte da essi, così in Robba, come in Dinari, nè però sono stati osservati, come si doveva, vedendosi esser molto diminuito esso Quarto, onde Noi Revisori, e Regolatori sudetti infrascritti, inherendo alle sudette Leggi, & Ordini, con la presente Nostra Terminatione ordiniamo, & commettemo à cadaun Nodaro, Scrivano, Scontro, Quadernier, Cancelliere, Coadjutore, & altri Ministri, così degli Officii di questa Città, come delli Reggimenti del Dogado, che hanno, & haveranno carico di notar esse Condanne, & tener conto del scosso di quelle, così di robba, come di Dinari, che debbano sopra un Libro à questo deputato formar debitori li Nomi di tutti quelli, che sono, & saranno condannati per li loro Officii, & Reggimenti di quanto importeranno le loro Condanne, dando Credito all'Officio de i Camerlenghi di Commun del Quarto di tutto il corpo di esse, ancorche fossero applicate à chi si voglia, ò con risserva di Gratia; eccetto però di quelle, che fossero applicate alli offesi, justa il tenor di esse Parti; portando all'uscir delli loro Cassieri, e Reggimenti all'Officio Nostro Conto auttentico tratto da esso Libro, così delle sudette Condanne fatte, come scosse in tempo di quelli; che usciranno con una Fede sotto il medesimo conto di uno, ò più Ministri, che havessero Carico di questo, che nel tempo di quelli, ò quello, non ne siano state fatte, ne scosse più delle descritte in esso Conto, & appresso portar anco la copia delle Partide, di quanto sarà stato contato per conto del Quarto sudetto alli Camerlenghi di Commun; da esser per il Raggionato da Terra il tutto revisto, & incontrato: overo portar debbano fede auttentica, che in detto tempo, (quando così fosse) non ne siano state fatte, ne scosse di sorte alcuna, sotto pena de Ducati cinquanta per ogni volta, che mancassero di portar il sudetto Conto, la mità dei quali siano applicati alla Casa dell'Arsenal, & l'altra mità alli Ministri del Magistrato Nostro: accioche veduto esser stato contato il giusto Quarto predetto, possino li Nobili usciti di detti Officii, e Reggimenti haver li loro

loro Bollettini per andar à Capello, che altrimenti gli saranno impediti: dichiarando, che se alcuno delli sudetti Cancellieri, ò altri Ministri fosse denontiato di haver lasciato di far debitore in essi Libri, e Conti alcun Condannato, sia quello tenuto à pagar l'ammontar delle Condanne lasciate, con suoi Aggionti, e spese del Processo all'Officio Nostro, oltre quelle altre pene, che sarà da Noi, e Successori Nostri giudicato meritevole la sua transgressione: potendo li transgressori esser denonciati al detto Nostro Officio, così dalli Condannati, come da altri, li quali saranno tenuti secreti, & conseguiranno la mità dell'ammontar di tutto quello, che per le loro Denoncie si venirà in giustificatione dell'inobbedientia del presente Ordine Nostro, il quale sarà intimato alli Ministri presenti de gli Officii sudetti: con obligo alli Masseri di tenerlo stampato in loco Publico, acciò possi esser letto da cadauno, sotto pena à detti Masseri de Lire cinquanta de Piccoli, per ogni volta, che non fusse trovato, ut supra, da esser data la mità alli Denoncianti, & l'altra mità alli Ministri del Nostro Officio già detti; & sia tenuto esso Raggionato da Terra di consignarla medesimamente in stampa à quelli Nobili, che doveranno per tempora partirsi per li loro Reggimenti del Dogado, acciò lo faccino intimar, & osservar da chi si aspetta nelle loro Cancellarie, per non potersi escusar d'ignoranza.

(D. Alberto Magno Revisor, e Regolator alla Scrittura.
(D. Costantin Garzoni Revisor, e Regolator alla Scrittura.
(D. Antonio da Canal Revisor, e Regolator alla Scrittura.

Gio: Perazzo Secret.

1617. Adi 13. Ottobre. In Pregadi.

RESTANDO fermi gli Oblighi, che hanno li Rettori, Cancellieri, & Camerarii: da nuovo sia aggionto. Che tutti essi Cancellieri, Camerarii, & altri, che ricevano Danaro Publico, ò per via di Depositi, ò per tratto di Robbe vendute di ragione de Debitori del predetto Officio dei Governatori dell'Intrade; debbano nel termine de Mesi doi prossimi haver data nel detto Officio una Piezaria idonea de Ducati cinquecento, che resti obligata simul, & insolidum insieme con essi Cancellieri, & Camerarii; da esser approbata essa Piezaria da detti Governatori dell'Intrade, con tutte tre le Ballotte di essi, & così de cœtero siano tenuti quelli Rettori, che anderanno in Terra Ferma, di far dar alli suoi Cancellieri la medesima Piezaria; ne possano esser espediti dal Secretario deputato alle Voci, se non porteranno Fede dalli Governatori predetti, di haver esseguito quanto di sopra; sì come sono tenuti anco di far dar le Piezarie delle Tasse delle Cancellarie, che sono obligate à particolari persone. Et la presente Parte sia fatta stampare, & mandata dove sarà bisogno alli Rettori di fuora, registrata nelle loro Commissioni nell'avvenire, & commessa al Secretario Nostro deputato alle Voci per la sua debita essecutione.

L E G G I

1618. Adì 20. Marzo. In Pregadi.

Convenendo al Publico servitio, che non solo dalli Cassieri dell' Officii Nostri venghino saldate di tempo in tempo le loro Casse: mà che sia contato il Denaro, che scoderanno à gl' Officii, & Luoghi destinati, onde prontamente si possa prevalere di esso nelle Publiche occorrenze.

L' Anderà Parte, che alla fin di cadauna Cassa alli 10. del Mese debbano li Ministri a' quali tocca portar Nota particolar alli Revisori, e Regolatori dell' Intrade Publiche di tutto il Denaro di cadauna ragione, niuna eccettuata, che sarà stato scosso da quel Cassier, e dove sarà stato contato, perche possino essi Revisori, e Regolatori vedere, se sarà stato contato il Denaro à gl' Officii, & Luoghi per le Leggi Nostre destinati: ne possino li Ministri in alcun tempo far il Saldo delle Casse alli Cassieri, se non saranno certi per le Copie delle Partide, che sia stato contato, come è predetto, tutto il Denaro, esprimendo particolarmente nelle Fedi del Saldo, che habbino saldato tutte le loro Casse, & contato intieramente tutto il Denaro di cadauna ragione, niuna eccettuata, alli Officii, & Luochi à quali è destinato.

Dovendo anco dar Ordini tali, perche li Depositi, che vengono fatti nelli Officii, siano conforme alle Leggi portati nella Cecca Nostra, & che non sia commessa intorno ad essi alcuna fraude.

Et perche in alcuni Officii sono fatte più Casse con Ministri differenti sia però commesso alli medesimi Revisori, e Regolatori, che prese le debite informationi, debbano ordinar quanto stimeranno necessario, onde si possi assicurar, che nelle Fedi si contenghi il Saldo di tutte le Casse, che saranno state per quel Cassier essercitate, & contato il Denaro, come è predetto, sotto pena à quelli Ministri, che contravenissero alla presente Deliberatione, di Pregion, privation delli Officii, Bando, & altre ad arbitrio delli medesimi Revisori, e Regolatori à quali ne sia commessa l' essecutione: dovendo farla stampar, & mandar à tutti gl' Officii, dove stimeranno necessario per la sua inviolabile osservanza.

In Materia di Bravi, e Vagabondi, & della prohibitione di Zanchetti, Stocchi, & altre Arme, & di alloggiar Forestieri.

1618. Adì 12. Decembre. In Conseglio di Dieci.

E' Fatta questa Città Nostra hoggidì un' Asilo, & Ricetto d' Huomini facinorosi, & sanguinarii: i quali per Prezzo, & Utilità ardiscono metter le mani nelle Vite, & Persone de Nostri Sudditi: procurando per facilitar i loro pravi Dissegni, la dipendenza, & protettione di persone potenti, & di auttorità: al qual disordine appartenendo alla prudenza di questo Conseglio di proveder per quiete, & sicurtà de Sudditi Nostri.

L' Anderà Parte, che oltre quanto con altre Deliberationi fatte in questo proposito è stato provisto, sia fatto publicamente proclamar sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & dove parerà alli Capi di questo Conseglio, che tutti quelli, così Forestieri, & di Aliene Giurisdittioni, come Sudditi delle Città, & Luochi Nostri, che s' attrovano, ò potessero alla giornata capitar in questa Città, e caminar dredo con Armi à Nobili,

bili, Cittadini, Mercanti, & di altra qualità, e tanto nella Città, quanto fuori, anche con Archibusi longhi, e curti, e quì habitando, così nelle Case de predetti, come in altre Case private, Stanze, Hosterie, ò Camere Locande: & con Salario, Stipendio, & senza: vivendo all'altrui requisitione, & arbitrio, debbano in termine di giorni tre prossimi seguenti alla publicatione della presente Parte, essersi partiti da questa Città Nostra, & suo Distretto; sotto pena, essendo trovati, & Retenti, di esserli irremissibilmente nella Publica Piazza di San Marco sopra un'eminente Palo per il Ministro di Giustitia trà le due Colonne tagliato il Naso; & le Orecchie, & poi di esser posti in una delle Galee de Condennati, nella qual habbino à servire al Remo con li Ferri alli Piedi per Anni cinque continui, non essendo habili al detto servitio, siano posti in una Prigion ferrata, nella qual habbino à star per Anni dieci continui, dalla qual fuggendo innanti il predetto tempo, siano, & s'intendano Banditi di tutte Terre, & Luoghi del Dominio Nostro, Navilii armati, e disarmati in perpetuo: rompendo il Confin, essendo presi siano posti nella detta Prigion, nella qual habbino à star per il detto tempo di Anni dieci; che all'hora gl'habbi à principiar; & questo tante volte quante contrafaranno; con taglia à chi li prenderà per cadauna volta, overo ammazzerà, fatta legittima Fede della Interfettione di Lire mille de Piccoli de suoi Beni, se ne saranno, se non delli Denari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie. Chi veramente denoncierà, & accuserà alli Capi predetti, anche per Polizza secreta, e senza Nome alcuno di questi tali, & darà lume tale, che si venga nella verità, & cognitione, conseguirà Lire seicento de Piccoli delli Denari della Cassa di questo Conseglio, & la Liberatione di un Bandito da questo Conseglio, ò con l'auttorità di esso diffinitivè, & in perpetuo, con li requisiti delle Leggi; dovendo l'istesso beneficio, e Taglia esser concessa anche à Ministri Publici, che li reteniranno, ò denontieranno, doppo che haveranno giustificata la verità. Tutti quelli, che havessero, ò tenessero alloggiati nelle loro Case di questa sorte di gente, siano tenuti subito andar à darli in nota alli Essecutori Nostri contra la Bestemmia co'l vero tempo, quando vi saranno capitati; nel qual Officio sia tenuto da quel Ministro à chi spetta, conto in Libro separato à questo effetto: i quali Essecutori non possano conceder Licentie, Bollettini, ò Proroghe di essi in una, ò più volte, oltre il spatio di Mese uno; mà se li fosse fatta instantia per maggior tempo, sia la Licentia concessa per dui delli detti Essecutori almeno, con Bolletin sottoscritto di loro mano, dovendo essi prima, ò veder la persona, overo informarsi per intender l'occasione del suo venir, e dimorar quì, & altri particolari delle sue qualità, e poi liberar quanto le parerà. Et per provedere anco à quel genere d'Huomini, che habitano per l'ordinario in questa Città Nostra, senza far alcun altro essercitio, ò Professione, che dell'Armi; caminando, e soli, & in compagnia, insolentando, & offendendo in varie maniere le persone, e turbando la quiete altrui, sia prohibito à cadauno il portar Zanchetto, Stocco, ò simile altra Arma curta di quelle, che è introdotto hora portarsi nascoste, & coperte sotto i Ferraruoli, nè con esse accompagnar, fomentar, e servir alcuno sotto le pene di sopra dichiarite, & essendo Ritento alcuno d'essi, giustificato, che sia, che per due mesi innanti non habbia atteso, overo habbia cessato da detto tempo in quà dall'essercitarsi in alcuna Arte, sia, & s'intenda alla conditione de Vagabondi, & sottoposto alle Leggi, & Ordini in detto proposito. Possano, & debbano li Capi di questo Conseglio inquerir so-

rir sopra simili Contrafattioni, e devenir alle debite pene contra li Transgressori. Quelli, che si serviranno di tali persone tenendoli, tanto nella sua, quanto in altra Casa, ò Alloggiamento, con Salario, ò senza, sotto qual si voglia pretesto, essendo Nobili, e comprobata la verità, anche per Denoncia senza Nome, siano publicati nel Maggior Conseglio privi di esso per Anni tre, & non essendo per ancora del detto Maggior Conseglio, siano, e s'intendano Banditi di questa Città di Venetia, e Dogado per Anni cinque continui, rompendo il Confin, essendo Retenti, siano posti in una Prigion serrata, nella qual habbino à star per Anno uno continuo, il qual finito ritornino al predetto Bando, che all'hora habbi à principiar: & questo tante volte quante contrafarà: con Taglia per cadauna volta di Lire quattrocento de Piccoli de' suoi Beni, se ne saranno, se non delli Denari deputati alle Taglie: non essendo Nobile, mà di ogn' altra conditione, essendo Ritenti, siano posti in una Prigion, dove habbino à star per Anni cinque, con la predetta Taglia: & essendo absenti, siano Banditi in tutto, come di sopra. Sia la presente Parte publicata sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & dove parerà alli Capi, come è antedetto, e stampata ad intelligentia universale.

In Materia, che si possi condennar alla Galea anco per manco tempo de disdotto Mesi, & similmente à mezza Paga, & à tutta Paga.

1620. *Adì 9. Aprile. In Pregadi.*

RIspetto alla dispositione delle Leggi, che alla Galea non si possi condennar alcuno per tempo minore per Mesi disdotto, restano molti nelle Prigioni, overo puniti con altre pene poco stimate, le quali non bastando per far, che gli Huomini si astengano dal mal operare, multiplica da per tutto, & specialmente in questa Città il numero di persone otiose, vagabonde, & scandalose, che senza altra propria Professione, & ricapito, che nelle Taverne vanno inferendo ingiurie, & danni a' buoni, con mal essempio, & disturbo universale, il che non succederia così facilmente se li Consegli, Magistrati, Rappresentanti, & Giudici à quali spetta, levato l'impedimento delle Leggi sudette, potessero anco per tempo minore di mesi disdotto, secondo li Delitti di Rei condennarli alla Galea, però così ricercandosi per il dritto della Giustitia.

L'Anderà Parte, che non ostante altro in contrario, possano de cætero li Consegli, & Magistrati di questa Città, & così anco li Rettori, Rappresentanti, & Giusdicenti Nostri da Terra, & da Mare condennar alla Galea al Remo in ferri quelli Rei, à quali, per la qualità de' loro Delitti non convenisse la pena di Mesi disdotto, per il tempo, che le parerà da Mesi disdotto in giù, non potendo però la Condanna esser minore di Mesi otto, & nelle Città, & Luochi oltre il Menzo di Mesi dodeci, rispetto alla distanza, & all'interesse delle spese per condurre li Condennati in questa Città; sia medesimamente preso, che si possa nell'avvenire condennar in Galea al Remo per li tempi sudetti à mezza Paga, & anco con tutta la Paga solita de Galeotti pagati, & con il Biscotto, Manestra, & Bevanda, che si da alli Condennati, nel numero de' quali siano compresi non dovendo questi tali, sotto pretesto della Paga, nè alcun' altro Condennato, esser per modo alcuno tenuti nelle Galee de Capi, mà posti à servir in quelle di Sopracomiti, come è Nostra risoluta Deliberatione: la qual

qual non volemo possa, ne per espressione, che se ne facesse nelle Sententie, il che resti del tutto prohibito, & non vaglia, ne per qual si sia Causa, ò Pretesto, esser alterata, ò diversamente interpretata. Medesimamente sia commesso ad ogn'uno à chi spetta, che nelle Sentenze contra Falliti di Militie da Terra, & da Mar, & ad altri Rei, Contrafattori, ò Contumaci de' Delitti, a' quali per le Leggi fosse imposto il solo, & particolare castigo di Galea, non possi per modo, ò causa alcuna esser permutato in altra pena, che di Galea giusta esse Leggi, le quali non è conveniente, che dal Giudice, che in questo caso viene ad esserne semplice Essecutore, possano esser alterate in Parte così essentiale.

Et la presente Deliberatione sia stampata, & mandata alli Consegli, & Magistrati di questa Città, & à tutti li Rettori da Terra, & da Mar, & Capi di Armata, & Successori per l'Essecutione.

In Materia de Banditi, Relegati, Confinati, & altramente Condannati, Gratiati da Rappresentanti Publici.

1620. Adi 22. Aprile. In Conseglio di Dieci.

BEnche più volte questo Conseglio specialmente negli Anni 1598., & 1607. habbia prohibito à qual si voglia Publico Rappresentante il concedere Salvi Condotti à Banditi, & Contumaci della Giustitia, tuttavia questa Publica intentione con varii sensi interpretata, resta anco interrotta in modo, che non solo Salvi Condotti, mà assolute Liberationi, Permute di Sententie, Alterationi di esso, Tagli, & Riuditioni vengono concesse, senza osservarsi requisito di Legge, Condition di tempo, ne alcun'altro pur minimo degli oblighi espressi nelle Condanne, overo statuiti dalle Leggi, alle quali questo stesso Consiglio, & gli altri, che presiedono al governo della Republica non han voluto poter derogare, senza gran strettezza de Voti, tolte prima le debite informationi, overo con precedente Lettura de Processi. Dal quale disordine indotti gli Huomeni mal viventi per la speranza, e confidenza di andar impuniti con questi indiretti mezzi prendono argomento, e si fanno sempre più arditi, e temerarii nel commettere Delitti, e Misfatti attrocissimi, e dovendosi perciò al tutto provedervi.

L'Anderà Parte, che ogni, e qualunque Salvo Condotto, Liberatione, Permuta, Compositione, Alteration, Diminution, Riuditione, Dichiaration di Sententie, e Condanne Criminali fatte da Capitani, e Proveditori Generali da Mar, e da Terra, Ambasciatori, Baili, Reggimenti, Magistrati, & ogni altro Publico Rappresentante, nessuno eccettuato siano, e s'intendano del tutto Cassi, Irriti, e Nulli, come se fatti non fussero: Ne vaglia alcuna Publication, ò Depennason di Raspa fatta in virtù de Salvi Condotti, e Liberationi, ò altra Concessione, come di sopra, le quali siano tutte tagliate, e revocate, e li Condennati restino nell'istesso stato, come erano prima, che seguisse la Publication, e Depennason sudetta; eccettuati quei soli, che con l'auttorità delli Consegli Nostri fussero stati approbati: mà nel rimanente ogni, e qualunque Atto, ò Terminatione fatta à sollievo, e commodo di qual si voglia Bandito, Relegato, Condennato, e Contumace per Sententia, overo Proclama di questo Conseglio, ò con l'auttorità di esso, e d'ogni altro Magistrato, Consiglio, Reggimento, e Publico Rappresentante, nessuno eccettua-

cettuato resti del tutto abbollita, e totalmente cancellata; & accioche nessuno sotto pretesto d'ignoranza, ò sotto color di fede Publica si facci lecito valersi de simili illeciti Suffragii; sia in questa Città, e nelle altre del Dominio Nostro da parte da Terra, e da Mare Publicamente notificato, che cadauno, il quale havesse ottenuto alcuna delle sudette Concessioni per poco, ò per molto tempo, debba nel termine di giorni otto doppo la Publicatione della presente Parte esser partito, & andar al Bando, Relegatione, Prigion, ò altra Condanna, che havesse, altrimenti passato il detto termine s'intenderanno incorsi tutti nell'Alternative delle loro Sententie, e potranno essere impune morti, & offesi, e i Captori, Interfettori, ò Denontianti conseguiranno le Taglie, e Benefici promessi dalle Leggi, & si come con la presente Deliberatione vengono giudicate invalide, e di niun valor le Patenti, & Concessioni sudette, così è ben ragionevole, che conforme à quanto fù preso a' 23. Decembre passato, cadauno possa senza ostacolo, rispetto, cavillo, difficoltà, ò impedimento rihaver intieramente il Danaro quomodocumque sborsato per tal causa à Secretarii, Cancellieri, Ministri, & altri publica, ò secretamente per ottener le sudette Concessioni, e Patenti. Et però sia parimente preso, che tutti li sudetti Ministri, & altri compartecipi per se, ò per interposita persona de simili guadagni, debbano esborsar nel termine di Mesi due nella Cassa delle Taglie tutto il Denaro havuto nel tempo delle passate occorrenze di tal ragione, da esser il tutto intieramente restituito alli legittimi Intervenienti di quelli, che l'hanno esborsato, in pena della indignation di questo Consiglio, e di pagar per pena il doppio del suo proprio, dovendo esser tenuta Nota distinta, e particolare nella detta Cassa di Taglie; Et siano oltre di ciò tenuti li sudetti Ministri sotto le stesse pene presentar immediate nell'Officio de i Capi di questo Consiglio di Registri, e Libri, ò Squarzafogli dove fossero notate simili Concessioni. Ne possano nell'avvenire li Capitani Generali da Mar, Proveditori Generali, Ambasciatori, Baili, e Publici Rappresentanti, così in tempo di Guerra, come di Pace, conceder simili gratie sotto pretesto di consuetudine, overo esempio in contrario, & in ogni caso tali Concessioni non siano di alcun vigor, e quelli, che le ottenessero non possano valersene, ne pretendere alcun pur minimo sollievo, commodo, sicurezza, immunità, ne altro immaginabil beneficio, mà possano, e debbano essere presi, e morti, come contrafacenti alle Sententie loro, salva però l'auttorità alli Capitani Generali da Mar, di conceder semplici Salvi Condotti, & non altro à Banditi, ò Relegati per il tempo solo del loro Generalato, nei luochi soggetti alla Giurisdittione commessagli in Mare, & per causa di Publico servitio tantum giusta la Parte 1607., & nel rimanente conforme l'auttorità, che tenessero espressa nelle sue Commissioni per li Condennati senza l'auttorità di questo Conseglio, & salva parimente quella, che hanno li Baili in Constantinopoli, Proveditori Generali, & Reggimento di Candia, mà però limitata, & dentro quei termini, che sono dichiariti nelle loro Commissioni, & nelle Parti di questo Conseglio de 24. Settembre 1597., 24. Novembre 1599., 21. Luglio 1608., 11. Agosto, & 18. Febraro 1616., & per benignità della Signoria Nostra siano per questa volta solamente rilasciati quei, che fussero stati presi fin al giorno d'hoggi con alcune delle sopradette Patenti, con conditione però di partir nel termine di giorni tre, & andar alli Bandi, & confini loro in pena come di sopra. Dichiarando appresso, che, & à questi, & à tutti gli altri sia bonificato il tempo decorso dal giorno, che ottennero le Patenti,

& Con-

& Concessioni sudette, non altrimenti, che se fussero stati senza di esse alla obbedienza delle sue Sententie Condannatorie: E se qualcheduno per haver servito nelle passate occorrenze personalmente, overo depositato Denari per spesar, & pagar altri, che servissero in luoco suo in qual si voglia maniera pretenderanno gratia, ò sollievo di alcuna sorte dalla Publica Munificenza, & benignità, debba far supplicar alli Capi di questo Conseglio, overo alla Signoria Nostra secondo la qualità della Dimanda, & delle Sententie, acciochè havuto riguardo al merito di cadauno si possa prender quell'espediente, che sarà stimato giusto, & conveniente conforme alla dispositione delle Leggi; Et la presente Parte stampata, & publicata in questa Città sia mandata à tutti li Rettori da Terra, & da Mar, perche la facciano publicar, stampar, & esseguir inviolabilmente, & immediate far abollir, & cancellar ogni, & qualunque Depennason di Raspa, ò altro Atto, & Nota, che apparisse in contrario.

In Materia de Banditi Relegati, & altramente Condennati.

1620. Adì 29. Aprile. In Conseglio di Dieci.

POiche in essecutione della Parte di questo Conseglio di 22. del presente cominciano à comparire con le Suppliche loro diversi Banditi, Relegati, e Condennati dalla Giustitia, dimandando Liberationi; Salvi Condotti, e Permute di Sententie ottenute da Publici Rappresentanti per servitii prestati da essi medesimi, overo fatti prestar da altri con esborso del proprio Denaro; conveniente cosa è terminar il modo, co'l quale celeremente s'habbiano ad espedire quelle Gratie, e concessioni di sollievo ad essi Condennati, che pareranno alli Capi di questo Conseglio di proponere, havuto riguardo alla qualità delle Condanne, & al merito, ò servitio di cadauno. Però.

L'Anderà Parte, che tutte le Supplicationi già presentate, e che nell'avvenire saranno presentate, ò fatte presentar da chi si voglia, come di sopra, debbano esser espedite con li tre quarti delle Ballotte di questo Conseglio, eccettuati però quelli nelle Sententie, de'quali fosse ingionta alcuna condition, ò strettezza di Balle, & quelli ancora, che fussero stati quovis modo gratiati semplicemente, senza merito di servitio prestato, ò fatto prestar alla Signoria Nostra. Dovendo questi tali conseguir quel solo Beneficio, ch'è dechiarito nella sudetta Parte, cioè, che s'intenda essere corso il tempo, come se fussero stati all'obbedienza delle loro Sententie Condennatorie giusta essa parte, & se alcuno pretenderà d'avantaggio, debba passar per le vie statuite dalle Leggi, & ogni giorno, che si ridurrà questo Conseglio, doppo la Lettura delle Lettere, siano espedite due almeno delle sudette Supplicationi; & il tempo delli giorni otto statuito nella Parte ad essi condennati, di andar alli Bandi, ò Confini loro sia prorogato per un Mese immediate sussequente.

In Ma-

L E G G I
In Materia delli Avocati Fiscali.

1620. Adi 2. Luglio. In Pregadi.

SOno stati instituiti nelli tempi passati in diversi Officii, Magistrati, & Collegi di questa Città, & anco nelle Camere di fuori, Avocati Fiscali, per custodire le Giurisdittioni, li Beni, Crediti, confini, & altre ragioni della Signoria Nostra, con fine di valersi di essi Fiscali nella diffesa delle cose Publiche; mà, perche alle volte occorre, che le private, & particolari persone, quali hanno interesse contrario, & diverso al Fisco, per vantaggiare le cose loro, vanno preoccupando li Fiscali di detti Officii, sotto varii pretesti, consultando, & mostrando le sue Scritture; Onde può avvenire, che non possano essequire il loro debito, & diffendere le Publiche ragioni, anzi, come quelli, che hanno piena informatione delle Leggi, Giudicii, & Capitulari di detti Officii, possano apportare molto pregiudicio; Però per provedere à simili inconvenienti, come è sommamente necessario di fare.

L'Anderà Parte, che così li Avocati Fiscali della Signoria Nostra, come tutti gli altri Fiscali delle Corti di San Marco, & Rialto, & de Magistrati, & Camere di Terra Ferma non possano per l'avvenire consultare, veder Scritture, ne diffendere alcuna causa, toccante la Giurisdittione, & interesse, ò ragione di quel Magistrato, ò Camera, dove saranno Fiscali: mà solamente servire à difesa delle Publiche ragioni contro qual si voglia: Potendo però adoperarsi in quelle Cause solamente, che sarà loro imposto dalli suoi Signori, ò Rettori, con Mandato in Scrittura di poter Consigliare, e Diffendere; & contrafacendo à quanto di sopra è dichiarito, siano, & s'intendano privi del Carico di Fiscale, & di non potersi più essercitare il Ministerio di Avocato, come persone indegne: Con dichiaratione, che li Fiscali, che saranno per l'avvenire eletti, non possano havere, ne essercitare, che una sola Fiscalaria. La essecutione della presente Parte sia commessa alli Avogadori di Commun, & alli Sindici di questa Città, li quali anco possano per via d'Inquisitione, & col ricevere denoncie secrete, procurare di venir in luce delli Transgressori per intiero adempimento della sopradetta Deliberatione, la quale sia fatta stampare, & mandata alli Officii, & Magistrati di questa Città, & alli Rettori di fuori, dove sarà bisogno, per la sua debita, & intiera essecutione.

1621. Adi 13. Marzo. In Pregadi.

HAnno i Revisori, e Regolatori sopra i Dacii in essecution delle Parti di questo, e del Maggior Conseglio rappresentato nel Collegio Nostro i disordini, che seguono à Publico pregiudicio con i rimedii opportuni per rimoverli, & introdur quelle buone Regole, che sono desiderate. Ne dovendosi più differir così necessaria Provisione, con termine proprio, e dipendente dalle Dispositioni de i medesimi Consegli, havutasi consideratione alla conservation di cadaun Magistrato in ciò, che non discorda dal Publico servitio, & interesse, per il quale principalmente è stato creato quello de i Revisori, e Regolatori predetti.

L'Anderà Parte, che nell'avvenire siano osservati gl'Ordeni infrascritti.

Ter

Per i Magistrati, e Rettori.

Primo. Che le Denontie de Contrabandi di qual si voglia sorte debbano essere espedite, e giudicate da tutti, ò dalla maggior parte almeno de i Signori di quei Magistrati, ove saranno date, e siano giudicate, e diffinite non in Voce, mà a Bossoli, e Ballotte, come viene disposto in Parte del Conseglio Nostro di Dieci de 29. Decembre 1515.

Secondo. Che non possano sotto qual si voglia pretesto, ne per alcun Ufficio privato licentiar Robba denonciata senza Bolletta, ò che non havesse i requisiti delle Leggi, che venisse d'Entrata, ò pure che andasse fuori, ne meno di essa far dono, remissione, ò compensatione, ne applicatione di sorte alcuna, conforme à molte Leggi in questo proposito, e massime al Capitolo del Conseglio di Dieci de 27. Settembre 1502. e di questo Conseglio de 14. Luglio 1590. ne i quali viene imposto pena di Ducati cinquecento à chi giudicasse in contrario, da esser mandato debitore à Palazzo, irremissibilmente per uno de gli Avogadori Nostri di Commun, & applicati all'Arsenal, dovendo la sudetta robba essere distribuita in tutto, e per tutto, come dispongono le Leggi; Se non succedesse qualche caso, che non potesse essere stato dalle Leggi abbracciato, il quale sia remesso alla conscienza del Giudice, com'è conveniente.

Terzo. Che per le Denontie date di robba di Uscita, ò d'Entrata giurate di minor valore del giusto, e reale Prezzo, non solo s'intenda perduta essa robba, conforme alla dispositione delle Leggi, mà siano tenuti li Giudici à procedere contra i spergiuri, e devenire à quelle pene, che pareranno loro convenienti.

Quarto. Che l'Espeditione delle sudette Denoncie non possa esser fatta, se non nel termine di giorni tre passati, li quali non possa esser restituita, ne divisa la robba, se non nel termine di giorni cinque, affine che ad ogn'uno interessato resti luogo di usar delle sue ragioni, come viene disposto in Parte del Collegio de Datii de 20. Agosto 1530. non s'intendendo però della robba nascosta, la quale debba essere immediate persa, e divisa conforme al Capitolo 1574. 15. Luglio, del medesimo Collegio de Dacii.

Quinto. Che se per le legittime cause la robba, che fosse denonciata per qualche transgressione, però con le Bollette ordinarie, s'intendesse per semplice errore, ò del Conduttore, ò del Mercante di essa, non si possa terminare alcuna cosa, se non sarà stato prima formato diligente Processo, come si conviene.

Sesto. Che non possano li Magistrati, ò alcun Rettor venire all'espeditione, e Sentenza di qual si voglia Contrabando, se non sarà Citato il Governator, ò Conduttor di quel Dacio, al quale spettasse il Pagamento della Robba denonciata, ne possano parimente venir alla Divisione de Contrabandi, se prima non sarà cavato il Dacio, giusta la Parte del Collegio di Dacii de 22. Agosto 1592. dovendo il tutto esser diviso in robba, e non in Danari à quelli, che devono haverne parte, come dispongono le Leggi, dovendo li sudetti Governatori, ò Conduttori raccordare l'Essecutione pur delle Leggi spettanti à quel Contrabando, che sarà stato tolto, e poi nell'Atto delle Divisioni far cavar tutte le portioni spettanti al Publico.

Settimo. Che quanto alle Robbe prohibite, che vengono condotte in questa Città, e fuori di essa, non possano essere espedite, se prima non saran-

faranno chiamati i deputati delle Arti , per farle riconofcer , per dover poi efser data la debita efsecutione alle Leggi in quefta Materia .

Per Notari , e Cancellieri .

Ottavo. Che fiano efprefsamente tenuti i Nodari di cadaun Magiftrato , & i Cancellieri di fuori , e cadaun'altro Miniltro , al quale fpettaffe l'obligo di notar le Denoncie de Contrabandi , e formar i Proceffi di effe , de dover puntualmente dar effecutione à gli infrafcritti Capitoli , in pena , mancando , di perdere i Carichi , e di non poter più effercitatne in vita loro , & etiam di pagar Ducati dufento , applicati tutti al Denonciante , da effer tenuto fecreto , e fotto altre maggiori pene ad arbitrio della Giuftitia .

Nono. Che quando farà data Denontia de Contrabandi , tanto di Entrata , quanto di Ufcita di qual fi voglia forte à Magiftrati di quefta Città , ò à Rettori del Dogado , à quali fpettano i Giudicii di fimili Materie , debbano effe Denoncie nella ifteffa hora , e momento , che vengono date effere anco notate in un Libro à quefto particolarmente deputato à tale effetto Cartato , e Numerato , e dopò notata effa Denontia debba il Nodaro prefentarla ad uno almeno de i Giudici de Magiftrati , & il Cancellier , ò altro Miniftro à i Rettori ; quali Giudici , e Rettori fiano obligati fottofcriverla di propria mano , & occorrendo formatione di Proceffo , fiano effi Proceffi fegnati , e numerati , affine che poffano effere incontrati colle Denontie .

Decimo. Che in tutte le Speditioni delle Materie fudette debbano legger quei Capitoli , che contengono l'Ordine del giudicar à Magiftrati , & à Rettori , facendo Nota nelle medefime Sententie di haverli letti , & in cafo , che per qualche accidente non veniffe ciò effequito ; debbano far parimente nota particolare della caufa , perche farà ftato ommeffo .

Decimo Primo. Che tutte le Sententie fiano fottofcritte da i Giudici de Magiftrati , ò da Rettori , che le haveranno fatte , effendo obligato il Nodaro , ò Cancelliero raccordarlo , & il Giudice effequirlo , dovendofi anco notar fopra di effe l'Intervento del Governator , ò Conduttor del Dacio , ò almeno la Citatione , che gli farà ftata fatta Perfonalmente , ò Legitimamente , quali Sententie fottofcritte , ò non fottofcritte , fiano portate di Mefe in Mefe à i Governatori Noftri dell' Entrade , & à i Regolatori fopradetti , acciò fiano revifte , e cenfurate , fe così convenirà .

Decimo Secondo. Che tutte le Divifioni fiano notate nel Margine all' incontro delle Denoncie fenza alcuna diminutione.

Decimo Terzo. Che fiano obligati tenir un Libro , nel quale doveranno notare il Dacio , e la Decima , che fi cavarà dalli Contrabandi in doi colti , dovendo poi ne i luochi , ove faranno date farli far le ricevute da quelli Caffieri , in Caffa de quali faranno contate le portioni come di fopra .

Decimo Quarto. Che fempre , che ufcirà alcuno de i Signori de i Magiftrati , overo alcun Rettor partirà dai Reggimenti , debba effer prefentato al Magiftrato de gli Revifori , & Regolatori predetti il Libro del Dacio , della Decima , per dover effer il tutto revifto , & incontrato .

Decimo Quinto. Che non poffano principiar il fudetto Libro , fe prima non lo prefenteranno al Magiftrato dei Revifori , e Regolatori fopra i

Dacii ,

Dacii ; per dovervi far sopra la Nota, che sarà giudicata necessaria, e riceverlo in consegna.

Per Officiali:

Decimo Sesto. Che sia specialmente commesso, espressamente ordinato à Capitani, Capi di Barca, Palatier, & ad ogni altro Officiale, in pena di star hore doi in una Berlina, & di servire Anni tre in Galea con i ferri ai piedi, & altre maggiori secondo le transgressioni, di dover intieramente, & inviolabilmente essequire gli infrascritti Capitoli.

Decimo Settimo. Che di tutte le Robbe, che saranno tolte di Contrabando, ò per altra transgressione, debbano presentare le Copie delle Denoncie nel Magistrato de i Revisori predetti da essere registrate in quell'Officio.

Decimo Ottavo. Che se à caso sotto qual si voglia pretesto fossero nascoste le copie di esse Denoncie del Capitanio, ò Capi di Barca siano sottoposti tanto li predetti, quanto gli Officiali de medesimi alla pena prescritta di Berlina, e Galea, intendendosi però da quelli, che fossero stati presenti al levar del Contrabando.

Decimo Nono. Che in evento, che alcuno fosse tanto temerario, & ardito di restituire la Robba senza denonciarla, sia non solo severamente castigato di quelle più severe pene, che parerà alla Giustitia; mà debba in oltre esborsare quanto importerà la robba restituita, e l'ammontare sia liberamente del Denonciante, che haverà scoperta la transgressione, il quale sia tenuto secretissimo.

Duodecimo. Che delle Robbe, che saranno soggette alla visione dell' Officio della Sanità, debbano immediate, doppo haverle presentate in quel Magistrato, darne Denontia ove saranno obligati, con darne parimente notitia al Governatore, ò Conduttore di quel Dacio, à cui spettasse il Dacio di essa robba, non dovendola levare dalla Sanità, ne dal luogo, ove facesse Contumacia, se non con la presentia di un Soprastante del Dacio, al quale fosse denonciata, & uno di quel Governatore, ò Conduttore, che come di sopra ne haverà havuta notitia per interesse di quel Dacio.

Duodecimo Primo. Che se fosse transgredito qual si voglia delli sopradetti Ordini, possa, & debba cadauno di Barca, ò altra persona, che denontiasse la transgressione, purche non sia il Principale, che l'havesse commessa, da esser anco tenuto secreto, conseguire Ducati doicento dei Beni del transgressore, al quale effetto viene tenuta la Cassetta ordinaria delle Denontie in luogo conspicuo, e vicino alla porta dell'Officio de i Revisori, e Regolatori antedetti.

Duodecimo Secondo. Che li Capitani, ò Capi da Barche, ò Palatieri, che sono alla Guardia de i Contrabandi, & altre transgressioni de Dacii, non possano entrare per qual si voglia modo al servitio di alcuna Barca, ò Palata, se prima non compariranno al Magistrato sopradetto de Revisori, e Regolatori, per ricevere li presenti, & altri Ordini, secondo, che à loro parerà, ne possano li Governatori, ò Conduttori de Dacii servirsi di alcuno di essi, se non haverà una Fede del medesimo Magistrato di haver ricevuto li sopradetti Ordini in tutto come di sopra.

Duodecimo Terzo. Che essendo alcuno ardito, e renitente nel prestare la dovuta obbedienza nel Carico predetto de Palatieri, & Officiali, debba-

debbano immediate venirne à dar conto al sudetto Magistrato, acciò possa esser fatta la necessaria Provisione, potendo per l'effetto dell'obbedienza predetta usar, e valersi del nome de i medesimi Revisori, e Regolatori.

Duodecimo Quarto. Li Nodari, Cancellieri, & altri Ministri, oltre l'essere sottoposti alla censura di quelli Magistrati, e Giudici, che per Leggi, & Ordini Publici possono correggerli, e castigar le loro Transgressioni, s'intendino anco commessi al Magistrato de i Revisori, e Regolatori sopradetti, e nell'accettar Denoncie, e nel proceder alla formatione de Processi, potendo anco à Bossoli, e Ballotte con tutti tre i Voti del Magistrato, ò di due, quando il terzo non si trovasse al Magistrato venirvi alla Retentione de trasgressori, quali però debba essere confirmata dal Colleggietto ordinario de Dacii, nel termine di giorni quindeci all'hora prossimi; altramente resti nulla, e possa, e debba cadauno degl' Avogadori de Commun far liberar quello, ò quelli, che fossero stati retenti senza esser seguita la confirmatione nel termine sopradetto, dovendo poi passar le Sententie, e le Condanne per il medesimo Colleggietto de Dacii. Intendendosi la confirmatione delle Retentioni, e parimente di quelle Sentenze, e Condanne, che spettano al Colleggietto predetto, e quanto à gli altri casi, non abbracciati da esso Colleggietto, resti salva l'Auttorità conferita à detti Revisori, e Regolatori; colla Parte di questo Conseglio de Primo Febraro 1619.

Et la presente Parte sia mandata alla stampa à più facile intelligenza di cadauno.

Die 22. Martii 1621. In Consilio Decem.

Ritrovandosi un numero grande di Rei presentati al Conseglio Nostro di XL. al Criminal, li quali, alcuni di loro si sono presentati in Corte di Palazzo conforme all'ordinario, & non così tosto fatta la loro appresentatione si sono da essa partiti, & vanno vagando ovunque gli piace, & alcuni altri dopò presentati, & espediti, ò sono per benignità di detto Conseglio stati rilasciati di Pregion con piezarie, & assignation di lochi particolari, li quali mal usando la gratia fattagli da detto Conseglio non solo si sono partiti dalli lochi assignatigli, mà vanno dove più gli piace, & anco licentiosamente fuori della Città, con grave scandolo, mal esempio, & poco decoro, & dignità di detto Conseglio, & questo fanno, perche non essendo sottoposti per le loro transgressioni ad alcuna pena pecuniaria, essendo perciò securi di non poter esser retenti dalli Ministri publici ardiscono ogni cosa, che quando li Ministri havessero qualche premio, come hanno per le retentioni delli Rei del Magistrato di Clarissimi Signori di Notte al Criminal, forse, che non ardirebbero tanto, ne sarebbero tanto licentiosi; Onde essendo necessario per reprimer tanta loro arditezza, & conservar la dignità del Conseglio Nostro di XL. al Criminal, prender qualche giusto espediente in così grave, & importante materia; Però

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sii preso, che tutti li Rei sottoposti al Conseglio Nostro di XL. al Criminal così quelli, che sono fin hora presentati, come quelli, che de cœtero si appresentaranno in Corte di Palazzo conforme all'ordinario come loco loro proprio, & che da essa si partiranno, & fuori di essa saranno ritrovati possino

fino da cadaun Capitanio Official, ò altro Miniſtro publico oltre il poter eſſer impune offeſi conforme alle Leggi eſſer ritenuti, & quelli, che li reteniranno habbino Ducati cento, ne poſſino eſſer levati di Pregion, ne avanti, ne dopo le loro Eſpeditioni, anco, che foſſero aſſoluti, ſe prima non haveranno pagato detti Ducati cento, & quelli, che foſſero Condennati in Galea, ò Relegati in qualche Città non poſsino li Relegati eſſer levati in Pregion per andar alle Relegation ſe prima non haveranno ſodisfatto detti Ducati cento, & li Condennati in Galea non poſsino uſcir di Galea ſe non haveranno ſodisfatto quanto di ſopra. Dovendoli di ciò eſſer dato debito alla Camera dell'Armamento alla ſua Partita, & ſimilmente quelli ſaranno eſtratti di Pregion, non poſsino di eſſe Pregion eſſer eſtratti ſe non haveranno dato Piezaria non ſolo conforme all'uſo Vecchio di appreſentarſi all'obbedientia della Giuſtitia ad ogni ſua richieſtà, mà anco traſgredendo, & partendo dalli Lochi aſsignatigli, eſſendo Retenti di pagar li ſudetti Ducati cento, potendo eſser fatta ogni eſsecutione contra eſsi Piezi, tanto per li Avogadori Noſtri di Commun quanto per li Capi di Quaranta, sì Superiori, come Inferiori, quelli, che ſono fin hora ſtati eſtratti di Pregion pur con Parte del medemo Conſeſeglio, debbano in termine di giorni otto proſsimi venturi venir nell' Officio dell'Avogaria predetta à dar una idonea Piezaria oltre quella da Loro datá, per la tranſgreſsione, che poteſsero fare, il qual termine paſſato, & non havendo fatto quanto di ſopra, debbano ritornar immediate in Pregion, come erano prima, altrimenti paſsato detto termine ſaranno aſtretti li Piezi per le Piezarie già date, & loro Proclamati ſopra le Scale di Rialto in termine di giorni tre conforme all'ordinario, quali non comparendo ſaranno immediate eſpediti, & contra di loro proceduto, come Abſenti, & ſia Publicata ſopra le Scale di Rialto à intelligentia di ogn'uno, l'eſſecution veramente della preſente Parte ſia commeſſa alli Avogadori Noſtri di Commun, & Capi di XL. sì Superiori, come Inferiori.

Die 22. Aprilis 1621. In Conſilio Decem.

CHE per convenienti riſpetti molto ben noti à queſto Conſeglio, ſia per auttorità del medeſimo Conſiglio prorogata per altri giorni vinti la Pare preſa in eſſo Conſeglio ſotto li 22. del Meſe di Marzo paſſato in Materia de Rei Retenti, & Preſentadi ſottopoſti al medeſimo Conſeglio.

1621. 20. Settembre. In Conſeglio di Dieci.

FU' giuſtamente deliberato, & permeſſo, che li Preſentati, li quali tranſgrediſſero li Limiti de' loro Confini ad eſſi aſsegnati, & quei parimente, che per debito di Speſe, ò de Condanne da Lire cinquanta in sù foſsero notati in Raſpa Contumaci, poteſsero eſser impune offeſi, & morti: mà ſcoprendoſi nel corſo di tempo, & nell'Eſsecutioni de tali Leggi, & conſuetudini qualche corrutella, che merita emendatione per oviare alle inſidie, mali modi, & Arme prohibite, & deteſtate, che ſi uſano, con offeſa della Giuſtitia, & ſcandalo univerſale; Però

L'Anderà Parte, che qualunque, & ſia chi eſser ſi voglia, che dal

prender della presente Deliberatione : nel tempo avvenire ammazzerà con Archibuso, overo altre Arme da Fuogo alcun Presentado, che si troverà esser fuori del Confine à lui assegnato, non possa, ne debba pretender, ne li sia concessa impunità per tal Homicidio, mà sia soggetto, & punito de tutte le pene, che sono statuite contra i Delatori, & Esoneratori de Archibusi, Pistole, & Pistoni, prohibiti dalle Leggi, sia però lecito, & si possano ammazzar detti Presentati, quando si troveranno esser fuori del Confine con Arme da Taglio, in modo tale, che, & la Giustitia habbia suo luogo di contener li Presentadi in Officio, & di non abusare la Publica benignità, & dall'altra, che non siano insidiati, & con fraude, & male arti morti.

Sia oltre di ciò prohibito del tutto il poter ammazzar con Armi tanto da Fuogo, quanto di qual si sia altra sorte niuna eccettuata, nè in altra maniera, che imaginar si possa, alcuno, che sia in Raspa notato per sola causa di Spese, ò Condanne Pecuniarie, ben possano questi tali Contumaci della Giustitia esser presi, & Condannati all'Esborso di altrettanta pena Pecuniaria, quanto fosse la quantità del Debito, & della Condanna descritta in essa Raspa, la qual pena duplicata resti intieramente applicata alli Captori, ne possa il Ritento esser rilasciato di Prigione, se prima non haverà satisfatto intieramente, tanto il primo debito della Raspa, quanto il secondo della pena sudetta.

Et la presente Deliberatione, sia Publicata in questa Città, & nelle altre Città, Terre, & Luoghi del Dominio Nostro per la sua debita essecutione, & al medesimo fine mandata alli Rettori di fuora, & Magistrati della Città.

1622. Adì 13. Aprile. In Collegio con Intervento delli Governatori dell'Intrade.

POiche la Parte presa in questo Collegio sotto li 15. Luglio 1571. non partorisse quel frutto, che fù mente di esso Collegio, essendo, che li Officiali tutte le Robbe, che trattengono, le denontiano come Robbe ascose, & dalli Rettori, & Magistrati, à quali è data la Denontia vengono immediate divise, & se ben poi sono tagliate le Sentenze, non possono però gl'Interessati rihaver le loro Robbe per esser divise, da che ne seguono grandi lamentationi, & essendo conveniente far qualche Provisione, non importando massime al Publico servitio, che tal Divisione sia fatta con tanta celerità.

L'Anderà Parte, che nell'avvenire non ostante la predetta Parte di 15. Luglio 1571. in ogni caso, che saranno denontiate Robbe di qual si voglia sorte per Contrabando siano tenuti li Rettori, & Magistrati innanti à quali sarà data la Denontia venir all'espeditione di esse in termine di giorni tre, & doppo l'espeditione innanti, che vengano alla Divisione, debbano star altri giorni cinque conforme alla Parte di questo Collegio di 30. Agosto 1530. à ciò, che gl'Interessati in detti termini possano usar delle loro ragioni, come ricerca il dovere, & la Giustitia.

Per

Per la Prohibitione d'ogni sorte di Panni di Seda, e d'Oro, Saggie, & altre Pannine Forestiere.

1622. *Adi 9. Luglio. In Pregadi.*

COnvenendo al servitio Publico, e per l'Accrescimento de Dacii, & del Commercio, & Sustentatione della Povertà della Terra Ferma, & di questa Città provedere al grandissimo inconveniente, e danno, che proviene a'Sudditi, & allo Stato Nostro per l'introduttione della Pannina di Lana, & Seda Forestiera in tanta copia con ruina delle Intrade Publiche, & delle Arti, & contra tante Leggi di questo Conseglio.

L'Anderà Parte, che salve tutte le Leggi in questo proposito alla presente non repugnante, & specialmente quella de 16. Maggio 1596. circa la Prohibitione de Panni di Seda, & d'Oro, & di 4. Novembre 1608. circa li Panni di Lana sia fermamente statuito, che ne in questa Città, ne in alcun luogo di Terra Ferma si possa adoperar, Tenir, Vender, Comprar, Barattar Panni di qualsivoglia sorte Forestieri, eccetto li Panni di Lana di Ponente in essa Parte espressi, & che non solo sia commessa la Essecution delle sudette Parti alli Magistrati di questa Città, & Rettori di Terra Ferma, dove è Corte; mà anco ai Proveditori di Commun, Cinque Savii sopra la Mercantia, & altri Magistrati a' quali spetta per Legge simil Materia de Contrabandi à procieder per via di Denontie secrete, promettendo anco la secretezza à Testimonii. L'istessa Auttorità habbino li Rettori Nostri da Terra, dove si ritrova Corte, con auttorità di Bando, Galea, ò pena Pecuniaria, & altro, come in dette Parti. Ne li Periti, che saranno chiamati ex Officio, & haveranno deposto con le debite Circonstanze di Sacramento possino essere querelati di falso, & travagliati per mezzo della Giustitia; quelli, che in Terra Ferma si trovassero haver Panni Forestieri habbino tempo due Mesi à smaltirgli, overo in qual altro modo portargli fuori del Stato. Et perche sono fabricati in questa Città Panni di Quaranta di cattiva qualità, & venduti ad altissimi Pretii, perciò sia commesso ai Cinque Savii alla Mercantia, & Proveditori di Commun uniti, ò separati, che debbano dir la loro opinione sopra le Tenture, & diffetti di Panni per potergli ritrovar con questo Conseglio il conveniente rimedio, & così sopra la Limitatione de Pretii sia di nuovo confermata l'Auttorità alli Proveditori di Commun, & intendendosi, che nel Regno Nostro di Candia, & altri Luoghi dello Stato Nostro da Mar non si adoperi altro, che Panni Forestieri: Però sia commesso ai Cinque Savii alla Mercantia, & alli due ultimamente ritornati de Proveditori Generali del Regno di Candia, che quanto prima circa questo inconveniente dicano la opinione loro, & siano in obligo li Savii del Collegio dopò le debite Informationi venir à questo Conseglio per far quanto sarà il Publico servitio. Et la presente Parte sia publicata nelli luochi soliti, & stampata ad intelligenza di cadauno, mandata ai Rettori, dove sarà bisogno, affinche da essi sia fatta publicare, & essequire in tutte le sue Parti.

1622. *Adi 27. Settembre. In Pregadi.*

DOvendosi nella ferma rissolutione Nostra dell'Essecution della Parte di questo Conseglio de' 9. Luglio prossimamente passato in proposito della Prohibitione delli Panni di Seta, e di Lana Forestieri, conceder

 qual-

qualche nova commodità di tempo all' Esito fuori dello Stato Nostro di quelli di detti Panni, che nel termine prescritto già, non si havessero potuti trasmettere.

L' Anderà Parte, che sia prorogato, e stabilito il tempo all' Estrattione sopradetta fuori dello Stato Nostro delli Panni di Seta, e di Lana prohibiti per la sudetta Parte, per tutto il giorno delli 15. del Mese di Ottobre venturo in ogni Luoco dello Stato Nostro di Terra Ferma, conforme alla sopradetta Deliberatione, dovendo esser transmessi fuori con Bolletta, ne in tanto possa esserne venduta, ò contrattate in alcun modo qual si sia, benche minima quantità. E debbano li Panni Forestieri predetti, tanto di Seta, quanto di Lana, e così nello Stato Nostro di Terra Ferma, come in questa Città, che passato detto termine, fossero accusati, e trovati, essere irremissibilmente abbrucciati; & i Patroni, ò siano Mercanti, e Botteghieri, ò di altra conditione, niun eccettuata, condennati in altrettanto Valsente, da essere dispensato, giusta le Leggi, in luoco del medesimo Contrabando, e ciò, oltre quegl' altri castighi corporali contra Transgressori, che paresse alla Giustitia di chi sarà l' Essecutione. Dovendo in tutte le altre Parti restar ferma la Deliberatione sopradetta, e debbano appresso, così li Magistrati di questa Città, à quali spetta in virtù della detta Parte de 9. Luglio passato, come li Rettori di Terra Ferma con Corte, justa pure la medesima Deliberatione, inquerir, far veder nelle Botteghe, e nelle Case sospette di detti Contrabandi, & usar ogni diligenza, & ogni rigore, perche resti in tutte le Parti intieramente essequito questo Ordine, tanto importante al buon servitio delle cose Nostre. Et la presente Parte sia publicata ne i luochi soliti di questa Città, stampata insieme con quella de 9. Luglio passato, & inviata à tutti li Rettori delle Città principali di Terra Ferma, perche la mandino immediate à gli altri Rappresentanti sottoposti alle loro Giurisdittioni per la universale Publicatione, & Essecutione.

1622. 26. *Decembre*.

HAvendo conosciuto gl' Illustrissimi Signori Giulio Contarini Podestà, e Zaccaria Sagredo Capitanio per la Serenissima Signoria di Venetia, Rettori di Padova, e del Distretto per l' osservatione fatta nel tempo, che s' attrovano in questo Reggimento quanto possa sommamente compire al servitio Publico nella strettezza, e bisogno di Danaro, che spesse volte occorre esserci in questa Magnifica Camera, per le molte continuate spese ordinarie, & estraordinarie, & per altri Publici interessi, ch' il Denaro delle Condanne Criminali, che si faranno dalli Clarissimi Rettori di queste Castelle, il qual solo nel fine di loro Reggimenti, viene consignato in detta Camera, non sia così lungamente trattenuto infruttuoso, mà possa il Publico valersene negl' occorrenti bisogni, con assicurarsi da tutti quei accidenti, ch' avvenir potessero, non ostante ogni diligente cura, che ad essi Clarissimi Rettori fosse in ciò conforme al loro zelo applicata; Hanno Sue Signorie Illustrissime co 'l presente Ordine loro terminato, e terminano, ch' il Denaro delle sudette Condanne solito portarsi da' medesimi Clarissimi Rettori in questa Camera doppo finito il Reggimento, debba nell' avvenire, così da i presenti, come da i Clarissimi Successori loro essere ogni quattro Mesi intieramente inviato nella sudetta Camera, insieme con la Nota de i Nomi de i Condennati, & la

causa

causa della loro Condannatione; con obligo alli Cancellieri loro di cavar essa Nota dalle Raspe distintamente, e fedelmente, non ommettendo per qual si sia rispetto, alcuna d'esse Condanne, accompagnandole col detto Danaro, sotto pena de Ducati cinquanta per cadauna volta, che mancassero, d'essergli tolti immediate, & applicati alla medesima Camera, & di non poter più essercitar, nè quella, nè altra Cancellaria; Et mancando essi Clarissimi Rettori di far la Missione del detto Danaro nel fine d'ogni quattro Mesi, come di sopra, non possano nel fine de'loro Reggimenti haver le solite Fedi d'andar à Capello, sotto pena al Scontro, ò altro Ministro, à cui spetta di privatione dell'Officio, & d'altre ad arbitrio; Non dovendo però li detti Cancellieri, etiamdio, che dalli Rettori loro, non fusse mandato il Danaro, restar esso dimandar la Nota delle Condannationi fatte ne i quattro Mesi come di sopra, sotto le pene sudette; Et la presente Terminatione debba esser affissa in detta Magnifica Camera, & mandata à essi Clarissimi Rettori, perche sia registrata, & poi affissa nelle loro Cancellarie per la sua dovuta intiera essecutione.

1622. *Adì 21. Gennaro. In Pregadi.*

CHE la Terminatione di 26. Decembre fatta da i Rettori di Padova intorno la dispositione de i Danari delle Condanne, che si fanno da i Rettori delle Castelle in quelle Giurisdittioni, debbano nell'avvenire ogni quattro Mesi esser inviati nella Camera di Padova insieme con la Nota de Nomi de Condannati, & la causa della Condennatione, & con tutti quei modi, Ordini, & Regole espresse in quella, sia, & s'intenda confirmata, come stà, & giace, & ne sia data Copia al Segretario deputato alle Voci, perche la facci poner nelle Commissioni de Rettori: li quali non possino andar à Capello, se non porteranno Fede d'haverla pienamente essequita. La qual Terminatione s'intenda anco per li Rettori delle Castelle del Territorio Trevisan.

1623. *Adì 27. Novembre. In Conseglio di Dieci.*

ANcorche per diverse Deliberationi sia provisto alla temerità, & inobbedientia de Relegati nell'andar à i loro Confini; nondimeno sono tanto frequenti, & moltiplici le Lamentationi, & Richiami, che pervengono alli Capi di questo Conseglio, che molti di essi Relegati, dopò cavati di Prigion, & consignati, giusta le Leggi à Scrivani, ò altri Ministri de Vascelli Armati, overo Scrivani, & Patroni de Vascelli, ò Barche disarmate, per esser condotti à detti loro Confini, escono però dalli Vascelli, vanno vagando per la Città, ne si curano andar alle loro Relegationi con sprezzo della Giustitia, & scandalo universale, al che dovendosi provedere;

L'Anderà Parte, che salve, & risservate tutte le Leggi, & Ordini sopra ciò disponenti, & alla presente non repugnanti, à quali in niuna Parte sia derogato, mà restino nel suo vigor, sia preso, che de cœtero qualunque Relegato, che sarà espedito, prima, che sia cavato di Prigione, ò consegnato a'Ministri di alcun Vascello Armato, ò Disarmato, che sia, debba dar nell'Officio di Capi Piezaria idonea, da esser approbata da questo Conseglio con li tre quarti delle Ballotte, di dover subito se-

guita la Consegnatione della sua Persona al Vascello, metterfi nel Vascello, ne uscir da quello fino, che non sarà giunto al luogo destinatogli per Confine; Et sia la Piezaria de Ducati Mille per quelli, che saranno Relegati da dieci Anni in giù, & de Ducati doi Mille da dieci Anni in sù, la qual pena sia tolta alli Transgressori immediate, che questo Conseglio haverà havuta notitia, & chiarezza della inobbedientia, & sia applicata un quarto al Denonciante, & il restante à Luoghi Pii, secondo, che parerà al medesimo Conseglio; Restando li Relegati inobbedienti, soggetti non solo à questa, mà à tutte le altre pene imposte dalle precedenti Deliberationi, & specialmente d'esser Publicati incorsi nell' Alternative delle loro Sententie; Con espressa dechiaratione, che se li Scrivani, Patroni, ò altri Ministri de Vascelli Armati, ò Disarmati, à quali saranno stati consignati essi Relegati, non veniranno à dar notitia immediate alli Capi di questo Conseglio dell' inobbedienza di alcuno di loro, & partenza dal Vascello, cadano di subito in pena di servir Mesi disdotto in una Galea de Condennati con i ferri a i piedi giusta gli ordini della Camera dell' Armamento. Et non essendo habile di star due Anni in Prigion serrata alla luce; come all' incontro notificando gli inobbedienti, conseguiscano il Quarto del Denaro della Piezaria, come di sopra è dichiarito. Dovendo li Secretarii, che daranno le Lettere della Consegnatione, avvertir li Scrivani, ò Patroni de Vascelli della presente Deliberatione, acciò non possano pretenderne ignorantia. Et alli detti Relegati non possa esser fatta Gratia, Remission, Diminution, ne minima Alteration del Denaro, che in evento d'inobbedientia, saranno tenuti loro, overo suoi Piezi di esborsare: Se la Parte non sarà proposta da Consiglieri, & Capi, presa con tutte le nove Ballotte, & poi presa con li cinque sesti del Conseglio ridotto al perfetto numero de disisette, & con l'istessa strettezza si debba sospender, revocar, alterar, ò interpretar la presente Parte, quando si volesse farlo. Et sia publicata, & stampata ad intelligenza di cadauno, & la presente Parte s'intenda haver luogo, & esser essequita anco contra quelli, che fossero stati consegnati per andar à i loro Confini, & non fossero partiti.

1623. Adi 18. Gennaro. In Conseglio di Dieci.

Dovendosi provedere, che il Danaro, che si paga dalla Cassa di questo Conseglio per le Taglie, capiti sicuramente in mano delli veri captori, & interfettori li Banditi, & scelerati, acciò conforme alla mente publica il beneficio così dalle voci, come anco dalle Taglie, servi, per maggior eccitamento ad ogni uno di perseguitare, & estirpare in quanto più si possa dal Stato Nostro simil sorte di gente trista, à publico commodo, & resti oviato alli illeciti, & indebiti guadagni, che sono fatti da alcuni, che sotto varii pretesti espillano dalli sudetti Captori, & interfettori di Banditi le Taglie, in maniera, che quelli à chi giustamente si aspettano, vengono à riceverne, ò poco, ò niente di beneficio. Però

L'Anderà Parte, che sempre, che comparerà alcuno all' Officio de i Capi di questo Conseglio con le Scritture, per ottener le Taglie, sia in obligo il Secretario à ciò deputato far nota della presentatione di dette Scritture, & quando siano sufficienti, & che habbino li requisiti, debba esso Secretario espedire immediate il mandato, dovendo egli fare li detti manda-

mandati secondo l'ordine del tempo, che saranno state presentate le Scritture come di sopra, & non altrimenti, senza preferire alcuno, chi si sia, in maniera, che chi haverà prima presentate le sue Scritture, & fatta la sua istanza, sia anco prima espedito.

Fatti, che siano li Mandati, sia in obligo il detto Secretario mandarne per un Fante dell'Officio subito nota al Scontro della Cassa di questo Conseglio, il quale sopra un Libretto habbia à tenerne parimenti nota particolare, acciòche esse Taglie siano pagate per ordine, & secondo il tempo della speditione de i mandati, dovendo egli ricordar sempre al Camerlengo di questo Conseglio il presente ordine nostro, acciò non sia pagata alcuna Taglia, se non per ordine, & antianità del tempo della espeditione delli mandati, sotto pena ad esso Scontro, se scriverà, ò menarà partita contra il presente ordine di pagar del suo, & di restar immediate privo del carico, sì come anco il detto Camerlengo non possa, per modo alcuno menar le sudette partite, ne in altra maniera dar Danari, per le sudette Taglie, se non con l'ordine detto di sopra, li quali Danari di Taglie siano pagati alli veri Patroni di esse solamente, & non à cessionarii, ò ad altri sia chi si voglia conforme in tutto alla Parte di questo Conseglio di 27. Luglio 1583.

Eccettuate dal presente ordine le Taglie, che saranno concesse alli Communi, li quali siano sempre preferiti à tutti li altri, così nella speditione delli mandati, come nelli pagamenti di dette Taglie, li quali pagamenti à Communi siano fatti à loro legitimi intervenienti, come viene parimenti disposto per la Parte di 14. Giugno 1584. acciòche co 'l pronto beneficio, che ne riceveranno siano anco tanto più pronti, & ardenti nella insecutione de' Banditi, & scelerati, conforme alli publici ordini, per servitio commune. Dechiarando, che quando, per alcun accidente, quello, ò quelli, che havessero ottenuti li mandati non andassero à levar li danari, acciò non resti di questa maniera impedita la esatione delle Taglie alli posteriori à loro, debba in tal caso il Camerlengo sudetto far metter à parte il danaro, che havesse in pronto, per il pagamento di Taglie, secondo l'ordine, & tempo delli mandati espediti, acciò venendo li antiani à riceverlo lo habbino espeditamente, & senza alcuna dilatione imaginabile, & sopravanzando danaro della ragion di Taglie, possa il Camerlengo sudetto andar pagando li mandati espediti con l'ordine sudetto, & non altrimenti, di maniera, che li primi habbino sempre il beneficio della antianità come di sopra.

Et per levare del tutto la mercantia, che si è introdotta farsi da alcuni sopra dette Taglie, sotto diversi pretesti, ò di sollecitare la espeditione, & li pagamenti con favori, & con altre indebite maniere, overo sotto pretesto di compreda, sia però prohibito ad ogni uno il comprar mandati di Taglie, ne in altra maniera impedirsi nell'essigerle, per cavarne utile alcuno sotto pena non solamente di restituir quanto havesse espillato; mà di pagar quanto importasse tutta la Taglia intieramente, & altretanto di più, da esser il tutto dato al denontiante, da dover esser tenuto secretissimo.

E la presente Parte debba esser publicata sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & sia mandata à tutti li Rettori Nostri da Terra, & da Mar, per la notitia di ogn'uno, & per la sua intiera essecutione.

In Ma-

In Materia di Archibusi.

1624. 10. *Aprile*. *In Conseglio di Dieci.*

BEnche sia chiaramente espressa nella Parte de 28. del passato la volontà di questo Conseglio in Materia di prohibire la delatione de gli Archibusi di qualunque sorte longhi, e curti da Ruoda, nondimeno vedendosi dalla sagacità degli Huomeni inventarsi nuovi pretesti per esimersi dalla obbedienza, & dal castigo.

L' Anderà Parte, che sotto la parola de Archibusi da Ruoda, siano & s'intendano parimente prohibiti quei da Fucile, & Azzalini di qual si sia Misura, ò forma, nessuna eccettuata. Intendendosi compresi sotto l'obligo di questa prohibitione li Rettori, & altri Publici Rappresentanti sotto qual Titolo, Carico, & auttorità si voglia, in modo, che ne alle persone, ne ad alcuno delle Famiglie loro sia permesso, ne anco per transito il portar Arme della qualità prohibita, come di sopra. Dovendo questi à ponto vestiti del Manto, & dell' auttorità Publica dar essempio ad altri di conformarsi in tutto alla Publica intentione; & quanto alle Militie Corse, Capeletti, & Corazze, già è stato deliberato, che ne anco questi possano portar alcuna delle sudette Armi longhe, ò curte, se non nella sola occorrenza di attual servitio, & non altrimente. Et perche nella sudetta Parte è stato dechiarito, che li Rettori debbano deputar una, ò due Botteghe per nettar li Archibusi alle Militie, & potendo occorrere, che queste in alcun luoco non bastino, ò vero, che gli altri Maestri si aggravino di restar privi dell' utile, sia dechiarito, che resti in libertà di cadauno far nettar li suoi Archibusi à qual Maestro della Professione le piacerà. Dovendo li operarii andar à dar in nota quello, che haveranno fatto nelle Cancellarie. Et la presente Parte sia mandata à quei Rettori à quali fù commessa la essecutione dell' altra de 28. del passato, affinche facciano l' istesso della presente dichiaratione, & aggionta.

1624. *Adi* 18. *Aprile*. *In Pregadi.*

SIA preso, che sia aggiunto alla Terminatione de 26. di Decembre 1622. fatta da i Rettori di Padova, che tutti i Rettori delle Castelle siano tenuti mandar di quattro in quattro Mesi li Danari delle Condanne con li Aggiunti alle Camere delle Città, alle qual sono sottoposte, & non mandando nel termine di sopra dechiarito, sieno, & s'intendino i detti Rettori caduti in pena di vinticinque per cento: Dovendo essere astretti al Pagamento, sì del Capital delle Condanne, & Aggiunti, come della pena, nella quale fossero incorsi; non potendo in alcun modo esser fatti i Bollettini per andar à Capello, se prima non haveranno intieramente pagato, nè meno fatta gratia di sorte alcuna, se non con li quattro quinti del Colleggio, & di questo Conseglio da 150. in sù. Nel resto sii, & s'intendi la detta Terminatione in tutte le sue Parti confirmata, come stà, & giace, la quale con l' Approbatione de 21. Gennaro 1622., & la presente Aggiunta sia mandata à tutti li Rettori di Terra Ferma, & commesso al Segretario alle Voci, che nell' avvenir la facci poner nelle Commissioni per la sua debita essecutione.

1624. *Adì* 11. *Luglio*. *In Pregadi*.

SI deve procurar con ogni maggior diligenza, e Regola l'Essattione del Publico Danaro, & in particolare dar buoni Ordini, affinche li Cassieri tutti di questa Città, & i Rettori, e Camerlenghi di fuori, saldino integralmente, senz'errori, e senza fraudi le loro Casse di tempo in tempo; Però

L'Anderà Parte, che li Cassieri tutti di questa Città, degl'Officii, così fatti da questo, come dal Maggior Consiglio, siano obligati nel fine delle loro Casse far riveder il Conto del loro Scosso, e Speso, alli Regolatori alla Scrittura, Scansadori delle Spese superflue, e Revisori dell'Entrate Publiche; dovendo li Regolatori alla Scrittura far appuntar, e riveder alla Scrittura, & in particolare per incontrar i Luoghi, & Officii; corrispondenti à quelli, che si rivederanno, facendo dal Quadernier accommodar tutti gl'errori, che nella Scrittura fossero ritrovati, & li Pontadori siano sodisfatti del Quarto delle Condanne; Non potendo, doppo usciti li predetti Cassieri del Carico, esser lasciati andar à Capello, se appresso gl'altri oblighi, ch'havessero, non porteranno Fede auttentica d'haver fatto ciò essequire, e fatto il Saldo di tutte le loro Casse.

Li Reggimenti di fuori siano obligati portar i loro Libri, e Conti alli detti Magistrati al ritorno, così da Terra, come da Mar, niuno eccettuato, dovendo sollecitar li Ministri alla Revisione, accioche in tempo di Mesi sei doppo il loro ritorno, e non più, debbano haver portati i loro Bollettini al Segretario alle Voci, il qual tempo passato, e non essequitosi quanto di sopra, non possano esser lasciati andar à Capello. Et la presente sia registrata nelle Commissioni di tutti li Reggimenti, ove si maneggia Danaro, & mandata à tutti gl'Officii di questa Città, ove si fanno Casse: & la sua essecutione sia commessa alli Regolatori, Scansadori, e Revisori predetti, li quali ne doveranno dar anco notitia al Segretario predetto alle Voci, acciò sia in tutto, e per tutto fermamente essequita, & ciò l'altre Parti in questa Materia disponenti.

Adì 4. *Agosto* 1624. *In Maggior Conseglio*.

MOlte Leggi, & Ordini con gran prudenza, & Christiana pietà nella Republica Nostra si veggono nei passati tempi statuite, à fine di reprimer l'audacia di Huomini scelerati, che giornalmente commettono Delitti, & eccessi in altrui pregiudicio, e con perturbatione della quiete Publica; mà con la lunghezza del tempo, e con le Inventioni de' tristi, si sono introdotte Sospensioni, Dilationi, & Subterfugii infiniti; co i quali si vanno eternando le Speditioni de i Casi, & ben spesso perciò rimangono li Rei impuniti, e liberi dal meritato castigo: per il che si conosce necessario alla buona Amministratione della Giustitia, dalla quale dipende ogni retto governo, trovar modo, & aprir la via facile, celere al castigo de colpevoli, e sollievo degl'innocenti: Però l'anderà Parte.

Che à quelli saranno da quì avanti Citati, Intimati, Proclamati, ò Retenti per alcun Delitto Criminale in questa Città, e Stato Nostro di Terra Ferma, & Istria, non possa esser concesso da Magistrati, Rettori, nè Avogadori, nè anco i Consigli Nostri, maggior termine, ò Sospensione

sione di Mesi doi al più, dal giorno, che saranno Proclamati, Intimati, ò Retenti, da esser dati da Magistrati, e Rettori fino à Mese uno, se così stimeranno conveniente, & dalli Avogadori per un'altro Mese, quando loro parerà di Giustitia, & non più, nè per appellarsi da Retentioni, Citationi, ò Proclami; nè per Suffragio di diffese extra Carceres per Procuratorem, per Patrem, aut Matrem; ne in virtù de Statuti, Pace, ò remotione dell'offeso, impunità pretese; Delegationi ad altro Giudice; overo, che non procedatur; sotto qual si voglia pretesto, & inventato color imaginabile; mà nel termine di Mesi doi, habbino li Rei ad haver ispedita ogni loro imaginata pretensione, & quello passato debbano li Absenti presentarsi nelle forze della Giustitia; dove sono fatti Rei; altrimenti siano come Absenti espediti, & li Retenti siano constituiti, & proceduto nel loro caso senza dilatione: dovendo sempre ogni Suffraggio, oltre il detto tempo concesso esser nullo, & di niun valor, & quello non ostante si debba proceder all'ispeditione: non intendendosi in ciò compresi li Rei da Consigli Nostri Proclamati, à quali da i medesimi Consigli possano esser dati quei termini, che saranno giudicati necessarii.

Mà se nel tempo predetto di Mesi doi seguisse Intromissione sotto alcuno de i sopranarrati pretesti, ò altro imaginabile, habbiano li Rei dalli Avogadori Nostri di Commun il solito termine di Mese uno giusta le Parti 1515. 7. Ottobre, & 1530. ultimo Decembre: nel qual tempo, se non potessero far espedir le loro Intromissioni, possano li Avogadori, col mezzo de i Consegli Nostri di Quaranta, farle haver fino à Tre Suspensioni al più di un Mese l'una, da esser concessa la prima con la metà delle Ballotte, la seconda con li due Terzi, e l'altra con li Tre Quarti di essi Consegli: dovendo nella Ballottatione di esse Sospensioni, dal Nodaro esser dichiarito, che sia la prima, così la seconda, e la terza: Et anco venendo occasione, che dalla prudenza de i medesimi Consigli fusse stimata urgente, come, che il Reo proclamato si ritrovasse in Stato Alieno, che nelle forze di altro Reggimento per altro Delitto senza fraude fusse trattenuto, ò altro accidente avvenisse, di Patta ne i Consigli, ò alrra cosa, che fusse giudicata degna di più Sospensione, sia in libertà di essi Consegli abbracciarle, e concederne fino à doi altre al Mese uno per caduna, con la medesima strettezza de i trè quarti delle Ballotte: non essendo conveniente, che si vada di Sospensione in Sospensione in infinito senza alcuna metà, & ordine, che in ciò particolarmente si conosce necessario: mà di tal maniera resti rimesso alla providenza, e dispositione di essi Consegli, non solo il lecito Suffraggio de Rei; mà insieme anco la retta Amministratione della Giustitia nel conceder, ò negar dette Sospensioni in tutto come di sopra: dovendosi tener per certo, che dalla loro Carità, e Religione non saranno concesse, se non in casi urgenti per non dar modo, e facoltà à Rei di eternar la loro Presentatione.

Dovendo poi le Intromissioni, che seguissero esser espedite nei detti Consegli Nostri sempre per Ordine, secondo l'antianità di tempo, & non altramente: per la debita Essecutione di che siano tenuti li Capi di Quaranta nel loro uscir del Carico portar al Secretario alle Voci deputato, una Fede fatta dal Nodaro della Quarantia, & sottoscritta con giuramento da i Capi Successori, di haver essequito quanto è detto nella Espeditione di dette Intromissioni: senza la qual Fede non possano esser provati ad alcuna cosa: Se nondimeno accadesse, che alcun caso per la qualità sua, ò per alcun importante rispetto meritasse di esser anterioramente ispedito, in tal caso ne sia fatta la cognitione dal Conseglio con li due Terzi delle Ballot-

Ballotte. Passati poi li termini, & Sospensione date come di sopra, non possa il Reo, sotto qual si voglia imaginabile pretesto, ottener Proroga, ò Dilatione maggiore; nè per nuove Appellationi; nuove Intromissioni, ò nuovi Suffraggi, nè per alcuna via, che dir, ò imaginar si possa, mà quelle non obstanti si debba venir all'espeditione, & Sentenze, si come parerà per Giustitia, nè le Sentenze, che seguissero per tali Suffraggi non obbediti, possano in modo alcuno esser censurate, ò represe: essendo parimenti nulli tutti li Subterfugii di Sospensioni, e Proroghe di far nuove Diffese, produr, & esaminar altri Testimonii, ò altro qual si voglia pretesto, ò impedimento, passati li termini, e tempi predetti.

Tutti gli Ordini, Modi, Regole, & Prohibitioni di sopra espresse s'intendano parimente haver luogo, & siano essequite nei Casi, & Rei sottoposti à Magistrati di questa Città, che procedono Criminalmente con Auttorità dei Avogadori, così per li casi presenti, come che succedessero nell'avvenire.

Li Nodari dell'Officio dell'Avogaria, & li Nodari de i Consegli, che notassero Sospensioni, ò altro Suffraggio contra la forma della presente Parte, & Ordini predetti, caschino in pena di Ducati trecento, da esserlo tolta da cadauno delli Avogadori, che non haverà concesso il Suffragio, da i Consiglieri, e Capi di Quaranta, Superiori, & Inferiori, & da cadauno di essi senza altro Conseglio.

Et acciochè all'incontro i Rei non ricevano pregiuditio dalla tardanza de Ministri, Cancellieri, Nodari, & altri, sia preso: Che gionte le Lettere di Appellatione delli Proclami, ò di altro Atto, ò Pretensione de Rei: le Copie de Processi, & informationi siano nel termine di giorni dieci nei luoghi dal Menzo in quà, & di quindeci oltre il Menzo, espedite per Publico Ministro intimate all'intervenienti del Reo, ò se non vi fosse, ò non si trovasse chi intervenga, sia intimato per lo stridor, e tali Intimationi siano sopra i Processi registrade.

Li Cancellieri, Nodari, & altri, che per qual si voglia causa, ò rispetto mancassero di mandar in tempo esse Copie, & Informationi, caschino in pena di Ducati tresento, e d'immediata privatione del Carico, da esser loro tolta essa pena da cadauno de Consseglieri, Avogadori, & Capi come di sopra. Et li Rettori, che per negligenza, ò altra cagione ciò non facessero essequire; cadano in pena di Ducati cinquecento, per la quale siano dall'Avogador del Caso fatti citar al Conseglio per levargliela; Et in tal caso possa l'Avogador conceder al Reo Sospensione di altri giorni dieci, ò quindeci respettivè al luogo, come di sopra.

Et perche ben spesso vengono intromesse Sentenze, Proclami, & altri Atti, non per merito, mà per disordine: con che si è introdotto di legger tutto il Processo del merito ne i Consegli superfluamente, mentre solo d'ordine si tratta: e così si tuole il tempo, e s'impedisse il progresso ad altre Intromissioni; però resti preso, e deliberato, che sia in libertà del Conseglio di XL. Civil Vecchio l'ammetter, ò tralasciar la Lettura di tali Processi formati sopra meriti, quando si tratta solo di Ordine: potendo in tali casi l'Avogador far legger quei passi, che à lui parerà à favor delle sue Intromissioni, & li Contradittori parimente, che per Leggi devono veder li Processi, possano far legger anch'essi à servitio della Giustitia quei passi, che loro pareranno degni di esser intesi: dovendo in ogni caso li Avogadori, che faranno Intromissioni per Capo di Ordine, esprimere, & dechiarir in quelle li disordini pretesi; altrimenti le dette Intromissioni s'intendino nulle, nè possano esser notate, sotto le pene à Nodari di sopra espresse.

Et moltiplicandosi le Intromissioni, come si vede di Sentenze, & Atti fatti da Ret-

da Rettori è necessario dar commodità maggiore à i Consegli per l'Espeditione di esse, in che riuscendo d'impedimento li due Penderi di Postprandii per Cause civili date al Conseglio di XL. Civil Vecchio, sia però preso: che ricercando il bisogno, le Cause Criminali, per le Intromissioni predette, siano come ogni ragion vuole, alli Civili anteposte. Et però per tali occorrenze solamente siano differiti li Penderi di dette Cause Civili, e riportati alle mattine secondo l'ordinario dell'altre; in modo, che restino li sei giorni liberi alle Intromissioni Criminali predette, quando ne fosse bisogno.

Et perche l'appellarsi dalle Signature fatte dai Capitani delle Città Nostre, & altri Rappresentanti Publici, che non hanno Corte; far venir esse Signature; scriver, che le riformino, & che si proceda fino alla Signatura, partorisce dilatione, & inconvenienti notabili: Sia però fermamente deliberato, che non si possa nell'avvenire conceder in alcuna maniera simil Suffragii, mà siano esse Signature senza alcun impedimento publicate, & all'hora poi possano esser appellate quelle, che per le Leggi patiscono Appellatione; Et li Nodari dell'Avogaria, che notassero Suffraggio alcuno delli sopra prohibiti, cadano similmenre alla pena delli Ducati trecento da esserli tolta, come di sopra.

Li Rettori, tanto con Corte quanto, che non hanno Corte, fatta la Signatura non la possano alterar, ne riponerla in Corte; mà nel termine di giorni otto siano obligati haverla publicata, se non in caso, che 'l Reo Absente venisse volontariamente à presentarsi avanti la Publicatione.

Fatte veramente le Sentenze contra li Rei, sì Absenti, come Presenti, siano essequite le Leggi, & Ordeni in tal proposito, & particolarmente quella del Conseglio Nostro di Dieci 18. Settembre 1609. massime, che in caso il Reo retento supplicasse di esser reaudito, overo si appellasse per disordine: habbia tempo di giorni quindeci à presentar la sua Supplicatione, e due Mesi doppo la Retentione à farsi espedir; passato il qual tempo non si possa dalli Avogadori, uniti, ò separati, conceder Proroga di sorte alcuna, mà debba immediate esser essequita la Sententia; con li modi, strettezze, & pene alli Avogadori, & Secretario alle Voci, che si contengono nella sopradetta Parte; Aggiongendo, che quando sopra l'Appellatione per disordine, ò per altra via seguisse di esse Sentenze Intromissione; non possano haver maggior beneficio li Rei di Mesi due, in modo che, così espedite, come non espedite esse Intromissioni in tal tempo, siano essequite le Sentenze; di che ne habbino Carico li Avogadori in questa Città, e di fuori li Rettori, dovendo portarne Fede, come in detta Parte.

In oltre non essendo conveniente, che li Rei Proclamati vadano in faccia della Giustitia, della quale sono Contumaci, caminando, e liberamente vagando; sia preso, & deliberato, che nel tempo loro assegnato à presentarsi, debbano contenersi nelle proprie Case, & Habitationi, overo in Monasterii, di dove fuori ritrovandosi, possano, & debbano esser Retenti, & come Retenti espediti, & castigati con Taglia alli Captori di Ducati cento de i Beni de i medesimi Rei, & quando seguisse anco Intromissione de Proclami, habbiano i Rei à star nel medesimo modo ritirati, & con la medesima Taglia di sopra espressa.

In Ma-

In Materia de Collegi Criminali.

1624. Adi 10. Agosto. Nel Maggior Conseglio.

LA dilatione, che per esperienza si vede fraporsi alle espeditioni de i Casi Criminali per le difficoltà di ridur i Collegi ad essi deputati; grandemente pregiudicale riesce; non meno à quella buona Giustitia ch'è propria della Republica Nostra, retta, & esemplare, è stata sempre intentione, che si conosca: mà di aggravio, & afflittione, può esser ben spesso alli Rei innocenti, che n'aspettano il sollievo, & l'assolutione. Nasce principalmente il disordine perche; havendo ogni caso un Collegio deputato, in molti casi molti deputati hanno ad intervenire: de quali ritrovandosene ordinariamente in molti negotii occupati, altri fuori della Città, altri trattenuti da indispositioni, & da altre cause; non è così facile aggiustar la riduttione sempre, che ricerca il bisogno: In materia perciò tanto grave, & importante, dovendosi trovar rimedii opportuni, & efficaci à levar si grande inconveniente; come ricerca la Giustitia, la Carità, & la Religione di questo Conseglio.

L'Anderà Parte, che nell'avvenire, per li casi Criminali, che occorreranno, sia fatta nuova riforma de Collegi nel modo seguente. Siano formati, & deputati due Collegi Criminali, l'uno che habbia à servire per tutti li casi della Città, l'altro per li casi delegati: debbano durar mesi otto, & in luogo di essi siano sustituiti, altri di tempo in tempo, habbiano à ridursi giorni quattro almeno ogni settimana, con obligo à chi doverà intervenirvi di fermarsi per tre mezze hore non manco ogni volta, che si riduranno: à qual riduttione s'intenda à numero perfetto, quando saranno tre: ma in questi l'Avogador sempre, come s'usa al presente, eccettuati li giorni si leggeranno i Processi, che all'hora si possa partir: il qual Avogador, benche uscisse dal Magistrato, habbia nondimeno à continuare ne i Collegi fin all'espeditione de' casi principiati, si come al presente si osserva: de gli altri deputati intervengano quelli, che attualmente si troveranno ne' carichi, acciò possano prontamente ridursi: se in questi Collegi di tre vi sarà alcuna discordia si chiami il quarto, & all'hora s'osservi la Parte 1537. 27. Maggio di questo Conseglio: Et affine, che vi sia sempre il predetto numero di tre, ne per accidente, che alcuno manchi, habbi à mancar la riduttione perfetta: siano dal Conseglio Nostro di Quaranta al Criminal deputati à i Collegi quattro, due ordinarii, due di rispetto per cadaun Collegio: acciò mancando alcuno per legitima causa, debba supplire un'altro, così che vi sia sempre il numero destinato; come parimente osservar si debba ne i Signori di Notte al Criminal, ne i giorni però che saranno assegnati à tali reduttioni, & mentre vi saranno casi, & Rei da espedir.

Et se bene, si può creder certamente che ogn'uno sia sempre disposto, e pronto all'essercitatione di opera Christiana, come è la espeditione, & il sollievo de carcerati, & Rei d'ogni conditione, con la debita administratione della Giustitia; tuttavia perche siano maggiormente eccitati alla riduttione; Sia preso: Che quelli de i Quaranta, che saranno deputati à i Collegi, & ne i giorni destinati non vi anderanno, siano sottoposti alla pena della Parte 1537. 27. Maggio, la qual pena, se non sarà essequita: siano da ogn'uno de i Nodari de i casi appontati sopra un Libro à tal effetto particolarmente destinato, e tenuto dal Nodaro de i Censori, il quale in pena di Ducati cinquanta da esserli tolta da cadauno delli Consi-

glieri,

glieri, e Capi di Quaranta superiori, & inferiori, & Avogadori; habbi obligo di portar la nota delli appontati ogni fine di Mese al Nodaro della Quarantia Criminal, acciò, che sia il solito essequito, & quando non sarà giorno di Collegi debbano assister al Conseglio di Quaranta nel modo, che è sollto farsi da gli altri. Et con l'ordine sopranarrato, siano parimente appontati li Signori di Notte al Criminal. Mancando alcuno delli detti Ministri à quanto è detto, siano condannati in Ducati cinquanta per ogni volta, che trasgrediranno. Li Censori, uno de quali deve assister per li casi della Città, l'altro per li casi delegadi; siano tenuti, & obligati ad essi Collegi intervenire ogni riduttione per il tempo, che loro toccherà. Dovendo per ciò nell'uscir del carico haver fede del loro Nodaro sottoscritta dal Censor suo collega, con giuramento di haver ciò essequito: senza la qual fede non siano dal Secretario alle Voci deputato, lasciati andar à capello, nè provati ad alcuna cosa.

Sia in oltre preso, & deliberato, che quando sarà alcun Reo presentato, ò retento, il Nodaro, c'haverà il Processo debba immediate darlo in nota al Nodaro de' Censori; dovendo esso Nodaro dell'Avogaria constituir il Reo de plano, far gettar il caso alla sorte, & far ridur il Collegio: acciò senza dilatione si proceda avanti esso caso.

Sia però il Nodaro de Censori obligato tener un Libro specialmente deputato à notar i nomi de' Rei, tanto di quelli dati in nota come di sopra, quanto de' casi delli absenti, Proclamati, & delli espediti dal Collegio di tempo in tempo: acciò possa sempre il Serenissimo Prencipe, li Consiglieri, e Capi di XL. superiori, & inferiori, veder come passino tali negotii, & espeditioni, dovendosi nel rimanente essequir la sudetta Parte 1537. 27. Maggio.

Et per levar gl'inconvenienti, che succedono à i presenti tempi nell'espeditione delle delegationi, vedendosene ben spesso portar in longo non giorni, e settimane, ma sei, otto, & più mesi con grand' amaritudine de gli offesi, sia preso.

Che li Secretarii alla Signoria Nostra deputati siano tenuti sempre, che succederà delegatione alcuna, quella il medesimo di mandar à i Nodari primarli dell'Avogaria di Commun; li quali debbano immediate notificarla alli Avogadori, & essi Avogadori siano obligati nel termine di giorni quindeci al più portar li Processi, e casi al Consiglio Nostro di Quaranta Criminal per la loro debita espeditione.

In Materia dei licentiati da quattro Avogadori sopra dimanda d'intromissione.

1624. Adi 25. Agosto. Nel Maggior Conseglio.

LA libertà, che hà ogn'uno di comparir avanti li Avogadori Nostri di Commun à dimandar intromissione di una medesima cosa, ò sia testamento, instromento, ò altre; non una, doi, ò tre volte, mà quante si vuole, da più Avogadori, & in ogni tempo, e materia degna di correttione; non potendo perciò mai alcuno esser sicuro nel godimento delle sue facoltà, & nella dispositione di esse. Però

L'Anderà Parte, che quando di una medesima cosa controversa avanti li Avogadori di Commun sopra dimanda d'intromissione, ò altro sarà stata una parte licentiata doppo l'audienza di quattro Avogadori separatamente, s'intenda la licenza per sempre, ne si possa per alcuna via, sotto alcun

alcun pretesto; ne per alteratione, separatione, ò diminutione di dimanda; ne in alcun modo imaginabile, esser più uditi, ne dalli Avogadori darsi alcun suffragio, mà ogni atto, che contra la forma della presente deliberatione seguisse sia sempre nullo, e di niun valor, & possa dalla Signoria Nostra; senza altro Conseglio esser tagliato, & annullato; dal qual ordine però siano sempre eccettuati quelli, che havendo ritrovato nuove Scritture, pretendessero, per via di nuovo dedutto, giusta la Legge in tal materia; li quali poi habbino ad esser alla medesima conditione di sopra espressa, quando fossero da due altri Avogadori licentiati.

In Materia di Diffese, & Espeditioni dei Rei in Casi Criminali ne i Consegli.

1624. Adi 21. Settembre. Nel Maggior Conseglio.

SI come nei Consegli Nostri l'accusa, e la diffesa de Rei col placito delli Avogadori, & con le risposte d'Avocati dalle Leggi della Republica admesse, sono state sempre approbate, & lodate; così è da proveder, che la longhezza soverchia di tali attioni non pregiudichi à quel fine, che devono esser indrizzate di buona, & retta Giustitia: però dovendosi prefinir, e statuire un conveniente tempo da dispensarsi in esse, & per l'una, & per l'altra parte. Sia preso.

Che come in tutti i casi Criminali doverà l'Avogador esser obligato placitar il Reo, acciò ben informati i Consegli possano administrar Giustitia di quel modo, che sarà stimata conveniente in cadaun caso: così inherendo alle Parti altre volte in tal materia prese, possano li Avogadori far fino à tre attioni al più, quando vi saranno fino à cento carte di Processo: in altri multiplici di maggior numero fino à cinquecento carte, siano permesse cinque attioni al più, & di là in sù per qual si voglia summa, ò volume non più di sei renghe: altrettante in risposta, & diffesa possano far gli Avocati per il Reo, & volendo l'Avogador replicar non possa haver più che due giorni, & altrettanti l'Avocato.

Le quali attioni tutte siano sempre fatte à Porte aperte, à terror de Rei, ad esempio d'altri, e sodisfattione de buoni, che conoscano la retta Giustitia, che si fà indifferentemente à tutti. Dovendo poi in ogni caso di replica, ò non; esser tenuto l'Avogador, prima di mandare il proceder, repeter il suo placito nello spatio di una Mezaruola, e mezza al più, & altretanto sia concesso all'Avocato deffensor: dopò di che sia immediate mandata la Parte di proceder; ne senza che precedano tali attioni dell'Avogador, & Avocato, possa esser mandata parte alcuna.

Nelle espeditioni si osserva; che quando il primo giorno non si prende il proceder, si manda al altro Conseglio, & per tal frapositione di tempo, benche non si leggano altre Scritture; ne più si parli in alcuna parte, si vedono nondimeno variationi considerabili nelle ballottationi seguenti; onde per levar ogni inconveniente. Sia preso.

Che in occasione di pendentia si habbia à ballottar la Parte del proceder fino à cinque volte nello stesso Conseglio; & ciò si debba far, se anco di una ballotta fosse superior, nel qual caso per le Leggi non s'intende preso: se fino alla quinta volta non rimanesse alcuna cosa decisa; nell'ultima non siano computate le non sincere, mà publicato quello, che per il maggior numero di sì, di nò rimanerà diliberato: se pur avvenis-

se, che anco in tale ultima ballottatione seguisse giudicio di una sola ballotta; in tal caso non s'intenda preso cosa alcuna, mà sia tenuto l'Avogador; ò qual altro Magistrato haverà fatto introdur il caso, parlar il giorno seguente alla ballottatione; in che possa dispensar fino à doi mezze hore, & altretanto tempo sia concesso all'Avocato del Reo, dopò di che si debba devenir alla ballottatione nel modo come di sopra, nella quale, se anco seguisse giudicio d'una sola ballotta, in tal caso si debba essequir quello ch'è ordinato per la Parte 1550. 27. Settembre di questo Conseglio disponente in tal proposito.

1625. *Adi* 19. *Luglio*. *In Pregadi*.

LA Sperienza hà fatto conoscer le lunghezze, che sono poste nel Saldo delle Casse per diverse occasioni con gravissimo danno della Signoria Nostra, al quale si deve in ogni maniera oviare per gli importanti interessi. Però

L'Anderà Parte, che tutti li Cassieri finito il tempo ordinario della loro Cassa, debbano nello spacio de quattro giorni feriali susseguenti haver intieramente fatto il Saldo, & mancando à ciò nel detto termine, debba il Scontro conforme all'obligo prescritogli in altre Nostre Deliberationi, portar Nota alli Capi del Conseglio Nostro di Dieci Pressidenti all'Essatione del Danaro Publico, & Regolatori alla Scrittura, esprimendo il Nome del Cassiero, la causa di non esser stato fatto il Saldo, & la summa del debito del Cassiero, & nol facendo nel predetto termine siano, & s'intendano li detti Scontri incorsi ogni volta in pena di Ducati cinquanta, e di privatione del Carico se saranno Principali, li quali Ducati cinquanta siano applicati al Monasterio delle povere Monache Convertide della Zudecca, & se saranno Sustituti di Mesi sei di Pregion. Gli Scontri veramente, che sogliono saldar le Casse nel foglio siano tenuti fatto, che l'haveranno mostrarlo al Cassiero, acciò che habbi notitia del suo debito, & poi tenerlo appresso di sè fino all'intiero Saldo. Et quelli Scontri, che sono deputati alle Casse, che per ordinario sogliono esser tenuti dalli Cassieri per più di un Mese, debbano nel principio di ogni Mese girar Partita à debito del medesimo Cassier per Saldo della Cassa del Mese passato, & non osservando ciò, cadino nelle pene di sopra dechiarite.

Siano tenuti li Cassieri di tempo in tempo scriver le Partite ne Giornali, accioche per il fine del Mese possa esser accommodata la Scrittura; non intendendosi in alcun modo derogato all'auttorità delli Capi del Conseglio di Dieci di conceder con giusta occasione maggior tempo dell'assignato, non eccedendo però li dieci giorni disposti per Legge, in questo proposito.

Per la essecutione della presente Deliberatione siano ricercati li Capi del Conseglio di Dieci, & la medesima sia commessa alli Pressidenti sopra l'Essatione del Denaro Publico, & Regolatori alla Scrittura, dalli quali debba esser fatta stampar, & intimar à tutti li Magistrati.

1625.

1625. Adi 11. Agosto. In Conseglio di Dieci.

MOltiplicano in maniera li Contrabandi, specialmente per la via di Mare, con pregiudicio gravissimo de Publici Dacii, & à segno tale trapassa la temerità, & l'ardire di quelli, che fanno spetial Professione, & particolar Mercantia, usando non solo fraude, mà ben spesso la forza, & alcuna volta prima, che le Robbe siano licentiate dall'Officio della Sanità, che dovendosi per ogni rispetto provedere à così rilevante disordine.

L'Anderà Parte, che sopra le Scale di Rialto, sopra il Ponte di San Domenego, & in Murano sia con Publico Proclama fatto sapere, che se nell'avvenire alcuno sia chi li voglia ardirà per la via di Mare commetter Contrabando, condur Contrabandi, & spallegiarli, oltre la perdita di tutta la robba, delle Barche, Burchi, & Pedotte, debbano così li Mercanti Patroni della Robba, come li Conduttori, & Spalleggiatori, Agenti, & quovismodo consentienti essere condennati in pena di Prigion, Relegation, Bando, overo Galea, che parerà alli Regolatori de Dacii, havuto riguardo alla qualità delle persone, & alle circonstanze del Delitto; & quelli, che ardiranno usar la forza facendo ostacolo, & offendendo li Officiali, debbano essendo ritenti irremissibilmente esser impiccati per la Gola, sì che muorino, & in caso, che siano absenti incorrino in Bando perpetuo di tutte Terre, & Luoghi del Dominio Nostro Terrestri, e Maritimi; Navilii armati, & disarmati, & contrafacendo al Bando siano impiccati come di sopra. Li Accusatori, ò Denontianti de simili Contrabandieri, Conduttori, & Spalleggiatori conseguiranno oltre l'impunità di se stessi, mentre non siano Principali Auttori, ò Mandanti, Voce, & Facultà per cadauno, che mediante la sua Denontia resterà preso, convinto, & castigato, di liberar un Relegato, ò Confinato in Prigion d'Anni dieci in giù, overo un Bandito diffinitivamente, & in perpetuo da qual si voglia Conseglio, Reggimento, Publico Rappresentante, Magistrato, & etiam da questo Conseglio, ò con l'Auttorità di esso il qual habbia adempito li requisiti delle Leggi, & le conditioni, che fossero nella sua Sentenza, & per levar à Barcaruoli, ò altri, che fossero nelle Barche, il pretesto dell'ignoranza, cioè di non haver saputo, ne havuto notitia, ò participatione del Contrabando, sia dechiarito, che quando li Barcaruoli non si presenteranno alli Pontili, & Luoghi soliti con le Bollette, nell'entrar, overo nell'uscir della Laguna, siano tenuti nel termine di giorni tre dar la notitia alli Regolatori sopra i Dacii con li Nomi de Trasgressori, & con tutti li particolari, che sapranno, & li Denoncianti, oltre l'impunità di se stessi, purche non siano li Principali, conseguiranno la solita portion de Contrabandi, & la Voce di liberar un Bandito, Relegato, ò Condannato, come di sopra. La essecution della presente Parte sia commessa alli Regolatori de Dacii, & mandata alla stampa ad intelligenza di cadauno.

1625. Adi 22. Ottobre. In Conseglio di Dieci.

NON essendo conveniente, che ne i Casi Criminali delegati da questo Conseglio à Rettori, & Magistrati di questa Città, così colla sua auttorità, & rito di secretezza, come colla clausula servatis servandis

li Rei retenti, ò presentati stiano fuori di Prigione prima che segua la loro espeditione.

L'Anderà Parte, che in tutti li casi fin'hora quomodocumque delegati, ò che nell'avvenire seranno delegati da questo Conseglio à Rettori, publici Rappresentanti, ò Magistrati nessuno eccettuato, debbano li Rei presentati, overo retenti star, & esser tenuti serrati in Prigione, nel modo istesso, che s'osserva ne i Rei di questo Conseglio, dal quale solo, & non da altri sia chi si voglia, con precedente informatione di quei Rettori, ò Magistrati, alli quali serà stata fatta la delegatione, possa esser concessa licenza di star fuori, & per sola causa urgente, & necessaria, la qual licenza non s'intendi presa, se non con li tre quarti delle ballotte di detto Conseglio, nel modo, & con le conditioni, che seranno giudicate giuste, & convenienti, & ogni licentia, ogni ordine, ogni assenso tacito, overo espresso che fosse dato in contrario resti nullo, & di niun valor, come se fatto non fosse, ne possano i Rettori nel loro ritorno, ne li Magistrati nell'uscir dal carico andar à Capello, se non porteranno fede al Secretario Deputato alle Voci d'haver intieramente osservata, & fatta osservar la presente deliberatione, li Curiali, li Cancellieri, & Nodari in pena di privatione del carico, & di non potersi più essercitar in altre simili fontioni, ò altro carico publico debbano nelle sentenze, che noteranno far specifica mentione d'esser stata essequita la presente deliberatione, della quale sia mandata copia alli Rettori delle Città, & altri, li quali hanno Corte, & alli Magistrati di questa Città dove sarà bisogno, & al sudetto Secretario alle Voci per la sua debita essecutione. Dovendo esser registrata nelle Cancellarie, & ne i Capitolari de i Magistrati, & Conseglì dove occorrerà, con espressa dechiaratione, che quelli fin'hora presentati, ò retenti in casi delegati come di sopra, ò che nell'avvenire seranno retenti, ò si presenteranno, li quali, senza licenza di questo Conseglio ardissero con qual si voglia permissione, ò licenza ottenuta, ò che da quì innanzi le fosse data, contra la presente Deliberatione star fuori di Prigione serrata, possano esser impune offesi, & li Denontianti, overo Captori conseguiscano Ducati dusento de' Beni del transgressore, se ne saranno se non delli Denari della Cassa di questo Conseglio Deputati alle taglie.

1626. Primo Agosto. In Pregadi.

PErche alla Terminatione fatta dal già Dilettissimo Nobil Nostro Filippo Pasqualigo Procurator, mentre era Proveditor General in Dalmatia, & Albania con auttorità di Capitanio General da Mar a' 5. Gennaro 1613. in proposito di Condanne pecuniarie approbata da questo Conseglio a' 10. Giugno susseguente, viene data sinistra interpretatione, & resta contrafatto alla volontà Publica nelle Condanne per incendii de Boschi, specialmente nell'Isola di Curzola, col fondamento di una Terminatione in tal proposito precedentemente fatta dal già Serenissimo Prencipe Bembo di gloriosa memoria, quando fù Capitanio General da Mar sotto li 23. Novembre 1607. si deve intorno à ciò, & per oviare anco ad altri disordini, che con grave danno Publico, & de Sudditi succedono nella medesima Materia di Condanne Pecuniarie, prender più propria, & specificata risolutione, Però

Sia

Sia preso; che restando ferma in ogni altra sua Parte la Termination sudetta Pasqualiga, & sua confirmation, sia ad essa aggionto.

Che le Condanne Pecuniarie per Incendii, & danni nei Boschi di ragion della Signoria Nostra, così nell'Isola di Curzola, come in ogn'altra Isola, & Territorio d'Istria, Dalmatia, & Albania, siano applicate, & divise per terzo, uno alla Camera per conto Publico, uno al Rettor, che farà la Sentenza, & l'altro al Denontiante, mà delli altri Boschi de Communità, & de persone particolari, che alli Patroni di essi resta l'arbitrio di abbruggiarli secondo, che le torna commodo, quando per Incendii, & danni da altri in essi contra il volere de i medesimi Patroni inferiti seguiranno Condanne Pecuniarie sia di esse essequito quanto è disposto per la sudetta Terminatione Pasqualiga.

Che non possano li Rettori delle dette Provincie, e Successori loro far Condanna alcuna in qual si voglia caso ne de Boschi, ne d'altro, per Fabriche private, Publiche, ne Pie, ne in Sassi, Calcine, ò altre Materie per essequirle; ma siano tutte le Condanne, ò Corporali, ò Pecuniarie assolutamente, & applicate queste intieramente alla Signoria Nostra, del modo, & con le conditioni espresse nella detta Terminatione, & alle Communità dove per Legge, & Privilegi li spettassero, e quelle per Incendii ne i Boschi Publici per terzo come sopra.

Et al Capitolo della Terminatione, che prohibisce il donarsi le Condanne, che spettano alle Communità alli Rettori; oltra alla pena alle Communità di perderne per sempre il Privilegio, & le Condanne, che vengano nella Signoria Nostra, la qual pena doverà esser inviolabilmente essequita, sia aggionto, che li Rettori al loro ritorno non siano lasciati andar à Capello, ne provati ad elettione alcuna, se non porteranno Fede giurata del Successore, da Ministri di Camera, & deputati della Communità di non haversi fatto donar, ne accettato, ò riscosso dono, ancorche spontaneo per summa alcuna delle Condanne spettanti alle Communità.

Sia la Termination sudetta con la presente Aggionta ristampata, & mandata al Proveditor General in Dalmatia, & Albania, & al Proveditor in Istria, perche la faccino Publicar, Intimar, & Registrar, respettive nelle Città, & Luochi alli Rettori, & nelle Cancellarie di quelle Provincie, & sia posta nelle Commissioni delli Rettori successori, acciò sia sempre da cadauno essequita, sotto le pene nella Terminatione, & nella presente Aggionta espresse.

Et dal Secretario alle Voci sia avvertito, che non possano al ritorno andar à Capello, se non porteranno le Fedi secondo, che è disposto nella istessa Terminatione, & Aggionta.

1626. 10. Agosto. Nel Maggior Conseglio.

VEdendosi per isperienza la pessima inventione ritrovata dalla sagacità de gl'Huomini, di commettere de'delitti, perche come contumaci della Giustitia, sotto pretesto di Criminalità, pretendono di restar liberi, & sotratti da cadauna essecutione contra le loro persone, per occasione de debiti contratti così con il publico, come con particolari, andando perciò con la concessione fatta à loro di alcun Sestier, vagando libera, & licentiosamente per tutta la Città, in sprezzo, & disservitio, non meno della Giustitia, che con scandalo, & grave pregiudicio del publi-

co, & del particolar interesse. Onde convenendosi per effetto della medesima Giustitia, per consolatione, & giusto sollievo de i Sudditi, & per ogn'altro ragionevole rispetto, il prender in tal proposito alcuna opportuna, & propria rissolutione, che vaglia à divertire la continuatione di così grave disordine, & inconveniente.

L'Anderà Parte, che nell'avvenire tutti li Presentati alla Giustitia, per cause, & colpe Criminali, che anderanno vagando per la Città possino, non ostante qual si voglia Concessione fatta loro da Consegli, & Magistrati di questa medesima Città, esser anco ne i medesimi Sestieri Ritenti per debiti, così Publici, come Particolari, non dovendo però ciò punto impedire, che non sia da Consegli, & Magistrati proseguito contra di loro, per venir alla espeditione Criminale de delitti commessi, doppo la quale habbino à restar Prigioni per li Debiti come di sopra, così, & non altrimente, richiedendo con il servitio della Giustitia, il Publico, & particolar Interesse.

In Materia, che le Spese de' Processi delle Città, e Luoghi da Mar, d'Istria, e Capi da Mar, non siano pagati de' Danari del Publico.

1626. Adi 4. Settembre. In Pregadi.

PAssando molti Abusi, & Corrutelle circa li Pagamenti delle spese de Processi alli Cancellieri nelle Città, & Luochi Nostri da Mar con Denari delle Camere, ò d'altra ragion Publica, in modo, che la Signoria Nostra, ne resta per molto indebitamente, & contra ogni dovere aggravata, non essendo ella tenuta di risponder à i Cancellieri, & altri Ministri le spese de Processi de Absenti, Assolti, Confinati, & Inutili, come hanno prudentemente raccordato Regolatori alla Scrittura nella risposta hora letta.

L'Anderà Parte, che con l'osservanza delle Terminationi in tal proposito fatte da Proveditori Generali, & altri Rappresentanti Nostri confirmate da questo Conseglio in quello, che non repugnano alla presente, sia anco osservato inviolabilmente in tutte le Città, & Luochi Nostri da Mar, & d'Istria, & da Capi da Mar, che con Denari delle Camere, ò de altri di Publica ragione non siano pagate spese de Processi Inespediti, ne Ispediti, de Absenti, Prigioni, Confinati, ò di altra maniera Condennati, ne da Assolti, ne inutili sotto pena di rissarcir del suo con il doppio più à chi facesse in contrario, non potendosi pagar altre spese col Denaro Publico, che quelle solamente per Condennati alla Galea, che hanno da scontarle al Remo, doppo però, che saranno stati conosciuti habili, & consignati nelle Galee, & notato il debito delle spese alle loro Partite ne i Libri auttentichi. Et la presente Deliberatione sia stampata, e mandata al Proveditor in Istria, & Proveditori Generali in Dalmatia, & Albania, & nel Regno di Candia, & così anco alli Rettori di Corfù, Zante, & Cessalonia, perche la faccino Intimar, Publicar, & registrar in tutte le Città, & Luochi delle loro Giurisdittioni; & sia posta nell'avvenire nelle Commission di tutti li Rettori. Sia anco mandata alli Capi da Mar, & posta nei Libri à stampa della Camera dell'Armamento.

1626.

1626. Adì 26. Decembre. In Senato.

HAvendo li Regolatori sopra li Dacii rappresentato nel Collegio Nostro li gravissimi pregiuditii, che riceve giornalmente il Publico per li mancamenti, & fraudi de Ministri, & Officiali di Barche, i quali in vece di custodire con la dovuta Fede li Posti, & di procurar, che li Dacii non siano defraudati, spalleggiano li Mercanti, & altri, & con via sicura di porre un Bollo sopra le Mercantie, danno da intendere à gli altri Officiali tenuti essi ancora fare quanto s'aspetta al loro Carico, che non occorra ponervi la mano, sendovisi usata diligenza, & fingendo d'havere portato via le Bollette, fanno con tal fraude passare le Mercantie sicure senza, che paghino il dèbito Dacio, stante il riguardo, che hanno l'uno all'altro, onde restano li Dacii tutti per mano de' medesimi Ministri; a' quali il Publico raccomanda la loro custodia, sommamente disavantaggiati. Per tali disordini, & mancamenti havendo però li predetti Regolatori raccordato, che necessaria sia subita provisione, che vaglia à far venire in cognitione sicura de' Delinquenti, & ad assicurar la Signoria Nostra in ciò dai pregiudicii sopranarrati.

L'Anderà Parte, che sia commesso con l'auttorità del loro Magistrato tutto questo negotio, & il proceder in esso per via d'Inquisitione ancora al Magistrato de' Regolatori sopra i Dacii, per venir in luce, & castigare li colpevoli, tanto per le Contrafattioni, & fraudi commesse per il passato, come per quelle, che si commetteno in avvenire, potendo perciò promettere, e dare l'Impunità ai Complici, pur che non siano i Principali, affine che resti ben essequita la Publica volontà in Materia così importante. Sia anco in avvenir prohibito à Capitani, Officiali, & altri Ministri di Barca accompagnar Barche con Mercantie di qual si voglia sorte, sotto qual si sia pretesto, & il poner Bolli sopra Mercantia alcuna, tanto, che vada, quanto, che venga nella Città, mà debbano in caso di Contrafattion portar via la Robba con la Bolletta, & darne la Denoncia à Magistrati competenti, perche sia fatta la Giustitia conforme alle Leggi; & non possano per modo alcuno levar le Bollette dalle mani de' Barcaruoli, ò altri Conduttori senza la Robba, sotto pena di Ducati cento ogni volta, da esser dati all' Accusator, che doverà esser anco tenuto secreto, & di Prigion, Galea, Bando, & altre pene, secondo, che parerà al Magistrato predetto.

1627. Adì 7. Luglio. In Conseglio di XL. al Criminal.

E' Stato esposto alli Avogadori Nostri di Commun le Insolentie, Violentie, & offese, che vengono fatte nelli Bastioni di questa Città, anco alli Huomini serventi in essi: il che riesce di evidentissimo danno delli Mercanti, Patroni di essi Bastioni: poiche privati della loro servitù non possono soccombere poi à gravi dispendii, & importanti Dacii, & Affitti, che pagano; E però essendo conveniente à provedere à tale inconveniente, per consolatione di essi Mercanti, & per sicurezza delli Huomini, che servono in detti Bastioni.

L'Anderà Parte, che sia publicamente Proclamato vicino alli Bastioni di questa Città, che non vi sia alcuno così ardito, & temerario, che si facci lecito usar alcuna violentia, ne fare alcuna offesa alli Huomini, che

servono nelli Bastioni di questa Città, Murano, & la Zudecca; nè di fatti, nè di parole, sotto pena di Anni cinque di Galera, Bando di questa Città per Anni vinti, & di Prigione per Anni cinque continui; & sotto anco maggiori, & più severe pene, che pareranno alla Giustitia, rispetto alla qualità delli Delitti, & Delinquenti, e l'essecutione della presente Parte sia commessa alli Avogadori Nostri di Commun per la sua debita essecutione; & sia anco stampata, & affissa in essi Bastioni à chiara intelligentia di ciascheduno.

In Materia della Regolation di Colleggi Criminali.

1629. 23. Settembre. Nel Maggior Conseglio.

HAvendo li Censori, che hanno per Legge carico della riduttione delli Colleggi Criminali rappresentato alla Signoria Nostra li disordini infiniti, che passano nella espeditione delli Rei causati in gran parte dalla deliberatione di questo Conseglio de' 10. Agosto 1624. decretato con ottimo fine, & che si vede non haver partorito quel buon effetto, che si andava pensando, & raccordato insieme co 'l solito loro zelo del publico servitio, & sollievo de poveri oppressi, quanto si potria operare in materia grave, che comprende non solo li effetti della Giustitia, mà quelli del buon governo insieme, rispetto all'interesse de popoli, & sudditi nostri per le difficoltà, che provano nella espeditione delli casi Criminali, sopra che si sono intese le risposte delli Avogadori di Commun, & delli Correttori delle Leggi, che proposero la sudetta Parte 1624. che hanno concordentemente giudicato convenire alli effetti della medesima Giustitia, abbracciarsi li raccordi prudentissimi di essi Censori, & resti in qualche parte regolata la sudetta deliberatione 10. Agosto 1624.

L'Anderà Parte, che per portare le riduttione delli Colleggi Criminali, & la espeditione delli sottoposti alla Giustitia à quella facilità, che ricerca il bisogno, confermando nelle altre parti la sudetta deliberatione 1624. Sia regolata nelle conditioni, che quì appresso saranno espresse, cioè, che come viene raccordato dalli Censori, & approbato dalli sudetti Magistrati, sia rinovata la essecutione della Parte di questo Consiglio del 1544. ultimo Gennaro del capo della continuatione del Collegio de casi, così della Città, come delegati, & sia cadauno obligato di continuar in essi fino alla espeditione loro nel modo appunto, che fanno li Avogadori di Commun, non ostante l'uscir del Magistrato, nè possino dal Secretario deputato alle Voci, esser lasciati andar à Capello, se cadauno di questi non porteranno fede del Nodaro del caso, con giuramento, sottoscritta di mano propria da quelli del Collegio, come fanno li Censori, di esser stati sempre pronti i giorni della settimana deputati per le riduttioni sudette, & in caso d'innobedienza, & non portando la Fede, come sopra, salvo però giusto impedimento, da esser conosciuto con parte presa nel Senato, con li tre Quarti delle Ballotte da cento, a vinti in sù, non li possi essere fatta gratia, nè dalli Consiglieri, nè da altro Magistrato, ò Consiglio, se non per via di gratia, con le forme solite delle nove Ballotte, & degli ordinarii Consigli.

Et perche, come pur raccordano essi Censori, si vede ben spesso, che doppo letti i Processi al Collegio restano nondimeno imperfetti li casi, perche dagli Avogadori di Commun, che sono, mentre hanno la Stola occupa-

occupati in molti affari del loro Magistrato, non vengono perciò li Rei constituiti con quella brevità di tempo, che saria necessaria; Sia però preso, che siano obligati essi Avogadori entro il termine al più de giorni dodeci dopò letti li Processi di dar principio à constituir li Rei, & seguitare senza interrutione, sotto pena, non lo essequendo di esser mandati debitori à Palazzo di Ducati cinquecento da cadauno del Collegio di quel caso in conformità apunto della Parte 1624. sopradetta ch' obliga li medesimi Avogadori co 'l limitato tempo, & come in essa, restando alli Censori, Capi di XL. & alli Signori di Notte l' istesse obligationi per la riduttione nelli Collegi con le pene, che sono espresse nelle Parti sopradette.

In Materia di Confiscation de Beni.

1629. Adi 28. Novembre. In Conseglio di Dieci.

HAvendo il Camerlengo, & Revisori della Cassa di questo Conseglio in essecution della Parte del medesimo Conseglio 15. Marzo 1629. Riferiti li disordini, con quali à grave pregiudicio d'essa Cassa vengono mal essequite le Leggi, circa le portion delli Danari, che le spettano per conto de Confiscationi, & anco circa l'Essation del Denaro spettante à detta Cassa, per conto della Fabrica delle Prigioni Nove; Resta da ciò ben opportunamente eccitata la prudenza Publica à devenir alle più proprie Provisioni, non solo per la Regolatione delli Abbusi in avvenire per il dritto della Cassa sudetta; mà per il giusto rissarcimento de i passati nella medesima Cassa, la quale obligata à continue grossissime spese per il Publico servitio, & della Giustitia, tanto più richiede un' estraordinaria diligenza nelle Essattioni, quanto, che per l' ultime riforme de Condanne pecuniarie, & per le generali Deliberationi sopra le commutationi de Banditi, resta nelle sue Rendite considerabilmente diminuita; Però

L' Anderà Parte, che quanto alle Confiscationi de Beni de Rei condennati con l' Auttorità, & Rito di questo Conseglio sia in avvenire, inherendo à gl' altri Decreti in questa Materia, del tutto prohibito il poter dal tratto d'esse Confiscationi estraher alcuna pur minima summa di Denaro; nè per conto d'application alli offesi, ò loro Heredi, nè à Denoncianti, nè per risarcimento delle spese, che havessero fatte le Camere, ò altri, nè sotto pretesto di delivrar li Beni all' Incanto, con obligo à i Compratori di pagar separatamente le spese, che devono, anzi intendersi unite, & incorporate nel Prezzo de i Beni venduti confiscati; nè per altra escogitata Invention, ò maniera; mà di tutto esso tratto unito debba esser prima cavato il Terzo senza diminution veruna, & inviato alla detta Cassa intieramente; Dovendo degl' altri due Terzi esser poi estratte le spese, & il resto applicato à gl' offesi, denoncianti, diviso, & compartito giusta le Leggi; con dichiaratione però, che nella puntualità di quest' obligo, non s' intendino comprese quelle Confiscationi, che non fossero di somma superiore alle spese fatte dalle Camere, & da Ministri per Cavalcate, & per Formationi de Processi, nelli quali Casi deve esser prima rissarcita la Camera. Non potendo li Rettori, & altri Publici Rappresentanti, & anco li Camerlenghi nel loro ritorno haver il Bollettino dal Scontro della Cassa di questo Conseglio, per l' andar à Capello, se non gli porteranno conto auttentico sottoscritto con giuramento delle Compartite,

tite, delle Confiscationi seguite nel tempo del loro Reggimento; con aggiunta sotto d'una Fede pur giurata del suo Successore, di non haver fatte altre Confiscationi, che le descritte in detto Conto, nè possa il Nostro Scontro sopradetto sotto pena di risarcir del suo, far esso Bollettino, se in tutte le sue Parti non vedrà; & se nel medesimo Bollettino non affermerà esser stata in esse Compartite puntualmente osservata la presente Deliberatione; Et perche per quello tocca al passato la Revisione fatta per Deliberation di questo Conseglio de 29. Decembre 1628. nella Camera di Padoa, dal Fedelissimo M. Antonio Rodolfi, Scontro della Cassa del medesimo Conseglio, con li medesimi modi prescritti in altra Parte de 26. Novembre 1626. In Materia de Revision del Denaro spettante à detta Cassa, per la Fabrica delle Prigion Nove, dimostra, come dalla sua Scrittura hora letta si è inteso, essere state fatte alcune Compartite de Confiscationi, de quali non si à havuta portione alcuna, & molte senza l' estrattion intiera del terzo, onde resti in quella sol Camera scoperta la Cassa di questa ragion sola più de Ducati quattro mille; Il che porge ragionevole credenza, che anco nelle altre di Terra Ferma essa resti di simili, & maggior summe creditrice; Sia preso, che debba il medesimo Scontro Rodolfo conferirsi in primo luogo di nuovo quanto prima à Padova, & ivi con li medesimi modi dichiariti nella sudetta Parte 26. Novembre 1626. riformar le Compartite di dette Confiscationi, già da lui reviste, cominciando dal 1611. che questo Conseglio decretò il Terzo intiero di esse alla sua Cassa fino al presente, con far formar Debitori tutti li Rettori, Camerlenghi, Curiali, Cancellieri, Fiscali, Nodari di Cancellaria, & altri Ministri, che haveranno havuto portion maggiore di detta ragione, che non li spettavano; l'estratto de quali sia da lui al suo ritorno presentato al Tribunal de i Capi, da esser letto nella prima riduttione d' esso Conseglio, & registrato alla Cassa del medesimo; Il Camerlengo, & Revisori della quale debbano far Intimar immediate in virtù della presente Parte à cadauno li Debiti loro, li cui Nomi due Mesi dopò l'Intimatione, se saranno Nobili Nostri, siano, quando non habbino pagato, mandati Debitori à Palazzo con vinti per cento di più per pena, & descritti nell'Alfabetto; & rimanendo in altro Reggimento non possi il Scontro di questa Cassa farli il suo Bollettino, per ricever la Ducale, se non haveranno saldato intieramente il suo Debito; & quelli, che saranno stati Curiali, Cancellieri, ò altri Ministri, in pena, oltre de i Ducati vinti per cento, di non poter esser admessi al servitio d'altri Reggimenti, & tutti gl'altri Ministri d'esser, oltre la pena sudetta, sospesi dall'essercitio delli Carichi loro, se in detto tempo de Mesi due non haveranno saldato cadaun per la portion sua contingente il loro debito, & possino li transgressori esser denontiati, & il Denontiante havere il Beneficio delle Leggi; Et se il Camerlengo, & Revisori della detta Cassa, otto giorni dopò passati li detti due Mesi, non haveranno mandato quelli, che non havessero saldato, Debitori à Palazzo, non possino andar à Capello, & della Deliberation presente sia mandata Copia al Secretario alle Voci, perche per quello spetta à lui, la debba sotto privation del Carico far essequir. Debbano in questo medesimo tempo il Camerlengo, & Revisori scriver con l'auttorità di questo Consiglio à tutti li Rettori dell' altre Camere di Terra Ferma, che debbano mandar le Compartite delle Confiscationi predette pur dal 1611. in quà, acciòche ritornato esso Rodolfi in questa Città possi parimente nel modo contenuto nella Parte sopradetta 26. Novembre 1626. riveder queste ancora di mano in mano, & riformarle,

marle, con estrame li Debitori della maniera espressa di sopra circa la Camera di Padova, per essequir con essi quel à punto, che con li sudetti di Padova è dechiarito; Dovendo quando, & dove le Mission delle Compartite non basteranno ingiongersi dalli detti Camerlengo, & Revisori al Scontro sopradetto Rodolfi l'andata in persona, per adempimento della presente ben giusta; & necessaria Deliberatione di questo Conseglio.

Per quello tocca poi al Denaro spettante alla medesima Cassa per conto della Fabrica delle Prigioni Nuove, essendosi parimente inteso li disordini, & mancamenti pregiudiciali, che vi sono; sia preso, che il Camerlengo di questo Conseglio unito con li Proveditori sopra la detta Fabrica, debbino immediate in conformità della Parte del medesimo Conseglio 26. Novembre 1626., & con l'Auttorità d'esso riveder le Partite de' Debiti ascoltar gl'Interessati, & far astringer li Debitori, liquidati, che siano al Pagamento, sotto quelle pene, & Ordini, che stimeranno à proposito.

Et la presente doverà esser stampata, & mandata à tutti li Rettori di Terra Ferma con obligo di farla affiger, & registrar nelle loro Cancellarie per la sua intiera essecutione in ogni tempo.

In Materia delli Avocati, & Procuratori Fiscali della Terra Ferma.

1630. Adì 21. Gennaro.

SOno infinite le corrutelle, che sempre più s'accrescono nell'ordine delle Cause della Terra Ferma, & le Collusioni in particolare, che vengono fraposte nella delucidatione d'esse da alcuni Fiscali delle Camere, li quali potrahendo il tempo della loro espeditione non solo pregiudicano al Publico nel tener prattica colli Abboccatori de Dacii, ma più specificatamente si fanno lecito di ricever nelle loro Case infiniti Daciari, & altri Ministri, con quali consultano ogni interesse loro con Publico danno, non considerando esser loro instituiti per diffender le ragioni del Prencipe solamente.

Però gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Revisori, & Regolatori sopra li Dacii con l'auttorità loro commettono, & con le presenti prohibiscono à qual si sia Avocato, & Procurator Fiscal in cadauna Città, Terra, ò Luogo della Terra Ferma il poter ingerirsi, così in Publico, come in Privato in qual si sia interesse de Daciaro, ò altro dependente, che potrà concerner imaginabil cosa de Publico pregiudicio, & etiam di Consultare, ò Consigliare tali persone in pena di privatione del Carico, & altre più gravi pene, & di pagare Ducati cinquecento da applicarsi al Denonciante, che sarà tenuto secreto: Dechiarando loro Eccellenze, che sotto qual si voglia pretesto non possano mai ingerirsi in Dacii, ne ricever Utili, Regalie, ò altro Emolumento da Daciari, ò da chi si sia, se non quello, che gli vien concesso dalle Leggi, & dalle loro Elettioni.

Et la essecutione delle presenti resterà raccomandata alla molta prudenza, & vigilanza degl'Illustrissimi Rettori, risservandoci loro Eccellenze di formar Processo per via d'Inquisitione in que' casi, che le paressero.

Restando perciò in libertà di ciascheduno, che fosse aggravato di poter pre-

ter presentar Polizze segrete, così à Signori Rettori; come à loro Eccellenze, che sarà formato diligente Processo.

Et le presenti siano mandate per tutto lo Stato di Terra Ferma, & ivi publicate, & registrate in ogni Camera per la loro certa, & inviolabile essecutione.

Capitolo di Parte dell' Eccelso Conseglio di Dieci.

Adi 17. Maggio 1632.

SIano de cætero imposti tre Soldi per Lira de tutti i Pagamenti, che saranno fatti alla detta Cassa per conto de Liberatione de Banditi, & de Casi Criminali.

1632. Adi 17. Maggio. In Conseglio di Dieci.

QUesto Conseglio hà sempre invigilato nel buon Governo de Sudditi, e nella conservatione della Quiete, Unione, & Riposo loro, & specialmente in quello, ove si vede congionta l'osservanza de Divini Precetti, che havendo havuto per oggetto principale di levare gl'impedimenti, & ostacoli inventati dalla temerità, & ardire di persone scandalose, & mal intentionate possono sturbare si buoni effetti, è andato secondo il bisogno facendo Leggi, & Ordini per rimediare à simili perniciose, & danosissime corrutelle: Onde intendendosi, che da certo poco tempo in quà s'introduce gravissimo, e detestando abuso de Disfide, à Combattimenti, e Duelli singolari, tanto frà Nostri, quanto frà Alieni Sudditi dentro al Nostro Dominio; conveniente cosa è, & conforme al Religioso Instituto della Signoria Nostra, & all'uso osservato in cadaun altro ben regolato Governo di far ogni Provisione possibile per sradicare, & estirpare concerti tali, & rimediare opportunamente à si gran disordine, che può esser origine d'altri maggiori con notabile Detrimento Publico, & manifesta perditione dell'Anime; Però.

L'Anderà Parte, che salve, e risservate l'altre Parti, disponenti in questa Materia di Cartelli, e Disfide, alla presente non repugnanti, specialmente de 9. Aprile 1541. Sia preso, che tutti quelli, che nell'avvenire faranno poner Cartelli, e Disfide à combatter in Duello, così in questa, com'in ogn'altra Città dello Stato Nostro da Terra, e da Mar, facendo tali Disfide in Voce, ò col mezzo d'affission de Cartelli de Amici, Padrini, & altre interposte persone, & in qual si sia modo, s'intendano tutti incorsi nelle sottoscritte pene: Quelli, che faranno, ò faranno far la Disfida in alcun delli modi sopradetti, se saranno Habitanti in questa Città, & Dogado, e nel Stato di Terra Ferma: Siano, e s'intendano Relegati Anni sette continui nel Regno di Candia, ò in qual parte di detto Regno, che parerà à chi farà la Sententia, & li Habitanti nelli Stati da Mar, tanto dentro, come fuori di Golfo siano relegati medesimamente Anni sette continui in Terra Ferma à Palma, Maran, & altra Fortezza secondo l'arbitrio del Rappresentante, che farà la Sententia, al qual Confin non andando alcuno delli sopradetti Condennati, overo da quello in detto tempo partendo, siano, e s'intendano Banditi da questa Città di Venetia, & Dogado, & da tutte l'altre Città, Terre, e

re, e Luoghi del Dominio Nostro, Terrestri, e Maritimi, Navilii armati, e disarmati in perpetuo: Ne si possa alcun di loro: Relegati, ò Banditi assolver, ò liberar per facoltà, ch'alcuno havesse, ò fosse per haver, niuna eccettuata, se non il Relegato, passata la metà del tempo della Relegatione: & il Bandito passati Anni dieci, & questo anco con sola Voce d'altro Relegato, ò Bandito per simil colpa. Quelli veramente à chi saranno state fatte le Disfide, & l'haveranno accettate, ò essequite, siano Relegati Anni quattro solamente, & non andando, ò partendo dal Confin, incorrano nel medesimo Bando sopradetto, ne si possano assolver, & liberar, se non passata la mità del tempo della Relegatione, overo Anni cinque del tempo del Bando, & nel rimanente siano soggetti all'altre conditioni, di sopra espresse della Voce: Li Stipendiati, oltre le pene sopradette, siano, e s'intendano immediate privi dalle Condotte, e del Stipendio, ch'havessero dalla Signoria Nostra, con Taglia alli Captori per cadauna volta, & all'Interfettori di Lire doi mille de Piccoli de suoi Beni se ne saranno, se non di Lire settecento delli Denari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie: Li presi stiano Anno uno in Prigion serrata alla luce, & poi ritornino alla loro Relegatione, ch'all'hora gli debba principiar con gl'istessi oblighi di sopra dichiariti, & ciò tante volte, quante contrafarà: Ogni, & qualunque Scrittura di Disfida, Cartello, Manifesto, ò altro che si sia, che fosse Publicato; sia, & s'intenda tagliato, & annullato hora per all'hora, come cosa indegna d'Huomo Christiano, & Civile, ne possa apportar alcun, benche minimo pregiudicio alla persona contra chi fosse Publicato, ne suo honor, & riputatione, come Scrittura indegna, & inhabile à portar Nota alcuna all'honor di chi si sia. Possano, & debbano tutti li Rettori, à quali sarà commessa l'Essecutione accettar Denontie, proceder per via d'Inquisitione contra Principali, Consultori, Partecipi, Cooperatori, Padrini, & altri, ch'in qual si voglia modo s'ingerissero in simili Negotii de Duelli, dando loro le medesime pene di sopra dichiarite. Li Rettori al loro ritorno non siano lasciati andar à Capello dal Secretario deputato alle Voci, se non porteranno Fede sottoscritta con giuramento di haver essequito quanto è sopradetto. Sia la presente Parte mandata à tutti li Rettori da Terra, & da Mar, registrata nelle loro Commissioni, data al Secretario deputato alle Voci, stampata, & publicata ad intelligentia di cadauno. L'essecutione in questa Città sia commessa alli Capi di questo Conseglio, & Avogadori di Commun, ove prima pervenirà la notitia della transgressione, & di fuora alli Rettori presenti, & Successori. Et la presente Parte non si possa suspender, revocar, interpretar, ò in altro modo dechiarir, se non con le nove Ballotte de Conseglieri, & Capi, & cinque sesti del Conseglio.

Contro Biastematori, & altri.

1632. Adi 13. Settembre. In Conseglio di Dieci.

Niuna cosa dispiacere à Prencipi deve maggiormente di quelle, che dispiacciono al Signor Dio, gravemente offeso per la estraordinaria corruttella de costumi, & per la licentiosa impertinenza, con la quale in questa Città di varie persone, specialmente à Traghetti, à Magazeni, & altrove, si prorompe frequentemente in horrende Bestemie, & in altre parole

parole indecenti, scandolose, turpi, & indegne, da non essere per alcuna maniera tolerate, mà severamente represse con quella correttione, & con quelle pene più rigorose, che richiedono abusi, & delitti di pessimo essempio, di scandalo, & di offesa così grave alla Maestà Divina, & humana; mentre anco ne publici interessi del governo, & nell'universale delle Città ben regolate devono del tutto estirparsi radici così perniciose, che producendo con detestabile sentimento, venenosi frutti, & effetti, multiplichino più sempre i semi peggiori di ogni più vitioso, & licentioso costume. Però

L'Anderà Parte, che sì come con Santissime Leggi stabilite dal zelo, & dalla prudenza Publica rimane già eretto il Magistrato degl'Essecutori contro la Biastema con pienissima auttorità, così la medesima da questo Conseglio sia loro impartita contra quelli, che ardissero proferir parole anco turpi, scandalose, & oscene, come ogni giorno publicamente se n'odono per la Ctà con somma nausea de buoni; dovendo dal Magistrato medesimo, particolarmente à tutti i Traghetti, Magazeni, & in altri luoghi di questa Città, Contrade, & Dogado, esser fatti publici Proclami, & replicati opportunamente, & frequentemente, come alla prudenza del Magistrato medesimo parerà, contra cadauno, che ardisse proferir qualunque Bestemia, & insieme contra tutti quelli, che publicamente proferissero parole turpi, scandalose, & indecenti, come di sopra, minacciando à tutti le pene più rigorose, & severe da essere contra cadauno irremissibilmente mandate ad essecutione; con potersene ricever le denontie secrete anco senza il nome del denontiante, purche le prove si facciano poi con tre Testimoni almeno.

Et per aggiungere facilità di venir in notitia di simili transgressori, & scelerati, che senza rispetto ardiscono così d'offendere la Giustitia Divina, & humana, sovvertendo con temerità di perniciosa, troppo licentioso essempio l'uso del viver modesto, & d'ogni buon costume, & riguardo; oltre gli benefici; & premii assignati già dalle istesse Leggi, sia per l'avvenire anco assignato, & aggionto à denontianti per cadauno Reo, che sarà per loro denontia convinto, & castigato almeno con trè Anni di Galea, overo con mutilatione di lingua, una voce, & facoltà di liberar un Bandito, Confinato, ò Relegato in perpetuo, overo à tempo, etiam da questo Conseglio, overo con l'auttorità di esso, mentre habbia gli requisiti delle Leggi. Con le quali provisioni, & aggionte, certamente si deve sperare, che dalla vigilanza, & prudenza del Magistrato medesimo degl'Essecutori contra la Biastema, à quali ciò strettamente s'incarica, con la diligenza anco delle Inquisitioni, & con la severità delle pene sarà pienamente proveduto, & rimediato ad inconvenienti così gravi, scandalosi, & odiosi, come richiede la rilevanza del negotio per se stesso, & per le consequenze, che porta seco l'abuso di sfrenata, licentiosa corruttella, in Città, & Governo, che hebbe sempre, & deve sempre tenere per fondamento essentiale con l'honore della Divina Maestà, quello del modesto vivere, & de' buoni costumi.

Sia la presente Parte stampata ad intelligentia d'ogn'uno, & publicata sopra le Scale di San Marco, & di Rialto; Et anco nella prima Domenica del Mese venturo alle Chiese di cadauna Parochia il suo contenuto in sostanza.

In Ma-

In Materia de Usurpatori di Acque.

1632. Adi 7. Ottobre. In Pregadi.

INtendendosi succeder un manifesto disordine con grave pregiudicio, & danno Publico per l'usurpationi fatte da particolari di quantità di Acque della Signoria Nostra sotto varie inventioni, & pretesti, & contra le Parti di questo Conseglio in tal Materia, apparendo anco per conto di dette Acque molti debitori del Publico per summa di Denaro considerabile, come dalli Libri essistenti nell'Officio de Beni Inculti, & da un'Estratto del Scontro di esso Officio, richiede il Publico servitio, che si devenga alla opportuna provisione. Però

L'Anderà Parte, che salva sempre l'auttorità all'Officio dei Beni Inculti, sia con l'Auttorità di questo Conseglio, per venir in chiaro dell'usurpationi sopradette, fatte da chi si sia conditione di persona sotto qualsivoglia forma, ò pretesto, scritto, & espressamente commesso à gli Capitanii delle Città di Terra Ferma, che debbano, cadauno nella sua Giurisdittione, così di presente, come di Reggimento in Reggimento far tutto il possibile con diligentissime indagationi, & Inquisitioni, & nella maniera, che più giudicheranno ispediente, & conferente al giusto fine della publica intentione, per venir in cognitione di dette usurpationi, & da chi siano state commesse devenendo anco à Proclami, con prometter l'impunità, & premii, & la secretezza à Denoncianti, & con chiamar, & obligar li Communi sotto le pene come nelle Parti de Roveri, loro statuite, à dover venir à palesar ad essi Capitanii nel termine, che loro parerà di prescrivere, & così di tempo in tempo le transgressioni, & usurpationi sopradette, potendo ricever denoncie secrete, & ordinar tutto quello di più, che dalla loro prudenza parerà à proposito, con far anco publicamente sapere, che tutti quelli, che ricevono alcun beneficio da esse Acque, debbino nello spatio di Mese uno andar, ò mandar all'Officio dei Proveditori sopra i Beni Inculti à darsi in nota, altrimenti non essequendo quanto di sopra, & per altra via venendosi in cognitione del loro godimento di esse Acque, & sua occultatione, incorreranno in quelle pene, che ad esso Magistrato de' Proveditori sopra i Beni Inculti pareranno proprie, & convenienti alla loro inobbedienza, trasgressione, & mancamenti fatti. Dovendo esser tenuti li Capitanii delle Città presenti, & così li Successori di tempo in tempo mandar le Denoncie, & i Processi all'Officio de' Beni Inculti, & di formar ogni Reggimento un Processo per via d'Inquisitione contro quelli, che havessero fatto usurpationi di Acque, con obligo, ò di inviarlo, ò al loro ritorno di portarlo alli Beni Inculti, sotto pena di non poter andar à Capello, se non porteranno al Secretario alle Voci un Bollettino sottoscritto dalli Proveditori alli Beni Inculti d'haver ciò essequito.

Et perche si vede un notabile disordine, che molti, che presentano Suppliche all'Officio de' Beni Inculti non si curano poi di sollecitar, ne venir alla loro espeditione, godendo nel mentre il possesso di esse Acque, & colludendo con altri, che potessero contradire ad esse Suppliche cosa, che pregiudica grandemente al Publico, & che ricerca l'opportuno rimedio, sia preso però, che le Suppliche de particolari al Magistrato de' Beni Inculti per la concessione di Acque siano fatte publicar, & stridar in questa Città, & fuori dove siano situate esse Acque, affinche quelli, che pretendessero interessi possino nel termine di un Mese contradir ad esse suppli-

ſupplicationi il qual paſſato non poſſino più contradire, & reſtino privi di poter più eſſercitar delle loro ragioni, & à quelli, che haveſſero contraditto in tempo poſſino eſſer loro aſſignati Meſi tre in una, ò più volte con Terminatione però del Magiſtrato, ne altrimenti, ne per più tempo per farli udire, & iſpedire le loro pretenſioni, & paſsati li termini come di ſopra, ſia, & s'intenda depennata, & nulla la contradittione annottata, non potendo più dedur delle loro ragioni. Dovendo il Supplicante eſſer immediate inveſtito in eſſe Acque conforme all'uſo ordinario dell'Officio, ne curandoſi di prenderne l'attual Poſſeſſo nel termine di giorni quindeci dopò il Meſe non vi eſſendo contradittion, & eſſendovi contradittione giorni quindeci doppo iſpedite, ò depennate eſſe contradittioni, come di ſopra, doveranno eſſergli confiſcate eſse Acque, ſi che ritornino nella Signoria Noſtra con decader dalla Inveſtita, & conceſſione fattagli, & con incorrer nella pena de Ducati vinticinque per cento di quanto poteſse importar il valor dell'Acqua ſupplicata.

Li Proveditori ſopra i Beni Inculti, doppo uſciti dall'Officio non poſſino andar à Capello, ſe non porteranno fede al Secretario alle voci di haver iſpedito alle Suppliche, che ſaranno ſtate preſentate Meſi ſei avanti il loro uſcire.

Quanto alla eſsattione da molti Debitori per cauſa di Acque apparenti nell'eſtratto ſopra nominato come prudentiſſima è la diſpoſitione della Parte di queſto Conſeglio de 20. Febraro 1630. in tal materia, così non deveſi punto ommettere la ſua total eſsecutione, qual di novo ſia, & s'intendi ſtrettiſſimamente incaricata, & commeſsa in tutte le Parti al medeſimo Magiſtrato dei Beni Inculti, per dover aſtringere al pronto effettivo esborſo tutti quelli, che ſono tenuti, & apparono debitori, overo loro Heredi per conto di dette Acque, & altro di ragione publica, come è giuſto, & conveniente, che non ſia maggiormente differita la dovuta ſodiſsattione al Publico. Dovendoſi eſſi Proveditori dell'operato, & eſsequito venir à dar conto particolar nel Collegio Noſtro, & li Preſsidenti alla Eſsatione del Denaro Publico con il loro zelo al ſervitio, & intereſſi delle coſe Noſtre effettuar quanto loro particolarmente incombi per la diſpoſitione della ſteſsa Parte de 20. Febraro 1630. in tal propoſito, procurando la debita intiera ſua eſsecutione.

1633. Adi 5. Marzo. In Pregadi.

DAlla informatione diligente, è diſtinta havuta dalli Regolatori alla Scrittura, come ſi è particolarmente inteſo, ben chiari ſi comprendono gli inconvenienti, & li diſordini, che ſeguono per non eſser data la debita eſsecutione alle Leggi 1577., & 1596. poiche circa la diſpenſa del Denaro delli Tre Ottavi, che vien fatta dalli Rettori Noſtri nelli Concieri delli loro Palazzi, non ſi vede ne Libri de Reggimenti, che per il più capitano nel Magiſtrato di eſsi Regolatori quel conto del ſcoſso, e ſpeſo di tal ragione, che ſarebbe neceſsario, ne meno per l'indagatione dalli medeſimi Regolatori fatta, che ſia ſtato alli Camerlenghi di Commun contato alcun avanzo di queſta ragione, tutto che da un Calculo eſſiſtente nel loro Magiſtrato, appariſce eſserſi cavato per tal conto rilevante ſumma di Denaro; di maniera, che come dall'effetto ſi vede non eſserſi conſeguito fin hora quel buon fine, che ſi deſiderava, & che era dalle ſopradette Leggi procurato, così eſsendo il Negotio degno di opportuno

portuno rimedio, tale anco essendo esistimato dalli medesimi Regolatori, che con la loro prudenza hanno versato in questa Materia, & raccordato insieme ciò, che possi esser Utile, & ispediente. Però

L'Anderà Parte, che in conformità del loro Raccordo siano in avvenire tutte le Condanne, che saranno fatte da Rettori Nostri riddotte in quattro parti, tre delle quali vadino, & siano destinate intieramente, & senza alcuna diminutione alli Camerlenghi di Commun, come si accostuma al presente delli cinque ottavi, & l'altra parte, che sarà il quarto solamente di esse Condanne, debba rimaner applicata come dispongono le Leggi nelli Concieri de Palazzi, & nel modo, che pure viene osservato delli Tre Ottavi, giudicando li medesimi Regolatori alla Scrittura bastevole questa portione di Denaro à tal effetto.

Sia in oltre prohibito à qual si sia Reggimento l'applicatione di alcuna parte delle Condanne pecuniarie, così Civili, come Criminali à qual si voglia persona, o luogo, è sotto qualunque pretesto, che dir, ò imaginar si possa, eccettuate però le applicationi alle parti offese, mà debbano intieramente esser divise, & restar le parti assignate nel modo sopra espresso, intendendosi, tanto delle Condanne, che vengono da Rettori fatte per via di Terminationi, quanto di quelle, à quali soggiacciono li Rei con formatione di Processo, & di quelle etiamdio, ne quali incorre ciascheduno disubediente della Giustitia, & de Publici Ordini, etiam per Delation d'Armi, eccettuate però quelle in Materia di Biave; Et à medesimi Rettori Nostri sia di nuovo strettamente incaricata, & commessa l intiera essecutione delle sopradette Publiche Deliberationi con obligo speciale di dover tener conto per via di Giornale, e Libro, con Partite distinte, e particolari dell'importar di esso Quarto, nel modo, & forma per appunto, che sono obligati tener il conto delli cinque ottavi, & venendo il caso di alcuna spesa conveniente per ristauratione de i Palazzi, concessa dalle Leggi, siano tenuti con Terminatione dichiarire l'opera, che ricercherà il bisogno, & stabilire la spesa d'essa, rimanendo l'Atto sottoscritto da gli stessi Rettori, & registrato nelle Camere, non potendosi appresso sodisfar intieramente à gli Operarii, ne meno all'impiego di robbe à questo effetto, se dalli interessati non saranno fatte le Polizze prima, & affirmate da medesimi, in virtù delle quali si possino levar le Bollette, chiamando in esse le stesse Polizze, quali pure doveranno rimaner infilzate nella Camera à Publica cautione; Et rimanendo alcun avanzo de ragione del Quarto predetto, siano tenuti essi Rettori di esborsarlo alli Camerlenghi di Commun nel modo, che ordinano le sudette Leggi delli tre ottavi, consignando al ritorno de Reggimenti al Magistrato de Regolatori il Maneggio di tal Denaro separatamente, così del scosso, come del speso, con distintione de Nomi, & Summe con l'intiero saldo del tutto, & sottoscritto di proprio pugno di essi Rettori con giuramento.

Sia in appresso strettamente commesso à Cancellieri, che in capo al Reggimento debbino far una Fede, sopra la quale siano registrate tutte le Condanne, che saranno state fatte nel tempo di quel Reggimento, tanto per via di Terminatione, quanto per occasione ne Processi di transgressioni à Proclami, & altro con espressione delle summe, & importare di esse Condanne, sopra le quali Fedi siano obligati affirmare con Giuramento, che tutte le Condanne seguite in esso Reggimento, siano state consignate nelle Camere per esser girate le Partite sopra Publici Libri, la qual Fede debba esser anco sottoscritta con Giuramento dal Scontro, e Quadernier della Camera, senza la consegna della quale non possino li Rettori andar à Ca-

pello; & se vi fosse alcun Cancelliero, ò altro Curiale, che assentisse all'esborso di alcuna Condanna à parte contro gli ordini delle Leggi, debba esser severamente punito con quelle pene corporali, ò pecuniarie, che più pareranno convenienti, & di Giustitia alli Regolatori alla Scrittura, à quali sopra di ciò resti impartita ogni auttorità, potendo esser li contrafacenti accusati con secretezza.

Et la presente Parte per quello spetta all'andar à Capello sia commessa al Secretario alle Voci, & posta nelle Commissioni de tutti gli Rettori da Terra, e da Mar per la sua debita intiera osservanza, & sia anco registrata nel Magistrato delli Regolatori alla Scrittura per la medesima compita sua essecutione.

In Materia de' Condannati.

1634. Adì 6. Maggio. In Pregadi.

CHE la Terminatione fatta a' 19. Ottobre 1632. del Dilettissimo Nobile Nostro Antonio Civran, quando era Proveditor General in Dalmatia, & Albania hora letta, in proposito di habilità di tempo à quelli, che nelle Provincie di Dalmatia, & Albania fossero condennati alla Morte, amputatione de Membri, & come in essa; Sia per auttorità di questo Conseglio confermata in tutte le sue Parti, & commessa alli Rappresentanti nelle sudette Provincie l'intiera sua essecutione.

Noi Antonio Civran, per la Serenissima Republica di Venetia, &c. Proveditor General in Dalmatia, & Albania.

PER Ordini espressi degl'Illustrissimi Signori Gio: Giacomo Zane, e Zuanne Michiel di felice raccordanza Sindici, Auditori, Avogadori, e Proveditori in queste Provincie de 7. Gennaro 1587. confirmati dall'Eccellentissimo Senato a' 15. Marzo 1594., e fermamente stabilito, che nelli Casi Criminali, ne' quali per dispositione delle Leggi li colpevoli hanno ad esser proclamati, non possi in essi Proclami esser dato loro minor termine de presentarsi, che di Mese uno l'Està, & di Mesi due l'Inverno, intendendosi l'Està da mezzo Marzo, sin'à mezzo Settembre, & l'Inverno da mezzo Settembre, fin'à mezzo Marzo; Grande è stato il servitio, che da questa pia osservata constitutione è derivato à tutti li Sudditi fedelissimi di queste Provincie, mentre la Publica mente si estende, che con tali termini possa chi si sia usar delle sue ragioni, ottener giusti suffraggi, & procurar con vie proprie, & adequate sollevo di se stessi.

Se à questi assenti la Carità Publica hà provisto di compenso così proprio, e giusto in Provincie, assai distanti dalla Città Dominante, & quando anco vi sono Generali, che non possono essere in tutti li luochi, molto maggiormente Noi lo giudichiamo dovuto à Rei retenti, ò in altro modo constituiti nelle forze della Giustitia, li quali per lo più ridotti in pericolo della Vita, amputatione de Membri, ò altra cosa simile, e per le Sentenze, che loro sono fatte contra, non possano per la distanza, e mancamento di tempo haverne anco il beneficio dell'appellatione, cosa tanto necessaria, e giusta, & che dalla pietosa, & religiosa mente della Serenissima Republica è così amplamente in tutti i tempi à chi se sia concessa.

In que-

In questo Generalato, & in altre molte Cariche, sostenute da Noi habbiamo pratticato in varii Casi l'inconvenienza di questo gravissimo disordine; Onde Noi con quella Carità paterna, che c'è ingionta dalle Publiche Commissioni, mirando al sollevo, & al bene delli medesimi Sudditi fedelissimi di Sua Serenità, terminamo, stabilimo, commettemo.

Che si come li sudetti Rei, che in conformità delle Leggi, devono esser Proclamati, non possono haver minor termine di Mese uno l'Està, & de Mesi due l'Inverno, così anco li Presentati, Retenti, ò in qual si sia modo Constituiti, ò riposti nelle forze della Giustitia in qualunque luoco di queste Provincie di Dalmatia, & Albania, doppo fatta la Sentenza da Signori Rettori, ò d'altri, di Morte contro qual si sia d'essi Rei, amputatione de Membri, Condanna di Berlina, ò altra simil violente, e momentanea, dalla qual niente poi giova l'appellarsi, non possa esser essequita, se non passato Mese uno l'Inverno, & giorni vinti l'Està, da principiar, e finir esso Inverno, & Està, come avanti è dechiarito; perche col beneficio di questo tempo, possano li medesimi condannati procurar Appellationi, & ottener tutti quelli ragionevoli, & giusti suffragi, de quali l'Indulgente mano del Prencipe, e de suoi supremi Rappresentanti, e pronta à tutti li Sudditi suoi.

La presente Terminatione doverà esser per sempre essequita da tutti li Signori Rettori delle Provincie à Noi sottoposte, con ogni isquisita puntualità, sotto pena di Ducati cinquecento applicati alla Casa dell'Arsenal di Venetia, e per quanto hanno cara la Publica Gratia; Et haveranno insieme à riportar dell'essecutione al repatriar loro Fede, sottoscritta dal Successore, & dal lor stesso Cancelliere con giuramento, & per esser registrata nelle loro Cancellarie, e Publicata dove aspetta, doverà esser inviata loro in Lettere Nostre. In quorum fidem, &c.

In Zara a' 19. Ottobre 1632.

1634. Adi 29. Giugno. In Pregadi.

IL Maneggio del Danaro Publico ricerca ogni maggior cautella, ne questa può haver facilità più desiderabile, & giovevole, che con li Saldi, & consegna delle Casse à tempi debiti, & statuiti dalle Leggi; Però.

L'Anderà Parte, che salvo, & risservato l'obligo à quelli Carichi, & Magistrati, che vengono distribuiti dal Maggior Conseglio, circa il tempo di consignar le Casse, resti parimenti preso, che quelli de Magistrati, & Carichi, che si dispensano da questo Conseglio, & hanno Cassa, non possino essercitar il Maneggio d'esse Casse per più tempo di Mesi trè.

Et così altri Carichi, che vengono distribuiti in vita, & che sogliono essercitar le Casse per un'Anno siano tenuti consignarle al suo tempo debito.

Nè alcuna delle Casse predette possa esser maneggiata per più tempo da chi si voglia, in pena à quello, che la essercitasse de Ducati cinquecento, de quali sia mandato subito debitore à Palazzo; non dovendosi ricever Supplica, ne proporsi Parte di Dispensa, acciò in Materia tanto gelosa, & importante sia essequito questo Publico servitio.

Et in oltre sia aggionto pena alli Scontri, ò altri Ministri, che scrivessero in conformità, di non poter girar Partita alcuna, oltre la prescrittione de i tempi predetti, della privatione del Carico, & altre pene maggiori

giori ad arbitrio delli Regolatori alla Scrittura, & di cadauno delli Avogadori di Commun, dovendo andar à riferir alli Capi del Conseglio di Dieci il Saldo delle Casse di volta in volta.

Et se quello, al quale tocca ricever la Cassa per suo diffetto non la ricevesse à tempo debito, cada medesimamente in pena di Ducati cinquecento, e di non poter venir in questo Conseglio del modo, com'è predetto.

Et gl' Avogadori di Commun quando sono mandati à riveder le Casse di quelli eletti dal Maggior Conseglio, debbano riveder anco le Casse delli eletti dal Senato, nel quale non siano lasciati venir dal Segretario deputato alle Voci li Cassieri, se non porteranno Fede d' haver consignato le Casse nel tempo, & modo, com'è detto di sopra, prendendo immediate in nota il Nome di tutti li Cassieri, & il tempo, che le maneggiano.

1634. *Adì 2. Agosto. In Pregadi.*

FU' con Deliberatione di questo Consiglio de 3. Agosto 1630. statuito, che da tutti li Cassieri di qualunque Magistrato fosse tenuto conto à parte della ragione de tre Soldi per Lira, per esser fatto capitar esso Denaro nella Cassa del Proveditor in Cecca deputato al Pagamento dei Prò, essendo stata ingionta la pena di non poter andar à Capello, quando così non haveranno essequito, tuttavia viene diversamente practicato, & interpretato, contandosi il Denaro predetto de tre Soldi dalli Magistrati alli Camerlenghi di Commun, & ad altri da quali viene poi fatti gl' Esborsi ad esso Proveditor in Cecca, il che causa qualche dilatione considerabile al commodo d'esso Proveditor per il Pagamento d'essi Prò: & dovendosi procurare, che la Publica predetta volontà habbia luoco, & essecutione sia però preso.

Che tutti li Magistrati di questa Città, quali fanno essattione per conto di tre Soldi per Lira, debbano come per detta Deliberatione è disposto, tener conto à parte di essa ragione, & siano tenuti di tempo in tempo portare, & contare tutto il Denaro in Cassa effettivamente del Proveditor in Cecca deputato al Pagamento dei Prò, ne possa alcuno delli medesimi Cassieri esser lasciato andar à Capello senza Fede sottoscritta dal Proveditor in Cecca d'haver contato nella sua Cassa intieramente tutto il Denaro, che di questa ragione haverà nel tempo della sua scosso, ò ricevuto.

Et resti incaricata al Secretario alle Voci l'Essecutione della presente Parte, il quale non possa ricever il Bollettino del Saldo della Cassa, quando in un medesimo tempo non vi sia anco quello del Proveditor in Cecca predetto.

In Materia de Condannati.

1634. *Adì 26. Ottobre. In Conseglio di Dieci.*

E' Disposto per Parte di questo Conseglio, che nessun Bandito confinato in Prigione, ò Relegato con l'Auttorità, ò Delegatione di esso Conseglio possa liberarsi dalla sua Condanna se non porterà Fede auttentica di haver pagate le spese. Mà perche queste convengono per lo più

farsi

farsi da principio con Denari Publici, ispedendosi fuori Curiali, & altri Ministri per la formatione de Processi, per liquidation de Rei, & altre essecutioni in servitio della Giustitia, e stato introdotto farsi queste Fedi con maniera diversa dall'intentione Publica non esprimendosi in esse la vera quantità, che sarà stata impiegata di Denaro Publico avanti la liquidatione de Rei; mà semplicemente viene detto non trovarsi descritto debitore il Nome del tale Condennato, &c. & convenendosi provedere à questo disordine, & corrutella.

L'Anderà Parte, che nell'avvenire tutti quelli, che in qual si voglia maniera vorranno liberarsi dalle loro Condanne in casi delegati, debbano portar Fede auttentica, che esprima la spesa, che sarà stata fatta de Publici Denari nella formatione del Processo per occasione del Delitto per il quale sarà stato condennato. Et mentre vorranno liberarsi, debbano prima dar sicurtà alla Cassa di questo Conseglio di dover contar intieramente in essa la summa, che sarà stata spesa come di sopra nel modo appunto, che si osserva del portar Fede dall'istessa d'haverla assicurata, per la stessa Liberatione de' Condennati. Et quando non fosse stata fatta spesa alcuna, overo ella fosse stata intieramente pagata, debba espressamente esser dichiarita questa particolarità. In pena alli Cancellieri, & altri à chi spettar potesse la essecutione del presente Ordine, che mancassero d'essequirlo, & osservarlo pontualmente di Galera, Prigion, & Bando ad arbitrio delli Capi di questo Conseglio, oltre l'obligo di pagar del suo, & di non poter essercitar come Principali, ne come Sostituti alcun Publico Carico, & la presente sia mandata in stampa alli Rettori delle Città Nostre di Terra Ferma, perche la facciano Publicar dove sarà bisogno, & registrar nelle loro Cancellarie à memoria de Successori, dovendo anco li Secretarii di questo Conseglio raccordarlo sempre, che saranno presentate Suppliche per Liberatione.

In Materia de Condennati Criminalmente, con conditione di non poter più essercitare Carico Publico.

1634. Adi 8. Decembre. In Pregadi.

E' Chiamata la publica prudenza à provedere con li termini proprii, & adequati al bisogno, alle fraudi, & mancamenti commessi con pregiuditio della Giustitia, della Publica dignità, con scandalo, & mal essempio, da quelli, che doppo esser stati criminalmente condennati, con conditione anco apposta nelle loro Sentenze, di non poter più essercitare carico Publico; ciò nondimeno ben spesso non riceve il debito effetto; Nè dovendosi lasciare di vantaggio progredire disordini così rilevanti, mà trovar modo, che le Sentenze habbino la sua debita, & intiera essecutione.

L'Anderà Parte, che li Nodari, & altri Ministri di qual si voglia Conseglio, Magistrato, ò Collegio nessuno eccettuato, debbano far capitar copia auttentica alli Nodari Primarii dell'Avogaria di Commun delle Sentenze fin'hora seguite contro quelli, che condannati, restano anco privi di poter essercitar alcun carico publico, tanto come principale, quanto come sostituto, & lo stesso debbano essequire li detti Ministri delle Sentenze, che seguiranno per l'avvenire ancora della medesima qualità, le quali tutte siano tenuti li detti Primarii di summariamente registrare sopra un Li-

un Libro alfabettado, che resti deputato à questo solo effetto; Et quando alcuno vorrà concorrere à qualche Officio, tanto di questa Città, quanto di fuori, non possi esser ballottato, se non porterà fede delli predetti Nodari Primarii, di non essere descritto nel Libro di sopra dechiarito; come parimente non possi alcuno esser destinato ad alcun Officio, senza la fede sopradetta; Et ogni ballottatione, & elettione, che seguisse senza la fede sudetta, sia, & s'intenda nulla, & di niun valore, come se fatta non fosse. Li Sostituti parimenti non siano admessi à servire in alcun carico senza la medesima fede, & così li Principali, come li Sostituti, che essercitassero contro la presente Deliberatione, Officio, ò Carico alcuno, oltre la privatione di essi, restino anco condennati in Prigione serrata alla luce per Anni cinque continui, & anco in Ducati cinquanta, da essere applicati al denonciante, che doverà tenersi segreto. Mancando alcuni delli predetti Ministri de Conseglí, Collegi, ò Magistrati, di far capitare, come sopra, alli Nodari Primarii predetti le Sentenze fin' hora seguite, come sopra, & quelle si faranno per l'avvenire, nel termine di giorni otto dal dì, che saranno esse seguite, cadino in pena di Ducati cento per cadauna volta da esserle tolta per cadauno delli Avogadori di Commun, così uniti, come separati, senz'altro Conseglio, li quali siano applicati la metà alla Infermaria de' Prigionieri, & l'altra metà al denontiante, da essere pure tenuto secreto, & in oltre di privation del carico in perpetuo; Et sì come quanto è di sopra dichiarito doverà servire per quelli, che fossero stati, & venissero condannati in questa Città, così anco lo stesso debba essere essequito per tutto lo Stato Nostro, così da Terra, come da Mare, dovendo à quelli Rettori esser commesso il far mandar dalli Cancellieri, & Nodari copia auttentica di tutte le Sentenze della qualità, & per il tempo di sopra espresso, & così di volta in volta alli Avogadori di Commun, perche dalli loro Primarii ne siano fatte le note necessarie della maniera di sopra dichiarita; affine, che alcuno non possa concorrere à carichi di fuori, senza fede di detti Primarii, che non sia il suo nome descritto nel predetto Libro, dove saranno registrate le Sentenze, & li Rettori siano appresso tenuti al loro ritorno di portar nota distinta, & particolare di tutte le Sentenze, che saranno seguite, & haveranno fatto della medesima qualità, come di sopra per incontrarsi con quelle, che dalli Cancellieri, & Nodari saranno state inviate per assicurarsi li Primarii, che tutte siano registrate, & ciò non essequendosi dalli medesimi Rettori; cadano essi in pena di Ducati cinquecento applicati alla Cassa dell'Arsenale, da esserli tolti per cadauno delli Avogadori di Commun, senz'altro Conseglio, come pure incorrino nelle pene espresse nella Regolatione in questa Città, li Cancellieri, & Nodari, che contraveniranno alla presente Deliberatione, & anco quelli, che concorressero à Officii de fuori, senza la Fede de Primarii, & li Cancellieri, che sono eletti dalli Rettori, non possino prestar in questa Città il solito giuramento, se non porteranno la Fede sudetta ancora, & in riguardo della lontananza per li carichi, & Officii, che occorresse di conferire dal Saseno in là; sia preso, che cadauno possa concorre, & essere eletto senza la Fede sudetta dell'Avogaria; dovendo però nel termine di anno uno sussequente haverla presentata à quelli Rettori, dove saranno state fatte l'elettioni; altrimenti decadino dall'Officio, ò carico, che havessero havuto, & sia fatta nuova elettione in luogo loro, coll'ordine quanto alle Fede predette, di sopra dichiarite. Dichiarandosi, che non si possa ricever per Mercede di detta Fede, se non Soldi otto per ca-

per cadauna, sotto privatione del carico, quando diversamente si operasse.

La essecutione della presente Deliberatione per quello riguarda in questa Città, sia commessa alli Avogadori di Commun, così uniti, come separati, sia publicata à intelligenza di cadauno, & ne sia mandata copia alli Consegli, Magistrati, & Collegi, che sarà necessario, & per di fuori inviata alli Rettori da Terra, & da Mar, con ordine di farla publicar à notitia di cadauno, & registrar nelle loro Cancellarie, affine, che ricevi la sua debita, & intiera essecutione.

In Materia d'ogni sorte d'Archibugi lunghi, e curti.

1635. Adi 15. Marzo. In Conseglio di Dieci.

IN varii tempi, & secondo la qualità degl'accidenti con gravi, & severe pene è stato prohibito l'uso, & la delatione delle Pistole, Pistoni, e Terzaruoli, & altre Armi da Fuoco, non solo in questa Città, & Laguna, tanto di giorno, come di notte, mà anco da per tutto lo Stato Nostro. Hora mentre per l'essempio della libertà Militare ne'motivi di questa Provincia si sono nel medesimo Nostro Stato avanzati gl'abusi di simil sorte d'Armi, & con questi gl'eccessi massime ne'correnti tempi, con mormoratione, & scandalo de buoni, è chiamata la Publica vigilanza, & prudenza à chiuder i passi, & tagliar le strade al corso, che hà preso la licentiosa temerità de'Sudditi, & altri nell'uso particolarmente de tal sorte d'Armi detestate con gran ragione da tutte le Leggi, & principalmente delle Pistole, & Pistoni, non atti ad altro, che à solo fine di mal fare, & adoperar à tal'effetto da Sicarii, Homicidiarii, & genti di pessima qualità, che per questo rispetto si rendono da se soli infami, & in consequenza quelli, che le portano, rimangono sottoposti al medesimo titolo; dichiarandosi di questa maniera indegni del Nome di Cavaliere, ò di Gentil'Huomo. Mà mentre non basta la mira, & l'oggetto della Publica intentione, ponendosi massime da chi meno si dovrebbe in niuna consideratione questo riguardo, vedendosi anzi più che mai accresciuti li disordini nella dilatione di dette Armi introdotte non solo in questa Città, mà in tutte le altre Città, Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, & particolarmente della Terra Ferma, & essendo l'audacia degli Huomini cattivi, & innobedienti cresciuta à segno, che vi è necessario un celere, & pronto rimedio per venire à provisione, che mostri la risoluta Publica volontà esser, che le Leggi, & buoni Instituti di questo ben regolato Governo per la quiete, & sicurezza de'buoni siano in tutto essequiti, & massime in questa materia, riassumendo però, riducendo tutte in uno le deliberationi in altri tempi fatte à maggior intelligenza di cadauno, & à più chiara espressione della volontà Publica.

L'Anderà Parte, che sia, & s'intendi del tutto espressamente, & assolutamente prohibito à qualunque si sia, tanto Nobile, che Cittadino, & altri Sudditi, habitanti in questa Città, ò Forestieri, siano di che grado, qualità, ò conditione esser si voglia, niuno eccettuato, etiam sotto à titolo di Condotti, ò stipendiati il portar tanto di giorno, quanto di notte, per poco, ò per molto tempo, per questa Città, per li Canali di essa, in Murano, nelle Contrade, ò in altro Luogo del Dogado, vagando, ò andando per Terra, ò per Acqua, nè adosso, nè in Barca sotto

alcun imaginabil pretesto, ò in qual si voglia maniera Pistole, Pistoni; ò Terzaruoli, ne carichi, nè discarichi, con ruoda, ò senza ruoda, in Luochi Publici, ò privati, sotto pena alli Transgressori di Anni dieci di Prigione, overo di servir in Galea de Condennati per Huomini da Remo con li ferri a' piedi per Anni cinque continui, havuto riguardo alla qualità delle persone. A quello, ò quelli, che condennati alla Galea, non saranno habili à tal servitio, sia tagliata la mano più valida in modo, che si separi dal braccio, & pur per Anni dieci restino condennati in Prigione. Fuggendo gl'uni, ò gl'altri di essi di Prigione, incorrino in Bando perpetuo, & diffinitivo di tutte le Città, Terre, & Luoghi del Dominio Nostro Terrestri, & Maritimi, Navilii armati, e disarmati, & etiam da questa Città di Venetia, & Dogado. Quello, che romperà il confine, essendo preso, sia condotto in questa Città, & posto di nuovo nella detta Prigione, per lo stesso tempo della sua Condanna, che all' hora gli habbi à principiar, & questo tante volte, quante contrafarà, con Taglia per cadauna volta alli Captori, overo Interfettori fatta legitima fede dell'Interfettione de Lire mille de Piccoli delli suoi Beni, se ne saranno, se non delli Danari della Cassa di questo Conseglio, deputati alle Taglie.

A quelli, che resteranno absenti, siano confiscati tutti li suoi Beni con le conditioni in questa Materia disponenti, & incorrino nel sopradetto Bando, nè possano liberarsene, se non passati Anni dieci, & li Condennati in Prigione Anni quattro, & se bene haveranno adempito questo requisito, se voranno liberarsi non possi ciò seguire, che con li cinque sesti di questo Conseglio.

Se saranno Nobili Nostri, ancorche liberati, rimangano nondimeno privi del Maggior Conseglio per il tempo di Anni cinque, & di detta privatione non possi farseli gratia, che con le nove Balle de Conseglieri, & Capi, & cinque sesti di tutte le disisette dello stesso Conseglio di Dieci.

Li Cittadini poi, ò d'altra conditione, rimangano se ben liberati privi d'ogni Officio, & Beneficio, che havessero, & ciò per Anni dieci, & di non poter per il detto tempo impiegarsi in alcun Carico Publico, come Principali, nè come Sostituti, volendo gratia, sia con le medesime strettezze concessa.

Et così li Sudditi di Terra Ferma, come li condotti della Signoria Nostra, che si troveranno in questa Città ancorche liberati, rimangano privi delli Consegli, Carichi, Prerogative, ò Preheminenze, che havessero per nascimento, ò per Privilegio, ò in qual si voglia Luoco dello Stato Nostro, & etiam delli Salarii, & Stipendii Publici, che havessero, & di più ancorche liberati dal Bando, com'è predetto, non possino per un Anno seguente alla sua Liberatione conferirsi nelle Città, delle quali fossero nativi; non se li potendo far gratia, se non con le strettezze, come di sopra.

Et perche devesi anco provedere, che l'abuso della detta delatione di Terzaruoli, Pistole, Pistoni, ò Terzette, ò altre Armi simili, sia prohibito etiamdio in tutto lo Stato Nostro da Terra, sia fermamente deliberato, che non possi chi si sia, tanto Suddito Nostro nella Terra Ferma, che non Suddito, sia stipendiato, ò altrimenti, in tempo alcuno di notte, ò di giorno portar di dette Pistole, Pistoni, Terzaruoli, come di sopra, nè in Carozza, nè à Cavallo, nè in qualsivoglia altra maniera se ne habbino à valere; Et ritento quello sarà trovato transgressore, sia

condan-

condannato Anni dieci in Prigion, ò in Galeta Anni cinque, havuto riguardo alla qualità, & conditione della persona, che transgredirà, & essendo inhabile, sia condannato in tutto, come di sopra è stato espresso, & così anco fuggendo di Prigione; Et quando fosse Nobile di dette Città, ò Cittadino di esse, sia privo degl'Officii, ò Beneficii tutti, che possedesse, & con Confiscatione de Beni con le conditioni come di sopra, & il Nobile in particolare delle prerogative in tutto, & per tutto, come è di sopra specificato.

Ogni Licenza, che chi si sia havesse di portar di dette Armi, non habbia ad haver luoco ancor che concessali da Magistrati, Rettori, ò altri principali Rappresentanti Nostri, volendo, & dechiarando, che s'intendino nulle, & di niun valor, acciò non li possi servir di protesto d'esser assicurati dalla Fede Publica.

Et come la dilatione delle predette Pistole, Pistoni, Terzaruoli, & altre simil'Arme deve esser, come è detto prohibita, tanto nelle Città, e Terre Murate, quanto in Campagna nel Dominio Nostro in generale, così volemo, che resti permesso l'Archibuggio lungo da Ruoda, ò Azzalino in Campagna però solamente, & per Transito da luoco à luoco, & quelli, che li haveranno arrivando alle Città, ò Terre Murate, doveranno prima dell'entrar in esse levar la ruota, sì che sia affatto separata dalla Cassa.

Le pene à Contrafacienti, come è detto, doveranno esser di Prigion, Galea, & etiam della vita, secondo la qualità, & condition delli Transgressori, & de'loro misfatti, & quelli, che li accuseranno, ò prenderanno, convinti, e castigati, che siano, habbino Lire seicento de Piccoli delli suoi Beni, se ne saranno, se non delli Danati della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie, & in oltre voce, e facoltà di liberar un Confinato, ò Relegato da Anni dieci in giù da questo, ò da altro Conseglio con l'auttorità del medesimo, overo un Bandito diffinitivamente con la medesima auttorità.

Quelli, che fossero tanto temerarii, che ardissero, così in questa Città, come nelle altre Città, Terre, e Luoghi dello Stato Nostro da Terra portar di dette Armi, che ò sbarrate contro, ò scoccate non prendesser o fuoco, ò prendendolo ancorche non colpissero, ò ferissero, debbano cader in pena della Vita, ò almeno di perpetua Carcere, ò di cinque Anni di Galea, & rimanendo absenti di perpetuo esilio di tutte le Terre, e Luoghi, Navilii armati, & disarmati, & di questa Città di Venetia, & Dogado, con conditione di non poterli liberar per facoltà, ch'alcuno havesse, ò fosse per havere, nessuna eccettuata, se non saranno passati Anni cinque dal giorno della Condanna. Quello, ò quelli, che prenderanno simil Delinquenti, conseguiranno delli loro Beni Lire seicento de Piccoli, & non ve ne essendo, le habbino de' Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie, & in oltre Voce, e facoltà di liberar un Bandito, over Relegato à tempo, ò in perpetuo da questo Conseglio, ò con l'auttorità, ò per Delegatione di esso, pur che finiti li requisiti non habbia nella sua Sententia conditione di tempo, strettezza di Ballotte.

Li Barcaruoli, Carozzieri, ò altri, che vogassero, conducessero, & accompagnassero in qual si voglia maniera in questa Città, ò Laguna, Muran, Contrade, e Dogado, quanto fuori nelle Città, Terre, e Territorii del Dominio Nostro, in Campagna, ò altrove, alcuno de sudetti Transgressori, & non veniranno, ò manderanno nel termine di giorni trè imme-

immediate sussequenti à dar notitia alli Capi di questo Conseglio in questa Città, & fuori alli Rettori, incorrino in pena di Galea, Prigione, ò Bando, non altrimenti, che se essi medesimi havessero portate l'Armi sudette.

Et venendo loro, ò altri per suo nome à dar al Tribunal dei Capi in questa Città, & fuori alli Rettori, notitia di alcuno, che si sia fatto lecito portar di dette Pistole, Pistoni, ò Terzaruoli prohibiti, ò altre Armi da fuoco, ò sbarrassero, ò solo scoccassero contro la forma della presente Parte, quello, che venirà in tal effetto, sia tenuto secretissimo, & preso, convinto, e castigato, che sia il Reo per tal Delitto con le pene, come di sopra, conseguirà Lire mille di Taglia per cadauno, che fosse denonciato, da essergli pagata de' Beni de' Delinquenti, se ne saranno, se non delli Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie, quello, che accuserà, ò denoncierà, essendo complice in qual si sia maniera, purche non sia principal Mandatario, conseguirà la propria impunità, & l'assolutione del Bando, che havesse simile, ò inferiore alla conditione della Condanna di chi per tal captura capiterà nelle forze, & resterà condannato, & di più voce, e facoltà di liberar un Bandito, Relegato, ò Confinato da Anni dieci in giù, purche finiti li requisiti non habbia nella sua Sentenza conditione di tempo, ò strettezza di Ballotte.

Sotto la stessa secretezza saranno tenuti tutti quelli, che accuseranno Barcaruoli, Carrozzieri, Servitori, Bravi, ò altri, che haveranno condotti, accompagnati, fatto scorta, ò vogati delli sopradetti Transgressori, & doveranno conseguir così loro, come li Captori la propria impunità, & liberatione di se stessi, se fossero Banditi di Bando uguale, ò inferiore, convinti però, e castigati, che siano li Rei, & in oltre Voce di liberar un Bandito diffinitivo, purche non sia Bandito da questo Conseglio, ò con l'auttorità di esso, & Lire cinquecento de Beni del Reo se ne saranno, se non delli Denari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie.

In questa Città li Capi di questo Conseglio, ancorche non fosse data Denontia, debbano in ogni modo alla prima notitia, che n'havessero formar diligente Processo per via d'Inquisitione, à fine di venire in cognitione non solo de' Delinquenti, ma di quelli, che conscii quovis modo, tanto della delatione dell'Armi sopradette, che dei misfatti di quei tali non fossero venuti à manifestarli, & trovandosi presenti al fatto non havessero inseguito i malfattori à fine, che possi procedere à quelle pene di Bando, Prigion, Galea, & altre, che pareranno alli medesimi Capi, sotto obligo di non poter andare à Capello.

Il che debba anco esser osservato dalli Rettori Nostri da Terra in tutto, e per tutto, sotto le stesse conditioni, & obligi, che sono sottoposti li Capi di questo Conseglio.

Gl'Huomini delle Contrade in questa Città, in Muran, nelle Contrade nel Dogado, & quelli delle Città, Castelle, Terre, e Ville dello Stato Nostro, in evento, che vedessero genti Armate, e di simil Armi da fuoco prohibite dalle Leggi, overo, che seguisse Sbarro delle medesime, ò d'Archibugi lunghi di qualunque sorte contra qualcheduno debbano immediate muoversi, dar Campana à Martello, inseguir quello, ò quelli, che trasgredissero, come è detto, tanto nella dilatione di dette Armi prohibite, che nello Sbarro, & far tutto il possibile, perche li Rei capitino nelle forze della Giustitia. Et quando siano richiesti li predetti Huomini dei Communi da alcuno ad inseguir qualche Reo, & Trasgressore del-

re della presente Deliberatione, debbano concorrervi prontamente per prenderlo, & consignarlo nelle forze medesime della Giustitia.

Presi, convinti, e castigati, che siano li Rei, haver debbano li sudetti, che li faranno capitar nelle forze Lire mille cinquecento de Piccoli, delli loro Beni se ne saranno, se non delli Denari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie, & appresso Voce, e facoltà di liberar un Confinato in Prigione, over Relegato da Anni dieci in giù, overo un Bandito diffinitivamente, & in perpetuo da questo Conseglio, ò con l'auttorità di esso, purche finiti li requisiti non habbi nella sua Sentenza conditione di tempo, nè stretezza di Ballotte.

Li Denoncianti, e Captori siano in libertà di poter ricorrer à quel Publico, ò Publici Rappresentanti, che le parerà, potendo perseguitar li Rei in ogni Territorio, & consignar poi i Retenti, overo le denoncie à quel Rettor, le piacerà, che habbi però Giurisdittione Criminale senza, che le possi esser posto alcun impedimento, non dovendo admettersi in questo caso Suffragii, nè Ordini in contrario. Dichiarando in oltre, che dove saranno doi Rettori tutti doi unitamente debbano immediate formar il Processo, & nel termine d'un Mese haverlo ispedito senza diminution, alteratione, ò dichiaratione alcuna delle pene sopradette. Tanto doverà far anco quel Rettore, che sarà solo, & al quale potessero à sua soddisfattione, e per suo commodo far ricorso li detti Captori, ò Denoncianti, che convinto, & castigato il Reo conseguiranno la Taglia, e Beneficio sopradetto, giusta la Parte 28. Marzo 1624.

Dechiarando in oltre, che quelli, che denoncieranno Transgressori della presente Parte, pervenuti essi Transgressori in mano della Giustitia, quanto oltre questo eccesso havessero altre colpe, ò fossero Banditi per altri loro mancamenti, conseguiscano oltre le Taglie, & Beneficii di sopra espressi anco tutte le Taglie, & Beneficii, che per altri Bandi, ò Sentenze fossero dichiariti, & espressi contro li medesimi Transgressori.

Tutti li Hosti, & quelli, che danno Camere Locanti in questa Città, come quelli di fuori del Dominio Nostro da Terra, che ricettano, & alloggiano Viandanti, e Forestieri, etiam d'aliena ditione, similmente li Portinari, Palatieri, e Gastaldi de Traghetti debbano affigger sopra una Tavolella la presente prohibitione in sommario in stampa sopra le Porte, ò l'ingresso dell'Hostarie; & nelle Camere Locanti nei luochi più conspicui, e così li Barcaruoli nelle loro Barche, à fine, che li detti Forestieri, e Viandanti restino avvertiti della presente Deliberatione prohibitiva la Dilatione di dette Armi tutte da Foco, come anco di non poter portarle lunghe per viaggio, ò per Transito, se non in Campagna, & nelle Città con le Ruote separate dalla Cassa, & Cana intieramente, volendo Noi, & espressamente commettendo, che essa Deliberatione habbi ad esser inviolabilmente essequita; Et particolar cura doveranno haver quelli Hosti, ò Ricettatori di Forestieri, & Viandanti, che sono i più vicini alli confini dello Stato, come quelli, che sono più prossimi all'ingresso in questa Laguna, che doveranno avisar li sudetti della presente prohibitione, à fine, che non habbino ad incorrer nelle pene, & castighi di sopra cominati.

Sotto pena à quelli di detti Hosti, & altri sopradetti, che mancassero dell'obligo, che se le ingionge, di esser condannati in Galera per Huomeni da Remo per Anni trè continui, con li ferri a' piedi, con tutti gl'oblighi della Camera dell'Armamento, & in caso d'inhabilità di esser confinati per Anni trè continui in una Pregion serrata alla luce, dovendo

aver

aver li Accusatori, castigati li Rei colla pena sopradetta, Lire trecento de piccoli delli suoi Beni, se ne saranno, se non dei Denari della Signoria Nostra deputati alle Taglie della Cassa di questo Conseglio.

Sono soliti, come obligati, quelli, che tengono Camere Locanti, & quelli d'altri luochi, ne i quali arrivano Forestieri in questa Città andar al Magistrato delli Essecutori contro la Biastemma, à dar in nota li Forestieri, che capitano nelle loro Camere, & Hostarie colli Nomi loro: Alli medesimi anco doverà esser dal detto Magistrato ingionta particolar obligatione di portar col nome la Nota insieme delle Armi di qual si sia sorte, che li Forestieri, ò Viandanti capitati alli loro Alberghi haveranno portate seco.

E particolar cura doveranno però haver li medesimi Essecutori contro la Biastemma di far pervenir alle Pallade, & altri posti di passaggio nel Dogado la copia della presente Deliberatione, ò summario d'essa, perche resti affisso in luoco cospicuo per chiara intelligenza di cadauno, acciò non vi sia chi ne possi pretender ignoranza, con ordinare anco ai medesimi sotto le pene di sopra espresse, & cominate, che in voce faccino avvertiti tutti li Forestieri, & Viandanti à fine, che si astenghino dalle Delationi di simil sorte d'Armi prohibite, e che non capitino in questa Città con esse, meno con l'Archibuggio, se non separata la Ruota dal medesimo.

Si come à tutti in generale in questa Città, e per tutto lo Stato Nostro della Terra Ferma, resta prohibito il portar la Pistola, Pistone, Terzaruolo, così il Terzaruolo solo, ò sia Terzetta, mà di giusta misura conforme alle Leggi, dichiariamo, che possi esser portato à Cavallo solamente all'Arzone nelle Fonde dalli Capi, & Officiali delle Nostre Militie, tanto da Piedi, che da Cavallo, Personaggi, e condotti al servitio della Republica Nostra, e quelli, che hanno il luoco appresso Sua Serenità, non potendo in alcuna maniera portarle attaccate alla cintura, ò al Fianco.

Mà quanto alle Corazze non possano portar le Terzette sudette, se non nell'attual servitio alle Rassegne, e quando le Compagnie marchieranno con le Cornette.

Et mentre per particolar deliberatione del Senato, fù altre volte disposto, che non sia lecito à chi si sia de'Soldati della Cavallaria il partir da Quartieri per andar da un luoco all'altro, senza Licenza in scritto dei Publici Rappresentanti, & limitata per giorni, e nelle loro Giurisdittioni solamente, così possino ancor detti Rappresentanti permetter à qualche Soldato Corazza in tempo limitato, però la Terzetta di giusta misura, e nelle Fonde attaccate all'Arzone del Cavallo per Transito solo da luoco à loco nella loro Giurisdittione però solamente, & smontati saranno arrivati, che con la sola Spada, in pena à chi contrafarà, trovandosi senza la Licenza in scritto, com'è predetto di Bando, Galea, Prigion, & altro ad arbitrio di quei Rettori à quali saranno accusati.

Et perche ben spesso suol accadere, che li Soldati, Corazze nel far le Mostre per deluder alla Giustitia, & alle Leggi, se ben in quell'atto hanno nelle Fonde le Terzette, smontati però da Cavallo si attaccano con un Ganzo esse Terzette alla cintura, doveranno però alle dette Mostre esser reviste esse Terzette, e quelle, che haveranno, ò Ganzi, ò Incastro per l'attacco siano gettate, e rotte le Casse à fine, che resti repressa questa malitiosa temerità, aggiungendosi, che habbi ad esser osservato, che quel tale, ò tali, che fossero trovati doppo la prima correttione nello stesso manca-

mancamento, habbino ad esser castigati ad arbitrio dei Rettori Nostri, da quali si sarà scoperto il mancamento.

Non sia permesso nè in questa Città, nè fuori nelle Città, Terre, e Luochi dello Stato Nostro ad alcuno de Bombardieri, Capi, & Officiali delle Compagnie de medesimi, nè à Capi, & Officiali delle Cernide il portar dette Pistole, & altre Armi corte da fuoco prohibite, mà solo nella funtione delle loro Cariche, nelle Mostre, ò Rasegne solite farsi di dette Militie possino essi Capi, & Officiali portar il Terzaruolo di giusta misura, mentre però marchieranno con le Bandiere, ò saranno sotto di esse, & non altrimenti.

Bensì li Capitani di questo Conseglio, & delle Barche di esso, e tutti li altri Ministri, & Officiali loro, e quelli, che sono compresi dalle Leggi, & parimente li Cavalieri, Contestabili, & Huomini di Campagna, & altri Officiali, che servono li Rettori Nostri di fuori destinati al servitio della Giustitia, & all'essecutione de tristi, malviventi, & sprezzatori delle Publiche Deliberationi, possino portar di dette Armi corte, cioè Pistole, Pistoni, Terzaruoli, oltre l'Archibuso lungo in ogni luoco, come sono stati sempre soliti portarle come Arma loro propria.

Sia la presente Parte publicata sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto, ai Traghetti, e nei Campi principali, & dove in questa Città parerà alli Capi di questo Conseglio presenti, & successori; dovendo esser republicata ogn'Anno il secondo giorno di Gennaro, & essendo quello festivo, il giorno seguente, che sarà alli trè del medesimo Mese, sia posta alla stampa, e mandata fuori à tutti li Rettori Nostri principali della Terra Ferma, acciò la faccino publicar nei lochi soliti, inviandone essi Rettori le Stampe per la stessa publicatione alli Rettori delle Terre, e Castelle, sottoposte alla loro Giurisdittione, perche nelle Chiese da Parrochi di esse siano nel primo giorno di Domenica publicate ad intelligenza, & per notitia di cadauno, & ogni principio di Reggimento il Rettor, che entra la facci republicar nella sua Città, & fuori nelle Terre, Castelle, e Ville, dia il medesimo ordine per la detta republicatione. Et all'istesso oggetto resti affissa sopra una Tavolella in loco conspicuo nelle Cancellarie, e nelli luochi delle Vicarie, & altrove, ove sarà bisogno, facendosi dar da i predetti Rettori essecutioni in tutte le Parti quanto viene espressamente ordinato nella medesima Deliberatione. Et per la republicatione in questa Città sia letto dal Secretario di questo Conseglio, che sarà di Mese, il primo giorno dell'ingresso dei Capi del medesimo Conseglio quanto è detto di sopra, che doverà esser posto nel Capitolar dei Capi, à fine, che ne habbino la debita notitia per l'essecutione della publica volontà.

1635. Adì 19. Settembre. In Conseglio di Dieci.

VEdendosi, che sotto diversi pretesti li Rei obligati per le loro Sententie à dover sodisfar alcuna summa di Denaro alli offesi, ò parenti, & attinenti ad essi cercano in varie maniere esimersi dalli Aggiunti, che per le Leggi si devono à diversi luochi Pij, & altri, sia fermamente statuito, & deliberato, che dette applicationi alli offesi, ò lor Parenti, & attinenti, & etiam per il Mondo deliberate da questo, & ogn'altro Conseglio, Magistrato, & Reggimento, tanto da Terra, che da Mare habbino à riscuoterli con li Aggiunti, eccetto, che per quello si applica per Medici, ò Medicine; & debbano esser riscossi essi Aggiunti in ogni Luoco

Luoco in Moneta di Cecca; & se di corrente, con li vinti per cento di più secondo l'ordinario. Et li Denari di dette Applicationi à gl'offesi, & Aggiunti come di sopra, debbino tutti passar per Cassa, si che habbi la Publica intentione il suo debito effetto. Ne possino esser riscossi li Denari di dette applicationi da quelli à chi spetta senza li detti Aggiunti, sotto pena à chi contrafacesse della perdita delli Officij, & Carichi, che havessero se saranno Principali, & se Sostituti di esser astretti al doppio Pagamento della detta applicatione, & Aggiunti, che resti obligato ad esser sodisfatto à i medesimi Luochi Pij, & altri à chi sono per Legge destinati. Et la presente Parte non possi esser alterata, interpretata, sospesa, ò altrimenti dichiarita ad instanza di chi si sia se non con li cinque sesti di questo Conseglio.

Et da mò sia preso, che la presente Deliberatione sia mandata alle Stampe, Publicata, & mandata à tutti li Conseglì, & Magistrati di questa Città, & fuori alli Rettori, tanto da Terra, che da Mar per la sua intiera, & inviolabil essecutione, al qual effetto sia regiſtrata, ove farà bisogno.

1637. Adi 29. Aprile. In Conseglio di Dieci.

In Materia de Malfattori, & Banditi.

SIA fermamente stabilito, che tutti quelli, che daranno sponda, accompagneranno, daranno ricetto in Casa, ò in Barca, ò altrove, overo in qualunque modo presteranno ajuto, ò favore, à chi havesse recentemente ammazzato, ò ferito alcuno, così con Arme da taglio, come con Arme da fuoco, siano, e s'intenda irremissibilmente incorsi nelle pene medesime dovute à i principali delinquenti.

Ciascheduno, che fosse presente, sia del vicinato, ò viandante, ad alcun caso di Homicidio, ò ferite, ò ragionevolmente potesse, e dovesse haverne havuta notitia, debba, così di giorno; come di notte, condursi subito alla Chiesa più prossima, & avvisarne li Preti di essa, facendo in modo che si suoni Campana à martello per la infecutione de i Malfattori; la qual sentita, debbano li Preti delle Contrade vicine far suonar parimente à più sicuro, & pronto avviso, & eccitamento del Popolo, sotto pena à chi non andasse prontamente à far suonar la Campana, ò non corresse per adoperarsi nel fermar li Rei, ò Reo del delitto; di Prigion, Galea, & altro respettivè ad arbitrio de i Capi di questo Conseglio.

Habbiano lo stesso obligo sotto la medesima pena li due Deputati per cadauna delle Contrade, che s'anderanno di anno in anno eleggendo dal Magistrato contra la Bestemmia, come al presente per l'anno prossimo: così ogni Mese di Maggio senza maggior dilatione per l'anno seguente, de nomi de quali eletti sia portata subito sempre dal Segretario di quel Magistrato nota al Tribunale de i Capi, perche, chiamati innanzi d'esso, debba esser avvertiti, e cominati all'adempimento dell'obligo; E siano questi eletti di quegl'Artisti, e Bottegari, che non siano facinorosi, ne di mal nome, ne tengano sponda, ò dipendenza da persone scandalose. Li quali ne gli atti dell'essercitio del loro carico possano portar' Armi da taglio, così di giorno, come di notte, e da diffesa per loro preservatione. Quali Deputati, ò Capi delle Contrade siano di più obligati indagar se nelle loro Contrade vi siano Banditi di che condition esser si veglia,

voglia, e portar subito la notitia al Tribunal, e non facendolo siano castigati con la pena de medesimi Banditi, de quali non havessero data notitia, e contro di questi debbano li Capi sotto debito di Sacramento, & in pena de Ducati cinquecento da esser loro levata da ogn'uno del Conseglio, formar Processo per Inquisitione, e trovati li rei d'omissione farli severamente punire, giusta le Sentenze di detti Banditi, e così quelli, che ne ricevessero in Casa, e dasse loro alloggi.

Li Piovani, Sacristani, & altri Preti di quella tal Chiesa al primo avviso d'alcun scandalo seguito, oltre al far suonare la Campana per un pezzo, nello stesso istante debbano spedire il Nonzolo, ò altra persona alla Casa del Capitano delle Barche, che stà nel Sestiero, se sia di notte, & alla Guardia al Ponte della Paglia, se sia di giorno, per dare l'avviso del successo; Quel Capitano del Sestiero, avvisato come sopra di notte, (per il qual effetto doverà ciascheduno d'essi nell'uscire à caminare lasciar persona in Casa, & notitia, & ordine per poter in casi tali esser brevemente ritrovato) debba subito esso Capitano condursi con li suoi huomini al luogo del delitto; nello stesso punto mandando uno di essi ad avvisarne il Capitano del Conseglio, e così debba pur'essequire il Capitano della Guardia, che sarà avvisato di giorno, com'è sopradetto.

Il qual Capitano del Conseglio, unito subito il maggior numero possibile de gli Huomini suoi, & de gli altri Capitani, debba condursi con le Barche à drittura verso quella Contrata medesima, & secondo i lumi, & indicii manderà le Barche à i luoghi di passaggio nelle Lagune per l'arresto de fuggitivi; per la qual occorrenza siano obligati li Capi delle Barche, che stanno alle poste per conto de' Dacij, senza contradittione unirsi con le loro alle Barche di Capi di questo Conseglio, & cooperare al servitio della Giustitia nella ritentione de malfattori. Et egli Capitano del Conseglio anderà usando nella Città tutte le diligenze, seguendo la traccia de Rei dietro la strada tenuta da loro; Dovendo spedir' anco di lungo à quelli, che assistono alle Pallade; ordine di non lasciar passare fino ad altro avviso persone non conosciute.

Li Barcaroli non possano levar di notte nelle loro Barche persone non conosciute, & debbano anche di giorno proceder con ogni riguardo, e circospettione nell'uscir di Città con simili persone non conosciute, & se alcuno d'essi havesse di giorno de tali in Barca, nel tempo che suonasse, ò venisse ad intender, che fosse suonata Campana à Martello per occasion de predetti mali, non possa manco seguire il viaggio per di fuori, mà debba, ò far uscire quella tal persona di sua Barca, ò uscirne egli, e tutto ciò osservar si debba puntualmente da loro sotto pena della Forca.

Quelli, che fosero presenti ad alcun Delitto de sopradetti, e così li Deputati della Contrata; oltre allo sfuggire le pene; ne quali ipso facto incorreranno trasgredendo l'antedetta Commissione; se per opera loro, & così quegl'altri, siano della Contrata, ò non, per opera de quali principalmente capitasse nelle mani della Giustitia alcuno de tali Delinquenti, punito, che sia di pena della vita, ò di Prigion perpetua, ò di Anni dieci di Galea, conseguiranno Voce, e facoltà di liberar un Bandito deffinitivamente, & in perpetuo, overo un Relegato, ò Confinato in Prigione da Anni dieci in giù, il qual habbia li requisiti, & non habbia conditione nella sua Sentenza: & se il Ritento medesimo fosse punito con minor pena, conseguiranno Beneficio minore à proportione.

Lo stesso Beneficio conseguirà chi denontiasse per Polizza segreta, posta nella Bocca delle Denoncie de Baratti, e de Bravi, nell'Antisala delli Capi,

Capi, con tenersene egli l'incontro, alcuna persona, che porti Pistola;
ò altra Arma da Fuoco, potendo egli, preso, che sia il Delinquente con
Arma tale, haver in qual tempo più gli piaccia co 'l mezzo dell'incon-
tro il Beneficio antedetto, & in oltre conseguirà anco Beneficio d'un'
altra Voce di liberar un Bandito per Homicidio puro, ò à tempo: ove-
ro in cambio di esso Beneficio Ducati cento delli Denari della Cassa di
questo Conseglio à suo beneplacito senza dilatione, ò eccettione alcuna.

Et perche il provedere alla Materia de i Bollettini, che si danno per
li Forestieri al Magistrato de gl'Essecutori contro la Bestemmia, si cono-
sce poter essere di ottime consequenze per la quiete della Città; Oltre
al dover esser raccomandata con incarico speciale per Parte di questo Con-
seglio al Magistrato medesimo la rinovatione de i buoni Ordini, co 'l
darsi li Bollettini à Stampa, sopra quali si noti Gratis, con specificatio-
ne del Luogo dell'Habitatione, & de i giorni della dimora in Città di
quel tale; Sia preso, che debbano in avvenire li Forestieri, che capite-
ranno in questa Città, tanto Sudditi, quanto non Sudditi, portar sem-
pre addosso il Bollettino medesimo, sotto pena à ciascheduno, essendo
preso, senza esso Bollettino dopò il primo giorno del suo arrivo in Cit-
tà, di essere posto in una delle Prigioni de i Capi di questo Conseglio
all'oscuro, e starvi per Mesi due continovi, non potendosi di lui parlar
prima del trascorso d'essi due Mesi, dopò il qual tempo, non rissultando
altro contra lui, sia spedito dalli Capi sudetti con quella pena, che sti-
meranno propria, oltre all'obligo, che s'intenda sempre à ciascheduno in-
giunto di pagare Ducati vinti, e perdere l'Armi, che havesse havute
addosso, li quali Ducati, & Armi siano di quel Capitanio, & Huomi-
ni, che haveranno fatta la Retentione, & rissultando altro contra lui,
sia il negotio portato à questo Conseglio. Ne possino li Capi haver il
Bollettino per andar à Capello, se in alcun modo contravenissero al De-
creto presente: Dovendo però li Capitani, e del Conseglio, e delle Bar-
che con desterità, ricercar à i Forestieri il Bollettino, conducendo Pri-
gione chi non l'havesse: eccettuati da questa Ordinatione li Stipendiati,
& altri Gentil'huomini di conditione delle Città Suddite, & de Stati
Alieni, li soggetti di qualità cospicue, quanto però alle loro sole perso-
ne. E ritrovandosi alcuno co 'l Bollettino con nome falso, sia con la sola
prova della falsità appiccato per la Gola. Ne possa esser tenuto in Casa
da chi si sia, ne in Conventi, ne in qual si voglia luogo niuno eccettua-
to, alcuno de sudetti Forestieri, che non havesse il suo Bollettino, per
più, che per un solo giorno, sotto quelle più rigorose pene à i Ricetta-
tori, che pareranno al medesimo Conseglio.

Quelli, che attendono à Camere Locande, & così gli Hosti, se vedes-
sero, ò à lor notitia pervenisse, che alcuno, il qual fosse alloggiato, ò
pratticasse per i loro Alberghi, portasse Pistole, ò altre Armi da fuoco
per la Città, ò ne tenesse, debbano venir subito à darne notitia: altra-
mente, costando, che alcuno d'essi ne sapesse, & lo tacesse, incorrerà
nelle pene medesime deliberate contra chi porta le Armi medesime. Et se-
guendo in alcun Hosteria, ò Magazino alcun male di Ferite, ò Uccisioni,
sia l'Hoste, ò il Magazeniere principalmente tenuto à render conto de i
Rei, nelle quali Hostarie, e Magazeni non possino esser tenuti Cortelli
con punta, mà solo da Taglio, e così in Gondole da Traghetto in pena
ad arbitrio della Giustitia: Et così li vicini al luogo del Delitto, li qua-
li non venendo immediate à dar conto, e lume alla Giustitia di tutto
ciò, che haveranno osservato, & inteso, doveranno esser fatti venire, e
stare

ſtare in Prigione ad arbitrio de i Capi di queſto Conſeglio: Et parimente ciaſchedun' altro, il qual ſi veniſſe ad intendere, che ſaputo haveſſe dal ricovero dato ad alcun Malfattore, & non foſſe venuto ſubito ad avviſarne, ſia ſottopoſto à quelle pene, che pareranno alli Capi medeſimi per la qualità del ſucceſſo convenienti.

La preſente Parte ſia ſtampata; mandata à tutti li Rettori per la Publicatione, e Publicata in queſta Città, & al preſente, e tre volte per Anno sù le Scale di San Marco, e di Rialto, e sù le Porte delle Chieſe delle Parochie, cioè al Natale, à Paſqua, e d' Agoſto, dovendo eſſer aggiunto al Capitolare, che ſi legge nel principio del Meſe alli Capi di queſto Conſeglio, l'obligo preſente di farla Publicare come è ſopradetto. Et il Capitolo de i Bollettini della Beſtemmia ſia anche tenuto affiſſo ſopra tutte le Barche de i Traghetti per di fuori della Città, & alle Pallade, Porte, & Reſtelli, quando vi ſiano, in ſtampa molto intelligibile, à più certa notitia di ciaſcheduno, mà in ogni caſo debba reſtare, ſenza ammetterſi ſcuſa d'ignorantia, in tutte le ſue Parti inviolabilmente oſſervata.

1637. 23. Luglio. In Conſeglio di Dieci.

NElla pronta conceſſione di Voci à chi per ubbidienza della Legge; & per Publico beneficio adoperati ſi ſono contra Banditi, Malfattori, conſiſte il maggior vantaggio delle intentioni della Giuſtitia la ragionevolezza del premio, la Publica fede, il più ſicuro rimedio, il più vivo eccitamento per l'eſtirpatione dei mal viventi ſonovi molte Parti in diverſi tempi promulgate, che à queſto fine riguardano con ſtabilimento di ottimi Ordini, & Regole: Pare in ogni modo; che ſi vadano più ſempre allargando gli effetti dall'oſſervanza loro con pregiudicio particolarmente de poveri Communi, che per iſcanſare l'intereſſe delle Dilationi nello ſpedirſi de Proceſſi per le loro Voci riſſolvono di rimetterſi alla diſcrettione forſe poco diſcreta de' Suggetti, che attendono à queſta Profeſſione, e per la debolezza dell' utile, che lor ne rimane, non reſtano così animati all'inſecutione de' Banditi, e malviventi, come in altro caſo ſarebbono. A che s'aggiunge, che à molti, ſe ben preſentino le loro Scritture in tempo, viene ſenza lor colpa à ſpirar il tempo medeſimo con neceſſità di richieder Proroghe, che per le ſtrettezze, con cui vanno il più delle volte ſono anche loro negate: dovendoſi però ridurre queſta Materia tanto importante, & di sì utili conſeguenze per il bene della Giuſtitia, e dello Stato à miglior mettodo. L'Anderà Parte, che nel proporſi in avvenire qualunque Voce à queſto Conſeglio, ſia prima d'ogni altra Scrittura letta Fede, la qual doverà farſi, come ſi coſtuma nelle Liberationi dal Segretario più vecchio del medeſimo Conſeglio, & doverà eſſer con ſuo giuramento, che quella tal Voce venga per ordine nel Libro à queſto effetto deſtinato in cui doveranno andarſi di mano in mano notando tutte le Voci, ſubito, che verrano preſentate, & che ſia quella Voce la più antica nel Colto, che all'hora toccarà in volta, cioè di Commune, di Capitanio, ò di perſona particolare, ſecondo la regola ordinata dalle Leggi; che ſarà anche quì ſotto novamente eſpreſſa: Non potendoſi ſenza queſta Fede, & Lettura d'eſſa, con riconoſcimento dell'antianità ballottare alcuna Voce per modo alcuno, & queſto affine, che accertandoſi, che ſia la più anticamente preſentata, ſia divertito il diſconcerto

dell' anteporsi le posteriori: Et perche non possa co 'l Titolo, che la prima habbia qualche mancamento portarsi alcuna delle altre, sia in avvenire osservato, che si portino di riduttione in riduttione d'esso Conseglio le Voci notate in quel Libro ad una ad una, quali che si siano con l'ordine però antedetto, per levarsi, co 'l rifiuto delle non buone le speranze à pretendenti, & andarsi facilitando la propositione delle altre, & occorrendo, che segua pendenza debba esser portata nelle due prossime seguenti riduttioni, non potendo portarsi alcun'altra Voce, se non sia prima ballottata la pendenza per modo alcuno. Nel resto sia osservato l'Ordine stabilito dalla prudenza di questo Conseglio, & confermato nella Parte 6. Settembre 1613. da portarsi prima Voce di quelle di Commun, poi se una se vi fosse di Bandito, che volesse liberar se stesso, di poi una di Capitanio, ò del Conseglio, ò delle Barche, & finalmente una di particolar Persona, e così alternatamente sempre. Et la presente Parte sia in ristretto aggiunta al Capitolare, che si legge à questo Conseglio nel principio d'ogni Mese per la sua frequente ricordanza, e per la sua dovuta continua essecutione.

In Materia delle Utilità delle Confiscationi, e Contrabandi applicate alla Pietà, Convertite, & Accademia de Nobili.

1637. Adi 28. Gennaro. In Pregadi.

VIene specialmente dichiarito nelle Parti 1596. 27. Febraro, & 5. Aprile 1607., che da tutte le Confiscationi, e Contrabandi, che seguissero in questa Città, Dogado, & nello Stato di Terra Ferma fossero estratti doi Soldi per Lira intieramente, prima di farsi altra Divisione, à beneficio delle Convertite della Zuecca, dell'Hospital della Pietà, e doppò anche per l'Accademia di Nobili, il che non venendo essequito colla puntualità, che si deve à così buon'opera, anzi seguendo con Contrafattione, & in osservanza.

L'Anderà Parte, che debba cadaun Magistrato in questa Città, e Rappresentante di fuori, non ostante qualunque pretesto di Termination, ò altro in contrario, far la distributione à luoghi predetti di quanto li aspetta, da tutto l'intiero corpo del tratto delle Confiscationi, e Contrabandi predetti, senza prima farsi qualunque Divisione, ò Compartita, con intiera inalterabile puntualità; la quale per poter osservare, come si deve, e che non vi sia defraudato per modo alcuno, sia specialmente incaricato, comminato, e commesso ad Officiali, & ad altri à chi spetta, così dentro, come fuori di questa Città, di portare, e manifestare tutte le Denontie, e Contrabandi non solo alli Deputati per detti Luoghi; mà alle Cancellarie, per esser registrate ne' Libri ordinarii, onde non sieno spediti, ne fatta distributione, che non sia publica, e notoria, sotto pena à Cancellieri, Officiali, & altri, che mancassero in qual si voglia modo, ò portassero le dette Denontie in Case private, di Bando, Galera, & altre maggiori ad arbitrio secondo le transgressioni, da esserli date irremissibilmente; perche da tal Provisione ben osservata, e dal rinovar delle Parti sopradette col vigor della presente, sia conservato alli sopradetti Pij Luoghi, ad honor del Signor Dio, & all'Accademia de Nobili, per il suo buon Instituto, quanto dalla Publica prudenza, e carità li è

li è destinato per lor principale conservatione, e sostentamento in conformità del raccordato anche nelle risposte de Magistrati.

In Materia de Banditi.

1638. Adi 22. Decembre. In Conseglio di Dieci.

IL Mese di Giugno prossimamente passato, e terminato il tempo delli cinque Anni, deliberati da questo Consiglio a' 15. Febraro 1632. della Parte in Materia de Banditi, & richiedendo il Publico servitio per la quiete, & sicurezza de Sudditi, per la conservatione de Confini, & per altri rispetti molto ben noti alla prudenza del medesimo Conseglio, che si habbi la continua ben efficace consideratione alla estirpatione de Tristi, con instituirsi à tal fine gli opportuni, & adequati rimedii. Sia però preso, che la Parte de Banditi, Confinati in Prigione, & Relegati con li Capitoli, che quì sotto saranno particolarmente descritti, & doveranno in tutte le sue Parti esser osservati insieme con quella de 28. Marzo 1629., che dispone à Communi beneficii in luogo delle essentioni, sia Publicata in questa Città, & in tutte le altre Città, & luoghi dello Stato Nostro di Terra Ferma, & da Mare à compita intelligenza di cadauno, & l'osservanza della medesima doverà continuare per Anni cinque, quali s'intendano principiare il Mese di Giugno prossimo passato, dal giorno appunto, che resta terminata la sopradetta 1632.

CAP. I.

Se alcuno, che si attrovi Bandito nel termine d'Anni cinque dal giorno del principiar la presente, prenderà, & consegnerà nelle forze della Giustitia, overo ammazzerà dentro i Confini alcun'altro Bandito diffinitivo, & in perpetuo, overo à tempo, per questo, ò altri Consegli, Magistrati, Officii, Rettori, & Jusdicenti Nostri, anco con auttorità di questo Conseglio fatta Legittima giustificatione della Interfettione, ò Presentatione nelle Forze, se sarà il Captor, ò Interfettor Bandito di uguale, ò inferior Bando à quello del preso, ò morto, possa immediate oltre la Taglia, che havesse il preso, ò morto conseguire la sua Liberatione in una sol volta, non se gli potendo metter alcuna difficoltà, ò impedimento, nè di requisito di Legge, nè di condition di tempo, nè di Pace, nè di essecution di Sententia; nè di altra conditione di qualsivoglia sorte: mentre però il preso, ò morto habbia Bando uguale, ò superiore in tutte le parti. Dovendo in ogni caso esser formato il Processo, come quì sotto sarà statuito, essendogli solamente prohibito l'andare nella Città nel tempo, che vi saranno Rettori in essa, quelli, che l'havessero Bandito, Confinato, ò Relegato; & andando sij impune offeso, intendendosi sempre esclusi, & eccettuati quelli, in compagnia de quali all'Interfettione, e Captura si trovassero Officiali, ò Ministri Publici, perche in tal caso non si potranno conseguir altro, che li ordinarij beneficij, che ottengono quelli, che ammazzano, ò prendono Banditi.

CAP. II.

Se alcuno, che non sarà Bandito prenderà, ò ammazzerà dentro li Confini altro Bandito come di sopra, conseguirà facoltà di liberar un Bandito di

to di Bando uguale, ò inferiore à quello dell'Interfetto, ò preso, overo la Taglia maggiore à sua elettione; purche non ricevi la facoltà di liberar Banditi, & anco le Taglie unitamente, non compresi però i Communi; li quali posseno ricevere la Voce, & anco la Taglia, restando anco dechiarito, che con uno, che sia Bandito senza Confiscatione de Beni, non si possi liberar, chi nella sua Sentenza tenesse la medesima Confiscatione, & li Beneficij habbino à concedersi, se bene non fossero essequite le Sentenze, ò il Reo fosse Riaudito, mà quando fosse tagliata la Ritentione, non possano in tal caso ottenere beneficio alcuno. Intendendosi sempre, che quelli, che si haveranno à liberare siino stati Banditi prima del Retento, ò Interfetto, esclusi sempre quelli, che havessero nelle loro Condanne strettezze di Ballotte, ò conditione di tempo, li quali non possino liberare se non nel modo, come di sopra, & adempite le loro conditioni, & requisiti delle Leggi.

C A P. III.

Li Banditi con pena della vita liberino Bandito con la stessa pena della vita, ò di Galea, ò di Prigione; mà non già un Bandito con pena di Galea, ò Prigione Ritento, ò morto, che fosse, possi liberar Bandito con pena della vita, rimanendo però dichiarito, che nelle Voci, & Liberationi non siino considerate, ne paragonate le diversità della Morte, nè le Taglie dell'uno con quelle dell'altro, come ne anco, che l'uno sia stato Bandito da Rettore, che habbia maggior confine dell'altro. Et siano sempre nelle Liberationi, così de i presenti, come de i absenti, letti li Proclami, e Sentenze. Con dichiaratione, che per la Interfettione di alcun Bandito à tempo con Alternativa di Galea, ò di Prigione da cinque Anni in giù, inclusive, non si possa concedere, se non la Taglia, mà ben à quelli, che lo prenderanno, & consegneranno vivo nelle Forze della Giustizia, sia concesso, ò la Taglia, ò la Voce di liberar un'altro Bandito di Bando simile, ò inferiore del Preso Bandito à sua elettione.

C A P. IV.

Chi prenderà, ò ammazzerà come di sopra un Bandito in Aliena Giurisdittione, che habbia nella sua Sentenza Taglia in Terre Aliene, conseguirà il Beneficio di liberar un Bandito come di sopra, che habbia Taglia in Terre Aliene, & essendo lui Bandito potrà liberar se stesso, etiam se haverà Taglia in Terre Aliene, in tutto, come di sopra, & l'istesso Beneficio di liberar un Bandito ottenirà, chi ammazzerà, ò prenderà Banditi dello Stato di Principi Alieni circonvicini, con quali vi fussero Capitulationi, se bene li Banditi, che fussero presi, ò morti, non havessero Taglie in Terre Aliene, essendo però fatte le Capture, ò morti nelli Confini per dette Capitulationi statuiti, dovendo esser in obligo quelli, che prenderanno, ò ammazzeranno in Terre Aliene formar il loro Processo nel termine per la presente Parte statuito dinanzi quel Rettore con Corte più vicino al luogo, dove sarà stato preso, ò morto il Bandito. Le Voci, e Liberationi de Banditi per questo Conseglio, e per il Senato, overo con la loro auttorità per altri Consegli, Collegii, Magistrati, ò Publici Rappresentanti, non possano esser concesse, se non per questo Conseglio, e le Voci de Banditi per il Conseglio di Quaranta al Criminale possano esser per l'istesso Conseglio concesse; & così anco esser fat-

ser fatte le Liberationi in virtù di esse Voci; non potendo alcun Rettor, ò altro Rappresentante per qual si voglia modo ingerirsi nelle Voci, e Liberatione de Banditi di alcun Conseglio. Ne gl'altri Banditi sia osservato nell'avvenire il seguente stile, cioè, che le Voci debbano esser concesse da quelli Rettori più vicini al luogo della Interfettione, che habbiano dui Assessori almeno per Curiali; Mà le Liberationi non possano farsi, se non da quei Rettori, come è predetto, che haveranno fatto; overo, che in altra Terra, e Castello della Giurisdittione à loro commessa sarà seguita la Sentenza del Bandito, che vorrà liberarsi: facendo li Atti di Voci, e Liberatione separati, le quali s'intendano concesse quando co'l Rettore vi siano almeno due Curiali Assessori, essendo prohibito à tutti li Rettori, che non hanno Corte il conceder Voci, ò Liberationi. Quelli, che pretenderanno conseguir Voci, & Liberationi per la Presa, ò Morte di alcuno, overo, che veniranno per via di Denoncie, ò di Ricordi, & per qual si voglia causa nessuno eccettuato, & anco, che vogliano liberar se stessi, debbano nel tempo de Mesi due dal giorno della Captura, ò morte del Bandito, overo della Condanna del Denontiato, ò Ritento haver fatto formar il Processo, & nel termine di due altri Mesi haverlo fatto presentare al Tribunal dei Capi di questo Conseglio, dove sia immediate fatta Nota della Presentatione sopra il Libro, che viene tenuto nell'Officio per questo solo effetto, dopò li quali quattro Mesi debbano nel termine de altri Mesi otto susseguenti haver ottenuto quanto pretendono, passato il qual tempo, che in tutto sarà di un'Anno, & non havendo impetrato, quanto è predetto, possino nel termine di altri due Mesi prossimi supplicar Proroga per poter conseguire la Voce, & la Liberatione; la quale non gli possa esser data, se non con le nuove Ballotte delli Consceglieri, e Capi, & con li cinque sesti di questo Conseglio, potendo in absenza di alcuno delli nuove, subintrar il Capo di rispetto, & per due Mesi solamente da principiar dal giorno della Concessione, & passati li sopradetti due Mesi, non possino li Capi sotto debito di Sagramento, accettar alcuna Scrittura, ò Supplica di Proroga, per qual si sia imaginabile pretesto, come pure li medesimi Capi siano tenuti sotto l'istesso obligo di portar al Conseglio immediate la prima Redutione del Conseglio doppo presentate quelle Suppliche, che richiedessero la Proroga sopradetta, come à quelli, che non presenteranno li Processi, nel termine delli quattro Mesi di sopra dechiariti, non sia permesso di poter esser notati nel Libro, se non con precedente Concessione ballottata frà le nove, & cinque sesti; & questo s'intendi fino à Corfù inclusivè, & da Corfù in là habbino tempo un'Anno da ottenere la voce, & un'altro Anno da ottenere la Liberatione, li quali termini spirati, sia servato quanto di sopra è statuito, potendo esse Voci, e Liberationi per minor spesa degli Interessati esser concesse in un'istesso tempo, mà con Atti separati, eccetto quello di chi vorrà liberar se stesso, le quali con un'Atto solo possano esser concesse. In tutti li Processi, che si formeranno per ottener le voci sia espresso, & giustificato il giorno della Interfettione, ò Ritentione del Reo, & ne sia fatta Nota nella Parte della Voce. Et nelle Liberationi di Banditi co'l Rito, & auttorità di questo Conseglio oltre l'obligo di portar Fede di haver pagate le spese occorse nelle Camere di fuori per la formatione de Processi, sia aggionto, che nella parte, che sarà proposta della detta Liberatione debba farsi mentione, che vi sia la sudetta Fede, senza la quale non possi esser proposta la sudetta Liberatione, & nel resto quanto alle spese de Processi, debba in

tutto, e per tutto essequirsi la Parte de 27. Aprile 1611. co 'l far Nota di essi nelle Sententie, in pena alli Cancellieri di privatione perpetua del Carico, e di pagar del suo, & il Secretario, che haverà notata la Parte sia in obligo di raccordar, & essequire quanto è sopradetto.

CAP. V.

Tutte le Voci, & Liberationi fatte da Rettori, che hanno Corte, ò da altri Publici Rappresentanti, che in qualunque modo havessero auttorità di conceder Voci, & Liberationi, non siano valide, se non saranno approbate da tutti tre li Avogadori Nostri di Commun, dovendo esser approbate quelle de Presi, ò Morti fino à Corfù, e da Corfù in là nel termine assignato nel Capitolo antecedente, & se saranno fatte nell'istesso tempo le Voci, & le Liberationi, possi esser approbata la voce solamente, quando così paresse alli Avogadori, e reprobata la Liberatione; Et essendo due li Avogadori, che facciano il reprobo, e s'intendi di quella Voce, ò Liberatione reprobata; potendo l'Avogador, che sentisse l'Approbatione intromettere, se li parerà il reprobo fatto dalli due suoi Collega; mà se sarà un solo l'Avogador, che sentisse il reprobo, sia obligato à intromettere l'Approbatione fatta dalli due soli Collega, e siano queste intromissioni trattate quanto prima nel Conseglio Nostro di Quaranta al Criminal, & sia fatto il Giuditio da esso Conseglio di Quaranta per l'Approbatione con li doi terzi delle Ballotte, non potendo essi Avogadori Nostri di Commun far l'Approbatione delle Voci, ò Liberationi, se prima per la Voce non haveranno Fede delli Nodari Primarij dell'Avogaria, che in tal nome non si trova, che già Mesi quattordeci, ò quel di più, che fosse stato concesso per qualche Proroga come nel sopradetto Capitolo, sia stato concesso Voce ad alcuno, e così per la Liberatione non haveranno Fede dalli detti Nodari Primarij, che per quella Voce non sia stato liberato alcuno, & per le Voci, e Liberationi de Retenti, ò Morti de là da Corfù nelli termini avanti dichiariti non sia stata concessa Voce, ò Liberatione ad alcuno dovendo, quando anco con Atti fatti nell'istesso tempo fosse concessa la Voce, & la Liberatione avanti, che sia approbata la Liberatione, esser registrata dalli Nodari Primarij nel Libro à ciò deputato la Voce, che sarà stata approbata, e poi sia fatta da loro la Fede, che con quella voce non si trovi registrato, che sia stato liberato alcuno, e fatto le Approbationi, ò de Voci, ò de Liberationi in tempo di otto giorni, debbano esser registrate, & li Processi, che saranno mandati in questa Città alli Avogadori di Commun dalli Rettori per l'effetto delle Approbationi sopradette non possino mai per qual si sia occasione esser dati alle Parti, mà debbano star sempre appresso alli Nodari, à chi spetta, nè dapoi, che sono fatte le pronontie dalli Rettori, ò di Voci, ò di Liberationi si possa aggionger cosa alcuna ad essi Processi, se non Scritture Publiche, & auttentiche; Non potendosi publicare alcuna Liberatione, nè in questa Città, nè da qual si voglia Rettore, così da Terra, come da Mar, se non vi sarà Fede delli Nodari Primarj dell'Avogaria, che tale Liberatione sij stata sottoscritta dalli Avogadori, ò approvata dal Conseglio di Quaranta al Criminal in caso d'Intromissione, & quello, che vorrà liberarsi habbia alla Cassa di questo Conseglio pagato, quanto per li Ordini è tenuto, e se vi sarà Voce alcuna, ò Liberatione, che non fosse approbata dalli Avogadori come di sopra, & non habbia la Fede antedetta, restino nulle, e di niun valore,

lore, & il liberato posſi eſser impune offeſo, e chi haverà procurato, ò trattato la Liberatione in virtù di detta Voce non approbata, ò che non haverà fatto approbare la Liberatione, overo ottenuta la Fede, ſia caſtigato con pena di Bando perpetuo della Città, e Luoghi, Galea, Carcere; ò di altra ſorte ad arbitrio del Rettore, ò Magiſtrato, che lo eſpedirà, & in oltre à pagar Lire trecento, & queſte eſsendovi Denonciante gli ſiano applicate, & ſe non vi ſarà Denonciante vadino nella Caſsa di queſto Conſeglio deputata alle Taglie. Et ogni Nodaro, ò Cancelliero, che faceſse la Depennatione di Raſpa del liberato, ſenza che quella Liberatione foſse approbata dalli Avogadori, & ſenza eſsa Fede, il detto caſchi in pena di privation del Carico, & Officio, e di non poter più eſsercitar ogn'altra Cancellaria, nè come Principal, nè come Soſtituto per Anni dieci, & altre maggiori pene ad arbitrio del Giudice, e paghi di Ducati cinquanta da eſser dati al Denonciante, ſe vi ſarà, e non vi eſſendo, vadino nella Caſsa di queſto Conſeglio, come è di ſopra dichiarito.

CAP. VI.

Sia tenuto nell'Officio delli Capi di queſto Conſeglio un Libro, nel quale ſiano regiſtrate le Voci, & Liberationi, che in eſso Conſeglio ſaranno conceſse, potendoſi in un'iſteſso tempo proponer la Voce, & la Liberatione, mà ballottandole ſeparatamente; eccettuate quelli delli Banditi, che vogliono liberar ſe ſteſsi, nelle quali con una ſola parte ſi poſſa proponer la Voce, & la Liberatione di quello, che per la Preſa, ò Interfettione fatta da lui di quel Bandito, ſupplicarà di eſser liberato lui ſteſso, & ſotto debito di Sagramento cadauna volta, che ſi ridurrà eſso Conſeglio, debbano li Capi ſecondo l'ordinario, prima di entrar, ò continuar nella Lettura di alcun Proceſso proponer una Voce, & non più, potendo anco portar una Liberatione, cominciandoſi quanto alle Voci ſempre dalle Dimande delli Communi, poi dalli Capitani, & poi delli particolari, andando però avanti tutte le Dimande di quelli vorranno liberar ſe ſteſsi, oſservandoſi in tal particolar quanto è diſpoſto per la Parte del predetto Conſeglio de 23. Luglio 1637. la quale haver debba la ſua debita eſsecutione, & ſia unitamente con la preſente ſtampata. Non potendo li Capi eſser laſciati andar à Capello, ſe non haveranno Fede del Secretario di Meſe di haver eſsequito il preſente Ordine.

CAP. VII.

Non ſi poſsa per queſto, nè per altro Conſeglio, overo per alcun Rettore conceder per la Morte, ò Captura di Bandito più di una Voce, nè liberar più d'un Bandito, nè conſeguire più d'una Taglia, cioè la maggiore, quando però il Captore, ò Interfettore voglia la Taglia, & non la Voce come di ſopra, mà ſe il Bandito, Preſo, ò Morto haveſse più Bandi, poſsa con la Voce conceſsa eſser liberato un Bandito ſolo, che haveſse più Bandi ſimili, ò inferiori à quelli dell'Interfetto, ò preſo.

CAP. VIII.

Se alcuno denoncierà chi ſi ſia, che habbi commeſso falſità, ò fraude alcuna in Materia di queſte Voci, & Liberationi, & lo farà conſtare, R 4 preſo,

preso, e castigato il Delinquente, & annullata la Voce, & Liberatione; sia ad esso Denonciante concesso il Beneficio di liberar un Bandito diffinitivo, & à tempo, che non sia però Bandito per questo Conseglio, nè con alcuna conditione nella sua Sententia, & habbia li requisiti delle Leggi, & quelli, che haveranno commesso la fraude, ò falsità siano severamente castigati, non potendo esser puniti di minor pena, che di Anni dieci di Prigione, ò sei di Galera, ò Bando perpetuo, essendo absenti. Et essendo conveniente, che li Communi possano con facilità ottener li Benefici, e le Taglie, e liberarsi insieme dalle Spese, & Estorsioni, che le vengono usate da persone, che attendono à questo essercitio. Sia preso, che oltre la Prerogativa sudetta di doversi sotto obligo di Sagramento proponer avanti tutte le altre Voci, e Liberationi, così in questo, come nel Conseglio di Quaranta, quelle, che spettano ad essi Communi, debbano li Capi di questo Conseglio nell'avvenire subito, che sarà stata concessa la Voce ad alcun Commune scriver nella forma dei Mandati soliti farsi nel loro Officio in Materia di Taglie, che dalla Camera più vicina siano alli Degani, Merighi, Gastaldi, Massari, e Consoli esborsate le Taglie intieramente, e senza diminutione delli Denari spettanti alla Cassa di quello Conseglio da essere divise, & compartite trà quelli, che giustamente spetteranno, e sia dato avviso di quà dell'esborso, à fine, che con li Danari applicati alle Taglie si possa far acconciar la Scrittura. Et per dar maggior eccitamento alli Communi di perseguitar li Banditi, & Huomini tristi, habbiano di più tempo fino à due Anni di poter far espedire le Voci, & Liberationi ad essi spettanti in luogo delli quattordeci Mesi concessi à gli altri Captori, ò Interfettori, come di sopra.

CAP. IX.

Li Rettori di Dalmatia, & Albania, e d'ogni altro luogo da Mare, non possino conceder Voci, & Liberationi di sorte alcuna, & chi pretenderà, ò Voce, ò Liberatione per la Captura, ò Morte di alcun Bandito, debba nelli termini sopradetti haver formato il suo Processo, & ottenuto co 'l mezzo del Conseglio di Quaranta al Criminal, & le Voci, & le Liberationi, & se fossero fatte in altro modo restino nulle, & di niun valore, & quelli, che fossero liberati possano esser offesi impune. Sia risservata l'auttorità concessa per questo Conseglio al Reggimento di Candia di conceder Voci, & Liberationi per li casi occorsi in quel Regno solamente, giusta la Parte di 6. Giugno 1611., & non per altri Banditi; le quali siano concesse con l'intervento anco del Proveditor Nostro General in quel Regno, quando però si troverà presente con quattro Ballotte almeno.

CAP. X.

Se per la Interfettione, ò Captura di alcuno, quello, che la pretenderà vorrà dimandarla dal Conseglio di Quaranta, e non dalli Rettori possa farlo: dovendo il Rettor, dove sarà formato il Processo ad ogni richiesta dell'Interessato inviar esso Processo alli Avogadori Nostri di Commun, sotto le sue Lettere, & Sigillo, & con sottoscrittione di mano propria con giuramento non pur alle Lettere, mà anco in fine del Processo, dando conto ad essi Avogadori con instanza di chi particolarmente, & nominatamente lo mandano; il qual Processo debba esser Cartato, & espresso nel-

so nelle Lettere sopradette il Numero delle Carte di esso, ne possa esser dato nelle mani di alcun Interessato, mà sia mandato, ò per Cavallaro, ò per altra persona Publica ad essi Avogadori; da esser consignati alli Nodari Primarij; Non potendo li Cavallari, ò altri, che portaranno, così li predetti, come altri Processi diretti dalli Rettori, alli Avogadori di Commun, haver più di Lire una, e Soldi undese per ogni Processo. Con espressa dechiaratione anco, ché li medesimi Rettori siano obligati sopra le Voci, che doveranno ispedirsi in questo Conseglio far Cartar li Processi, avisar il Numero delle Carte, farli portar da Cavallari, ò altra persona Publica diretti alli Capi, da esser consegnati ad uno delli Segretarij del predetto Conseglio.

CAP. XI.

La facoltà delle sudette Liberationi sia data solamente alli veri Captori, ò Interfettori de Banditi, e non ad altri, potendo nondimeno comparere, ò loro medesimi, ò far comparere legitimo Commesso per haver la Voce, & Liberatione.

CAP. XII.

Se sarà proposta Voce, ò Liberatione in questo, ò in altro Conseglio, & che penda, debba detta Voce, ò Liberatione dell'istesso Conseglio nella prima susseguente Reduttione esser di novo proposta, & Ballottata, innanzi, che si proponga altra Voce, ò Liberatione, & pendendo la seconda volta, sia reballottata la terza volta nell'altra susseguente Reduttione del Conseglio, & non essendo presa, sia all'hora posta in Filza de Licentiati à parte, & ne sia fatta Nota nel sudetto Libro all'incontro della Presentatione del Processo; mà se sarà per la Liberatione di alcuno, & che pendi la terza volta, non si possa più proponer tal Liberatione con la medesima voce, mà ben altra, si come anco il Patrone della Voce possa disponer di essa in altro Soggetto nel tempo limitato, con espressa dichiaratione, che quelle Liberationi, che fossero prese di nò, non possano più ballottarsi con la medesima Voce, dovendosi dette Voci, & Liberationi ballottar sempre in questo, & altro Conseglio con li due Terzi, computandosi anco sempre le non fincere, & non altrimente, & debbano anco li Rettori quando avanti loro sarà ricercata alcuna Voce, ò Liberatione, non sentendo di concederla, far l'Atto, che non la sentono, & farlo notare da suoi Cancellieri, ò Ministri, & non lasciarla à modo alcuno inespedita. Ne possano formarsi Processi per Voci, ò per Taglie in tempo de altri Reggimenti, mà dalli medesimi Rettori, che si saranno trovati al tempo della Captura, ò Interfettione de Banditi, quando però questa sia seguita vinti giorni prima del loro partire dal Reggimento.

CAP. XIII.

Non possano quelli, che si libereranno dal Bando, andar nella Giurisdittione di quel Rettor, che li haverà banditi innanzi il finire del suo Reggimento, nè possano in alcun tempo li Banditi di questa Città, che si libereranno venir in essa, nè li Banditi di fuori andar nella Città, Castello, ò luogo, dove haveranno commesso il delitto, se non haveranno

la pace

la pace dalli medesimi offesi, over dalli loro più propinqui, se gli offesi non saranno in essere, ò se passati Anni doi, dopò la Liberatione loro, non la potendo ottenere da essi, Citati gli offesi in questa Città avanti li Avogadori Nostri di Commun; e di fuori avanti li Rettori non si haveranno fatto habilità, & admetter nella Città, & Luoghi predetti: la qual admissione sia in tutto, e per tutto in questa Città rimessa diffinitivamente all'arbitrio, & volontà delli Avogadori predetti, & di fuori delli Rettori, & chi ardirà di contrafar, andando in tempo del Rettor, da chi sarà stato condannato in quella Giurisdittione, e Luogo, dove haverà commesso il Delitto, etiam che fosse in questa Città di Venetia, e così nella Città, & Luogo di dove sarà l'offeso, senza haver prima ottenuta la pace, come è predetto, possa esser impune offeso in detti Luoghi, non ostante la Liberatione, & castigato da esso Rettor con pena di Prigione per tutto il tempo del suo Reggimento, eccettuati però da quest' obligo quelli Banditi, ch'ammazzassero, ò prendessero altri Banditi per liberar se stessi, come di sopra nel primo Capitolo. Et li Secretarii di questo Conseglio, Nodari dell'Avogaria, Cancellieri di fuori, & altri nelle estese delle Liberationi de Banditi, Relegati, ò Confinati in Pregione, siano tenuti di esprimere chiaramente, che niuno di essi possa in virtù delle sudette Liberationi andar nel luogo, dove haveranno commesso il delitto, se non haveranno la pace dalli offesi, overo dalli loro più propinqui, giusta il presente Capitolo; la qual conditione espressa, ò non espressa nelle estese sopradette, haver debba nondimeno la sua essecutione.

C A P. X I V.

Li Relegati incorsi nel Bando, ò per non esser andati alla Relegatione, ò per essersi in tempo di essa partiti dalli luoghi dissignatili, non si possano liberar, se non con la Presa, ò Morte di altro Bandito, che essendo Relegato non sia andato al Confine, over dopò andato si sia partito dal luogo della sua Relegatione, & incorso nel Bando, osservandosi poi nel resto quanto è detto di sopra circa li requisiti della Parte. Et perche restino essequite le Deliberationi di questo Conseglio intorno all'obligo de medesimi Relegati, per provedere alli disordini, che seguono nella presente materia: Sia espressamente deliberato, che li Relegati tutti siano tenuti presentarsi una volta la settimana alli Rettori, dove si troveranno li detti Relegati; della qual Presentatione siano tenuti li loro Cancellieri farne Nota; come pur debbano li stessi Rettori mandar di Mese in Mese Fede sottoscritta di mano propria, & con giuramento, con particolar espressione in esse, che detti Relegati siano stati di continuo al Confine, & habbino essequite le loro Presentationi come di sopra; come partendo essi dal medesimo Confine, debbano immediate dalli Rettori predetti esser publicati incorsi nell'Alternativa delle loro Sentenze conforme in tutto alle Parti del predetto Conseglio in questa materia, senza l'intiera, e pontuale osservatione di quanto di sopra, non li possa esser concessa Liberatione, Salvo Condotto, Permuta, Riauditione, ne qual si voglia altra Gratia, ò sollievo delle loro Sentenze. Et di più li Cancellieri debbano sottoscriver le Fedi sudette, & mancando dell'obligo loro nel rappresentare puramente, e distintamente la verità del fatto, cadano in pena di privatione di poter essercitar più Cancellaria, ò altro Officio, e di pagar le Taglie, che fussero imposte nelle Sentenze de Relegati, & incorrano di più nell'altre pene maggiori corporali, che paresse alli Capi, havuto riguardo

guardo alle circonstanze della trasgressione. Oltre di ciò sia preso, che ad ogni Denontiante da esser tenuto secreto, che paleserà, & giustificherà la transgressione di qual si voglia Relegato nel partire dal Confine per poco, ò molto tempo, conseguisca immediate publicato il Relegato incorso nell'Alternativa della Sentenza, le Taglie descritte in detta Sentenza de Beni del Transgressore, se non delli Danari deputati alle Taglie, & essendovi Beni del Relegato, siano portati nella Cassa di questo Conseglio da esser fatti capitar al Denonciante segreto, come è predetto. Nè si possa proponer parte à questo Conseglio di Liberation, Permuta, Salvo Condotto, ò altra Gratia ad alcun Relegato, se non saranno prima lette le Fede nella maniera di sopra espressa, e nella Parte specificata la Presentatione, e Lettura delle Fedi sudette alli debiti tempi. Et quanto alle Denoncie de Trasgressori s'intenda di quelli, che partiranno, ò non si troveranno al loro Confine, dal giorno della Publicatione della presente Deliberatione, salve nel resto per le transgressioni, che fossero state fatte per il passato le Parti, in Materia de Relegati, non restando però li Rettori disobligati dal portar Fedi per l'andar à Capello dopò il ritorno loro, giusta la forma delle Leggi in tal Materia.

CAP. XV.

Quanto al flagranti sia osservata la Parte de 15. Aprile 1574.; e sia stampata con la presente, con questa dichiaratione, & aggionta, che oltre le Taglie di Lire cinquecento d'esser pagate del modo espresso; dove viene concessa Voce, e Facoltà di liberar un Bandito per Homicidio puro, overo à tempo, ancorche non fosse stato li cinque Anni al Bando, e non havesse la pace; sia detto, che in virtù di detta Parte del flagranti si possa liberar un Bandito diffinitivo, & in perpetuo di tutte Terre, e Luoghi da quello, e da qual si voglia altro Conseglio, Magistrato, ò Reggimento, etiam con l'auttorità, e rito di esso; purche quello, che si vorrà liberar habbia li requisiti delle Leggi, & la pace dalli offesi giusta le Leggi, & chi richiederà il beneficio, debba ricever la Voce, overo la Taglia, come rimane di sopra dechiarito. Dovendosi quanto alla cognitione del flagranti osservar la Parte 1578. 16. Settembre.

CAP. XVI.

Et perche in questo proposito, il tutto passi conforme alla retta mente di questo Conseglio, siano tenuti li Rettori, che hanno Corte; di volta in volta, che concederanno Voce, & Liberatione di mandarle subito alli Avogadori di Commun, acciò siano immediate registrate in Libro à questo deputado, & al ritorno dalli loro Reggimenti in questa Città portar Nota de tutti li Nomi per la Captura, ò Interfettione de quali haveranno concesse Voci, così in virtù della presente Parte, come della sudetta del flagranti, & di quelli à chi la haveranno concesse, & all'incontro, & nel Margine di esse notar le Liberationi, che saranno state fatte, descrivendo il tempo, così delle Voci, come delle Liberationi, le qual tutte Note habbino ad essere diligentemente incontrate dalli Nodari Primarij dell'Officio dell'Avogaria con quelle, che come sopra saranno state mandate; da quali poi sia loro fatta Fede, che dette Voci, & Liberationi siano notate nelli Libri del medesimo Officio tenuti à questo effetto; Non poten-

potendo il Segretario deputado alle Voci lasciar andar à Capello alcuno delli predetti Rettori, se non haverà la Fede sopradetta.

C A P. XVII.

Per ogni Pronuncia, che sarà fatta dalli Rettori di Terra Ferma, così delle Voci, come delle Liberationi de Banditi di tutte le Terre, & Luoghi, habbino li Rettori Ducati dui per uno, li Curiali similmente Ducati dui per uno, & li Cancellieri Ducato uno. Per quelle veramente, che saranno per Bandito, che non sia di tutte Terre, & Luoghi, ò per Homicidio puro, ò per flagranti, habbino li Rettori Ducati due, li Curiali Ducato uno, & li Cancellieri Ducato mezzo per cadauno; dovendosi da chi ottenirà la Voce, ò Liberation assicurar per queste Mercedi in tanto Oro, overo Argento, accioche quando fosse fatto il reprobo dalli Avogadori siano immediate restituiti li Ori, & Argenti con quali fosse stato assicurato; & ciò senza alcuna minima spesa, & se dalli Curiali, ò Cancellieri sarà transgresso à quanto hora è deliberato, ò che sia da essi tolta alcuna cosa di più di quanto è sopradetto, caschino in pena di Ducati cinquanta per cadauna volta, da essergli irremissibilmente tolta, & applicata per la metà al Denonciante, se ve ne sarà; & non essendovi rimanghi tutto nella Cassa di questo Conseglio, & le sopradette spese debbano esser notate nelli Processi, che saranno per questa occasione mandati de quì, & sia commessa l'essecutione alli Avogadori di Commun, come la Nota delle sopradette spese sia tenuta affissa sopra una Tolella in stampa in tutte le Cancellarie de Rettori con Corte à chiara intelligenza di cadauno.

C A P. XVIII.

Et per proveder anco ad altri beneficij, che sogliono esser concessi per diverse occasioni, oltre quelli della Presa, ò Morte de Banditi, e del flagranti sia dichiarito, che per la Captura, che fosse fatta dalli Capitani di questo Conseglio, ò suoi, & altri Officiali, come da altre persone ancora di alcun Ladro, ò Malfattore, così di giorno, come di notte, se 'l Ritento sarà condannato à morte, ò à perpetua Carcere, ò in Galera per Anni dieci, gli sia concessa Voce di liberar un Bandito in perpetuo, per Homicidio puro, & per quelli, che saranno condannati alla Galera, in Prigion de Anni cinque in sù fino alli dieci, ò che saranno Banditi per Anni dieci, & da lì in sù à tempo; li sia concessa Voce di liberar un Bandito à tempo, servati sempre gl'Ordini della formatione del Processo, & altri Requisiti come di sopra, e per quelli, che saranno condannati da Anni cinque inclusivè in giù in Galera, ò in Prigione, ò Banditi da Anni dieci in giù, conseguiscano Lire dusento de Piccoli delli Danari deputati alle Taglie, e non altro.

C A P. XIX.

Et perche in varij tempi, & diverse occasioni sono state prese molte Parti, che promettono facoltà di liberar Banditi la essecutione delle quali è commessa non pure à Rettori, mà à Magistrati di questa Città; essendo mente di questo Conseglio, che non si possa concedere alcuna Liberatione de Banditi, se non in virtù della presente Parte, sia preso, che

tutte

tutte le Parti, niuna eccettuata in qual si voglia tempo, & per qualunque causa, ò rispetto fin'hora prese in proposito de Liberatione de Banditi, siano totalmente cassate, & annullate, come se mai non fossero state prese, restando nulle, e di niun vigore, ne di esse mai si possa valere per Interpretatione, ò dichiaratione della presente. Mà dovendosi per l'avvenire in virtù di questa sola Deliberatione: alla quale non si possa derogare in conto alcuno imaginabile, ne farne alteratione pur minima, ò per via di Interpretatione, ò Dichiaratione, ò per altro modo, che dire, ò escogitare si possa, se non con li cinque sesti delle Ballotte di questo Conseglio. Salve però le Parti, che promettono Beneficij per Denorcie, ò per Capture di Monetarij, Scommessanti, per Delation, & Esoneration di Arcobusi, Bravi, & Vagabondi, e contro gl'Hosti, Forestieri, & Albergatori che non dassero la debita notitia al Magistrato alla Biastema.

CAP. XX.

Alla Scola di San Fantin siano risservate le sue Utilità delle Cinque per cento per quelli solamente, che si libereranno con la Captura de Banditi contro quali saranno essequite le Sententie di Morte in questa Città; eccettuati da tal Pagamento, & interesse quelli, che haveranno da liberar se stessi; dovendo per le spese, che si devono pagare da quelli, che vorranno liberarsi da questo, ò altro Conseglio, & d'altra maniera ancora, che vanno nella Cassa del detto Conseglio alla Fabrica delle Prigioni, & alla Cancellaria, & Bolla Ducale, conforme alla Tariffa esser fatti li Depositi alla Cassa predetta, & poi girate le Partite de Pagamenti, doppo prese le Liberationi, conforme alle Parti in questa Materia.

CAP. XXI.

Et perche è necessario regolare la Parte di questo Conseglio de 16. Luglio 1603. intorno il tempo della Liberatione de Banditi, sia preso, & fermamente statuito, che da quì avanti tutti li Banditi, Relegati, & confinati in Prigion, così da questo, come da ogni altro Conseglio, Magistrato, Reggimento, Publico Rappresentante, nessuno eccettuato, non possono assolversi, ne liberarsi dalli loro Bandi, Relegationi, ò Prigionie sotto qual si voglia colore, forma, ò pretesto, che dir, ò imaginar si possa nissuno eccettuato, ne meno per qual si voglia Voce, ò Facoltà di liberar Banditi, Relegati, ò Confinati in virtù di qual si sia Parte, ne per via di raccordi, ò Denoncie, se prima non haveranno intieramente adempito il requisito del tempo, cioè i Banditi Confinati, ò Relegati da dieci Anni in giù inclusivè il terzo effettivo, da dieci Anni in sù, Anni quattro, & quelli in perpetuo Anni cinque da principiare il giorno della Publicatione delle loro Sentenze, eccettuati però quelli Banditi, così diffinitivi, come à tempo, i quali fussero stati loro stessi li Captori, overo Interfettori d'altro Bandito di Bando superiore, ò uguale al suo, come per altre Parti in tal proposito viene disposto; & il presente Capitolo non possa esser alterato, interpretato, suspeso, ò dispensato per alcuna maniera, se non con li cinque sesti delle Ballotte del predetto Conseglio.

Sia publicata la presente Parte sopra le Scale di San Marco, & Rialto, stampata, & mandata à tutti li Rettori, & Rappresentanti Nostri da Ter-

da Terra ; & da Mar , perche la faccino publicar nelle Città , Castelli , e Luoghi ad intelligenza di cadauno , per la debita intiera essecutione.

In Materia di Arme.

1639, Adi 16. Settembre, & 1641. 13. Maggio. In Conseglio di Dieci.

I Casi Criminali , che vanno accadendo frequentemente in questa Città con tanto danno degl'Innocenti , scandalo , & mal esempio universale provengono in gran parte della licentiosa libertà , che cadauno si prende di portare le Armi , e dal non restare corretti i trasgressori di pena corrispondente alla temerità, & audacia, & dovendosi proveder ad honor del Signor Dio , & quiete , & sicurezza degl'Habitanti , che si viva con le Leggi, & con la Giustitia, non con le violenze , & con le Armi.

L'Anderà Parte , che salve , & risservate le Parti in questa Materia d'Armi , le quali haver debbano sempre la loro intiera essecutione , sia ad esse aggionto , statuito , & fermamente deliberato : Che non sia lecito ad alcuno sia di che grado , & conditione si voglia , nissuno eccettuato , ne con Licenza de Armi , ne senza Licenza , il portare per questa Città Stili , Pontaruoli , Cortelli , ò Armi di alcun'altra sorte stilate , tanto di giorno , quanto di notte , quali siano , & s'intendano del tutto dannate , & prohibite , in pena alli transgressori , essendo presi , di essere mandati à servir in Galea per Huomini da Remo con i Ferri à i piedi per disdotto Mesi continui con tutti gl'Ordini della Camera dell'Armamento , overo secondo la conditione delle persone di star in Prigione serrata alla luce per Anni tre continui , & conforme alla dispositione della Parte posteriore 13. Maggio 1641.

Li Retenti con alcuna delle dette Armi stilate , se oltre di esse haveranno altre Armi, così da offesa , come da diffesa , tutte siano de Capitani , & Officiali , che haveranno fatta la essecutione , & Ducati vinti de loro Beni , i quali in alcun tempo non possano liberarsi dalla Condanna , se non haveranno sodisfatta la pena pecuniaria sopradetta . Ne possa la presente Deliberatione esser rivocata , sospesa , alterata , dichiarita , ne interpretata , ne delle pene in essa contenute esser fatta gratia , ne diminutione alcuna , se non con Parte presa prima trà le nove Ballotte de i Conseglieri , e Capi , & poi con li cinque sesti dell'istesso Conseglio ridotto al perfetto numero de diecisette.

Et sia stampata , & publicata sopra le Scale di San Marco , & Rialto , per tutte le Contrade , e Traghetti di questa Città , con ordine à Gastaldi , & Barcaruoli , Hosti , & altri di notificarla alli Passaggieri per loro avvertenza , & nondimeno haver debba da tutti la sua intiera essecutione.

In Materia del Magistrato delli Signori di Notte al Criminal.

1640. Adi 27. Marzo. Nel Maggior Conseglio.

NElla multiplicità de homicidij puri , & latrocinij , che accadono in questa Città , così di giorno , come di notte , con molto danno , & giattura de oppressi , spettando simili casi alla giudicatura del Magistrato

ftrato delli Signori di Notte al Criminale, ne potendo essi per l'auttorità, che tengono Bandire li absenti per detti delitti, se non frà il Menzo, & Quarner: ciò riesce con pregiudicio della giustitia, con castigo non proportionato al delitto de delinquenti; mentre essendo questi alcuna volta di Patrie, oltre il Menzo, & Quarner, hanno modo di starsene alle Case loro; al che dovendosi provedere.

L'Anderà Parte, che al Magistrato sopradetto delli Signori di Notte al Criminale, oltre l'auttorità, che tiene ne casi di sopra espressi, sia aggionto, che nelli medesimi possi anco Bandire li Rei absenti dalle loro Patrie, Città, e Territorij, con l'ordinaria Taglia del detto Magistrato, così complendo al servitio della Giustitia, al meritato castigo de Rei, al ben giusto sollievo d'oppressi.

1641. *Adì 11. Luglio. In Conseglio di Dieci.*

FU' deliberato da questo Conseglio a' 19. Settembre 1635., che di tutte le Condanne, & Applicationi Pecuniarie siano dati gl'Aggiunti destinati alla Cassa d'esso, & à diversi Luoghi Pij; Et perche molti interessati inventano modi di sottrarsene contro la Publica volontà; in ordine, che sia puntualmente essequita la detta Parte sia dechiarito.

Che nell'avvenire non possa esser alcuno liberato co'l mezzo di qualunque voce da questo, ò da altro Conseglio, ò da alcun Reggimento con l'Approbation ordinaria degl'Avogadori, se nella Fede, che del Deposito per quella Liberatione deve farsi dal Scontro della Cassa non sarà nel medesimo modo aggiunta la Notta del Pagamento passato per Cassa, ove sarà seguita la Condanna, tanto dell'Application Pecuniaria, quanto degl'Aggiunti giusta la sudetta Parte 15. Settembre 1635., & la precedente de 17. Maggio 1632., overo una dichiaratione, che in quella Sentenza non sij application veruna di Denaro; Et gl'Avogadori di Commun nelle relationi loro a'Consegli siano tenuti della Fede sudetta far mentione espressa, & qualunque deliberation presa senza questo precisо requisito sia di niun valor, onde possino li liberati esser impune offesi: Il medesimo dovendosi intender di quelli, che per fornir del tempo delle Condanne fossero publicati liberi senza la Fede del saldo per Cassa dell'Applicationi, che li fossero state nella Condanna ingionte, & delli Aggiunti in tutto, come sopra.

Debbano li Nodari de Consegli, e Magistrati di questa Città in pena di privation de loro Carichi consegnar di Mese in Mese alla Cassa di questo Conseglio Fede auttentica con giuramento di tutte le Condanne fatte in quel tempo da quel Magistrato, ò Conseglio, nelle quali entri Pena, ò Application di Denaro, & li Rettori portar al loro ritorno alla medesima Cassa Fede simile pur con giuramento di tutti li Condennati nel loro Reggimento nel modo sudetto, & d'haver essequite le dette Parti 1632., e 1635. senza la qual Fede non possa esserli fatto l'ordinario Bollettino per andar à Capello: Dovendo al Scontro della Cassa esser aggiunto obligo di formar li Nomi de detti Condennati in Libro Alfabettado Debitori, con dar poi Credito di tempo in tempo à quelli, che anderan facendo il Pagamento, com'è sopra espresso.

Et perche la portione spettante à i Luoghi Pij venghi loro, prontamente esborsata à sovegno dell'urgenze loro, sia in avvenir tenuto ogni Camerlengo prima di rinonciar al Successore la Cassa haver fatto ad essi contar

contar l'intiero di che saranno Creditori, non potendo il Scontro sotto pena di privation del Carico girar Partita della rinoncia d'essa Cassa senza l'essecutione sudetta.

Et sia la presente Deliberatione unitamente con quella del 1635., & del Capitolo di quella del 1612. prenominate stampata, & intimata ai Nodari dei Conségli, e Magistrati di questa Città, & inviata à tutti li Rettori, & altri Rappresentanti di fuori, perche sia registrata nelle loro Cancellarie, & transmessa a'Successori per la sua pontual essecutione, ne possa esser sospesa, ne alterata, se non con le strettezze medesime nella sudetta del 1635. dechiarite.

1641. Adi 16. Settembre. In Conseglio di Dieci.

Altre volte dalla prudenza di Nostri maggiori sono state con opportune Deliberationi divertite le fraudi, che da Cancellieri, ò altri Curiali di Rettori, & Publici Rappresentanti erano usate, & specialmente con Deliberatione di 22. Novembre 1557. fù statuito fermamente, che non dovessero li Cancellieri, e Ministri d'un Rettore continuar à servir il Successore per quei disordini, & pregiudici, che pur troppo nascono al servitio della Giustitia; Et essendosi particolarmente introdotto in alcuni luoghi, che quando uno hà servito per Cancelliero, continua nella Carica immediate susseguente, anco molte volte doppo caduta la sua dispensa, impiegandosi, e sottoscrivendosi nelle Publiche Scritture co'l Titolo di Vice Cancelliero, ò di Coadiutore, tutto, che sia il Principale, facendosi anche lecito fraudando di questo modo la Giustitia, & la mente risoluta di questo Conseglio di far prestare ad altro suo confidente il solito giuramento in luogo suo, à che dovendosi provedere.

L'Anderà Parte, ch'inherendo alla Parte sudetta, & altre Deliberationi in tal Materia, quali restino nel suo vigore, sia aggionto, che non possa de cætero sotto qual si sia Titolo, ò pretesto alcuno, chi habbi servito ad un Rettore, in carica di Cancelliero, Vicario, ò altro Accessore, nè tampoco Cavalliero, impiegarsi nel servitio d'altro Rettore Successore, nè meno del Collega, se ben in carica diversa dalla prima, ò sia di Vice Cancelliero, ò di Coadiutore, ò sotto altra escogitata forma, se non colle strettezze decretate dalle Leggi, delle nove, e cinque sesti di questo Conseglio, in pena, non solo d'immediata privatione del suo Ufficio, mà di tutti li Ufficij, & Carichi Publici in sua vita.

Di più nel solito Giuramento, che deve prestarsi avanti li Capi prima del partire per la Carica, se fusse ritrovato alcuno, che con Nome supposto giurasse in vece d'un'altro, debbano li Capi farne subito formar diligente Processo, & espedirlo, con devenir al castigo di questi tali, che stimeran proprio della trasgressione.

La presente Parte debba esser osservata pontualmente anco da quelli, che di presente si trovassero à servire contro la dispositione della medesima, la qual sia registrata in tutte le Commissioni delli Rettori da Terra, e da Mar, & mandata alli medesimi in stampa per la sua essecutione.

In Ma-

In Materia delle Condanne applicate à Lochi Pij.

1641. *Adi* 12. *Decembre*. *In Pregadi*.

DAlla diminutione evidente delle Elemosine, & dell'accrescimento delle spese alla Casa della Pietà, resta d'avantaggio comprobato il bisogno di sovvenire quel luogo, come con Scrittura piena di carità, & di zelo, se ne son espressi li Deputati Governatori sopra di essa, convenendo pur ogni settimana impiegarsi oltre la summa di Ducati 400. nel solo Pagamento delle Donne, che in questa Città, nel Dogado, e Ville convicine, somministrano il Latte à quelle Creature, quali restano con quest' utilissima introduttione quasi tutte preservate dalla morte, che prima lor succedeva à più di sessanta per ogni cento d'esse; à che aggiungendosi tanti altri inevitabili dispendij, ne dovendo opera così pietosa, & proficua al Publico restar intermessa.

L'Anderà Parte, che inherendo alle passate moltiplici Deliberationi in tal Materia, specialmente di 11. Aprile, 8. Agosto 1530., 11. Agosto 1525. 19. Settembre 1635., 18. Febraro 1639., & altre anteriori, sia espressamente commesso à tutti li Consegli, Officij, Magistrati, Cassieri di questa Città, & chi si sia, che facessero qual si voglia sorte di Condanne, etiam di Contrabandi, ò Confiscationi, come anco à tutti li Rappresentanti di fuori di qual si vogli grado, & ordine dello Stato Nostro da Terra, & da Mar; Jusdicenti, & altri, che sotto qualunque titolo essercitino Giudicatura, & faccino Condanne per trasgressioni di Biave, & pene pecuniarie, che vengono levate à sequestrari per inobbedienza, & per qual si sia Accordo, ò Sentenze fatte per contraventione di Proclami, ò sotto nome di Stangade, Cere, ò altro, che debbano far sempre riscuoter li Aggionti delli Soldi due per Lira, & quanto sarà riscosso per questo conto, siano obligati far capitare di quattro in quattro Mesi insieme con quelli, che devono estraherfi dall'intiero cumulo di Contrabandi, e Confiscationi prima, che farsene alcuna Divisione, ò altra estrattione per la Parte di questo Conseglio 1605. 5. Aprile tutto senza diminutione al Cassier della Pietà, dovendo esser data notitia con Lettere alli Deputati Governatori della summa, che di volta in volta sarà mandata, da non doversi per qual si sia occasione impiegar in altro.

Li Rettori delle Città principali debbano far sapere questa Publica Deliberatione à tutti li Rappresentanti, e Rettori delle Terre, Castelli, & altri Vicarij Jusdicenti, e simili sottoposti alla loro Giurisdittione, perche cadauno debba far intieramente la parte sua, & siano saldati li Conti di questa ragione nelle Camere di quella Città principale, alla quale saran sottoposti; dovendo alla conditione degli altri passar per Cassa anco questa sorte di Danaro, girarsi le Partite, & farsene mentione particolare nei ristretti di Conti, che si mandano al Senato, in pena contravenendo à cadauno di essi Rappresentanti di non poter al loro ritorno in questa Città andar à Capello, se non haveranno fede sottoscritta da due almeno delli Deputati Governatori di esso Hospital, d'haver pontualmente effettuato quanto è predetto; Et per la più certa osservanza del presente Ordine, sia commesso al Secretario alle Voci farne Registro particolare nei Libri del suo Ufficio, acciò in tempo alcuno, ne da suoi Successori tampoco, se n'habbi à pretender oblivione, mentre pure questo medesimo particolare vien espressamente ingionto per la Parte 1532. 28. Aprile, confirmata nel Maggior Conseglio; in pena contravenendo esso Secretario di Ducati cinquan-

cinquanta da esserli tolti ogni volta per cadauno dei Consiglieri Capi di Quaranta, & Avogadori di Commun, & applicati alla Casa medesima della Pietà.

L'istesso Ordine servar si debba per quella portione di Danaro, che tocca alle Convertide, & Accademia de Nobili da esser riscosso con le Partite, & altre forme predette, & quanto all'espeditione del Danaro medesimo in questa Città, servar si debba la Regola tenuta fin' hora.

La presente Deliberatione sia stampata, e trasmessa à tutti li sudetti Rappresentanti per loro notitia, aggionta alle Commissioni dei loro Successori, mandata alli Ministri di Consigli, Officij, e Magistrati di questa Città, per la sua compita essecutione.

1642. Adi 11. Giugno. In Pregadi.

FU' da questo Conseglio deliberato 1641. 12. Decembre, che per qualche sollievo del poverissimo luogo della Pietà di questa Città dovessero da tutti li Consegli, Officij, Magistrati, & Cassieri di questa Città, come anco da tutti li Rappresentanti di fuori di qual si voglia grado del Stato Nostro da Terra, e da Mar Giurisdicenti, & altri, riscuotersi li Aggionti de Soldi due per Lira di tutte le Condanne Pecuniarie di qual si voglia sorte, niuna eccettuata, & altro come in essa Parte, & perche pare, che alcuni sotto diversi pretesti, ò che le Condanne siano applicate alle Città, ò Communità, overo ristrettamente interpretando la Deliberatione predetta tentino d'impedir l'essecutione di questa pia Publica volontà, sia preso, e dichiarito, che à cadaun Publico Rappresentante dove farà bisogno sia espressamente commesso, che senza admetter oppositione, ò pretensione in contrario, debbano riscuotere, ò far riscuotere à chi spetta li Soldi due per Lira da tutte le Condanne da qualsivoglia natura, & altro, & quelli trasmettere giusta la Deliberatione predetta, la quale deve in tutte le sue Parti restar pienamente essequita, così essendo risoluta Publica volontà. Et la presente sia stampata.

1643. Adi Primo Decembre. In Pregadi.

L'Evidente bisogno del poverissimo Luogo della Pietà indusse questo Conseglio ad applicargli Soldi due per Lira delle Condanne d'ogni sorte con Parte de 12. Decembre 1641. dichiarita à maggior intelligenza, con deliberatione de 11. Giugno 1642., & havendo li Governatori di detto Luoco, pieni di zelo, & Applicationi rappresentato con loro Scrittura hora letta, non esser adempita l'essecutione nella maniera decretata da questo Conseglio; è necessario provedere in modo, che la Publica volontà sia intieramente obbedita. Però.

L'Anderà Parte, che tutti li Rettori dove sono Camere mandino nota distinta del scosso di raggione delli due Soldi per Lira applicati, così alla Pietà, come alle Convertide, & Accademia de Nobili dal dì della Parte 12. Decembre 1641. perche si possa incontrare se quanto sarà stato scosso, sarà anco stato contato alli predetti Luochi. Doveranno anco li medesimi Rettori mandar nelle Castelle, & Luochi sottoposti alla loro Giurisdittione ad incontrare se sarà stato in Camera contato di tempo in tempo il tratto giusto del Denaro della medesima ragione, dandone avviso distinto, & par-

& particolare di Reggimento in Reggimento, & per l'avvenire di Anno in Anno manderanno à fare l'incontro predetto, restando in tutto nel suo vigore le Parti sopra nominate de 12. Decembre, & 11. Giugno; Et non possano li medesimi Rettori al loro ritorno in questa Città andar à Capello se non porteranno fede sottoscritta da due delli Governatori della Cassa della Pietà d'haver puntualmente effettuato quanto è predetto, & è contenuto nelle Parti sopra narrate. Et sia parimente commesso al Segretario presente alle Voci, & Successori, per la più certa osservanza, di farne registro particolare nelli Libri del suo Officio, acciò in tempo alcuno non se n'habbia à pretendere oblivione, in pena al detto Secretario di perdita di tutti gli Utili, da essergli tolti da cadauno delli Conseglieri, Capi di XL., & Avogadori di Commun, & applicati alla Casa medesima della Pietà, da non poterli esser restituiti, che con li Cinque sesti delle ballotte del Collegio, & di questo Conseglio.

1644. Adi 24. Novembre. In Conseglio di XL. al Criminal.

STante le cose hora dette, & lette à questo Conseglio sopra la Scrittura presentata in Materia de Avocati Fiscali.

L'Anderà Parte, che per convenienti rispetti non possino assister nelle Formationi de Processi Criminali l'Avocati Fiscali de' Magistrati, ne meno alle Letture de Costituti de Rei, se non quando li Signori de loro Magistrati li commandassero assistergli in pena di privation del Carico.

In Materia di Cavalcate.

1645. 13. Settembre. In Conseglio di Dieci.

CON Deliberationi di 26. Decembre 1634., & 12. Giugno 1635. si espresse à bastanza questo Conseglio della risoluta sua volontà d'haver pronto il giustissimo Risarcimento delle Spese, che convengono farsi col Publico Danaro, per servitio della Giustitia nelle formationi de Processi, in casi Delegati à Rettori, & Publici Rappresentanti, onde non havesse in tempo alcuno à rimaner soccombente il Prencipe nell'esborso di questo Denaro, concernente puro interesse de particolari, che pretendono esimersi dalla Contumacia in cui si trovano colla Giustitia; Mà perche dalle diligenze usate, & incaricate nelle Parti medesime chiaro si comprende, che nella moltiplicità di Scrittura, & Bollette, che passano per Camera non è possibile, se non con somma difficoltà, distinguer quelle, che siano di tal ragione, ben conviene per ogni riguardo andar facilitando, & riducendo in chiaro il Negotio à Publica cautella, Però

L'Anderà Parte, che li Ministri di cadauna Camera, ove sono Rettori, & Rappresentanti Nostri, siano specialmente tenuti in pena di privatione del loro Carico, & altre maggiori, che meritasse la Trasgressione, d'instituir subito un Libro Alfabettato per Ordine, puramente destinato à questo solo Negotio di Spese di Cavalcate, & altro nella formatione de Processi, che fosse pagato dalla Cassa Publica, con espressione precisa del Nome di quel Ministro, che riceve il Danaro di tal ragione, della quantità d'esso, & del Nome di quello ancora, per causa del quale conviene dalla Giustitia farsi questa spesa; con che si possa ad un'occhiata

S 2 con

con altrettanta facilità rivedere quest' interesse del Prencipe, & farne l' Essatione con le proprie forme, già ordinate dalle predette Leggi. Il Cancellier parimenti del medesimo Rappresentante sia tenuto, subito fatta la Sentenza, & espedito il Processo, dar notitia di essa à quel Ministro, per mano del quale doverà passar in Camera la formatione del predetto Libro, il che debba egli essequire sotto le pene di sopra espresse; & li Rappresentanti sudetti al loro ritorno siano tenuti portar Fede dell' essecutione di ciò, senza di che non siano lasciati andar à Capello dal Secretario deputato alle Voci.

Et della presente Deliberatione debba il Camerlengo alla Cassa, in continuatione delle fruttuose diligenze, da lui fatte sin hora, trasmetterne Copia in stampa con proprie Lettere alli Rettori, & Rappresentanti sudetti, perche resti in ogni modo senz'alcuna dilatione essequita.

In Materia di Condanne applicate all' Arsenal.

1648. Adi 13. Giugno. In Pregadi.

OCcorre spesse volte, che da Magistrati di questa Città vengono fatte Condanne applicate all' Arsenal Nostro, mà che non ne havendo li Proveditori, e Patroni di esso notitia alcuna, ne meno essendovi chi solleciti, e tenga cura di tal Essattione, restino le dette Condanne senza esser riscosse. Grave è il disordine, così come rilevante sarebbe l' Utile à Beneficio universale, mentre si impiega nella diffesa commune.

Sia però preso, che ogni volta, che da qual si voglia Magistrato sarà applicata alcuna Condanna al detto Arsenale, debba il Magistrato medesimo farne haver notitia ad essi Proveditori, e Patroni, con specificatione della quantità del Denaro, dei Nomi dei Condannati, e d' ogni altro particolare. Manderanno pure li detti Magistrati nel Collegio Nota distinta di tutte le Condanne applicate, come di sopra da Anni dieci in quà, con chiarezza di quali siano riscosse, e quali restino tuttavia da essigersi. Il che procureranno di fare, e così in avvenire di volta in volta, con la Missione sempre del Denaro nella Cassa dell' Arsenal sudetto. Ne possa alcuno all' uscir di essi Magistrati esser lasciato andar à Capello, se non porterà Fede al Segretario alle Voci d' haver essequito il presente Ordine in tutte le sue Parti.

Oblighi, à quali doveranno esser tenuti generalmente tutti li Cancellieri de Rettori da Terra, e da Mar del Serenissimo Veneto Dominio, quanto al Danaro, che doverà esser riscosso in Buona Valuta spettante alla Cassa dell' Eccelso Conseglio di Dieci, giusto il seguente Capitolo di Terminazione degl' Eccellentissimi Signori Revisori, e Camerlengo d' essa Cassa 24. Marzo 1649. fatta in essecutione di Parte di esso Eccelso Conseglio di Dieci del medesimo Mese di Marzo.

Capitolo della Terminazione.

CHE quando i Rettori capiteranno, ò dimanderanno alla Cassa dell' Eccelso Conseglio di Dieci, per pagar l'ordinarie spese del Cancelliere, & altri, per andar à suoi Reggimenti sia lor dal Scontro fatto far,

per, che faccino capitarvi i loro Cancellieri, a' quali deve esser consegnato un Libro bollato, e numerato, e da essi fatta la ricevuta, per scriver sopra quello, tutte le Condanne, che seguiranno in tempo di quel Reggimento, de quali per la Parte 1641. 11. Luglio eran tenuti li Rettori portarne descrittione in Fede giurata, notando in esso Libro anco ogn' altra cosa, che sia spettante alla detta Cassa, che perciò dovrà alla Camera cavarne diligentemente le Note proprie; Dovendo al ritorno dal Reggimento, esser portato alla Cassa questo Libro sotto le pene contenute nella Parte del medesimo Eccelso Conseglio 1649. 10. Marzo; Et in caso, che non venisse, ò non potesse venire il Cancelliere: sia il detto Libro consignato al Rettore, al quale non sia fatto dalla Cassa il solito Bollettino, se prima non l'haverà havuto, e fattane la Ricevuta, per restar nientedimeno il Cancelliere sottoposto alle predette pene, in caso di mancamento à questo suo obligo, e di non poter esser admesso ad altra Cancellaria, mentre non haverà esequito questa Deliberatione.

Seguitano gl'Oblighi in virtù di detta Terminatione.

DOveranno essi Cancellieri notar diligentemente sopra il presente Libro tutte le Condanne, Confiscationi, e Contrabandi, seguite sotto il Reggimento à quale haveran servito, cioè, scrivendone di Nome in Nome l'intiera summa del Danaro. Dovendo per ben effettuar quest'obligo, oltre quello, che vedran da i proprii Processi delegati da loro espediti; farsi dar Nota da' Nodari del maleficio, e da quelli degl'altri Officii, di tutte esse Condanne niuna eccettuata, e dal Scontro delle Camere delle Città, perche delle Castella dove non vi son Camere, l'incombenza sarà de soli Cancellieri. Con dichiaratione di Partita in Partita, se il Danaro di esse Condanne, Confiscatione, e Contrabandi, & altro, saranno stati riscossi, ò nò.

Et accioche in proposito di esse Notte, tutti i predetti siano pronti all' effetto, come di sopra, debbano i Cancellieri in caso di renitenza far intimar d'Ordine degl'Eccellentissimi sopradetti la continenza di questo obligo, e notar in detto Libro la Intimation, che haverà fatta fare à quel tal'inobbediente, con darne avviso di quà al Camerlengo della Cassa, acciò si possi proceder contro di lui.

Doveranno medesimamente in quei Reggimenti dove sono Camere far saper, e dar in nota distintamente con Intimatione, come di sopra alli Scontri, & altri Ministri à chi spetta, quello, che hanno da riscuoter di ragion della Cassa sudetta, che sarà, come segue.

Sopra l'intiero corpo delle Condanne de Casi delegati, dovranno intieramente esser estratti cinque ottavi, che spettano alla Cassa, in virtù di Parte del detto Eccelso Conseglio 1611. 23. Marzo.

Soprà l'intiero corpo di tutte l'altre Condanne, doverà estraersi l'intiero Quarto spettante ad essa Cassa, in virtù de Parti dell'Eccellentissimo Senato 1640. 26. Settembre, & altre in essa nominate, non comprese però quelle Condanne, che sono specialmente spettanti alle Communità.

Sopra tutti i corpi intieri delle Condanne di qualunque sorte, etiam di quelle spettanti alle Communità, ut supra, & de Contrabandi, si doverà tuor Soldi doi per Lira, cioè dieci per cento per la Fabrica delle Prigioni, che sono di ragion di essa Cassa, giusto la Parte dell'Eccelso Conseglio di Dieci 1591. 26. Zugno.

Di più oltre li detti Soldi doi, dovranno esser scossi anco altri Soldi tre per Lira, cioè quindeci per cento spettanti pure ad essa Cassa, giusto la Parte del Conseglio di Dieci predetto 1632. 17. Maggio.

Di tutte le Confiscationi, cioè da tutto il corpo intiero di ciascuna di esse, si deve cavar il terzo, perche tanto aspetta alla sudetta Cassa per Parte del Conseglio di Dieci 1611. 21 Marzo.

Da tutti li Condannati in Danari doverà esser scosso per il depennar di Raspa, giusto la Parte del detto Eccelso Conseglio 27. Settembre 1589. cioè fin Ducati cinquanta —— L. 3 s. 2 —

Da Ducati cinquanta fin cento —— L. 6 s. 4 —

Da Ducati cento in sù per ogni maggior summa —— L. 12 s. 8 —

Et da Lire cento in giù non paghino cosa alcuna.

Da tutti quelli, che si presenteranno volontariamente nelle forze della Giustitia, così nella Città di Venetia, come in tutte le altre Città, e Castelli, e Luochi di Terra Ferma, doverà esser scossi Soldi vintiquattro Bona Valuta per cadauno, giusto la Parte 1589. 7. Settembre sopradetto, facendo intimar al Capitanio delle Pregion, che per cadaun Presentato in esse debba riscuoter li detti Soldi vintiquattro, & contarli all' Esattore delle Condanne, e non essendovi Esattore nella Camera Fiscale.

Et doverà il detto Cancelliero notar nel presente Libro la sopradetta, & altre Intimationi, che fossero fatte. Notandovi anco tutti li Denontianti, Presentati, Disubbidienti, & Contrabandi, e Confiscationi, per poter fare li debiti incontri per l'interessi nella medesima Cassa.

Et in oltre sia tenuto il sudetto Cancelliero far Intimar, & consignar alli Ministri di Camera, & Esattori il Foglio in stampa, che contiene le Riscossioni, che doveranno farsi come sopra, & ciò di Ordine delli Eccellentissimi Signori Revisori, & Camerlengo della Cassa del detto Eccelso Conseglio di Dieci.

Sopra l'intiero corpo di tutte le Condanne poi, Confiscationi, e Contrabandi, dovranno riscuoterli doi Soldi per Lira, che sono Dieci per cento, sotto nome d'Aggionti, spettanti alle Monache Convertide di questa Città di Venetia, doi Soldi per la Pietà, & doi Soldi pure per l'Academia de Nobili, medesimamente di questa Città di Venetia. Il tutto in Buona Valuta di Cecca.

1648. Adi 10. Luglio: In Conseglio di Dieci.

Tanto s'è nei tempi presenti avanzato l'uso delle Pistole, Pistoni, Terzaruoli, & altre Armi da Fuoco per tutto lo Stato della Republica, che fino in questa Città per lo passato sempre vero asilo di quiete, & di sicurezza, non solo si è introdotta una temeraria licenziosa libertà; mà col mezzo di questo seguono ben spesso Sbarri, & Homicidii, anco nelle proprie Habitationi, con terrore, e pregiudicio de Sudditi, scandolo, e mormoratione universale. Riuscendo però necessario, che con nuova, e più chiara espressione della Legge di questo Conseglio 1635. 15. Marzo, & con aggionta insieme di propria, & rissoluta provisiore, sia fatta à tutti maggiormente palese la Publica volontà, di sveller in ogni modo dalle radici tale rilasciata perniciosissima corrutella, contraria à quella integrità, e pontualità di costumi, che deve sopra viver negl'animi nobili, & abborrita, e dannata più d'ogn'altra dalla pia mente del Prencipe.

L'Anderà Parte, che inherendo alla detta Deliberatione 1635. la quale debba essere inviolabilmente, & in tutte le sue Parti essequita sia per maggior espressione d'essa decretato, che tutti quelli siano di che qualità, grado, e conditione si voglia, così Nobili, come Cittadini, & altri Sudditi, ò Forestieri, niuno eccettuato, che per l'avvenire saran presi con Pistola, Pistone, Terzaruolo, ò altre Armi simili da Fuoco, già prohibite, tanto in questa Città per Terra, e per Barca, così di giorno, come di notte, come in ogni parte dello Stato Nostro, s'intendino immediate incorsi in pena della Vita, ò almeno perpetua Carcere scura, ò dieci Anni di Galera, secondo la qualità delle persone, ogn'una delle qual pene, & nissun'altra minore, doverà irremissibilmente esser essequita contro cadaun transgressore, oltre quello più, ch'è terminato nella detta Parte 1635. il che acciò in ogni modo segua, & con maggior celerità per essecutione del presente Decreto, & per l'essempio debbano sempre i Capi, che si ritroveranno in quel tempo, & Successori intendersi Collegio del caso de medesimi Rei, li quali subito constituiti, & intimategli le diffese nel più breve, e ristretto termine senza habilità di Proroghe, ò d'altro, immediate esso spirato, & ridotto questo Conseglio in ogni giorno anco Festivo, ò di Pregadi doveranno esser celeremente, e summariamente ispediti, & essequita il giorno seguente senza alcun intervallo la Sentenza, essendo tenuto il Secretario, che haverà il negotio nelle mani, di legger prima d'essa ispeditione al medesimo Conseglio sempre la presente Parte per intiera notitia del Publico volere.

Per quelli, che restassero absenti, ò fuggissero di Prigione sia in tutto essequita la Parte predetta del 1635.

Et perche non meno con l'alettamento del premio, che col timore del castigo risoluto, e severo gl'Huomini, ò Capi delle Contrade in questa Città, in Muran, nelle Contrade, nel Dogado, & quelli delle Città, Castelle, Terre, e Ville dello Stato Nostro debbano essequire l'obligo ingiontogli nella detta Parte 1635., cioè di moversi, dar Campana à martello, inseguir quello, ò quelli, che vedessero armati di simil Armi da Fuoco prohibite, overo, che seguisse sbarro delle medeme, ò scoccate non prendessero fuoco, con obligatione anco di concorrere à ciò sempre, che fossero ricercati da qualcheduno, sia in oltre preso, che gli Huomini, e Capi predetti, ò altri, che riteneranno alcun de Rei, e li faran capitar nelle forze della Giustitia, preso, convinto, & castigato, che sia, conseguisca immediate una Voce, e facoltà di poter liberar un confinato, ò relegato in vita, ò à tempo, overo un Bandito diffinitivamente, & in perpetuo da questo Conseglio, ò con l'auttorità d'esso, ancorche non fossero adempiti li requisiti delle Leggi, eccettuati li condennati per materia di Stato, ò Intacco di Cassa, & ciò oltre le Lire 1500. de piccoli, che li vengono assignate per conto di Taglia nella detta Parte 1635. dovendo così à Denoncianti, come à captori esser risservato qualunque altro beneficio, che in essi è specificato, & promessogli, & per le persone già Bandite, che con quest'Armi prendessero, ò denonciassero, & per ogn'altra cosa contenuta nella medesima deliberatione.

Et premendo principalmente à questo Conseglio, che nella Città Dominante in particolare, dov'è l'occhio del Prencipe, e deve ogn'uno goder la maggior sicurezza, sia distrutto totalmente con la più rigorosa maniera eccesso di tanta consequenza, sia però a'Capi di Contrada, ò altri permesso in questa Città solamente di poter nello inseguimento anco ammazzar quelli, che fossero scoperti rei del predetto gravissimo delitto,

S 4 quan-

quando non si potessero prender vivi, dovendo conseguirsi per la stessa interfettione tutti li prenarrati Beneficii, con quelli insieme stabiliti del 1635. assignati alli Captori.

Gl'Huomini, & Capi predetti, che abusando la gratia di tanti Beneficii fossero renitenti, ò mancassero alla soddisfattione del proprio debito nell'essecutione di questa Publica volontà, cadino irremissibilmente nella pena de Anni dieci di Galera, & in caso d'inhabilità in vita in Prigione alla luce, ò rimanendo absenti, siano Banditi diffinitivamente, & in perpetuo da tutto lo Stato Nostro, con la pena predetta di Galea, ò di Prigione, essendo presi; Et li Accusatori conseguiscano il Beneficio di poter liberar un confinato in Prigione, overo un Relegato d'Anni dieci in giù, ò un Bandito diffinitivamente in perpetuo da questo Conseglio, ò con l'auttorità d'esso, purche finiti li requisiti non habbi nella sua Sentenza conditione di tempo, ò strettezza di Ballotte; Et in oltre Lire cinquecento de Piccoli de Beni del Reo, se ne saranno, se non de Denari della Cassa del medesimo Conseglio, il che tutto possa conseguire l'Accusatore sempre, che per causa sua sarà preso, convinto, e castigato il da lui denonciato alla Giustitia.

Siano di più obligati li Capi di questo Conseglio far formar Processo per via d'Inquisitione contro tutti li Trasgressori, perche in ogni modo questi apparisćano; & siano irremissibilmente castigati, al qual effetto anco possino riceversi denoncie secrete, & sempre tenuto secreto il denonciante.

La medesima pena di Galea, Prigione, ò Bando respettive, sia ingionto à tutti gl'Hosti, à quelli, che danno Camere Locanti in questa Città, e fuori del Dominio Nostro à chi ricetta, & alloggia Viandanti, e Forestieri, etiam d'Aliena ditione, à Portinari, Pallatieri, Gastaldi de Traghetti, e Barcaroli, che non solo mancassero all'obligo prescrittogli dalla detta Legge 1635. d'affigger sopra una Tavolella la prohibitione medesima, & la presente ancora nei luochi più cospicui, e di raccordarle à tutti quelli, che li capiteranno nella Casa, Hosteria, ò Barca, ma che doppo raccordata non anderanno ad accusar alla Giustitia, quelli, che in ogni modo trasgredissero il tenor di quella, e di questa Deliberatione; La presente obligatione dovendo in particolar restare incaricata à quelli delli predetti in questa Laguna, & à Barcaroli delli Traghetti di Mestre, e Fusina, perche à detti passi sia sempre raccordata l'osservanza pontualissima alle Leggi, e che gl'Archibuggi lunghi non siano portati, che per la Campagna, per viaggio, ò per transito, & nelle Città con le Ruote separate dalla Cassa, & Cana intieramente, come è stato già decretato, rimanendo tuttavia obligati quelli delle Camere Locanti, & altri, che alloggiano Forestieri di dar in nota al Magistrato contro la Biastemma, li Nomi, & qualità d'Armi delli Forestieri, ò Viandanti in tutto, come nella medesima Parte 1635. il qual Magistrato doverà nei luochi soliti far capitar la stampa della presente Deliberatione à chiara intelligenza di cadauno nella stessa maniera altre volte pratticata.

Nell'altre Parti toccanti, così li Terzaruoli di giusta misura, la qualità delle persone à quali sono permessi, e li modi di portarli; come quelli, che possedono la permissione d'usarne d'ogni sorte per servitio della Giustitia essendo tutto stato prudentemente terminato nella stessa Legge 1635. à quella debba haversi intiera relatione, & resti in tutto, & per tutto confirmata.

Sia perciò la presente publicata sopra le Scale di San Marco, e Rialto, ai Traghetti, nei Campi principali, e dove in questa Città parerà a' Capi presen-

presenti, e successori, che doveranno ne' principii de' Mesi di Gennaro, Maggio, e Settembre far questa unitamente con l' altra ogn' Anno sempre republicare.

Siano amendue Stampate insieme, & mandate fuori à tutti li Rettori Nostri principali della Terra Ferma, acciò siano da essi fatte publicare ne' luochi soliti, inviando essi Rettori le stesse stampe per la detta publicatione alli Rettori delle Terre, e Castelli loro sottoposte, perche nelle Chiese siano publicate; Et ogni principio di Reggimento faccia nuovo Rettore essequire lo stesso da per tutto, dovendo rimanere affisse nelle Cancellarie, Vicariati, & altri Luochi più cospicui à sicura intelligenza di qualunque persona, & per l' intiera essecutione. Sia per la republicatione in questa Città posto questo Ordine nel Capitolare dei Capi, & lettogli ogni primo giorno di Mese dal Secretario, onde resti intieramente adempito questo rettissimo Ordine, & ottima, e giustissima volontà.

1648. 30. *Decembre. In Conseglio di Dieci.*

L'Anderà Parte, che inherendo à cadaune Parte in questo proposito, alle quali, & più risolute, e rigorose debba haver relatione, sia hora con la presente preso, e deliberato. Che sia fatto publicar in questa Città sopra le Scale di San Marco, e di Rialto, che nel termine precisamente prescritto de hore vintiquattro, e non più immediate susseguenti al Proclama, tutti li Forastieri di Aliena Giurisdittione, e Sudditi ancora, che servono per Bravi à particolari persone di che qualità, grado, e conditione si voglia, e tutti quelli, che vivono senza essercitio, Arte, ò Professione alcuna, fuorche de Bravi, debbano esser usciti da questa Città, e dentro d' altri due giorni da tutto lo Stato Nostro, sotto pena (essendo presi, e consegnati nelle Forze della Giustitia) d' esser immediate, e senza remissione alcuna mandati da soli Capi di questo Conseglio alle più rigorose pene statuite dalle Leggi in questa Materia di Prigion, Galea, e de maggiori ancora quando così comporti la qualità, gl' inditii, e le colpe della persona.

Quelli, che si serviranno di questa sorte di persone, tanto con Salario, quanto senza, tenendoli, ò non tenendoli in Casa sua (castigati che siano i Bravi) doveranno esser nello stesso tempo irremissibilmente mandati alle Leggi pure più rigorose in questo proposito, & in oltre condennati à dover far depositare nella Cassa di questo Conseglio Ducati 500., che ad ogni modo doveranno estraherse da loro Beni, quando non siano prontamente esborsati, senza che non possa mai principiargli il tempo della Condanna, li quali Ducati 500. siano liberamente dati alli Captori delli Bravi predetti, oltre il Beneficio dell' Armi le Lire 600. di Taglia assignatagli dalli Beni del Retento, ò de Denari della Cassa di questo Conseglio, la qual Taglia doverà conseguire l' Accusatore, ò Denonciante di essi, che sarà tenuto secreto; e nel resto in tutto come nelle altre Deliberationi in questo proposito.

Se quelli, che ricetteranno, ò manteniranno questa qualità pessima di persone, come è detto di sopra, saranno Nobili Nostri, oltre le preaccennate pene, s' intenderanno privi del Maggior Conseglio per Anni cinque continui doppo la loro Liberatione, dalla qual Condanna non possano esser liberati, se non con le nove Balle de Conseglieri, e Capi, e cinque sesti di questo Conseglio.

1649.

L E G G I.

1649. Adi 29. Giugno. In Maggior Conseglio.

MEntre è piacciuto al Signor Dio per l'infinita Sua Misericordia, concederci la Vittoria contro l'Armata Turca, si deve principalmente attendere con tutto il cuore à quelle buone opere, che possano esser grate à Sua Divina Maestà. Trà queste vi è il sollievo de poveri Prigionieri, che in altre simili occasioni hanno provato gli effetti di pietà de Nostri Maggiori, e convenendo anco al presente pratticar lo stesso.

L'Anderà Parte, che tutti quelli, che si ritrovano nelle Carceri Nostre di San Marco, & di Rialto, condannati in Galea, mà posti in Prigione come inhabili siano rilasciati, e liberati. Parimenti tutti quelli, che sono Prigioni per conto di Taglie, e quelli, che sono confinati in Pregion à tempo di due Anni in giù, & anco quelli, che confinati à tempo, habbiano con la Prigionia di due Anni passata la mità del termine. Siano eccettuati quelli, che sono in Prigion per Latrocinio da Ducati vinticinque in sù, e parimente quelli per occasion di Biastemma. Oltre di ciò siano liberati tutti quelli, che si trovassero Carcerati per Ferite, Bastonate, & altre cose simili, fatte senza pensamento, e per scommesse ancora, se ben non fossero stati ispediti. Tutti essi Beneficij habbiano anco le Donne, e si intendano tutti, così espediti, come non espediti li casi loro.

Et da mò sia preso, che dal Depositario in Cecca d'ogni Denaro di essa sian dati à Camerlenghi di Commun Ducati cinquecento Valuta Corrente, perche dai medesimi siano dati alli Auditori Vecchi, per cavar Prigioni, che si trovano per debiti da Ducati vinticinque in giù, accordandoli prima con li suoi Creditori, come è solito farsi da essi Auditori da Pasqua, e da Nadal, facendo, che quelli, che saranno liberati, habbiano à pagar le spese della Prigion, secondo l'Accordo, che i medesimi Auditori haveranno fatto. Et l'Essecutione della presente Parte sia commessa à tutti tre li Avogadori Nostri di Commun.

1649. Adi 23. Febraro. In Pregadi.

IL Negotio de Salnitri, che si fabricano nelli Tezoni dello Stato è di grande importanza à Publici interessi; il che vien rappresentato con molti disordini dalla virtù delli Proveditori alle Artigliarie nella Scrittura letta, devesi prontamente applicarvi quei ripieghi, che vagliano à renderlo assicurato, & avantaggiato al possibile, obligando nello stesso tempo li Affittuali ad osservar con pontualità li loro Partiti, & à corrisponder à tanti Beneficii, che godono con l'adempimento de gli oblighi statuiti.

Sia però preso, che oltre il doversi subito astringere li Partitanti, e loro Pieggi al Pagamento delle pene espresse negl'Accordi, sia anco immediate intimato à cadauno di essi andati in pena di dover nel termine di Mesi quattro prossimi haver consignati tutti li Salnitri de quali andassero deffettivi, altrimente saranno reincantati li Tezoni à loro danni, & interessi in conformità de' patti espressi in essi Partiti, & così doveranno li sudetti Proveditori essequire, passato, che sia il termine stesso senza l'intiera Consegna.

Per l'avvenire poi siano regolati li Partiti oltre le conditioni solite con le seguenti.

Che

Che à quei Partitanti, che consegneranno Salnitri, oltre il loro obligo, quali al presente gli vengono pagati Ducati cento, e otto il Migliaro, sia loro accresciuto il Pagamento à Ducati cento, e trenta; Onde con ciò siano maggiormente stimolati alle Consegne di tutto il Salnitro dell'obligo, e del di più ancora, senza contrattar le Vendite con altre persone con tanto Publico preziuditio.

Siano incaricati li Rettori di visitar alcuna volta nel tempo del Reggimento li Tezoni ne i loro Territorii, e se gli capitasse à noritia alcuna Trasgressione de i Partitanti doveranno formar Processo contro di essi, con le forme solite in così grave mareria.

E perche li Cancellieri, ò altri à chi tocca la formatione delli stessi Processi siano maggiormente allettati à supplirvi, potendosi dubitare, che nel stato presente poco se ne curino, mentre li detti Processi sono trasmessi al Magistrato, e li medesimi Cancellieri non ne conseguiscono alcun Utile; sia però in avvenire assignata loro la metà delle spese di tutti li Processi trasmessi da Rettori, & ispediti dalli Proveditori con la cognitione, e Condanna de Rei.

Debbano in oltre procurar li sudetti Rettori, che essi Tezoni siano sempre tenuti in acconcio da chi si aspetta, e che in tutte le Parti restino adempite le Publiche Deliberationi non potendo al ritorno andar à Capello se non porteranno Fede d'haver visitati li Tezoni, & fatti tener in avvenire come sopra, con l'intiera essecutione delle Leggi nel proposito de Salnitri di che resti espressamente incaricato il Segretario alle Voci.

Li Capi de Bombardieri delle Città à quali sono assignati Ducati tre per ogni Migliaro di Salnitro, che si fabrichi, e resti consegnato dalli Affittuali delli Tezoni di quel Territorio, acciò che solecitino li detti Partitanti à far il loro debito, siano tenuti di visitar li detti Tezoni per veder il bisogno di essi, e procurar il loro acconciamento, mà sopra tutto per accertarsi ne i tempi proprij, che siano lavorati i Salnitri, & per saper in che quantità se ne siano fatti; dovendo di tutto avisar li Rettori, & il Magistato medesimo delle Artigliarie, ne possano conseguir li sudetti Ducati tre dalla Cassa del sudetto Magistrato se non con fede giurata haver supplito alla loro incombenza nell'obligo sudetto.

Non si possono affittar Tezoni ad altri, che à persone atte, e di conditione à far, & ben essercitarsi nella Professione del Salnitraro; Onde si accrescano li prattici nell'Arte, & si levi la facilità di torli ad Affitto da persone non proprie con danno Publico, e con detrimento de poveri Communi.

Quando li Salnitrari a' proprii tempi non suppliranno al loro obligo non solo cadino in pena delli Ducati vinticinque per ogni Migliaro secondo il solito, e gli possano esser tolti li Tezoni, e dati ad alrri, come sempre viene patuito ne i Partiti; mà in Aggiunta doppo passati Mesi sei dal tempo nel quale saranno incorsi in pena, e non consegneranno li Salnitri de quelli restassero deffettivi, debba il Magistrato comprarli da Forestieri à tutte loro spese, danni, & interessi, formando Debitori li Partitanti, e li loro Pieggi del sopra più dell'importar del detto Salnitro, compreso il Prezzo, e la portion delle pene, che resta in Publico, & essequendo contro le persone, e li Beni degl'uni, e degl'altri per il dovuto resarcimento. Con che si levi l'occasione alli stessi Partitanti di sottoporsi volontariamente alle pene per vender ad altri il Salnitro con maggior loro avanzo, e resti il Publico certamente proveduto di Materiale tanto necessario.

La por-

La portion delle pene, che spetta alli Ministri del Magistrato giusta le Leggi, non possi in avvenire esser divisa, ne ad essi contata se non dopò scorsi Mesi sei, come sopra, e fatte le Isperienze, e diligenze contro le persone, e Beni di Partitanti, e de Pieggi per conseguir il Denaro, che sarà stato esborsato à comprar il Salnitro, che havessero essi mancato di consegnare à conto del qual Prezzo doveranno esser anco compensati li due terzi delle pene, che restano in Publico, come si è detto.

E per allettare maggiormente li Ministri à ben applicarsi per far risarcir il Publico di quello, che haverà esborsato di più nel comprar il Salnitro in diffetto de i Partitanti habbiano essi anco à conseguire Ducati dieci per cento del Denaro, che per questa sola ragione facessero rivenire in Cassa Publica col mezzo delle Essecutioni; non potendo però conseguire li detti dieci per cento, se non di quel, che effettivamente ritornasse in Cassa, e che ne fosse seguito l'attual risarcimento.

Tutte queste Regole doveranno esser in avvenire contrattate con Partitanti, e pratticate dalli Proveditori all'Artigliarie, oltre le solite, & ordinarie, dovendo essi ancora mirare ad haver sempre buone, e sicure Piegiarie, il che molto importa per tener ben raddricciato questo affare, e nel resto si continui con li Partitanti nelle Immunità, Essentioni, Beneficii, Licenze d'Armi, & altro, come è stato sin quì osservato, onde riconoscendo, e godendo essi questi Beneficii, siano tanto più eccitati à supplir prontamente alle proprie incombenze, & obligationi.

1649. Adì 26. Febraro, In Pregadi.

TRA' gl'affari più importanti gravissimo è quello di far seguire in questa Città pontuali Saldi in tutte le Casse, ne quali sono necessarie le maggiori avvertenze per sicurezza, e cautella de Maneggi in avantaggio del Publico servitio, mentre possono accadere notabilissimi disordini quando in particolare sia tralasciato l'appuntamento, & Revisione della Scrittura per li dovuti rincontri, come siano girate le Partite, & per veder dove sia passato il Denaro. La Parte di questo Conseglio de 11. Luglio 1624. dispone ogni miglior, e più prudente Ordine, & si rende più che necessario rinovarne il Decreto; Però

Sia preso, che resti strettamente di nuovo commessa à Regolatori alla Scrittura, Scansadori delle Spese superflue, & Revisori dell'Entrate Publiche l'Essecutione della Parte sudetta 11. Luglio 1624. la quale con la presente debba esser ristampata, & sia ingionto special obligo à Regolatori alla Scrittura di far appuntare, & riveder la Scrittura per incontrar particolarmente i Luoghi, & Officii corrispondenti à quelli, che si rivederanno, per vedersi distintamente il confronto, & dove siano seguiti i Giri di Partite, & la trasmissione del Denaro, acciò restino delucidati gl'errori.

Siano in oltre tenuti li sudetti Regolatori alla Scrittura di far rivedere da tre Anni in quà i Maneggi di tutti i Cassieri di questa Città degl'Officii fatti, così da questo, come dal Maggior Conseglio, destinando à quest'incombenza persona esperta di Prattica, & Attitudine da esser questa sodisfatta del Quarto delle Condanne, & ne sia perfettionata l'opera in termine di quattro Mesi susseguenti.

1650. *Adi 3. Agosto. In Conseglio di Dieci.*

CHE salve, e rissservate in tutte le lor Parti, le Deliberationi di questo Conseglio in Materia de Banditi, e Relegati, e quella in particolare de 22. Decembre 1638. sia à quelle aggionto, per quello in specie riguarda à quei Banditi, e Relegati, tanto da questo, quanto da qualunque altro Magistrato, Reggimento, Collegio, ò Conseglio, di qualunque grado, e condition si siano, che doppò la Publicatione della presente, fossero così arditi, e temerarii, che in sprezzo delle loro Sentenze, si trattenessero in questa Città; Che nella Cassella, ò Bocca, esposta nella Camera di Capi del predetto Conseglio, e risservata per le doi sole Materie de Bravi, e Vagabondi, e di Baratti, e Permute di Ballotte, possano pure esser poste, e ricevute nella forma stessa, tutte le denoncie secrete contro quei Banditi, & Relegati, che di tempo in tempo venissero in questa Città, perche immediate formati li Processi, e giustificata l'essistenza loro quà, possi esser proceduto à severissime pene, e fatta Nota d'essi sopra un Libro Alfabettato, che à quest'effetto doverà esser instituito, e tenuto al Tribunal de Capi, per esser letto ogni principio di Mese à questo Conseglio, come si fà degl'altri Libri di Processi, & Casi, ove sia notato il Nome, e Cognome di cadaun Bandito, e Relegato, che si giustificasse, esser stato, ò essere in questa Città, per esser al tempo, ch'ogni uno di questi tali supplicasse la sua Liberatione, esservi riveduto, e non concessagli quella, per facoltà, che alcuno havesse, ò fosse per havere niuna eccettuata, ne per via di Denoncie, e Raccordi, ne sotto pretesto di militar in servitio Publico, ne ad instanza di Prencipi, ne per Parte Generale de Banditi, ne per alcun'altro escogitato modo, se non passati Anni dieci, per quei, che non havessero condition alcuna, & per quei, che l'havessero per altri dieci, oltre la conditione già prefissa nelle loro Sentenze, & in ogni caso, anco doppo il tempo predetto dovendo seguire con alcuna Voce, ò Beneficio questo meno possa farsi, se non con li cinque sesti del perfetto numero di diecisette di questo Conseglio in vece dei soli doi terzi soliti per Legge pratticarsi: Potendo bene quel Bandito, ò Relegato, che accusasse altro, che fosse stato, ò che fosse in questa Città come di sopra, purche habbia nella sua Sentenza Condanna, e pene maggiori delle sue, preso convinto, e castigato con l'essecution almeno della Sentenza, liberar immediate se stesso.

Li Capi di Contrada siano tenuti penetrar, e portar al Tribunal di Capi, le denoncie di quei, che Relegati, & Banditi si trattenessero in Casa propria, ò d'altri, nella Contrada, che li è raccomandata, con pena irremissibile transgredendo d'anni dieci di Prigione essendo presi, & di Bando perpetuo, essendo absenti, al qual fine pure, & per tali Denoncie de Capi di Contrada transgressori, sia aperta, e libera la predetta Cassella; Dovendo all'incontro ogn'uno de Capi predetti, ò altro, che venisse à denonciar di tali Banditi, & Relegati, oltre l'esser tenuto secretissimo, guadagnar Voce, e Facoltà di liberar un Bandito, ò Relegato di pena uguale, ò inferiore à quella del Bandito, ò Relegato, che per opera sua fosse trovato, & castigato come di sopra, per proportionar con ciò la pena, & il premio à più facilità di scoprire le fraudi, che tanto premono.

Sotto la stessa pena, sian soggetti li Barcaroli di Traghetto, & altri, che servissero Banditi, & Relegati sapendolo, quando non venissero à denonciar immediate, come è sopradetto.

Sia

Sia tenuto ogni Capitanio delle Barche di Capi del predetto Conseglio; sotto le stesse pene, & anco maggiori ad arbitrio, & di Denoncie secrete come sopra, & accusato, di immediata privation del Carico, da essergli tolto dalli soli Capi, cadauno nel proprio Sestiere, tenendo intelligentia con li Capi di Contrada, indagare, & accertarsi di quelli Banditi, & Relegati, che ardissero contrafare alle loro Sentenze, con trattenersi in particolare in questa Città; dovendosi pure ad essi Capitani, & ad ogni altro, che manifestasse li Transgressori li Beneficii sopradetti, oltre quei, già promessi, & dechiariti nella Parte 22. Decembre 1638. predetta.

1652. *Adì 13. Febraro. In Conseglio di Dieci.*

CHE oltre à quanto nella Materia de Banditi, e Relegati viene aggiustatamente disposto per la Parte del medesimo Conseglio 3. Agosto 1650. sia aggiunto fermamente statuito, che trovandosi nella Cassella delle Denoncie esposta nell'Officio de Capi di questo Conseglio alcune Scritture di Querela, ò Denoncia de Trasgressori di Banditi, ò Relegati, che si trovino in questa Città, quando anche sia senza sottoscrittione, pur che vi siano nominati almeno tre Testimonii, possa esser accettata da questo Conseglio senza altra strettezza, che dei quattro quinti delle Ballotte, le quali Denoncie, e Querele siano tenuti li Capi pro tempore sotto debito di Giuramento di portar à questo Conseglio nelle riduttioni immediate susseguenti, al ritorno delle medesime, e gl'Avogadori sian parimenti obligati sotto l'istesso debito di Sagramento à formarne nel termine di giorni otto prossimi li Processi, da esser senza ritardo portati ad esso Conseglio ad effetto di mandar irremissibilmente i trasgressori all'Alternativa delle loro Sentenze.

1653. *Adì 29. Agosto. In Conseglio di Dieci.*

LA pietà del Prencipe invigilando alla salvezza de' Sudditi hà con molte Parti dannato l'uso degl'Archibuggi, & Arme da Foco, col Decreto specialmente de 10. Luglio 1648. accresciute le pene, & i premii per svellere totalmente così perniciosa introduttione. Niente ad ogni modo vale al buon effetto; con ogni libertà in ogni luoco, & da qual si voglia persona, abusandosi le Leggi, infestata questa Città in particolare dove la Publica Maestà dovria religiosamente riverirsi; qui apunto frequentemente sentendosi Sbarri, & Homicidii; tolta al buon Suddito la quiete, distrutta la libertà, e perduto affatto il rispetto, e la sicurezza; sempre venerabile sotto l'occhio di chi regge, e dell'auttorità Dominante, & mentre da rimedii già applicati s'è più tosto ritratto maggiori i pregiudicii, che la salute, ben conoscendosi, che la facilità delle Deliberationi fomentano i mali nel soverchio ardire de malviventi, convenendosi una risoluta estraordinaria provisione.

L'Anderà Parte, che inherendosi à tutte le altre Parti in questa Materia, & in particolare à quelle del 1635., & 1648. le quali anzi siano in virtù della presente riconfermate in tutte le sue Parti, tutti li casi, che per l'avvenire seguiranno in questa Città, ne'quali sarà intervenuto Sbarro, ò delatione d'Armi da fuoco, siano, & s'intendano dechiariti, & inclusi

inclusi nella Materia di Stato, cioè, che nelle Voci, e Beneficii, che si concederanno in avvenire, e nei quali per ordinario sono eccettuate le due Materie di Stato, e degl Intacchi di Cassa, in quella di Stato, s'intendino sempre compresi i casi predetti, così, che quelli Banditi, ò Condennati per medesimi casi, in avvenire non possino liberarsi mai per alcun Beneficio, sia di che qualità, e conditione si voglia, e concesso per qualunque causa, nessuna eccettuata quando in essa Gratia, ò Beneficio sia eccettuata la Materia di Stato, come è sopradetto.

Et gl'Avogadori di Commun, à quali tocca per ordinario il rifferire à questo Conseglio le Liberationi, come anco il Secretario, che haverà le Scritture nelle mani, debbano sopra il tutto avvertire à questo particolare requisito; nè possa proporsi mai la Liberatione d'alcun Bandito, ò Condennato per la causa predetta, se non con beneficio libero, & assoluto, in cui non venga eccettuata quella Materia; risserbata sempre la gratia con le nove, e tutte le diecisette giusta le Leggi, con la forma predetta; onde con la difficoltà del liberarsi per la scarsezza delle Voci, e Beneficii, non concessi per ordinario senza la detta eccettione, si contenga ogn'uno nel dovere, & si dismetta abuso così pernicioso, repugnante alle Leggi non solo, mà alla stessa pontualità del ben vivere, e de natali nel resto, come è detto, habbino il suo vigore le Leggi in questa Materia.

Et la presente sia stampata, e publicata sopra le Scale di San Marco, & di Rialto à universale intelligenza, & à pontuale essecutione.

In Materia di Avocati, e Sollicitadori, & altri.

1654. Adì 21. Agosto. In Conseglio di Dieci.

E'Trascorsa tant'oltre una rilasciata licentia d'alcuni Avocati, e Sollicitadori di Palazzo nell'agitar, e trattare le Cause, che gli accadono, che pare sia al presente posto il principal studio più, che à sostener le ragioni de Clienti ad invehire con sensi liberi, & arditi, quasi in forma di Placito contro gli Aversarii. Se ne odono universalmente frequenti doglianze: ne sono anco pervenuti al Tribunal de Capi, e ben si prevede, che senza frenar un tanto disordine, non solo si anderà ogni giorno crescendo, mà con l'unire agli interessi della robba li rancori degl'animi potranno facilmente nascere gravissimi inconvenienti. Riguardi tutti, che come contrarii alla quiete, & alla modestia necessaria, chiamano la Publica Sapienza alle più valide provisioni.

Sia però preso, che resti assolutamente prohibito agl'Avocati, e Sollicitadori, & ad ogn'altro del Palazzo il deviar punto così in scritto, come in voce dal sostener, & diffender le Cause de loro Clienti con parole improprie, e concetti arditi, e pungenti contro gl'Aversarii; mà debbano farlo con le forme più moderate, e civilii; onde bensì restino espresse con vigore le ragioni, e sostenuti li punti delle Cause medesime, mà non vilipese le Persone, nè accesi gli odii trà le Parti

Siano però in viva maniera eccitati tutti li Giudici de Consegli, Collegi, e Magistrati di qualunque sorte in questa Città, quando udissero tali rilasciate narrative, & essagerationi di reprimer, & correger li stessi Avocati, & altri, ò col farli discender dalla Renga, e desister dalla diffesa della Causa, ò con prohibirgli per un determinato tempo di capitar in

tar in Palazzo, ò di trattar Cause invesso, ò pure di metter piede in quel Conseglio, Collegio, ò Magistrato secondo; che più; ò meno in riguardo alla qualità del trascorso parerà proprio alla loro prudenza; Risservato l'uso anco di pene maggiori alla Giustitia; onde in ogni modo si restituiscano le cose à quel termine di buoni costumi, che è stato sempre solito dei rettissimi Instituti della Republica. Et l'essecutione della presente sia espressamente commessa à Capi di questo Conseglio; dovendo esser stampata, & affissa in ogni Conseglio, Collegio, & Officio à chiara notitia di cadauno.

Aggionta de Capitoli di Parte dell' Eccelso Conseglio di Dieci di 29. Decembre 1654.

L'Anderà Parte, che li cinque Grossi per ogni Condennato in questa Città, e Terra Ferma, concessi già al Circospetto Segretario di questo Conseglio Francesco Verdizoti, & da lui a' 24. Settembre passato rinontiati, & accettati in utile della Cassa, hora à beneficio, & in persona del Prencipe siano accresciuti à Grossi otto, & debbano esser pagati in ogni ispeditione de Processi Criminali da ogni Reo, etiam Condennato, ò obligato nelle sole spese del Processo, Ispeditione prò nunc, non procedatur, & ogn'altro Atto, nessuno eccettuato, segua l'Ispeditione, e l'Atto, come si voglia, così de Rettori, come de Consolati, Maleficii, Giusdicenti, & ogn'altro Giudice Criminale in Terra Ferma, & in questa Città ne i casi, che si espediranno con la semplice ordinaria auttorità; dovendosi detti Grossi otto esser pagati dal Reo nel tempo stesso, che paga l'altre ordinarie spese del Processo, & siano esatti pontualmente da quel Cancelliere, Nodaro, ò altro Ministro, che havesse il Processo nelle mani, subito seguito l'Atto, & l'ispeditione sopradetta.

Siano però obligati strettamente tutti i Cancellieri de Rettori Nostri à riscuotere il detto Denaro non solo dai Rei nei casi, che passano per le loro Cancellarie, mà anco da quei Cancellieri, ò Nodari del Maleficio, & altri Ministri, che l'haveranno esatto per i Processi loro toccanti, sotto pena à questi, mancando d'essigere, di pagar del proprio, & di esser severamente castigati ad arbitrio della Giustitia.

Li detti Cancellieri de Rettori prima del partire per i Reggimenti, debbano prestare à i Governatori dell'Intrade, oltre l'altre Pieggiarie per la Limitatione, & altro, una Pieggiaria ancora di riscuotere, & portare pontualmente al suo ritorno dal Reggimento alla Cassa di questo Conseglio tutto il Denaro esatto di questa raggione; dovendo in avvenire tutte le dette Pieggiarie esser approbate da tutti tre li Governatori dell' Intrade à Bossoli, e Ballotte, e sottoscrittogli pure da tutti tre il Bollettino, senza il quale non possa il Segretario alle Voci consignar la Ducale per il Reggimento.

Nei casi veramente Criminali, che per la loro grave importanza sono delegati à Reggimenti, così servatis servandis, come col Rito, dovendosi proportionatamente dare anco à Rei maggiore la contributione, debbano da ogn'uno di essi Rei essere pur essato nel tempo, e modo detto di sopra ne i casi delegati servatis servandis Ducati cinque, & in quelli col Ritto Ducati dieci; Il tutto essequendosi da detti Cancellieri nel modo, tempo, & con le obligationi dette di sopra.

Et per-

Et perche, così l'Esfationi, & Pagamenti fopradetti, come tutti gl' altri di Limitatione, & d'altro Denaro fpettante alla Cafsa, fiano fatti intieramente, & non più con li difordini, & pregiudicii rapprefentati, valendofi del prudentifsimo raccordo de medefimi Revifori, e Camerlengo, fia la ftampa, che era già data à Reggimenti da Miniftri della Cafsa prima del partire, confignata in avvenire al Rettore, e Cancelliere dal Tribunal de Capi al tempo di preftare l'ordinario giuramento, fcrivendo amendue la Ricevuta d'efsa di proprio pugno immediate fopra un Libro à quefto effetto deftinato, & al ritorno dal Reggimento fiano obligati à reftituirla al detto Tribunale, con tutte le Note diftinte, e pontuali di Condanne, & altro, che farà feguito nel tempo del medefimo Reggimento, in conformità anco delle altre Leggi in quefto propofito, con la qual ftampa debbano infieme portar anco Fede della Caffa dello intiero pagamento di tutto il Denaro efatto di ragione della Caffa medefima, perche poi ricevino da Capi un Bollettino d'haver adempito à tutti gl'oblighi fopradetti, & mancando, così il Rettore, come il Cancelliere in minima parte di far pontuale il detto Pagamento immediate al ritorno, & il Cancelliere di defcriver anco fopra la detta ftampa tutte le Condanne, Atti, & altro obligatogli, incorrino immediate nelle pene d'Intaccadori del Publico Denaro, per effere à mifura d'efse feveramente puniti da quefto medefimo Confeglio, & il Cancelliero privo in oltre di non poter più nel corfo di fua vita efsercitare Cariche Publiche.

Siano però in avvenire, & per ficurezza maggiore dell'efsecutione pontuale del prefente Decreto publicate in Arengo tutte le Ifpeditioni de Proceffi Criminali, feguano come fi voglia, Atti prò nunc, non procedatur, & ogn'altra nefsuna eccettuata, onde dalle Note delle dette Publicationi in Aringo pofsa fempre facilmente incontrarfi quelle, che fi faranno nella detta ftampa.

In oltre efsendo prohibito per molte Leggi, & anco dell'iftefso Senato con Decreto particolare, che il Denaro di raggione della Cafsa non debba efsere da Publici Rapprefentanti impiegati in altre occorrenze, ancorche Publiche, che nelle fole della detta Cafsa, non oftante, ilche intendendofi fommi pregiudicii nella introduttione de prattica diverfa, e di graviffimi abufi, inherendofi però alle ftefse Leggi, fia di nuovo prohibito à tutti i Rettori il valerfi del detto Denaro in alcuna occorrenza Publica, ò privata nefsuna eccettuata, fe non in efsecutione de foli Ordini de Capi, ò dell'iftefso Confeglio, e contravenendo alcuno à queft'Ordine, s'intendi incorfo nelle fopradette pene pure d'Intaccadori del Publico Denaro, & fia in conformità caftigato, non oftante qual fi fia cofa, che portafse in contrario.

Sia la prefente Deliberatione ftampata, e mandata à tutti li Rettori in Terra Ferma, & per tutti gli Officii in quefta Città per la fua inviolabile efsecutione; Dovendo i Capi di quefto Confeglio accompagnarla con quegl'Ordini di più, che conofceranno conferenti à ben afficurare l'Efsatione, e l'intiera corrifponfione del Denaro.

1655. Adi 13. Maggio. In Confeglio di Dieci.

CONofce la prudenza di quefto Confeglio di quanta importanza fiano le Cancellarie dello Stato Noftro da Terra, e da Mar, perche nella Fede, fufficienza, e bontà de i Cancellieri confifte non folo il maneggio

delle cose Nostre, & il decoro de i Reggimenti, mà anco il sollievo, e la contentezza de i Sudditi. Et perche hoggidì frequenti si vedono i disordini, e continuare s'odono le mormorationi per la mala Distributione, & Administratione delle medesime Cancellarie, conviene alla maturità di questo Conseglio provedere nella più vigorosa, e risoluta forma. Però

L'Anderà Parte, che non possa alcuno nell'avvenire essercitarsi nelle Cancellarie dello Stato Nostro, così da Terra, come da Mar, nè come Cancellier, nè come Coadjutor, se non sarà Suddito nativo della Signoria Nostra, intendendosi sempre esclusi quelli, che per gratia fossero fatti Sudditi, & l'istesso debba intendersi delle Cancellarie de Capi da Mar, & d'ogn'altro Comandante Nostro in Carica ordinaria, ò estraordinaria. Et nell'avvenire quelli, che vorranno essercitarsi in alcuna Cancellaria, oltre le altre obligationi, che quì sotto saranno espresse, siano anco tenuti à portar fede d'esser nati Sudditi, qual fede li doverà esser fatta dalli Avogadori di Commun con l'Esame di due Testimoni almeno essaminati per Inquisitione; oltre quelli, che dalla parte venissero dati in nota; Per quelli poi, che fossero nati in altro luoco dello Stato Nostro, debbano i Rettori, sotto la Giurisdittion de i quali fossero nati, formar Processo con le forme di sopra espresse, e quello trasmetter sotto Bollo alli Avogadori, perche da essi veduto, possano suffragarli della sudetta Fede. Et à fine, che al presente Ordine Nostro non sia chi ardisca di contravenire, sia preso, che se alcun Forastiero si esserciterà nell'avvenire, resti casso, e privo della Cancellaria, & il Rettore se sarà di Reggimento senza pena sia privo del Reggimento, & se sarà con pena resti Condannato in Ducati cinquecento, da essergli levata da ogn'uno delli Avogadori, e Capi, tanto uniti, quanto separati.

Per provedere poi alla sufficienza, requisito sommamente necessario à Cancelliero, per l'interesse Publico, e privato, sia decretato, che de cætero non possa alcuno impiegarsi per Cancellier, se non haverà prima portato Attestati di haver fedelmente servito per Coadjutore per il corso di trentadue Mesi almeno ad uno, ò più Rettori in Reggimenti, che habbino Criminalità, & nel presente Ordine non s'intendino compresi quelli, che già s'havessero impiegati come Cancellieri in qual si sia Cancellaria. Tutti veramente, che vorranno applicarsi alla funtione di Cancellieri, etiam, che per il passato havessero essercitate Cancellarie, siano tenuti à passar prima per l'Essame da esserli fatto dal Magnifico Cancellier Grande, e da uno delli Primarii dell'Avogaria con l'assistenza d'uno delli Capi di questo Conseglio, & uno delli Avogadori, e doppo conosciuti idonei, li sia fatta una Fede sottoscritta con giuramento dalli sudetti Capo, & Avogadori, perche poi alla prima riduttione di questo Conseglio, siano ballottati, & approbati con la metà dei Voti del medemo: Ne possano conseguir la Fede sudetta per esser ballottati, se non haveranno prima presentato nell'Avogaria di Commun Fedi delli Magistrati ordinarii, nelli quali apparisca, che non siano stati notati d'Infamia nella maniera, che si prattica per le Nodarie d'essa Avogaria, e altri Officj ancora; Et quelli, che hanno habitato fuori di questa Città, habbi obligo d'aggionger alle sudette Fedi anco la Fede di quel Rettore sotto la Giurisdittione del quale haveranno havuto il Domicilio.

Per divertir poi ogn'altro inconveniente, che dalla distributione nascer potesse, resti decretato, che in questo Conseglio siano tenuti due Libri, in uno de quali debba il Secretario di maggior età registrar i Nomi de i

Cancel-

Cancellieri, che già hanno servito, ò servir intendono nelle Castelle, e nell' altro i Nomi di quelli, che già si sono impiegati, ò doveranno impiegarsi nelle Città, quali Note, e Registri però doveranno farsi co 'l Fondamento dell' Approbatione, e con le conditioni di sopra espresse, e non altrimenti. Mà perche è conveniente, che si dia luoco al merito, & eccitamento alla virtù di quelli, che si applicano alla servitù delle Cancellarie delle Castelle, resti stabilito, che quelli haveranno servito per il corso di tre Reggimenti intieri, e porteranno Fedi giurate dalli Rettori, che haveranno servito, di haver adempito il loro Ministerio con puntualità, fede, e sufficienza, siano admessi a poter impiegarsi nelle Città, & i loro Nomi depennati dal Libro delle Castelle, sia registrato in quello delle Città. Habbino però anco obligo di portar Fede del Nodaro del Conseglio di Quaranta Civil Vecchio, di non esser stati condannati nelle spese, ò in altra forma dal medesimo Conseglio per trasgressioni, & errori commessi nell' essercitio della loro Carica. Et perche è anco ragionevole, che all' eccitamento del premio corrisponda il timor della pena. Sia aggiunto, che ogni volta, che nel sudetto Conseglio succederà la Condanna di alcun Cancellier come sopra, siano tenuti li Nodari del medesimo Conseglio, & il Nodaro dell' Avogador, che haverà messa la Parte, in pena di privation del Carico, e di trè Anni almeno di Prigion à portar subito le notitie al Tribunal de Capi, perche dal Secretario, che haverà la cura de i Libri, nè sia subito fatta Nota nel Margine del Nome, à fine, che occorrendo, che alcuno venisse condannato più di due volte, il Nome suo resti subito dal Secretario senz' altro Decreto depennato da quel Libro, ove si trovasse registrato, nè possa più in alcun tempo essere admesso all' essercitio delle Cancellarie.

Li sudetti Cancellieri poi, & non altri possano esser impiegati, & essercitarsi nelle Cancellarie. Et perche è introdotto da certo tempo in quà, che alcuni ricevono, e giurano le Cancellarie sotto il proprio loro Nome, e poi sotto il medesimo Nome le fanno essercitare da persone, che non hanno i requisiti delle Leggi; Sia preso, che venendo convinto alcuno per questo Delitto sia da questo Conseglio castigato, tanto chi haverà giurato, quanto chi haverà essercitato, con pena di Anni cinque almeno di Galera, ò di Anni dieci di Prigion; havuto riguardo alla qualità delle persone, ò di Bando perpetuo dallo Stato Nostro, non potendosi havere nelle forze, & il Denontiante (oltre l' esser tenuto secreto) conseguirà Voce, e Facoltà di poter liberar se stesso, ò altro, che fosse Relegato, ò Confinato in Prigione da Anni dieci in giù, ò Bando diffinitivamente, & in perpetuo da questo, ò da altro Conseglio, ò con l' auttorità di esso, non ostante condition di tempo, e requisiti.

Dovendo nel rimanente restar ferme, & valide le Leggi prese in Materia de Rettori, Cancellieri, & altri Ministri, & in particolare quelle, per le quali convengono sempre i Rettori con i medesimi loro Ministri prestar il solito giuramento al Tribunal de Capi; à quali anzi sia aggionto, che nella detta Materia del giuramento possano accettarsi anco Denoncie secrete contro transgressori, & ritrovati colpevoli, così il Rettor, come i Ministri, cadino in pena di Bando perpetuo, con Alternativa essendo presi di dover star in una Prigion serrata alla Luce per Anni vinti, & doppo liberati, il Rettor non possa mai più per tutto il corso di sua vita esser provato à Reggimento, & il Cancelliere, ò altro Ministro di non poter parimenti fin che viverà, essercitare Cariche Publiche, nè pos-

sa ad alcuno esser fatta gratia, che con le nove, & disisette di questo Conseglio ridotto al suo perfetto numero.

In Materia de Salvi Condotti, & Gratie à Condannati.

1655. Adì 19. Settembre. In Maggior Conseglio.

NEL Decreto di questo Conseglio 14. Settembre 1628. viene risservato al Conseglio di Dieci di poter trasmettere al Senato quelle Instanze de Condennati per le loro Liberationi, Raccordi, & altre Materie, che havessero attinenza alla ragion di Stato, perche dichiarite tali, & che in effetto contengano il Publico servitio, & rimesse di nuovo al medesimo Conseglio, potesse poi passare à Salvi Condotti, & altre Gratie, si osserva però al presente non ben adempita in questa parte l'ottima intentione di questo medesimo Conseglio, facendosi per ordinario dal Senato le dette Dichiarationi con la metà de Voti solamente, e ballottandosi anco unite con molte altre facilità, che ricercando miglior Ordine.

L'Anderà Parte, che in avvenire sempre, che sia transmessa dal Conseglio di Dieci al Senato alcuna Instanza per Salvo Condotto, e Gratia à Condannati, Raccordo, ò altro in conformità del detto Decreto 1628. 14. Settembre, debba la Parte della Dichiaratione se contenga veramente Materia conferente al Pubblico servitio esser ballottata, e presa con li quattro quinti del Collegio, e del Senato con obligo al Segretario Leggista di così essequire pontualmente, perche con tale Decreto fondato, e positivo, rimessosi poi di nuovo il Negotio al Conseglio di Dieci, siano le Gratie ricercate ballottate con le nove de Conseglieri, e Capi, e con li cinque sesti del medesimo Conseglio conforme à quello, che già dispongono le Leggi.

1655. Adì 10. Febraro. In Conseglio di Dieci.

CON chiara, e rissoluta maniera dispongono molte Deliberationi di questo Conseglio, e quelle particolarmente 19. Settembre 1635., & 11. Luglio 1641., che li Rei obligati per le loro Sentenze, e Condanne, ò Applicationi à gl'offesi, ò attinenti loro, siano tenuti pagar insieme gli Aggionti, destinati à Luoghi Pij, & altri, e far passar tutto per Cassa; Ad ogni modo vengono ben spesso dagl'Interessati inventati pretesti, e modi per sottrarsene, pretendendo massime quelli, à chi restasse confiscati li Beni, e che dal tratto di essi deve estrahersi l'applicatione, che non gli spetti pagar essi Aggionti; Convenendo per tanto aggiunger maggior espressioni della Publica volontà, e più vivi stimoli per farla da tutti indifferentemente essequire.

L'Anderà Parte, che salve, e risservate tutte l'altre in questa Materia, e spetialmente le sudette 1635., & 1641. sia dechiarito, & aggionto, che tutte le Condanne, & Applicationi sotto qual si voglia Titolo, ò Nome chiamate, ò con qualunque forma di parole, ò di effettivo esborso, ò del tratto di Confiscationi, ò d'altra maniera niuna immaginabile eccettuata, (fuorche quelle sole per Medici, e Medicine escluse dalle sudette Parti) à chi fossero obligati li Rei per loro Sentenze, così passate, come venture, habbia ad esser pagate pontualmente con li Aggionti, e fatta passa-

passare esse Condanne, ò Applicationi, e li Aggionti medesimi per Cassa; senza l'uno, e l'altro de quali requisiti, ancorche seguisse la Liberatione de Rei con Voce, ò in qual si sia modo, ò pure finito il tempo delle loro Condanne fussero depennati di Raspa, possono sempre essere impune offesi, e s'intendano per sempre sottoposti allo stesso Pagamento, oltre il doppio, à che in tal caso doveranno soccomber li Ministri, che havessero girate Partite, fatte Fede, depennato di Raspa, ò in qual si sia modo posto mano alla Liberatione, senza il precedente Giro per Cassa delle Condanne, ò Applicationi, e de gli Aggionti medesimi, e ciò oltre tutte altre pene, che sono cominate ne' sudetti Decreti 1635., & 1641. quali in tutte le sue Parti habbiano ad esser con la più pontuale esatezza essequiti, ad effetto di che siano pure ristampati insieme col presente Publicati, mandati à tutti li Consegli, e Magistrati di questa Città, & à tutti li Rettori da Terra, e da Mar, per il Registro in ogni luogo, e per l'osservanza in ogni tempo di quanto in essi espressamente si contiene; dovendo anco essere posti in tutte le Commissioni delli Rettori sopradetti.

1656. *Adì 15. Marzo. In Senato.*

LA Christiana Carità di questo Conseglio soccorrendo le necessità urgentissime del Pio Hospitale della Pietà, già decretò di sovvenirlo in qualche parte con due Soldi per Lira sopra tutte le Condanne Pecuniarie dello Stato Nostro, & con vive Deliberationi, specialmente de 12. Decembre 1641. fù ordinata in tutti i luoghi una Riscossione molto esata, e diligente con cominatione di pene à inobbedienti, & altro, come in quella; mà nel corso del tempo smarritasi in gran parte la pontuale essecutione, e ridotto questo suffraggio si può dire al niente, minorare notabilmente l'Elemosine, accresciutesi le spese à segno insofferibile, già è ridotto quel Pio Luogo all'ultime necessità di vicina inevitabile caduta. Chiamato però l'animo religioso del Senato à gran atto di pietà, almeno nel buon indrizzo della detta Riscossione, già che è impedito dalle congiunture il passare ad altri Soccorsi à sostenimento di tanti poveri Orfani innocenti.

L'Anderà Parte, che inherendosi à tutte le Leggi in questo proposito, & particolarmente alla sopradetta 1641. con altre posteriori 1642. 11. Giugno, & 1643. 1. Decembre, sia espressamente commesso à tutti i Consegli, e Magistrati in questa Città, & parimenti à tutti i Rappresentanti da Terra, e da Mar, Jusdicenti, & altri che fanno Condanne Pecuniarie à dover dare una pontuale intiera essecutione alle Leggi sopradette, le quali benche siano registrate nelle Publiche Commissioni; debbano ad ogni modo esser stampate insieme con la presente per più sicura notitia, e trasmesse tutte à Rettori, & à Consegli, e Magistrati di questa Città, dovendo tutti in conformità d'esse Leggi far sempre intieramente riscuotere in tutte le Condanne Pecuniarie li sopradetti Soldi due per Lira, applicati all'Hospital della Pietà, e facendo tutto il Danaro capitar di quattro in quattro Mesi nelle mani del Cassiere, insieme con quello, che deve estraherssi da tutto il cumulo de Confiscationi, e Contrabandi prima di farsene alcuna Divisione, il tutto intieramente, & senza diminutione, non potendo il detto Denaro essere impiegato in alcuna, benche Publica occorrenza.

Sian fatti partecipi di quella Deliberatione da i Rettori delle Città principali quelli delle Terre, Castelli, Vicarii, Jusdicenti, & altri, sottoposti alla loro Giurisdittione, perche sia da tutti esseguita inviolabilmente. Debbano in avvenire li sopradetti Rettori delle Castelle, Jusdicenti, & altri ispedire di Mese in Mese nella Camera della Città principale, à cui saranno sottoposti, tutti i Denari della sopradetta ragione, che saranno in quel Mese stati riscossi con nota particolare distintissima, perche tutto il Denaro capiti nelle Camere, passi per Cassa, si saldino in esse Camere i Conti, e si girino le Partite.

Nei ristretti del scosso, e speso soliti à mandarsi ogni Mese al Senato da Rettori, sia aggiunto anco il conto distinto del Denaro, che sarà stato riscosso, e si troverà nella Camera di simile ragione à luoco per luoco; facendone oltre il conto particolar mentione anco nella Lettera, che si legge d'ordinario al medesimo Senato, & mancando i Retrori in alcuna parte delle obligationi sopradette, non possano al loro ritorno andar à Capello, & esser provati, sotto le pene tutte al Segretario alle Voci contenute nella sopradetta Parte 1641. quando permettesse in contrario senza le Fedi in essa, & altre Parti stabilite.

L'Ordine stesso debba in tutto osservarsi anco per l'altro Denaro d'Aggiunti obligati sopra le medesime Condanne, & applicati alle Convertide, & Accademia de Nobili, non concorrendo in questi minore la Pietà, e la necessità di suffraggio per i pregiudicii egualmente pratticati; da essere riscosso il detto Denaro con le Partide, & con le forme sopradette, in tutto, e per tutto, & nella ispeditione in questa Città del medesimo Denaro siano servati gli Ordini già stabiliti, & pratticati fino al presente.

Per quello riguarda à disordeni de passati tempi sia espressamente commesso à tutti i Rettori delle Città principali di dover far una generale Revisione, & Inquisitione dall'Anno 1641. tempo della Parte fino al presente, di tutto il Danaro di questa ragione, ommesso di riscuotersi, riscosso, e non pagato, in mano di chi sia rimesso, e quel più, che possa essere stato operato, estendendone la Revisione, & Inquisitione, così nella propria Città, come nelle Terre, e Luoghi sottoposti, per portarne le notitie in loro Lettere giurate à questo Conseglio per le proprie risolutioni.

Et la presente Parte sia stampata, publicata, e registrata in tutte le Commissioni de Publici Rappresentanti.

In Materia, che il Conseglio di XL. Criminal non possi conceder Gratie à Banditi, ne dar Salvi Condotti.

1656. *Adi* 18. *Aprile. In Maggior Conseglio.*

FU' dalla prudenza di questo Conseglio l'Anno 1628. 14. Settembre espressamente decretato, che dal Conseglio di Dieci non si potesse più conceder Salvi Condotti, ne farsi Gratie à Condennati, se non ne i casi prescritti, e cadendo al presente necessario, che resti il medesimo prohibito anco al Conseglio di XL. al Criminal; eguale concorrendo il motivo, e la ragione di non alterarsi le Sentenze, e che con la permanenza del castigo à Delinquenti si conservi in ogni luoco temuta la Giustitia, ed inalterabili i Decreti.

L'An-

L' Anderà Parte, che non si possa più conceder in avvenire dal Conseglio di XL. al Criminal Gratie di qualunque sorte, e per qual si sia essibitione d'Huomini al Campo, à Banditi, Relegati, e Confinati, ne meno Salvi Condotti, che alterino le Sentenze, mà le loro Liberationi habbino in ogni caso à seguire con l'Ordine puntuale delle Leggi, e non altrimenti; e tutte quelle Gratie, ò Liberationi, che diversamente si facessero s'intendino sempre nulle, e di niun valore, e possa la persona liberata esser sempre offesa impune; con pena in oltre à Nodari, che scrivessero l'Atto, di non poter mai più, ne come Principali, ne come Sostituti essercitarsi in Cariche Publiche.

E la presente Parte sia registrata nel Capitolar del Conseglio di XL. al Criminal.

1656. Adì 22. Aprile. In Conseglio di Dieci.

Siano parimenti tenuti li Cancellieri, Nodari, & altri Ministri, de tutti li Reggimenti da Terra, & da Mar, obligati alla Riscossione degli otto Grossi, cinque, & dieci Ducati in conformità delle Parti di questo Conseglio de' 29. Decembre 1654., 20. Luglio 1656., & 20. Aprile 1657. dover riscuotere insieme sopra tutto il corpo del detto Danaro li cinque Soldi per Lira, che sono il quarto di più, nella medesima maniera, nell'istesso tempo, & sotto tutte le pene nominate dalle Leggi sopradette, per essere detti cinque Soldi per Lira mandati, o contati alla Cassa del detto Conseglio, di tempo in tempo unitamente sempre con tutto il Denaro sopradetto, & ciò per utile, & à beneficio della medesima Cassa.

1656. Adì 20. Luglio. In Conseglio di Dieci.

NEL pratticarsi la Deliberatione di questo Conseglio 29. Decembre 1654. con l'essigere da Rei di qualunque sorte Grossi otto per uno, & poi Ducati cinque nei casi delegati, servatis servandis, & Ducati dieci in quelli col Rito; non si vede risultar quel profitto, che ben maneggiato l'affare, converebbe certamente conseguirsi di non poca consideration. Devesi però assicurarne l'effetto con nuove dispositioni, e cautele, che vagliono à rimovere le accortezze, ò negligenze altrui, & à rendere fermo, & indeficiente il provento alla Cassa, come è di mente Publica, e come il suo bisogno vivamente ricerca. Però

L' Anderà Parte, che restando nel suo intiero vigore la Liberatione sudetta 1654. 29. Decembre, e l'osservanza sua puntualissima in ogni luoco, e tempo, sia ad essa aggiunto, che trovandosi in cadauna Cancellaria delle Città di Terra Ferma per Decreto del Senato un Coadjutor ordinario, ò d'altro Nome, che si chiamasse del tutto separato dagli affari, & interessi de Cancellieri, con incombenze di ricevere, e custodire tutti li Processi espediti, le Scritture terminate, li registri delle Ducali, e le altre Carte più importante, e stimate, e tenendo questo Ministro anco particolar obligatione per interesse, e sodisfattion de Sudditi di far le Tasse de' Processi espediti secondo la dispositione della Tariffa, e la consuetudine del Foro, con quali Tasse vengono pagate le Mercedi à Cancellieri, il che però ben spesso non vien osservato, pratticando li medesimi Can-

cellieri di farle da se stessi, con che ritengono ancò appresso di se li Processi espediti, e le Sentenze publicate sino al fine del Reggimento, sia hora Decretato, che tutte le Tasse de' Processi, niuna eccettuata, siano fatte dal Coadjutor ordinario, e non da Cancellieri, ò altro Ministro sotto immaginabile pretesto, conforme pure è stato deliberato dal Senato, in pena à Rei, che pagassero le spese secondo le Tasse non fatte dall' ordinario, e non sottoscritte di sua mano di pagar doppiamente, & à Cancellieri, che le ricevessero, di riffar pure per il doppio, à vantaggio la metà dell' Accusator, e l'altra della Cassa Publica, oltre il restar privi per sempre d'essercitar Carichi Publici; & oltre le pene maggiori, che si conoscessero proprie. Sia in appresso obligato il medesimo ordinario di tener un Libro particolare, sopra quale debba registrar in ristretto tutte le Tasse, che anderà facendo, acciò sempre apparisca, che siano aggiustate alla Tariffa, dichiarando in oltre il Nome del Reo espedito; se con l'auttorità ordinaria, ò per Delegatione, e distinguendo in esse il particolar Credito della Cassa.

Doppo seguita l'espeditione de Processi, e fatta la Publicatione delle Sentenze per li Casi spettanti alle Cancellarie, e maneggiati dalli Ministri di esse, siano essi Processi, e Sentenze consegnate allo stesso ordinario non solo per la custodia, e conservatione loro, conforme il Decreto sudetto del Senato, mà per osservar, & incontrate col mezzo delle Tasse registrate nel Libro, se vi siano descritti tutti li Nomi de' Rei espediti, e se fatta la riscossione spettante alla Cassa intieramente.

Habbiano poi obligo li Cancellieri di portar al loro ritorno una Fede giurata del medesimo Coadjutor ordinario, con Nota distinta di tutti li Rei espediti, che ritroverà nel Libro del Registro delle Tasse, e con dichiaratione della quantità del Denaro esatto, come pure doverà specificare d'haver fatto l'incontro delle Sentenze, con li Processi espediti nel tempo di quel Reggimento; Essa Fede presentando (insieme col Libro, ò stampa, che vien loro consegnata alla partenza) al Tribunal de Capi, come dispone la sudetta Parte 1654. 29. Decembre, acciò si vegga concordato con facilità, e sicurezza di servitio, e l'interesse della Cassa medesima.

Nelle Terre, e Castelle, poi dove non vi sono li Coadjutori ordinarii, doverà una simile Fede esser fatta con Giuramento de Cancellieri Successori, con la dichiaratione stessa d'haver incontrati li Nomi dei Rei espediti, con le Sentenze publicate in Arengo, con li Processi consegnatili da Precessori, i quali parimenti debbano al ritorno presentar à Capi esse Fede, insieme con la stampa come di sopra.

Per quello riguarda poi alli Maleficii, mentre ogni Collegio de Nodari nelle Città di Terra Ferma instituisca un Lettore in Corte per la Lettura de Processi maneggiati da Nodari d'essi Maleficii al tempo dell'espeditione, e gl'incombe parimenti formar l'estese delle Sentenze in qual si sia modo seguite per Publicatione in Arengo, quali poi vengono consegnate ad altro Nodaro deputato alla custodia delle Raspe, de Casi, e Processi, che si formano per li Nodari del Collegio nel proprio Maleficio, sia presso, che l'uno, ò l'altro delli sudetti due Nodari habbiano l'obligo di far le Tasse di cadaun Processo espedito del proprio Maleficio, non convenendo, che il Nodaro in mano del quale si trova il Processo formato, & ispedito, come Ministro interessato, faccia la liquidatione delle proprie Mercedi; Et siano obligati li sudetti dui Nodari à tener parimenti in un Libro, nel quale vi descrivano in ristretto le Tasse medesime, li

Nomi

Nomi de Rei, e quelli de' Nodari de Processi, con la dichiaratione particolare de i Crediti della Casa, come sopra, sotto le pene pure di sopra espresse.

Et perche restano incaricati li Cancellieri à ricever, e portar anco questo Denaro esato da Nodari, siano però accompagnati con Fede giurata de medesimi Ministri, che particolarmente dichiarito li Nomi de i Rei, li Nodari de i Processi, e le summe del Denaro esato, e consegnato da cadauno di essi Nodari, & sia questa Fede pure presentata con la stampa come sopra, al Tribunal de Capi.

E per contener più certamente ogni Ministro nei termini del dovere, e dell'obligatione, siano ad ogni beneplacito del Camerlengo della Cassa, con l'assenso de Capi; ispedito Ministro, dove si stimasse bene, per rivedere tali Conti, e confrontare li Libri, e Fedi portate con li Processi, Raspe, Registro delle Tasse, & ogn'altro Libro, onde si habbia certezza della retta, e pontuale osservanza, e trovandosi alcuna fraude, si habbia à procedere Criminalmente da questo Conseglio col maggior rigore, per dar castigo, & essempio unitamente, e per tener rassettato interesse così importante, e necessario della Cassa medesima.

Sia la presente insieme con quella del 1654. sopradetta stampata, e mandata à tutti li Rettori di Terra Ferma per la sua esattissima essecutione inclusa pure nei Libri, che si consegnano à tutti li Reggimenti al loro partire, e commessa anco à Ministri della Cassa per quello, che ad essi aspetta.

1656. Adi 18. Settembre. In Conseglio di Dieci.

Evidente è il pregiudicio della Giustitia, e grande l'incommodo de Rettori dalla privatione, ò mutatione de Curiali, e Cancellieri, ne deve certamente sofferirsi, che gl'obligati ad una Carica, già prestato il giuramento, e già incaminati nell'Essercitio, prima di terminarla possano condursi in altra. In funtioni, che ad ogni momento occorrono, e dove si ricerca l'assistenza personale troppo disdice, ch'uno sia destinato nel tempo stesso in due luoghi: potendo anco accadere, che dove esso non si trova, costringa la necessità à far supplire da altri non ammessi, con pessimo essempio, e con pericolo di perniciose consequenze. La prudenza di questo Conseglio hà più volte conosciuto il disordine, e vi hà rimediato con strette, e risolute prescrittioni; Ad ogni modo si vede giornalmente la facilità delle dispense, & si esperimenta il discapito; Onde è necessario con più validi mezzi troncare la via all'inconveniente, e con difficoltar la consecutione levar anco la confidenza dei tentativi.

Sia però preso, che inherendo à tutte l'altre Deliberationi in questo proposito, & à quella particolarmente de 14. Novembre 1605. Sia fermamente statuito di non poter si dar Licenza ad alcun Vicario, Giudice, ò altro Curiale, e parimenti ad alcun Cancelliere, che habbia giurato, & accettato qual si sia Carico con li Rettori Nostri, d'andar prima di terminarlo à servire altro Reggimento per molto, ò per poco tempo, se non con Parte di questo Conseglio, presa prima con le nove Balle de Conseglieri, e Capi, & poi con li cinque sesti d'esso Conseglio; havuta precedentemente l'Informatione, e l'Assenso del Rettore, al quale servisse a E quel Curiale, ò Cancelliere, ch'andasse à servire altro avanti di finir il tempo del primo, e senza la permissione di questo Conseglio, come sopra,

pra, oltre l'intenderſi invalidi, e nulli tutti li Atti, che faceſse, cada in pena di Ducati cinquecento; e di privatiòne per Anni dieci d'eſsercitar alcun Carico Publico di qual ſi ſia natura; ne poſsa eſser diſpenſato da tal conditione, ſe non con le ſtrettezze ſopradette delle nove, & cinque ſeſti.

Et la preſente ſia ſtampata, e mandata alli Rettori di Terra Ferma per la ſua puntual eſsecutione.

1656. Adì 6. Decembre. In Pregadi.

E' Perche è neceſsario aggiunger nove pene oltre l'altre fin'hora preſcritte à Soldati Falliti per raffrenare in avvenire ſimili Fughe: Sia fermamente preſo, ſtabilito, che quelli Soldati, che in avvenire falliranno, ſiano, e s'intendano in perpetuo Bando, e Contumacia; poſsano, e debbano in ogni Città, Terra, e Luogo Noſtro da qual ſi ſia Miniſtro, e da cadaun'altro eſser Retenti, & impune offeſi, e Morti, e per ogn'uno di eſſi, che foſse preſo, e conſegnato nelle Forze guadagnino li Captori Ducati vinti d'eſsergli esborſati in queſta Città dalli Proveditori dell'Armar, e fuori dalli Rappreſentanti d'ogni Danaro delle Camere dove foſsero Preſentati, e Ritenti, quali doveranno eſser poſti, e Condannati à ſervire in Galea al Remo con li Ferri a' Piedi, giuſto gl'Ordeni della Camera dell'Armamento per Anni trè continui, de quali non gli poſsa eſser fatta Gratia, ò Remiſſione, ò Permutatione alcuna per qual ſi voglia cauſa, niuna eccettuata, e ſiano tenuti anco à ſcontar il Danaro, che ſarà ſtato esborſato per la loro Ritentione, e ſe uno de ſimili Falliti denontierà un'altro, & opererà in maniera, che quello capiti nelle forze della Giuſtitia, intendendoſi con gl'Officiali, ò Miniſtri, ò in altra maniera ſeguito; che ciò ſia oltre li Ducati vinti d'eſser dati à lui, ò ad altri, che lo prendeſsero, e conſegnaſsero, guadagni egli l'Aſsolutione, e Liberatione del ſuo proprio Fallimento, e d'ogni pena, e Contumacia, che per eſso ſi trovaſse ſottopoſto. Et la preſente ſia ſtampata, & inviata à tutti li Rettori da Terra, e da Mar per la ſua inviolabile eſsecutione.

In Materia di Speſe nelle Formationi de Proceſſi in Caſi Delegati.

1657. Adì 22. Giugno. In Conſeglio di Dieci.

DIſpongono le Parti di queſto Conſeglio 26. Ottobre 1634. e 12. Giugno 1635. che delle Speſe, che occorrono farſi dalle Camere di Terra Ferma, per occaſione di Cavalcate per formation di Proceſſi Delegati, habbino i Rei à farne il Riſsarcimento prima, che conſeguir la Liberatione; Così anco ſi prattica, mà non ſi riporta la ſodisfattione intiera, come converebbe, anzi dal calcolo letto s'è udito, reſtar ſoccombente il Publico ogn'Anno di rillevante ſumma, protrahendoſi dai Condannati il Pagamento, e dagl'Abſenti in particolare à ſegno, che ò non curano di più reſtituirſi in gratia, ò ſono pervenuti dalla Morte, o d'altri accidenti, & il Publico Errario ne riſsente indebitamente il diſcapito. Simili ritardi ſeguono pure nelle Contributioni deliberate alla Caſsa di queſto Conſeglio degli otto Groſſi per ogni Reo, dei cinque Ducati da quelli

quelli con Delegatione servatis servandis, e dei dieci dagl'altri col Rito. E provano pure li Cancellieri pregiudicii notabili nelle loro giuste Mercedi, mentre di molti Processi non ricavano utile alcuno per li riguardi stessi. Necessario per tanto riuscendo aggiungere alcuna miglior regola, che assicuri tali Essationi, e le esima dai ritardi, e dai pericoli, valendosi del raccordo proposto, che viene pienamente approbato dalle Risposte lette.

L'Anderà Parte, che per rissarcire la Cassa Publica delle Cavalcate, & altro; per far contribuire le Impositioni à quella di questo Conseglio, e per sodisfare le Spese de Processi, sia decretata una privileggiata antianità sopra ogni qualità de Beni dei Rei in qualunque modo condannati nel grado stesso delle Spese di Medicamenti, e di Funerali; doppo quali, e doppo le ragioni Dotali, sia questa immediate subordinata, non potendo niun'altra qualità di Credito andarvi avanti, e dovendosi per li sudetti pratticare le medesime forme più pronte, e rissolute l'Essecutioni habbino à farsi contro li Beni de' Rei Principali, & anco contro quelli d'un solo de medesimi Principali per tutti; risservata però à lui ragione ripartitamente contro gl'altri. Ne possano li Cancellieri conseguir le loro Spese, se non saranno prima pagate le Publiche ragioni, di che tutto sia ad essi appoggiata l'incombenza, perche il stimolo del proprio interesse vaglia à facilitar il conseguimento di quello delle Camere, e della Cassa. A medesimi Cancellieri, & à gl'Ordinarii delle Cancellarie, & dovendo esser severamente prohibito il dar Copia ad alcuno degl'Interessati, ò Dipendenti loro delle Sentenze, se non saranno precedentemente sodisfatte tutte le spese sudette, in pena di pagar del suo tutto quello, che spettasse al Publico. Siano nel resto essequite le Deliberationi sopradette 1634., & 1645. anzi non solo non si possa proponere la Liberatione d'alcuno, mà nè anco minimo suffraggio, ò sollievo senza le Fedi auttentiche di tutti essi Pagamenti.

Et sia la presente stampata, insieme con le sudette 1634., & 1645., e mandata alli Rettori delle Città di Terra Ferma, per farla Publicar dove occorre, e registrar nelle Cancellarie per la sua pontuale continuata essecutione.

In Materia di Arme.

1657. Adì 27. Novembre. In Conseglio di Dieci.

L'Abuso del portar l'Arme in questa Città invalso con trasgressione sì universale, e scandalosa, è occorso à Capi di questo Conseglio osservare, che principalmente provenga, & habbia il suo maggior fomento dalla trista sagacità d'alcuni Ministri de Magistrati, che sotto pretesto di dover caminare, ò come Fanti, ò come Soprastanti, ò come Assistenti d'altri principali Ministri, ò sotto qualche altra paliata honestà rapiscono à Magistrati medesimi Licenza, anche in stampa, di portar l'Arme, e queste sono in numero così grande, che non è poi meraviglia, se la Città infetta di molti malviventi, che per lo più sono li sopra accennati, rissenta dalle sopradette concessioni la perturbatione, & l'inquietudine, seguendo quotidianamente, offese, misfatti, & uccisioni ancora. Dovendosi però provedere à un tanto disordine, non solo à quiete della Città, e sollievo de Popoli, & à consolatione de buoni; mà à decoro

etiam-

etiamdio di questo Conseglio, le cui Leggi prudentissime restano sconvolte, e l'auttorità, che non deve esser tocca, notabilmente pregiudicata, & offesa, sia preso.

Che le Licenze di portar in questa Città l'Armi fin'hora concesse, ò che per l'avvenire si concedessero da qual si sia Magistrato sotto qualunque Titolo, ò pretesto, s'intendino nulle, & di niun valor, ne possa chi si voglia coprirsi con esse, ò essimersi dal castigo, che meritassero quando capitassero nelle forze; E debbano li Capi di questo Conseglio dar gl'Ordini proprii per li Magistrati, ove sapessero venir concesse di simili Licenze, perche restino tutte suppresse, & abbollite, come hanno anche principiato con molto frutto ad essequire. Imponendo al Capitanio di questo Conseglio, & alli altri Capitani d'impiegarli con tutto lo spirito à purgare la Città di gente infetta, & insolente, che camina del continuo con l'Armi, non havendo riguardo à Licenze, che gli fossero mostrate di qual si sia Magistrato, ma facendo la Retentione d'ogni uno, perche un severo castigo serva d'essempio à quelli, che poco si curano dell'osservanza delle Leggi.

Mà se da qualche Magistrato fosse reputato necessario, e di Publico servitio il concedere ad alcuno de suoi Ministri la Licenza di portar Armi, debba rappresentare i motivi, & l'urgenze al Tribunale de Capi, perche da questo Conseglio sia deliberato il proprio.

Et la presente sia publicata, e stampata, & mandata alli Magistrati ove occorresse.

1657. Adì 20. Gennaro. In Conseglio di Dieci.

FU a' 29. Decembre 1654. deliberata da questo Conseglio l'Impositione di otto Grossi per ogni Condannato à beneficio della Cassa, & oltre le Regole all'hora instituite, altre ne sono state aggiunte con nuovo Decreto de 20. Luglio 1656. per la più pronta, e certa essecutione della Publica volontà. In alcun luogo dell'Istria sono stati consignati li Libri, & dati gl'Ordini per l'osservanza; In altri non è per anco pervenuta la notitia, e viene accennato di pretendersi, che li Decreti sudetti oblighino solo la Terra Ferma. Hora necessario riesce dichiarar questo punto, e riflettere insieme all'estreme anguste della Cassa, che non valendo à supplire all'ordinarie urgenze, conviene languire miseramente il servitio della Giustitia con gl'essentialissimi pregiudicii ben noti. Non potendo per tanto, che riuscir fruttuoso il dilatar all'altre Parti la stessa Impositione.

Sia preso, che li Decreti di questo Conseglio 1654. 29. Decembre, & 1656. 20. Luglio habbiano ad esser pontualmente essequiti anco da tutti li Rettori, Proveditori Generali, e Rappresentanti da Terra, e da Mar, dell'Istria, Dalmatia, e Tre Isole del Levante, Candia, & Armata, così che ogn'uno di detti Luoghi siano transmesse le Copie, e Libri, e dati gl'Ordini per l'intiera osservanza; così nell'Esattione degl'otto Grossi per ogni Condannato, & come delli Ducati cinque nei casi Delegati, servatis servandis, & Ducati dieci in quelli col Rito.

Siano tenuti li Cancellieri dar le Pieggiarie prima del partire, far poi le Note distinte nel Libro, custodir il Danaro à parte, e portarlo intieramente alla Cassa, con quelle Regole, e sotto le pene, che sono prescritte, e come appunto si prattica nella Terra Ferma, e da Capi ne siano dispo-

disposti gl'Ordini necessarii. Dovendo la presente esser stampata per la trasmissione sua con le altre, ove haverà ad esser essequita.

In Materia, che di tutti li Beni usurpati, debbano dalli Usurpatori di mala fede esser esborsati due Soldi per Lira, applicati al Pio Hospital della Pietà.

1658. *Adì 16. Novembre. In Pregadi.*

L'Hospital della Pietà Jus Patronato della Republica, & che sempre hà con particolar distintione goduti gli effetti della Pietà appunto del Senato, e della Publica benigna assistenza, quanto più accresce d'obligationi, e spese per il mantenimento di tante genti in esso ricoveratesi, tanto manca di Rendite, & di Elemosine per la qualità de tempi Correnti travagliosi, e molesti, eccitato però il zelo de Governatori di esso Pio luoco, portano sotto li Publici riflessi li bisogni del medesimo, affinche si ricavi motivo con qualche effetto di nova gratia à provedervi. E dovendosi incontrarlo con piena dispositione in riguardo all'opera pia, & al merito, che l'accompagna.

Anderà Parte, che godendo già detto Hospitale per gratiosa Publica concessione Soldi due per Lira di tutte le Condanne, Contrabandi, e Confiscationi, Criminali. Sia in aggionta preso, che di tutti li Beni usurpati d'ogni sorte, e qualità, niuna eccettuata, che in avvenire fossero, in qual si sia Magistrato, & Officio, scoperti, ò denontiati, habbia ad essere dalli Usurpatori di mala fede in pena maggiore del loro mancamento esborsati Soldi due per Lira del valor di essi Beni, senza che si habbia da toccar la parte spettante al Publico Denontiante, ò Ministri, mà in aggionta d'altre obligationi, e pene à quali s'intendessero sottoposti. Dovendo li medesimi due Soldi per Lira esser corrisposti al detto Hospital di tempo in tempo nel modo apunto, che viene nell'occasione di Condanne, e Contrabandi practicati.

Terminazione degl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Inquisitori de Governatori dell'Intrade.

1659. *Adi 31. Luglio.*

GL'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Inquisitori de' Governatori dell'Intrade, essequendo la Publica volontà applicata alla Correttione delli sconcerti, & dell'ommissioni pregiudiciali al Publico interesse nel Negotio massime della Scrittura de Magistrati, così importante, concernendo Maneggio di Denaro, e del Publico havere è, che perciò resta incaricato il Magistrato Nostro con particolar Decreto dell'Eccellentissimo Senato del 4. del caduto ad estendere le Regole, opportune in esso Decreto dichiarite per constringere li negligenti alla pontualità dovuta al Publico servitio, & al debito delle proprie Cariche, acciò in avvenire la Scrittura stessa incontri la publica brama. Terminando per tanto con l'auttorità sopradetta dell'Eccellentissimo Senato Terminiamo, che in avvenire le Fedi de Saldi delle Casse tutte di questa Città siano fatte oltre dalli Scontri delli Magistrati anco dalli Quadernieri à tempi debiti sopra

il Li-

il Libro Deputato alli Eccellentissimi Signori Capi dell' Eccelso Conseglio di Dieci co 'l fondamento però della Scrittura tutta passata, così nelli Giornali, Cassieri, e Scontri, come nelli Quaderni, ò Libri Maestri con le somme, Riporti, Resti, è Saldi delle Casse effettivi sopra li medesimi Quaderni, con la parita delle somme, tanto in dar, quanto in haver, con dichiaratione di restar saldata la tal Cassa, come appar dal Quaderno, ò Libro Mastro à carte .... ne se intendi in altro modo, restar le Casse saldate, se non nella forma dichiarita.

Così quelle Casse, che si saldano con li soli Mensuali non habbino ad intendersi saldate, se non sarà scritta tutta la Scrittura, così del scosso, come del speso nelli Mensuali Cassieri, e Scontro con li ristretti aggiustati, e saldati nella Fede del Saldo come sopra.

Prohibendo alli Ministri à chi spetta di non corrisponder, ne ricever Salarii, ò Utilità, così per Cassa di quel proprio Officio, come d'altro, ò altra Utilità, così à Cassieri, Scontri, ò Quadernieri, se non haverà quel tal Ministro, che doverà sodisfare li detti Salarii, ò Utilità di così restar intieramente adempito è restar saldata la Cassa nelli modi espressi non solo co 'l Denaro, mà con la Scrittura intieramente aggiustata; in pena in caso di Contrafattione di privatione della Carica senza poterne haver mai più alcun'altra, e di proceder Criminalmente contro li Transgressori. Et la presente deve esser approbata nell' Eccellentissimo Collegio in essecutione della Parte 4. Giugno passato antedetta.

1659. Adi 15. Decembre. In Conseglio di Dieci.

HAvendo gl' Inquisitori alli Governatori Nostri dell' Intrade con li più accurati riguardi havuti sotto gl' occhi li disordini sommamente pregiudiciali alla Materia importantissima de mancamenti in diversi Magistrati di questa Città nella Riscossione particolarmente del Publico Denaro, mà più nel non trovarsi pontuale l'Ordine prescritto, & prefisso de' Saldi delle Casse, portandosi da quelli, à chi spetta il tempo innanti co 'l trascorrersi dalli dieci del Mese, che sono obligati, anco al fine, & più oltre etiamdio, come li medesimi Inquisitori se ne sono espressi, & hà inteso questo Conseglio. Et per complire in ciò al proprio Ministerio havendo statuito Decreto ben proprio, con l'essecutione pontuale del quale non può il Publico, che riceverne beneficio à divertimento particolare degl' abusi fin' hora pratticati, & che non devono esser maggiormente tolerati. Et essendo sottoposti tutti li Magistrati d' Essatione, & obligati all' auttorità di questo Conseglio, tanto li Nobili Nostri in essi, che nei medesimi li loro Ministri particolarmente, cioè Scontri, Quadernieri, & altri de medesimi portar tutti di Mese in Mese alli dieci il Saldo di Cassa secondo il loro obligo, debba questo esser dagl' istessi pontualmente essequito, inherendo massime alla Terminatione fatta da detti Inquisitori la quale con la presente Deliberatione sia, & s' intendi confermata; & sia stampata, & publicata, & mandata la stampa ad ogni Officio, & Magistrato à chi spetta per la sua essecutione. Et li Capi di questo Conseglio siano incaricati per l' effetto pontuale in tutte le sue parti della medesima Deliberatione, & Terminatione, & per la sua inviolabile essecutione, & castigo contra li transgressori.

In Ma-

In Materia d' Armi da Fuoco.

1659. Adi 15. Decembre. In Conseglio di Dieci.

Niente hà valso fin' hora, che esserciti questo Conseglio la sua grande auttorità per reprimer l'uso d'Armi da fuoco, abborritissime in questa Città in particolare, dove risiede la Maestà del Prencipe, e s'è sempre conservato il vanto d'un' intiera franchiggia, & sicurezza. Molte rissolute Leggi con pene severissime si sono di tempo in tempo promulgate, mà tutto vedendosi riuscire à nissuno frutto, con dispreggio del Publico decoro, oppressione de Sudditi, e terrore, e scontento universale di questa Dominante, conviene finalmente, che la certezza inevitabile d'un terribile castigo in chi si sia, freni per ogni modo questo dannato, e temerario abuso, che sconvoglie il ben vivere, e distrugge sin da fondamenti le più antiche massime, e l'istessa libertà; Però

L' Anderà Parte, che inherendosi, e confirmandoli in tutte le sue Parti le Leggi in questo Conseglio decretate già nella Materia d'Archibuggi, & specialmente quelle de 1635., 1648., & 1653. ogn'uno, che sarà in avvenire così temerario di portar Armi da fuoco in questa Città di Venetia, così lunghe, come corte, capitando nelle forze della Giustitia, e convinto della Delinquenza, sia che qualità, e conditione esser si voglia, nessuna eccettuata, etiam Nobile Nostro, s'intendi incorso immediate nella pena della Vita, nè possa nella sua ispeditione, che doverà seguire sommariamente, e con la celerità, e le forme istesse disposte dalla detta Parte 1648. essere in nessun modo proposta contra di lui da tutti quelli, che hanno l'auttorità, altra Sentenza, che di morte. Nel caso solamente, che detta Parte proposta, e ballottata non restasse presa, possa all'hora, e non in altro modo proponersi un'altra Parte, la quale non possa mai esser minore di Prigione oscura in vita, ò di dieci Anni di Galea secondo la qualità delle persone, con la conditione di non potersi liberar dalla Prigione per Anni vinti, & ogni tempo con Parte proposta dal Serenissimo Prencipe, Conseglieri, e Capi, e presa con tutte le nove, e le disisette di questo Conseglio ridotto al suo perfetto numero, & sempre con precedente Lettura di Processo, il quale non possa mai esser cavato di Casson, se non con la medesima strettezza, non potendo meno mai in nissun tempo liberarsi alcuno, nè in virtù di Parte Generale de Banditi, nè con voce, ò facoltà, che alcuno havesse, ò fosse per havere, quando nella Parte, ò nella Voce fosse eccettuata la Materia di Stato, tale questa d'Armi da fuoco in Venetia essendo già stata dichiarita nella Parte 1653. 19. Agosto.

Sempre, che fosse ritento alcuno con le dette Armi, debbano li captori fermar, ritener insieme tutti quelli, che in quel tempo si attrovassero seco uniti, e di compagnia per quegli effetti di più, che con la formatione del Processo dovesse la Giustitia essercitare.

Nei casi parimenti, che con le dette Armi da fuoco seguissero attentati, ò Sbarri in questa medesima Città, quelli, che fossero liquidati Rei, così Mandanti, come Mandatarii, ò Principali nel caso, se saranno ritenti, si debba proceder contro di loro ancora nell'istessa maniera sopradetta per appunto, e s'intendino sottoposti al medesimo castigo detto di sopra, e se rimanessero absenti siano Banditi in perpetuo, & con tutte le conditioni, e strettezze sopradette.

Et perche resti corretta per ogni via con severa punitione la temerità di quel-

quelli, che ardisſero, non oſtante le ſopradette riſolute pene, portar pur in queſta Città Piſtole, ò altre Armi da fuoco, ſia commeſſa eſpreſſamente a Inquiſitori Noſtri di Stato una continua, e rigoroſa formatione di Proceſſo per via d'Inquiſitione contro i medeſimi delatori, e con l' uſo ſolito del loro Tribunale ricever anche denontie ſecrete, per portar a queſto Conſeglio il tutto, & iſpedientemente proceder ſempre nel modo, & con le pene predette, & non altrimenti, & ogni Proceſſo, che per l' avvenire ſarà formato in queſta Materia, debba intenderſi accettato, & aſſonto in queſto Conſeglio ſenza biſogno di proponerſi Parte d'accettatione, come materia di Stato.

Sia la preſente Deliberatione aggionta nel Capitolare, che ſi legge ogni primo giorno di riduttione a queſto Conſeglio, e ſtampata, e publicata in queſta Città, & in ogn'altra dello Stato Noſtro a univerſal notitia, & per eſſecutione inviolabile, e riſſoluta.

Ordini, & Tranſunto de Parti dell'Eccellentiſſimo Senato, & Eccelſo Conſeglio di Dieci, fatti publicare da NOI OTTAVIAN MALIPIERO Inquiſitor alli Signori Governatori dell'Intrade, ſopra la Reviſion delle Caſſe di Publica Eſſattione.

In eſſecutione della Parte dell'Eccellentiſſimo Senato 11. Zugno 1661.

In Materia de Giro di Scrittura, Saldi di Caſſe, e Maneggio di Publico Dinaro, da eſſer inviolabilmente obbediti per li Caſſieri, Scontri, Quadernieri, Contadori, Maſſeri, e cadaun' altro.

CHE oltre quello, che con ſomma Prudenza dall'Eccelſo Conſeglio di Dieci è ſtato ſotto li 26. Aprile paſſato decretato, circa li Caſſieri de Magiſtrati, non poſſino li medeſimi ſcriver nelli Giornali, ò Menſuali ſe non d'accordo, e nell'iſteſſo tempo con li loro Scontri.

Che non poſſino girar Partite d'alcuna ſorte, ſe non ſopra li Libri bollati, e numerati nella forma, che ſarà quì ſotto eſpreſſa.

Che non poſſino girar Partita alcuna ſenza la preſenza di chi contaſſe il Danaro.

Che le Copie delle Partite non poſſino eſſer date fuori, ſe non ſaranno anco ſottoſcritte da medeſimi Caſſieri.

Che li Caſſieri, che conteranno Dinaro à conto del ſcoſſo, ò per Saldo delle loro Caſſe in altro Officio, ò Magiſtrato debbano farlo perſonalmente, prendendo Copia della Partita auttentica ut ſupra, ſopra il Libro à queſto deſtinato.

Che non poſſino far ſcriver in Banco da ſuoi Miniſtri, mà debbano farlo perſonalmente, ò in caſo di ſola neceſſità con Ordine in ſcritto di loro mano alli Zornaliſti del Banco, eſprimendo le Summe in Lettera, & in Abbaco la Cauſa, & à chi doverà eſſer ſcritto.

Che ſiino obligati ſaldar le loro Caſſe di tempo in tempo al finir di quelle, in

te, in conformità di quello, che in riguardo de Magistrati dispongonò le Leggi.

Che non permettino, che sii riscosso Dinaro da loro Ministri à parte; mà alla sua presenza solamente, del qual subito debbino in conformità come s'è detto, girar le Partite ne' Giornali, ò Mensuali, & s'intendino sempre nulle le Partite in altra forma girate.

Che li Scontri, Quadernieri, e Contadori debbino pontualmente obbedir gli Ordini sudetti in quelle Parti, che à loro s'aspetta, dar pontual essecutione alle Leggi tutte in tal Materia disponenti, & in particolar à quelle espresse nell'Intimatione fattali: Ilche parimente doverà anco restar esseguito da loro Successori.

Che non permettino, che sii portato avanti il far il Saldo delle Casse; mà tutti per la sua parte siino in pronto di farlo, nel tempo prescritto dalle Leggi.

Che li Contadori debbino pagar delle Monede, che riscuotono, e nella riscossione essequir debbano le Publiche Deliberationi.

Che in nessun modo li Scontri permettino, che li Cassieri faccino due Casse, una dietro l'altra, senza il Publico particolar beneplacito, sotto pena di perder l'Officio nè più poter essercitar Carica Publica.

Che non si possi scuoder in una Cassa, se prima non sarà saldata la precedente.

Che nelli Giri delle Partite, tanto nel scosso, quanto nel speso siino espresse le summe del Dinaro girato, il Nome del Cassiero, ò altri, che contasse per qual Dacio sarà stato fatto l'Esborso, se à conto, ò per Saldo del detto Mese, ò d'altri precedenti.

Che non si possino far Ricevute ne Fogli, ò Copie di Partite di maggior, ò minor summa, mà solamente di quella, che sarà di volta in volta stata effettivamente contata, e girata la Partita stessa.

Che ogni Dacio debbi haver li suoi Libri separati, acciò che non si confondino essi Dacij uno con l'altro.

Che tutte le Bollette, & suoi Scontri siino stampate, bollatte, e numerate.

Che in tutti li Magistrati d'Essatione debbino li Cassieri, Contadori, e Scontri in cadauna Partita notar per Lettera dentro, & per Abbaco fuori la summa intiera del Dinaro, che si riscuote, continuando poi l'Ordine solito per la Reppartita delli Aggionti, & nel ristretto del Mensuale, doveranno specificar pur per Lettera, & Abbaco la summa del Scosso, & le Partite à loco per loco della distributione del Dinaro, con il giorno, che saranno state contate.

Che li Quadernieri debbino pontualmente metter la Scrittura in Quaderno col fondamento de Libri Cassieri, osservando di non far errori.

Che siino essequite le Leggi dalli Magistrati à quali aspettano, nel far appuntar la Scrittura per ciaschedun Magistrato con fede, e pontualità derivando da ciò il maggior bene del Publico servitio.

Che tutti li Publici Libri siino Cartati, Bollati, & ad ogni facciata numerati, con l'impronto di San Marco in stampa rossa per divertimento delle fraudi, che possono farsi con l'alteratione de Libri medesimi, e ciò s'intendi anco di quelli Libri, che di presente non s'accostuma Cartarsi, Bollarsi, e farsi del sudetto impronto. Dovendo massime notarsi sopra li Cartoni de tutti li Mensuali, l'Anno, il Mese, il Dacio, il Nome del Cassiero, quello del Scontro, e del Conduttor del Dacio.

Che tutti li Libri, & particolarmente de Datii stino nelli Magistrati à

quali aspettano non potendo di quelli esser asportati, se non per solo Publico servitio, e con le Ricevute de Masseri d'altri Magistrati, che ne tenissero bisogno, da quali subito adoperati, doverà con tutta celerità esserne fatta la restitutione con le cautelle delle Ricevute, e contra Ricevute sudette.

Che saldati li Dacii alle Raggion Nove, ò altri Magistrati, à quali s'aspetta, li Libri Cassieri revisti, che saranno stati alla Scrittura, come dispongono le Leggi debbano esser consignati al Masser di quel Magistrato dove sarà stato saldato l'istesso Dacio, & li Libri Scontri al Masser del Magistrato, nel quale sarà stata fatta la Riscossione, & che ad ogni finir di Dacio, tutti li Mensuali, tanto Cassieri, quanto Scontri per maggior Publica cautione siino fatti legare in doi Tomi, uno de quali, cioè il Cassier sii conservato alle Raggion Nove, ò dove si saldasse quel Dacio, e l'altro del Scontro nel Magistrato dove s'haverà fatta l'Esattione.

Che tutti li predetti Libri, & altri ancora restino consignati alli Masseri delli Magistrati, perche in ogni caso siino essi tenuti à renderne conto, dovendone tenir nota, sive Inventario in Libro Bollato, e Cartato à parte, de tutti essi Libri, sotto le più rigorose pene, che pareranno alla Giustitia.

Che nelli Mensuali dove si scuodono Bollette numerate, al prencipio della nova Cassa, debbi il Cassier, ch'entrerà osservar occulatamente il numero dell'ultima Bolletta del Precessor, & continuar à scriver il numero, che và dietro à quello in principio della sua Cassa, chiamando nella prima Partita esso numero ultimo del Cassier Precessor, & tanto habbi obligo il Scontro di dover esseguire nel suo Libro, & far scriver alli Cassieri, sotto pena di pagar di proprio insolidum tutti li Numeri, che fossero ommessi, & di quanto per Legge viene ordinato al Scontro se sarà Principal, e se fosse Sostituto di non poter più essercitar Carica Publica.

Che li Cassieri debbano tenir un Libro Cartato, e Bollato sopra del quale debbano far scriver le Partite tutte del Dinaro, che sarà contato per la distributione delle loro Casse.

Che tanto li Cassieri, quanto li Scontri, Quadernieri, Contadori, e Masseri siino obligati osservar, & obbedir non solo tutti li predetti Ordini, mà anco tutte le Leggi in Materia di Saldo di Casse, giro di Partite, Riscossion, e Dispositione del Publico Dinaro, risserva de Libri, sotto tutte le pene contenute nelle medesime Parti, & altre maggiori ad arbitrio della Giustitia.

Capitolo contenuto in Parte dell'Eccelso Conseglio di Dieci 1661. 21. Luglio.

PER l'incarico poi che hanno li stessi Publici Rappresentanti di far notar sopra il Libro, che ad ogn'uno viene consignato al suo partire tutte le Condanne, che seguono nel suo Reggimento, vedendosi, che se ben sono fatte le Note anco delli Lievi di pene à gl'inobbedienti di Publici Proclami, & Ordini; viene ad ogni modo preteso, che di questi non si habbino à pagar gl'Aggionti, il che riesce contrario alla Publica intentione, & alla Parte presa sopra ciò a' 10. Febraro 1655., che vuole, che d'ogni Condanna, e pena sotto qual Titolo, ò Nome si voglia siano pagati gli Aggionti, & girate le Partite per Cassa. Sia però dechiarito, & espresso, ch'anco de i medesimi Lievi di pene, e d'ogn'altra qualunque cosa, fuor che l'applicationi per Medici, e Medicamenti si

habbi-

habbino indifferentemente à pagare esſi Aggionti in conformità della medeſima Parte 1655. 10. Febraro, quali esſendo deſtinati per la maggior parte à Luochi Pii, non conviene, che à modo alcuno reſtino impediti, ò traſcurati, e così doverà esſer da tutti inviolabilmente osſervato.

In Materia della prohibition delle Baleſtrine:

1664. Adì 30. Zugno. In Conſeglio di Dieci:

VEdendoſi in gran maniera avanzarſi l'uſo fieriſſimo, & empio delle Baleſtrine, Arma inſidioſa, & aſsai più deteſtabile della ſteſsa Piſtola. Ne dovendoſi differire quel provedimento, al quale dagl'accidenti ſeguiti è chiamata la maturità di queſto Conſeglio, drizzata non meno à punire, che à divertire i delitti, à che pur invigilò la prudenza de Noſtri Progenitori con varie deliberationi. Però

L'Anderà Parte, che inherendo à quanto fù proveduto da queſto Conſeglio li 22. Settembre 1545., e 19. Febraro 1561., & à quello aggiungendo ſia preſo, che non ſolo l'uſo, e la dilatione di dette Baleſtrine, mà la Fabrica delle medeſime, ſiano del tutto prohibite ſotto tutte le pene, rigori, e conditioni, con li quali reſtano prohibite le Delationi, e li Sbarri delle ſteſse Piſtole, così che la loro Dilatione non che l'uſo porti ſeco le pene alle Piſtole deſtinate, dovendo in oltre così da Capi per queſta Città, come dalli Rettori da Terra, e da Mar, e Succeſsori far ogni diligenza, & Inquiſitione per ricavare da quali Artefici ſiano ſabricate Armi tanto abborrite, che non poſsono eſser impiegate, che à diſtrugger i Sudditi, per punir li Fabricatori delle medeſime con pena irremiſſibile della vita, acciò introduttione altrettanto peſſima, quanto per ogni riſpetto indegna, reſti del tutto diſtrutta, dovendo a' Captori di ſimili Rei eſser applicati li Beneficii tutti dalle Leggi preſcritti alli Captori di quelli, che portaſsero, e reſpettivamente ſbarraſsero le Piſtole, così in queſta Città, come in ogni luogo della Terra Ferma, & ſia ſtampata, & publicata.

In Materia de Banditi, Relegati, & Ricettatori.

1664. Adì 7. Luglio. In Conſeglio di Dieci.

RIſiede la Grandezza, e la Poteſtà del Dominio nella ſoggetta obbedienza; Colpa grave di chi con arditezza la tranſcura, graviſſima in quelli, che Banditi, ò Relegati per misfatti commeſſi, con temerario diſprezzo rompendo il Confine, e penetrando fino in queſta Dominante, ſi raddoppiano la diſgratia, e il Delitto. Queſto Conſeglio principalmente inſtituito da Maggiori Noſtri alla conſervatione del riſpetto, e della libertà, non può maggiormente tolerare, che tanto camini rilaſciato, e pernicioſo l'eſsempio, quanto molti, e rigoroſi furono i ſuoi Decreti in ogni tempo à prohibirlo.

Conviene però, che col Delitto medeſimo drittamente offenſivo della ſovrana auttorità venga inſieme dichiarito à miſura anco il caſtigo, onde compreſa in un ſol tempo la gravità dell'eceſso, e della pena, atteriſca in chi ſi ſia per l'avvenire il rigore promulgato della Publica indignatione con-

ne contro li Rei frattori, e vengano puniti quelli etiamdio; che con temerità dannata, e sprezzo evidente prestandogli ricetto, e ricovro, fanno delle proprie habitationi pietra di scandalo fondamentale, e fermano la prima colpa se stessi, però

L'Anderà Parte, che salve, e rissérvate tutte le Leggi in proposito di Banditi, e Relegati, inherendosi ad esse in tutto, e per tutto, e specialmente confirmandosi quella di 3. Agosto 1650. con l'altra adherente 13. Febraro 1652. Sia in aggionta espressamente decretato, e dichiarito, che la delinquenza predetta de Banditi, e Relegati, che in evidente disprezzo delle loro Sentenze, ed in onta del Prencipe, ardiranno di rompere il Confine, e capitare nell'avvenire in questa Città per poco, ò per molto tempo, già conoscendosi Delitto questo di qualità niente minore delle Armi da Fuoco, e niente meno abborrito, habbi ad intendersi esso ancora, come Materia di Stato, così che ogn'uno sia chi si voglia Nobile, Cittadin, e d'ogn'altra conditione, che Inquisito, ò Ritento, sarà convinto, e castigato per detta causa di frattura in questa medesima Città, non possa liberarsi in nessun tempo mai da Bando, Prigione, ò altra Condanna, e Sentenza con Voce, ò Facoltà, che alcuno havesse, ò fosse per havere nessuna eccettuata, nè meno in virtù di Parte Generale de Banditi, quando che nella Voce, ò nella Parte venga eccettuata la Materia di Stato, & ciò oltre tutte l'altre conditioni di tempo, e di strettezza di Ballotte, che sono raddoppiate, & aggionte in questo caso contro detti Banditi, e Relegati dal medesimo Decreto 1650.

Et perche altresi è necessario nell'istesso tempo impedire per ogni modo i ricovri, e i nidi, che gli vengono somministrati con eguale temerità, e da quali principalmente deriva l'inconvenienza, sia parimente preso, e dechiarito, che tutti quelli, che per l'avvenire ardiranno di prestare alcun ricetto a' predetti Contumaci per poco, ò per molto tempo in questa Città, così nella propria, come in altra Habitatione, siano, & s'intendino immediate incorsi nell'istesso Bando, ò Relegatione di quello, ò quelli, ch'havessero ricettato, e con l'aggionta dell'istesse conditioni di tempo, e di strettezza di Ballotte, che come si è detto di sopra gli sono dal detto Decreto 1650. raddoppiate, & aggionte.

Sia perciò alla Cassella, ò Bocca delle Denoncie secrete di questo Conseglio, che già si trova esposta contro Banditi, e Relegati, aggionti anco Ricettatori, così che possa essere ricevuta, tanto contro quelli, quanto contro questi ogni Querella, ò Denoncia, ancorche non sottoscritta nell'istessa forma, & ordine disposto dalle dette Parti 1650., & 1652. per formarsene Processo, e devenirsi irremissibilmente al castigo.

Siano tenuti in oltre i Capi di questo Conseglio ad obligo espresso, e preciso di formar ogni principio di Mese rigoroso Processo per via d'Inquisitione per venire in ogni modo in cognitione de predetti Delinquenti, e punirli; dando immediate ad ogni avviso Ordini rissoluti, perche siano arrestati in ogni luogo, dove si attrovino; L'istesso anco sempre operando contro li medesimi Ricettatori.

Doverà pontualmente essequirsi l'Institutione, e la continuatione del Libro Alfabettato, deliberato dalla detta Parte 1650. per tenersi al Tribunal de Capi, & esser letto ogni principio di Mese à questo Conseglio.

Parimenti li Capi di Contrada, li Barcaroli da Traghetti, & altri à chi spetta siano espressamente obligati à tutte le Perquisitioni, e diligenze prescrittegli dalla detta Parte, e di venire alla Giustitia à portarne l'avviso

viso per essere soggetti à tutte le pene mancando, e premiati di tutti li Beneficii disposti sodisfacendo al loro debito.
Et li Capitani delle Barche siano principalmente tenuti à dover col mezzo di detti Capi di Contrada, ò in altro modo assicurarsi di tempo in tempo, se nel loro Sestiero si trovino Banditi, ò Relegati in contraventione della presente risoluta volontà, per dover far l'Officio loro, e sodisfar alle Parti del loro Incarico contro chi si sia; à che pure s'intendi obligato tanto più il Capitanio di questo Conseglio.
Sia la presente stampata, e publicata à luoghi soliti in questa Città, e per ogni Traghetto; insieme con la sopradetta 1650. & susseguente 1652. e mandate à tutti li Rettori delle Città, e Fortezze di Terra Ferma per dover essere pur quivi publicate à universale intelligenza, & perche con questa occasione debba anco in ogn'altro luoco essequirsi le Leggi in questa Materia, e sodisfatti da ogni Publico Rappresentante gli oblighi, che gli vengono dalle medesime prescritti.

In Materia di Terzette:

1664. Adi 18. Febraro. In Conseglio di Dieci:

CHE sia lecito in conformità de Publici Decreti solamente à Officiali Bombardieri, e Capitani di Cernide di poter portar le Terzette di giusta misura à Cavallo, e per Transito solamente, & à Scolari Bombardieri, Alfieri, Tenenti, e Caporali di Cernide l'Arcobuggio lungo in Campagna.
Tutti gl'altri, nessuno eccettuato, che portassero le dette Armi, siano Criminalmente puniti in conformità delle Leggi; salve solamente le Licenze, che fossero state impartite dal Conseglio di Dieci, ò dal Senato, tutte l'altre da chi si voglia, dovendo intendersi nulle, e di nessun valore. A Partitanti, e Dacieri sia loro pur continuato il Privileggio contenuto ne i loro Partiti in conformità delle Parti del Senato; Il quale è di concedere Licenza delle dette Terzette à loro soli Agenti, che attualmente s'impiegano per sicurezza delle funtioni del loro Ministerio.
Ad altri sia, & s'intenda espressamente prohibito, & in ogni caso, che ne fossero, ciò non ostante dispensate, debbano intendersi nulle, e di nessun valore, & habbi ad essercitarsi il castigo contro Delatori senza esser poste dalla Giustitia in alcuna consideratione; all'istessa conditione dovendo esser anco quelle, che fossero dispensate di più del numero prefisso ne i Privileggi, e Partiti; per lo che sia sempre obligato il Giudice, prima di devenir ad alcun Atto di far buone le Licenze, che gli fossero presentate, assicurarsi validamente, che quel numero non eccedi il Privileggio, & il Partito.

1666. Adi 26. Agosto. In Conseglio di Dieci.

IScorgendosi giornalmente progredire gl'Inconvenienti à causa della facilità, che incontrano li Delinquenti nel modo di nasconderse, e fuggire dopo commesse le Sceleraggini à grave scontento, e pregiudicio de Popoli, e massime di quelli, che bramano la quiete, rimanendo questi per li più oppressi, e mal trattati non ostante le Deliberationi maturamente stabili-

stabilite da questo Conseglio, & essendo convenevole à sollievo, & consolatione de buoni, apportarvi il dovuto compenso. Sia preso, che la Parte decretata da questo Conseglio a' 29. Aprile 1637., & Republicata a' 19. Agosto 1653. in Materia di Arme, Ricetto à Delinquenti, Insecutione di essi, & altro, sia da novo republicata, e stampata del modo, che segue, unitamente alla Deliberatione 1637. 16. Settembre 1641. 13. Maggio.

In Materia de Meretrici;

1666. Adi 2. Decembre;

E Talmente accresciuta l'audatia, & temerità delle Meretrici, & Cortegiane in questa Città, che non ostante li molti Ordini, & Terminationi in altri tempi publicate in tal materia, si fanno lecito così di giorno, come di notte, particolarmente nelle Chiese, commettere infiniti scandoli con poca tema della Maestà del Signor Iddio, sprezzando, & contrafacendo alle buone provisioni già fatte; Però

L'Illustrissimi Signori Proveditori alla Sanità essequendo le commissioni, & auttorità che amplamente tengono dall'Eccelso Conseglio di Dieci; Fanno publicamente saper con la presente Terminatione, che niuna delle sudette Meretrice, ò Cortegiane, sii di che qualità, & conditione esser si voglia non possi, nè debba andar in ciascheduna delle Chiese, ò Scole di questa Città, così di giorno, come di notte, nella qual si celebri Solenità, Festività, ò Perdoni così della propria Chiesa, ò Scola, come di qual si sia Santo, ò Santa, che si facesse Festività in esse Chiese, vestite così da Vedove, come da Donne Maritate, ne in altra maniera. Ne possino specialmente andar tutta la Settimana Santa, & il Zobbia Santo nella Chiesa di San Marco, & nella Piazza, & altre Chiese ò Luochi ove hanno da andar, e passar le Processioni delle Scole, nè meno à cercar Sepolcri la notte del Venere Santo, non potendo andar nè per Terra, nè per Barca passegiando, sotto pena contrafacendo de Ducati cento per cadauna d'esse, e cadauna volta, che contrafaranno da esser dati la mettà all'accusator, havuta la verità, qual volendo sarà tenuto secreto; & mesi doi di Prigione, Bando, & altre pene ad'arbitrio di Sue Signorie Illustrissime.

Et acciò sii noto à queste tali Meretrici, ò Cortegiane in qual tempo, & maniera possino andar nelle Chiese, Sue Signorie Illstrissime dichiariscono, che possino andarvi ogni giorno fino l'hora di Terza, & da lì in dietro s'intendino prive, & se saranno ritrovate, & accusate saranno irremissibilmente castigate.

1667. Adi 14. Aprile. Nel Collegio de Signori di Notte al Criminal.

SI come per capo di Paterna Carità viene da questo Collegio pratticata la Rilassatione di diversi Rei al Nostro Tribunale sottoposti con Pieggiaria di ritornare all'obbedienza, ad ogni beneplacito della Giustitia, così per altra Parte da Rei medesimi, & dalli loro Pieggi venendo alcune volte con la loro Absenza, & altre volte con improprie, e dannate Dilationi, e Proroghe abusata questa gratia, con pregiudicio non meno della Giustitia, che degl'Interessati, mà anco con puoco decoro del Tribunale mede-

medemo, gli Ordini, & Commissioni del quale vengono negletti, e sprezzati, come dovriano esser pontualmente esseguiti.

A questi inconvenienti volendo gl'Illustrissimi Signori di Notte al Criminal in tutti i modi più possibili rimediare à Bossoli, e Ballotte, hanno terminato, che de cœtero non si possa da questo Illustrissimo Collegio, sotto qual si sia pretesto ad alcun Piegio de Rei rilasciati da questa Giustitia con obligo di ritornare, ò al Reo medemo conceder maggior termine, Dilatione, ò Sospensione di presentar quello sarà obligato di Mesi due, e niente più, da esserle à Bossoli, e Ballotte concesso à un Mese per volta, e ciò nelli Casi solamente d'urgenza, e di quelli fosse conosciuto meritar simil suffragio, à quelli veramente fin hora fossero stati concessi li termini delli due Mesi predetti, overo più, non possa in avvenire esser ammessa altra Suspensione, ò Proroga.

Come anco alli Piegi, che non havessero presentati li Rei, che si sono obligati, e parimente à quelli, che in avvenire non li presentassero nel termine prefisso, non possa esser fatta Gratia, ò Mitigatione, che d'un solo terzo della pena contenuta nella loro obligatione volontaria è niente più, la qual Gratia, e Mitigatione del Terzo non s'intendi haver luoco se non sarà proposta la Parte à questo Collegio ridotto nel suo intiero numero di sei, e presa con Ballotte cinque almeno in un Bossolo, e venendo deliberata alcuna cosa contraria alla presente Terminatione non vaglia ne habbi alcun vigore.

Non possano li Nodari, ò Coadjutori del presente Illustrissimo Collegio annottar alcuna Terminazione, ò altro Atto, che facesse contro l'effetto della presente, anzi nell'occasion di simil Instanze, debbano sempre legger la medema, sotto pena in caso di Contrafattione, ò mancamento di privatione della Carica, & di Ducati cento per cadauna volta applicati alla Casa dell'Arsenal, & la presente doverà esser registrata à chiara notitia di chi si sia, e sia stampata.

Adi 3. Decembre 1667. In Conseglio di Quaranta al Criminal.

Conosce la prudenza di questo Conseglio molto necessario il provedere ad inconveniente di non poca rilevanza, che giornalmente succede, che molti non ostante, che siano stati condannati, e Banditi per loro Misfatti con particolar conditione, che non possano più essercitar Carichi Publici, ad ogni modo con delusione della Giustitia, e della Publica retta intentione redenti, che siano da esse Condanne, e Bandi s'introducono di novo in diversi Magistrati essercitando uno, ò più Officii à loro piacimento, & anco de più gelosi dove cade sotto la loro Amministratione il Danaro, la Scrittura, e Conti Publici; Onde non è poi maraviglia se frequenti s'odono gl'Intachi delle Casse Publiche, mentre in essi s'essercitano simili Ministri di poca Fede, è Fama, e ciò conoscendosi particolarmente derivare, perche dalle Sentenze, e Condanne, che seguono vien trascurato da Nodari à chi spetta di portarne la dovuta notitia alli Nodari Primarij dell'Officio Illustrissimo dell'Avogaria di Commun à quali incombe il Registro di tali Sentenze, che poi occorrendo, che alcuno delli detti Condannati volendo andar all'essercitio delle Cariche, li Primarij predetti fanno la Fede, che 'l Nome loro non è descritto nel Registro sudetto, da qual Fede assicurati li Signori Nostri Pressidenti sopra gl'Officij dell'habilità di quelli, che richiedono l'essercitio

degl' Officij ad essi facilmente il permettono. Però l' Anderà Parte, che di tutte le Sentenze, e Bandi, che occorreranno per l'avvenire di qual si voglia sorte niun'eccettuato de Ministri immediate, che saranno seguite, e publicate le medesime, siano obligati li Nodari à chi spetta, in pena de Ducati cinquecento da esserli irremissibilmente levata in caso d'inobbedienza dalli Signori Pressidenti sudetti, & della privatione del Carico loro, & altre ad arbitrio portarne la Copia alli detti Primarij, perche registrate da loro sopra il Libro à ciò deputato, in occorrenza de Mandati, che si concederanno dalli detti Pressidenti, possino sopra la Fede delli detti Primarij assicurarsi della qualità, e conditione dè Ministri, mentre in essa Fede doverà esser annessa la colpa, & causa delle loro Condanne, & in tal maniera restino divertiti i Publici pregiudicij; Dechiarando però, che non s'intenda perciò, che sia ristretta l' Auttorità à detti Pressidenti di poter levar dall' Essercitio degl' Officij quelli, che al presente s' essercitassero non ostante le loro Condanne. Et acciò la presente habbia in ogni tempo la dovuta pontuale Essecutione doverà esser stampata, Publicata, & mandata per tutti li Magistrati.

1669. Adi 27. Giugno. In Conseglio di Dieci.

L'Anderà Parte, che per auttorità di questo Conseglio sia imposto il sesto Soldo per Lira applicato à beneficio della Cassa di esso, da esser pagato, & riscosso nella stessa forma, & con le conditioni in tutto, e per tutto come degl' altri Cinque Soldi, onde la Cassa medesima ricevendo questo respiro, possa consolar in qualche parte quelli, che vanno Creditori delle loro Mercedi dalla medesima.

In Materia di prohibitione d'ogni sorte di Arme à Maschere.

1669. Adi 13. Gennaro. In Conseglio di Dieci.

ANcorche nei Proclami, che annualmente si publicano vengano comminate rigorose pene à chi in Maschera porterà qual si sia sorte d'Armi anco permesse; par ad' ogni modo, che da varie persone, che non conoscono il debito, che ogn'uno deve havere d'ubbidir con cieca rassegnatione ai Decreti del Prencipe, si devij con soverchia confidenza da quel sentiere, che deve esser calcato da chiunque vive sotto ben regolato Governo; ond'è necessario, che l'auttorità di questo Conseglio vi faccia quelle precise inalterabili prescrittioni, che siano aggiustate; affinche ogn' uno, con la certezza di dover (trasgredendo) incontrar inevitabilmente adequato castigo, si contenga come conviene, nei limiti della modestia, e dell' obbedienza; però.

L' Anderà Parte, che sempre, che saran fatti fare da Capi di questo Conseglio i soliti Proclami circa la prohibitione di qual si sia sorte d' Armi à Maschere, debbano da qual si voglia condition di persone, nessuna eccettuata, esser pontualmente ubbiditi, e chi sarà ritento in contrafattione d'essi Proclami, sia di qual grado, e conditione si voglia senza eccettione veruna, s'intenda incorso nella Condanna di due Mesi almeno di Prigion alla luce, e d'esborsar Ducati cento Correnti applicati all' Arsenal Nostro, dalla qual Prigione non possa uscire senza l' effettivo intie-

intiero esborso predetto; non potendo li Capi di questo Conseglio à quali spetta in virtù delle Leggi il castigar i trasgressori di questa qualità, applicar Condanna minore della sudetta à chi di qualunque conditione contravenisse, in pena di Ducati mille Buona Valuta, da esserli tolta da ogn'uno de Conseglieri, ò Capi Successori senz'altro Conseglio, della qual Condanna non possa esser fatta gratia ad alcuno, se non con li cinque sesti delle Ballotte di questo medesimo Conseglio. Fermi rimanendo nel resto, e nel loro intiero vigore i Proclami stessi per quello riguarda le pene maggiori, che potranno da Capi stessi esser applicate à Delinquenti à misura delle trasgressioni.

Doveranno da Capi predetti esser dati ordini risoluti di tempo in tempo à Ministri, perche in corpo unito, e con forze valide vadano in traccia di persone Bandite, e de Bravi, e Vagabondi, girando pure, e circondando con forma propria particolarmente i luoghi di maggior concorso; affinche ogn'uno riceva maggior impulso di contenersi dentro i limiti della modestia, e della rassignatione, col pericolo d'esser colto in contraventione delle Publiche espresse Ordinationi, che mirano alla quiete, e soddisfattione universale, & al divertimento de scandali.

Et la presente sia stampata à notitia di ciascheduno, e Publicata sempre, che sarà bisogno, per la sua intiera inviolabile essecutione.

In Materia di Sentenze, & altri Atti ne' Reggimenti, e di pagamento di spese à Curiali, e Ministri.

1670. Adì 16. Maggio. In Conseglio di Dieci.

QUanto più con occhio sempre provido, e vigilante ha havuto mira il Principe di stabilir con deliberationi prudenti, ed aggiustate in ogni genere il suo servitio, & in esso il sollievo, e la consolatione de' sudditi col divertimento de disordini, tanto maggiormente dalla sagacità d'alcuni poco inclinati a caminar per il sentier della rettitudine si sono andati investigando, ed inventando modi per deluder l'ottime Publiche intentioni, massime nell'amministratione della Giustitia ne' Reggimenti, col servirsi di varie, e diverse espressioni nell'espeditioni de' casi, ad oggetto de indebiti dannati provecchi, con pregiudicio notabile della medesima con deffraudo delle rendite della Signoria Nostra, e de' soccorsi a' Luoghi Pij dalla Publica carità destinati, e con aggravio ben grande da' poveri oppressi, che devono sopra tutti esser protetti, ed' assistiti dal Principe, e da chi lo rappresenta. Gl'inconvenienti gravissimi caduti sotto i riflessi persuadono la maturità di questo Conseglio à poner la falce alla radice de' mali, à fine di svellerli, e totalmente estirparli à vantaggio del Publico interesse, ed à contento de' Popoli soggetti; Però.

L'Anderà Parte, che salve, e risservate tutte le deliberationi in questa materia disponenti, & alla presente non repugnanti, sia nell'avvenire espressamente prohibito à qual si sia publico Rappresentante Nostro, tanto da Terra, quanto da Mar, e Giusdicenti nessuno eccettuato, nelle Sentenze, che farà, quando venirà all'espeditione de' casi Criminali, che doveranno esser tutte indifferentemente registrate nelle Raspe, lo spender altra qual si sia parola, che di Condanna, ò d'Assolutione; così che se i sottoposti alla Giustitia saranno conosciuti innocenti, debbano come

convie-

conviene esser assolti, e liberamente rilasciati senza pagamento di spesa immaginabile; e se Rei habbiano ad esser condannati, come parerà alla conscienza del Giudice, e se la condanna sarà afflittiva, sia mandato subito ad essecutione, e se pecuniaria habbia ad esser contata dove s'aspetta con li aggionti intieramente, e senza veruna diminutione, da esser distribuiti, come prescrivono tante Leggi in questo proposito. Non potendosi mai capitar a lievi di pena se non per violatione de' Sequestri, ò per innobedienze.

Restando in conformità delle Leggi assolutamente prohibito l'applicar alcuna condanna a particolari persone, & ad ogni Cancellier, ò qual si sia altro Curial, ò Ministro il prender da Rei di qualunque sorte alcun denaro per pagamento di spese di Processi, ò d'altro, nè sotto pretesto di Deposito, ò d'altro, se i Rei non saranno effettivamente espediti, e condannati.

Et perche succede ben spesso, che la Giustitia non havendo lumi, e prove bastanti per venir a condanna, espedisce alcuno pro nunc, debbano quelli, che saranno in tal forma spediti, esser liberamente dalle Carceri rilasciati pur senza pagamento di spese di Processo, ò altro imaginabile, a che non siano in modo alcuno tenuti, se non in caso, che la medesima Giustitia in altro tempo venisse in chiaro della loro reità, e li condannasse.

Se sarà in alcun tempo mai contravenuto in alcuna benche minima parte alle presenti risolute ordinationi tutti gl'atti, e Sentenze, che diversamente seguissero s'intendano nulle, & di niun valor, e li Rettori, & altri Giusdicenti transgressori, convinti, che siano, incorrano nelle pene statuite contro intaccatori di Cassa, e li Curiali, ò altri Ministri siano sottoposti a pena d'immediata privation della Carica, e di non poterne essercitar più alcuna in vita loro, & a quell'altre pene più severe, & essemplari, che pareranno a questo Conseglio, il quale doverà proceder contro i delinquenti subito, che capiterà alcuna notitia, o si venirà in cognitione di qual si sia contraventione.

Tutti li Rettori da Terra, & da Mar sopradetti siano tenuti al loro ritorno da Reggimenti portar copia auttentica delle Raspe al Tribunal de Capi; affinche possa esser fatta diligente osservatione, se sarà stata essequita pontualmente la Publica volontà; non potendo il Secretario alle Voci, sotto pena di Ducati cento correnti, da esserli tolta da ogn'uno de Capi, & Avogadori di Commun senz'altro Conseglio lasciarne andar à Capello alcuno, se non gli porterà fede giurata dal Secretario di Mese d'haver presentata la Raspa sudetta.

Sia la presente stampata, mandata à tutti li Rettori da Terra, e da Mar, e Giusdicenti, perche la faccino affigger, e registrar nelle loro Cancellarie; Sia registrata nel Statuto Veneto, e nelle Commissioni, e consignata à tutti li Rappresentanti, e Ministri, quando prestano il giuramento per l'osservanza delle Leggi, i quali sopra Libro a ciò deputato debbano farne ricevuta di proprio pugno; affinche non possano in qual si sia tempo pretender ignoranza.

1670. Adi 9. Gennaro. In Conseglio di Dieci.

CHE per dar maggior forza alli Decreti di questo Conseglio 1653. 19. Agosto, e 1659. 15. Decembre in proposito di Delation, e Sbarri d'Armi da Fuoco in questa Città, oltre l'intendersi Materia di Stato, &

to, & oltre l'incorrersi dalli Delatori, & Esoneratori in irremissibile pena di Vita, & nelli altri rigori, e conditioni severe prescritte dalle sudette Deliberationi, sia aggionto. Che sempre, che da alcuno punito de cœtero per colpa di Sbarro, ò Delatione d'Armi da Fuoco in questa Città venisse tentata la propria Liberatione, ciò non possa proponersi, se non sarà fatto prima effettivo Deposito nella Cassa di questo Conseglio di Ducati trè mille Buona Valuta applicata alla detta Cassa, che compresi li Aggionti rilevano la summa di sei mille in circa, in pena al Capo, che proponesse la Parte, & all'Avogador, che facesse la Relatione senza l'adempito della condition presente di Ducati mille da esserle tolta da cadauno del corpo di questo Conseglio, & in pena al Secretario, che havesse le Scritture nelle mani di privatione non solo del Carico, mà dell'ordine della Cancellaria, e di tutti li Emolumenti, che godesse, & la presente sia stampata, e publicata unitamente alle sudette Deliberationi 1653. 19. Agosto, 1659. 15. Decembre a chiara intelligenza di cadauno, & per la sua pontuale inviolabile essecutione.

In Materia de Paggi, Lachè, ò Staffieri.

Adi 9. Luglio 1671. In Conseglio di Dieci.

CHE resti espressamente prohibito à qualunque Nobile, Cittadino, ò Suddito Nostro Habitante nella Città di Venetia, sia di qual grado, ò conditione si voglia, nessuno eccettuato il tenere al suo servitio in qualità privata, tanto in Venetia, quanto in qualunque altra Città, Terra, ò Luogo dello Stato di Terra Ferma alcuna persona con Livrea di qual si sia sorte, sotto Titolo di Paggio, Lachè, ò Staffieri; dovendo chi de i sopradetti contravenisse in alcuna, benche minima parte à quanto è predetto intendersi sottoposto immediatamente alla Censura del Magistrato à cui incombe giusta essa Deliberatione, & à quei castighi Summarii à trasgressori di qual si sia conditione, che al medesimo pareranno adequati. Ogn'uno, che palesera al sudetto Magistrato qual si sia delinquente in qualunque luogo, convinto, e castigato, che sarà in virtù de Lumi, che haverà suggeriti, conseguirà anche sotto Nome di persona secreta Voce, e facoltà di liberar un Bandito, condennato in Prigione, ò Relegato in Vita, ò a tempo dall'Eccelso Conseglio, ò con l'Auttorità di esso, ò da qual si voglia altro Conseglio, Magistrato, ò Reggimento, ancorche non fossero adempiti li Requisiti delle Leggi, eccettuati li Condennati per Materia di Stato, ò Intacco di Cassa.

In Materia di Avocati, e Sollicitadori, & altri.

1671. Adi 18. Gennaro. In Conseglio di Dieci.

PER frenare la scandalosa ardita dicacità di alcuni Avocati, e Sollecitadori, che nel trattar le ragioni de loro Clienti, trapassano i limiti della moderatione, e della civiltà, innerendo con parole mordaci, e satiriche contro gli Aversarii, conobbe la prudenza di questo Conseglio a cui specialmente incombe invigilare alla quiete, e morigeratezza del vivere de Sudditi, necessaria qualche deliberatione aggiustata, Fece però

col

col Decreto di 21. Agosto 1654. palese la propria rissoluta volontà in questa materia, & additò a sudetti Avocati, e Sollecitadori la norma di derigersi, e contenersi nel disputare le Cause; Mà vedendosi poco obbedita la predetta deliberatione, anzi invalso l'abuso a segni eccedenti, e non tollerabili.

L'Anderà Parte, che il sudetto Decreto 1654. resti per auttorità di questo Conseglio ravivato, & invigorito, così che rimanga assolutamente prohibito agli Avocati, e Sollecitadori, & ad ogni altro del Palazzo, il deviar punto, così in scritto, come in voce, dal sostener, e diffender le Cause de loro Clienti con parole improprie, satiriche, e mordati contro gli Aversarii, mà practicar forme civili, e moderate; onde restino ben si espresse con vigore le ragioni de Clienti medesimi, mà non ingiurate, e vilipese le persone, con fomento agli odii, & a i rancori frà le parti.

Sia però in efficace strettissima forma eccitata la prudente attentione di tutti li Giudici de Consegli, Colleggi, Magistrati, & Officii di qualunque sorte in questa Città, quando udissero concetti pungenti, & essagerationi offensive, e fuori del caso, non solo di reprimer, e corregger li stessi Avocati, & altri, facendoli discender dalla Renga, dessister dalla diffesa della Causa, e prohibendogli per un determinato tempo di capitar in Palazzo, ò di trattar Cause in esso, ò pure di metter piede in quel Conseglio, Collegio, Magistrato, ò Officio, secondo, che lor parerà meritare il trascorso; mà di capitar in oltre à darne parte ai Capi di questo Conseglio per quelle altre sumarie pene, che fossero giudicate opportune, onde in ogni modo si restituiscano le cose alle formalità modeste, e moderate, che son ricercate dalla civiltà, e son state sempre dell'Instituto della Republica; Et la essecution della presente sia espressamente commessa alli Capi di questo Conseglio, dovendo esser da tutti li Nodari dei Consegli, Colleggi, Magistrati, & Officii della Città, affissa sopra una Tavoletta, e posta in luogo patente a vista, & intelligenza di cadauno, con obligo alli Nodari medesimi di leggerla in ogni riduttione alli Giudici, sotto pena, non lo essequendo, di perdita dell'Officio, e di quelle altre corporali, che paressero a Capi di questo Conseglio. Et sia la presente stampata, e mandata a tutti li Consegli, Collegi, Magistrati, & Officii della Città per la sua pontuale inviolabile essecutione, e sia publicata.

In Materia della Prohibitione di tutte le Pannine di Lana, & di Seda, & delle Cordelle Forestiere, così in questa Città, come nel Stato.

1672. Adi 9. Luglio.

PER redimer l'afflittissime Arti del Lanificio, e della Seda di questa Città dallo Stato deplorabile, nel quale s'attrovano constituite; la paterna assistenza dell'Eccellentissimo Senato in varij, e diversi tempi hà incaricato il zelo degl'Illustrissimi Signori Proveditori di Commun, perche applicassero al divertimento di tanti abusi partoriti dall'introduttione della Pannina di Lana, e Seda Forastiera. Premendo però sommamente à medesimi di vedere à fatto sradicare tante, e moltiplicate Contrafattioni in tal proposito; Inherendo all'auttorità impartitagli con più Decreti dello stesso Eccellentissimo Senato, quali s'intenderanno rinvigoriti, e republicati; Fanno publicamente, e rissolutamente intender. Che resti prohibito l'introdursi in questa Città, ò Luogo alcuno dello Stato, tanto per via di Ter-

di Terra; quanto di Mare Panni di Seta, ò mischiati di Seta, e Lana; ò con Oro, ò Argento d'alcuna sorte, ò Cordelle di Seta fabricati in Paesi Esteri vietati dalle Leggi; come pure il tenersi tal sorte di Panni, e Cordelle da qualunque persona nessuna eccettuata in Botteghe, Volte, Case, ò in qual si sia altro loco, sotto tutte le pene in tal proposito destinate dalli sudetti Decreti.

Debbano li Ministri, a' quali s'incombe pratticar rigorosamente tutte le più accurate Indagationi con intiera fedeltà, e modestia, come è di Publica intentione per ritrovar tali Trasgressioni. Saranno ricevute Denontie secrete contro Trasgressori, e li Denoncianti (convinti li Rei) guadagneranno Ducati dusento, e maggior summa ancora secondo la qualità della Contrafattione, oltre la Perdita della robba, da esser immediate abbruggiata nella Piazza di Rialto.

Si passerà in oltre à formatione di rigorosi Processi per via d'Inquisitione, tanto contro i Contrafacienti, quanto contro i Ministri, che ricevessero donativi da Mercanti, ò altri, che seco concertassero, ò s'intendessero, e sarà cadauno irremissibilmente castigato con quel rigore, che ricerca così importante Materia, e saranno in oltre ordinate, e commesse altre diligenze, à fine di veder sradicati tanti disordini.

Dovendo il presente Proclama esser Publicato ogni primo giorno di Mese non Festivo sopra il Ponte de Baretteri, & al piede del Ponte di Rialto, e doverà il Nodaro di Sue Signorie Illustrissime tenerne particolar obligo in pena di Ducati cento ogni volta, che mancasse à questa incombenza. Dovendo insieme il presente Proclama esser trasmesso alli Rettori di Terra Ferma in Copia con Lettera del Magistrato per la sua pontual Essecutione.

In Materia di Regolatione di Lettere Penali.

1673. *Adì 29. Luglio. In Conseglio di XL. al Criminal.*

E Costume inveterato del Conseglio Nostro di XL. al Criminal per conservar a Sudditi le Possessioni, Case, & Haveri di qual si sia sorte illesi dall'invasione de cattivi, & immuni dall'infestationi d'Huomini, & Animali, il conceder a loro Lettere, con espressioni di pene, tanto afflittive, quanto pecuniarie, oltre il rissarcimento de danni, contro i contrafattori; desiderando sempre di trattener tutti nella dovuta obbedienza, e rispetto nelli proprii limiti com'è giusto, e conveniente. Mà perche l'essecutione delle dette pene, per il più sogliono esser commesse alla facoltà delli Rappresentanti di Terra Ferma, vien rappresentato, che molti Ministri d'essi abusando l'auttorità, che tengono da questo Conseglio, con il riguardo del solo proprio provecchio, anco per danni di minimo valore, vanno formando rigorosi Processi Criminali, & con le spese, & pene d'essi, apportano alli trasgressori eccedenti castighi, & li fanno soccomber à punitioni, & esborsi indebiti, & incompetenti, contro l'intentione del Conseglio Eccellentissimo di XL. al Criminal, che cominando le pene, & lasciando in libertà li Giudici d'applicar alli Rei il meritato castigo non pressumono ch'essi mai habbino a ecceder i limiti del conveniente, & della Giustitia. Essendo però ragionevole l'applicar opportuno rimedio a così riguardevole trascorso; Però

L'Anderà Parte, che manda la Serenissima Signoria Pressidente a questo Con-

ſto Conſeglio; che ſalva; & riſservata l'auttorità agli Avogadori Noſtri di Commun, de cœtero per tutte le Penali fin'hora conceſse, & che ſi concederanno non poſsano li Rettori di Terra Ferma, ò ſuoi Miniſtri proceder Criminalmente contro l'innobbedienti quando il danno da loro inferito in una, ò due volte, ſecondo la ſtima de Periti, da eſser fatta avanti di cominciar il Proceſso, non ecceda in tutto il valor di Lire cento mà civilmente, e con le forme ſolite, e giuridiche, ſiano ſolamente aſtretti al dovuto riſsarcimento, & eccedendo il danno alle ſudette cento Lire, ſi proceda con le dovute forme Criminali, così che i caſtighi non habbino mai ad ecceder la colpa, e la pena ſia corriſpondente al demerito.

In queſta Parte non s'intendino però compreſi quelli, ch'una, ò due volte civilmente obligati per la parvità del danno al riſsarcimento ardiſcono ancora inferir altri pregiuditii, & danni; Nè hanno riceputo la meritata correttione dalle Condanne civili, mà continuano dannificare con temeraria rilaſsatezza, intendendo il Conſeglio, che contro queſti ſi proceda Criminalmente, come ſi deve fare contro temerari, & diſobbedienti.

Nè meno reſtino illeſi dalli caſtighi Criminali quelli, che per differenze private, per malevolenze, ò per altre illegitime cauſe, maſsime di vendetta, & di odio ardiſsero d'andar, ò di mandar a tagliar Arbori, ò nelli Brolli, ò nelle Campagne à diſfar Vite, ad ammazzar Animali, ò ad inferir altre moleſtie nelle Caſe, così che il danno, benche poco foſſe dannevole per molto tempo, indecente, e contro la libertà, che tutti devono tener nelle Caſe proprie, eſſendo ferma intentione di queſto Conſeglio, che tutti habbino ad eſſercitar le ſue ragioni per la via ſola della Giuſtitia, che le vendette, ò le moleſtie de fatto, e propria auttorità fatte, & con forma malitioſa, reſtino ſempre vigoroſamente ripreſſe dalla Publica auttorità, e con le forme, che ſaranno dichiarite nelle penali, per conſervar a Sudditi il quieto, & pacifico poſſeſſo de ſuoi haveri, & per ſtabilir la tranquilità, & la concordia trà di eſſi, come è di dovere, e di Giuſtitia.

E la preſente Parte ſii ſtampata, & mandata alli Rappreſentanti Noſtri per la ſua inviolabile eſſecutione, ſotto tutte quelle pene, che parerà al Conſeglio medeſimo.

Adi 23. Decembre 1673. In Conſeglio di Dieci.

CHE ſia prohibito à cadauna Maſchera il portar per la Città, tanto di giorno, come di notte, così in luoco publico, come privato, in qual ſi ſia tempo, ò giorno, Arme d'alcuna ſorte, nè anco finte, nè meno Baſtoni, Mazze Ferrate, Picchi, Canne d'India, ò altro inſtromento pontato, ò ferrato, col quale ſi poſſa offender alcuno, nè condur ſeco qual ſi voglia ſorte di perſona con Arme, quali ſi ſiano, come è detto; Sia parimente prohibito eſpreſſamente l'andar per la Città battendo Tamburo, nè de dì, nè di notte, nè meno chi ſi ſia andar maſcherato per la Città, ſe non doppo ſonato il mezzo giorno; Dovendo ad'ogn'uno eſſer prohibito eſpreſſamente l'andar in luochi Sacri di Monache, & altri; com'anco reſti prohibito il maſcherarſi con habito di Religioſo, di Pelegrino, ò altro ſimile, che indichi habito Religioſo, e tutto quant'è predetto reſti ſottopoſto alle pene più ſevere, e rigoroſe, di Prigion, Bando, Galeta, Corda, Berlina, & altre ſecondo la qualità delle perſone, e

ne, e delle trasgressioni, giusto le Leggi. Et à quelli, che fossero ritrovati con Arme prohibite, come Francopini, Stili, Pontaruoli, Pugnali stiladi, Balestrini, ò di altre Arme simili, di esser condennati al Remo con li ferri a' piedi per Anni cinque continui, essendo persone atte alla Galea, & non essendo atti alla Galea, di Anni dieci di Prigion serrata; della quale non li possa esser fatta gratia, se non con le nove Ballotte delli Eccellentissimi Signori Consseglieri, e Capi, e con li cinque sesti delle Ballotte dell'Eccelso Conseglio di Dieci.

A quelli, veramente che non haveranno Arme prohibite sia data quella pena di Corda, Prigion, e di Danari, che parerà alli Eccellentissimi Signori Capi sopradetti, à quali è commessa l'essecution della presente senz' altro Conseglio, essendo tutti trè d'accordo, & non essendo concordi, debbano immediate proponer l'opinion loro all'Eccelso Conseglio di Dieci perche sia fatta Giustitia.

Quelli veramente, che riteniranno alcun Mascherato con Arme prohibite habbino di taglia Lire quattrocento de piccoli, da esserli pagati delli Beni del Reo, se ne saranno, se non delli Danari della Cassa del detto Eccelso Conseglio Deputati alle Taglie.

Quelli poi, che prenderanno mascherati con Arme non prohibite, habbino per cadauno Lire dusento de piccoli, da esserli pagate, come di sopra.

Et in tutti li casi, le Arme così da offesa, come da diffesa (eccetto le prohibite) siano delli Captori, dovendo le prohibite esser poste nelle Sale dell'Eccelso Conseglio di Dieci.

Siano in oltre prohibiti, & banditi del tutto, così di giorno, come di notte, così in Casa, come in Stradda, & in somma in qual si voglia luoco, tutti li Balletti di qual si voglia sorte, niuno eccettuato, tanto in dì festivo, quanto in giorno di lavoro, & ciò pure sotto quelle più severe pene, che pareranno proprie alli predetti Eccellentissimi Signori Capi; alle quali pene s'intendano anco principalmente sottoposti li Sonatori, & Capi di Ballo, & ogn'altro, che cooperasse à medesimi Balletti in qual si voglia maniera, & in qual si voglia luoco, niuno eccettuato.

1676. Adì 19. Aprile. In Maggior Conseglio.

CON motivi di somma pietà, e con laudabil zelo del servitio del Signore Dio hanno li Maggiori Nostri sempre applicato al sollevo de poveri Prigioni, particolarmente di quelli, che per debiti Civili di lungo tempo Carcerati s'attrovano privi di modo d'uscire per inopia, statuendo in varij tempi sapientissime Leggi con ottimo fine della loro diffesa, e libertà. Hora accresciuto eccedentemente il numero di questi, anzi moltiplicandosi giornalmente, rappresentano li Governatori della Pia Fraterna lo stato miserabile d'essi, che derelitti ne Marmi, tramandano li loro languori alla carità Publica. Dalla Scrittura stessa, e dalle prudenti risposte de Capi di XL. Superiori, Avogadori di Commun, & Auditori Vecchi si comprendono varie Cause, che concorrono ad accrescerne il numero degl'infelici, e per consequenza il Dispendio alla Publica Cassa nella pia Dispensa del Pane, ed insieme li loro prudenti raccordi. Essendo però con saggio Decreto del Maggior Conseglio dei 24. Marzo 1551. stata impartita facoltà alli Auditori Vecchi d'accordar li Debitori per Debiti particolari con le forme prescritte, come pure alli Capi di XL. Superiori,

per

per quello riguarda le Spese de Prigioni, così Civili, come Criminali; resti nella più efficace maniera eccitata la loro pietà, & incaricati all'Essecutione dello stesso Decreto, & altre Leggi, che circa Prigioni fussero à loro raccomandate, frequentando le Visite de Poveri Carcerati, e le Riduttioni, sempre con applicatione al loro sollievo, & in conformità per quello gl'appartenesse, resti vivamente incaricato il zelo degl'Avogadori di Commun, e de Conservatori delle Leggi, alla virtù de quali è sempre commessa l'osservanza delle medesime Leggi. E perche la facilità di far ritener li Debitori per la tenue summa anco di Ducati cinque decretata antiquitus in tempo, che il prezzo del Cecchino valeva meno di Lire sei, onde Ducati cinque ascendevano all'hora à più di cinque Cecchini, si riconosce principal cagione all'augumento del numero sij però preso, che non derogandosi punto alli Decreti in tal Materia disponenti circa gli Ordini delle Ritentioni: resti solamente posta Regola, quanto alla summa, accresciuta questa à Ducati quindeci in vece dei cinque, restando prohibito il Carcerarsi alcuno per Debito Civile particolare per minor summa.

Si conviene il riflesso alle Ritentioni, che seguono in Palazzo; occorre ben spesso, che ridotti li Conseglì, e Collegi con gran strepito, e concorso di Popolo vengono detenuti Debitori particolari, cosa, che oltre l'Indecoro pregiudica il rispetto alla Dignità del Prencipe, e può partorire sconcerti; Il Conseglio di Dieci con Decreto di Primo Ottobre 1589. vi providde, prohibendo la Carceratione sotto li Ducati cento; Resti però anco questa summa accresciuta alli Ducati doicento di puro Capitale per meno de quali non possi alcun Debitore particolare esser detenuto in Palazzo, e da Capi del Conseglio di Dieci doverà esser fatto liberare in caso di Contrafattione, come doveranno essequirlo li Capi di XL. Superiori, & Avogadori di Commun, & Auditori Vecchi per gl'altri, che per minor summa delli Ducati quindeci fossero, come sopra ritenti.

Pratticandosi poi abuso essentiale, particolarmente nel Collegio delli Signori di Notte al Civil di formarsi Processi sopra ogni anco picciola in obbedienza à Mandati Penali, che si stillano per restitutione di Robbe, & altro; eccedendo assai più le spese dello stesso Capitale, per quali fanno seguire le Ritentioni con clamori de Sudditi, e scontento del Foro, e contro la Correttione Cigogna di 14. Settembre 1586. sij però preso, che resti prohibito ad esso Collegio, e Ministri il far Commandamenti, Processi, e Ritentioni per esse pene, dovendo essequirsi la Correttione predetta, che con il presente Capitolo doverà esser registrata nel loro Officio, e li predetti Magistrati habbino di tempo in tempo incombenza di farla essequire. Meno potendo in Ordine al Decreto del Maggior Conseglio 9. Marzo 1551. esser per altri debiti sequestrati Prigioni, che sempre in tal caso dalli predetti Capi Superiori, & altri Magistrati doveranno esser liberati.

Attrovandosi poi diversi Prigioni obligati per Alternative di non esser habili al Remo, altri, che terminate le Condanne non hanno modo di soddisfar al debito col Publico, sij però in conformità di quello fù Decretato ai 13. Aprile 1669. dal Senato impartita facoltà per tre Mesi prossimi al Magistrato all'Armar di liberarli, condanando à più Poveri qualche summa, e procurando qualche contributione à ciò dalla Fraterna, obligando gl'altri à condursi in Armata per Soldati anco à mezza Paga, con riguardo alla qualità delle Condanne, per ivi servire quel tempo rimanen-

manente all'adempimento delle stesse, habilitando gl'altri invalidi à dar qualche Huomo per militar, come sopra in Armata il tempo loro mancante, in conformità di quello si pratticò altre volte in ordine allo stesso Decreto 1669. dalli Proveditori all'Armar, che ben sapranno unire alli riguardi pietosi, e di sollevo il Publico servitio.

E mentre da Maggiori Nostri s'è deliberata l'assistenza à Prigioni co 'l provederli d'Avocati, che li diffendano; Doveranno esser chiamati quelli, che si trovano eletti loro Avocati nel Collegio Nostro, e dalla somma prudenza di Sua Serenità esser vivamente incaricati all'adempimento del proprio debito, & all'Essecutione pontuale delle Leggi, e particolarmente di quella del Maggior Conseglio de 17. Ottobre 1535.; come pure per l'osservanza alla presente, & all'altre Deliberationi sij chiamato il zelo di Sua Serenità à dar gl'eccitamenti proprij alli Capi di XL. Auditori Vecchi, & altri, facendoli ben spesso capitare alla sua presenza, e nel Collegio Nostro, per notitia dell'operato da loro di tempo in tempo; onde si conseguichi il fine di così retta intentione.

Et la presente sia stampata, & aggionta al Statuto Veneto.

1676. Adi 2. Agosto. In Conseglio di Dieci.

CHE non vi sia alcuna persona di che grado, e conditione esser si voglia niun eccettuato, così Huomo, come Donna, che ardisca andar nel Ghetto per far Pegni in alcuno delli trè Banchi, & usar atti di violenza con li Banchieri, Fattori, Agenti, ò altri, che assistessero à detti Banchi, ne meno ingiuriar, maltrattar, overo in qual si voglia modo offender con parole, ò con fatti li medesimi Hebrei, ne voler con violenza Denaro sopra li Pegni più di quello stabiliscono li Decreti in questo proposito, & sopra robbe prohibite dalle Leggi, ne meno entrar dentro delli Banchi nel tempo, che sono aperti per Imprestar alla Povertà nel luoco ove stà il Banchiero, & persone, che assistesse in esso, mà star fuori delli Banchi nelli luochi ordinarij, ove stanno ordinariamente le Persone, che vanno à impegnar, in pena à quelli, che li offendessero, ingiuriassero, maltrattassero, overo entrassero, ò pratticassero alcuna violenza trasgressione come sopra di Bando, Pregion, Galera, & altre pene ad arbitrio della Giustitia adequate al trascorso, nelle qual pene incorreranno ancor tutti quelli, che fomenteranno, ò daranno ajuto alcuno à commetter simili mancamenti, potendo solamente entrar in essi Banchi nel tempo della Imprestanza à Poveri solo quelli, che saranno admessi dalli Dieci eletti dall'Università sopra li Banchi, Padri, Figlioli, e Fratelli di quelli, essendo prohibito anco alli medesimi Banchieri, & à quelli, che assisteranno in essi Banchi aprir à niuno oltre quanto è dichiarito di sopra, in pena de Ducati cento per cadauno, e per cadauna volta, & altre pene, che paresse à Sue Eccellenze, il terzo della qual pena sia dell'Accusator, un terzo al Magistrato di Sopra Consoli, e un terzo al Cattaver, & il presente Proclama sia affisso sopra li medesimi Banchi à commune intelligenza.

L E G G I

In Materia di Sentenze, & altri Atti ne' Reggimenti, e di pagamento di Spese à Curiali, e Ministri.

1677. Adi 15. Febraro. In Conseglio di Dieci.

NON ostante, che il Decreto di questo Conseglio 1670. 16. Maggio habbia unicamente mirato a toglier gl'abusi, che all'hora si trovorono malitiosamente introdotti nella spedition de Processi Criminali à pregiuditio della Giustitia, e delle rendite di questo stesso Conseglio, l'esperienza tuttavia fà conoscer, come chiaramente dimostrano le zelanti Lettere de Rettori di Brescia, e le informationi copiose prudentissime del Camerlengo alla Cassa, che in vece di beneficio rissulta anzi a danno della Signoria Nostra, con le spese di Cavalcate; particolarmente a detrimento notabile della Cassa di questo Conseglio nella più florida Entrata sua delli otto Grossi, cinque, e dieci Ducati, e ciò per venir sinistramente interpretato esso Decreto 1670., e per apertamente contravenirsi alle due Deliberationi di questo Conseglio 1654. 29. Decembre, 1656. 20. Luglio hora lette, a che dovendosi porger opportuno rimedio.

L'Anderà Parte, che li due Decreti predetti 1654., e 1656. debbano esser essequiti in tutte le sue parti intieramente, come stano, e giaciono, non essendo stata intentione di questo Conseglio nel Decreto 16. Maggio 1670. se non di migliorarli, onde nell'espeditioni di Processi, e nelle spese, a quali devono restar sottoposti li Rei, habbi per appunto a pratticarsi ciò, che pratticavasi avanti il sudetto Decreto 1670. Dovendosi da ogn'Atto, niuno eccettuato, con qualunque forma di parola espresso, sia di pro nunc, di reponatur, ò altro immaginabile, esclusi li soli assolti, esser essati da Cancellieri in conformità di detti Decreti, li otto Grossi, cinque, e dieci Ducati, con gli Ordini, e regole medesime, e sotto tutte le pene in essi statuite: Restando sotto le stesse pene prohibito a Cancellieri, Nodari del Maleficio, & altri di riponer alcun Processo, sia con qualunque Atto, ò forma si voglia senza il pagamento predetto, dovendo il Coadjutor ordinario, ò altri a chi spetta, notar sopra un Libro a questo effetto tenuto tutti li Processi espediti, e riposti col Nome de Rei, e con la nota del saldo seguito, per dover render conto a Cancellieri, quali doveranno riscuoter, e far capitar di tempo in tempo il Danaro nella Cassa di questo Consiglio, conforme vien disposto dalli due Decreti; Dovendo nel resto in tutte le sue parti alla presente non repugnanti restar puntualmente, & inviolabilmente essequito detto Decreto 1670. 16. Maggio.

Sia pur in conformità di quanto raccorda la maturità del Camerlengho suddetto commessa a tutti li Reggimenti principali una revisione da cinque Anni in quà di tutti li Processi, e di tutto il danaro, che sarà stato riscosso, e non riscosso di detta ragione degli otto Grossi, cinque, e dieci Ducati da Cancellieri, Nodari del Maleficio, & altri, così nelle loro Città, come nelle Castelle, e Terre soggette, deputando a questa funtione persona idonea, e fedele, con utile di cinque per cento di tutto il Denaro, che si trovasse in virtù di detta Revisione estorto, e trattenuto in mano di alcuno, e facesse capitar in Cassa Publica.

La stessa Revisione, & assignatione doverà pratticarsi dal Camerlengo

per

per tutti li Magistrati di questa Città dove si espediscono Processi Criminali.

Debba pur da Capi, con l'auttorità di questo Consiglio, esser in efficace, e vigorosa maniera scritto a tutti li Rappresentanti Publici, e specialmente a Generali di Dalmatia, ch'in essecution delle Leggi di questo Consiglio, e del Senato ancora, non debbano impiegar sotto qualunque pretesto il Danaro spettante alla Cassa di questo stesso Consiglio, mà trasmetterlo di tempo in tempo al Camerlengo di essa per supplire a tante importanti occorrenze, a quali è destinato.

Sia la presente stampata, e mandata con Lettere de Capi a tutti li Rappresentanti dello Stato Nostro, e a tutti li Magistrati di questa Città, Dovendo pur esser aggiunta nel Libro bollato, che con li Decreti 1654. 29. Decembre, e 1656. 20. Luglio si da a tutti i Publici Rappresentanti quando capitano a prestare il solito giuramento al Tribunal di essi Capi per la sua inviolabile essecutione.

1678. Adì 18. Agosto. In Conseglio di Dieci:

DAlla Scrittura hora letta da' Sopraintendenti all'Accademia de Nobili, Governatori dell'Hospitale della Pietà, e Convertide, intende questo Conseglio le fraudi, & li disordini gravi, che corrono nella Materia importante delle Condanne Pecuniarie, & Aggionti, così che una Rendita, ch'era già viva, & florida, si è hormai ridotta poco meno, che al niente; Ciò viene anco confirmato dall'informatione esatissima parimente letta dal Camerlengo alla Casa, il quale suggerendo con molto zelo diversi raccordi valevoli a rimediare, e divertir in gran parte l'abuso, si rende più che necessario avvalorarli, & auttorizarli con li Decreti di questo Conseglio; Però

L'Anderà Parte, che habbino ad esser intieramente, e puntualmente essequite da ogn'uno le Deliberationi già prese, e stampate in Materia di Condanne Pecuniarie, Applicationi, & Aggionti, & specialmente le tre ultime 1635. 19. Settembre, 1641. 11. Luglio, & 1655. 10. Febraro, appresso delle quali, e nello stesso foglio sia stampata anco la presente, & aggiunte tutte nel Libro bollato, che si consegna a Rettori, e Cancellieri, perche l'habbino sempre sotto l'occhio, & inviolabilmente l'essequischino.

In conformità per tanto di quanto esse chiaramente dispongono, doveranno tutte le Condanne Pecuniarie, & Applicatione, in virtù di Sentenze, da qualunque Giudice fatte, niuno eccettuato, così da Terra, come da Mar depositarsi nella Casa Publica con li suoi Aggionti, da pagarsi sopra tutto il Corpo di esse Condanne, Applicationi, Risarcimenti, ò qualunque altra forma d'esborso, con qual si sia forma di parole espresso, eccettuati solamente Medici, e Medicine, nè possa da qual si sia Tribunale esser fatta Terminatione, Atto, ò Ordine in contrario, sotto pena a chi contravenisse, da esserli tolta da cadauno di questo Conseglio, di pagar del proprio, & al Secretario, Cancellier, ò Ministro qualunque, che notasse, ò essequisse diversamente di privation della Carica, risservata solamente l'auttorità a questo Conseglio il far gratia a chi bisognasse con la solita strettezza delle nove, e cinque sesti.

Tutti li Rei, che saranno chiamati a render conto per via di Proclama, ò di Mandato, debbano al tempo della loro espeditione restituirsi,

se non in Prigione, sotto Chiavi almeno, e non possano lasciarsi uscir; senza il previo Pagamento con li suoi Aggionti, sotto pena a chi contravenisse di privation della Carica, di non poter più essercitarne, e di pagar del proprio, nelle quali pene s'intendino similmente incorsi gli Assessori, e Giudici, che mutassero li Decreti, e le Sentenze doppo fatto, & ordinassero in Voce, ò in scritto in contrario.

Et perche si è artificiosamente introdotto quasi da tutti li Condannati Pecuniariamente di appellarsi al Magistrato delli Auditori per protrahere il tempo, e non pagar mai, non ostante li molti Decreti di questo Conseglio, che stabiliscono innappellabili le Sentenze Pecuniarie fatte da Rettori con Corte. Sia però assolutamente vietato a Nodari, ò altri Ministri l'annottare alcuna di dette Appellationi; E per le altre Sentenze fatte senza la Corte, non possino parimente farlo, senza una Fede auttentica, che habbia il Reo fatto Deposito in Cassa Publica dell' importar della Condanna, & Aggionti, per doverségli far la dovuta restitutione senza spesa alcuna, subito, che seguisse il Taglio della Sentenza, sotto pena a Nodari, ò altri, che contravenissero a questa Publica risoluta volontà di esser subito astretti dal Camerlengo di questo Conseglio, che sarà prò tempore al Pagamento del valsente della Condanna, & applicatione appellata insieme con li Aggionti; Perloche sia loro mandato in stampa il Capitolo presente per affiggerlo, & essequirlo pontualmente in tutte le sue Parti.

E mentre le fraudi in questa Materia introdotte provengono in gran parte anco dalli Esattori destinati da Publici Rappresentanti a riscuotere, e fare essecutione a Rei Debitori: Sia preso, che non possino eleggersi, ò essercitare questa Carica, se non persone, che habbino qualche altra Publica incombenza, ò almeno habbino Beni in Estimo, e lo stesso s'intenda de Piezi per il più facile Publico risarcimento in caso, che mancassero, & ciò serva per li Esattori delle Città principali di Terra Ferma.

Per le Terre, e Castelle poi, e parimente per l'Istria, Dalmatia, Isole, & ogni altro luogo Maritimo, dove si è esperimentato dannoso l'abbondar in tanti Essatori, debbano haver questo incarico per l'avvenire li Cancellieri de Reggimenti, e siano obligato, tanto essi, come gl'Essatori predetti delle Città principali, sotto pena d'Intaccadori del Publico Dinaro, di contar in Cassa Publica ogni due Mesi il riscosso della sudetta ragione sempre con li suoi Aggionti, con beneficio d'essi Essatori di cinque per cento di tutto ciò, che col mezzo delle loro diligenze, & essecutioni capitasse in Cassa Publica; Dovendo tutti li Rettori da Terra, e da Mar, Generali, & altri sotto la stessa pena d'Intaccadori del Publico Dinaro mandar ogni due Mesi alla Cassa di questo Conseglio il Dinaro ad essa spettante di Condanne, & Aggionti, che sarà stato riscosso.

E perche s'osserva, che nelle Città, e Terre a' quali per Privileggio toccano dette Condanne, viene dall'Essator da esse eletto, riscossa la Condanna senza li Aggionti, li quali poi più non vengono pagati; Sia però vietato ad essi Essatori di riscuoter le Condanne, senza una fede, che siano prima stati pagati in Cassa Publica li Aggionti, sotto pena di pagarli del proprio.

Tutti li Cancellieri de Reggimenti, tanto da Terra, quanto da Mar, doveranno pur sotto le pene d'Intaccadori del Publico Dinaro, e di non poter più essercitar Cancellarie, ò altre Cariche Publiche, sodisfar a tutti gl'

ti gl'oblighi dalle Leggi prefissegli in questa Materia, che si trovano stampati nel Libro bollato, che al giurar de Reggimenti stessi gli viene al Tribunal de Capi consignato, cioè di notar sopra di esso anco tutte le Condanne Pecuniarie, & applicationi col Nome de Rei, e di più con nota precisa di quello sarà stato riscosso, e di Condanne, e di Aggionti.

Le stesse Note doveranno esser fatte da Nodari de Maleficij, Consolati, Jusdicenti, Vicarij, & altri consignandole di tempo in tempo à Cancellieri de Reggimenti, perche da essi siano poi date alli Esatori, a quali pure, & a Scontri delle Camere dovranno commetter le loro incombenze in conformità delle Leggi, & mancando li detti Nodari, ò altri Ministri all'obligatione, che hora gli s'ingionge; incorrano anco essi in pena di perder la Carica, e di non poterne essercitar più mai.

Et perche doppo provedutosi all'avvenire, non deve lasciarsi correr senza la dovuta cognitione le fraudi, che potessero esser state commesse dalli Esatori per lo spatio. Restino incaricati li Rettori delle Città principali di Terra Ferma per le loro Città, Castelle, e Terre soggette; Il Podestà, & Capitanio di Capo d'Istria per l'Istria, il Proveditor General in Dalmatia per la Dalmatia, & il Proveditor General da Mar per le Isole, una general Revisione da Anni dieci in quà di tutto il riscosso, & non riscosso, e fraudolentemente dilapidato dalli Esatori di ragion delle dette Condanne, Applicationi, & Aggionti.

Lo stesso sia ingionto al Camerlengo alla Cassa di questo Conseglio per venir in luce de Dinari estorti, ò negletti delle dette raggion da Ministri di questa Città.

Sia la presente stampata con l'altre sopra nominate in un foglio per aggiongersi tutte insieme al Libro bollato, e per trasmettersi immediatamente da per tutto, accompagnate con Lettere, & Ordini de Capi di questo Conseglio, come ricercasse il bisogno, ravvivando con tale opportunità la pontuale essecutione del Decreto di 15. Febraro passato circa la Consegna del Libro bollato al ritorno de Cancellieri col di più, che li viene positivamente comandato.

Al qual effetto, secondo, che anderanno capitando da Reggimenti li avvisi delle essecutioni, debba da un Secretario esserne fatta nota particolare da esser letta a questo Conseglio per informatione di chi averà obbedito, e non obbedito, per poter passar al di più, che occoresse contro gl'innobbedienti.

1680. Adi 11. Settembre. In Conseglio di Dieci.

L'Anderà Parte, che come in virtù di Publiche deliberationi, li Proclamati, e li Retenti hanno obligo di far gl'esborsi prescritti, così sia in avvenire ingionto obligo a tutti quelli, che tanto in questa Città, quanto in tutto lo Stato di Terra Ferma, così nei casi Delegati, come nei non Delegati, saranno cittati ad informar la Giustitia, ò ad esser costituiti (nel solo caso però, che restino con l'espeditione del Processo condennati) di pagar Soldi vintiquattro Buona Valuta, da esser riscossi intieramente da quei stessi Ministri, che riscuotono quei, che vengono esborsati da Proclamati, e Retenti, e contati nella Publica Cassa con quelle stesse Regole, & Ordini in tutto, e per tutto, che vengono praticate nella Riscossione di questi, sotto irremissibil pena della privatione

della Carica a quei Ministri, ò altri, che mancassero al proprio debito nella pontuale essecutione.

Sia la presente trasmessa a tutti li Rappresentanti di Terra Ferma, & a Magistrati di questa Città, perche la faccino esseguire in tutte le sue Parti, e sia aggionta allo stesso oggetto al Libro Bollato, che viene consegnato ad ogni Rettore al partire per i Reggimenti.

In Materia de Bravi, e Vagabondi, e di quelli, che li ricettano.

1680. *Adi 26. Febraro. In Conseglio di Dieci.*

SIA preso, che con l'auttorità di questo Conseglio sia fatto republicar immediate il Decreto hora letto de 30. Decembre 1648. inherente ad altri precedenti, che tutti doveranno restar nel loro intiero vigore, tanto intorno alle pene cominate a trasgressori di qual conditione si voglia, quanto intorno ai premij amplissimi promessi a denoncianti secreti, & a Captori, restino espressamente incaricati li Capi presenti, e Successori a farli essequire inviolabilmente in tutte le sue Parti, inquirendo di continuo ex Officio per liquidari trasgressori, che vi fossero, e portar subito a questo Conseglio i Processi per la loro deliberatione; chiamando in oltre a tale oggetto alla loro presenza il Capitanio di questo Conseglio, & i Capitanij delle lor Barche, e cominando ad essi in seria, vigorosa, e rissoluta maniera d'adempir puntualmente (come conviene) il lor debito con l'insecutione, persecutione, & arresto de i tristi, e malviventi, che senza Professione alcuna, vivono col solo esercitio infame di Bravi, e Sicarij: potendo essi Capi in caso, che da alcuno di detti Capitani non venisse adempito puntualmente il suo obligo, anche col caminar le notti per tener la Città libera da Infestationi, applicar loro summariamente quelle pene, e castighi, che stimeranno per loro conscienza, e proponer anche a questo Conseglio la Cassatione di chi crederanno meritarla, & esser ricercata dal servitio Publico, e della Giustitia, e per sostenimento dovuto del Decoro, e della Veneratione d'esso Conseglio, che fù sempre stimato la base, & il fondamento della Publica libertà.

1682. *Adi 31. Agosto.*

DE Ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Camerlengo della Cassa dell'Eccelso Conseglio di Dieci, & per essecution della Parte presa nel medesimo Eccelso Conseglio a' 4. del presente. Si commette a cadaun Nodaro, ò altro Ministro a che incombe di cadaun Officio, ò Magistrato dove si formano Processi Criminali, che nell'avvenire debbi trattenere sopra tutte le Condanne, ò Applicationi sotto qual si sij Titolo, ò Nome chiamate, che saranno fatte nel loro Officio fuor, che quelle Applicationi per Medici, e Medicine, quelli Aggiunti, che per il Decreto 10. Febraro 1655. sono stati in viva maniera comandati, da esser riscossi anco sopra le Condanne di Cera, Oglio, ed ogni altra conditione in tutto, e per tutto come nelle Pecuniarie, quali Aggionti perche universalmente habbino ad esser in piena maniera essequiti, & riscossi, sarà quì sotto prescritto la quantità di Denaro, che doverà esser riscos-

riscosso per li Aggionti ordinati nel Decreto 10. Febraro sudetto, & a chi spettanti, cioè

Per ogni Condanna, ò Applicatione, che fosse Ducati cento Correnti doverà esser riscosso per li Aggionti di essa Ducati cento, e sette, e Grossi uno di Bona Valuta, cioè B. V.

Per li Soldi sei per Lira spettanti alla Cassa dell' Eccelso Conseglio di Dieci	Duc. 30 Gr. —
Per li Soldi due per Lira spettanti all' Accademia de Nobili	Duc. 10 Gr. —
Per li Soldi due per Lira spettanti all' Hospital della Pietà	Duc. 10 Gr. —
Per li Soldi due per Lira spettanti alle Convertide	Duc. 10 Gr. —
Per li Soldi tre per Lira dell' Officio delle Acque spettanti alla Cassa dell' Eccelso Conseglio per il Dacio del Quarto	Duc. 15 Gr. —
Per li Soldi sei per Lira spettanti all' Officio de' Provveditori alli Prò in Cecca	Duc. 30 Gr. —
Per li Grossi otto con li Aggionti, & mezzo Ducato, ch'è obligato ogni Reo spedito	Duc. 1 Gr. 1
Per la Depennation di Raspa	Duc. 1 Gr. —

Saranno in tutto sopra ogni cento Ducati correnti di Condanna Ducati cento, e sette di Bona Valuta per li Aggiunti.

Avvertendosi, che per la Depennation di Raspa quando la Condanna fosse de Ducati cinquanta doverà trattenersi Lire tre, e Soldi due Bona Valuta solamente, & dalli cento in sù Ducati due Bona Valuta come prescrive il Decreto dell' Eccelso Conseglio 2. Marzo 1611.

Dovendo il tutto esser essequito da Ministri predetti con ogni pontualità, e senza Alteratione, ne Diminutione imaginabile solo col riguardo sudetto, per quanto appartiene alla depennation di Raspa, restando obligati li Ministri predetti in oltre, come ordina il preaccenato Decreto 4. Agosto presente di portarsi ogni primo giorno di Mese alla Cassa del detto Eccelso Conseglio à far Nota di quante Condanne, di che conditione, e somma di Denaro saranno state fatte nel loro Magistrato il Mese precedente, qual Nota doverà esser fatta respettivamente dalli medesimi Ministri sopra il Libro a Colti a tale effetto instituito per il Decreto sudetto permanente ad essa Cassa, perche poi dalli Raggionati eletti per il Decreto 24. Settembre 1681. a tale oggetto sijno fatti gl' incontri necessarij per la Publica cognitione. Tutto doverà esser essequito dalli Ministri sudetti sotto quelle pene, così Pecuniarie, come afflittive prefisse nelli Decreti preaccennati, in caso di trasgressione, &. la presente doverà esser stampata, e trasmessa a cadaun Magistrato, che si aspettasse, perche sij affissa in esso a chiara intelligenza di cadauno per la sua inviolabile osservanza.

Circa Homicidij, Armi, & altro.

1682. 30. Ottobre. In Conseglio di Dieci.

TRoppo frequenti gl' Homicidij, e gl' eccessi in Città Dominante con grave offesa del Signor Dio, con perdita annuale di considerabilissimo numero di Sudditi tanto cari al Prencipe, nello spatio brevissimo del

tempo corso da Marzo in quà mancantine di morte violenta in Terra Ferma, e quì poco meno di settecento con scontento, e mormoratione universale, riceve la maturità di questo Consiglio efficace motivo di prendere aggiustati compensi, che vagliono a divertirne in ogni modo la continuatione. Mentre però nulla può più facilmente indur gl'Huomini ad astenersi da tali eccessi, che il veder precluse affatto tutte le strade a' ricoveri, e la certezza d'esser presi, e sottoposti a castigo terribile, a questo deve principalmente applicarsi la Publica prudenza, stabilendo anche premii, e pene convenienti ad oggetto di conseguire per tutte le vie il giusto fine desiderato.

L'Anderà Parte, che restando nel loro intiero vigore le Leggi in Materia d'Armi da Fuoco, quelle del flaganti, & altre alla presente non repugnanti, chi di qual conditione si voglia nell'avvenire ammazzerà alcuno in questa Città, venendo preso, e convinto dell'homicidio, al tempo della sua espeditione, doppo preso il proceder, non possa da chi tiene auttorità di mandar Parte, esser contro di lui proposta altra pena, che di Morte; Non presa questa, altra non possa proporsene, che di perpetua Carcere oscura, ò di dieci Anni di Galera, havuto riguardo alla conditione delle persone de' Rei, e quando nè anche questa restasse presa, all'hora ogn'uno sia in libertà di mandar quell'altra parte, che per propria conscienza stimerà più aggiustata. In caso poi, che gl'homicidiarii non capitassero nelle forze, e restassero absenti, il Bando loro doverà esser perpetuo, e diffinitivo di tutte le Terre, e Luoghi, Navilii armati, e disarmati, con pena Capitale, confiscation de Beni, e condition d'Anni vinti nè altro minore possa essergli dato.

Chi similmente in questa Città, di qual conditione si voglia ferirà alcuno, che all'hora non morisse, venendo preso, star debbi in Prigione allo scuro fin'a tanto, che si veda l'esito del ferito, il quale morendo, contro il reo (quando sarà convinto) non possa esser proposto in alcun modo, che dell'accennato di sopra, e risanandosi, chi tiene facoltà di mandar Parte, doppo preso il proceder, altra non possa proporne di minore, che di Anni cinque di Galera, ò di Anni dieci di Prigion oscura, havuto riguardo alla condition delle persone, & in caso d'inhabilità alla Galera. Non presa questa, resti all'hora ad ogn'uno l'arbitrio d'assegnar al Reo quell'altra pena, che parerà più adequata, in caso poi, che essi feritori non capitassero nelle forze, ò restassero absenti, morendo il ferito, il Bando doverà esser il sopradetto, e risanandosi, il Bando doverà esser perpetuo con alternativa d'Anni cinque di Galera, & in caso d'inhabilità d'Anni dieci di Prigione all'oscuro, e non inferiore.

Chi sarà così ardito, e temerario di spalleggiar, ò ricoverar in Casa, in Barca, ò altrove in qual modo si voglia tali Homicidi, ò Feritori, convinto dello spalleggio, ò ricovero, s'intendi irremissibilmente incorso nelle stesse pene assignate al principal delinquente, doveranno essergli applicate in caso d'arresto, ò respettivamente d'absenza con l'ordine sopracennato.

Possano tanto gl'interfettori, e feritori, quanto li spalleggiatori, e ricettatori esser presi da qualunque Artefice, ò altre persone della Contrada dove seguissero i casi, ò altri che si trovassero sul fatto, con quella medema auttorità, che hanno li Capitani, & Officiali Publici, e tali captori, che presenteranno nelle forze della Giustitia i detti Rei, castigati, che siano, oltre i beneficii promessi nel Decreto di 29. Aprile 1637. habbino, e conseguiscano nelli casi minori Ducati cento correnti, e nelli casi at-

casi attroci Ducati doicento pur correnti da esser divisi trà di loro, come sarà conosciuto per li Avogadori di Commun meritare, e secondo la cognitione, che si haverà fatta in Scrittura, debbano li Capi di questo Conseglio senza altro Decreto di esso, far il Mandato necessario al Camerlengo alla Cassa del medesimo, perche lo paghi immediate a chi sarà nominato nello stesso, e non ad altri per modo alcuno immaginabile; non potendo il Ministro alla detta Cassa girar Partita alcuna se prima non sarà pagato il detto Mandato, sotto pena irremissibilmente di privation della Carica da essergli tolta da ogn' uno de Capi, & Avogadori di Commun senz' altro Conseglio. Dovendo li sopracennati Captori, in caso, che il ferito non morisse, conseguir la sola metà della detta Taglia, cioè Ducati cinquanta ne' casi minori, e cento negli attroci, & i Rei, che veniranno condannati alla Galera, habbino a scontar al remo, doppo terminata la condanna, la Taglia, che dalla Cassa di questo Conseglio verrà pagata, come s'è detto, e gl'altri, che resteranno condannati in Prigione doveranno pagarla co' proprii beni se ne haveranno, se non doverà esser soddisfatta de' Danari deputati alle Taglie.

Et perche con fine lodevole di sostener il decoro di questo Conseglio, e di far, che resti con sollecitudine ben adempito il servitio della Giustitia, a' 16. Settembre 1680. fù deliberato, che in tutti i casi d'Homicidio, per quali sarà ordinata dal medesimo Conseglio formation di Processo col rito suo, ò sarà commesso a Rettori di fuori di formarne pur col rito, e di trasmetterli di quà per esser assunti, debbano tutti dagl' Avogadori di Commun esser ridotti a perfettione dentro il termine di giorni quindeci, e il Capo ch' all' hora sarà in settimana sia tenuto di portarli immediate a deliberatione in questo istesso Conseglio, come sopranumerarii, sotto pena di Ducati mille da esserli tolta da ogn' uno de Conseglieri, & altri Capi senza altro Consiglio; sia preso, & aggionto, che nei sudetti casi accettati, ò assunti (Collegio de' quali per facilità maggiore nell' operar doveranno esser nell' avvenir li Capi presenti, e successori) li detti Avogadori di Commun sotto l' istessa pena, da esser tolta, come sopra, siano tenuti dentro il termine di giorni quindeci dall' arresto, ò presentatione de' rei d' homicidio, averli costituiti per esser loro poi intimate le diffese in termine di giorni otto, & i Processi di tal natura siano anch' ad espeditione introdotti, come sopra numerarii, con l' obligo sopracennato al Capo, che sarà in settimana di portarli immediate, onde dentro il più breve spatio di tempo habbi a devenirsi agl' effetti di giustitia, come conviene, perche i castighi essemplari vagliano a divertimento delle offese a Sua Divina Maestà, & a preservatione de' Sudditi al Prencipe, per i quali due principalissimi oggetti stabilindosi il presente vigoroso Decreto, deve assicurarsi, che etiamdio gl' altri Giudici ne' casi d' homicidio a loro spettanti, vorranno con la loro grande prudenza, e loro zelo conspirando uniti ad un tanto bene, far che resti pratticato in conformità, a gloria maggiore del Signor Dio, & a beneficio della Patria.

Come al presente si destinano ogn' anno dal Magistrato alla Biastema due Capi per ogni Contrada, così nell' avvenir dalla prudenza di quegl' Essecutori, se n' habbino a destinar anche più a misura del bisogno, e della loro essentione, con riguardo, e mira particolar di scieglier huomini della miglior habilità, e sufficientia, e che restino ben ripartiti per le Contrade stesse, onde siano da per tutto pronti ad adempire le loro incombenze, che saranno di far suonar Campana a martello, e di sollevar

contro

contro i delinquenti le medesime Contrade, le quali nell'atto dell'inseguirli, posſano valerſi di qual ſi ſia ſorte d'Armi, fuorche da Fuoco; potendo pur loro medemi Capi di Contrada, ritenendone alcuno, conseguir i beneficii nella forma di ſopra accennata, e nell'atto del loro Miniſterio poſsano portar anch'eſſi Armi da taglio, tanto di giorno, quanto di notte.

Li detti Capi di Contrada ſubito eletti dal Magiſtrato alla Biaſtemma ſiano tenuti venir a preſentarſi al Tribunal de Capi di queſto Conſeglio, da quali ſiano loro chiaramente eſpreſse le obligationi tutte a quali ſono ſottopoſti, anche in virtù del ſopradetto Decreto 29. Aprile 1637. e reſtino incaricati ad eſsequirle con la maggiore eſatezza, e pontualità di che doverà eſsere fatta diligente nota ſopra un Libro, che doverà a queſto effetto eſsere inſtituito, e poſsano i detti Capi applicar ſommariamente ad eſſi Capi di Contrada, che non adempiſsero il proprio debito quelle pene di Prigione, Corda, e Galera, che loro pareranno più proprie, e più corriſpondenti alla qualità delle mancanze.

Li Barcaroli, in tempo, che ſuonaſse Campana a Martello nella Contrada ov'è il Traghetto, ò nella più vicina non poſsano, ſotto pena di Anni tre di Galera, & in caſo d'inhabilità, d'Anni cinque di Camerotto, levar alcuna perſona, che non foſse da loro conoſciuta.

Alle Parti 16. Settembre 1639., e 13. Maggio 1641. ſia eſpreſsamente aggionto, che chi di qual conditione ſi voglia nell'avvenir ſarà retento con Stilo, ò altra arma ſtilata, s'intenda condannato in meſi due di Camerotto, & in Ducati duſento correnti applicati cinquanta al Capitanio, & Officiali, che l'haveranno retento, & il rimanente alla Caſsa di queſto Conſeglio, ò (havuto riguardo alla conditione, e fortune delle perſone ritente) in due meſi di Camerotto, & in vece di Ducati duſento, di Ducati vinticinque correnti applicati pur intieramente al Capitanio, & Officiali, come ſopra, & in trè tratti di Corda, & in caſo d'inhabilità, ſia accreſciuta d'un Meſe la pena del Camerotto, sì che ſia di Meſi tre, dal quale non poſsa alcuno uſcire ſenza l'effettivo intiero esborſo ſudetto. Non dovendo li Capi predetti, a quali ſpetta in virtù d'eſse Leggi il caſtigar i Traſgreſsori di queſta qualità liberarli in alcun modo, nè applicar loro condanna minore della ſopradetta; in pena di Ducati mille correnti, da eſser tolti, come è detto di ſopra; delle quali Condanne non poſsa eſser fatta gratia ad alcuno ſe con li cinque ſeſti de' Voti di queſto medeſimo Conſeglio.

Il Capitanio di queſto Conſeglio, e li Capitani delle Barche de' Capi ſiano eſpreſsamente tenuti caminar giorno, e notte per la Città in traccia de' Sicarii, e malviventi, come preſcrive il Decreto di 26. Febraro 1680. che doverà eſser republicato con il preſente, inſieme con l'altro de' 30. Decembre 1648., e non eſsequendo pontualmente (come conviene) il loro debito, poſsano i Capi di queſto Conſeglio proponer a drittura al medeſimo la loro caſsatione, & applicargli ſummariamente quell'altre pene che ſtimeranno proprie.

La preſente, che doverà in ſummario eſser regiſtrata nel Capitolar di queſto Conſeglio per eſser letta ogni prima riduttione di meſe, ſia ſtampata, e publicata; republicata tre volte all'anno ſopra le Scale di San Marco, e di Rialto, cioè da Natale, e da Paſqua, e da Agoſto; e tenuta continuatamente affiſsa a' Traghetti, e ſopra le Porte delle Parochie, & altre Chieſe tutte ad univerſale perpetua notitia; dovendo allo ſteſso oggetto, tanto i Piovani d'eſse Parochie, quanto i Superiori de Monaſterii

ſarla

farla publicar nelle loro Chiese ogni prima Domenica di Mese de' Mesi di Gennaro, Aprile, Luglio, & Ottobre, & ogni volta, che non l'essequissero con la pontualità dovuta cadano in pena di Ducati cinquanta correnti, da esser tolta a chi mancasse da ogn'uno de' Capi sopradetti senza altro Conseglio, & applicata all'Hospital della Pietà.

1683. Adi 27. Luglio. In Conseglio di Dieci.

ANcorche la prudenza di questo Conseglio invigilando sempre per il divertimento di disordini, e degl'inconvenienti pregiudiciali al servitio importante della Giustitia, habbia di tempo in tempo stabilito salutari Decreti, ad ogni modo l'accortezza de privati è sempre andata ritrovando modi di deludere in varie guise la retta Publica intentione. Era solito di Assessori, e Cancellieri de Reggimenti, mentre si trovavano attualmente nel servitio, il ricercar (anche col mezzo di Lettere dei Rettori sotto pretesto d'Indispositioni d'Aria non conferente, ò d'altro) permissione di partire da quel Reggimento, mà l'oggetto vero era d'intraprenderne altro, che più complisse ai loro interessi, & i Rettori havendo mira d'eleggere qualche Assessore, ò Cancelliere più di loro genio, se lo trovavano altrove impegnato, accostumavano di ricercar Licenza di partire senza di quello per attender l'eletto, ò pure di valersi, sin'al di lui arrivo, d'alcuno di quelli, che serviva il Precessore, ò d'alcuno degl'altri proprij Curiali, e mentre tali Permissioni, venendo concesse con li soli tre quarti dei Voti, venivano ad esser troppo facili, ed in consequenza troppo frequenti con confusione ben grande, e con pregudicio considerabile fù deliberato a' 16. Decembre 1675., & a' 11. Gennaro 1679. che non potessero darsi Permissioni di tal natura, se non con le nove, e cinque sesti; mà per scansare questa strettezza, e conseguire più facilmente l'intento, s'è d'all'hora in quà introdotto altro abuso, che sconvoglie il buon Ordine, e che può cagionare notabili sconcerti; mentre volendo qualche Rappresentante haver al suo servitio per Assessore, ò per Cancelliere alcun Soggetto, che s'attrovi attuale in altro Reggimento, supplica di poter, sin che termina il primo impiego l'Eletto, far giurar ad altra persona, che ritenga i necessarij requisiti, e questo acconsentendosi pur con li soli tre quarti ben spesso succede, particolarmente nei Cancellieri, che un solo sia obligato a due, e tal volta a tre Reggimenti, con quel sommo pregiudicio; che ben può esser compreso dalla maturità di questo Conseglio, la quale essendo chiamata ad applicar a questo, & ad altri gravi disordini in tale importante Materia aggiustato rimedio, che non prohibisca totalmente le gratie, mà le difficolti in modo, che restino accordati solamente nei casi, che veramente possano meritarle.

L'Anderà Parte, che restando nel loro intiero vigore tutte le Leggi in questa Materia disponenti, & alla presente non repugnanti, quando nell'avvenire qual si sia Rettore eleggesse alcun Assessore, ò Cancelliere, che s'attrovasse nell'attual servitio di qualche altro Reggimento, e supplicasse di far giurar ad altra persona la Carica per essercitarla fin'all'arrivo dell'Eletto, questo non possa esser acconsentito, se non con tutte le nove Balle de Conseglieri, e Capi, e con li cinque sesti di questo Conseglio ridotto al suo perfetto, & intiero numero, e con precedente Deposito nella Cassa d'esso di Ducati doicento Correnti i quali conseguita, ò non

non conseguita la Gratia, non possano mai più esser repetiti, mà restino a beneficio di essa.

In conformità di quello dispongono particolarmente le Leggi de 14. Novembre 1605., e 18. Settembre 1656. ciaschedun Assessor, ò Cancelliere doppo prestato il Giuramento, e doppo haver intrapreso le Cariche, debba continuar in esse per tutto il tempo prescritto, ne possa partire da esso sotto alcun imaginabile pretesto, massime per andar a servir in altro Reggimento, se (previe le informationi del Rettore al quale servisse) non glie ne sarà data la Permissione da questo Conseglio con la strettezza delle nove, e cinque sesti delle diecisette come prescrive l'altro Decreto de' 17. Decembre 1675., e quel Curiale, ò Cancelliere, che andasse a servir in altro Reggimento avanti il finir del primo senza la detta Permissione, oltre l'intendersi nulli, & invalidi tutti gl'Atti, che facesse, cada in pena de Ducati cinquecento, e di privatione per Anni dieci d'essercitar alcun Carico di qual si sia natura, dalla qual conditione non possa esser dispensato, che con le strettezze sopranominate, come dai sudetti Decreti resta prescritto. Dovendo alla medesima conditione in tutto, e per tutto intendersi sottoposti anche li Cancellieri, che de cætero serviranno in qual si sia Carica estraordinaria.

Non possa nell'avvenire alcun Assessore, ò Cancelliere intraprender il servitio del Rettor Successore, nè dal Collega in una medesima Città sotto qual si sia Titolo, se ben in Carica diversa, ne per Vice Cancelliere, ò Coadjutore, mà habbia Contumacia almeno d'un'intiero Reggimento quando non vi fosse obligo di Contumacia maggiore in virtù di Privileggi, che fossero goduti dalle Città, nelle quali havesse servito; dalla qual Contumacia non possa alcuno esser dispensato, che con la strettezza sopradetta delle nove, e cinque sesti delle diecisette. E chi fosse scoperto haver in alcuna, benche minima parte contravenuto a questa risoluta Publica volontà, s'intendi ipso facto privo d'essercitar mai più in sua Vita alcuna Carica Publica, oltre l'esser sottoposto a quegl'altri castighi, che pareranno a questo Conseglio quando saranno portati al medesimo da Capi di esso i Processi, che prò tempore da loro saranno formati per via d'Inquisitione contro chi sotto diverso Titolo ardisse continuare in più d'un Reggimento, in conformità dell'obligo, che tengono in ordine al Decreto de 2. Decembre 1659. al quale doveranno restar in virtù della presente di novo espressamente incaricati, e tenuti.

Et perche vivamente ricerca il Publico servitio, che nelle Città principali della Terra Ferma, compreso Chioza, e Capo d'Istria, dove si maneggiano Materie gelose importantissime, e si formano, & espediscono frequentemente Processi col Rito di questo medesimo Conseglio sopra Casi Gravi, & Enormi, le Cancellarie siano essercitate da Soggetti d'intiera sufficienza, e d'esperimentata probità, e virtù: Sia parimente preso, che salve, e risservate tutte le altre Parti in questa Materia, alla presente non repugnanti, quella principalmente de' 13. Maggio 1655. la quale hora doverà esser republicata, e stampata con la presente, mandata a tutti li Rettori delle Città sopradette con incarico di farla registrare nelle loro Cancellarie, & al Segretario alle Voci, perche la faccia registrar nelle Commissioni di detti Rettori, non possano nell'avvenire esser ammessi al Giuramento d'alcuna delle Cancellarie delle sopradette Città, se non quei soli, che n'haveranno essercitata almeno una intiera nelle medesime, ò haveranno servito per Coadjutori per tre intieri Reggimenti nelle dette Città di Terra Ferma, di che doveranno portar Fedi giurate de' Rettori, e de' Can-

de' Cancellieri, sotto de quali haveranno servito. Doveranno a questo effetto tenersi i Libri comandati dal sudetto Decreto 13. Maggio 1655., e puntualmente esser osservate le Leggi in tale proposito, nè ammettersi da chi spetta al Giuramento sotto qual si sia pretesto, alcuno che non ritenesse intieramente tutti li requisiti prescritti nelle medesime.

In Materia d'Armi da Fuoco in questa Città.

1685. 2. Aprile. In Conseglio di Dieci.

SIA preso, che da Capi siino fatte publicare in principio di cadaun Mese le Parti in Materia d'Armi da Fuoco, con espressione in Agionta d'Incarico a Capi di Contrada di vigilare, sopra quelle persone, che più d'una volta fossero vedute fermate ad alcun posto delle loro Contrade, e che caminassero in Setta, & unione con Armi, ò senza, dovendo informarsi del Nome, e Cognome delle medesime, e rappresentarlo, e con le notitie del Nome, e Cognome, & anco senza medesimi Capi, quali siino tenuti vigilare, perche essi Capi di Contrada adempischino intieramente le Parti loro, replicandogli ben vivi gl'eccitamenti, & le comminationi di severe pene.

In Materia di Homicidiarii.

1689. Adi 21. Marzo. In Conseglio di Dieci.

CHE chiunque ammazzerà alcuno possa, anzi debba espressamente esser fermato da chi si sia, senza riguardo immaginabile in qualunque luogo, nessuno eccettuato, dove egli si fosse rifugiato, mentre poi da questo Conseglio saranno prese le deliberationi, che saranno di giustitia, anco contro i spallegiatori, e ricettatori, come dispone il sudetto Decreto 1682. 30. Ottobre.

Adi 28., e 30. Marzo 1689. Nel Conseglio di Dieci.

OSservandosi la facilità, con la quale si permette la facoltà a Rettori di provedersi di là de Cancellieri con Publico disservitio, e della Giustitia ancora, mentre la sola strettezza dei tre quarti rende agevole il conseguimento delle stesse, si conosce conveniente l'applicarvi un aggiustato rimedio, sij però preso, che in avvenire non possa permettersi ad alcun Rettor, così da Terra, come anco da Mar di provedersi di là di Cancellier, ne disobligar alcun Cancelliere dal solito Giuramento al Tribunal de Capi in conformità delle Leggi, se non con tutte le Balle de Consiglieri, e Capi, e con li cinque sesti di questo Conseglio, onde in tale forma difficoltata tale Permissione non habbi a conseguirsi, se non per li soli Casi di necessità.

Resti prohibito a qual si sia Cancelliere, così da Terra, come da Mar il potersi essercitar nel Reggimento Successore in qual si sia fontione della Cancellaria, ne come Coadjutore, ne sotto qual si sia altro Titolo, ò pretesto; restando obligato ogn'un Cancelliere di dar in nota al Tribunal de Ca-

de Capi di questo Conseglio, nel tempo, che prestano il solito Giuramento, li Nomi delli Coadjutori, che vorranno tener nella Cancellaria da non esser quelli mutati senza previa Licenza del Tribunal stesso, sotto le pene tutte stabilite dalle Leggi, a chi essercita Cancellarie in Contumacia.

Mà perche poi è intentione Publica, che come resta preaveduto con validi Decreti, e particolarmente 1655. , e 1683. a tutti l'inconvenienti, che correvano in questo proposito col prohibir l'absentarsi dal servitio dopò giurate le Cancellarie l'essercitarle in Contumacia, & il farle essercitar pur dopò giurate da altri, così habbi anco a prestarsi la dovuta obbedienza.

Sijno però efficacemente ricercati li Capi del Conseglio di Dieci presente, e Successori di fare di tempo in tempo inquerir ex Officio, contro li Trasgressori delle Leggi in questa Materia, con obligo di portare la notitia a questo Conseglio per li proprij castighi Criminali, oltre le pene stabilite ne Decreti stessi; Et sia affissa nelle Cancellarie del Stato, & sij stampata, e publicata a intelligenza di ogn'uno.

Regolationi stabilite dagl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sopraintendenti eletti dall'Eccelso Conseglio di Dieci per la Revisione dallo stesso Conseglio comandata per tutto lo Stato di Terra Ferma per gl' Oblighi, che restano ingionti alli Ministri delle Camere Fiscali, Nodari, Fiscali, Coadjutori ordinarij delle Cancellarie Pretorie, e Preffettitie, Nodari, ò Lettori de Malefizij, & d'altri Officij Criminali, e Misti, & Esattori di Condanne.

COmprendono gl'Illustrissimi; & Eccellentissimi Signori Sopraintendenti eletti dall'Eccelso Conseglio di Dieci per la Revisione da esso comandata al Fedel Raggionato Fiscal Pasini per tutto lo Stato di Terra Ferma, dalle Relationi sin quì riportate dal medesimo Raggionato Fiscale, per le Revisioni ultimate nelle Città di Padova, Verona, Vicenza, e Treviso, il danno rimarcabile risentito dalla Cassa dell'Eccelso Conseglio, e de Luoghi Pij di questa Città, per l'innobbedienza alla retta essecutione delle Leggi, ommissione, dilapidationi, & Intachi di quelle Rendite, che furono destinate dalla Sapienza Publica per sostenere il peso rilevante, al quale deve inalterabilmente soccombere la Cassa stessa, per il Publico decoro, & per il buon servitio della Giustitia; Così li poveri Luochi Pij compartecipi angustiati per i loro necessarij Alimenti. Essendo però studioso l'animo infervorato di Sue Eccellenze à redimere nel modo possibile le Rendite stesse, e porre in chiaro à Ministri, à quali incombono li Maneggi nelle Città sudette, le loro specifiche incombenze, così che non possino in avvenire pretendere alcuna ignoranza di ciò, che devono essequire in essecutione di tante Leggi: Hanno l'Eccellenze loro stabilito, come in vigor delle presenti Terminationi stabiliscono, che gl'infrascritti Ministri respettivè habbino ad essequire esattamente quanto nelle presenti Terminationi le viene prescritto, à quali espressamente comandano la pontuale, & intiera essecutione, sotto tutte le più severe pene anco dalle Leggi cominateli, quali saranno irremissibilmente contro li Trasgressori essequite.

Scon-

Scontri, e Ministri delle Camere.

A' Rimotione del disordine rilevatosi esser corso sin' hora in Padova, Verona, e Treviso per la Riscossione delle Condanne, doveranno esser tenuti due Giornaletti nelle Camere Fiscali, per scriversi in consonanza dei Camerlenghi, e Scontri tutte le Riscossioni, che accaderanno farsi delle Condanne medesime, divisi in Tagli, secondo la qualità delle Condanne, e secondo i Fori, dai quali saranno state Publicate negl' Aringhi.

Le Riscossioni doveranno seguire con tutti gl' Aggionti ridotti in Valuta Corrente in conformità della stabilita Divisione; dichiarando in cadauna Partita il Nome del Condannato, la summa del Capitale della Condanna, & il tempo della Publication della medesima Condanna.

Doveranno li Scontri, e Quadernieri in consonanza di Mese in Mese, e di tempo in tempo summar il riscosso in V. C. per l'amontar del Capitale, & Aggionti delle Condanne, e sopra li medesimi Giornaletti formar la Divisione; assegnando in primo Capo del Capitale, per le Condanne ne Casi delegati: Cinque ottavi, che spettano alla Cassa dell' Eccelso Conseglio; Et gl' altri tre resteranno divisi frà li Rettori, Camerlenghi, e Ministri, giusto all' antiche Istitutioni. Per le altre de Casi non Delegati, doveranno dal Capital medesimo assegnar la quarta parte, che sono li due ottavi, in conformità delle Leggi, alla Cassa medesima; Et il rimanente per metà; Tre ottavi in Serenissima Signoria, & gl' altri tre ottavi restino per le spese de Concieri dei Palazzi di quei Publici Rappresentanti, tutto come viene dalle Leggi prescritto. *1611. 23. Marzo C. X.* *1549. 12. Luglio C. X.* *1640. 26. Settembre in Pregadi.*

Dovendo poi aggiongerle gl' Aggionti, come nella Divisione, e girar in consonanza le Partite ne Giornali, e Quaderni Maestri à debito di Cassa à parte, che deve esser istituita, come si dirà in appresso, & à Credito della Cassa dell' Eccelso Conseglio, & di cadaun'altro compartecipe, così che habbino à correr i giri fuori delle confusioni sin quì rilevate. *1611. 3. Marzo C. X.*

Nelle Divisioni poi del tratto de Beni confiscati, ò pure dei Frutti raccolti dai Beni medesimi, doveranno essi Scontri, prima d'alcuna detratione, da questi scorporar l'intiero Terzo di Bona Valuta, che spetta alla Cassa dell' Eccelso Conseglio, & istessamente le tre Decime de Luoghi Pij, Pietà, Convertide, & Accademia de Nobili pur di Bona Valuta tutto come vien commesso da tante Leggi à rimotione del danno sin quì rissentito dalla Cassa, e dai Luoghi Pij per le corse Divisioni; Et i ripartimenti del tratto de Contrabandi, doveranno pur seguir senza detrarsi alcuna spesa de Processi, ò Regalie d'Incanti, ò per qualunque altra immaginabil causa, che con modo dannato sono state introdotte di scorporarsi, contro la forma delle Leggi. *1649. 24. Marzo. Terminat. de Revisori della Cassa del C. X.* *1611. 10. Marzo C. X.* *1637. 28. Gennaro in Pregadi.* *1592. 23. Settemb. C. X. Et Terminationi de Revisori.*

Saranno tenuti detratti prima la Decima dovuta alla Cassa per le Prigion nuove di Bona Valuta colli Soldi sei per Lira, & tre

1649. 24. Marzo in esecution della Parte sudetta.
1648. 11. Genaro C. X.
1654. 29. Decembre C. X.

& tre Decime istessamente di Bona Valuta per li Luochi Pij sudetti, e non più in Valuta Corrente, come è stato sin quì abusivamente, e con danno Publico pratticato.

Et perche s' è scoperto nelle Camere sudette esser stato disposto, contro la forma risoluta di tante Leggi dell' Eccelso Conseglio del Danaro destinato particolarmente à gl' aggravij della Cassa del medesimo.

Saranno però à rimotione del disordine, espressamente incaricati li Scontri delle Camere, per tutte le Riscossioni del Danaro, che accaderanno farsi delle Rendite destinato à detta Cassa, tanto per il quarto, e cinque ottavi di Condanne respective, quanto per la Decima delle Prigion nove, e Soldi tre per Lira, Soldi sei per Lira aggionti sopra le Condanne medesime; Così del terzo de Beni confiscati, Decima delle Prigion Nove sopra Contrabandi, Imposizione de Rei, Depennationi di Raspe, Impositione de Proclamati presentati, e metà delle Licenze d' Armi, & ogn' altra Rendita, che occorresse girarsi di ragion, e per disposition dell' Eccelso Conseglio, in avvenire istituir nei Zornali, e Quaderni Ditta de Cassa à parte delle Rendite dell' Eccelso Conseglio, nella quale gireranno debito di tutte le sopra riferite Rendite, e Credito in Ditta dell' Eccelso Conseglio per conto delle Rendite sudette; mà respettivamente in Partite distinte ad una ad una, alla qual Cassa à parte gireranno poi il Credito delle spedition del Danaro nella Cassa del medesimo Conseglio; dando debito alle Dite, e Rendite, che come sopra saranno state formate Creditrici.

Dovendo nelle speditioni tutte del Denaro stesso in detta Cassa, specificarsi nelle Fatture le ragioni del Danaro con distintione ad una ad una; con che posto in chiaro il Maneggio, possino esser rivedute con maggior facilità, e contraposte le Riscossioni nella Scrittura ordinata al R. F. Sopra intendente eletto per la Terra Ferma.

Li Scontri, e Quadernieri, che diversamente girassero il Danaro sudetto, saranno puniti, come Intaccatori, e con tutti quei rigori, che sono cominati dalle Leggi dell' Eccelso Conseglio, & obligati li Principali per li Sostituti al risarcimento.

Restino espressamente incaricati li Quadernieri nel fine di cadaun Reggimento di cavar Copie dai Quaderni delle Camere di tutto il Giro, e Maneggio del Danaro di ragion della Cassa, e Luochi Pij riscosso, e spedito, e queste da loro auttenticate consignarle ai Cancellieri dei Capitanij, perche dai medesimi siano unitamente co i Libri, che sono tenuti restituire alla Cassa, consignate al loro ritorno alla Cassa medema, per quei rincontri, che sono stati ordinati al sudetto Sopraintendente.

Nel resto doveranno essi Scontri, e Ministri essequire per ciò, che à loro riguarda, tutte le altre incombenze espresse nelle presenti Regolationi.

Can-

Cancellieri, e Nodari Fiscali.

LI Nodari Fiscali delle Camere di Padova, Verona, Vicenza, e Treviso à rimotione dei reprobi disordini scoperti colla Revisione nel loro Ministerio, saranno tenuti in avvenire.

Per l'importante Maneggio de Beni confiscati tenir un Libro segnato colla Publica Marca, & auttenticato con sottoscrittione delli attuali Cancellieri Prefetizij, con registro distinto di tutti i Banditi confiscati, descrivendo per Ordine li Nomi rilevati nella presente Revisione, e susseguitando in conformità delle Copie di Sentenze de Bandi, che doveranno esserle pontualmente consignate dagl'ordinarij delle Cancellarie Pretorie, e Prefetizie, coi Nomi, Cognomi, Padre, e Patria; così dalli Nodari Lettori del Maleficio, subito seguiti gl'Aringhi, e le Publicationi delle Sentenze: restando essi obligati espressamente d'invigilare sopra ciò per li Fondamenti, e Lumi proprij valevoli ad incaminar le Tenute, & Inventarij de Beni, dovendo anco fuori delle conferenze, e radunanze di quei Rettori, informarli à parte di ciò, che occorresse per l'incaminamento celere, e pronto alle Tenute, & Inventarij de Beni, che doverà da essi esser ciò essequito nei Territorij, e Giurisdittioni delle Città, nel termine de giorni otto, e fuori dei Territorij, e delle Giurisdittioni, nel termine de giorni quindeci. 1578. 26. Settemb. C. X. & altre. 1583. 13. Genaro del medesimo.

Dovendosi portar personalmente colli Procuratori delle Camere Fiscali ad essequire le Tenute, & ad inquerire per la Liquidation delle medesime; per quei Casi però, che dalli Rettori con loro Decreto fossero stimate necessarie le Cavalcate, perche doveranno anco ciò essequire senza quest'aggravio, massime nei Luoghi vicini.

Fatte le Stride per le contradittioni, spirato il termine del Mese dalle Leggi prescritto, doveranno consignar li Processi formati à gl'Avocati Fiscali per gl'Atti Allibratorij, e subordinatorij, che bisognassero, da quali doverà ciò essequirsi con quella pontualità, e zelo proprio del loro Ministerio.

Indi stabilir un Bilanzo del netto della facoltà confiscata, perche dentro il termine ancora d'altro Mese susseguente, habbino ad esser posti all'Incanto li Beni, & venduti per la quantità liquidata, con quel Publico avantaggio, che parerà à quei Rettori assistenti à gl'Incanti, dovendosi nelle Polizze degl'Incanti stessi specificare la quantità, e qualità de Beni, & affigerle ne luochi propri à Publica cognitione de Concorrenti, e di queste tenirne distinto, e particolar Registro nel Libro sudetto.

Che il Prezzo delle Vendite s'intendi netto da qualunque spesa, etiam di Cavalcate, Risarcimenti di Cassa; Spese de Processi formati à causa dei Rei banditi, giusto alle Leggi: Specificando, che del Prezzo deliberato all'Incanto habbi il Compratore à far l'esborso, oltre le Spese tutte giuste, e Legali, à drittura nella Cassa Publica, e non in altra mano: 1629. 28. Novembre C. X.

Dovendo esborsare il terzo in Partita separata di Bona Valuta con il Laggio di vinti per cento, che intieramente si deve alla Cassa dell' Eccelso Conseglio.

1649. 24. Marzo. Terminatione de Revisori della Cassa coll' auttorità del C. X.

Fatti gl' Esperimenti degl' Incanti, rimanendo li Beni invenduti, doveranno esser questi descritti nel Libro precitato, e dichiariti di ragion del Fisco, & incamerati.

Sarà loro, e delli Procuratori Fiscali incombenza di far condur il tratto dei Frutti pendenti dai Beni stessi in Camera Fiscale, ove sarà tenuto conto à parte, & d' Anno in Anno, e di Raccolta in Raccolta, fatta la Divisione, come s' è prescritto; dovendo essi Nodari, e delle Vendite, e delle Raccolte de Frutti tenir distinto conto in Libro, come sopra istituito à chiara, e perpetua cognitione di questo Publico Maneggio.

E perche non habbia à correre il disordine delle spese eccedenti corse sin quì per le Cavalcate, Atti, Esami, Decreti, & altre occorrenti nelle formationi de Processi, doveranno le spese medesime, doppo ultimati li Processi esser tassate dagl' Ordinarij Pretorei, mà non riscosse, senza che prima le Tasse medesime siano rivedute, & approbate da quei Rettori; da quali Ordinarij doverà esser tenuto di ciò distinto, e perpetuo registro.

Non dovendole in avvenire nell' occasione di Cavalcate esser permessa, ne in modo alcuno concessa summa maggiore di Ducati quattro al giorno, quando Cavalcarà però unitamente anco il Procurator Fiscale, perche nei Casi, che cavalcassero li soli Nodari, non haveranno à conseguire più de Ducati due, e mezzo al giorno, compreso il Fante.

1637. 28. Gennaro dell' Eccel. Senato.

1622. 13. Aprile. Terminatione dell' Inquisitor Bondumier in T. F. coll' auttorità dell' Eccell. Senato.

Per il Maneggio poi de Contrabandi, dovranno pure gl' istessi Nodari di Padova, Treviso, e Verona, & in Vicenza il Massaro della Camera deputato, tenir distinto registro sopra il Publico Libro già dalle Leggi istituito, che doverà esser auttenticato, come s' è prescritto in quello delle Confiscationi; Dovendo immediate, che ne seguirà la Presentatione, Denontie, ò Accuse far gl' Atti per l' espeditione dentro il termine di giorni tre, come è stabilito dalle Leggi; Indi pratticar le Vendite colla formalità degl' Incanti; Tenir distinto Conto sopra il medesimo Libro del ricavato dai Contrabandi stessi, non potendosi dal tratto di queste Vendite detrarsi spese in alcuna quantità per la formatione de Processi, come con scandalo dannato s' è scoperto d' haver fin hora pratticato; Dovendo tutto il tratto delle Vendite de medesimi Contrabandi, dentro il termine di giorni cinque sussequenti alle Vendite, esser esborsato nella Publica Cassa, in pena di vinticinque per cento applicata alli Camerlenghi, e Ministri di Camera, per esser in detta Camera immediate divisi, come è prescritto, & nel caso d' Appellationi siano essequite pontualmente le Leggi Bondumiere.

Ne è meno rilevante degl' altri il disordine resultante del Maneggio del Nodaro Fiscal di Padova, per l' abuso introdotto di ricever Danaro in Deposito da Debitori condannati pecuniariamente à conto de loro Debiti, contro la forma

delle

delle Leggi, e con pregiudicio del buon Ordine di quest'importantissima Esattione.

Però à rimotione dell'abuso, e del danno risentito sino quì nell'Esattione delle medesime Condanne, doverà sotto le più severe pene di privation di Carica, e maggiori ad arbitrio del Tribunal de Capi, esserle vietato di ricever tali Depositi; dovendo tutta la summa, che intieramente s'attrova in mano, esborsarla in Camera, per esser girata respettivamente à Credito dei Nomi condannati nella conformità prescritta.

Restando pure espressamente prohibito à gl'altri Nodari di Verona, Vicenza, e Treviso di non ingerirsi in modo alcuno ne Depositi di tal natura.

Et perche in Padova v'è l'Officio dell'Aquila, che giudica Contrabandi de Dacij; Sia pur commesso al Nodaro di quell'Officio di tenir il Libro sopra ordinato, & d'essequir in tutto, e per tutto le presenti Regolationi, & le Leggi in questo proposito, in conformità anco di quanto è stato dichiarito dall'Eccellentissimo Senato in contraditorio coi Camerlenghi di quella Città 4. Maggio 1679.

Li Nodari Ordinarij Pretorei, e Preffetizij, Lettori de Malefizij, Cancellieri di Sanità, & cadaun altro Nodaro, ò Ministro d'Offizio Criminale, e Misto.

PER togliere il disordine, sconvoglimento, & il danno corso nell'esigere i proventi della Cassa dell'Eccelso Conseglio, e perciò, che riguarda anco l'interesse de Luochi Pij, restano incaricati quelli delle Cancellarie Pretorie, e Preffetizie, così li Rettori delli Maleficij, e Cancellieri della Sanità, & altri, &c. di dover descrivere nelli Libri bollati, che le saranno consignati colle presenti Regolationi, e così di Reggimento in Reggimento, nell'ingresso de medesimi da Cancellieri, Pretorei, e Preffetizij, con distinto registro ne suoi luochi.

Prima di tutti li Nomi condannati Pecuniariamente, & anco delli Banditi non confiscati, mà con Applicationi di qualunque sorte in Danaro di Publicatione in Publicatione, con le proprie dichiarationi de Nomi, Padre, e Patria, Contrade, e Luochi, ove habitassero li Condannati, e loro Piezi, colle stesse distintioni.

Così poi di tutti li Nomi Banditi con Confiscationi de Beni, con le proprie dichiarationi, come s'è detto; Nota de quali Banditi doveranno essi Ordinarij, e Lettori respettivè consegnar alli Nodari Fiscali immediate seguiti gl'Aringhi, perche possino essequire quanto le viene nelle presenti Regolationi commesso.

Et istessamente di tutte le Depennationi di Raspe, che accadessero loro di farsi in vigor, ò di Ducali, ò di Mandati dei Rettori stante il fenir del tempo de Banditi, Relegati, ò Condannati. Le quali Depennationi non essequiranno, senza che prima sia preceduto il Pagamento dell'Impositione dovuta in mano dell'Esattor della Cassa, come si dirà in appresso, 1589. 27. Settemb. C.X.

presso, in pena giusto alle Leggi: fuorche per quelle Depennationi, che seguissero in ordine alle Liberationi, per le chiamate de Banditi, e per le Grazie benignamente concesse dall' Eccelso Conseglio: dovendo nel registro medesimo far Nota di tali Depennationi, chiamando le Raspe ove essequite, & in mano dell' Esattor predetto il Pagamento respettivè seguito; risservando in una Filza particolare li Mandati, e Ricevute per quei rincontri, che si sono ordinati.

Lo stesso Registro doveranno tenire di tutti li Nomi Proclamati presentati co 'l fondamento delle Ricevute à stampa, che saranno rilasciate dall' Esattor predetto, li quali non potranno esser costituiti sopra li loro Proclami, senza il precedente esborso dell' Impositione alla Cassa, in pena à Cancellieri, e Nodari dei Maleficij, giusto alle Leggi. Tali Ricevute doveranno pure rissservare in filza à parte à Publica cautione, come s' è detto.

1589. 7. Settemb. C. X.

Et perche è incombenza de medesimi Nodari Ordinarij, e Lettori dei Maleficij di tassar i Processi spediti, & d' esigere le spese, così doveranno essi in avvenire riscuotere l' Impositioni da Rei spediti, giusto alla forma delle Leggi in questo proposito delli Grossi otto, cinque, e dieci Ducati, e così della nuova Impositione dalli Rei spediti non Proclamati, cioè citati ad informar la Giustitia, ò ad esser constituiti, della qual Esattione ne teniranno conto separatamente sopra i medesimi Libri, con distintione del genere de Rei, e tempi delle Publicationi negl' Aringhi.

Parti C. X. 1654. 24. Decembre 1656. 20. Luglio 1677. 15. Febraro 1680. 11. Settemb.

Doveranno di due in due Mesi esborsar il Danaro di questa ragione riscosso nella Cassa Publica di quelle Camere; facendosi sopra i medesimi Libri registrar la Partita immediate sotto li Nomi, & Impositioni riscosse, & così susseguitare sino alla fine delli Reggimenti; nel terminar de quali sarà loro incombenza di consignar, e delli attuali Cancellieri di ricevere li Libri medesimi, per restituirli al loro ritorno al Camerlengo alla Cassa dell' Eccelso Conseglio, dal Sopraintendente della quale doverà esserle fatta Ricevuta, e tenuto registro, così della dispensa, come della Ricevuta in Notatorio à parte à perpetuo lume, e per essequir egli il Giro di Scrittura, & gl' incontri, che gli sono stati prescritti.

E perche gran parte della Rendita dell' Impositioni de Rei và dispersa, non essendo stata essequita la Legge dai Cancellieri attuali con le Riscossioni dell' Impositioni, che rimangono nel terminar de Reggimenti inesatte; conviene applicar il proprio rimedio.

Che però resteranno incaricati gl' Ordinarij Nodari, e Lettori sudetti, nel terminar di cadaun Reggimento di far Nota nelli Libri sudetti dei Nomi deffettivi, con distintione dell' Impositioni dovute da Rei medesimi, tanto ordinarie, quanto de Casi delegati servatis servandis, e col Rito dell' Eccelso Conseglio di Dieci, così della nuova Impositione de Citati, che vaglia di Lume al Sopraintendente, per essequire quanto gl' è stato ingionto.

Dovendo in oltre essi Nodari, e Lettori tenir sopra un Publico

blico Libro permanente nel loro Officio, intitolato: RESSIDUO DE REI, Registro per ordine de Reggimenti, e delle Publicationi di tutti i Nomi inesatti, per essequirne l'Esattione, come è prescritto dal Decreto dell' Eccelso Conseglio, incaricati espressamente anco li Cancellieri attuali d' invigilare, che ciò segua colla maggior pontualità.

Sia de medesimi Nodari Ordinarij, e Lettori specifica incombenza, doppo essequiti gl' Esborsi, come sopra Ordinatili di due in due Mesi d' estrazer copia dai Libri predetti di tutto ciò, che le sarà accaduto, per la pontuale essecutione del prescrittoli di registrar sopra i medesimi, colle distintioni tutte risserite, la quale consegnaranno in mano delli attuali Cancellieri Prefetizij, perche da medesimi, come restano incaricati, sia con Lettere dei Capitanij trasmessa al Camerlengo alla Cassa, per esser consignata al Sopraintendente destinato, dal quale sarà tenuto Registro in Notatorio à parte, & essequiti i Registri, e Giri di Scrittura à lui prescritti.

E per rimover l'abuso corso in Padova, & il danno della Cassa nell' Officio dell' Acquila, e delle Vittuaglie, ne i quali si procede anco Criminalmente, di non esigersi le Impositioni de Rei, & gl' Aggionti da Nomi de Condannati Pecuniariamente, e per i Lievi di pene.

Però resteranno incaricati i Nodari di quegl' Officij di tenir essi pure nei Libri, che le saranno consignati, con tutte le distintioni sopra espresse, essequendo pur essi l'Esattioni di volta in volta da Rei, & gl' esborsi del riscosso in Camera coll' altre incombenze tutte ingionte à gl' altri Ordinarij, e Rettori di Maleficij.

Esattori delle Condanne.

AGl' Esattori delle Condanne di Padova, e Treviso doverà esser istituito un Libro Quaderno Maestro di tutti i Nomi Condannati pecuniariamente, che rimangono inesatti, giusto ai Spogli fatti nella presente Revisione, & à questi esser aggionti li Nomi, che sono stati ommessi di poner nell' Esattione medesima coll' Indice doppio à maggior facilità del Maneggio.

Li Libri doveranno esser Marcati, & Cartati in stampa.

Saranno tenuti in tutte le Publicationi degl Aringhi ricever dalle Cancellarie Pretorie, e Prefetizie, Maleficij, Officij di Sanità, e dagl' altri Officij, che condannassero Pecuniariamente colla formatione de Processi Criminali, gl Estratti de Nomi condannati sottoscritti dai Nodari Ordinarij delle Cancellarie, Nodari Lettori de Maleficij, Cancellieri della Sanità, & altri, col fondamento delle quali doveranno di tempo in tempo sussequitar il Registro de Nomi, colli tempi precisi delle Publicationi negl' Aringhi, Padre, e Patria, & Contrade ove habitassero li Condannati, e loro Piezi, il cui Registro sarà continuato da quello di Verona, e di Vicenza.

Li Quaderni sudetti doveranno permanere nelle Camere Fiscali in custodia de Quadernieri.

Doveranno essi Esattori dai Quaderni stessi cavar gl' Estratti de Nomi, & per quelli, che di già sono corsi in pena, incaminar l' Essecutioni più summarie dalle Leggi prescritte, Reali, e Personali contro Principali, e Piezi per astringerli al Pagamento.

Contro gl' altri Debitori, che successivamente saranno condannati giorni

otto nelle Città, e giorni quindeci nei Distretti, doppo le Publicationi, dentro il qual termine possino pagar le loro Condanne senza pena, e doppo questo colla pena di dieci per cento.

Doveranno incaminar l'Essecutioni summarie, come s'è detto.

Sia loro inibito sotto le più severe pene di Prigion, e Bando ad arbitrio de Rettori, di riscuoter alcuna imaginabil summa da Condannati medesimi; mà tutto doverà intieramente esser riscosso nelle Camere, nel modo stabilito nelle Ordinationi ai Ministri delle medesime.

Siano tenuti di Mese in Mese, e di tempo in tempo, prima di farsi il saldo nelle Camere co 'l fondamento de Giornaletti contraponer i Nomi riscossi nei Quaderni, con che resti sempre purgata l'Esattione.

Doveranno di due in due Mesi spogliar li Nomi da Libri medesimi, che saranno stati Condannati, e Publicati negl'Aringhi; così di tutti i Riscossi rissultanti nei Giornaletti delle Camere, e di questi formarne gl' Estratti sottoscritti dalli Scontri delle Camere medesime, così da essi Esattori, e questi consegnarli in mano de Cancellieri Preffetizij, e per esser con le altre Note ordinate à gl'Ordinarij delle Cancellarie Pretorie, e Preffetizie, e Lettori de Maleficij, spedite al Camerlengo alla Cassa dell' Eccelso Conseglio, per esser consignate al Sopraintendente, & essequiti i registri à lui commessi.

L'Esattione non potrà esser, ne sospesa, ne impedita da chi si sia, ne meno stante le Appellatione interposte da Condannati, se non con gl'effettivi Depositi, con tutti gl'Aggionti, da esser girati sempre nelle Camere sudette, in conformità delle Leggi, che doveranno in tutte le sue Parti esser in quest'importante Materia essequite.

Siano tenuti di riscuotere le Impositioni dovute alla Cassa da Proclamati presentati per cadauno de Fori; così le Impositioni de Banditi Relegati, che vorranno esser depennati di Raspa; Agl'uni, & à gl'altri de quali rilascieranno le Ricevute in stampa, nel modo, ch'è stato regolato nella Città di Vicenza: per la qual Esattione teniranno Registro, e Cassa sopra un Publico Libro, separatamente però cadauna delle due sudette Impositioni; registrando li Nomi, e rilasciando le Ricevute in consonanza per via de tempi, e numeri.

Il che essequirà anco l'Esattor in Verona à rimotione della Scrittura confusa sin quì tenuta; havendo tenuta Cassa, senza distintione dell'Esatto sopra Aggionti di Condanne unitamente coll'Impositioni medesime.

Del Riscosso delle sudette Impositioni doveranno, unitamente co 'l Riscosso da Nomi de Condannati, consegnarne le Note à Cancellieri Preffetizij, per essere spedite al Camerlengo alla Cassa.

Il Danaro riscosso doveranno esborsar in Camera di due Mesi, che tireranno à Marella nei Libri di Cassa le summe esatte, nelle quali immediate doveranno esser registrate le Copie di Partite degl'Esborsi sottoscritti dai Camerlenghi, & anco dai Scontri delle Camere.

Non potranno essercitar il Ministerio, senza dar Pieggiaria, da esser tolta dai Rettori di dette Città di Ducati 200. di buona, e retta Amministratione.

Dovendo nel resto eser essequite intieramente tutte le Leggi, Regolationi, & Ordini concernenti al presente affare, & alle Regolationi presenti non repugnanti.

Venezia li 24. Settembre 1689.

1690.

1690. *Adi 14. Aprile. In Conseglio di Dieci.*

L'Anderà Parte, che restando confirmata l'Elettione fatta da essi Sopraintendenti, & Aggionti del Fedel Raggionato Gio: Battista Pasini, come Sopraintendente à tutte le Rendite assignate alla Cassa, & à Luochi Pij nella Terra Ferma con li Oblighi, e Conditioni in essa elettione stabilite, restino pur approvate le Terminationi, e Tariffe da essi formate sopra le Revisioni delle Camere di Treviso, Padova, Vicenza, e Verona dal medesimo Raggionato fatte, e siano li stessi Sopraintendenti incaricati à disponer al detto Pasini le Commissioni, affinche sia adempita la Revisione, anco nelle altre Città, che mancano, dovendo in tutte far che siano stampate, affisse, & essequite esse Tariffe, & osservata pontualmente la dispositione delle medesime; Et acciò resti quest'opera importante della Revisione assistita dalla virtù, e zelo di essi Sopraintendenti, sij incaricato il loro studio à continuar nell'impiego, insieme co'l Camerlengo, che sarà pro tempore, fin alla deffinitione totale della Revisione sudetta, che resti à medesimi efficacemente raccomandata, &c.

1690. *Adì 8. Giugno. In Conseglio di Dieci.*

L'Anderà Parte, che restando nel loro intiero vigore le Leggi in Materia d'Armi da Fuoco, quelle del Fragrante, & altre alla presente non repugnanti, tutti li Casi d'Homicidij gravi pensati, & attroci, che havessero pessime qualità, come pur tutti quelli, che fossero commessi con Armi da Fuoco, s'intendano intieramente sottoposti alle conditioni, & oblighi stabiliti dal sudetto Decreto di 30. Ottobre 1682. quale habbi ad esser ne Casi sudetti inalterabilmente, e con tutti li Vincoli da chi si sia essequito.

Ne Casi poi di Morte, e che succedessero in pura Rissa fatti senza Armi da Fuoco, come pure in quelli accidentali, e non culposi, resti levato l'obligo à Giudici di mandar la pena più rigorosa della Morte alli Presentati, e sia rimesso alla prudenza di essi il far quella Condanna, come pure contro gl'Absenti quella Sentenza di Bando, che per loro conscienza conosceran corrispondente alla qualità de Casi, e di Delitti; Con libertà anco à medesimi Giudici di far Relegationi: mà con mira, che seguano in Dalmatia, e Levante, e massime ne'luochi di nuova conquista. Dovendo espressamente intendersi in tutti li detti Casi di Morte levata la Libertà di far Condanne Pecuniarie, e la permissione di far le Diffese extra Carceres conforme dispongono le Leggi.

Ne Casi poi di Ferite, ne quali non seguisse Morte; Per quelle, che fossero fatte con Armi da Fuoco resti puntualmente osservata la prescrittion de Decreti sopra dette Armi presi. E per quelle commesse con altra sorte d'Armi sia permesso à Giudici medesimi d'applicar le Condanne à misura della qualità di Casi, e con la proportion stabilita di sopra negl'Homicidij.

Rillevandosi poi, che dalla Dilatione nel formarsi, & espedirsi nelle Città, e Luochi dello Stato li Processi ne Casi sudetti d'Homicidio nasce notabile pregiudicio à gl'Atti di Giustitia, & al castigo de Rei dovran intendersi obligati li Rettori tutti, & altri Giudici alla pontual Essecutione del Decreto de 30. Ottobre 1682. anche nella parte dell'incari-

co d'haver perfettionato li Processi nel termine di giorni quindeci, e progrediti sollecitamente gl'Atti della Giustitia per l'espeditione nel tempo, e misure prescritte, e sotto tutte le pene in essa Deliberatione comminate.

Li Sudditi della Terra Ferma restino compresi nel godimento de premij disposti dal sopradetto Decreto per li Casi del Fragrante ne' quali sij ogn'uno obligato à far sonar Campana à Martello, & inseguir li Rei giusta la Deliberatione di questo Conseglio di 21. Marzo 1689.

Non dovendo poi restar in alcun tempo alterata alla cognition di questo Conseglio la vera qualità di Morte de quali dovrà continuarsi l' obligo della partecipatione al medesimo come hora si osserva, resti vigorosamente rinovato il debito strettissimo à Cancellieri d'essequir con puntualità le prescrittioni di Decreti di questo stesso Conseglio di Primo Febraro 1667., & 15. Novembre 1680. circa il rappresentar con purità, e verità le conditioni de Casi sudetti sotto le pene pure anco in ciò da medesimi comminate. E di più sotto la stessa commination di pene dovran esser tenuti essi Cancellieri à poner in tutti li Processi di Casi di Morte copia delle Lettere con le quali havran rappresentato al Tribunal de Capi li Casi sopradetti per potersi occorrendo far li rincontri necessarij, e rilevar la pontualità dell' obbedienza, overo prender motivi al castigo di chi contravenisse.

E resti il medesimo Decreto di 15. Novembre 1680. raccomandato efficacemente à Capi presenti, e Successori à riguardo delle Delegationi de Casi gravi, & importanti.

Con tali Dichiarationi dovrà intendersi, & esser regolata la dispositione del sudetto Decreto de 30. Ottobre 1682. il quale havrà ad esser nell' altre Parti alla presente non repugnanti in tutto intieramente, & inviolabilmente osservato.

E la presente sia stampata, e trasmessa à Rettori tutti delle Città, e Terre, e registrata nelle Cancellarie per la sua perpetua innalterabile essecutione.

In Materia de Cingani;

Adi 21. Agosto 1690. In Conseglio di Dieci;

CHE in Ordine alle Leggi già stabilite, sij assolutamente prohibita l' Introduttione, e permanenza de Cingani in questa Città, e Contrade, così degl' Huomini, come di Donne, sotto le pene rigorose espresse in esse Leggi, & altre ad arbitrio secondo la qualità delle transgressioni, con obligo à Capi di Contrada, di particolar diligenza sopra questa sorte di gente, & attrovandone alloggiati, ò vaganti per la Città nelle loro Contrade, doveran portar di tempo in tempo le notitie al Tribunal de Capi dell' Eccelso Conseglio di Dieci, perche da medesimi saran fatte essequire le Leggi con li proprij Castighi, che saranno pratticati di Prigione, e Galea anco contro quei Capi di Contrada, che mancassero di portarne le Relationi secondo parerà proprio à medesimi Capi.

Adi

Adi 7. Settembre 1690. In Conseglio di Dieci:

REstò con pietosi riflessi al divertimento d' Homicidij, che frequenti succedevano, stabilito dal Conseglio di Dieci il Decreto 1682. 30. Ottobre, nel quale vengono prescritti li più severi castighi contro Rei; Onde con il rigore della pena, certa, & essemplare habbino à deviarsi simili delinquenze tanto abborrite dal Prencipe, distruttive de Sudditi, e che cagionano la dessolatione delle Famiglie intiere. Con sussequente Decreto poi 8. Giugno 1690. fù ne' Casi accidentali, e non culposi lasciata anco con adequata misura alla conscienza del Giudice la Libertà di devenire alle conferenti Sentenze. Essendo però rissoluta mente del Prencipe, che rimanghino li Decreti sudetti con esatta pontualità essequiti per correttione de Tristi non meno, che per servitio della Giustitia, e consolatione de buoni. Però

L' Anderà Parte, che sij à sudetti due Decreti aggionto, che ogni volta, che accaderà ne' Reggimenti farsi speditione de Processi per Casi d' Homicidio, sijno obligati l' Assessori à raccordare l' Essecutione delle Deliberationi sudette 1682. 30. Ottobre, & 8. Giugno 1690., e li Cancellieri à farne registro nel Processo stesso d' essere state raccordate, e lette le Parti sopradette, in pena alli medesimi Curiali, e Cancellieri, non adempendo à ciò di non poter più essercitar Cariche Publiche; dalla qual pena non possano esser dispensati, se non con le nove, e disisette di questo Conseglio.

In oltre sijno incaricati tutti li Rettori, formata, ch' haveranno alcuna Sentenza per Casi d' Homicidio, così Delegati con Auttorità, e Rito di questo Conseglio, servatis servandis, e con Auttorità del Reggimento di mandarne; in conformità della Lettera Circolar di questo Conseglio di 30. Ottobre 1682. trasmessa à tutti li Rettori, nel termine di giorni otto doppo Publicata la Sentenza, la Copia della medesima à Capi di questo Conseglio, con la espressione chiara, e distinta dei tempi, delle Colpe, con ogni circonstanza, delle Diffese, e delle Parti, che saranno state proposte, e delli Nomi di quelli, che havessero proposte; onde serva ciò di freno ad ogn' uno per esattamente ubbidire li sudetti Decreti, e possano da questo Conseglio con tali Lumi prendersi occorrendo li più aggiustati compensi; in pena à Rettori, che trasgredissero la Missione à tempi debiti delle sudette Copie di Sentenze, e che deviassero nella formatione delle Sentenze dal stabilito nei Decreti sopraccennati d' esser privi per Anni dieci del Maggior Conseglio, oltre quell' altre, che paressero à questo Conseglio.

E perche non possi da chi si sia mostrarsi ignoranza di questa Publica risoluta volontà, che mira all' estirpatione dei Homicidij, sij il presente Decreto, come quello 1682. 30. Ottobre, e sussequente 8. Giugno 1690., Aggionto al Libro Bollatto, che si consegna ad ogni Reggimento, con obligo alli Cancellieri di legger il sudetto Libro Bollatto nella prima riduttione d' ogni Reggimento, & à Rettori di partecipar l' Essecutione di questo obligo imposto alli Cancellieri nella prima Lettera, che scrivessero à Capi, per esser letta à questo Conseglio.

E la presente sij stampata, e trasmessa à tutti li Rettori per il Registro nelle loro Cancellarie, e per perpetua notitia anche de Successori.

Con-

L E G G I

Continuando gl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sopraintendenti, Aggionto, e Camerlengo alla Cassa dell' Eccelso Conseglio di Dieci à prestar le loro incessanti applicationi nell' affare importantissimo della Revisione comandata dal medesimo Eccelso Conseglio per la Terra Ferma nel progredimento della quale scoprendo le loro Eccellenze molti rimarcabili disordini, che tendono al detrimento delle Rendite della Cassa medesima, e de luochi Pij compartecipi, tanto per l' Impositione dei Grossi otto, cinque, e dieci Ducati dovute da Rei, anco Proclamati presentati, quanto per il Capitale, & Aggiunti di Condanne Pecuniarie: Alli quali intendendo di rimediare nel modo più rissoluto, e sussistente. Però con le presenti loro Terminationi hanno stabilito, e stabiliscono, che resti in avvenire dalli infrascritti Ministri à chi spetta nella Terra Ferma osservato, & essequito pontualmente quanto le resta in appresso commesso, sotto tutte le pene cominatele, & maggiori ad arbitrio della Giustitia.

PRimo. Per rimediare al disordine dannatissimo di non tenirsi Publico particolar registro de tutti li Rei, che sono, ò Retenti, ò che volontariamente si presentano nelle Carceri, così dei tempi, modi, e Cause delle Liberationi dalle medesime; Resti però à rimotione dell' abuso instituito un Publico Libro particolare à tutti li Guardiani, ò Scrivani delle Carceri, sopra il quale sia à loro obligo di tenir distinto registro di tutti li Nomi Retenti, e presentati volontariamente, dovendo far nota all' incontro de Nomi stessi nell' atto, che saranno rilasciati dalle Prigioni, il che non possino essequire se non colli Mandati dei Relaxetur, che dovranno esser rilasciati dagl' Ordinarij, e Nodari, come si dirà in appresso, sempre sottoscritti dai Publici Rappresentanti, quali Mandati doveranno custodire in Filze separate da esser per essi risservate per tutto il tempo del loro impiego; terminato il quale doveranno consegnar in mano degl' Ordinarij delle Cancellarie, e Maleficij respettive tutte le Filze dei Relaxetur, & Libri come sopra per essi amministrati, della qual Consegna le saranno fatte le Ricevute, & consegnati li Libri in quanto occorrino alli Guardiani, ò Scrivani Successori, della quale saranno tenuti farne negl' Officij stessi la Ricevuta.

Debbano di volta in volta, che le saranno consignati li Prigioni, ò Presentati capitar negl' Offizij delle Cancellarie, e Maleficij respettive, e denonciar à gl' Ordinarij, & Nodari destinati li Nomi, che saranno stati consegnati nelle Carceri alla loro custodia; mancando di tutto ciò essequire, cadino nella pena irremissibile di pagar loro quanto fossero Debitori li Prigioni rilasciati alla Publica Cassa, anco d' Aggionti di Condanne, dovendo esser puniti con pena di Galera.

Siano tenuti li medesimi Guardiani, ò Scrivani delle Carceri sudetti di capitar almeno una volta al Mese negl' Officij sudetti per incontrar i Libri respettive per li Nomi, che fossero usciti, ò entrati nelle Pregioni sotto le pene soprarifferite.

Quest' istesso Libro in consonanza sia tenuto dai Nodari Ordinarij delle Cancellarie respettive, così da quelli dei Maleficij, & altri Officij Criminali, per annottarvi tutti i Nomi, che le saranno da Guardiani denontiati di tenir nella loro custodia, dovendo da questi, e non da altri Ministri esser rilasciati Mandati dei Relaxetur, de quali ne doveranno tenir distinto registro nei loro Officij permanente.

Li Nodari Ordinarij delle Cancellarie, e Maleficij sudetti non possino mai rilasciar li Mandati dei Relaxetur, se prima non saranno da Rei state

pagate

pagate l'Impositioni dovute alla Cassa, e le Condanne pecuniarie con tutti gl' Aggiunti nella Publica Cassa, e non sopra i Monti di Pietà, ò in altro Officio in forma di Deposito, il che è contra la forma delle Leggi: così li Rissarcimenti delle Cavalcate, & ogn'altro obligo espresso nelle loro Sentenze, il che doverà essere espressamente dichiarato nei Mandati stessi.

Secondo. Per rimover il danno, e pregiudicio introdotto di riponer li Processi de Rei licentiati sopra i Costituti anco nei casi Delegati, con indecenza del Decoro, e Veneratione dovuta alla Giustitia, & alle Delegationi.

Restino espressamente obligati li Giudici, Cancellieri, e Nodari in tutti i Casi nei quali col solo Costituto li Rei sodisfacessero alla Giustitia, e che meritassero esser senza altre diffese assolti, ò rilasciati, sempre di publicare simili rilasci negl' Aringhi, & di registrare nelle Raspe le Sentenze di questa natura, dovendosi per tutti i Rei, che da dieci Reggimenti in quà rimanessero in tal forma inespediti, particolarmente nei Casi delegati, e gravi, che meritassero l' Espeditioni; prosseguirsi i Processi, & espedirli colle forme dalle Leggi prescritte. *1654. 29. Decemb. C. X.* *1670. 16. Maggio C. X.*

Terzo. Per togliersi l'abuso di tassarsi dagl'Ordinarij, e Nodari de Maleficij le spese de Processi prima, che siano definitivamente speditì li Rei: resti à loro espressamente prohibito, in pena immediate di privation di Carica, & à tutte le altre maggiori ad arbitrio del Tribunal de Capi dell' Eccelso Conseglio di poter tassar sotto qualunque pretesto, ò colore, ne stante la remotione della parte offesa, ò per qualunque altra causa niuna eccettuata, se non doppo seguite le speditioni intieramente de Processi stessi. Et sotto le medesime pene resti pur inhibito à Curiali, & à Cancellieri d' esigerle à parte, ò di riceverle in forma di Deposito in qualunque altra maniera se non terminate le speditioni sudette, e condannati li Rei, & sempre col fondamento delle Tasse fatte dagl' Ordinarij Tansadori, e delle Tariffe, com' è prescritto dalle Leggi dell' Eccelso Conseglio *1656. 20.* Luglio.

Dovendosi sempre tenir registro delle Tasse sopra Publici Libri permanenti nelle Cancellarie, e Malefizij, li quali anco ne casi del terminar de loro impieghi, doveranno esser consignati, e custoditi dai Successori à rimotione degl'abusi invalsi, e ciò come è publica rissoluta volontà dell' Eccelso Conseglio di Dieci.

Quarto. Gl' Equivoci contro la forma delle Leggi dell' Eccelso Conseglio di Dieci *1679. 16.* Maggio introdotti nella chiusa delle Sentenze, tutto che per le Leggi stesse non possino queste esser espresse se non in tre soli termini: ASSOLTI, CONDENNATI, ET PRO NUNC; Però resti espressamente prohibito à rimotione delle confusioni fin quì corse, di non doversi spendere altre parole nella chiusa delle Sentenze, & espeditione, se non (LIBERAMENTE ASSOLTO) per quelli, che meritassero l' assolutione (CONDAN-

DAN-

DANNATO) in quel modo, che pareſſe alla conſcienza de Giudici, ò afflittivamente, ò pecuniariamente per li Condannati, & per gl'altri, che non meritaſſero, nè l'aſſolutione, nè la Condanna, doveranno eſſer chiuſe le Sentenze PER HORA STANTE LE COSE COME STANNO NON SIA PIU OLTRE PROCEDUTO.

Quinto. Eſſendo rilevantiſſimo il danno riſſentitoſi dalla Caſſa per la negligenza di non eſſerſi eſatte l'Impoſitioni dovute da Rei delli Groſſi otto, cinque, e dieci Ducati, & ſpecialmente dalli ſpediti abſenti, tutto che più degl'altri doverebbero ſopra i loro Beni eſſere riſcoſſe; però reſteranno eſpreſſamente incaricati gl'Ordinarij, e Lettori de Maleficij, & altri il non ſolo di practicar tutte le vie poſſibili, & l'eſſecutioni più riſſolute per eſigere da Rei debitori da dieci Reggimenti in quà rilevati nella Reviſione; mà anco per l'avvenire contro ogn'altro Reo ſpedito preſente, ò abſente, com'è ſtato eſpreſſamente terminato dall'Eccelſo Conſeglio col Decreto 1657. 22. Giugno; Dovendo eſſi ſubito ſeguite le Publicationi delle Sentenze degl'Abſenti, incaminar eſſecutioni più ſummarie, & Intromiſſioni anco ſopra Frutti de Beni, come il Decreto medemo eſpreſſamente lo comanda. Salva la dichiaratione 1659. 3. Settembre dello ſteſſo Eccelſo Conſeglio.

Seſto. E pur corſo il diſordine ſin quì di non haverſi publica, diſtinta, e particolar cognitione di tutti li Proceſſi formati nelle Cancellarie, così degl'eſpediti, come di quelli, che rimangono ineſpediti nel terminar de Reggimenti non eſſendoſi dai Cancellieri tenuti particolari Regiſtri, ſe non privatamente nel fine de Reggimenti la prattica degl'Inventarij delle Conſegne degl'eſpediti conſignati à gl'Ordinarij in volumi, & degl'ineſpediti per le Conſegne ai Cancellieri Succeſsori, corſo però l'abuſo con pregiuditio della Giuſtitia, e con danno della Caſſa.

Che però dovendoſi rimediare à diſordine di tanta rilevanza, e per haverſi la realtà del Miniſtero di queſti; reſta ſtatuito, e terminato.

Che li Cancellieri ſiano tenuti de cætero di deſcrivere ſopra Publico Libro Alfabettato tutti li Proceſſi, che s'attrovaſsero preſentemente ineſpediti, e poi di tutti gl'altri, che ſucceſſivamente le accaderanno di formarſi giornalmente ſopra Denoncie, e Querele, con li Rei liquidati per dover nel fine dei loro Reggimenti trarne dal Libro ſteſso gl'Inventarij degl'Eſpediti, & conſegnati à gl'Ordinarij, & degli Ineſpediti conſegnati ai Succeſsori, ſotto i quali doveranno eſser fatte le Ricevute dall'uno, e dall'altro Miniſtro, quali in auttentica forma doveranno conſegnar al loro ritorno alla Caſsa dell'Eccelſo Conſeglio in mano del Raggionato Sopraintendente per eſser conſervati in Filza ſeparata per poterſene valere nell'eſsequire le fontioni à lui appoggiate, in pena mancando di tutto ciò pontualmente eſsequire di privation di Carica in loro vita durante, e di maggiori ad arbitrio del Tribunal de Capi dell'Eccelſo Conſiglio.

Settimo. L'Abuſo con malitia introdotto da Rei condannati dai Rettori con la loro ordinaria auttorità nei caſi di Condanne pecuniarie, e Contrabandi d'interponer Appellationi delle loro Sentenze al Magiſtrato dell'Auditor Novo, per protraere il tempo alla ſodisfattione dell'Impoſitioni, e delle Speſe; il che facilmente ottengono con Lettere ſuſpenſive, e portano all'infinito la debita ſodisfattione; come però è ſtato proveduto dall'Eccelſo Conſeglio col Decreto 18. Agoſto 1678. di non annottarſi Appellationi nel ſudetto Magiſtrato per le Condanne pecuniarie ſenza, che prima precedi l'effettivo Depoſito; così per l'Impoſitioni ſteſse, e Speſe, reſti dichiarito di non poterſi annottar tali Appellationi, ſenza li De-

li Depositi de Debiti dell' Impositioni, e Spese sudette: salva sempre l' inappellabilità delle Sentenze de Rettori con Corte in Ordine al Decreto stesso.

Ottavo. Per rimoversi pure il danno considerabile risentitosi nelle Condanne pecuniarie per le dannate introduttioni d' applicarsi le Condanne sotto pretesto di risarcir danni di Medici, e Medicine, anco con eccedenza della giusta quantità, che dovessero esser risarciti gl' Offesi.

Resti perciò espressamente prohibito di potersi applicare Condanne per tali risarcimenti di Medici, e Medicine, se non sarà prima liquidata la summa del Danaro, con Fedi giurate da Parochi, dai Medici, e Chirurghi assistenti, così colle Polizze tassate, e giurate da Specieri, che havessero somministrati li Medicamenti da esser il tutto espresso nelle Sentenze, e risservate le Fedi, e Polizze ne i Processi per quei Lumi, & incontri, ch' occorressero di farsi.

Et perche gran parte delle Condanne dei Rei spediti con Piezarie tolte negl' Officij degl' Ordinarij, e da Nodari de Maleficij, & altri si sono disperse per l' insussistenza de Piezi tolti per il più per formalità, che per essentialità, e sicurezza Publica; Resti però ai Ministri sudetti prohibito di non ricever per Piezi se non persone idonee, e sufficienti alla summa decretata da Giudici, sotto pena d' esser loro tenuti al Pagamento delle Condanne, & Aggionti in deficienza dei Piezi, com' è stato prescritto dalle Deliberationi dell' Eccellentissimo Senato 1641. 15. Marzo; dovendo gl' Ordinarij, e Nodari respettive annottar nelle Raspe al Margine de nomi condannati; quelli de Piezi con tutte le destintion de Padri, Contrade, e Patria.

Venetia 22. Settembre 1690.

(*Francesco Morosini Sopraintendente.*
(*Nicolò Michiel Sopraintendente.*
(*Lunardo Emo Aggionto.*
(*Gio: Antonio Ruzini Camerlengo.*

1690. Adì 13. Novembre. In Conseglio di Dieci.

HA' la prudenza de Sopraintendenti, Aggionto, e Camerlengo alla Cassa uscito stabilita nuova Terminatione per regolar varij disordini invalsi nelle Città della Terra Ferma nella riscossione dell' Impositioni dovute darci, & Aggionti delle Condanne pecuniarie, Convenendosi però al Publico servitio, che resti la medesima essequita.

L' Anderà Parte, che la Terminatione stessa hora letta resti per Auttorità di questo Conseglio approvata, e sij la diligenza dal sudetto Magistrato incaricata di accompagnarla à Rettori per farla registrare, & obbedire in tutte le sue Parti.

Zuanne Marchesini Nod. Ducale.

ORDI-

LEGGI,
ORDINI, ET REGOLE

Stabilite dagl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sopraintendenti eletti dall'Eccelso Consiglio di Dieci per la Revisione dal medesimo ordinata per tutto lo Stato di Terra Ferma per le Rendite, che devon esser corrisposte alla Cassa dello stesso Eccelso Consiglio, & à Luochi Pij, cioè al Pio Hospital della Pietà, Monasterio delle Convertite, & Accademia de Nobili di questa Città; col fondamento de quali gl'infrascritti Ministri destinati al Maneggio d'esse Rendite, doveranno quelle esigere tutte, & inalterabilmente senza alcuna diminutione, come in appresso gli viene col fondamento delle Leggi prescritto, in pena di pagar del proprio: alle trasgressioni de quali s'intenderanno obligati li Principali per li Sostituti, e soggetti à tutte le altre pene Pecuniarie, & afflittive cominateli dalle Leggi.

Scontri, e Ministri delle Camere.

Tutte le Condanne Pecuniarie doveranno esser riscosse in B. V. col Laggio di vinti per cento.
1649. 24. Marzo. Termination de Revisori della Cassa.

Dall'intiero Corpo delle Condanne fatte in Casi delegati dall'Eccelso Consiglio doveranno detrarre li cinque ottavi, cioè per ogni Lire cento, Lire sessanta due, e Soldi dieci B. V. che sono di V. C. spettanti alla Cassa dell'Eccelso Conseglio ———— L. 75 : — : —
1611. 23. Marzo dell'Eccelso Conseglio.

Sopra il Capitale intiero di questa natura di Condanne doveranno riscuotere li Soldi sei per Lira dovuti alla Cassa stessa, che sono per ogni Lire cento, Lire trenta di B. V. fanno di V. C. ———— L. 36 : — : —
1669. 27. Zugno, & anteriori dell'Eccelso Conseglio.

Sopra tutte le altre Condanne Pecuniarie publicate in virtù di Sentenze de Rettori, & di qualunque Giudice, niuno eccettuato, per qualunque causa, Lievi di Pene, Applicationi, Rissarcimenti di qualunque natura, e con qualunque forma di parole espresse, niuna eccettuata, fuor che per Medici, e Medicine, doveranno del Capitale

tale assegnar il quarto dovuto alla Cassa dell'Eccelso Conseglio di B. V., che sono Lire vinticinque, fanno de Correnti, non comprese però quelle Condanne, che sono state dalla Publica Munificenza assegnate alle Communità — L. 30 : — : —
1549. 12. Luglio dell'Eccelso Conseglio.
1640. 26. Settembre dell'Eccellentissimo Senato.

Et sopra il quarto sudetto doveranno assegnar parimente alla Cassa li Soldi sei per Lira, che sono Lire sette, e Soldi dieci B. V. sono di V. C. ———— L. 9 : — : —
1669. 27. Zugno, & anteriori dell'Eccelso Conseglio.

Et per Aggionti delle Condanne sudette, come anco di quelle concesse alle Communità, & applicate con Publiche Deliberationi si doveranno riscuotere.
1635. 19. Settembre. 1641. 11. Luglio. 1655. 10. Febraro. 1661. 21. Luglio. 1678. 18. Agosto. Tutte dell'Eccelso Conseglio.

Dieci per cento spettanti alla Cassa sudetta per le Prigion Nove di B. V. sono de Correnti ———— L. 12 : — : —
1591. 26. Zugno dell'Eccelso Conseglio.

Quindeci per cento spettanti à detta Cassa, che sono Soldi tre per Lira di B. V. fan di V. C. ———— L. 18 : — : —
1632. 17. Maggio dell'Eccelso Conseglio.

Tre Decime spettanti à Luochi Pij di Venezia, una per cadauno di B. V. fanno de Correnti ———— L. 36 : — : —
1641. 12. Novembre. 1642. 11. Maggio dell'Eccellentissimo Senato.
1678. 18. Agosto, & anteriori dell'Eccelso Conseglio.

Et sopra gl'Aggionti sudetti doveranno riscuoter li Soldi sei per Lira spettanti à detta Cassa, che sono Lire sedeci, e Soldi dieci B. V. sono di V. C. ———— L. 19 : 16 : —
1669. 27. Zugno, & anteriori dell'Eccelso Conseglio.

Et per dipennar di Raspa:

Dalli Condannati in Danari da Lire cento fino à Ducati cinquanta, Lire tre, e Soldi due Bona Valuta, che cogl'Aggionti ut supra fanno de Correnti ———— L. 4 : 17 : —
Da Ducati 50. fino Ducati 100., Lire 6. : 4. B. V. che con gl'Aggionti fanno de Correnti ———— L. 9 : 14 : —
Da Ducati 100. in sù Lire 12 : 8., che sono de Correnti cogl'Aggionti sudetti ———— L. 19 : 4 : —
1591. 3., e 23. Settembre dell'Eccelso Conseglio.

Dall'intiero Corpo delle Vendite de Beni de Banditi, Confiscati, così dai Frutti raccolti da Beni medesimi, doveran-

doveranno scorporar, e girar in Partita separata il Terzo in B. V. spettante alla Cassa dell'Eccelso Conseglio, prima di far alcuna detrattione di spese, e per qualunque altra causa, che sono per ogni Lire cento, Lire trentatre, e Soldi sei Danari otto V. C. ——— L. 40 : — : —

1611. 3. Marzo Eccelso Conseglio.

1629. 25. Novembre Eccelso Conseglio.

Così per li Luochi Pij sudetti Tre Decime parimente sopra l'intiero Corpo, prima di farsi alcuna detrattione di Spese, &c. di B. V. fan de Correnti ——— L. 36 : — : —

1637. 28. Gennaro dell' Eccellentissimo Senato, & antecedenti dell' Eccelso Conseglio.

1641. 23. Ottobre dell' Eccellentissimo Senato.

Dall'intiero tratto dalla Vendita de Contrabandi, dal quale non doverà detrarsi spese, doverà essere scorporata la Decima delle Prigion Nove spettante alla Cassa dell' Eccelso Conseglio di B. V. con li Soldi sei per Lira, che rendono per ogni Lire cento di V. C. ——— L. 15 : 12 : —

1592. 23. Settembre. Eccelso Conseglio, & Terminationi de Revisori della Cassa.

1649. 24. Marzo per essecution di Parte dell' Eccelso Conseglio. 1649. 10. Marzo del detto.

Per li Luochi Pij sudetti Tre Decime istessamente dall' intiero Corpo di Bona Valuta, cioè per cadauno, che sono sopra ogni Lire cento Valuta Corrente ——— L. 36 : — : —

Essattori delle Condanne riscuoteranno:

Da ogni Proclamato, che si presenterà volontariamente Soldi vintiquattro di B. V., che con il Laggio di vinti per cento, e dei Soldi sei per Lira, fanno de Correnti ——— L. 1 : 17 : 4

1589. 7. Settembre dell' Eccelso Conseglio.

Et per il depennar di Raspa delli Banditi riscuoteranno, quando saranno in alcun modo liberati, cioè.

Dalli Banditi deffinitivè coll' Auttorità, e Rito dell' Eccelso Consiglio Ducati quindeci di B. V. che con li Soldi sei per Lira fan de Correnti ——— L. 145 : 1 : —

1591. 3., e 23. Settembre dell' Eccelso Conseglio.

Et il medesimo dalli Banditi da Terra, e Luoghi deffinitivè coll'auttorità, e Rito dell'Eccellentissimo Senato.

Dalli Banditi à tempo coll'auttorità sudetta, & anco dell' Eccellentissimo Senato Ducati dieci di B. V., che con gl'Aggionti sudetti fan de Correnti ——— L. 96 : 14 : —

Dalli Relegati spediti coll' auttorità ut supra da Anni dieci in sù Ducati 10., che con gl'Aggionti fan Correnti L. 96 : 14 : —

Dalli

Dalli Banditi, & Relegati ut supra da Anni dieci in giù Ducati cinque fan cogl' Aggionti Correnti ——— L. 48 : 7 : —

Dalli Banditi in perpetuo, e da Anni dieci in sù dalli Rettori colla loro ordinaria Auttorità Ducati cinque, che cogl' Aggionti ut supra son de Correnti ——— L. 48 : 7 : —

Dalli medesimi da Anni dieci in giù Ducati due, Lire 3 : 2 che cogl' Aggionti son de Correnti ——— L. 24 : 3 : 6

Ordinarij delle Cancellarie, & Lettori de Malefici; Cancellieri degl' Officij di Sanità, e cadaun' altro Nodaro, ò Ministro d' Officio Criminale, e Misto.

Da cadaun Reo spedito coll' auttorità ordinaria de Reggimenti, eccettuati solamente quelli, che saranno dichiariti liberamente assolti, in qualunque modo obligati alla Giustitia, riscuoteranno Grossi otto di B. V., che cogl' Aggionti fan di V. C. ——— L. 3 : 5 : —

1654. 24. Decembre dell' Eccelso Conseglio.
1656. 20. Luglio. 1677. 15. Febraro dell' Eccelso Conseglio.

Dalli Citati ad informar la Giustitia, ò ad esser costituiti Lire 1 : 4 di B. V. eccettuati quelli, che saranno liberamente assolti, che cogl' Aggionti fan de Correnti ——— L. 1 : 18 : —

1680. 11. Settembre dell' Eccelso Conseglio.

Dalli Rei obligati con Delegationi con Rito dell' Eccelso Conseglio, eccettuati ut supra Ducati dieci che cogl' Aggionti fanno de Correnti ——— L. 96 : 14 : —

Da quelli obligati coll' auttorità servatis servandis, eccettuati ut supra, Ducati cinque, che cogl' Aggionti fan di V. C. ——— L. 48 : 7 : —

Venezia li 24. Settembre 1689.

(*Francesco Morosini Sopraintendente alla Revisione in T. F.*
(*Nicolò Michiel Sopraintendente.*
(*Lunardo Emo Sopraintendente Aggionto.*

1690. Adi 14. Aprile.
Approbati nell' Eccelso Conseglio di Dieci, & commessa la loro pontual essecutione per tutto il Stato di Terra Ferma.

In Materia de Cingani.

Adi 14. Novembre 1692. In Conseglio di Dieci.

CHE in Ordine alle Leggi già stabilite, sij assolutamente prohibita l' introduttione, e permanenza de Cingani in questa Città, e Contrade, così degl' Huomini, come di Donne, sotto le pene rigorose espresse in esse Leggi, & altre ad arbitrio secondo la qualità delle trasgressioni,

con obligo à Capi di Contrada, di particolar diligenza sopra questa sorte di genti, & attrovandone alloggiate, ò vaganti per la Città nelle loro Contrade, doveran haver l'obligo di portarne di tempo in tempo le notitie al Tribunal de Capi dell'Eccelso Conseglio di Dieci, perche da medesimi saran fatte essequire le Leggi con li proprij Castighi, che saranno pratticati di Prigione, e Galea anco contro quei Capi di Contrada, che mancassero di portarne le Relationi secondo parerà alla coscienza de medesimi Capi.

E perche in ogni modo sij puntualmente essequita la rissoluta volontà dell'Eccelso Conseglio di Dieci, che sijno affatto sbidati essi Cingani li Capi di Contrada, che faranno per opra sua capitar nelle forze alcuno de Cingani, conseguiranno per ogni Captura, Voce, e Facoltà di liberar un Bandito, Confinato, ò Relegato d'Anni dieci in giù, che habbi adempiti li Requisiti, e che nella Sentenza non vi sij alcuna conditione, da esser esso Beneficio sempre concesso dall'Eccelso Conseglio di Dieci nel modo, e forma, che si prattica nella concessione dell'altre Voci, e Beneficij à Communi, e Captori de Banditi.

In Materia della prohibitione de Licenze d'Arme da Fuoco.

1692. Adi 6. Febraro. In Conseglio di Dieci.

ANcorche più volte questo Conseglio habbia espressamente ordinato, che non habbino à correr in modo alcuno altre Licenze d'Armi da Fuoco, che quelle, che vengono rilasciate in virtù delle Publiche deliberationi, nulladimeno presentendosi, che venga declinato da quell'obbedienza, che ogn'uno è tenuto di prestare pontualissima, & essendosi pure ultimamente osservato, che anco da altri temerariamente s'ardisse di rilasciarne con abuso intolerabile in onta dei precisi divieti del Prencipe, e con quelle gravi perniciosissime consequenze, che possono esser comprese; necessario si riconosce far nota ancora in più viva maniera la rissoluta Publica volontà con comminationi di pene severe, & esemplari. Però

L'Anderà Parte, che resti assolutamente prohibito à tutti li Rettori delle Città, Fortezze, Terre, e Castelle di Terra Ferma, presenti, e successori à tutti li Giurisdicenti, & à qual si sia altro di qual grado, e conditione si voglia, nessuno eccettuato il conceder à chi si sia per qualunque occorrenza senza Publico ordine, ò assenso, ne in Voce, ne in scritto, ne con contrassegni, ne in qual si sij altro escogitato modo per poco, ne per molto tempo alcuna imaginabile Licenza, ò Facoltà di portar Armi da Fuoco, mà habbino ad esser admesse quelle sole, che saranno state rilasciate in virtù delle Publiche deliberazioni.

Obligo particolare de Contestabili, Capitani di Campagna, Cavalieri, & altri Ministri de Reggimenti doverà esser di essercitar pontualmente il proprio debito, arrestando quelle persone qualunque elle siano, che portassero Armi da Fuoco senza Licenze appoggiate al legittimo fondamento delle Publiche deliberationi; E se la Giustitia venirà mai in cognitione, che essi Ministri habbino coluso con alcuno con intelligenze secrete, ò habbino havuto in immaginabile consideratione, Licenze, Contrassegni, ò altro contro le Leggi s'intendano incorsi immediate nelle pene prescritte dai Publici Decreti contro i Delatori d'Armi da Fuoco, le quali doveranno esser mandate ad essecutione irremissibilmente.

Quan-

Quando i Rettori prima della loro partenza per i loro Reggimenti veniranno coi proprij Ministri al Tribunal de Capi di questo Conseglio à giurar l' osservanza delle Leggi sia dalli stessi Capi con la viva Voce espressamente, & in vigorosa maniera incaricata la pontuale inviolabile essecutione della presente, tanto al Rettor, quanto à suoi Ministri, onde mai da alcuno d' essi, ne possa esser pretesa ignoranza; avvertendoli, che saranno sempre pratticate diligenti accurate Inquisitioni per venir in cognitione dei Trasgressori.

Ogni notitia, che in qual si voglia modo, etiam con Denoncie secrete pervenirà à Capi sudetti d' alcuna trasgressione in tal proposito, debba da essi esser immediate portata à questo Conseglio, perche sia progredito Criminalmente da esso ai passi proprij per comprobarla, e comprobata, che sia proceduto, tanto contro chi haverà fatto le sopradette Concessioni, quanto contro chi le haverà ottenute, e se ne sarà servito; Essendo obligato ogn' uno, che ha auttorità di metter Parte, di propor (in aggionta delle altre gravi pene, che gli parerà ingionger al trasgressore) essendo questo Rappresentante di non poter mai valersi del Titolo di quel Reggimento, essendo Giurisdicente di perder la Giurisdittione durante la sua vita, la qual Giurisdittione doverà per quel tempo esser essercitata da Capi, che saranno prò tempore; Et essendo altra persona di Confiscation de Beni. Et il Denonciante secreto, che darà i necessarij concertati Contrasegni, conseguir debba (convinti, e castigati, che saranno i trasgressori) Voce, e Facoltà di liberar un Bandito, Carcerato, ò Relegato in Vita, ò à tempo da questo Conseglio, ò con l' auttorità di esso, ò da qualunque altro Conseglio, Magistrato, ò Reggimento, non ostante, che non fossero adempiti li requisiti delle Leggi, eccettuati li Condennati per Materia di Stato, ò Intacco di Cassa, & in oltre conseguir pur debba Ducati 200. Correnti, che con semplice Mandato dei Capi doveranno essergli prontamente esborsati d' ogni Denaro della Cassa d' esso Conseglio.

Sia la presente stampata, publicata, e mandata alli Rettori delle Città principali di Terra Ferma, con ordine, che la faccino publicar nelle loro Città, nella maggior frequenza di Popolo, e coll' intervento de lòro Ministri, registrar in quelle Cancellarie per notitia, anche de Successori, e trasmetter d' ordine di questo Conseglio alli Rettori delle Fortezze, Terre, e Castelle, & à tutti li Giurisdicenti, che si trovano nel loro Territorio, perche prattichino anch' essi pontualmente il medemo, onde fatta universalmente palese questa risoluta Publica volontà ogn' uno, vi si conformi con la dovuta rassegnatione, & intiera obbedienza.

E sia pur fatta tenere al Segretario alle Voci con espresso incarico di farla registrar nelle Commissioni di tutti li Rettori di Terra Ferma.

1698. Adi 29. Ottobre. In Conseglio di Dieci.

Merita, e riporta piena commendatione il zelo dei Rettori di Vicenza, che riflettendo alla moltiplicità d' Homicidij, e dei Casi gravi, & enormi, che vanno seguendo, con la Dessolatione di tante Famiglie, e con la perdita di tanti Sudditi al Prencipe, ò Estinti, ò Banditi, suggerisce i mezzi, che crede aggiustati per fermarne il corso, e per divertirne possibilmente la continuatione. Prescrivono le Leggi, che nelle Città da Capi di Contrada, e nelle Ville dai Degani, & Huomini dei Communi debbano esser Retenti in Flagranti li Malfattori, affinche ripor-

sino castighi corrispondenti alla qualità dei Delitti, promettendo à Captori Premij, e Beneficij convenienti, che vengono anche prontamente contribuiti. Sottrahendosi però i Rei, per non esser così pronta come bisognarebbe l'insecutione, ò per altro, doppo prattieate le prime diligenze da Capi delle Contrade, e dai Communi per coglierli inflagranti, e godere dei Beneficij promessi, ritornano nei luoghi dove hanno commesso i Delitti, e finche vengano dalla Giustitia dei Reggimenti deliberati i Processi caminano con tutta libertà sù gl'occhi dei Congionti degl'Interfetti, e degl'oppressi, con quell'afflittione, e scontento dei medesimi, e con quegl'altri pericoli, e pregiudicij al servitio della Giustitia, che possono esser considerati, e che vengono espressi nelle Lettere dei sopracennati Rettori di Vicenza. Chiamata però la maturità di questo Conseglio à dar mano ai ripieghi con prudenza, & ottimo fine suggeriti.

L'Anderà Parte, che salvo, & risservato il Decreto di questo Conseglio de 30. Ottobre 1682.; Li Capi delle Contrade in questa, e nelle Città, & i Degani, & Huomini de Communi nelle Ville di Terra Ferma, possano, e debbano arrestare quelle Persone, che haveranno commesso qualche Homicidio, ò altro grave, & enorme misfatto, se capiteranno nella Città, ò Villa dove haveranno perpetrato i Delitti, anche prima, che siano state Proclamate, per consegnarle nelle Publiche Forze, e per tali Arresti, che facessero habbino à conseguire intieramente quegli stessi Premij, e Beneficij, che dalle Leggi vengono promessi à Captori inflagranti, i quali doveranno esser con tutta la prontezza contribuiti; Onde gl'Huomini, riflettendo alla facilità, con la quale possono cader nelle forze della Giustitia, & esser severamente puniti, s'astengano dalle Delinquenze, e restino per quanto è possibile li Sudditi preservati al Prencipe, e sollevati dalle oppressioni di persone scelerate, e malviventi.

Sia la presente stampata, e publicata in questa Città ad universale notitia, e da Capi trasmessa à tutti li Rettori delle Città, Terre, e Castelli di Terra Ferma, con ordine di farla Publicare à i luoghi soliti nella maggior frequenza del Popolo, & essequire pontualmente in tutte le sue Parti.

Noi Lunardo Emo Camerlengo alla Cassa dell'Eccelso Conseglio di Dieci.

NEll'oggetto in che si và vertendo di levar li disordini, & promovere con li mezzi più salutari qualche proficuo ripiego all'angustezza della Cassa dell'Eccelso Conseglio à cui vi pressiedo, e di fare, che le Rendite sue per ommissione, e incuria di chi incombe non venghino disperse, anzi con la maggior prontezza, e pontualità fatte pervenire nella Cassa stessa; Caduto si sotto l'occhio la riscossione, che è delle più rimarcabili, dell'Impositioni de Rei, Condanne, & Aggionti di esse de quali scarso, e insensibile quasi se ne ritrae il beneficio dalla Terra Ferma in particolare dove abbondante, anzi doverebbe rissultare; Con la presente Terminatione però terminiamo, che de cætero obligo preciso, e special incarico sia di cadaun Cancelliere Pretorio, ò Prefetitio di dover di Mese in Mese trasmetter al Camerlengo alla Cassa dell'Eccelso Conseglio, che sarà prò tempore sotto Publico Sigillo accompagnata da Lettere di quel Publico Rappresentante Nota distinta di tutti li Rei, che fossero stati Condannati, & espediti, con dichiaratione della summa, e qualità della

Condan-

Condanna; per qual caso, e con quale auttorità, se il Reo sia stato Proclamato, ò Citatò ad istruir la Giustitia, & ogni altra circostanza dichiarita nella Sentenza, abbenche Bandito, perche si possi venire in chiara cognitione della quantità del Dinaro, che fosse stato da chi aspetta di tale raggione riscosso, è di quello restasse per avventura ad esigersi, sotto pena alli Cancellieri stessi d'immediate privatione della Carica in caso di trasgressione, è di dover soccombere del proprio al Pagamento di quanto per loro ommissione non venisse esborsato in Cassa; Perche poi le Notte da loro trasmesse in consonanza di questo Decreto haveranno ad essere registrate in un Libro, che à quest'effetto si è istituito; E perche molte espeditioni de Processi vengono fatte dalli Nodari del Maleficio, Consolato della Città, ò Cancellieri delle Giurisdittioni del Territorio, habbino anch'essi l'obligo di portar, ò trasmetter di Mese in Mese le Note dell'Espeditione alli Cancellieri delli Reggimenti, con dichiaratione, e chiarezza sopra espressa, sotto le pene di sopra cominate, perche poi li Cancellieri stessi habbino l'incombenza di trasmetterle a questa parte unite alle sue; Tanto sarà inviolabilmente essequito da ogn'uno, & perche chi si sia non finga ignoranza della presente, sarà stampata, e trasmessa per tutte le Città della Terra Ferma, & in ogn'altro luoco ove sono Publici Rapprefentanti a chiara intelligenza di cadauno, e posta nelli soliti Libri bollati, de'quali doverà ogni Cancellier nel suo andar al Reggimento venir a far la riceputa all'Officio della Cassa.

Dat. dalla Cassa dell'Eccelso Consiglio di Dieci li 30. Gennaro 1698. M. V.

(Lunardo Emo Camerlengo.

Contenuto in Decreto dell' Eccelso Conseglio di Dieci di 20. Febraro 1698.

OSservatosi non haver sortito il suo dovuto pontual effetto le Publiche Ordinationi, in proposito dell'Esationi nelle Camere della Terra Ferma, dall'Impositioni sopra Rei, & Aggionti di Condanne, con pregiudicio delle Rendite della Cassa medesima, come s'è inteso dalla Scrittura, e due Terminationi hora lette, con quali restano stabiliti Ordini aggiustati per render afficurate le Rendite alla stessa dovute, con l'Istitutione d'un Registro, con il lume del quale possa da Camerlenghi Successori, esser accudito all'essecutioni contro li Debitori, & scansata la spesa delli due per cento assignati alli Essatori delle Camere destinate.

Sia preso, che restino per auttorità di questo Conseglio, le due Terminationi in tutte le loro Parti approvate, & parimenti l'Istitutione dell'accennato Registro, che per più riguardi si rende molto necessario.

Excelsi Consilij Decem Secr. Hieronymus Vignola.

In Materia d'assoluta prohibitione di Maschere in tempo della Quadragesima.

Adi 6. Aprile 1699. In Conseglio di Dieci.

SU la vera, e soda Base della Religione, e della Pietà fabricati, e stabiliti li Fondamenti della Nostra Republica; con l'uso di non mai interrotti Christiani essercitij, hà potuto veder felicitati i suoi maravigliosi

Incrementi ; e nella Duratione di tanti Secoli, esperimentare gl' effetti della Divina assistenza in tutte le sue intraprese, e rendersi gloriosa, e celebre a tutte le Nationi. Pratticate in ogni parte del suo glorioso dilatato Dominio, e particolarmente in questa Città le Sacre funtioni, con quella devotione, e decenza, che ben conviene, esattamente osservando i Precetti di Santa Chiesa con edificatione de' Popoli in tutti i tempi, e massime in quello della Quadragesima, nel quale i Fedeli, assistendo alle Predicationi della parola di Dio, & intervenendo alle Espositioni del Sacramento, che si fanno in tante Chiese, con le coscienze mondate con l' Acque della Penitenza, procurano di placar l' Ira Divina giustamente provocata dalle humane colpe, e d' impetrar le Celesti Benedittioni; pare che, nella corruttione dei tempi presenti si sia introdotto certo abuso, che vale à perturbar in qualche parte tali buone opere, mentre in certe occasioni, che accidentalmente accadono in tempo di Quadragesima, molte persone vanno Mascherate liberamente per la Città, con scandalo, e mormoratione de buoni; di che essendo chiamata la maturità di questo Conseglio d' apportar rissoluto compenso.

L' Anderà Parte, che nell' intiero corso della Quadragesima di tutti gl' Anni, resti assolutamente prohibito l' uso delle Maschere per qual si sia immaginabile occasione, che accader potesse, nessuna eccettuata, essendo tale tempo destinato a contemplar con purità di cuore i Misterij della Nostra Redentione, & a render, col fervore delle Preci, propitia la Maestà Divina.

Della presente, che doverà esser stampata, e publicata, anche ogn' Anno nel primo giorno di Quadragesima, ad universale notitia, sia commessa la puntuale essecutione ai Capi di questo Conseglio, che si troveranno in tempo Quadragesimale, i quali doveranno invigilare, perche questa rissoluta espressa Publica volontà esiga da chi si sia la dovuta esattissima ubbidienza, applicando summariamente a chiunque ardisse di trasgredire, quei castighi, che loro pareranno.

In Materia della probibition dei Cortelli Genovesi.

Adi 9. Settembre 1699. In Conseglio di Dieci.

Essendosi introdotto da qualche tempo in quà la delatione di Cortelli Genovesi, Arma dannabile, e pericolosa al pari dei Stili, & altre Armi stillate, circa i quali in più tempi, e principalmente ai 30. Ottobre 1682. la prudenza di questo Conseglio hà rinovata, e stabilita la prohibitione, e prescritto le pene a trasgressori, levando a Capi del medemo Conseglio assolutamente l' arbitrio di liberar alcuno, che fosse retento con dette Armi; conviene applicarsi al male opportuno rimedio; però

L' Anderà Parte, che resti assolutamente prohibita la delatione di Cortelli Genovesi, i quali s' intendono eguali ai Stilli, & altre Armi stillate, dovendo chiunque sarà nell' avvenire retento con essi Cortelli intendersi sottoposto in tutto, e per tutto alla Parte 1682. 30. Ottobre, la quale doverà da Capi di questo Conseglio esser mandata pontualmente ad essecutione, così ricercando il Publico servitio per il castigo de temerarij delinquenti, e per la presservatione de buoni Sudditi.

Et la presente sia aggionta al Capitular, che si legge a Capi ogni Mese, stampata, e publicata ad universale notitia.

In Ma-

In Materia di Cavalcate.

1701. *Adi 31. Marzo. In Conseglio di Dieci.*

ADempito dalla pontualità, e virtù degli Avogadori de Commun le Commissioni loro ingiunte con Decreto di questo Conseglio de 7. Gennaro prossimo passato, che mirano ad agevolare, e sollecitare al possibile gli effetti di Giustitia nei Casi Criminali, che van succedendo nella Terra Ferma, & a diminuir quanto più si possa il numero delle giornate, che si consumano nella prattica delle Cavalcate, che occorrono nella formatione de Processi, le quali tanto aggravano la Cassa Publica esprimono nelle giurate informationi hora lette i loro sensi prudenti, à quali si restringono in sostanza a considerare, che la maturità de i Sindici, & Inquisitori, che furono ultimamente in Terra Ferma, havendo stabiliti in tale proposito Ordini molto proprij, l'essecutione pontuale di questi potrebbe comandarsi, & estendersi per tutti li Reggimenti principali di Terra Ferma; conoscendosi però molto propria la loro zelante insinuatione, aderendovi la prudenza di questo Conseglio deve ella aggiungervi quel di più, che maggiormente conferir possa al servitio della Giustitia; Però.

Sia preso, che gl'Ordini stabiliti dai Sindici, & Inquisitori, che ultimamente furono in Terra Ferma, nella Parte, che concerne le Cavalcate, e Spese, che possono occorrere nelle formationi de Processi habbino ad esser pontualmente osservati in tutti li Reggimenti Principali della Terra Ferma con dichiaratione, che occorrendo farsi Cavalcate in distanza di più di dieci Miglia, ma dentro i Territorij, non possa a quelli, che Cavalcheranno, esser bonificata più d'una Giornata nell'andar, & un'altra nel ritorno, quando però in qualche caso delegato fuori dei Territorij, non fosse da Rettori conosciuta giusta qualche moderata maggiore Bonificatione, mentre per quello riguarda il numero di Testimonij da esaminarsi ne i Processi, che si vanno formando nella detta Terra Ferma, e l'ommettere ogni superfluità a fine, che più agevolmente, e con maggiore sollecitudine possano haver luogo gli effetti di Giustitia a castigo de Rei, & a sollievo degli oppressi, havendo già questo medesimo Conseglio ai 30. Luglio 1668. espressa la sua volontà con Lettere Circolari a tutti li Rettori delle Città principali di Terra Ferma, e Successori, con ordine di farle registrar in quelle Cancellarie, e di farle essequire in qualunque tempo resti ai medesimi Rettori nuovamente incaricato l'intiero adempimento di esse, e dell'altre pur registrate in quelle Cancellarie di 23. Luglio 1688., che prescrivono la Trasmissione al Tribunal de Capi di quattro in quattro Mesi, delle Note distinte delle Cavalcate, che si saran fatte, e delle Giornate, e Spese, che saranno occorse, le quali Note doveranno di tempo in tempo esser lette a questo Conseglio dal Segretario di Mese, perche possano prendersi quelle Deliberationi, che si conoscesse, che dal bisogno fossero ricercate.

Et il presente Decreto sia trasmesso a tutti li Rettori delle Città principali di Terra Ferma per la sua pontuale inalterabile essecutione in qualunque tempo.

L E G G I

Seguono gl'Ordini sudetti dei Signori Sindici, & Inquisitori in Terra Ferma.

Noi Gio: Battista Gradenigo, e Pietro Foscarini; Per la Serenissima Republica di Venetia, &c. Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

ECcitato il zelo del SINDICATO Nostro con Ducali dell'Eccellentissimo SENATO dieci Agosto 1697. a versar accuratamente sopra gl'abusi gravissimi invalsi a pregiuditio Publico, e de'Suddsti nella prattica delle Cavalcate, che occorrono per causa de formation de'Processi in casi Criminali, & ad accudir a togliere, e ridurre alla possibile moderatione li dispendij delle medesime corsi all'eccesso, e che cadono per lo più in aggravio della Publica Cassa, con stabilir quelle Regolationi, e Riforme, che trovaremo proprie, e conferenti, esseguendo con la dovuta rassegnatione l'incarico, doppo haver maturamente esaminata la Materia: dicemo, terminiamo, e commandiamo, confermando tutti gl'altri Ordini sopra di ciò disponenti, & al presente non repugnanti.

Che occorrendo formationi de Processi a motivo di Querela, Supplicatione, o Instanza della Parte, le spese debbano esser fatte dalli Querelanti, e Supplicanti in conformità di quanto dispongono li Decreti 27. Aprile 1611. 8. Luglio 3. Ottobre 1672., e 31. Maggio 1673. esclusi li miserabili da esser per tali riconosciuti da N.N. H.H. Rettori, con fede giurata de'Parochi, & altre persone Publiche.

Che procedendosi per Denontia de Communi, ò Relationi del Chirurgo, ò altro modo ex Officio, non possino farsi Cavalcate di sorte alcuna, se non sarà il caso di morte d'Huomo, ò per Ferite, ò Percosse con pericolo, per le quali gl'offesi non potessero capitare a gl'Officij delle Cancellarie ad essere costituiti, de Visioni de Cadaveri, d'Incendij, de Fratture de luochi, di Tagli d'Argini de Fiumi, ò di vie Publiche, ò Usurpationi loro, di Sbarri d'Archibuggiate, & assistenze, e di Furti, & Assassinij da strada, e facendosene, non si possa da alcun Curiale, ò Ministro pretendere rissarcimento di spese fatte da Communi sudetti, ò altri Particolari.

Che occorrendo nè Casi predetti far Cavalcate, se il luoco del Delitto sarà distante dalla Città Miglia dieci, non possa l'Officio trattenersi più tempo di quello sia necessario per assumer il Costituto dell'offeso, & offese, ò dalla Visione de Cadaveri, e Fratture de Luochi, mà restituendosi in un sol giorno, il Processo sia perfettionato in Città, eccettuati li Casi gravissimi, ne quali fosse conosciuto servitio della Giustitia formarlo sopra il luoco immediate, dovendo sempre preceder Decreto sottoscritto da N.N. H.H. Rettori, senza del quale non haverà il Ministro, cui spetta, a levargli la Polizza delle spese, in pena di sodisfarla del proprio. Prohibite in resto le Cavalcate per altri Casi nel precedente Capitolo non espressi nella vicinanza sudetta di Miglia dieci della Città.

Che per le spese d'esse Cavalcate, niuna eccettuata, haver debbano il Cancellier, e Fante Lire vintiuna, tanto in Giurisdittione, che fuori, & in caso, che il Cancelliere facci Cavalcare un Coadjutore, non possi di più havere, che Lire quattordeci, compreso il Fante al giorno. Cavalcando poi il Giudice unitamente col Cancelliere, ò Coadjutore, non possino

havere

havere maggior summa, che Lire trentacinque al giorno, compreso il Fante, & ogn'altra spesa, e ciò tanto nella Giurisdittione, che fuori; Eccettuate però quelle Giurisdittioni, e luochi dove rissiedono N.N. H.H. Rettori, e Rappresentanti Patritij, ne quali, occorrendo al Giudice, ò Cancelliere di conferirsi per servitio della Giustitia si osservi il pratticato, e ciò, che già in tal proposito è stato prescritto.

Che li detti Curiali, Nodari, e Fanti, non possano sotto alcun pretesto ricever cosa veruna da Communi, nè portar loro alcun, benche minimo aggravio, ne d'Alloggi, spese Cibarie, nè loro somministrargli alcun' altra cosa, sotto immaginabile color, ò pretesto, in pena a chi contribuisse, ò ricevesse di pagar del proprio, & altre ad arbitrio, mà ritornati in Città, doverà da essi esser fatta, & inserita nel Processo Polizza distinta delle giuste giornate, che haveranno consumate, sottoscritta, riveduta, & affermata dal Ministro a cui incombe, da esser poi firmata da N.N. H.H. Rettori, non potendo, non solo esser sodisfatta, mà ne meno levata Bolletta del suo importare, senza l'adempimento delle presenti Ordinationi.

Che il Ministro sudetto, a cui spetta, resti obligato tener Nota particolare d'esse spese, e nell'espeditione de Rei, ò Liberatione dai Bandi, far seguir il Rissarcimento, non potendo esigger alcuna spesa, nè far alcuna Depennatione di Raspa, se prima non saranno pagate le dette Cavalcate, facendosi esibire la Copia di Partita del Rissarcimento fatto da Rei, altrimenti resti egli sempre obligato ne proprij Beni al rimborso.

Che nel sudetto caso di Delegatione, non sian, com'è solito, a studio d'eccedente civanzo, repetiti li Testimonij, mà semplicemente riletti gl' Esami, quando il servitio della Giustitia non ricercasse la repetitione d' alcuno de più importanti, nel qual caso debbano essere sodisfatti questi con la Tariffa ordinaria, tansati poi gl'altri assonti con la Tariffa di Delegatione.

Liquidatasi l'estorsione degl'Officiali, che per la Condotta de Rei ad essere constituiti conseguiscono due, quattro, e più Lirazze, ancorche con riguardo di Carità verso li Carcerati, la Publica Pietà corrisponda a quattro, e sei Huomini de Comestibili de Corte la Paga de Campagnuoli a titolo di tali Condotte; espressamente ordiniamo resti levato l'abuso; così che di tal conto non possano li sudetti Officiali pretender, nè conseguir Danaro in alcuna, benche minima summa, in pena ad arbitrio; rissservandosi per le Condotte de Galeotti in Venetia a stabilir ciò, che convenga a Città per Città.

Che li N.N. H.H. Rettori, che saranno prò tempore al ritorno dal Reggimento non possino andar a Capello, se non porteranno Fede giurata del Scontro di Camera, sottoscritta almeno da due dei Deputati della Città pur con giuramento d'haver essequito gl'Ordini presenti, nè possino li Giudici, e Cancellieri esser giurati ad altre Cariche, e Cancellarie, senza il requisito indispensabile d'altra Fede pur giurata sottoscritta dal N. H. Rettore, e con la medesima dichiaratione obligati li Ministri, a quali incombe ad essequire in conformità.

Vicenza dal Sindicato Nostro 24. Aprile 1699.

(*Gio: Battista Gradenigo Sindico Inquisitor in Terra Ferma.*
(*Pietro Foscarini Sindico Inquisitor in Terra Ferma.*

Bernardino Corniani Segr.

In Ma-

L E G G I

In Materia del dovuto rispetto alle Chiese, e Luochi Sacri. Di Bestemie; e Parole Oscene, & di Ridotti di Gioco.

Adì 27. Luglio 1701.

FU', e sarà sempre la stessa pia zelante attentione di quest' Eccellentissimo Magistrato nell'invigilare al dovuto castigo contro quegl' empij, ch'ardissero con sacrilegua lingua d'offendere con Bestemie la Divina Maestà, Maria sempre Vergine, ed i Santi del Cielo. Furono perciò in più tempi publicati Proclami per frenare col terrore de castighi l'empietà de Malvaggi, e furono parimenti essequiti con giuste pene impartite a Colpevoli. Continuando però loro Eccellenze il Religioso Instituto di quest' Eccellentissimo Magistrato di publicare di tempo in tempo Proclami; Fanno con il presente intendere la loro volontà risoluta.

Che pratticaranno tutte le più severe pene, e castighi prescritti dalle Leggi contro quelli, ch' ardissero nelle Chiese, e Luochi Sacri (da quali l'Onnipotente scacciò gl' Irriverenti con ben pesanti flagelli) di commettere scandolo alcuno, trattenendosi nelle medesime con impudente contegno, con amoreggiamenti, e scandolosi colloquij, negando la dovuta Adoratione all' Altissimo nella sua Casa medesima, ed anco divertendola in altri.

Debbano le Meretrici sotto pena di Berlina, & altre prescritte dalle Leggi, portarsi nelle Chiese solamente nell' hore permesse dalle Leggi medesime, ed in tempo, che non vi sia concorso di Gente.

Se vi sarà poi alcuna persona di che grado, stato, ò conditione esser si voglia, niuna eccettuata, ch' ardisca in questa Città, e Dogado di prorompere in Bestemie, & empie espressioni offendenti Sua Divina Maestà, Maria sempre Vergine, e Corte Celestiale sarà punita anco con pena di Vita a misura della Colpa commessa.

E perche si vede introdotta dannatissima corrutella, e licenza di varie persone specialmente a Traghetti, Magazeni, Hostarie, Beccarie, & altre Riduttioni di qual si sia sorte, che si fanno lecito di proferire parole indecenti, turpi, e scandolose, contro la dovuta honestà de costumi, dichiarano loro Eccellenze, che esserciteranno anche contro questi le pene cominate dalle Leggi di Berlina, Frusta, Galera, Prigion, Bando, Mutilation di Lingua, & altre conforme la qualità del delitto, e delinquente.

Merita pure i pesanti riflessi di loro Eccellenze la scandalosissima libertà di molti Pittori, che si fanno lecito dipingere sopra Scatole da Tabacco in particolare Figure Oscene, e Lascine, rapprefentanti atti dishonesti, & impuri contro la dovuta honestà de costumi, ed altresì, l'ardire di quei Botteghieri, & altri, che ne vendono, mandandone anche fuori della Città, & in luochi Esteri, dilatando con queste forme dannate le loro Colpe. Ad oggetto però, che sia levato un tanto considerabile abuso dichiarano, che progrediranno con tutte le pene più severe, e pesanti castighi di Berlina, Frusta, Galera, Prigione, & altre ad arbitrio di loro Eccellenze contro Colpevoli, havuto riguardo alla qualità de Trasgressi, e Trasgressori. A lume della verità si formeranno Processi ex Officio, s'accetteranno denontie anche secrete, & i Denoncianti liquidata, che sia la verità, convinto, e castigato, che sia il Reo, conseguiranno oltre la segretezza quei premij, che sono dalle Leggi stabiliti, & anche per la metà della Condanna pecuniaria conforme parerà più proprio a loro Eccellenze.

Non

Non devono passare senza i dovuti pesati riflessi li Ridotti di Gioco; ove non solo si dilapidano quelle Sostanze, che devono servire à Sudditi d'honorato sostentamento, mà con empia Lingua s'odono frequentemente profferire detestande Bestemie contro l'increata Divinità, e bene spesso si vede levato l'arbitrio alla fortuna nel gioco, e trionfare la frode, comandano loro Eccellenze con il presente Proclama inherente ad altri, & in particolare 11. Decembre 1693. qual habbia ad essere in ogni sua Parte esseguito.

Che sia ad ogn'uno espressamente prohibito il tenere qual si sia Ridotto di Gioco, ò pure l'interessarsi con l'assistenza, impiego, ò in qual si sia altra forma nei medesimi, e ciò sotto le più severe pene, che sono dalle Leggi prescritte in tal Materia.

Restino per tanto incaricati i Capi d'ogni Contrada di venir doppò publicato il presente Proclama con distinte notitie di quei Ridotti, che fossero nelle loro Contrade, e da chi siano tenuti, e quando mancassero all'obligatione sudetta, e che fosse ritrovato, che se bene non sono capitati con le dovute notitie, vi fossero non ostante nelle loro Contrade tali Ridotti incorreranno in ogni più severo castigo, che parerà più proprio à loro Eccellenze.

Quando anco doppo la loro comparsa scoprissero in qual si sia tempo; che ve ne fossero siano tenuti sotto le pene stesse di portarne al loro Eccellentissimo Magistrato le notitie dovute.

Siano giusto il consueto li Gastaldi de Traghetti, Capi de Magazeni, Hosti, Capi delle Banche de Beccheri, poste in qual si sia luoco di questa Città, tenuti di portar di Mese in Mese Nota distinta di quelli havessero prorotto in Bestemie, e Parole Turpi, & Oscene, come pure atti di tal natura, e se bene non havessero sentite Bestemie, ne Oscenità; siano non ostante incaricati di venire ogni Mese.

Sopra ogni notitia portata da medesimi, convinti, e castigati, che siano li Rei, oltre l'esser tenuti secreti, haveranno quei premij, che sono concessi dalle Leggi in tal proposito, & all'incontro ommettendo l'essecutioni del loro debito saranno da loro Eccellenze rigorosamente castigati, e puniti.

Si formaranno Processi d'Inquisitione ex Officio per sicura notitia de Rei, e per il loro meritato castigo, tanto in Materia d'Inriverenza alle Chiese, quanto di Bestemie, & Oscenità, quanto di Ridotti di Gioco.

Il presente Proclama sia stampato, publicato ai luochi soliti, affisso sopra tutte le Camere Locanti, Hostarie, Beccarie, Magazeni, Traghetti, Pallade, Botteghe da Tabacco da fumar, Ponti principali della Città, e del Dogado, ove ricercasse il bisogno à chiara intelligenza di cadauno, e sia fatto publicare ogni prima Domenica di Mese da Piovani, e Capellani nelle Chiese di questa Città, e Dogado, & affisso sopra le Porte di dette Chiese per la sua inviolabile pontuale essecutione.

(*Antonio Capello Essecutor;*
(*Zaccaria Salamon Essecutor.*
(*Piero Foscarini Essecutor.*
(*Alvise Pisani Proc. Essecutor.*

Adamo Pizzoni Segr.

Circa

L E G G I

Circa la probibitione di Cortelli con Punta, & il portar Armi nude:

1707. Adi 14. Novembre. In Conseglio di Dieci.

ALl'oggetto prudente di divertirsi l'abuso dannato di portarsi in questa Città li Stilli, & altre Armi Stillate, stabilì l'auttorità di questo Conseglio con il Decreto di 30. Ottobre 1682. un giusto, e vigoroso divieto, e nella successiva introduttione de Cortelli Genovesi con la susseguente Deliberatione dei 9. Settembre 1699. estese le più severe prohibitioni con lo stabilimento di pene, e condanne contro li dilatori. Osservandosi però essere da poco tempo introdotto nuovo dannabile abuso di portarsi così di giorno, come di notte altra sorte di Cortelli con punta, con inventione detestabile di amaestramento, e scuola particolare per lanciarli anco lontani con pericolo, come frequentemente succede di gravi ferite, e morte di persone anco innocenti per la fierezza de colpi; E chiamata l'auttorità, e giustitia, di questo Conseglio à procedere con efficaci rimedj alla gravità dell'inconveniente, & à preservatione caritatevole della vita de Sudditi; Però.

L'Anderà Parte, che resti severamente prohibito à chi si sia il portar, così di notte, come di giorno per la Città Cortelli con punta, e sij vigorosamente commesso al Capitanio di questo Conseglio, & à Capitanj delle Barche d'invigilare per la retentione di quelli, che attrovassero con tali Armi. Non potendosi da Capi stessi presenti, e successori esser a medesimi applicata minor pena, che quella stabilita da sudetti due Decreti per li Stilli, e Cortelli Genovesi, alla conditione de quali debbano intendersi li Cortelli sudetti.

Alla stessa conditione, & alla medesima pena doveranno esser sottoposti quelli, che fossero retenti con armi nude senza fodro.

E perche vien esposto pratticarsi la detestabile introdutione di amaestrar, & essercitar le persone à lanciar li sudetti Cortelli; il che non dovendosi tolerare, mà anzi severamente punire sia commesso à Capi presenti, e successori di far seguire sopra ciò essatta, e vigorosa formatione di Processo per via d'Inquisitione per rillevar tal gravi delinquenti con facoltà, & incarico ad essi Capi di devenire al loro severo castigo con le Condanne di Prigion, Corda, e Galera a misura della colpa, e la presente sia stampata, e publicata ne luochi soliti non solo, mà in ogni uno de Sestieri della Città per chiara intelligenza di cadauno.

In Materia di Maschere:

1718. 16. Gennaro. In Conseglio di Dieci.

SPiegati nella ricercata del Senato li giusti impegni di far apparire la Publica pietà, fù eccitata ancora corrispondentemente da questo Conseglio l'attenzione di Capi à produrre quelle propositioni, che tendessero all'importantissimo oggetto. Non potendo però questa rimostrarsi più viva, che nel maggior culto verso il solo Creatore, & adorabile Patrone del tutto, nelle giornate Festive precisamente commandate dallo stesso, & dalla Chiesa Cattolica per solennizarsi, & santificarsi distintamente.

Sia

Sia preso, che dovendo osservarsi le giornate medeme, con quell'essata divotione, che conviene, resti in esse dalla mattina, fino all'hora del Vespero, risolutamente prohibito l'uso delle Maschere, nel tempo del Carnevale, in cui si comincia a tolerare in tutto il giorno la continuazione delle stesse, fino il Primo giorno di Quadragesima.

Sia, & s'intendi pure prescritto lo stesso divieto delle Maschere, anco per tutto l'intiero giorno della Vigilia della Purificatione della Beatissima Vergine, & in quella sera, non habbino ad aprirsi li Teatri, ne il Ridotto, con che senza profane distrattioni, haverà ogn'uno ad essercitarsi negl'Uffici di Christiana pietà, per impetrare con humiltà di Voti dalla Clemenza del Signore Dio il dono delle Celesti benedittioni, & l'ajuto speciale della sua gran Madre, Protettrice della Republica Nostra. Della presente, che doverà esser stampata, & publicata ogn'Anno nel tempo della publicatione del Proclama per la prohibitione dell'Armi, ad universale notizia sia commessa la pontuale essecutione a Capi di questo Conseglio, che si troveranno nel tempo stesso, li quali doveranno invigilare, perche questa risoluta espressa Publica volontà, essigga da chi si sia la dovuta obbedienza, applicando summariamente a chiunque ardisse di trasgredire, que' castighi, che loro pareranno.

Gl' Illustris., & Eccellentiss. Signori Governatori dell' Intrade Infrascritti.

Adi 22. Marzo 1719.

INvalso il perniciosissimo abuso, che restano licentiati alcuni Cancellieri destinati al serviggio de varij Reggimenti della Terra Ferma senza, che da loro venghiino prima prestate le solite Pieggiarie al loro Eccellentissimo Magistrato, che servono a publica, e privata cautione particolarmente per li Depositi de particolari Debitori, che capitano nelle loro mani, il che oltre d'esser in aperta contravenzione delle Leggi può per varij accidenti riuscir di grave pregiudicio alla Publica Cassa per la loro mala administratione, come pur troppo è succeduto, e stessamente a pregiudizio de' Privati per la soddisfattione, che vien ommessa delle Grazie concesse loro dalla Publica Munificenza fondate sopra le sudette Cancellarie. Per motivo però di poner freno ad un tale disordine, e di toglier il corso all'introdotto abuso. Hanno Sue Eccellenze terminato, e terminando comandato, che per l'avvenire dal Ministro a cui spetta non possino esser licenziati li Cancellieri de Reggimenti soliti a dar Pieggiaria di buona Amministrazione, & obligati alla soddisfattione delle Grazie, se prima non veniranno esibite le sudette Pieggiarie al loro Eccellentissimo Magistrato, e che venghino con le forme solite approvate, & in caso di trasgressione, in pena a Ministri di Ducati dusento, e di pagar del proprio quanto restasse defraudato per tal mancanza, così il Publico, come quelli particolari, che ne risentissero pregiudicio. Alla qual pena resteranno pur soggetti, e li Ministri, che elevassero la Ducale, e li Ballottini da' quali vien per ordinario fomentata tal Ommissione, e che senza li requisiti sopra espressi licenziassero li Reggimenti, & affine, che non si possi da chi si sia pretender ignoranza della sudetta Ordinazione, doverà la stessa esser stampata, e publicata, e restar affissa alli Cancelli de Nodari del loro Eccellentissimo Magistrato per la sua inviolabile essecutione. Et doverà la stampa esser consignata a cadaun Ballottin dal Fante Nostro, & al Ministro,

nistro a cui spetta la Licentia de Reggimenti per essersene da lui fatta relatione della Consegna a cadauno.

(*Gio: Priuli Governator.*
(*Nicolò Bembo Governator.*
(*Benetto Molin secondo Governator.*

Paolo Salieri Nod.

1719. *Adì 20. Aprile. In Pregadi.*

COL savio oggetto di divertire l' introdotto abuso, e di repristinare il buon mettodo stabilito sopra il punto delle Pieggiarie, che li Cancellieri sono tenuti d' esibire al Magistrato de Governatori dell' Entrade per assicurar la soddisfattione delle Grazie, e l' esercizio del geloso Impiego è devenuto il Magistrato medesimo all' estesa della Terminazione, che accompagna nella diligente Scrittura hora letta per la publica approbazione.

Gradendosi però la zelante attentione, trovandosi la stessa del tutto uniforme al precitato oggetto. Resta la Terminazione accennata per auttorità di questo Conseglio in tutte le sue Parti approvata ben certi dello studio del Magistrato per la sua intiera, e pontual osservanza.

Proclama Publicato d' Ordine degl' Eccellentissimi Signori Capi dell' Eccelso Consiglio di Dieci.

In Materia d' Armi da Fuoco.

1720. 29. *Maggio.*

INherendo al Decreto di 10. Aprile prossimo passato; con cui viene approvata la Terminatione delli Eccellentissimi Signori Revisori, e Camerlenghi alla Cassa di 27. Settembre 1717. in ordine a che doverà esser inviolabilmente essequita.

Che ad oggetto di levare quei abusi, che fino ad hora sono scandolosamente corsi in sprezzo, e con innobbedienza delle Publiche Leggi, nell' uso dell' Armi lunghe, e corte da Fuoco, e di esigere più facilmente da tutti la dovuta pontuale, e rassegnata ubbidienza a publici sovrani Decreti, e concorso a minorare l' aggravio a Sudditi per l' uso dell' Armi sudette, con rissoluta intentione di severamente punire chi s' abusasse di sì mite Indulto, e si valesse de mezzi indiretti per la continuatione di detto abuso contro il tenor della Publica volontà.

Che però fà publicamente intendere, che dalla sovrana auttorità dell' Eccelso resta permesso a Sudditi l' uso dell' Armi lunghe, e curte da fuoco di giusta misura, non prohibite dalle Leggi nella Terra Ferma, e nelle Città ancora, e Terre Murate per transito in tutto, e per tutto, come si prattica nelle Licenze de Partiti de Sali, Polvere, & altre simili, e ciò col solo esborso de Ducati vinticinque correnti effettivi, durante la Vita di chi lo riceve, o Ducati quattro per Anno uno; come pure per l' uso del solo Schioppo Ducati cinque in Vita, ò Ducato uno all' Anno, e di

e di più Grosso uno per Ducato sopra cadauno di essi esborsi; oltre de quali non sia alcuno obligato a soggiacere ad altro imaginabile aggravio, ne Publico, ne privato a beneficio di chi si sia.

Quali Licenze saranno dispensate stampate con San Marco, e numerate ancora, previo il loro Registro, nei publici Libri, che a tale effetto saranno stabiliti, e sottoscritte dal Camerlengo alla Cassa dell' Eccelso, e suo Ministro nella Dominante, come pure da ogni Rettor, e Ministro delle Camere della Terra Ferma, con quelle formalità, che saranno a loro prescritte per osservanza di tale importante Materia.

Tutti quelli, che havessero in questi ultimi tempi conseguite coll' esborso, ò dalla Cassa del Conseglio di Dieci, ò dalle Camere per conto di essa Cassa, Licenze in stampa, le quali non fossero per aventura spirate, doveranno consegnare dette Licenze, per conseguirne immediate altrettante della nuova stampa a cambio delle prime, e ciò per quel solo tempo, per il quale il Compratore fosse in Credito, la qual nuova stampa sarà formata in questa Città, e sola doverà correre ad esclusione intiera della stampa vecchia.

Che tutti quelli, che haveranno facoltà per qualunque Titolo, ò Privileggio di portar le Armi, dispensar Licenze a loro confidenti, compagni, ò altri, debbano nel termine di Mesi due dal giorno della publicatione, far registrar detti loro Titoli, e Privileggj nel Publico Libro a ciò destinato in questa Dominante alla Cassa dell' Eccelso, e nella Terra Ferma nelle Camere sopra dichiarite ad essi più comode senza verun aggravio, dovendo le Licenze tutte, che in ordine a Privileggi, ò Titoli sudetti fossero state sin' ora rilasciate, valer solo per essi mesi due, sin che sia seguito il registro, doppo di che rimaranno nulle, e di niun valore, dovendo all' hora in vece di esse essere dalle Camere sudette a loro rilasciate altre Licenze in stampa come sopra a chi haverà legitimo Titolo per continuar a goderle, da essere tale legitimo Titolo riconosciuto dalli Sindici Inquisitori in Terra Ferma, & se per aventura per caso di morte, ò altro mancasse il Nome a cui fosse stata concessa la Licenza, sarà tenuto chi doverà subintrare nelle di lui veci ad ottener nuova Licenza con li requisiti espressi, previa la riconsegna dell' altra, che serviva per quello fosse mancato.

Tutti quelli, che venissero in avvenire, ò retenti, ò accusati, e convinti per haver portate Armi da fuoco, ò senza licenza, ò con Licenze spurie, e contro il tenor della presente, e delle publiche Leggi, siano sottoposti a tutte le pene cominate in più tempi dalle Leggi stesse, che doveranno essere irremissibilmente essequite, salvo l' arbitrio a Publici Rappresentanti per quelli fossero retenti col solo Schioppo, li quali però mai possano esser soggetti a minor pena, che dell' esborso di Ducati quattro d' applicarsi giusto il sopracitato Decreto 10. Aprile prossimo passato, senza il quale esborso non possano esser licentiati dalle Carceri.

E questo Indulto doverà haver il suo principio nella Dominante giorni otto, e nella Terra Ferma giorni quindici doppo la publicatione del presente Proclama, quale non solo doverà esser stampato in questa Città mà anco in tutte quelle della Terra Ferma, come pure essere da Rettori, ove sono Camere fatto publicare anco nelle Terre, Castelli, e Luochi sottoposti alla loro Giurisdittione, e nelle Chiese delle Parochie la mattina in giorno Festivo nel maggior concorso di Popolo.

In Ma-

L E G G I

In Materia della prohibitione delli Vetri, e Christalli Foreftieri.

1721. 18. *Marzo. In Confeglio di Dieci.*

CHE inerendo alle varie Deliberazioni di quefto Confeglio, e particolarmente a quella di 22. Gennaro 1606., non pofsa in alcun luogo dello Stato Noftro, così da Terra, come da Mar, fotto alcun colore, ò pretefto efser condotti a vender Vetri communi, e Chriftallini, ne in molta, ne in poca quantità, che fiano fabricati in parte, ò luogo alcuno de Stati Alieni, fotto irremiffibil pena per cadauna volta della perdita di tutti li Vetri, che fofsero ritrovati, e di Ducati cinquanta a chi li havefse condotti, ò fatti condurre, altri Ducati cinquanta a chi li havefse ricevuti per venderli, ò farne altro efito, & altri Ducati cinquanta a Compratori, da efser fempre li Vetri perfi, e li danari divifi per mettà, una parte a chi Denoncierà, ò troverà il Contrabando fudetto, e l'altra mettà a chi farà la efsecuzione, al qual'effetto fi riceveranno Denoncie fecrete, e l'Accufatore farà tenuto fecreto, e fi praticheranno in oltre le più rigorofe perquifizioni per venir in lume non folo delli Delinquenti fudetti, mà di quelli ancora, che tenefsero mano a quefta fcandalofa, e dannatiffima introdutione per devenir contro cadauno di efsi a quei caftighi anco afflittivi, che faran meritati dalla qualità della Trafgrefsione; Et il prefente fia ftampato, e publicato.

Terminazione degl'Illuftriffimi, & Eccellentiffimi Signori Revifori, e Regolatori dell'Entrade Publiche in Cecca.

In Propofito delle Licenze d'Armi folite diftribuirfi da Magiftrati di quefta Dominante, per conto d'Appalti, Partiti, e Datii, come in efsa.

1721. 3. *Aprile.*

RImarcato dalla fublime maturità dell'Eccellentifsimo Senato l'eccedente numero delle Licenze d'Armi, che a pretefto d'Appalti, Partiti, e Governi de Datii fono godute da molti per concefsioni particolarmente de Magiftrati di quefta Dominante, contro il tenore delle fovrane Deliberazioni, ftatuite nel propofito, con le confeguenze, non folo de' confiderabili abufi in delufione della Publica retta intentione, mà de gravi fconcerti, e pregiudizii ancora alla quiete, e libertà de' Sudditi.

Nell'oggetto però di ftabilirfi li ben giufti, e necefsarii provedimenti, che valer potefsero a frenare gl'arbitrii, & a convertire le Licenze ftefse a quel folo numero di Perfone, & ufo, che fervir pofsa in diffefa delle predette Publiche Rendite, impartita con li Decreti 30. Gennaro 1719., e 20. Giugno decorfo la facoltà alli Magiftrati Eccellentifsimi de Revifori, e Regolatori dell'Entrade Publiche in Cecca, & Inquifitor Sopra Dazii, di eftendere unitamente il loro efame fopra le Licenze d'Armi, che vengono accordate da Magiftrati della Dominante, e fopra quali fondamenti concefse; Come pure fecondando gli oggetti del Decreto 14. Agofto 1655., & a quanto fù terminato l'Anno 1689. dal fù Inquifitor Capello, con fufsequente Publica approvazione, reftringere a Datio per Datio le Licenze in quella quantità di Perfone, fofse ricercata dal vero bifogno, per il Governo, e Direzione degli Appalti, Partiti, e Datii,

tii, con quelle conditioni, che restano disposte dalla sudetta Terminazione Capello.

Gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Revisori, e Regolatori dell'Entrade Publiche in Cecca infrascritti doppo avere in varie sessioni, unitamente all'Eccellentissimo Inquisitor Sopra Datii Lippomano, posteriormente partito in Publico servitio, contribuiti li studii, & applicationi loro, a tenore delli Publici venerati incarichi, fatti li più maturi riflessi alli fondamenti, sopra quali appariscono appoggiate le concessioni delle Licenze d'Armi, rilasciate da Magistrati di questa Dominante, per conto d'Appalti, Partiti, e Datii, non meno, che alla costitutione di queste più, ò meno dilatata; considerati anco li tempi più rimoti di tali concessioni; ponderate le dispositioni stabilite da Publici Decreti, e precisamente da quello 14. Agosto 1655., e dalle recenti Ducali primo Febraro passato; come pure dalla precedente Terminatione del fù Inquisitor Capello 1689., approvata dall'Eccellentissimo Senato, & osservato parimenti quanto con zelo benemerito restò nel proposito stabilito, per li Datii della Terra Ferma dalla vigilanza, e prudenza degli attuali Eccellentissimi Sindici Inquisitori.

Sue Eccellenze devenendo con tali fondamenti, e lumi alla commandata restrizione delle Licenze d'Armi per conto degli Appalti, Partiti, e Datii di questa Dominante, hanno con l'auttorità conferitale dalli sopracennati Decreti stabilito, terminato, e commandato, come segue.

Magistrato de Governatori dell'Entrade per gl'infrascritti Datii.

Due Datii dell'Acqua Vita, cioè Entrata l'uno, e Consumo l'altro; soliti deliberarsi unitamente, per li quali le Licenze d'Armi erano arrivate al Numero di duecento, e nonanta.

Licenze Num. cento, e vinti.

Due Datii dell'Oglio, cioè Entrada, & Uscida l'uno, e Consumo l'altro soliti deliberarsi unitamente, e di recente anco con li Partiti dell'Oglio di Lino, Linosa, e Venazoli, tanto della Dominante, quanto della Terra Ferma, per li quali le Licenze erano arrivate al Numero di sessanta.

Licenze Num. trenta.

Datio Ducato per Carro de Fieni della Terra Ferma, solito deliberarsi unitamente, per il quale le Licenze erano al Numero di cento, e dieci.

Licenze Num. trenta.

Datio delle Carte da Gioco di là dal Menzo, solito deliberarsi unitamente, per le quali le Licenze erano al Numero di cento, e sessanta.

Licenze Num. vinti.

Datio delle Carte da Gioco di quà dal Menzo, solito deliberarsi unitamente, per il quale le Licenze erano al Numero di nonanta.

Licenze Num. dodeci.

Magistrato de Cinque Savii alla Mercantia.

Partito del Tabacco della Dominante, Dogado, e Terra Ferma; solito deliberarsi unitamente, per il quale le Licenze d'Armi sono sempre state al Numero di sedeci.

Licenze Num. sedeci.

Magistrato de Proveditori, & Aggionto alle Beccarie:

Partito de Vitelli, per il quale le Licenze d'Armi erano arrivate al Numero di vintisei.

Licenze Num. sedeci.

Partito de Castratti per il quale le Licenze d'Armi erano arrivate al Numero di vinti.

Licenze Num. sedeci.

Partito d'Animali Porcini, per il quale Licenze d'Armi erano le solite dieci.

Licenze Num. dieci.

Partito de Menuzzami del Dogado per il quale le Licenze d'Armi erano le solite due.

Licenze Num. due.

Partito delli vintidue Posti di questa Città, e delle Beccarie di S. Marco, Rialto, e Ghetto solito deliberarsi unitamente, come al presente, e per il quale le Licenze d'Armi erano al Numero di trentaquattro.

Licenze Num. dodeci.

Partito del Fontico de Curami di questa Città, per il quale nella presente Condotta sono accordate Licenze d'Armi Numero dodeci.

Licenze Num. sei.

Magistrato de Proveditori alli Dieci Offizii:

Datio de Capelli della Dominante, e Terra Ferma, solito deliberarsi unitamente, per il quale le Licenze d'Armi erano arrivate al Numero di sessanta.

Licenze Num. quindeci.

Magistrato de Proveditori alle Rason Vecchie:

Per il Datio del Pesce Salato, per il quale le Licenze d'Armi erano cinque.

Licenze Numero due.

Per il Datio del Transito del Pesce Fresco, e Salato per Este, Moncelese, e Montagnana, per il quale le Licenze erano Numero quattro.

Licenza Num. due.

Per il Datio del Transito del Pesce Fresco, e Salato per Padova, Padovan, e Piove, per il quale le Licenze erano Numero sette.

Licenze Num. due.

Per il Datio del Transito del Pesce Fresco, e Salato di Vicenza, e Vicentina, per il quale le Licenze erano Numero tre.

Licenze Num. due.

Per il Datio del Pesce Fresco, e Salato di Verona, e Veronese, per il quale le Licenze erano Numero due.

Licenze Num. due.

Per il Datio del Pesce al Palo, per il quale le Licenze erano Numero sei.

Licenze Num. due.

Per il Datio del Pesce Fresco, e Dolce di Verona, e Veronese, per il quale le Licenze d'Armi erano Numero due.

Licenze Num. due.

Per

Per il Datio del Pesce Fresco, Dolce, Salso di Treviso, e Trevisan, per il quale le Licenze erano Numero due.

Licenze Num. due.

Per il Datio del Pesce Fresco, Dolce, Salso, di Vicenza, e Vicentina per il quale le Licenze erano Numero tre.

Licenze Num. due.

Ristretto per tanto a trecento, e diecisette, oltre le sei per il Fontico de Corami, il numero delle Licenze d'Armi per tutti gli Appalti, Partiti, e Datii sopraespressi, non potrà mai egli per qualunque motivo alterarsi, ne dilattarsi da qual si sia auttorità de Magistrati sopra dichiariti, ò di qual si sia altro, ne anco, ne nuovi abboccamenti, dovendo essere risservata solamente all'Eccellentissimo Senato la facoltà in quelli casi avvenire, che potessero per avventura ricercare in alcun Appalto, Partito, ò Datio qualche alterazione, e sempre con preciso, e specifico Decreto, che dichiarisca espressamente il Numero delle Licenze, che paresse alla Publica Auttorità di dilatare, & accrescere oltre il presenee limitato numero.

Nelle Deliberazioni, che di tempo in tempo anderanno accadendo doverà sempre rilevarsi il Numero delle Licenze, che a quel Datio viene ora fissato, quale a maggior cognizione de Concorrenti all'abboccamento doverà dal Ministro, a cui incombe essere dichiarito, & espresso nelle Polizze d'Incanto.

Per il conseguimento delle Licenze medeme doveranno li Conduttori presentar le Persone alli Magistrati a cui spetta rilasciarle, perche ne riconoscano la capacità, & idoneità dell'incombenze, per cui si destinano, non dovendo, ne potendo mai concedersi, ne essere usate da altri, che effettivamente non avessero ingerenza, direzione, ò interesse ne Partiti, Appalti, e Datii medesimi in conformità della Publica intenzione, espressa particolarmente nel Decreto dell'Eccellentissimo Senato 14. Agosto 1655.

In cadauno delli sudetti Magistrati sia obligato il Secretario, Nodaro, ò altro Ministro, cui incombe il rilascio delle Licenze, giusto il Decreto dell'Eccellentissimo Senato 6. Gennaro 1684. di tenere un nuovo Libro intitolato appunto Licenze d'Armi, nel quale siano descritti tutti li Partiti, Appalti, e Datii soliti deliberarsi dal Magistrato medesimo, insieme con li Decreti della loro approvazione, dovendo in esso Libro registrare le Licenze tutte ad una per una per esteso con l'espressioni medesime, che si contengono in quelle verran rilasciate, dovendo in consonanza delle recenti Ducali primo Febraro 1720. dichiarirsi in cadauna delle Licenze, che l'uso abbia ad essere di sole Armi di giusta misura, permesse dalle Leggi, e nelle Città, e Terre murate solamente per Transito.

In ogni una sia espresso il Nome, Cognome, Padre, e Patria della Persona, il giorno, mese, & anno della Concessione, il Datio, Partito, ò Appalto, per cui deve servire, & il tempo nel quale finirà il Datio, Partito, & Appalto, restando proibito il dichiarire, che servir possa per uno, ò più Compagni, ne siano concesse a Religiosi.

Le Licenze siano numerate per ogni Datio dal Numero uno fino a quel Numero, che resta prescritto per cadaun Partito, Appalto, ò Datio.

Le Licenze siano stampate, e scritte senza cassationi, postille, nè frà righe, mà con chiarezza, e distinzione, à scanso di qualunque sconcerto, d'alterazione, e viziature.

Tanto nel registro, quanto quelle veranno rilasciate alle Persone, abbino ad essere sottoscritte dalli Signori, e Giudici de Magistrati sopradetti. ref-

ti rispettivamente, e così pure dal Ministro deputato, che averà a registrarle di mano propria, ò almeno sottoscriverle nel registro stesso.

Non possa mutarsi da nome a nome Licenza alcuna senza la previa presentazione della precedente, & il Ministro, che senza li sopradetti requisiti ne avesse dato fuori alcuna sarà severamente punito colla privazione del Carico, & altre pene ad arbitrio della Giustitia.

Con che espresso chiaramente nella presente ciò, che doverà essequirsi, come viene prescritto, ne restano ecciteati li Signori, e Giudici prò tempore da Magistrati sopradetti, & incaricati li Ministri sotto le pene più rigorose, che sarà per meritare qualunque trasgressione, & omissione nella materia; Dovendo essere la presente registrata nel Libro delle Licenze stesse, e stampata per tenersi affissa sopra Tavolella in cadauno delli predetti Magistrati, & ove più fosse per occorrere a notizia de Conduttori de Datii, e per la sua inalterabile essecutione, che resta rissolutamente commandata, e prescritta.

(*Lunardo Diedo Revisor, e Regolator.*
(*Marco Michiel Salamon, Revisor, e Regolator.*
(*Bertucci Valier Revisor, e Regolator.*

Marco Miani Segr.

1721. 24. *Aprile*.

APprovata con Sovrano Decreto dell' Eccellentissimo Senato 8. cadente la Terminazione stabilita dal Magistrato Eccellentissimo de Revisori, e Regolatori dell' Entrade Publiche in Cecca in ordine a precedenti Decreti, e relativamente a medesimi, con cui restano ridotte ad un numero proporzionato, e conveniente le Licenze d' Armi solite distribuirsi da Magistrati di questa Dominante per conto d' Appalti, Partiti, e Datii, con le disposizioni, e regole dichiarite nella Terminatione stessa, per dover essa avere la sua essecutione nella rinovazione delle Condotte degli Appalti, Partiti, e Datii stessi, che di tempo in tempo anderanno scadendo.

E dovendo l' Eccellenze loro avvanzarne la pontuale notitia alli Magistrati tutti, che hanno l' incarico di deliberare gli Appalti, Partiti, e Datii predetti.

Quindi è, che con la presente hanno ordinato, che in consonanza del Sovrano Commando sia la Terminazione stessa stampata, e publicata, per essere in seguito trasmessa ad ogn' uno de Magistrati contenuti nella Terminazione medesima per la sua pontuale, & inviolabile osservanza, & essecuzione.

(*Lunardo Diedo Revisor, e Regolator.*
(*Marco Michiel Salamon Revisor, e Regolator.*
(*Bertucci Valier Revisor, e Regolator.*

Parte

Parte presa nell' Eccelso Consiglio di Dieci.

In Materia d' Assessori, Cancellieri, & Ministri de Reggimenti.

Adì 27. Novembre 1722.

Rilevati dalla prudenza del Senato li gravissimi inconvenienti, che corrono ne' Reggimenti della Terra Ferma nel proposito d' Asseffori, Cancellieri, & altri Ministri, che fervono in essi, & le perniciose conseguenze, che ne derivano, non men dalla qualità, e conditione delle Persone, che vi s' impiegano, che dalla lunga permanenza, & continuatione nell' esercitio loro, ha con Decreto di 2. Maggio prossimo passato ricercata la maturità di questo Consiglio a devenire a quelle deliberationi, che tendino ad un pronto riparo a gl' invalsi disordini, & a ravvivare l' intiera osservanza delle Leggi: A fine però di fondatamente stabilirle, eccitatosi il Zelo degl' Avogadori di Commun alla raccolta delle Leggi, toccanti l' importante materia, come hanno con la loro pontualità, e pieno gradimento supplito all' incarico nell' essata, e diligente Scrittura hora letta, così nell' esame della stessa, e sopra li savii riflessi, che v' accompagnano, conviene prescrivere ciò, che ne' precedenti Decreti non fù disposto nelli punti della conditione delle Persone, & della continuatione dell' impiego.

L' Anderà Parte, che rimarcandosi di Publico essentialissimo interesse, che le Cariche di Asseffori destinati a rissiedere appresso Publici Rappresentanti, & a dirigere, & amministrare col Conseglio, e col Voto la Giustitia Civile, e Criminale alle Città Suddite, siano sostenute da Soggetti, ch' alli requisiti della virtù, & integrità unischano anco quelli della civiltà de natali, sia alli Decreti 1683. 27. Luglio, & altri emanati nel proposito di Asseffori, Cancellieri, & altri Ministri, che restano in tutte le parti loro confermati aggionto, ch' alla Carica di Asseffori siano admessi solo quelli, ch' habbino fatte le Prove all' Avogaria di Commun della Cittadinanza Originaria di questa Città, & per gl' oriundi nelle Città, Fortezze, Terre, e Castelli dello Stato da Terra, e da Mar, ove rissiedono Publici Rappresentanti, quelli, che siano essi, o il Padre aggregati alli Consigli delle Città, e Luoghi Sudditi, ne quali han sortito la nascita, & in diffetto di ciò quelli pure, ch' haveranno almeno fatta la prova all' Avogaria di Commun della loro legitima Civiltà, & honorevolezza, senz' haver essercitato Arti mecaniche, o havuta alcuna nota d' infamia per li trè gradi di sè, Padre, & Avo, con formatione di Processo, e con le formalità solite pratticarsi in detto Officio.

Sarà obligo degl' Asseffori medesimi nell' occasione di presentarsi al Tribunale per prestare il solito giuramento di produrre col privileggio auttentico del Dottorato in ambi le Leggi conseguito nell' Università di Padova, come resta prescritto dal Decreto 1664. 22. Gennaro, anco la fede della Cittadinanza originaria della Dominante, & per quelli di fuori, o la fede di trovarsi descritti nelli Consegli delle sudette Città, Fortezze, Terre, e Castelli, o pur della prova fatta all' Avogaria di Commun della loro legitima Civiltà, & altro come sopra.

Non possino essere tolerati, mà anzi rimossi, & esclusi di presente, & per sempre in avvenire, ancorche havessero essercitate, & essercitassero attualmente Asseffforie quelli, che fossero Figli di Padre, & Nipoti d' Avo, ch' havessero essercitate Arti mecaniche, o impiego ne Publici Datii, &

non fossero nati di legittimo Matrimonio, & nati di Madre discendente da Padre, & Avo impiegati in Arti mecaniche, & ne Publici Datii; e non si trovassero muniti de preaccennati requisiti.

Per quello spetta alli Cancellieri, ne quali stà pure riposto il decoro del Reggimento, sia egualmente statuito, che ad essi corri l'obligo della Civile conditione, cioè che siano esclusi dalle Cancellarie medesime quelli il Padre, & l'Avo de quali havessero havuto impiego ne Datii, & non fossero nati di legitimo Matrimonio; senza la fede di che non possino esser admessi al giuramento, e salve nel resto le Leggi 1655. 13. Maggio, & 1683. 27. Luglio, che siano, e s'intendino in tutte le sue parti per la loro pontual essecutione ravvivate, & con incarico precisamente ad essi Cancellieri ingionto di essercitare essi, o di non far essercitare d'altre persone sotto il loro nome la Carica, sotto le pene dal preacennato Decreto 1655. cominate, & della privatione per tutto il corso di sua vita d'amministrare qualunque Cancellaria.

Scandaloso è pur l'abuso introdotto nel giuramento de Contestabili, & Cavallieri, giurando tal volta mentitamente l'uno per l'altro: A fin che non vadi più oltre avanzando, sia ad essi Contestabili, & Cavallieri in risoluta forma commesso nel tempo, che si presenteranno al Tribunale per il solito giuramento di produrre fedi legali, auttentiche, e giurate di loro Battesimi, oltre la solita ricognitione di Testimonii da Publici Decreti prescritto, e che devono in tutte le sue parti essere essequite, sotto pena a qualunque contrafacesse di privatione della Carica, e di non poterne più essercitar nel corso di sua vita, e di diffinitivo, & perpetuo Bando con alternativa, essendo preso d'anni cinque di Galera, & in caso d'inhabilità d'anni dieci di Priggione.

Deliberatosi ciò che concerne alli requisiti, che devono possedere li Ministri, che servono ne' Reggimenti, ricerca egualmente il Publico riguardo, che non si lasci senza gl'opportuni espedienti il punto della lunga permanenza, in cui ancorche partiti dalla Reggenza li Rappresentanti, continuano le loro Cariche li Ministri medesimi, tal volta con senso, & scontento di Sudditi, e con disservitio della Giustitia; però

Sia preso, che terminato da' Publici Rappresentanti il corso delle Reggenze, siano, & s'intendino pur ultimate le Cariche degl'Assessori, Cancellieri, & altri Ministri, & habbino essi a deponerle con li medesimi Rettori con le quali li hanno giurate. Nel caso però che per qualunque motivo fosse levato dalla Reggenza il Publico Rappresentante prima del terminare il periodo delli sedeci mesi, habbino essi Ministri a continuare per il corso delli stessi mesi sedeci nelle loro Cariche, & non più quando avanti il terminar d'essi, non comparisca all'intrapresa della Reggenza il nuovo Rappresentante con nuovi Curiali.

Seguendo la partenza del Podestà, o Capitanio, e di suoi Curiali doppo li sedeci Mesi, & sostenendo le veci del Rettore, che manca, l'altro, che si trova nell'attualità della Reggenza, sia lo stesso incaricato a devenire prontamente alla nomina d'altri Curiali, che tengano li necessarii requisiti, in sostitutione di quelli, che come sopra fossero per partire, e di trasmetterla al Tribunal de Capi, perch' habbino a prestare il solito giuramento, & a passare immediate all'essercitio delle loro Cariche, sino, che comparisca il Rettore con li proprii Curiali. Et perche si potrebbe incontrare difficoltà nel ritrovare soggetti, che intraprendessero il servitio in luogo di quelli, ch'alla partenza del Rettore devono abbandonarlo, e ciò a riguardo delle Leggi, che prescrivono contumacia, & per non per-

dere per causa d'un'impiego di pochi mesi la speranza di poter essere eletti nel Reggimento Successore; sia però dichiarito, che quelli Assessori, Cancellieri, & altri Ministri, che doppo il corso delli mesi sedeci entrassero a dar Cambio a quelli, che devono lasciare la loro Carica se in tal nuovo servitio non haveranno continuato per maggior intervallo di tempo di mesi sei, siano, ciò non ostaute capaci d'essere elletti col Reggimento Successore, & giurare in esso per servire fino che durerà nella Carica il Successore predetto.

Il presente Decreto non possi essere alterato, sospeso, nè diversamente interpretato, e dichiarito, se non con tutte le nove balle de Consiglieri, e Capi, & tutte le diecisette del Consiglio, ridotto sempre al suo perfetto numero.

Et sia stampato unito con li Decreti 1655., & 1683., & publicato, & trasmesso alli Rettori da Terra, e da Mar.

Et da Capi presenti, e Successori disposti gl'ordini ulteriori, ch'occorressero per l'essecutione.

Parte presa nell' Eccelso Consiglio di Dieci.

In Materia d'Assessori, e Cancellieri.

Adi 15. Gennaro 1722.

PRescritte con Decreto di questo Consiglio 27. Novembre caduto nella materia d'Assessori, e Cancellieri quelle ordinazioni, che furono credute proprie sopra il punto importante, che spetta alla Civile condizione delle Persone delle destinate ad esercitare le Cariche, ben si trova necessario dalla prudenza del medesimo aggiongere qualche maggiore dilucidazione, nell'oggetto di rendere più facile, e pronta l'esecuzione, però

Sia preso, che salvo il Decreto medesimo 27. Novembre nelle parti al presente non repugnanti, non siano in ordine allo stesso admessi alle Cariche d'Assessori; se non quelli, che averanno fatte le prove della Cittadinanza Originaria di questa Città all'Avvogaria di Commun, & per gl'Oriundi nelle Città, Fortezze, & altri Luoghi dello Stato da Terra, e da Mar quelli, che fossero nati di legittimo Matrimonio, & non avessero essi, il Padre, & Avo esercitate Arti mecaniche, & non fossero notati d'infamia, dovendo in consonanza fare le loro prove con le solite formalità nell'Officio dell'Avvogaria di Commun, & nell'occasione di prestare il solito giuramento al Tribunale de Capi, produrre le Fedi degli Avvogadori d'averle intieramente adempite.

Per quello riguarda all'Impiego ne Pubblici Dacij, per cui per vigore del Decreto di 27. Novembre resta ad essi Assessori interdetto l'esercizio delle Cariche, sia, a fine di toglier ogni equivoco, dichiarito, che non possino essere admessi all'Assessorie quelli, li quali il Padre, & Avo loro si fossero impiegati sotto nome di Ministri nelle servili, mercenarie, e basse funzioni de medesimi, in giustificazione di che, siano, tanto li nati nella Dominante, quanto gl'Oriundi nello Stato da Terra, e da Mar, parimenti tenuti a far le prove nell'Officio dell'Avvogaria di Commun con le solite formalità, & con quelle diligenti Inquisizioni, che si prattica-no nelle materie più gelose, e delicate, & di presentare poi nel tempo del solito giuramento le Fedi degl'Avvogadori di Commun d'averle adempite.

Nel punto delle prove, che concernono alla Madre d'essi Assessori dal

medesimo Decreto prescritti, sia pure dichiarito, che portando essi Assessori Fedi degl'Avvogadori delle prove fatte in quell'Officio, che la Madre abbia condotto vita onesta, prima di maritarsi, s'intendi, ch'abbino supplito all'obligo nel particolare stesso ingiontole.

Spiegato il Pubblico sentimento per gl'Assessori, si rileva egualmente opportuno esprimerlo a chiara intelligenza de Cancellieri, però

Sia preso, che restando ferme nella sua intiera osservanza le Leggi 1655. 13. Maggio, & 1683. 27. Luglio, ravvivate col preacennato Decreto 27. Novembre, che prescrivono frà gl'altri obblighi, che siano essi Cancellieri Sudditi, & non notati d'infamia, siano in oltre tenuti li nati nella Dominante di far nell'Officio dell'Avvogaria di Commun con le solite formalità le prove, che non abbino essi, & il Padre servito nelle basse, e mercenarie funzioni de Dacij, & di presentare, come sopra in conformità le Fedi degl'Avvogadori di Commun al Tribunale de Capi nel tempo del solito giuramento d'averle adempite.

Per gl'altri Cancellieri, che avessero sortito la nascita in altro luogo dello Stato da Terra, e da Mar, doveranno giusto il Decreto 1655. 13. Maggio, essere, da Rettori, sotto la Giurisdizione de quali fossero nati, fatte le prove stesse, & sotto Bollo transmesso il Processo a gl'Avvogadori, perchè da essi veduto, possino rilasciarle le necessarie Fedi.

Quelli poi tanto Assessori, quanto Cancellieri, che fossero Oriundi de Luoghi del Levante per avanti Sudditi, mà al presente non sottoposti al Pubblico Dominio, doveranno fare le prove loro all'Avvogaria di Commun, con l'Esame di quattro Testimonii di probità, e di Fede, quali con giuramento attestino per propria cognizione, o almeno per Pubblica voce, e fama la verità de fatti.

Dall'obbligo del precedente Decreto 27. Novembre, & dal presente siano intieramente eccettuati li Cancellieri delle Communità, alle quali per speziali Privileggi spettano l'elettioni, & mai furono obbligati a prestare al Tribunale il giuramento.

Non possano essere proposte Parti per dispensa da medesimi requisiti per dichiarazione, alterazione, sospensione del presente Decreto a favore di chi si sia particolare persona, se non con tutte le nove Balle de Conseglieri, e Capi, e tutte le diecisette del Conseglio ridotto sempre al suo perfetto numero.

E sia Stampato.

Adi 9. Marzo 1728. In Conseglio di Dieci.

L'Anderà parte, che sia risolutamente prohibito a tutti li Nodari de Magistrati di questa Città, che han criminale, il far il Mandato di rilascio dalle Carceri di alcun Priggione, ò Retento, ò Presentato, per Processi Criminali, se non haverà prima la Copia di Partita dell'Officio della Cassa di questo Conseglio, del pagamento fatto delle Impositioni a tenor dei Decreti 29. Decembre 1654., e 21. Luglio 1659., dovendo in esso Mandato citare essa Copia di Partita, e la summa del soldo in essa contenuta, la qual copia dovrà col Mandato essere consegnata a Guardiani, ò Scrivani delle Priggioni, per essere l'uno, e l'altra da loro conservata unitamente in filza, a loro cautione, senza di che non possa da Guardiani, ò Scrivani sudetti essequirsi il Mandato di rilascio.

Per li Priggioni soggetti a questo Conseglio, sia pure prohibito a Guardiani, e Scrivani sudetti l'essequire il detto Relaxetur senza haver prima la Co-

la Copia di Partita, come sopra, da essere questa pure conservata in filza, onde possano di tempo in tempo farsi le Revisioni, che occorressero.

La pena, tanto a Nodari, quanto a Guardiani, ò Scrivani de Camerotti, e Priggioni, che mancassero a ciò, che nel presente resta loro ingionto, oltre il pagar del proprio, sia la perdita della Carica, e di non potere essercitarne altre di tal natura, della qual pena non possa essergli fatta gratia, se non colle nove, e cinque sesti di questo Conseglio.

E la presente deliberativa sia stampata, e consegnata a tutti li predetti Nodari, Guardiani, e Scrivani, con obligo di tenerla affissa nel loro Ufficio, per la sua inviolabile essecutione.

Proclama Publicato per deliberazione dell' Eccelso Conseglio di Dieci.

In materia de Furti Sacrileghi commessi nelle Publiche Chiese.

GRavissimi sono li scandali, che van succedendo da qualche tempo con notabile offesa della Maestà Divina, e che derivano dalla frequenza de i Furti Sacrileghi commessi da scelerati, li quali senza rispetto alla venerazione, che si deve alla Casa di Dio, ardiscono d'estender l'empia mano nel rubbamento non solo de Vasi inservienti al tremendo Sacrificio degl'Altari, mà di quelli stessi, che racchiudono in se il più sacrosanto Mistero della nostra Fede Cattolica, come si è rilevato dalle moltiplici relazioni, che sono state presentate al Tribunale de Capi, e si sono trovate unite alle lettere de Pubblici Rappresentanti. Quantunque nel riflesso all'enormità dei delitti, abbia procurato la prudanza del Conseglio di Dieci di prestarvi tutto quel maggior peso, che meritano, onde il timor del castigo valesse ad imprimere quel terrore, che fosse sufficiente per frenare la temerità di simili scelerati, si rileva non ostante con sommo dolore, che le diligenze fin quì pratticate dalla Giustizia non hanno riportato quell'intiero frutto, che è desiderabile, per la liquidazione de i molti Rei d'una colpa così essecranda, li quali, godendo tuttavia il vantaggio di restar occulti possono prender un maggior fomento per commetterne de nuovi. Coll'oggetto però di troncar il progresso ad un male di così gravi conseguenze, secondando la Religione di questo medesimo Conseglio che si sente altamente commosso gl'istinti naturali del proprio zelo, e pietà, e volendo siano esercitati tutti quei modi, che valer possano per venire in lume non solo de i veri rei, mà per distruggere nel tempo stesso gente sì prava, e trista.

Sia Proclamato, che qualunque persona, di che grado esser si voglia darà in lume al Tribunale de Capi alcuno di costoro, così che capiti nelle forze della Giustizia, ò somministrerà il nome, e luogo ove si trovasse il reo, ottenga (quando però non sia principal Auttore, ò Mandante del Sacrilego Furto) oltre la Impunità d'ogni complicità, ò partecipatione, che avesse nel delitto, & oltre l'esser tenuto secreto, voce, e facoltà (convinto, e castigato il colpevole) di liberare un Bandito, Confinato, ò Relegato da questo ò altro Conseglio, ò Magistrato, etiam coll'auttorità di esso, eccettuati però quelli per materia di Stato, ò Intacco di Cassa, se ben avesse più Bandi, & ancorche non avesse adempiti li requisiti dalle Leggi prescritti, e che nella sua Sentenza avesse qual si sia conditione di tempo, strettezza di Ballotte, lettura di Processo, pace effet-

effettiva, e ciò non ostante qual si sia provisione, ò Parte così generale, come particolare in materia de Banditi, alli quali in questo caso sia in tutto, e per tutto derogato. Oltre di tutto ciò, quando succeda, che per il suo mezzo arrivi il reo nelle forze della Giustizia, e sia castigato, conseguirà Ducati cinquecento effettivi, da darsi a lui, ò a chi averà causa da lui, delli Beni del convinto condannato, se ne averà, se non delli Danari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie, da essergli esborsati da qualunque Camera delle Città Nostre in Terra Ferma a suo piacere.

Et il presente Proclama sia stampato, e publicato a chiara intelligenza di cadauno tanto in questa Città, come in tutte le altre dello Stato.

Adi 9. Luglio 1728. Publicato sopra le Scale di San Marco, e di Rialto.

1733. 29. Luglio. In Conseglio di Dieci.

L'Anderà Parte che a dichiaration del Proclama 9. Luglio 1728. non possa conseguirsi la Taglia di Ducati cinquecento effettivi, che à motivo de raptori de soli Vasi Sacri, quali esistessero ne Tabernacoli di Chiese, essendo realmente tal Furto sacrilego in primo, ed alto grado, denominato Sacrum de Sacro, ne possa riportarsi lo sborso stesso, se prima non sarà stato convinto, e gastigato il colpevole di si esecrando eccesso.

Adi 31. Luglio 1733. Publicato sopra le Scale di San Marco, e di Rialto.

Adi 31. Agosto 1728. In Conseglio di Dieci.

E Un' oggetto lodevole quello in cui dalla Scrittura hora letta si rilleva andar fissando frà le altre loro incombenze l'attenzione de Proveditori di Commun, e che riguarda il togliersi possibilmente dalle Scole di Divotione li gravi pregiudicij loro invalsi per la mala amministrazione de loro haveri, e per li rillevanti intacchi, che ne succedono. Come però intendesi con approvazione, che dal zelo del Magistrato, cui dal Decreto di questo Consiglio 1508. 11. Maggio furono già rimesse tutte le differenze, e controversie di simili Scole con l'appellazione agl'Avogadori di Commun, vaddansi ogn'Anno rivedendo li maneggi, e le Casse, con l'appostazione poi de debiti, che vengono a scoprirsi; così trovandosi neccessario a seconda de loro riflessi provedersi onde con le appellazioni interposte non restino arrenate conforme succede le cause, & in tal forma innesati li debiti stessi.

L'anderà parte, che salve bensì le appellationi degl'aggravati agl'Avogadori stessi secondo dispone il preaccenato Decreto, non possano però queste essere annottate, & interposte da chi si sia per qualunque appostazione, ò sentenza di debito, che segnasse il Magistrato medesimo per simili maneggi, se prima dall'Appellante non sarà fatto l'intiero Deposito del debito per Capitale, e per Pena, onde restino ad un tempo medesimo assicurati gl'interessi delle Scole, & i riguardi della Giustizia.

E del presente, oltre al Magistrato sudetto sia data Copia agl'Avogadori di Commun per lume, e per la sua pontuale osservanza.

Giulio Cesare Alberti Nod. Duc.

Rego-

Regolazione degl' Obblighi a quali doveranno esser tenuti tutti li Cancellieri dei Rettori da Terra, e da Mar dal Serenissimo Dominio, Ministri del Maleficio, & altri sottonominati, stabilita per la dovuta Tuttella delle Imposizioni spettanti alla Cassa dell' Eccelso Conseglio di X. giusta il tenor delli seguenti Articoli formati in esecuzione del Decreto 9. Febraro 1728. dal N. H. s. ANDREA RENIER Camerlengo, da dover essere da ciascheduno osservati con tutta pontualità, e sotto le più severe pene da tutti in generale, e da ciascheduno di essi in particolare, salvi però tutti gli altri Decreti dello stesso Eccelso Conseglio sopra altri punti nelli stessi Articoli non mencionati, & in tutte le altre loro Parti agli Articoli medesimi non repugnanti.

Cancellieri, Ordinarij, Tansadori, & Archivisti delle Cariche Generalizie, Estraordinarie, Reggimenti da Terra, e da Mar, di Sanità, Giurisdicenti, & ogni altro Ministro niuno eccettuato d' Officio Criminale, ò Misto.

FAcendo conoscere l'esperienza le scarse summe di Danaro, che entrano nella Cassa dell' Eccelso Conseglio dalle Imposizioni decretate a vicenda dall' auttorità sua, perchè non viene prestata la dovuta attenzione alle Riscossioni, onde per togliere il disordine, sconvoglimento, & il danno corso nell' esiggere tali proventi, e per quello riguarda anco l' interesse de poveri Luochi Pij da tante Leggi beneficati, perciò restano incaricati quelli Ministri delle Cancellarie, e cadaun altro sopranominato Ministro d' Officio Criminale, o Misto niuno eccettuato di dover in avvenire esiggere le Imposizioni a norma di quello resta con la presente Regolazione dichiarito in esecuzione delle Leggi.

1. Da tutti li Proclamati al tempo della loro volontaria presentazione, e di Rettenti, quando vengono rilasciati dalle Carceri con Pieggiaria di Redeundo, o Judicatum solvendo, Lire una, e Soldi quattro B. V. che col Laggio di vinti per cento, e settimo Soldo fanno di V. C. Monetta alla Parte — L. 1 : 19

1589. 7. *Settembre*. 1728. 2. *Aprile*. *C. X.*

2. Da cadaun Reo spedito, e condannato coll' ordinaria auttorità dei Reggimenti con qualunque forma de Atti, che si facessero nei Processi, e con qualunque forma de parole espressi, come nel notar, o ricevere Atti di Pace, o Rimozione, e nel segnar i Decreti di rilascio sopra i Costituti, doveranno riscuotere Grossi otto B. V. che con gli Aggionti fanno de correnti alla Parte ———————— L. 3 : 7

1654. 29. *Decembre*. 1656. 20. *Luglio*. 1677. 15. *Febraro*. 1728. 9. *Marzo*. *C. X.*

1694. 30. *Luglio*. *Lettera de N. N. H. H. Sopraintendenti per le Imposizioni alla Cassa*.

3. Da Rei condannati con delegazioni dell' Eccelso Conseglio, si doverà riscuotere in luoco delli Grossi otto suddetti, le porzioni seguenti a norma dei Casi, cioè

Da cadauno di essi Rei nei Processi col Ritto Ducati dieci B. V. che cogli Aggionti sono de correnti ut supra — L. 100 : 12

In quelli servatis servandis la mettà sono ———————— L. 50 : 6

1654. 29. *Decembre*. *C. X.*

4. Da tutti li Rei, così nei Casi delegati, come nei Casi non

non delegati; che faranno cittati ad informar la Giustizia; o ad essere costituiti, si doveranno riscuotere nel tempo stesso, che si costituiscono, Lire una, e Soldi quattro B. V. che fanno de correnti ut supra ——— L. 1 : 19

1680. 11. *Settembre*. *C. X.*

5. Per levar gli equivoci contro la forma delle Leggi introdotti, nella Chiusa delle Sentenze, tutto che per le Leggi stesse non possino essere queste espresse, se non in trè soli termini, ASSOLTI, CONDANNATI, E PRONUNC, però resta espressamente proibito, a rimozione delle confusioni fin quì corse, di non doversi spendere altre parole nella Chiusa delle Sentenze, & espedizioni se non (LIBERAMENTE ASSOLTO) per quelli, che meritassero l'assoluzione (CONDANNATO) in quel modo, che paresse alla conscienza de Giudici, ò afflittivamente, o pecuniariamente, e per gli altri, che non meritassero, nè l'assoluzione, nè la Condanna, doveranno esser chiuse le Sentenze (PER ORA STANTE LE COSE COME STANNO NON SIA PIU' OLTRE PROCEDUTO) e non altrimenti, mentre non ostante qualunque altra espressione, o dichiarazione, che venisse inserita, o ommessa in dette Sentenze, doveranno tali spedizioni esser soggette al pagamento delle Imposizioni dichiarite di sopra.

6. Prima, che siano pubblicate le Sentenze negli Aringhi da qualunque Foro, doveranno essere dai Ministri di essa poste in Raspa con l'intiera loro estesa accompagnata dalla dichiarazione delle Colpe, & in qual modo saranno stati obligati li Rei; doveranno pur esser posti tutti li Decreti, Atti favorabili, di exequantur Legges, & Statuta, Reponatur, non Procedatur, licenziar sopra il Costituto, in qualunque forma seguissero, e da qualunque Giudice segnati per rilevare quello, che alla Cassa dell'Eccelso Conseglio appartener potesse per conto delle decretate Imposizioni.

7. Essendo incombenza degli Ordinarj, e Tansadori nei luochi ove tali Ministri si ritrovano, di Tansar li Processi spediti, e di esiggere le Spese da Rei, saran tenuti di Tansar, e riscuotere le Imposizioni da essi Rei dovute in qualunque de casi antenominati nelle Misure, che vengono con la presente Regolazione dichiarite, e siano pur tenuti di descrivere cadaun Nome spedito, e l'importar del Danaro riscosso nei Libri Bollatti, che a tall'effetto vengono dalla Cassa consegnati a Cancellieri, e dove non fossero li sopradetti Ministri, caderà l'inspezione a debito dei stessi Cancellieri in tutte le sue parti.

8. Resta espressamente prohibito a tutti li sopranominati Ministri di non dar mai fuori li Mandati di rilassetur, se prima non saranno state pagate da Rei l'antedette Gravezze, & ogni altra raggione di Danaro spettante alla Cassa da essi dovuto in pena di pagar del proprio, e li N.N. H.H. Rappresentanti, ò altri Giudici non possino firmare li suddetti Mandati, senza la precedenza delli comandati Pagamenti, che doveranno essere nei medesimi dichiariti giusta il tenor delle Leggi.

1728. 2. *Aprile*. *C. X.*

9. Essi Ministri, e tutti quegli altri ancora, che riscuoteranno il Danaro di dette Imposizioni, ò per qualunque altra raggione niuna eccettuata alla Cassa spettante, saranno tenuti di esborsarlo quelli della Terra Ferma di due in due Mesi, ò in detta Cassa, ò nelle Camere più vicine, quelli dell'Istria di tre in tre Mesi, e gli altri della Dalmazia, e Levante spedirlo nella presente Cassa di quattro in quattro Mesi in esecuzion delle Leggi sotto le pene in essa cominate.

1726. 26. *Novembre*. *C. X.*

10. Al

10. Al terminar di cadaun Reggimento saranno essi Ministri tenuti cadaun per la sua ispezione di firmar li sopradetti Libri Bollatti, e con loro Fede giurata, che tutti li Rei, e Processi come sopra spediti siano stati descritti in essi Libri, & essere uniforme alle Raspe formate di tutte le Sentenze, Atti, e Decreti come sopra Publicati negli Aringhi, e che rimangono respettive nei loro Officij, previa poi la solita legalità.

11. Per li Processi, che saranno notate, ò ricevute Paci, ò Rimozioni, sia obbligo delli sopradetti Ministri di riscuotere immediate anco le Imposizioni dichiarandole con destinazione nella Raspa, e così descriverle nel Libro Bollatto per lume delle Revisioni, come pure nel caso, che il Reo, ò Rei querelati venissero liberamente Assolti, e Condannati il Querelante, ò Querelanti nelle spese, doveranno anco essere da questi esatte intieramente le predette Imposizioni.

12. D'ogni Processo in qualunque forma spedito, doverà essere nel giorno seguente alla spedizione fatta la Tansa nel Libro da tenersi dai Ministri sudetti Bollatto, e Numerato per descrivere le Tanse sudette dichiarando in cadauna il numero del Processo il Giorno, Mese, & Anno, che saranno state dal Ministro scritte, col Nome, e Cognome, e Patria de Rei in qual modo obbligati, e spediti, e le Imposizioni da essi Rei dovute sì de presenti, come degli absenti, ò per occasione di rimesse, ò con altri Atti, e Decreti niuno eccettuato, segnando il numero del Processo, tutto a facilità delle Revisioni, che occorressero farsi, & a chiarezza del pontuale Maneggio del Ministro, a di cui peso doverà, come si è detto, cadere l'obbligo parimente di descrivere in conformità sopra il Libro Bollatto, che si consegna dalla Cassa dell'Eccelso Conseglio a Cancellieri, li Nomi tutti de Rei spediti con li sopradetti Processi, & ogni altra spedizione, ed incamminare immediate l'esecuzioni contro li Rei diffettivi, per giustificare con legale giurata Relazione dagli Officiali di Corte le Partite non sortite di riscuotere, massime dagli absenti, dovendo tali Relazioni essere consegnate col Libro medesimo alla Cassa suddetta da Cancellieri al loro ritorno per li comandati riscontri.

13. Li Cavallieri, & altri Officiali di Corte, non possano far tali Relazioni, che nei soli casi dove non ritrovassero effetti di sorte alcuna immaginabile de Rei, e venendo scoperta alcuna Fraude, Conivenza, ò falsità rilevata, che sia, saranno sottoposti alla pena d'Anni dieci di Galera, oltre il rissarcimento alla Cassa dell'Eccelso Conseglio di tutto il Danaro per loro diffetto pregiudicato alla Cassa medesima; Et il presente Capitolo doverà esser letto agli Officiali predetti dalli Ministri a quali spetta notar le Relazioni nel tempo stesso, che le consegnano le notte de Rei, e le esecuzioni da fare, essendo tenuti li suddetti Officiali d'esprimer nelle loro Relazioni la notizia, e cognizione di questo Capitolo, senza di che s'intenderanno sempre invalide, e nulle.

14. Mancando alcuno de Cancellieri, e Tansadori ad alcuna dell'incombenze predette, sia ogn'uno di essi respettivamente privo dell'Impieghi, e soggetto a quelle pene, che pareranno al Tribunal degl'Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso.

15. Siano incaricati tutti li sopradetti Ministri di descrivere nei suddetti Libri Bollatti anco tutte le Condanne pecuniarie, Applicazioni, Rissarcimenti, Lievi di pene, Confiscazioni di qualunque sorte, che respettivamente seguiranno, e così ogni altra cosa nella quale avesse interesse la Cassa dell'Eccelso Conseglio.

16. Per le porzioni spettanti alla medesima, & ai Lochi Pij, dalle suddette.

dette raggioni, farà unita colla presente Regolazione, la Tariffa di quanto spettar deve a loro in qualunque delle suddette occasioni, a rimozione d'ogni inconveniente, così Pubblico, come Privato.

17. Tutte esse Condanne, Applicazioni, Risarcimenti, Lievi di pene per qualunque causa, & in qualunque forma espresse, doveranno essere esatte con li soliti Aggionti a norma di essa Tariffa, che demostra le porzioni della Cassa, e Luochi Pij, dovendo solamente andar esenti di detti Aggionti le Condanne per Medici, e Medicine, e le Applicazioni a Vergini deflorate, dovendo tali spedizioni essere tutte poste come avanti nella Raspa, e pubblicate negli Aringhi.

18. Che di esse Condanne pecuniarie, Applicazioni, Risarcimenti, e Lievi di pene come sopra, quando non segua il contamento volontario; siano nel termine di Mesi uno doppo la pubblicazione delle Sentenze, ò del segnar del Decreto, fatte passar le Note dai Ministri a cui spetta in Camera Fiscale per la Pubblica esazione, e siano parimente consignate in essa Camera le Note delle Condanne, per Privileggio spettanti alle Communità, per descriverle come sopra a lume, e cognizione dei dovuti Aggionti, dovendo esser li Condannati a Nome per Nome, Padre, e Patria, Contrade, e Luochi dove abbitano, e Pieggi loro se vi fossero appostati debitori con distinzione sopra i Libri comandati colla presente Regolazione per dover poi contro di essi essere pratticate l'esecuzioni all'uso di Camera giusta le Leggi. Dove poi non fossero Camere resta commessa l'esecuzione del presente Capitolo alli Cancellieri per quello riguarda l'esazione del Danaro spettante alla Cassa dell'Eccelso Conseglio, del quale essi ne dovera render conto al loro ritorno auttenticando il tutto con Carte Pubbliche.

19. Per quello riguarda alle Condanne spettanti come sopra per Privileggio delle Communità, rimarà a queste parata l'azione, quanto sia al loro interesse, e le dovranno da Cancellieri esser consegnate le Note subito seguite le Pubblicazioni in Arengo, ma non possano le medesime Condanne esser riscosse, diminuite, alterate, ò dispensate, se prima sopra l'intiero loro importare non precederà il pagamento degli Aggionti in Camera Fiscale, dove sono Camere, e dove non sono, in mano de Cancellieri, tenuti come sopra a render conto, sotto pena a Contrafacenti di pagar del proprio, & a misura delle Trasgressioni d'esser severamente castigati, alle quali pene siano pur soggetti gli Esattori, & altri Ministri niuno eccettuato, che trascurassero l'esecuzione, meditassero, ò assentissero in qualunque forma defraudar la Cassa dell'Eccelso Conseglio, e Luochi Pij della consecuzione degli Aggionti.

20. Non possa da qual si sia Giudice, ò Tribunale esser fatta Terminazione, Atto, o Ordine contrario sotto le pene dalla Legge comminate, la quale riporti una intiera osservanza anco per quel di più, che in essa viene prescritto.

21. Li Cancellieri di Sanità, & altri Ministri d'Officio Criminale, ò Misto, Vicarij, Giudici, e Cancellieri de Giurisdicenti, debbano anche essi esequire intieramente le sopradette Ordinazioni, coll'obbligo pure di far tenere a Cancellieri delle Città principali li riscontri dell'opera loro con le Note, e Copie di Partite di tutto ciò fosse stato maneggiato, e pagato per i loro Officij, per rilevarsi la pontuali obbedienza di quanto resta come sopra prescritto, in pena contrafacendo di essere privi del loro Carico, e tenuti al risarcimento di quanto venisse preggiudicata la Cassa, e Luochi Pij.

22. Sia

22. Sia in tutte le sue Parti esequita la Legge dell' Eccelso Conseglio, che tutti li Rei Condannati da Rettori colla loro ordinaria auttorità nei casi di Condanne pecuniarie, e Contrabandi, appellandosi delle loro Sentenze al Magistrato dell' Auditor Novo per protraere il tempo alla soddisfazione delle Imposizioni, Aggionti, e delle Spese, non possino essere tali Appellazioni annotate senza, che prima preceda il Deposito di esse Imposizioni, Aggionti, e Spese, salva sempre l' innapelabilità delle Sentenze de Rettori con Corte in ordine al Decreto stesso.

23. Per l' importante interesse dei Beni confiscati, subito natte le Sentenze di Fisco, doveranno essere con Pubbliche Lettere accompagnate dalli Rappresentanti in Terra Ferma, dove non sono Camere Fiscali, alli Rettori, che anno Camere; In Istria al Podestà, e Capitanio di Capo d' Istria; In Dalmazia, & Albania, ove sono Camere Fiscali siano date le Sentenze agli Avvocati Fiscali in tutto, e per tutto come nel seguente Capitolo, & ove non sono Camere, siano spedite al Proveditor General di quelle Provincie, per essere dalla sua prudenza rimesse in quelle Camere, che stimerà più apportata del Pubblico servizio; Et in Levante sia osservato in tutte le sue parti l' Ordine stesso.

24. Nel Libro, che deve esser tenuto in ogni Camera per l' interesse de Beni confiscati, sarà fatta Nota a parte del Nome, Cognome, Padre, e Patria del Bandito, restando a peso de Cancellieri il far tenere Copia delle Sentenze subito pubblicate, agli Avvocati Fiscali, facendosi far la Ricevuta sopra il Libro Bollatto, e di tre in tre Mesi la relazione dell' operato in Foglio da essi Fiscali con giuramento sottoscritto giusto le Leggi; quali relazioni doveranno poi essi Cancellieri presentarle al loro ritorno con il solito Libro Bollatto alla Cassa per li necessarij rincontri, & annottazioni.

25. Li sudetti Cancellieri saranno tenuti di trasmettere cadauna volta al Magistrato sopra Feudi le Copie di tutte le Sentenze, Confiscazioni, Tenute, Stime, e Deliberazioni, che saranno seguite de Beni Confiscati, & Atti tutti ad essi concernenti, quali doveranno esserle consegnate dai Nodari Fiscali, ne possano dopo ritornati dal servizio dei Reggimenti, essere più admessi al solito giuramento per l' intrapresa d' altre Cariche, senza la Fede del detto Magistrato d' aver esequito per quanto ad essi incombe in conformità delle Pubbliche prescrizioni.

26. A rimozione del perniciosissimo abuso invalso per la divisione de Contrabandi, che vengono spediti da Rettori, e Camerlenghi, Giudici, ò da qualsisia altro Officio Criminale, ò Misto, saranno tenuti in avvenire i loro Ministri di descrivere essi Contrabandi nelle Raspe con distinzione della quantità, e qualità loro, e quelli Ministri, che tengono il mentovato Libro Bollatto, abbino l' obbligo di descriverli in esso conforme si è detto delle Condanne, e Confiscazioni, e gli altri Ministri, che non avessero esso Libro Bollatto per esequire tale incarico, doveranno nel termine di Mese uno dal giorno della Sentenza, consegnar ai Cancellieri, Nota distinta di essi Contrabandi, Vendita, Divisione, e Distribuzione colla Copia di Partita del Danaro passato in Camera per occasione di questi, quale doverà essere opportunamente presentata alla Cassa unito a tutte le altre Carte ordinate.

27. Li Massari, e Nodari di Camera saranno tenuti di registrar sopra un Libro Marcato, e Numerato, a tenor della Terminazione 1632. 13. Aprile del N. H. Inquisitor in Terra Ferma Bondumier, e Decreto dell' Eccellentissimo Senato 1637. 28. Gennaro, tutte le Denoncie, & Accuse,

& all'

& all'incontro di esse, il ricavato da Contrabandi, quali tutti immancabilmente doveranno esser venduti al Pubblico Incanto, & il Tratto de medesimi girato per Cassa con le divisioni dalle Leggi prescritte, da che possa senza diminuzione ricevere quella dell'Eccelso Conseglio, e Luochi Pij le dovute loro porzioni, & ove non sono Massari, ò Nodari di Camera, doverà il tutto essere esequito da Cancellieri per averne essi a render conto.

28. Li Rettori suddetti, Camerlenghi, e Giudici sopradetti, faranno passar nelle Camere ove si riscuotono anco le altre Rendite, il Tratto di essi Contrabandi, e seguiti, che siano i Giri sopra Giornali, doveranno i Camerali Ministri consegnar immediate ai Cancellieri la Copia di Partità per fondamento dell'esecuzione, e della Nota da essi fatta nel Libro Bollatto come le fù di sopra ingionto.

29. Li Nodari, e Massari delle Camere, saranno tenuti per quelli Contrabandi, che rimanessero invenduti al terminar del Reggimento dal quale fossero stati speditì, rilasciar a Cancellieri di essi Fede auttentica per presentarla unita col Libro Bollatto alla Cassa a cauzione delle Note fatte dai medesimi.

Altra Rendita pure appartiene alla Cassa per il depenar delle Raspe i Nomi de Rei, che avessero terminato il tempo della loro Condanna nella quale poco, ò nulla si riscuote presentemente per conto della medesima, onde a rimozione del disordine resta prescritto.

30. Che non possino li Ministri deputati a tener le Raspe, far alcuna depenazione sopra di esse, senza, che prima sia preceduto da Rei il Pagamento di quelle Imposizioni, Rissarcimenti di Cavalcate, Aggionti sopra Condanne, Applicazioni, ò Risarcimenti a quelli fossero tenuti in virtù delle loro Sentenze, e se altrimenti fossero depennati di Raspa siano sottoposti allo stesso Pagamento a tenor delle Leggi 1635., 1646., e 1655. 10. Febraro C. X. e possino essere impune offesi.

31. Supplito a ciò, doverà per la depennazione esser pagata nella Camera, quella porzion di Danaro, che a misura del tempo della loro Condanna viene prescritta nella presente Regolazione, dovendo andar esenti da qualunque aggravio d'Imposizione, Rissarcimenti, & Aggionti quelle depennazioni, che seguiranno per le chiamate de Banditi, e per le Grazie, che vengono benignamente concesse dall'Eccelso Conseglio, dovendo in questi casi essere presservate le Copie di Partita, e le Ducali, che prescrivessero tali depennazioni, in Filza parte per fondamento, e cautella del Ministro.

32. Nel caso poi, che alcuno de Rei volesse ottenerla col Pagamento, non possa mai effettuarla qualunque sia di essi Ministri, senza la precedenza dell'esborso in Camera, del quale ottenuta la Copia di Partita, doverà questa consegnarla a Cancellieri per essere da essi rilasciato un Bollettino in Stampa, sopra del quale dal deputato Ministro sarà scritta la depennazione, dechiarando il Nome del Reo, il tempo della sua Condanna, & il Danaro esborsato, e detto Bollettino sarà dato al Reo per sua salvezza, e cauzione.

33. Tutte quelle depennazioni, che seguissero senza il comandato Bollettino siano nulle, e di niun valore, come se fatte non fossero, e li Rei s'intenderanno sempre vivi in Raspa, e li Ministri, che ardissero diversamente esequire saranno severamente castigati.

34. Più sarà da Rettori con Pubblico Proclama resa nota questa Pubblica rissoluta volontà, d'aver il suo principio dal giorno della pubblicazione a salvezza dei Sudditi, & a sicurezza della Pubblica Rendita.

35. Li

35. Li Cancellieri poi riceveranno dalla Cassa stessa unitamente col Libro Bollatto un numero de Bollettini, che doveranno servire per tall'effetto, e di questi faranno la ricevuta per rendere conto al loro ritorno.

36. Al terminar del loro Carico faranno tenuti consegnar a Successori il numero di quei Bollettini, che rimanessero appresso di loro indisposti, ottenendo da questi la ricevuta per presentarla alla Cassa in estinzione del loro debito, & all'incontro per cauzione di quelli Bollettini, che avessero dati per le occorrenti depennazioni di Raspa, faranno pure tenuti presentar le Copie di Partita dei Pagamenti in esecuzione, come sopra, & in caso occorressero nel corso del Reggimento altri Bollettini di più, faranno questi ricercati con Pubbliche Lettere al N. H. Camerlengo per essere spedito il numero sufficiente.

37. Tutti quei Reggimenti, che non avessero Camere Fiscali, ne altri Ministri, che i soli loro Cancellieri siano questi tenuti di eseguire quanto si è detto di sopra, & assieme riscuotere, e portare al loro ritorno il Danaro spettante alla Cassa dell Eccelso.

Avvocati, Procuratori, Cancellieri, e Nodari Fiscali di tutto lo Stato da Terra, e da Mar.

38. Per l'importante Maneggio de Beni confiscati si doverà tenere un Libro Bollatto, e Numerato per essere da Cancellieri con distinzione descritti per ordine tutti li Banditi confiscati in conformità delle Sentenze de loro Bandi, che doveranno essere ad essi pontualmente consignate dalli Ordinarij delle Cancellarie Prettorie, Preffetticie, con li Nomi, Cognomi, Padre, e Patria, e così dai Nodari, Lettori dei Maleficij subito seguiti gli Aringhi, e le pubblicazioni delle sentenze; Restando poi i Cancellieri, e Nodari Fiscali espressamente incaricati ad invigilar sopra ciò per li fondamenti, e lumi proprij valevoli ad incaminare le Tenute, & Inventarij de Beni; Dovendo anco fuori delle conferenze di quei Rettori informarli a parte di ciò, che occorresse per l'incaminamento celere, e pronto alle Tenute, & Inventarij de Beni, che doverà da essi essere ciò eseguito nei Territorij, e Giurisdizioni delle Città nel termine di giorni otto, e fuori dei proprij Territorij, e Giurisdizioni nel termine di giorni quindeci.

1578. 26. *Settembre*. 1583. 23. *Gennaro C. X.*

1689. 24. *Settembre*. *Terminazione sopraintendente alla Cassa*.

39. Doveranno portarsi personalmente i Nodari cogli Avvocati, ò Procuratori Fiscali ad esequir le Tenute, & inquerir per la liquidazione delle medesime, per quei casi però, che dai Rettori con loro Decreto fossero stimate necessarie le Cavalcate, perchè possono anco ciò eseguire senza questo aggravio, massime nei Luochi vicini.

Terminazione sopradetta.

40. Nelle occasioni delle Cavalcate, non doverà esser permessa, ne in modo alcuno concessa summa maggiore dei Ducati quattro al giorno, quando Cavalcaranno però unitamente col Procurator Fiscale, ò Avvocato, perchè nei casi, che Cavalcassero li soli Cancellieri, ò Nodari non averanno a conseguire più de Ducati due, e mezzo al giorno compreso al Fante, e ciò nelli tempi, e modi dalle Leggi prescritti.

Terminazione sopradetta.

41. Fatte poi le Stride per le Contradizioni, spirato il termine del

Mese, e Giorno delle Leggi prescritto, doveranno consegnar li Processi formati agli Avvocati Fiscali per gl' Atti Alibratorij, e Subordinatorij, che bisognassero, dai quali dovera ciò esequirsi con quella pontualità, e zelo proprio del loro Ministero.

42. Indi stabilir un Bilancio del netto della facoltà confiscata perchè dentro il termine ancora d' un' altro Mese susseguente, abbino ad essere posti all' Incanto li Beni, e venduti per la quantità liquidata, con quel pubblico vantaggio, che parerà a quei Rettori assistenti agl' Incanti dovendosi nelle Polizze degl' Incanti stessi specificare la quantità, e qualità dei Beni, & affiggerle nei Luochi proprij a pubblica cognizione de concorrenti, tenendo di queste distinto, e particolar registro nel mentovato Libro.

43. Che il prezzo delle Vendite s' intendi neto da qualunque spesa etiam di Cavalcate, Risarcimenti di Cassa, Spese de Processi formati a causa de Rei Banditi giusta alla Legge, specificando, che del Prezzo deliberato all' Incanto, abbi il Compratore a far l' esborso (oltre le Spese tutte giuste, e legali) a drittura nella Pubblica Cassa, e non in altra mano, dovendo esborsar il terzo del prezzo medesimo in Partita separata di B. V. col laggio di vinti per cento, che intieramente spetta alla Cassa dell' Eccelso Conseglio.

1629. 28. Novembre C. X.

44. Fatti gli esperimenti degl' Incanti, rimanendo i Beni invenduti, doveranno essere questi descritti nel precittato Libro; e dichiariti di raggion del Fisco, & in Camerati.

1649. 24. Marzo. Terminazione Revisori.

45. Sarà loro, e delli Procuratori Fiscali incombenza di far condur il tratto dei Frutti dipendenti dai Beni stessi in Camera Fiscale, ove sarà tenuto conto a parte, e di Anno in Anno, e di Raccolta in Raccolta, fatta la divisione, col detrazere le porzioni per la Cassa, e Luochi Pij giusto la continenzia della Tariffa, dovendo essi Nodari, e delle Vendite, e delle Raccolte de Frutti (che sarà il tutto auttenticato da Rettori) tenir conto distinto nel Libro come sopra instituito a chiara, e perpetua cognizione di questo pubblico maneggio.

46. E perchè non abbia a correre spese eccedenti per occasioni di Cavalcate, Atti, Esami, Decreti, & altro occorrente nelle formazioni de Processi, doveranno le Spese medesime dopo ultimati li Processi esser tassate dagli Ordinarij, Pretorij, e Prefetticij respettive, ma non riscosse se prima le Tanse suddette non saranno vedute, & approbate dai Rettori.

47. Che li Avvocati Fiscali siano tenuti all' esecuzione dell' Articolo num. 24. circa le prescrizioni ingionte ai Cancellieri, Prettorij, e Preffetticij per dar ai medesimi di tre in tre Mesi le Relazioni giurate dell' operato.

Scontri, & altri Ministri delle Camere Fiscali.

48. Per la riscossione delle Condanne pecuniarie doveranno esser tenuti due Giornaletti nelle Camere Fiscali per scriversi in consonanza dai N. N. H. H. Camerlenghi, e Scontri tutte le Riscossioni, che accaderanno farsi delle Condanne medesime con la dichiarazione della quantità, e qualità loro, e da quali Fori siano state negli Aringhi pubblicate.

1689. 24. Settembre. Terminazione sopraintendente alla Cassa.

49. Tali riscossioni doveranno seguire con tutti gli Aggionti in confor-

mità

mità della Tariffa nella presente Regolazione aggionta, dichiarando in cadauna Partita la summa del Capitale espresso nella sentenza, & in che valuta, il Nome del Condannato, & ogni altra dichiarazione a pubblico lume.

50. Doveranno li Scontri, e Quadernieri di due in due Mesi formar la divisione dello scosso, assegnando in primo Capo del Capitale per le Condanne nei casi delegati cinque ottavi, che spettano alla Cassa dall'Eccelso Conseglio di X. e delle altre de casi non delegati si doveranno estrazer per la Cassa suddetta la quarta parte (non comprese però quelle Condanne, che sono specialmente spettanti alle Communità) & il rimanente sì delle uni, che delle altre dividerlo come viene dalle Leggi prescritto, e per le antiche Instituzioni osservato.

1611. 23. *Marzo*. 1549. 12. *Luglio*. *C. X.*

1640. 26. *Settembre*. *Senato*. 1649. 24. *Marzo*. *Terminazione Revisori*.

51. Seguite, che siano tali divisioni, & escorporati parimenti gli Aggionti già riscossi con dette Condanne, doveranno in consonanza girar le Partite nelli Giornali, e Quaderni Maestri a debito della Cassa a parte, & a Credito della Cassa dell'Eccelso Conseglio, per le raggioni ad essa spettanti, e così pure di cadaun altro compartecipe a scanso delle confusioni, e per non essere il Danaro impiegato in altre occorrenze.

52. Di due in due Mesi doverà esser il Danaro di tal natura non, che di cadauna altra raggione spettante alla Cassa suddetta, spedito con nota distinta della sua composizione, da chi sia stato contato, il qual giorno, e per qual causa, acciò si possano in conformità, e con tutta chiarezza pratticare i Giri necessarij di Scrittura nell'Officio di detta Cassa, mentre in caso diverso si sospenderanno i Giri, fino che pervenga altra Nota con l'espressa specifica dichiarazione, giusto il tenor della Legge.

1721. 30. *Gennaro*. 1726. 26. *Novembre*. *C. X.*

53. Nelle divisioni del Tratto de Beni confiscati per delegazione di questo Conseglio, ò pure dei Frutti raccolti de Beni medesimi, doveranno li Scontri prima d'alcuna detrazione, scorporar da questi l'intiero terzo di B. V. cioè con Laggio di vinti per cento, che spetta alla Cassa sopradetta, e le tre decime dovute a Luochi Pij, cioè Accademia de Nobili, Pietà, e Convertite, tutto come viene dalle Leggi prescritto.

1592. 23. *Settembre*. 1611. 3. *Marzo*. *C. X.*

1637. 28. *Gennaro*. *In Pregadi*. 1649. 24. *Marzo*. *Terminazione Revisori*.

1641. 27. *Ottobre*. *In Pregadi*.

54. Del Tratto dei Contrabandi doveranno prima d'escorporar alcuna spesa de Processi, Regalie d'Incanti, ò per qualunque altra immaginabile causa, estrazersi una Decima per le Priggioni nuove spettante alla Cassa suddetta di B. V. con li Soldi sette per Lira pur di B. V. e tre altre Decime di B. V. senza Aggionti per li suddetti Luochi Pij giusta le Leggi, & a tenor della Tariffa sotto registrata.

1591. 26. *Zugno*. *C. X.* 1641. 12. *Novembre*. *In Pregadi*.

1642. 21. *Maggio*. *In Pregadi*. 1668. 18. *Agosto*. *C. X.*

55. Sarà particolar inspezione dei Scontri nelle Camere Fiscali, che tutte le riscossioni di Danaro accaderanno farsi delle Rendite destinate, e dovute alla Cassa dell'Eccelso Conseglio tanto per li cinque ottavi, e quarto di Condanne respettive, quanto per la Decima delle Priggioni Nuove, Soldi tre per Lira, e Soldi sette aggionti sopra dette Condanne, come del Terzo de Beni confiscati, Decima delle Priggioni suddette sopra il Tratto de Contrabandi, Imposizioni de Rei, de Proclamati, e Presentati, Depenazion di Raspa, Tratto delle Licenze d'Armi da Fuoco, &c

ogni altra raggion di Danaro niuna eccettuata, che venisse contato, ò riscosso per conto della Cassa medesima, tener, e girar il tutto in Cassa a parte per conto di quella di esso Eccelso Conseglio., con Partite distinte ad una per una, senza che possa esso Danaro essere mai impiegato in altre occorrenze come sopra, ma solo custodito, e spedito come si è detto sotto quelle rigorose pene, che vengono dalle Leggi in questo proposito prescritte.

1689. 24. Settembre. Terminazione sopraintendente alla Cassa, & altre antecedenti, e sussequenti.

56. Restano espressamente incaricati i Quadernieri nel fine di cadaun Reggimento, cavar Copie dai Quaderni delle Camere de Giri, e Manneggio del Danaro riscosso delle raggioni sopra espresso col dar, & aver, e queste auttenticate, che siano, consegnarle ai Cancellieri, Preffetticij, per essere da questi al loro ritorno presentate unite colla Raspa, e Libro Bollatto per quelli riscontri, & osservazioni, che occorressero farsi, ommettendo l'esecuzione saranno soggetti alle pene sopradette.

Terminazione sopradetta.

57. Similmente altra Nota delli Nomi debitori di Condanne pecuniarie, e di quelli, che le avessero pagate con li loro Aggionti, a pubblico lume, da essere questa consegnata ai Cancellieri come sopra.

T A R I F F A

Ordini, e Regole stabilite per le Rendite, che devono essere corrisposte, e riscosse per conto della Cassa dell'Eccelso Conseglio, e Luochi Pij in Venezia dalle raggioni infrascritte nella quantità, e valuta con distinzione sotto espresse, da essere queste innalterabilmente essate dai Ministri a quali spetta senza alcuna diminuzione, in pena omettendo di pagar del proprio, alle Trasgressioni de quali s'intenderanno anco obbligati li Principali per li Sostituti, e soggetti a tutte le altre pene pecuniarie, & afflittive cominate dalle Leggi.

DALL'intiero Corpo delle Condanne fatte in casi delegati dall'Eccelso Conseglio, doveranno essere detratti cinque ottavi, cioè per ogni Lire cento di V. C. Lire sessantadue, e Soldi dieci ———————— L. 62 : 10

1611. 23. Marzo. C. X.

Sopra tutte le altre Condanne pecuniarie pubblicate in virtù di Sentenze, de Rettori, Rappresentanti, ò altri Giudici niuno eccettuato (non comprese perciò quelle, che specialmente spettano alle Communità) per qualunque Causa, Applicazioni, Risarcimenti di qualunque natura, e con qualunque forma di parole espresse niuna eccettuata, fuorchè per Medici, e Medicine, e per Vergini deflorate, doverà essere dal Capitale estratto il quarto, che per ogni Lire cento di V. C. sono ———————— L. 25 : —

1549. 12. Luglio. C. X. 1640. 26. Settembre. In Pregadi. 1670. 24. Novembre. C. X.

E sopra l'importante intiero delle sopradette raggioni di Condanne etiam, per quelle spettanti alle Communità, doveran-

veranno i Condannati pagar in appresso gli Aggionti in B. V. col Laggio di vinti per cento, che per ogni Lire cento di V. C. sono le portioni seguenti.

Soldi sette per Lira spettanti alla Cassa dell' Eccelso, Lire trentacinque B. V. che sono de correnti —— L. 42 : —

Soldi tre per Lira spettanti alla medesima, Lire quindeci B. V. sono de correnti —— L. 18 : —

Per la Fabbrica delle Priggioni nuove (eccettuati Venezia, e Dogado) per Soldi due per Lira, Lire dieci B. V. sono de correnti —— L. 12 : —

Accademia de Nobili, il simile —— L. 12 : —

Monastero delle Convertite, il simile —— L. 12 : —

Ospital della Pietà, il simile —— L. 12 : —

Dell' intiero Corpo delle Vendite de Beni de Banditi confiscati, e così dai Frutti raccolti dai Beni medesimi, si doverà escorporare, e girar in Partita separata il Terzo in B. V. spettante alla Cassa, prima di far alcuna detrazione di Spese, e per qualunque altra causa, che sono per ogni Lire cento di V. C. —— L. 40 : 2

E così per li Luochi Pij sopradetti tre Decime parimenti sopra l' intiero Corpo di B. V. fanno di V. C. —— L. 36 : —

Dall' intiero Corpo delle Vendite de Contrabandi, dal quale non si doverà detrader Spese, si doverà escorporar la Decima per le Priggioni nuove in B. V. con li Soldi sette per Lira, che per ogni Lire cento, sono de correnti —— L. 16 : 4

E parimenti per li tre Luochi Pij tre Decime dall' intiero Corpo in B. V. che sono de correnti —— L. 36 : —

Per il depenar di Raspa delli Banditi, quando saranno in alcun modo liberati, si doverà riscuotere quanto segue.

Dalli Banditi diffinitive coll' auttorità, e Ritto dell' Eccelso Conseglio, Ducati quindeci B. V. che con li Soldi sette per Lira fanno de correnti —— L. 150 : 13

Dalli Banditi da Terra, e Luochi deffinitive, coll' auttorità, e Ritto dell' Eccellentissimo Senato, ut supra —— L. 150 : 13

Dalli Banditi a tempo coll' auttorità suddette, Ducati dieci B. V. che con li Soldi sette per Lira fanno de correnti —— L. 100 : 9

Dalli Relegati spediti coll' auttorità, come sopra dagl' Anni dieci in sù il simile —— L. 100 : 9

Dalli Banditi, e Relegati come sopra d' Anni dieci in giù Ducati cinque B. V. fanno cogli Aggionti de correnti —— L. 50 : 5

Dalli Banditi in perpetuo da Rettori colla loro ordinaria auttorità d' Anni dieci in sù, Ducati cinque, ut supra —— L. 50 : 5

Dalli medesimi d' Anni dieci in giù Ducati due, e Grossi dodeci, fanno de correnti —— L. 25 : 2

Dalli Condannati in Danari da Lire cento, fino a Ducati cinquanta Lire tre, e Soldi due B. V. che colli Soldi sette per Lira fanno de correnti —— L. 5 : 1

Da Ducati cinquanta, fino a Ducati cento, Ducati uno B. V. fanno ut supra —— L. 10 : 2

Da Ducati cento in sù, Ducati due B. V. fanno ut supra —— L. 20 : 4

Impofizioni, che si devono riscuotere da Rei processati a misura de casi come resta quì sotto dichiarito.

Da tutti li Proclamati al tempo della loro volontaria presentazione, e dalli Rettenti quando vengono rilasciati dalle Carceri con Pieggiaria di Redeundo, ò Judicatum solvendo, Lire una, e Soldi quattro B. V. col settimo Soldo fanno de correnti ———————————— L. 1 : 19

Da cadaun Reo spedito, e condannato coll'ordinaria auttorità de' Reggimenti con qualunque forma d'Atti, che si facessero nei Processi, ò con qualunque forma di parole espresse, come pure nel notar, ò ricever Atti di Pace, ò rimozione, e nel segnar i Decreti di rilascio sopra i Sostituti, Grossi otto B. V. che col settimo Soldo fanno de correnti ———————————— L. 3 : 7

Da Rei Condannati con Delegazioni dell' Eccelso Conseglio di X. in loco delli Grossi otto suddetti, si doverà riscuotere le porzioni seguenti a norma de Casi.

Nelli Processi col Ritto da cadaun Reo Ducati dieci B. V. che col settimo Soldo fanno de correnti ———————— L. 100 : 12

In quelli servatis servandis da cadaun Reo la metà della sopradetta summa sono ———————————— L. 50 : 6

Da tutti i Rei così nei Casi Delegati, come non Delegati, che saranno Cittati ad informar la Giustizia, ò ad essere costituiti, si doverà riscuotere nel tempo stesso, che si constituiscono, Lire una, e Soldi quattro B. V. che col settimo Soldo fanno de correnti ———————— L. 1 : 19

Dat. dall' Officio della Cassa dell' Eccelso Conseglio di X. li 21. Aprile 1729.

(ANDREA RENIER *Camerlengo*.

Bortolo Borghesaleo Segr.

Adì 4. Maggio 1729.

Approbata la presente Regolazione dall'Eccelso Conseglio di X. e commessa la pronta esecuzione per tutto lo Stato del Serenissimo Dominio da Terra, e da Mar.

1727. 23. *Gennaro*. *In Conseglio di Dieci*.

NELLA Scrittura ora letta esibisce a questo Conseglio il Dilettissimo Nobil Nostro Anzolo Marcello Camerlengo prove di virtù, e zelo non inferiore a quelle rese altre volte nell'esercizio faticoso, e pesante della Carica stessa, soggettando a Pubblici riflessi il deterioramento, che patisce la rendita dell' Imposizioni sopra Rei, li mottivi, che sono pur troppo evidenti della sua decadenza, e li rimedij, che possono esser valevoli a rimettere nella dovuta osservanza il Decreto de 20. Gennaro 1657., nel quale a chiare note questo medesimo Conseglio prescrisse la sua volontà per la manutenzione di una rendita così importante. Dovendo però fermarsi il corso al disordine, onde nell'avvenire si esima la Cassa de Defraudi, che dall'innobbedienza alla suddetta Legge sono per l'adietro derivati, non solo per la parte delle dette Imposizioni; ma in quello ancora de

Con-

Contrabandi, e di Fischi con pregiudicio di altre Casse Pubbliche, e de Luoghi Pij, che per l'adietro sono state parimente danneggiate.

L'Anderà Parte, che la suddetta Parte 20. Gennaro 1657. ora letta sia, e s' intenda in vigor del presente in tutte le sue parti ravivata, e raffirmata, e siano in ordine alla medesima obbligati li Cancellieri di tutte le Cariche, ò siano ordinarie, ò siano estraordinarie, Genetalati, & altre dello Stato da Terra, e da Mar a ricevere alla Cassa prima della partenza il solito Libro Bollatto, come fan quelli dei Reggimenti della Terra Ferma per far sopra di esso le note distinte, custodire da parte il Danaro, che andaran riscuotendo, e prestar pure in conformità la dovuta Pieggiaria per la puntualità dell'esazioni, e delle consegne del Soldo al ritorno con le raspe per esser riveduto alla Cassa medesima; dovendo perciò in tutti li Libri Bollatti, che si consegneranno in avvenire a tali Cancellieri esser all'altre Leggi ivi stampate aggiunto pur in stampa anco il presente Decreto per l'inviolabile esecuzione del quale si è ingionto l'obbligo al Masser della Cancellaria Ducale, al quale appartiene il lievo del Spazzo, di non levarlo senza la Fede de Ministri alla Cassa di questo Conseglio, che con la firma del Camerlengo attestino esser stata fatta la consegna di detti Libri Bollatti, e ricevuta la Pieggiaria come sopra, in pena di perder la Carica, & altre ad arbitrio.

Sia pure commesso al Camerlengo predetto di spedire li Libri Bollatti alle Cariche attuali da per tutto, dove occorresse in correlazione del presente Decteto, onde quanto più sollecito si promova il riparo alli trascorsi inconvenienti, e le Leggi in tale proposito restano rimesse nella dovuta osservanza.

1728. *Adì 2. Aprile. In Conseglio di Dieci.*

L'Anderà Parte, che restino per l'avvenire incaricati tutti li Cancellieri, e respettivamente li Coadjutori ordinarij, & altri, tanto delle Cancellarie, quanto de Maleficj di tutto lo Stato da Terra, e da Mar, li quali esigono le Imposizioni de Processi a riscuotere anco quella de Soldi vintiquattro B. V. che con li Aggionti sono Lire 1 : 19 V. C. detta delle Chiavi, così da Presentati, come da Retenti, che venissero rilasciati di Prigione con Pieggiaria di redeundo, ò judicatum solvendo, ò qual altro si sia grazioso Decreto giusta il tenor delle Leggi 1641. 11. Luglio, 1680. 11. Settembre, e Terminazione 24. Marzo 1649. inerente a Decreto 10. detto, senza che più vi si ingeriscano li Guardiani, ò Custodi delle Prigioni, dovendo da Cancellieri, & altri di sopra nominati essere descritti sopra il loro Libro Bollatto li Nomi di tutti quelli, che l'avessero pagata, e resti proibito a qualunque Giudice il segnar simili Decreti senza la precedenza di tal pagamento, & a Ministri, a quali incombe sia pur vietato il dar fuori il Relascetur senza che esso pagamento sia stato prima adempito, in pena di pagar del proprio, come sotto li 9. Marzo passato fù decretato; Dovendo pur il presente essere stampato, & aggiunto a detti Libri Bollatti.

1728. *Adì 14. Maggio. In Conseglio di Dieci.*

L'Anderà Parte, che in consonanza del Decreto del Senato 12. Giugno 1691. li Compratori de Fischi allor, che fanno il Deposito de Carattri tredici, & un terzo spettanti all'Avogaria siano tenuti in quel tempo me-

desimo a farlo anco dell' importar degl' altri Caratti dieci, e due terzi, che al Magistrato sopra Feudi appartengono, e ciò non solo nei casi, dove vi sono offese particolari persone, ma in quelli ancora, ne quali restò offeso solamente, ò il Pubblico interesse, ò le Leggi, ò la Pubblica Maestà giusta il sentimento del Decreto predetto, e del precedente de dì 13. Settembre 1673., non potendo senza la Fede del detto Magistrato dell' effettivo esborso di tutti essi Caratti vintiquattro essergli rilasciato il possesso, ma ne meno l' Instrumento d' acquisto, ne Lettere di liberazion di Tenute, ò Sequestri, ne qualsisia altro atto favorabile, in pena al Ministro destinato alla stipulazione di privazione del Carico, & altre ad arbitrio, e li detti Caratti dieci, e due terzi sempre siano girati netti affatto da qualunque spesa, che cader deve sopra li Caratti tredici, & un terzo giusta la Legge 6. Luglio 1652.

In questo frà tempo il tratto de Frutti li Beni intenutati, per quali dopo seguita la vendita non fosse stato contato anco l' importar delli Caratti dieci, e due terzi, ò che non fossero venduti per mancanza de' Compratori, debba essere da Rettori da Terra, e da Mar spedito giusta alle Leggi al Magistrato sopra Feudi per essere diviso a norma delle Leggi medesime.

Sia obbligò preciso di tutti li Rettori suddetti nell' occasione dei Fischi, che da loro medesimi s' eseguiscano l' intenutare esattamente tutti li Beni del Confiscato, e quando dalle contradizioni venisse arenata la loro vendita per lo spazio maggiore di Mesi sei dal giorno della Sentenza, possano, e debbano venderli a commodo, & incommodo de Compratori, come in ordine alla Legge 3. Novembre 1599. dalli Avogadori si osserva.

Li loro Curiali, Cancellieri, ò altri Ministri Criminali siano tenuti sempre trasmettere al Magistrato sopra Feudi le Copie di tutte le Sentenze Confiscatorie, Tenute, Stime, e Deliberazioni de Beni Confiscati, & Atti tutti ad esse concernenti, ne possano dopo ritornati essere più admessi al solito giuramento per l' intrapresa d' altre Cariche, senza la Fede d' aver esequito, per quanto ad essi incombe, il presente Decreto, il quale perciò nella parte, che riguarda li Fischi, che si fanno da Rettori da Terra, e da Mar, sia stampato, & aggiunto nei Libri bollatti, che si consegnano ai Ministri medesimi, acciò nissuno possa fingere ignoranza, nè sottrarsi con alcun pretesto alla esecuzione.

Parte presa nell' Eccelso Conseglio di Dieci.

Li 19. Settembre 1729.

In Materia di Spese nella formazione dei Processi, e particolarmente sopra le Condanne di Galera.

L' Anderà Parte, che le Imposizioni sopra Rei limitate nella loro prima instituzione a Ducati cinque per cadaun Reo nei casi delegati servatis servandis, & a Ducati dieci in quelli col rito, & accresciute posteriormente col settimo Soldo, oltre l' Aggio di vinti per cento, che passa trà la Valuta Corrente di Camera alla Buona Valuta, siano per l' avvenire, e per le sole Sentenze di Galera fissate nelle sole respettive somme predette senza il settimo Soldo, e senza l' Aggio, che porta secco la

Buona

Buona Valuta, cosicchè nulla più, che Ducati cinque, e dieci della detta Valuta Corrente possa a Condannati al Remo darsi debito.

Le applicazioni poi, che si fanno nelle Sentenze a beneficio degli Offesi, ò loro Eredi, le quali per Legge devono sempre intendersi cogli Aggiunti, siano nelle sole Condanne di Galera dichiarite affatto immuni dagli Aggiunti stessi, sicchè il Condannato non abbia per tal conto a soccombere a maggior esborso della somma delle applicazioni stesse, e sempre nella detta Valuta Corrente, per il che sia obbligo preciso de Rettori nel notare tali signature in ogni caso di applicazioni l'esprimere sempre senza Aggiunti, e dei Cancellieri, e Curiali il raccordarlo; onde sia anco in questa Parte supplito ai riguardi della carità dovuta verso quei miserabili.

Per quello concerne le Cavalcate sia in primo luogo rinovato il Decreto 27. Aprile 1611. che in questa Parte chiaramente dispone, che quelle, che occorrono per la formazione de Processi delegati sopra Querelle, ò Indolenze dei Particolari, debbano cadere a peso degl'Indolenti, li quali abbiano il loro regresso contro de Rei, e non possano levarsi Bollette per rimborso de Curiali, e Cancellieri, che avran fatte Cavalcate per alcun Processo delegato, senza la Fede, che quel tal Processo non sia stato incoato, e delegato sopra Querelle, ò Indolenze, come sopra, ma solamente possano levarsi per quelli, che hanno origine da relazioni de Capi di Contrada, Anziani, Merighi, ò altre Persone Pubbliche, secondo l'obbligo loro per servizio della Giustizia, eccettuati però quei casi soli, dove si tratti d'Indolenti veramente miserabili, nei quali casi debbano però osservarsi, prima di levar le Bollette, quelle cautelle, che si prescrivono nella circolare, che si scrive a Rettori delle Città della Terra Ferma, & Istria.

Nulla meno esenziale poi è il punto proposto di non moltiplicarsi le Cavalcate fuor di bisogno, e supplirli in un sol viaggio per quanto sia possibile a più Processi, però.

Sia preso, che sia obbligo particolare, e strettissimo di tutti li Rettori prima di spedire li Ministri in Cavalcata in una parte del Territorio, ò fuori, ò nelle Castelle di esso, il considerare attentamente, non solo i casi sino allora delegati per fatti accaduti in quel preciso luogo, ma quelli ancora dei Luoghi di quelle vicinanze, li Processi delegati dei quali potessero con quella occasione essere commodamente formati, dandone perciò a Ministri stessi l'incarico, & al ritorno loro poi cogli compilati Processi, formare sopra ciascuno dei medesimi il riparto delle giornate, facendo annottare sopra cadaun Processo quella porzione, che dal cumolo di tutte esse giornate componenti quella tal Cavalcata, sarà per quel tal Processo occorsa, onde con questa distinzione di giornate, e di Processo levandosi la Bolletta, e non altrimenti, debba aversi la sicurezza, che la spesa della Cavalcata non possa moltiplicarsi in aggravio della Cassa Pubblica, ma resti con giuste misure ripartita secondo quello porta il puro bisogno, e merita la mole più, o meno voluminosa dei Processi medesimi.

A questo passo, e per abbreviare al possibile le Cavalcate, e minorare i volumi appunto dei Processi, che ben si veggono anco in quelli, che formati di fuori, venendo accettati, cadauno sotto alla giudicatura di questo Conseglio, sian rinovate le salutari ordinazioni espresse nella Circolare de 30. Luglio 1668. relativa alla precedente del primo Decembre 1667. che comandano, che in tutti li Processi si proceda con brevità, e non siano fatti Esami, & Atti superflui, dopo che con quel numero dei Testimonii, ch'è sufficiente, sarà stato bastantemente comprobato, e dilucidato

dato il delitto, & il Delinquente, che li Rettori non debbano parteciparе al Tribunal dei Capi se non li casi gravi, per quali non è sufficiente l' auttorità del Reggimento, nè quella posteriormente aggiunta dalle Leggi in materia d' Arme da Fuoco, il che però s' intenda oltre li casi d' Omicidio, dei quali con altra Legge parimente posteriore, che doverà sempre esequirsi, fu ad essi dato l' obbligo della partecipazione, non dovendo in tali Lettere li Cancellieri servirsi di amplificazioni, epiteti, e frasi caricate all' oggetto di promovere le delegazioni, ma estendere le narrative nei puri termini, che scaturiscono dal Processo, come fu sempre la mente di questo Conseglio.

Sia parimente preso, che dal Ministro, cui spetta levar le Bollette, Mandati, o altro qualsisia Atto per il pagamento delle Cavalcate, non possa essere levata cosa alcuna, come sopra, senza una Fede sottoscritta dal Pubblico Rappresentante, che quel tale Processo, per cui si farà fatta la Cavalcata, sia veramente stato delegato, e non rimesso, la qual Fede assieme colla Copia della Ducale di delegazione doverà essere tenuta in filza a parte da essere alla resa dei Conti presentate ai Revisori, e Regolatori alla Scrittura, senza le quali cauzioni, non possano dal Ministro, cui spetta, essergli bonificate le spese di tal natura.

Nella medesima filza dovran pure esser conservate, per presentarsi al Magistrato suddetto, quelle Terminazioni, che venissero formate da Rappresentanti per far la cognizione degl' Indolenti miserabili, li quali per la Legge 1611. 27. Aprile sono dispensati dal pagamento delle spese per li Processi a loro istanza incaminati, ò delegati senza le quali Terminazioni, e senza li fondamenti delle medesime non possa parimente il detto Ministro bonificare alcuna partita.

La presente deliberativa sia stampata, e mandata a tutti li Rettori della Terra Ferma, & Istria, che hanno Assessori, ò Camere, e così pure alli Magistrati all' Armar, e Revisori, e Regolatori alla Scrittura per la sua inviolabile esecuzione, per quanto a cadauno appartiene, dovendo parimente essere aggiunta nei Libri Bollatti, che si consegnano a Cancellieri.

1733. Adi 12. Gennaro. In Conseglio di Dieci.

L' Anderà Parte, che alle Imposizioni già decretate sopra Rei, siano per quelli, che fossero nei casi delegati in avvenire chiamati, e volontariamente si presentassero, levati tutti gli Aggiunti come fù li 19. Settembre 1729. decretato per li Condannati alla Galera, così che si riducano per li soli presentati nei Processi col rito a soli Ducati dieci V. C., & a soli cinque nei delegati servatis, servandis giusta la prima instituzione delle Imposizioni medesime, dovendo bensì continuar il peso delli Aggionti alli Retenti.

A regolazione poi de diffetti sia di più decretato, che come li Ministri Criminali sono tenuti a contare di due in due Mesi nella Pubblica Cassa le Imposizioni riscosse, & ogn' altro provento ad essa spettante, così debbano pure di due in due Mesi consegnare al Pubblico Rappresentante, per essere da esso inviata al Camerlengo suddetto, una Copia consimile alla Raspa di tutte le espedizioni delle quali sarà stato riscosso il Danaro, il che non ostante però debba al fine de Reggimenti ogni Cancelliere farsi fare da chi spetta la consegna della Raspa intiera, e del Libro Bollatto, perchè coi dovuti fondamenti, possa farsi la Revisione comandata al ritorno de Reggimenti stessi.

Ma

Ma perchè a nulla servirebbero tante salutari ordinazioni in varij tempi, e con più Decreti stabilite, e nella detta Regolazione 1729. in 68. Capitoli distinte, e diligentemente raccolte, quando li Cancellieri, li quali aver devono la principale sopraintendenza giusta gli Articoli 15., 39., 40. e 41. mancassero a quelle incombenze principali, & importanti, che in essi quattro Articoli gli vengono ingionte, dall'esecuzione delle quali tutto il buon esito delle pontuali riscossioni dipende; siano però essi Cancellieri dichiariti in avvenire responsabili di ogni diffetto, che si trovasse in avvenire nelle Raspe, che da essi verranno presentate, loro attenta cura essendovendo, che queste da Ministri, ciascun secondo l'obbligo loro, sian formate a tenore degl'Articoli della detta Regolazione 1729., che a chiare note prescrive la Pubblica volontà.

1734. Adì 28. Maggio. In Conseglio di Dieci.

DIchiarando le Leggi impunibili gl'Omicidij dei Banditi, e di quelli vivono in Raspa benchè spirato il tempo de loro Bandi, vengono di essere confermate dall'Eccelso Conseglio di Dieci anche in presente col suo sovrano Decreto 7. Aprile decorso, e di aggiungere con esso, che sè vanno liberi gl'Interfettori da qualunque pena afflittiva, debbano altresì in avvenire soccombere al pagamento delle Imposizioni, & ad ogn'altro Pubblico risarcimento.

Per ottenere l'effetto relativo alla sovrana deliberazione: l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor PIETRO ANTONIO DOLFIN Camerlengo alla Cassa di esso Eccelso Conseglio termina, e terminando ordina la pronta esecuzione di quanto resta nella presente Terminazione esteso.

Che dopo la necessaria formazion de Processi a dilucidazione della verità, e di quelli rissessi, che meritassero i casi d'Omicidio puro in persone Bandite, ò non depennate di Raspa, che risultassero tali, ò prima, ò dopo la chiamata degl'Interfettori all'obbedienza della Giustizia, volendo questi godere il beneficio dell'impunità concesso dalle Leggi, e Decreto suddetto, in virtù di Lettere Avogaresche, ò per Decreto del Reggimento a cui fossero soggetti colla produzione delle Copie auttentiche de Bandi, ò Fede di vivere in Raspa la persona interfetta benchè terminato il Bando, siano, e s'intendano sempre obbligate le persone processate, ò chiamate per tali cause all'obbedienza della Giustizia, al pagamento delle Imposizioni, e risarcimenti, che ve ne fossero della Pubblica Cassa per occasione della formazion de Processi; non dovendo l'impunità, che venisse concessa dalla Giustizia assolverli da pagamenti suddetti.

E come la Carità, e Clemenza dell'Eccelso Conseglio, e intieramente inclinata al solevo de Sudditi, così per quelli, che avessero terminato il tempo de loro Bandi, & aspirassero di depennar il loro nome di Raspa, resta colla presente terminato, che l'Aggravio sia solo ridotto alla summa infrascritta in esecuzione del Decreto 1589. 27. Settembre, senza gl'accresciuti Aggionti in seguito delli vinti per cento della B. V., e delli Soldi sette per Lira, cosicchè aggevolato ad ogni uno il modo di liberarsi dal pericolo di restar impunemente offeso, sarà per abbracciare questo pietoso Pubblico Invito.

Quanto sia poi ai miserabili, restando libero l'atbitrio a N. N. H. H. Rettori della Terra Ferma colla Legge 1591. 23. Settembre di far depennar quelli Nomi, che avessero giustificata legalmente, la propria Povertà, resta

anche

anche di presente confirmato, ben certi che essi non desenderanno alla grazia senza legittimo fondamento dello stato infelice di quello, che la chiedesse a salvezza del medesimo, ch'è l'oggetto più efficace della suprema predilezione dell'Eccelso Conseglio.

La presente fatta, che sia degna della Pubblica osequiata approvazione doverà da tutti li Rettori della Terra Ferma, e da tutti gl'altri da Mar, essere circolarmente spedita, e fatta pubblicare nelli loro Territorij a commune cognizione, onde possa da cadauno abbracciarsi il caritatevole eccitamento, & a fine sia poi in tutte le sue parti, & in ogni parte dello Stato da Terra, e da Mar eseguita da Ministri Criminali, e Camerali, e da cadaun altro a cui spettar dovesse l'osservanza, & esecuzione, doverà essere in giunta nel solito Libro Bollatto, che viene dalla presente Cassa consegnato a Reggimenti per l'inalterabile suo effetto.

Ragualio di quello, che doverà essere pagato da chiunque si farà depennar di Raspa.

LI Banditi diffinitive coll'auttorità, e ritto dell'Eccelso Conseglio, Ducati quindeci effettivi d'Argento, fanno	L. 93 : —
Li Banditi diffinitive coll'auttorità, e ritto dell'Eccellentissimo Senato lo stesso come sopra	L. 93 : —
Li Banditi a tempo coll'auttorità suddette, Ducati dieci ut supra	L. 62 : —
Li Relegati Spediti coll'auttorità suddette lo stesso	L. 62 : —
Li Banditi, e Relegati come sopra d'Anni dieci in giù, Ducati cinque valuta ut supra	L. 31 : —
Li Banditi in perpetuo da Rettori colla loro ordinaria auttorità d'Anni dieci in sù, Ducati cinque ut supra	L. 31 : —
Li medesimi da Anni dieci in giù, Ducati due, e mezzo ut supra	L. 15 : 10

Dalli Condannati poi in Danari si doverà riscuoter.

Dalle Lire cento, fino a Ducati cinquanta Monetta ut supra	L. 3 : 2
Dalli Ducati cinquanta, fino alli Ducati cento ut supra, Ducati uno	L. 6 : 4
Dalli Ducati cento in sù, Ducati due ut supra	L. 12 : 8

(PIETRO ANTONIO DOLFIN Camerlengo.

Marco Miani Segr.

1734. 7. Giugno. In Conseglio di Dieci.

Resta la suddetta Terminazione in tutte le sue parti approvata per la sua pontuale esecuzione, & osservanza.

Il Se-

Il Serenissimo Prencipe fà saper, & è d'ordine del Collegio Illustrissimo de Signori di Notte al Criminal.

Li 11. Marzo 1730.

FUrono in varij tempi estese molte diligenze, e più salutari provisioni dalla Giustizia per assicurar le sostanze di questi Abitanti dalla rapacità de Scelerati malviventi; ad ogni modo nutrito, e coltivato il vicio dalla perversa malizia loro, sentonsi continuati Furti in questa Città con oppressione della quiete, e libertà commune, & orditi ancora ne Sacri Tempi con scandalo universale.

Volendo per tanto l'applicato incessante Zelo degl'Illustrissimi Signori di Notte al Criminal non lasciar intentato ogni mezzo per rinvenire li Rei di tali detestabili operazioni, & particolarmente de empij conculcatori della Casa di Dio, acciò fruisca il Culto Divino il suo dovuto rispetto, & questa Città la sua sicurezza, ne vadino impuniti così iniqui oppressori, hanno risoluto col presente rinovare gl'antichi Ordeni in tal materia disponenti, & in particolar il Decretato dal Serenissimo Maggior Conseglio li 6. Maggio 1442.

Con questo oggetto però fanno pubblicamente intendere, e sapere, che chi avesse cognizione di uno, ò più di detti Scelerati, se anco avesse avuto compartecipazione ne Furti di qualunque sorte, e si fosse ingerito in far esito di Robbe rubate dando nel termine di Mese uno lume alla Giustizia, così che possino li sudetti esser convinti, e castigati, oltre l'esser tenuto secreto conseguirà una libera assoluzione per qual si sia compartecipazione, ancorche fosse nelle forze del Collegio stesso, etiam se fosse stato Compagno ne Furti, e sarà premiato in conformità delle Leggi.

E perche dalla facilità d'esitar le Robbe rubbate nasce il fomento maggiore de Ladri, ravvivando pure Sue Signorie Illustrissime li Proclami già altre volte Pubblicati in tale proposito, eccitano alla debita obbedienza de medesimi, li Compratori col notificar le Robbe comprate nel termine di giorni trè prescritti col Nome, e Cognome del Venditore, e sua Abitazione, la qualità delle Robbe, & il prezzo, tutto affine di scoprir li Rei, e procurar possibilmente la sodisfazione de dannificati, e ciò sotto le più rissolute pene afflittive, e pecuniarie ad arbitrio, secondo la qualità delle trasgressioni, restando sempre ferme tutte le Leggi in materia de Compratori dolosi, che s'intendino sempre soggetti alla pena stessa de Ladri.

Quelli parimenti, che servono de Mezzani, ò Sanseri nel esito, ò vendita di Robbe rubbate siano tenuti notifficare tutte le vendite, che col loro mezzo seguissero nel termine sudetto in tutto, e per tutto giusto l'obbligo de Compratori, e sotto le medeme pene ad arbitrio.

Et acciò la Giustizia fortifica il fine divisato, si fà intendere, che chi avesse cognizione di Mezzani, che s'impiegano in vendere, e far Pegni di Robbe della natura sudetta dando nel termine di Mese uno lume come sopra oltre l'esser tenuto secreto conseguirà una libera assoluzione, sebbene fosse stato compartecipe, ò avesse avuto complicità, & il premio giusto alle Leggi come sopra.

Et il presente sia pubblicato à San Marco, Rialto, & in Ghetto, stampato, e pubblicamente venduto à chiara intelligenza d'ogni uno per la sua inviolabile essecuzione consignato à Reverendi Parrocchi perche sij pubblicato nelle Chiese, commettendo espressamente à Strazzarioli di tenerlo affisso nelle

nelle loro Botteghe in pena di Ducati vinticinque, & altre afflittive ad arbitrio di Sue Signorie Illustrissime da essergli irremissibilmente levata in caso di trasgressione.

Terminazione stabilita dell' Illustriss. & Eccellentiss. Signor Alvise Renier Camerlengo alla Cassa dell' Eccelso Conseglio di Dieci.

In Materia della Imposizione de Rei da osservarsi, & essequirsi dai Ministri nominati in essa.

Adì 13. Marzo 1730.

COLL' ultima seguita regolazione 21. Aprile 1729. approvata dall' Eccelso Conseglio di Dieci li 4. Maggio susseguente, restorono compilate le Leggi in varij tempi emanate per le imposizioni, che devono pagare i Rei Criminali, & il modo, come si debban riscuotere, unito à tutte quelle altre dichiarazioni valevoli per ben instruire i Ministri, che s' impiegano nell' essercizio della Criminalità, onde dovrebbe senza dubbio togliersi in avvenire ogni defraudo, e rendere à ciascheduno degli amministratori à chiare note palese la Pubblica Sovrana volontà, e disposizione, tanto per il pagamento da farsi per essi Rei, come per la custodia del Dinaro, che tutto spetta alla sola Cassa di esso Eccelso Conseglio.

Quanto più provida la Pubblica Sapienza nel decretar à vicenda tali impositioni, & assieme cominar le pene più rigorose à Ministri per la pontual osservanza, altretanto più attento lo studio de medesimi di andar rintracciando le vie più indirette per rendere pregiudicato il Pubblico interesse, convertendolo con forme dannate in loro profitto; perciò

L' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Alvise Renier Camerlengo alla Cassa di esso Eccelso Conseglio facendo riflesso ai particolari ultimamente insorti per parte di alcuno di essi Ministri, che per non assoggettarlo alle pene dalle Leggi cominate, risolve d' impiegare gl' effetti della Pubblica Paterna Clemenza, sospendendo per ora i rigori, e terminar quanto resta quì sotto dichiarito per notizia universale di tutti i Ministri Criminali dello Stato da Terra, e da Mar nominati nella mentovata regolazione, così che venga suppressa la prava inclinazione di rendere in avvenire pregiudicato il Pubblico Patrimonio.

Qualunque volta nascesse il caso di commutazione di Sentenza di Morte, in Galera di alcun Reo, ò pure di Retenzione d' alcuno con Bando, & alternativa di Galera, alla di cui essecuzione fosse spedito, doveranno li Camerali Ministri in occasione del Pagamento delle Bollette, relative à Fedi del Magistrato Eccellentissimo all' Armar, trattener in Cassa Pubblica quelle Summe, che trovassero in esse registrate, ò per risarcimenti Pubblici, ò per imposizione de Rei per esser poscia girate in quelle Casse, ove si aspettassero, anzi che li Vice Colaterali, ò siano altri Ministri à cui spettasse, non possano formar Bollette senza esprimer in esse una tale condizione, cioè di esser girato per Cassa il Soldo di Pubblica ragione, onde non abbi ad' uscire, se non quello spettante, e di sola ragione de Ministri.

Per li Prigioni poi che non potranno uscir prima del terminar della loro Condanna, sara parte loro esiggere dagli Ordinarij, Tassadori Prettorio, ò Prefettizio respective, dove fossero tenuti una Fede dell' importar dell' Impo-

Imposizione, e risarcimento; colla quale doverà esseguirsi in Camera il Pagamento, da elser giustificato colla Copia di Partita da rilasciarsi dai Ministri di essa, uniforme al prescritto da questo Eccelso Conseglio con suo Decreto 9. Marzo 1728. per questa Città, onde serva di fondamento per formar li relaxetur.

Questi relaxetur aspettino, secondo il solito à Nodari Ordinarij, Tassadori, col debito però di consegnar al Cancellier Pretorio, ò Prefetizio le Copie di Partita sudette da unirsi al Libro Bollatto, col fondamento delle quali essi Cancellieri solamente debban sottoscriver li relaxetur, e riscuoter anco le spese spettanti al suo Precessore, onde possa conseguire egli ancora le sue Mercedi, e venga in questa guisa tuttelato, e diffeso da pregiudizij il pubblico, e privato interesse, sotto pena à cadaun trasgressore di Ducati cento, e privazione della Carica.

Li Guardiani, e Custodi delle Prigioni, che rilasciassero alcun Condannato di Prigione de Reggimenti Precessori senza essi relaxetur, che saranno redotti in stampa, col Formulario seguente, oltre il pagar del proprio siano privi di essercitarsi nella sua professione in alcuna Città, e luoco dello Stato da Terra, e da Mar.

La presente Terminazione, munita che sia della Pubblica sovrana Approvazione, sia stampata, e spedita per tutti li Reggimenti, acciò venga consegnata à Vice Collaterali, Ministri di Camere, Cancellieri, Nodari Ordinarij, Tassadori, Guardiani, e Custodi delle Prigioni, e tutti debbano conservarla, & affiggerla nei loro Offizij per la più ferma, & inviolabile osservanza, & essecuzione, da esser poi aggionta nei Libri Bollatti, che si consegnano ai Reggimenti.

FORMULARIO DEI RELAXETUR DA STAMPARSI.

STante la Copia di Partita essibita à me Cancellier infrascritto del Pagamento fatto nella Pubblica Cassa il giorno
di Lire per la Cassa dell' Eccelso Conseglio di Dieci, e
di L. per risarcimento di Cavalcata, Commettemo al
Guardian delle Prigioni che rilasciar
debba dalle medesime con-
condannato Anni con Sentenza del Reggimento del
N. H.
Data li

(*ALVISE RENIER Camerlengo*:

Bortolamio Borghesaleo Segr.

Adi 20. Marzo 1730.
Approbata la presente Regolazione dell' Eccelso Conseglio di Dieci, e commessa la pronta essecuzione per tutto lo Stato del Serenissimo Dominio da Terra, e da Mar.

1730.

L E G G I

1730. 27. Novembre. In Conseglio di Dieci.

DAlla zelante Scrittura hora letta de Diletti Nobili Nostri Avogadori di Commun, si rilleva, come contro il prescritto da Decreti di questo Conseglio 1541. 8. Luglio, 1543. 10. Novembre, e del Senato 1653. 6. Decembre; siasi da alcuni Anni abbandonato da Rettori il costume tanto necessario di portar al loro ritorno da Reggimenti Nota distinta, e giurata all'Officio dell'Avogaria di Commun de' Nomi de Banditi, Colpe loro, e Sentenze deffinitive, & in perpetuo da questa Città. E che quantunque sia loro comminata la pena di non poter andar à Capello, ne d'esser provati senza la Fede dell'essecuzione prestata nelle mani del Nodaro à ciò Deputato; non ostante sorpassata la pena, continui l'abuso invalso, tanto pregiudiziale alle buone Regole della Giustizia.

Mentre però che accudiscono essi Avogadori con benemerita attenzione à rinovare cogl'Ordini opportuni nell'Officio loro l'adempimento di tali Pubbliche disposizioni, suggeriscono poi il rimedio perche sia maggiormente vincolata, e posta nuovamente in essecuzione la prattica; à che annuendo questo Conseglio.

Sia preso, che in Ordine à quanto viene da sopra enunciati Decreti, e particolarmente da quello 1543. 10. Novembre stabilito, che debbano li Rettori tutti da Terra, e da Mar, al loro ritorno portar le fedi come sopra; Sia poi aggiunto, che li Cancellieri loro siano pur obbligati, nel termine di Mese uno dal loro ritorno, portar all'Avogaria di Commun le fedi giurate de Nomi de Banditi; colpe loro, e Sentenze deffinittive, & in perpetuo da questa Città di quelle però non soggette al Ritto di questo Conseglio, per le neccessarie annotazioni à norma di quelle, che sono prescritte à Rettori.

Nel caso poi che nel corso del Reggimento non fossero seguite Sentenze colle sopra risferite conditioni; debbano anco in tal caso, e li Rettori, e li Cancellieri portar fede giurata in conformità all'Officio stesso, onde in virtù di tal debito adempito, possa esser dal Ministro rilasciata à Rettori la fede per andar à Capello, ed'esser provati; & à Cancellieri quella di poter giurar altre Cancellarie, senza la quale mai possano esser admessi al giuramento da chi spetta.

Per supplir poi al diffetto in che sono li Registri in tal proposito; restano circolarmente incaricati li Rettori da Terra, e da Mar.; di far che da Cancellieri loro siano estratti dalle Raspe di Anni dieci in quà li Nomi, e Colpe de Banditi, e loro Sentenze deffinitive, & in perpetuo da questa Città, e trasmesse sollecitamente le Fedi à gli Avogadori di Commun onde siano aggiunti ne Registri per quei rincontri, che potessero opportunemente rendersi necessarij.

E del presente Decreto sia data Copia à gli Avogadori di Commun, & al Segretario alle Voci perche essequisca in conformità per quanto à lui spetta, e perche sia posto nelle Commissioni de Rettori da Terra, e da Mar.

1731. 11. Gennaro. In Conseglio di Dieci.

ARrivano troppo sovvente à questo Conseglio relationi, che giacciano da gran tempo inespediti in molte Città della Terra Ferma in copioso numero li Processi, Nasce da ciò, che riesca la dilungata protration de gasti-

gastighi d' incentivo alle Colpe, per il che ovviare devenir dovendosi à quegl' espedienti, che meglio s' adatino all' importante, e necessario oggetto di sollecitar la perfettion de que' Processi, che fin à tanto restano arenati, diverton gli effetti della Giustizia.

L' Anderà Parte, che li Rappresentanti con Corti della Terra Ferma, immediate ritornati, che siano da loro Reggimenti, personalmente comparir debbano al Tribunal de Capi, con la produttion di Nota giurata, sottoscritta da essi, e loro Ministri, qual comprenda il numero preciso de Processi, lasciatigli da loro Predecessori, come pur di quelli, tanto rimessi da Capi, come delegati da questo Conseglio, la descrittion degl' altri consumati, e spediti nel corso de' lor Reggimenti, e la specificatione di quei lasciassero à Successori loro da ultimarsi. Non possano andar à Capello, se non haveranno presentata una Fede, sottoscritta da tutti trè li Capi, da cui consti l' adempimento di quanto in hor si delibera, con pena al Segretario alle Voci nel caso permettesse in contrario à chi contravenisse di Ducati cinquecento, ed altre ad arbitrio de Capi.

Il presente Decreto, doverà esser giuntato alle Commissioni, si rilasciano à Rappresentanti prima, che intraprendano gl' Impieghi, e doverà esser stampato, e trasmesso à tutti li Rappresentanti attuali, per l' inviolabile esecution sua.

E ne sia data Copia al Segretario alle Voci, perche ubbidisca in conformità.

Giulio Cesare Alberti Nod. Duc.

Proclama Pubblicato d' Ordine degl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Essecutori contro la Bestemia.

In Materia de' Forestieri, & Albergatori di essi.

Adi 24. Maggio 1732.

COmprendendo la prudenza degl' Eccellentissimi Signori Essecutori contro la Bestemia infrascritti, non ostante la republicata publicatione de Proclami tante volte d' Ordine del loro Eccellentissimo Magistrato seguita, trascurarsi da Cameranti, e Forestieri quella più pronta esecutione, che per ogni riguardo le sarebbe giustamente dovuta, e volendo Sue Eccellenze assolutamente fermar il corso à disordine sì pernicioso ad intelligenza di ogn' uno, non derogando, anzi restando quanto per il passato, stabiliscono di far novamente sapere, che non ardisca qual si sia de medesimi di partirsi dall' obbedienza inalterabile di cadauna dell' Ordinazioni qui sotto annottate, perchè saranno irremissibilmente castigati.

Siano perciò obligati tutti li Cameranti, Hosti, & Albergatori, di dar in nota tutti li Forestieri di Stato Alieno, che capiteranno in questa Città nelle loro Case, & il giorno dietro all' arrivo de medesimi Forestieri, capitar al Magistrato di loro Eccellenze à ricever il Bollettino, che Gratis, senza alcuna spesa gli sarà concesso, dà portarsi sempre adosso, dando in nota il vero Nome, Cognome, Padre, Patria, cosa sij venuto per fare, sotto le pene statuite dalle Leggi, havuto riguardo alla qualità delle persone, & anco in pena della Vita à Forestieri, che venisero à darsi in nota con mentito Nome, eccettuando però dall' obbligo di prender il Bol-

lettino quelli, che venissero con Lettere di Credènza de Prencipi, & altri Personaggi.

Incorreranno nelle stesse pene à chi allogiassero per più dello stesso giorno dell'arrivo de Forestieri, senza la solita Licenza del Magistrato, che non notificassero la qualità dell'Armi, che avessero seco, & alla stessa condizione siano li Monasterij, di non poter alloggiar in essi simili Forestieri Laici, senza la sudetta Licenza, come anco resti proibito à quelli, che tengono Case di Communità d'alloggiar Forestieri di Terre Aliene, mà solamente quelli delle loro Communità, e tutti li Frati Religiosi Forestieri ut supra, che capiteranno in questa Città vadino alli loro Conventi, nè possino esser alloggiati da chi si sij, sotto le pene statuite dalle Leggi.

Che tutti quelli, che alloggiassero Forestieri di Terre Aliene, senza esser descritto nel solito Dacio de Locandieri, avuto il Mandato alli Sette Savij, & approbati dal Magistrato di Sue Eccellenze con trè Balle almeno, giusta le Leggi, incorrino nelle pene espresse nei Proclami altre volte publicati, & altre ad arbitrio di loro Eccellenze.

Che li stessi Hosti, Cameranti, & Albergatori, che non veniranno il giorno dietro subito doppo la partenza de Forestieri alloggiati nelle loro Hostarie, e Camere à dar in nota detta loro partenza, incorrino nella pena di Ducati cinque correnti, ch'è espressa sopra il Bollettino, che li viene consignato dal Magistrato per alloggio di detti Forestieri, da esserli tolta irremissibilmente immediate, & applicata giusta la Terminazione de Precessori delle loro Eccellenze.

Che tutti li Hosti, Cameranti, & Albergatori sudetti siano obligati immediate notar sopra un Libro alfabettato, che doveranno tenir per tal'effetto, tutti li Forestieri, che li capiteranno ad essi ad alloggiare distintamente, con Nome, Cognome, e Patria, & all'incontro notarli la loro partenza subito, che sarà seguita, à fine, che se ben non li alloggiassero se non una sola notte si possi vedere la loro venuta, e partenza, e dovendosi far sottoscriver detta Partenza, ancor, che non avessero avuto il Bollettino, & in caso, che gli fossero trovati Forestieri alloggiati in Casa, che da essa fossero partiti doppo l'Alloggio, senza aver fatta la Nota sopra il Libro sudetto, incorrino nelle pene sopra espresse.

Quei Forestieri di Terre Aliene, Artisti, che avessero abitato, Luoco, e Fuoco in questa Città, & descritti nelle Fraggie, & Scole della loro Professione, che per il corso d'Anno uno continuo avessero pagato le Publiche Gravezze, siino disobligati di capitar à ricever il Bollettino per la loro permanenza in questa Città, così anco quei Soldati, & altri, che servissero la Serenissima Republica, e che fossero rollati, & avessero il Mandato del Savio alla Scrittura, intendendosi medesimamente alla stessa condizione li Camerieri, & Servitori d'Aliena dizione liberi dall'obbligo del stesso Bollettino, che avessero in questa Città servito un'Anno continuo in detto esercitio, portando Fede giurata del loro Patrone, da esser quella approvata da loro Eccellenze.

Et avendo Sue Eccellenze mira anche à gl'altri Forestieri di Terre Aliene di facilitar il modo di liberarsi dal sudetto obbligo del Bollettino, senza il quale possino continuare nella loro permanenza nella Città, in luogo delli Anni dieci di continua Abitazione, che si ricercava à chi voleva liberarsi da detta obligazione del Bollettino.

Et essendo alcuno accusato, che contravenisse à gl'Ordeni sudetti, avuta la verità d'alcuna delle sudette Trasgressioni, sarà l Accusator tenuto secretissimo, & conseguirà Lire duecento de Piccoli delli Beni delli Rei, le qua-

le quali gli saranno pagate, giusta la Parte dell'Eccelso Conseglio di Dieci 1606. 20. Zugno.

Quelli, che Affittassero Case, ò Appartamenti d'esse ad alcun Forestiere, overo ricevessero qual si sia Forestiere nelle loro Case, siano tenuti venir nel termine di giorni trè à dar in nota al Magistrato di loro Eccellenze l'Affittanza, con il Nome di quel Forestiere à cui l'averanno affittata, sotto quelle pene in caso di Trasgressione, che pareranno più proprie à loro Eccellenze.

Siano in oltre obligati li Forestieri Sudditi dello Stato Nostro, quelli solamente, che alloggiassero all'Hostarie, e Camere Locanti approvate, & con li requisiti ut supra dichiariti, per più d'un giorno, venirsi à dar in nota al Magistrato di Sue Eccellenze per ricever il solito Bollettino di Licenza, giusta come si prattica con gl'altri Forestieri di Stato Alieno, & ciò in esecuzion della Parte dell'Eccelso Conseglio di Dieci 1637. 29. Aprile.

E perchè l'esperienza hà fatto per l'adietro conoscer vane tante diligenze, che si pratticarono per dilucidare le Trasgressioni fanno al presente intender, che per venir in chiaro delle stesse, si procederà anco per via d'Inquisizione ex Officio, tanto contro chi mancasse dall'esecuzione de precitati Ordini, quanto contro Ministri del Magistrato, che trascurassero d'esercitar fedelmente il loro dovere, onde serva ciò di freno ad ogn'uno, & al divertimento di quelle Contrafazioni, che si scoprono, così temerariamente stabilite, ed invalse.

E siano obligati li Hosti, e Cameranti tutti di questa Città, come pure, della Terra di Murano, tener il presente Proclama affisso nelle loro Locande, & Hostarie à chiara intelligenza d'ogn'uno, sotto quelle pene, che pareranno più proprie à Sue Eccellenze.

Parte presa nell' Eccellentissimo Maggior Conseglio.

In Materia d' Avvocati de Priggioni.

1733. 12. *Maggio.* *In Pregadi.*

SEmpre eguale la Giustizia, e Carità del Governo, nel provedere al sollievo de Carcerati, li quali per la loro povertà, non avessero il modo d'una valida diffesa, e della loro celere spedizione, ebbe anco la maturità del Maggior Conseglio, con tal pio, e necessario oggetto, ad accorrervi con varie, e salutari Leggi, in più tempi emanate, instituendo l'elezione di due Avvocati de Priggioni, & imponendo à medesimi quell'incombenze, che furono reputate opportune. Ora non riportando quelle la debita essecutione, per li motivi rilevati dalla ricercata del Conseglio de Dieci 1727. 19. Agosto, e dalla Scrittura de Signori de Notte al Criminal 7. Marzo prossimo passato, & aggiongendosi in oltre, lo stato del tutto inabile, in che attualmente si trova uno di detti due Avvocati, per le sue gravi indisposizioni, come da Fede giurata del Protomedico 4. Maggio corrente, e l'altro luogo rimanere da qualche tempo giacente, e vacuo, ben conviene, che la Pubblica providenza tolga di mezzo, tutto ciò, che viene ad impedire gl'effetti della Pubblica intenzione, e stabilisca quanto vaglia à ben firmare l'ordinazioni statuite, & à rimovere qualunque ostacolo, aggevolando con tutti li mezzi possibili, la continuazione, e sussisten-

za d'un'opera tanto grata à Dio Signore, e così propria de Religiosi instituti della Repubblica Nostra, però:

L'Anderà Parte, che salve le Leggi tutte in questa materia disponenti, & alla presente non repugnanti, attesa la sopraresferita Infermità d'uno, e la mancanza dell'altro Avvocato de Priggioni, sia in ordine alle Leggi 1475. 22. Luglio, 1535. 17. Ottobre del Maggior Conseglio fatta elezione nello stesso, per quattro mano d'elezioni, di due Nobili Nostri in Avvocati de Priggioneri, dovendo cadauno aver li requisiti dell'età d'Anni vinticinque in sù, & anco d'esser stati in precedente esercizio, ò d'Avvocato de Priggioni, ò d'un intiero corso di Avvocato per le Corti, da esser questi prima legitimamente giustificato dal Segretario alle Voci, dovendo gl'eletti durar Anni due, intendendosi, che da mò in avvenire, il primo corso sia sempre serrato, ed aperti li susseguenti, e senza contumacia, potendo secondo il solito, essere li stessi in luogo loro riballottati.

Abbino libertà d'entrare in ogni Priggione, sempre che volessero parlare, & udire li poveri Carcerati.

Godano il privileggio, di dover prima d'ogni altro essere introdotti, uditi, & espediti da cadaun Giudice, Officio, Magistrato, Avvogaria, Serenissima Signoria, Consegli, e Collegij, ogni volta, che fossero per pratticare qualche ricorso, à favore de poveri Priggioni, e di conseguire tanto dalla Quarantia Civil, quanto Criminal, il Consiglio, e siano da Capi preferiti da chi si sia.

Doveranno li detti Avvocati, ommesso ogn'altro impiego, prestar assidua assistenza, nella sola, e più valida diffesa de poveri Priggioneri, a qualunque Giustizia soggetti, sì Civili, come Criminali, secondo occorrerà, senz'alcuna recognizione d'essi, e sotto qual si sia immaginabile titolo, color, ò pretesto, ne possano perciò occuparsi ad'Avvoccare per altri, se non per se stessi, ò parenti, che si cacciassero da Capello; e contravenendo, s'intendano ipso facto decaduti, e privati d'ogni beneficio dipendente dalla loro elezione, e sia fatto in loro luoco.

Siano obligati (salvo legitimo impedimento) visitare tutti li detti Carcerati, almeno due giorni per settimana, e tanto più, quanto ricercasse il bisogno, essequendo in ciò la Legge 1475. 22. Luglio del Maggior Conseglio, & in oltre visitare le Priggioni di Rialto, assister ogni mattina, & post, alli Consegli della Quarantia Criminal, & altri Collegij de Priggioneri, ne quali in cadauna settimana, uno delli Fanti dell'Avvogaria sia obbligato à servirli per le reduzioni, sotto pena di privazione de loro Officij, diviso però il peso trà li stessi Avvocati, in modo che uno per quattro Mesi continui debba riddursi à detti Consegli, e l'altro à detti Collegij, e così alternativamente con muda successiva, sino al compire del loro Officio, restando tuttavia tenuti ambidue, ad ogni occorrenza de Carcerati predetti, come viene ordinato dalla Legge 1535. 17. Ottobre del Maggior Conseglio.

Particolarmente poi ne casi de Priggioneri per li Nostri Officiali dell'Armamento, siano tenuti andar alla Camera, essaminar il loro debito, e condizioni, per procurare la loro liberazione.

Similmente restano incaricati riveder li Processi tutti espediti dalli Signori di Notte al Criminal, ogni volta, che fossero li Rei mandati alla Legge, ne quali s'ingerisce pena di sangue, ò mutillazione de membri, dovendo li stessi Processi dalli detti Signori di Notte al Criminal essere communicati alli medesimi Avvocati, acciò questi possano usare le loro raggioni avanti de Giudici del Proprio, e volendo essi Giudici discordi, dedurre il

re il caso alla Quarantia Criminal, debbano gl' Avvocati star ivi, e diffendere li Rei, come per l'antedetta Legge 1535.

E perche fù provisto alla spedizione di simili casi, intromessi da Giudici del Proprio, al Conseglio di XL. al Criminal, con la Legge 1586. ultimo Agosto del Maggior Conseglio, così s'eccità il zelo de Consiglieri, e Capi Pressidenti al Conseglio di XL. sudetto, perche sia in tutte le sue parti essequita.

Sarà loro incombenza continuar nella consuetudine, di rilasciar li Mandati per il Biscotto à Carcerati Forastieri, conosciuti veramente poveri, e sospenderli a quelli, che avessero altro modo d'alimentarsi, onde fortifica gl'effetti proprij la Carità Pubblica, e restino rimossi gl'aggravij innoportuni.

Per li Priggioneri Civili, ad oggetto di render facilitata l'espedizione delle loro Cause Civili; Sia preso, che resti delegato il Magistrato de sopra Ospitali, tanto in ordine, quanto in merito, con le formalità solite dell'ordinarie delegazioni, e con appellazione nel solo merito à Consegli, e Collegij respettivamente ove siano obbligati essi Avvocati sostenere la loro diffesa. Le spese degl'Atti siano fatte dalla Congregazione de Priggioni, dalla quale sia fissato il Danaro per tali occorrenze, e destinato un Governatore all'assistenza d'essi Priggioni, & alla disposizione dello stesso Danaro, acciò venga con pieno frutto impiegato.

E perche al Carico giustamente si deve l'emolumento; Sia preso, che il Salario d'essi Avvocati, solito corrisponderssi dalla Cassa de Governatori dell'Entrade, resti accresciuto con altri Ducati quindeci al Mese à caduno, in modo che abbiano Ducati vinti al Mese Valuta Corrente, e questi in Ducati d'Argento effettivi, netti da ogni Decima, e Soldi per Lira, il che pure in Moneta simile doverà riscuoterssi dal Procurator Criminale il suo proprio assegnamento, fermo in resto gl'altri Ducati cinque pur soliti di contribuirsi à detti Avvocati dalle Procuratie, come per la più volte rifferita Legge 1475. 22. Luglio del Maggior Conseglio; Mà per conseguire detto Salario, debba prima di caduna esazione, presentarsi tanto à Governatori dell'Entrade, quanto alle Procuratie, Fedi giurate del Collegio de Signori di Notte al Criminal, e del Magistrato dell'Avvogaria di Commun, d'aver intieramente supplito ad ogni sua obbligazione come sopra limitata, onde apparisca l'intiero fruttuoso esercizio loro contribuito, e siano le Fedi medesime tenute in Filza dalle Procuratie, e Magistrato predetti, per fondamento dei giri, che doveranno farsi dei detti assegnamen- dovendo à ciò principalmente aver mira li Ministri Deputati à tale incombenza.

Il Procurator Criminale doverà pure essere riballottato d'Anno in Anno dalli sei Conseglieri, e trè Capi di Quaranta superiori, senza la qual riballottazione non possa essiggere il Salario assegnatole, quale per conseguire, doverà parimenti essibire alli Ministri de Governatori dell'Entrade, Fedi in tutto, e per tutto, come resta stabilito per li N.N. H.H. Avvocati de Priggioni, & in oltre Fedi delli stessi Avvocati d'aver esercitato con attenzione, & abilità detto impiego, e quando mancasse à quanto se l'incombe, debbano li Avvocati sudetti rappresentarlo alla Signoria Nostra perche anco trà l'Anno possa esser escluso, & eletto altro in sua vece, sempre però con le formalità, e condizioni sudette.

Dichiarita in tal modo la Pubblica risoluta volontà, sia il presente Decreto con la maggiore efficacia raccomandato al zelo, & attenzione de Capi di Quaranta Superiori, Avvogadori di Commun, e Signori di Notte al

Criminal, quali abbino facoltà di levare la pena de Ducati cento, senza altro Conseglio alli trasgressori, qual pena sia applicata all' Infermaria de Priggioni.

Non s' intenda la presente presa, se non sarà anco posta, e presa nel Maggior Conseglio, e doverà poi essere stampata, e trasmessa à tutti li Consegli, Collegij, e Magistrati, da registrarsi ne loro Capitolari, & in più stampe al Segretario alle Voci, con obbligo di consegnarne una à chi sarà di tempo in tempo eletto Avvocato de poveri Priggioneri, acciò non possa mai allegare inscienza di quanto viene con oggetti di Giustizia, e di cristiana pietà statuito, per la sua inviolabile essecuzione.

1733. 26. Luglio. Fù posta, e presa nel Maggior Conseglio.

1734. 13. Luglio. In Conseglio di Dieci.

QUantunque le Leggi di questo Conseglio 1521. 28. Febraro, 1525. 23. Maggio, e 1603. 7. Luglio generalmente prohibiscano à chi si sia il far Lotti di qualunque natura, e ciò col retto, e degno fine di oviar le fraudi, che dalla sagacità di chi tiene essi Lotti possono esser commesse, ad ogni modo il progresso del tempo, che apporta sempre non lievi pregiudizij à tutte le cose umane, hà introdotta à poco à poco nella Terra Ferma la dimenticanza, e poi la innosservanza delle Leggi stesse specialmente nel tempo delle Fiere, e de più solenni Concorsi, vedendovisi con impudenza spiegati varij Lotti di più sorti, e trà gli altri quello, che communemente chiamasi il Biribis, il quale trà tutti li Lotti di tal natura può dirsi rovinoso alle Famiglie non solo de Benestanti, mà ciò che più importa anche di quelli, che mal proveduti de' Beni di fortuna, ciò che impiegar doverebbero per la buona educazione de Figli, per il sostenimento delle Case loro, e nel pagamento delle Publiche Gravezze, allettati da una falsa apparenza di probabile guadagno, male avveduti lo espongono ad' una perdita moralmente sicura.

Ad un disordine di sì gravi conseguenze però applicar dovendosi li più forti, e rissolnti compensi.

L' Anderà Parte, che tutti li Lotti di qualunque natura, siano con Balle, ò con Bollettini, ò sotto titolo di Givochi, e specialmente quello tanto abbominevole detto il Biribis, restino in tutti li tempi, sia di Fiere, Concorsi, ò di altro, in qual si sia Città, Terra, ò Villaggio della Terra Ferma, e Dogado, sia nelle Piazze, ne Teatri, ò in qualunque luogo, etiam nelle Case private, severamente prohibiti, non potendo, ne con tacita, ne con espressa permissione esserne data licenza da qualunque Publico, sia Ordinario, ò sia Estraordinario Rappresentante, li quali tutti siano anzi incaricati ad' invigilare, affinchè non corra impunita la minima trasgressione.

La pena, à chi ardisse tenere, come sopra, li Lotti, ò sian Givochi accennati, sia di Ducati cinquecento da essere contati intieramente all' Accusatore senza alcuna diminuzione, il quale Accusatore sia in libertà di darne la relazione, ò al Rettore del Luogo, overo al Tribunale de Capi per riceverne il premio dovunque sia per essere di sua più compita sodisfazione, provata però che sia la colpa, e convinto il Reo, oltre di che dovrà pure esso Denonciante esser tenuto secreto.

La presente dovrà essere stampata, e publicata in tutte le Città, Terre, e Castel-

Castelle della Terra Ferma, e Dogado, & anche affissa da per tutto nei luochi più cospicui, e consueti per la sua puntuale inviolabile essecuzione, cosicchè nessuno possa fingerne ignoranza.

1734. 4. *Febraro. In Consiglio di Dieci.*

SIA preso, che inherendo à quanto con virtù suggerisce ad'indemnità di tale Publica defraudata esazione dell'imposizioni sopra Rei, che à misura de Casi, alla Cassa stessa compettono, sia per auttorità di questo Conseglio incaricato il Camerlengo alla Cassa medesima giusto il pratticato da Precessori suoi in altri tempi di dover coll'immediata republicazione dell'anterifferite Terminazioni per tutte le Giurisdizioni del Friuli richiamarle in ogni parte alla debita osservanza: A tale fine prescritto già essendo, che li Cancellieri nelle Giurisdizioni per l'intrapresa del Carico ricever abbino prima dal Rappresentante d'Udine il Libro bollatto, e cautar in oltre con idonea Pieggiaria li proventi della Criminalità, resta à maggior sicurezza d'essato, e successivo adempimento ferma, e dichiaramente agiunto, & ordinato, che in nessuna delle Giurisdizioni medesime admetter si possano Cancellieri senza eser stati precedentemente provati, che abbino avuto in consegna il Libro bollatto, e che prestata abbino pure sufficiente valida Pieggiaria, à cautella de Pagamenti alla Cassa spettanti, e trovandosene alcuno mancante di tali indispensabili requisiti, ed aver à tutte le condizioni supplito, cada immediate nella pena d'eser non solo escluso dall'impiego; mà di non poter esercitar mai più ne esse, ne altre Cancellarie, con obligo, che strettamente s'ingionge à Giurisdicenti d'esser per li Cancellieri loro responsabili, anco perciò riguarda li Pagamenti alla Cassa, & à condizione, che resta positivamente espreso di mai in avvenire potersi rimetter alcun caso à Giurisdicenti, se alle Lettere, co' quali il Luogotenente d'Udine participerà al Tribunale de Capi li casi insorgesero, non sarà dal medesimo di volta in volta unita, & accompagnata una Fede, da cui si rilevi eser come sopra il Cancellier provato d'aver ricevuto il Libro bollatto, e presstata la commandata Pieggiaria, co' quali vincoli, e mediante la vigilanza de Camerlenghi prò tempore sia maggiormente afficurata la pontual esecuzione della Publica risoluta volontà, e si rimetta nella debita sussistenza, e vigore una rendita destinata all'esigenze della Cassa di questo Conseglio.

E del presente, che si spedisce al Luogotenente d'Udine sia per quello concerne la condizione della Fede nella rimessa de casi à Giurisdicenti fatta nota nel Capitular de Capi, à quali viene raccomandato.

1735. 19. *Agosto. In Conseglio di Dieci.*

A Divertimento della dannatissima dilazione in questa Città di Stilli, Armi stillate, e Cortelli Genovesi, hà l'auttorità del Conseglio di Dieci proveduto colle severe proibizioni, e pene espresse ne suoi Decreti 30. Ottobre 1682., e 9. Settembre 1699., alle pene stesse susseguentemente del 1707. 14. Novembre sogettando anco li Delattori d'ogn'altra sorte di Cortelli da punta per la detestabile introduzione di lanciarli con quei gravi pericoli, e male conseguenze, che hanno persuaso la Publica prudenza all'applicato riparo. Invalso ad'ogni modo da qualche tempo altro nuo-

vo, e più dannabile abuso di portarsi in dosso Balle di ferro, e piombo ; instrumento tale, che per l'arte, e maniera di gettarsi, e per la fierezza de colpi è da considerarsi, come un'Arma quanto secreta, altretanto imprimente, & atta à causar incurabili contusioni, e morti di Persone innocenti è vie più da casi di varie rettenzioni seguite di Persone munite di simili Balle, e dal non vedersi sopra di ciò fatte le necessarie espresse proibizioni, chiamata la Giustizia di questo Conseglio à provedervi, e poner compenso al gravissimo inconveniente, e però

L'Anderà Parte, che resti severamente proibito à chi si sia il portar così di giorno, come di notte in dosso qualunque sorte di Balle di ferro, e piombo ; & al Capitanio di questo Conseglio, come pure à Capitanij delle Barche à quali resta strettamente rinvigorito il debito di caminar la notte particolarmente per la Città, sia vigorosamente comesso d'invigilare per la rettenzione di quelli, che s'attrovassero con simili Balle ; e venendo presi non potrà da Capi presenti, e Successori esser à medesimi applicata minor pena, che quella stabilita contro Delattori di Stilli, Armi stillate, Cortelli Genovesi, e da punta come sopra, di Mesi due di Camerotto, e Ducati 200. almeno, ò pure avuto riguardo alla condizion delle Persone di Ducati 25. Tratti trè di Corda, e Mesi due di Camerotto, & essendo inabile alla Corda Mesi trè di Camerotto, da non esserle fatta remissione alcuna, in tutto in conformità del prescritto ne sopraccennati Decreti, e particolarmente in quello di 30. Ottobre 1683. sudetto.

La presente, che doverà in Summario esser registrata ne Capitolari per esser letta ogni prima reduzione di Mese à questo Conseglio, & à Capi ; Sia stampata, e publicata, da republicarsi poi à tempi, e ne luoghi soliti con l'altre Parti in materia di delazione d'Armi, à perpetua universale notizia.

Il Serenissimo Prencipe fà sapere, & è d'Ordine degl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Essecutori contro la Bestemia.

In Materia de Frati Forestieri, & altri Regolari, che dimorano fuori de loro Conventi.

Adì 4. Luglio 1736.

HA' voluto l'Eccellentissimo Senato per togliere il considerabile inconveniente, e gravissimo scandalo de Religiosi, che senza dipendenza, & obbedienza veruna stano lontani da Conventi ; demandare con prudentissimi Religiosi Decreti à loro Eccellenze la sopraintendenza in tale importante materia, perche abbino ad applicarvi li aggiustati compensi. E come fù sempre à cuore di loro Eccellenze di pontualmente eseguire in ogni loro parte li Decreti sudetti, rilasciando varij Ordini in tale proposito, & in particolare uno li 21. Maggio 1722., & altro li 26. Settembre 1723. contro quei Frati Forestieri, e di aliene Provincie, & altri, che vestono l'Abito Regolare, quali non avendo Stanza, nè Convento in questa Città dimorano in Case private, & altri, che dimorano fuori de medesimi con scandalo di chi li osserva trattenersi fuori de Chiostri vagando per la Città, così inherendo alli Decreti sudetti, & Ordini essecutivi de loro Precessori fanno con il presente publicamente intendere la loro rissoluta volontà.

Che sia espressamente prohibito ad ogni Frate, ò altri Religiosi Forestieri,

ſtieri, e di Aliene Provincie, che dimorano fuori de loro Conventi il trattenerſi fuori de medeſimi in Caſe private, & in altri luoghi ſotto qual ſi ſia colore, ò preteſto, niuno eccettuato, mentre traſgredendo gl' Ordini ſudetti ſarà il Traſgreſſore punito con quelle pene, e caſtighi, che dalla prudenza di loro Eccellenze ſaranno ſtimati più proprij.

Mà perche ſimili inconvenienti de Regolari, che dimorano fuori de loro Monaſterii, che vanno con pregiudizio dell' Abito Sacro ſcandaloſamente vagando per la Città ſenza dimora, ne medeſimi naſcono dal vederſi facile il modo di celebrare nelle Chieſe di queſta Città, & d' impiegarſi nelle Prediche, & altre Funzioni. Fanno intendere, che ſotto pena de Ducati cinquanta da eſſer applicati la metà al Denonciante, quale ſarà tenuto ſecreto, e l' altra metà à Luoghi Pij, ò in quelle Elemoſine, che pareranno più proprie à loro Eccellenze, & altre maggiori à loro arbitrio; Sia eſpreſſamente prohibito à Piovani, Sagreſtani, Capellani, Curati, e Guardiani delle Scole, e Suffragii di permettere la celebrazion della Meſſa, la Predica, & altri Divini Uffizii à Regolari ſudetti, quando non abbino le ſolite neceſſarie Licenze di Monſignor Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Patriarca, & una Fede legittima de loro Superiori, che ſtanzino, e pernotino ne loro Conventi, qual Fede non abbia ad aver effetto alcuno, ſe non ſarà rinovata di Meſe in Meſe da Superiori predetti, & à tutti que' Regolari Foraſtieri, che non aveſſero Conventi; quando non abbino la ſolita permiſſione di loro Eccellenze di poter dimorare in queſta Città.

Sia pur eſpreſſamente prohibito alli ſudetti Piovani, & altri come ſopra di permetter la celebrazion della Meſſa, Predica, & altri Divini Officii in cadauna Chieſa di queſta Città fuori del proprio Convento à quei Regolari, che aveſſero Figliolanza, ò obbedienza in alcuno di queſti Conventi, quando non li preſentaranno le Licenze come ſopra, ſotto le pene à chi lo permetteſſe nel preſente Proclama comminate.

Et il preſente Proclama ſia portato in tutte le Chieſe di queſta Città tanto nelle Parocchie, quanto nelle Chieſe di Monache, e Frati, & in ogni altro luogo, & affiſſo nelle Sagreſtie delle medeſime per la ſua pontuale, & inviolabile eſſecuzione; mentre per un tale peſante, e premuroſo riguardo ſi eſſamineranno anco Teſtimonii ex Officio à chiaro lume, e liquidazion della verità.

Terminazione degl' Eccellentiſſimi Signori Capi dell' Eccelſo Conſeglio di Dieci.

1737. 25. Settembre.

TUtto che ſia ſtato fermamente ingionto con il Decreto del Conſiglio di Dieci 30. Marzo 1689. l' obbligo preciſo à Cancellieri di dar in nota al Tribunale de Capi, nel tempo ſteſſo, che preſtano il ſolito giuramento, li nomi de Coadjutori, che deſideraſſero tener nella Cancellaria, correndo da molto tempo l' abuſo con notabile diſervizio della Giuſtizia, che da Cancellieri ſteſſi ſi negliga l' obbligo predetto, che pur le doverebbe eſſer noto per il ſurifferito Decreto ſin d' allora ſtampato, pubblicato, & affiſſo in tutte le Cancellarie dello Stato, gl' Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori Capi del Conſiglio ſteſſo infraſcritti, inherendo al Decreto di ſopracitato per rimediare à quei gravi diſordini, che poſſono derrivarne dall' innoſſervanza d' una tale neceſsaria, e ſalutare preſcrizione, con le preſenti terminano, e terminando commandano, che la preſente Terminazione ſia

ne sia stampata ; circolarmente trasmessa à principali Rettori della Terra Ferma, Dogado, Proveditori Generali da Mar, Dalmazia, & Albania, e Capo d'Istria, e fatta collà affiger in tutte le Cancellarie dello Stato, così non ardisca in avvenire alcun Cancellierie di prestare il solito giuramento prima di portarsi all'esercizio di alcuna Cancellaria se nel tempo stesso non darà in nota il nome de Coadjutori, che destinassero di seco condurre, e ciò sotto tutte quelle pene, che da Capi prò tempore fossero credute consone alla loro trasgressione, che diventarebbe più contumace, doppo la rinovazione, e conferma di quanto è stato prescritto nel suriferito Decreto 30. Marzo 1689. che à più chiara intelligenza de Cancellieri sia ristampato, à piedi della presente Terminazione per la inviolabile essecuzione sua.

(*Marco Molin C. C. X.*
(*Alvise Zorzi 4.° C. C. X.*
(*Pietro Contarini C. C. X.*

Exc. Cons. X. Sec. Hieronymus Vignola.

1689. 30. Marzo ; In Conseglio di Dieci.

CHE al Decreto preso li 28. del corrente in questo Conseglio circa Cancellieri, sij aggiunto che resti proibito à qual si sia Cancelliere, così da Terra, come da Mar il potersi essercitar nel Reggimento Successore in qual si sia funzione della Cancellaria, ne come Coadjutore, ne sotto qual si sia altro titolo, ò pretesto, restando obbligato ogn'un Cancelliere di dar in nota al Tribunale de Capi di questo Conseglio, nel tempo che prestano il solito giuramento li nomi delli Coadjutori, che vorranno tenere nella Cancellaria, da non esser quelli mutati senza previa licenza del Tribunale stesso sotto le pene tutte stabilite dalle Leggi à chi esercita Cancellarie in contumacia.

E sia la presente stampata, pubblicata, & affissa in tutte le Cancellarie dello Stato, per la sua pontuale esecuzione.

Parte presa dall' Eccelso Conseglio di Dieci.

In Materia di Cartelli, e Desfide à Duelli.

Adi 29. Aprile 1739.

LA maturità, e la pietà insieme di questo Conseglio, nel riflesso alli gravissimi, e perniciosissimi effetti, che ne derivavano dalla frequenza dell'esposizion di Cartelli di Disfida, e dalle Disfide, che si facevano à particolari combattimenti, ha colli Decreti 1541. 9. Aprile, e 1632. 17. Maggio determinate contro quelli li esponessero, le portassero, e le accettassero, quelle pene, e castighi, che fù in all'ora supposto dovessero servire di freno, acciò più non seguissero, cosicchè levate restando le funeste consequenze, che dagli Omicidij ne procedevano, di rapir cioè l'Anime à Dio, e li Sudditi al Prencipe, venisse à conservarsi il sommo ben della quiete, della pace, e della concordia, che fù sempre, e sarà il più importante desiderio della mente Pubblica. Ma come le corruttelle de tempi, che

che si sono con grave scandalo estese, si sono andate con soversione delle buone massime introducendo in alcuni spiriti servidi, anche de Nobili Nostri, con fallace supposto di ragione, e contro li savj, e Religiosi Instituti della Repubblica Nostra, alcune mal fondate presunzioni di onore, con scandalo enorme de buoni, e sorpresa ben grande in ogni ordine di persone, e con timore d'altri più gravi pericoli, e sconcerti, quando dalla costante risoluzione di questo Conseglio, e coll'esempio dell'uso osservato in ogn'altro ben regolato Governo in volersi divertiti, ed intieramente levati, non vi si accorra; così con questi impegni di Religione, e di Pubblica dignità, e nell'importante oggetto di voler preservate le vite de Sudditi, che devono essere puramente impiegate in profitto della Religione medesima, & in servizio della Patria, essendo risoluta la volontà di questo Conseglio di voler esiggere da Nobili Nostri, da Cittadini, e da ogn'altro ordine di persone quell'ubbidienza, e rassegnazion, che è dovuta, colla cognizione anche delle pene, e castighi, à quali saranno soggetti, ogni qual volta con temerario ardire vi contravenissero. E però:

L'anderà Parte, che tutti quelli, di che grado, e condizione si siano, etiam Nobili Nostri, che in avvenire faranno esponer Cartelli per Disfide, manderanno, porteranno, ò accetteranno Disfide per combatter in Duello, così in questa, come in ogn'altra Città, Terra, e Luogo del Dominio Nostro, sì da Terra, come da Mar, in voce, ò col mezzo di Amici, Padrini, & altre interposte persone, & in qualsisia altro modo, sia, e s'intenda ipso facto aver commessa un'azion indegna, ed infame.

Essendo Nobili Nostri, siano, e s'intendano, rilevato il fatto, privi della Patrizia Nobiltà, e siano fatti li loro Nomi depennar dal Libro d'Oro essistente all'Avogaria di Commun.

Li Stipendiati siano, e s'intendano immediatamente privi delle condotte, e stipendj, che avessero dalla Signoria Nostra.

Li Feudatarj, ed ogn'altro, che godesse alcun titolo siano, e s'intendano privi, e decaduti d'ogni titolo, e carattere, e privi, loro vita durante, d'ogni Feudo, Contea, e Giurisdizione, che possedessero, ed applicate le Rendite per l'accennato tempo à benefizio della Cassa Pubblica, restandone demandata l'essecuzione al zelo, ed alla vigilanza delli Avogadori di Commun.

Siano poi, e s'intendano in oltre tutti, nessuno eccettuato, incorsi nella pena di Bando da questa Città di Venezia, e Dogado, e da tutte le altre Città, Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, Terrestri, e Maritimi, Navilj armati, e disarmati deffinitivamente, ed in perpetuo, rompendo in alcun tempo il confin, e venendo preso alcuno, sia condotto in questa Città, e frà le due Colonne di San Marco, ove per il Ministro di Giustizia, sopra un eminente Solaro, gli sia tagliata la Testa, sicchè si separi dal Busto, e muoja: con taglia a' captori, ò interfettori, fatta legitima fede dell'interfezione, di Ducati cinquecento dentro lo Stato, e di Ducati mille in Terre Aliene, de suoi Beni, se ne saranno, se non per la metà delli Denari della Cassa di questo Conseglio deputati alle Taglie.

Tutti li suoi Beni, Mobili, e Stabili siano confiscati, ed applicati giusta le Leggi; così principalmente li Feudi, Contee, e Giurisdizioni, che alcuno possedesse, vita durante del Reo, ed applicate le rendite à benefizio della Pubblica Cassa; dovendo per li Nobili Nostri esser fatta la pubblicazione nel Maggior Conseglio.

E come è risoluta volontà di questo Conseglio, che da chiunque vi sia presta-

prestata la debita ubbidienza, così sarà pur noto; che si riceveranno Denonzie segrete, e si formerà Procesſo anco per via d'Inquisizione contro li Principali, Consultori, Partecipi, Cooperatori, Padrini, ed altri, che s'ingerissero in simili negozj de Duelli.

E se la notizia d'un tale gravissimo, e sempre detestando delitto, sia per esposizion di Cartello, sia per portata, o seguita Desfida, capitasse in lume della Giustizia per via di querella, o Denonzia segreta, giustificato il delitto stesso, e castigato il Reo, siano da Capi di questo Consiglio fatti contar al Denonziante, il quale doverà sempre esser tenuto segreto, de Beni del Reo medesimo Ducati trecento, se ne averà, se non per metà delli Denari parimenti della Cassa di questo Consiglio.

Non possa mai in alcun tempo esserli fatta grazia, per voce, o facoltà, che alcuno avesse, o fosse per avere, se non passati anni vinti intieri, senza alcuna diminuzione di tempo, e se prima non sarà stato fatto il contamento nella Cassa di questo Consiglio di Ducati mille colli soliti aggionti, dovendo poi la Parte essere proposta, e presa con tutte le nove Balle de Consiglieri, e Capi, e con tutte le diecisette di questo Consiglio, il qual numero mai s'intenda per qualunque caso dispensato, e previa sempre la lettura delle Colpe, e del presente Decreto.

Ogni, e qualunque Scrittura di Disfida, Cartello, Manifesto, o altro che sia, che fosse pubblicato, sia, e s'intenda tagliato, ed annullato ora per all'ora, come cosa indegna d'Uomo Cristiano, e Civile, nè possa apportare alcun benchè minimo pregiudizio alla persona contro chi fosse pubblicato, o non avesse accettata la Disfida, nè all'onor suo, nè alla sua riputazione, come Scrittura, ed Intimazione indegna, & infame, e per conseguenza inabile a portar nota alcuna all'onore di chi si sia.

Possano, e debbano tutti li Rettori, a quali sarà commessa l'esecuzione, accettar Denonzie, proceder per via d'Inquisizione contro Principali, Consultori, Partecipi, Cooperatori, Padrini, ed altri, che in qualsivoglia modo s'ingerissero in simili Negozj de Duelli, dando loro le medesime pene di sopra dichiarite.

Li Rettori sì da Terra, come da Mar, al loro ritorno, non siano lasciati andar a Capello dal Segretario deputato alle Voci, se non porteranno fede con giuramento sottoscritta dal successore di aver essequito quanto è sopradetto.

Sia la presente mandata a tutti li Rettori da Terra, e da Mar, registrata nelle loro Commissioni, data a tal' effetto al Segretario deputato alle Voci, stampata, e pubblicata a chiara intelligenza di cadauno.

L'essecuzione in questa Città sia commessa alli Capi di questo Consiglio, ed agli Avogadori di Commun, ove prima pervenirà la notizia della trasgressione, e di fuori, alli Rettori presenti, e successori.

E la presente Parte non si possa sospender, revocar, interpretar, o in altro modo dichiarar, se non con tutte le nove Balle de Consiglieri, e Capi, e con tutte le diecisette di questo Consiglio.

Parti

Parti prese nell' Eccelso Conseglio di Dieci.

In Materia di Maschere.

Adì 15. Gennaro 1739., e 4. Gennaro 1744.

INtrodottosi di nuovo con scandalo, e disservizio del Signor Iddio, e contro li Pubblici divieti, e particolarmente della Parte di questo Conseglio 16. Gennaro 1718. il tanto detestabile abbuso della Maschera nei giorni Festivi, e nelle ore più rispettabili consacrate al suo culto, & all'adempimento de Precetti adorabili di nostra Fede, osando alcuni di prodursi in figura indecente, e profana nelle Sagrestie, e per fino sù le Porte delle Chiese.

E commosso questo Conseglio medesimo da una tale licenza contumace, & abborrita, offensiva della venerazione dovuta alla Casa del Signore, e contraria al pio instituto, & sempre costanti alle massime di soda Religione della Repubblica Nostra.

Sia preso, che dovendo osservarsi le Giornate medeme con quell'esatta divozione, che conviene, & inherendo alla Parte sudetta 16. Gennaro 1718. resti in esse dalla Mattina fino all' ora del Vespero risolutamente proibito l'uso delle Maschere nel tempo del Carnevale, in cui si comincia a tolerare in tutto il giorno la continuazione delle stesse fino il primo di Quadragesima.

Sia, e s'intendi pure prescritto lo stesso divieto delle Maschere, anco per tutto l'intiero giorno della Vigilia della Purificazione della Beatissima Vergine, & in quella Sera, non abbiano ad aprirsi li Teatri, ne il Ridotto, con che senza profane distrazioni, averà ogn'uno ad esercitarsi negli Offizij di Cristiana Pietà, per impetrare con umiltà di Voti dalla Clemenza del Signor Iddio il dono delle Celesti Benedizioni, e l'ajuto speciale della sua Gran Madre Prottetrice della Repubblica Nostra.

Per il pontual adempimento di quanto fù di sopra prescritto, resta espressamente commesso a respettivi Parrochi, o Superiori, Sagrestani, e Nonzoli, nel caso, che nelle Sagrestie, o sù le Porte delle loro Chiese, e molto più nelle Chiese medesime si presentasse alcuna di tali Maschere, o indecenti figure sudette, d'avvertirla all'immediato ritiro, il che non venendo dalla stessa prontamente eseguito; Sia tenuto quello, che averà avvertito di parteciparlo al di lui Principale, e questo sapendo chi sia il Trasgressore di rifferirlo al Tribunal de Capi di questo Conseglio.

Vietato già, come sopra l'abbuso predetto anco per la Città, oltre quanto sarà dal Tribunal stesso disposto in ordine a chi spetta per l'esecuzione; Siano tenuti li Capi di Contrada; rinvenendo nelle ore inibite Maschera alcuna, che fosse da essi conosciuta, di rassegnare al Tribunale preaccennato immediata relazione.

Resti in fine proibito a Botteghieri d'Acque, e di qualunque altra sorte, il dar ricetto, dalla Mattina Festiva fino alli Vesperi a qualunque Maschera nelle loro Botteghe, e volendo alcuna fermarvisi; siano obbligati pur essi di avvisarne il Tribunal de Capi, e palesar la Maschera, se l'avessero conosciuta.

Della presente, che doverà esser stampata, e pubblicata ogni Anno nel tempo della pubblicazione del Proclama per la proibizione dell'Arme, ad universale notizia, e tenuta una Stampa da respettivi Parrochi, Superiori, & altri Rettori di Chiese; Sia commessa la pontuale esecuzione a Capi di que-

di questo Conseglio, che si troveranno nel tempo stesso, li quali doveranno invigilare, perchè questa risoluta espressa Pubblica volontà esiga da chi si sia la dovuta obbedienza, in tutte le sue parti, applicando summariamente a chiunque ardisse di trasgredire, quei castighi, che loro pareranno.

1744. 4. *Gennaro*. *In Conseglio di Dieci*.

FU' già prescritto col Decreto di questo Conseglio de dì 16. Gennaro 1718. quello, che la Publica Religiosa pietà avea stimato conveniente, affinchè in tutti li tempi, & anco in quello del Carnovale, in cui si tolera l'uso della Maschera, siano li giorni festivi Sollenizati con quella riverenza, e divozione, che si conviene, e sian pure li luoghi Sacri tenuti con la dovuta venerazione; così che negl'accennati giorni non vi siano dalla mattina fin'all'ora del Vespero Maschere, & in nessun giorno nelle Chiese, che sono i Tempij di Dio Signore, ne quali deve adorarsi; il che è stato risolutamente prohibito anche col posteriore Decreto de dì 15. Gennaro 1739., stampato, e pubblicato.

Mentre però viene a rilevarsi con sommo dolore, che in qualche Atrio, Coro, o Oratorio, che han communicazione colle Chiese, vi si introducano persone assai poco avvedute con insegne di Maschera, ne essendo ciò tolerabile per il grave scandolo, che ne risulta alla Religion, & alla pietà.

Sia preso, che restando confermato quanto fù deliberato colli Decreti 16. Gennaro 1718., e 15. Gennaro 1739. hora letti per la loro intiera osservanza, sia parimenti dichiarito, & aggionto, che resti rissolutamente prohibito, à chi si sia di qualunque condizione esser si voglia di entrare, e farsi vedere in nessun tempo sì di giorno, che di notte con alcun segno di Maschera in alcun Atrio, Coro, o Oratorio di qualunque luoco, che abbia communicazion con Chiese, nessuno eccettuato sotto qualunque prettesto, di ascoltar la Santa Messa, o altro, e ciò sotto quelle pene, che già restan cominate in esso Decreto 15. Gennaro 1739.

Sia perciò, e s'intenda obligato ogni Custode, o altra Persona, che fosse destinata alla custodia delli Luoghi sopranominati, a dover rifferire al Tribunal de Capi, chi mai vi capitasse, palesandolo se l'avesse conosciuto.

Il presente sia stampato, e pubblicato unito al sopraespresso Decreto ogn'anno nel tempo già indicato, ad'universale notitia, e tenuta una stampa da tutti li Parochi di Chiese, Superiori de Conventi, e Monasterij, e degl'Ospitali.

Sia commessa la pontuale essecuzione a Capi di questo Conseglio, che si troveranno nel sudetto tempo in consonanza, come sopra &c.

1741. 31. *Agosto*.

PErvenne a notizia del Tribunal de Capi, che in occasione di farsi eseguire le Sentenze Capitali emanate dal Conseglio di Dieci, s'unisca nella Chiesiola, ora li Sacerdoti assistenti, a destinati all'ultimo supplicio s'adoprano per disporli ad un felice passaggio a gl'eterni riposi, molta gente sol'atta a distraerli dalle pie insinuazioni, che per oggetto tanto necessario gli si fanno. Secondando però gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Capi attuali gl'impulsi della carità dovuta verso quei miserabili, si sono fissati alla rimozione d'un tanto disordine, e però commandano, che

in con-

in consimili incontri non abbiano ad entrare nella Chiesiola, oltre li soliti Religiosi, che due Guardie, & uno de Capitanj delle Barche del Conseglio suddetto a custodia de Pacienti, con che s'ottenghi l'importante fine, che si dispongano con la maggior compunzione alla morte. Et ad inviolabile esecuzione della loro volontà, dovrà la presente ordinazione esser affissa alla Chiesiola, restando commandati li Religiosi assistenti ad invigilare, che sij adempita, facendo, in caso di trasgressione, giungere a Capi pro tempore la notizia di chi osasse contravenirvi a castigo de Delinquenti, e sia stampata.

D. Marc' Antonio Diedo.
D. Marc' Antonio Dolfin. — *Capi dell' Eccelso Consiglio di Dieci.*
D. Nicolò Donado.

Proclama Pubblicato d'Ordine degl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Esecutori contro la Bestemia.

Adi 23. Settembre 1741.

APplicò sempre il Magistrato Eccellentissimo de Sopra Monasterij con zelante, e benemerita istituzione a divertire quegl' inconvenienti, che potessero succedere nelle occasioni, che le Monache de Conventi Mendicanti di questa Città, che dello Stato vanno questuando Elemosine a soccorso del necessario mantenimento de loro Monasterij.

Correndo perciò debito alle medesime, giusto il savio, e prudentissimo provedimento del Magistrato predetto di rassegnarsi per farsi dal medesimo riconoscere, perchè fatto un maturo, e prudente riflesso sopra d'esse, abbia ad essere permessa la libertà di questuare sì nelle Chiese, che nelle Case, e per le Stradde; e secondando in quanto può appartenere a sè il Magistrato Eccellentissimo della Bestemia la sopradetta pia, e religiosa intenzione, per impedire gl' arbitrij scandalosi, e punibili di alcune Persone, che nulla più realmente dimostrar potessero di Religioso, che l'apparenza del puro abito irregolarmente, e con malizia vestito, con cui mascherando la qualità del loro stato, e contegno, ne facessero d'esso un pravo abuso, e recassero alle Religioni quel danno, che in niuno, non che in un Cattolico con facilità si doverebbe sospettare.

Gl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Esecutori contro la Bestemia infrascritti ordinano, e con il presente Proclama fanno pubblicamente intendere: Che in avvenire tutte le Monache sì di questa Città, che dello Stato, quali per commissione, e licenza del loro Superiore esciranno da' loro Conventi a motivo di questuare, abbiano stretto debito di venir al Magistrato Eccellentissimo della Bestemia per far incontrare le permissioni ottenute dal Magistrato Eccellentissimo de Sopra Monasterij, e riceverne in conseguenza una di Sue Eccellenze, quale vaglia ad auttorizar esse Monache vieppiù, quali con fondamento si produranno, e convincere nello stesso tempo di diffetto, e di libertà non permessa, e correggibile quelle, che ne fossero mancanti.

Non possano quelle di questa Città mai pernottare fuori de' loro Conventi; e le Forastiere doveranno far constare li loro alloggi non solo ritirati, & onesti, mà eziamdio ove situati, e con qual titolo ad esse competenti.

Chi-

Chiunque còperto con Abito di alcuna Religione anderà in qualsisia luogo elemosinando, e non averà li sudetti necessarij, e voluti requisiti, sarà sempre reo, e si procederà contro di esso.

Riparato con tal positivo, & espresso commando alla facilità ancora d'ingannare la pietà de' divoti Cristiani, mal'usando vesti, che non competono, fuorchè a Persone corrette, ritirate, esemplari, & obbligate con voti particolari di obbedienza, e rassegnazione, sarà impegno del Magistrato predetto non abbandonare con le sue diligenze un punto così importante, che riguarda doveri di pietà, e di Religione, ricercando, e correggendo nelle più risolute maniere que' trasgressori contro il presente ordine, che venissero, o per reclami, o per Inquisizioni fatti noti a loro Eccellenze.

Saranno a questo fine ricevute nella Cassella Denoncie secrete, e saranno ancora riconosciuti gli Accusatori, convinti li rei, giusto la qualità, e quantità de' loro delitti.

Il presente Proclama averà ad essere stampato, pubblicato, e consegnato a tutti li Monasterij di Monache, come pure affisso a tutte le Porte delle Chiese di questa Città, nelle quali doverà esser letto ogni prima Domenica di Mese a chiara intelligenza di ogn'uno, e per la sua pontual, & inviolabile esecuzione.

Il Serenissimo Prencipe fà sapere, & è per deliberazione dell' Eccelso Conseglio di Dieci.

Adì 31. Luglio 1742.

UNA delle principali serie applicazioni di questo Conseglio è stata sempre quella di pensar in ogni tempo alla conservazione de suoi Sudditi, alla quiete del Pubblico Stato, alla estirpazion de Malviventi, & alla insecuzion, e fermo de Banditi, che con troppo libera audacia si trattengono nello Stato, in sprezzo di quella stessa Giustizia, che li ha condannati, con lo stabilir di tempo in tempo quelle più salutari provide ordinazioni, che potessero condurre a così ottimo fine; Mà come è giunt'a tant'oltre la malizia, la pravità, e la contumacia de scelerati, fomentata pur troppo dalla correggibile connivenza degl'Ufficiali di Campagna, e de stessi Communi, che mai più s'è veduto lo Stato della Terra Ferma tanto invalso da Malviventi, e Banditi, come lo è al presente, mentre tutto giorno arrivano funeste Relazioni dei tanti Sudditi crudelmente sacrificati al barbaro loro furore, senza che trovino opposizione alle loro delinquenze da quelli, che hanno debito di farla in esecuzione de Pubblici commandi; E perciò risoluta volontà di questo Conseglio, che inerentemente al prescritto con li Decreti 1574. 15. Aprile, e 1698. 29. Ottobre circa quelli, che son trovati inflagranti, sia obbligo degl'Ufficiali di Campagna, e de Communi di procurarne a tutto potere il loro arresto, e arrestati, che siano di tradurli immediate nelle Pubbliche Carceri per attendere quel castigo, che sia proporzionato alle loro reità: E perchè si osserva con amirazione, che l'allettamento de larghi premij, e beneficij, che ben di frequente vengono concessi di Voce, e Taglia a chi adempisce al proprio dovere, non è stimolo sufficiente all'ubbidienza, come che contro gl'Ufficiali di Campagna passeranno li Rettori ai più severi castighi, quando non essequissero gl'accennati arresti; Così nel caso che da Communi si mancasse al

se al proprio Ufficio, e col suono di Campagna a Martello non si tentasse da loro di prendere tali delinquenti, trova ben anche giusto questo Conseglio, che a confronto degl'enunciati premij, e beneficij, soggiacciano essi alla pena di Lire 600. de Piccoli da esser irremissibilmente fatte passar nella Cassa del detto Conseglio, per esser impiegate al pagamento delle Taglie.

Non dovendosi poi tollerare più oltre la contumace scandalosa temerità di tanti Malviventi, e Banditi, che con offesa, & indecoro della Giustizia infestando le stesse Città, e le Pubbliche Stradde, si fermano ne Pubblici Stati a perturbar la quiete commune, & a commetter nuovi Omicidij, in aggiunta di quelli, per quali sono stati rigorosamente prescritti. Sia perciò debito preciso di detti Ufficiali di Campagna, e de Communi di andar in traccia di loro per inseguirli, & arrestarli, come agl'uni, & agl'altri, resta risolutamente commandato di fare, e da respettivi Rappresentanti saranno avanzate pronte le notizie a questo Conseglio di quei arresti, che seguissero, e se da detti Ufficiali, e Communi resti adempito, o trascurato il proprio dovere perciò che convenisse.

E quanto sia a Ricettatori di Banditi parlando chiaramente contro di loro li Decreti 1532. 26. Settembre, 1542. 3. Marzo, e 1664. 7. Luglio, non che li Bandi, che di tempo in tempo vengono promulgati, dovera ogni Rettore nella respettiva di lui Giurisdizione formar Processo d'Inquisizione per scoprir li Rei di si grave delitto, e verificati, che siano legalmente, ne trasmetterà di tre in tre mesi la Relazione del suo contenuto a questo Conseglio, affinche possi devenire per Giustizia alle più conferenti deliberazioni.

Et il presente Proclama sia stampato, e trasmesso alli Rettori della Terra Ferma per esser pubblicato per la dovuta inviolabile sua esecuzione.

Proclama Pubblicato d'Ordine degl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Esecutori contro la Bestemia.

In materia de Scandali, e mal Costume.

Adi 13. Agosto 1742.

OGgetto inalterabile della Pubblica zelante, e religiosa volontà di questo Serenissimo Governo fù sempre d'invigilare a tutto ciò, che pregiudicar potesse il culto di Religione, la dovuta moderazion de costumi, e la necessaria ubbidienza sì alle Leggi d'Iddio, che a quelle del Prencipe.

Negletta non ostante dalla rea condotta d'alcuni, & alcune l'osservanza a quanto fù con la providenza delle Leggi vietato rilleva il Magistrato Eccellentissimo degl'Esecutori contro la Bestemia, che con temeraria, e scandalosa sfacciataggine vi siano persone quali non contente di modestamente professare un volontario condannato libertinaggio di vita ostentano anzi di renderlo pubblico non solo con scandalo, e mormorazione de buoni ma fino con detestazione, e disaprovazion de più facili: vedendosi pubblicamente sù le Piazze, per le Stradde, e nelle Botteghe Donne di mala vita; quali in vece di procurar rifforma a loro errori, con un rilasciato contegno non pensano, che alla seduzione degl'innocenti, & alla tentazion de libertini, valendosi per maggiormente facilitar l'iniquità delle loro idee del mezzo di Ruffiani, e Ruffiane, che con dannate proposizioni, eccita-

menti, & inviti fomentano impudentemente al mal fare procurandosi con ciò illeciti, e dannati civanzi con offesa d'Iddio, della Religione, del Prossimo, e delle tanto sacrosante Pubbliche inibizioni.

Intolerabile perciò tal iniquissima introduzione, e risoluti gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Esecutori contro la Bestemia infrascritti di attendere con pia, e benemerita applicazione al castigo rigoroso de Rei, & al divertimento de nuovi, e maggiori disordini, fanno con il presente Proclama pubblicamente, & assolutamente intendere.

Che non vi sia alcuna persona, e di vita libera, e di professsion Meretrice cui ardisca in verun tempo trattenersi sopra le Piazze, per le Strade, e nelle Botteghe, se non per quanto occorrer potesse, al di lei bisogno, o di spese, o di puro transito, ne ivi trattenersi con persone di mala fama, e concetto restando a debito positivo de Patroni delle Botteghe il doverle risolutamente scacciare comminandole la prescrizione di questo Eccellentissimo Magistrato cui sarà sempre attento ad inquirire se dagl'uni, e dall'altre verrà prestata quella pontual ubbidienza, che è massima inalterabile di giustamente pretendere.

E perchè l'infame esercizio del Ruffianesmo fù sempre rigorosamente proibito, così simil sorte di malviventi vengono di nuovo intieramente Banditi, e chiunque sarà di tal natura considerato, noto che sia, e liquidato vero tal suo scelerato carrattere resterà severamente punito in quella più rigorosa maniera, che sarà creduta conveniente alla qualità, e quantità di sue colpe.

Dipendendo poi la facilità de sopradetti abusi dal commodo, che a gente di tal condizione viene somministrato dalli Botteghieri di Caffè, Acquavita, e Malvasie, che contro le tante volte ad essi replicate proibizioni tengono nelle loro Botteghe Camerini, e luoghi di ritiro con Porte, o Coltrine, che diffender possano dall'osservazione, così viene ad essi rissolutamente ordinato dover tenere qualunque de detti luoghi intieramente aperto senza verun ostacolo agl'occhi delle persone con libertà di entrarvi a chiunque, e con soggezzione di chi vi fosse di pratticar azzioni avanzate, e scandalose.

Li Botteghieri tutti contrafacenti saranno irremissibilmente castigati, e deveniranno loro Eccellenze particolarmente contro di essi a quelle afflittive, che conveniranno alla negligenza d'un comando tante, e tante volte rinovato.

Oltre le male consequenze, che provengono dalle cause suddette non è riflesso di minor considerazione la mala consuetudine di molte Questuanti Giovani, e di buona vista, che trattenendosi per il più nelle Botteghe, o di Barbier, o di Caffè, o d'altro, cercano a se stesse il pericolo, e procurano agl'altri facile l'occasione di trattenersi per lo meno in maliziose meditazioni, disseminazioni, e discorsi, e convenendo anche a ciò, che vi accorra la Pubblica Religiosa pietà a divertimento de probabili maggiori pregiudicij. Con il presente Proclama resta egualmente proibito a Botteghieri il tolerarle, & ad esse il fermarsi questuando, o in dette Botteghe, o alle Porte delle medesime, o in vicinanza, ma quando così richieda la necessità del loro mantenimento ritirarsi, o nelle Chiese, o alle Porte delle medesime luogho addattato assai più alla qualità delle loro ricerche all'oggetto d'esse, & alla carità, e buona disposizion de Christiani.

Per esecuzione di tutte le ordinazioni predette non mancheranno Sue Eccellenze di estendere le più esatte, e necessarie diligenze a liquidazione de Trasgressori, e correzion delle colpe.

Saran-

Saranno formati Processi ex Officio, e si riceveranno Denoncie ancora nella solita Cassella secreta, e rilevati deffetti in qualunque genere di persone saranno queste nella più severa forma punite tanto per loro castigo, quanto ancora per esempio degl' altri.

Si spediranno all' improviso persone sopra luoco, per riscontrar le trasgressioni, e serviranno le sole rifferte di queste per sicuro fondamento a quanto verrà creduto di decretare.

Chi contravenisse ad' ogn' una delle predette ordinazioni potrà esser infragranti ritento da ogni Capitanio cui avrà debito in sua relazione dar prove del mottivo della seguita esecuzione.

Costantissima volontà è fradicare affatto tali scandali introdotti con tanta universal detestazione con aggravio considerabile delle conscienze con effetti di molte, e rimarcabili consequenze, onde acciò ogn' uno ne debba professare una sicura notizia; Il presente Proclama sarà stampato, e pubblicato nelle prime Domeniche di Mese nelle Chiese de Religiosi Secolari, Claustrali, e Monache consegnato, & affisso alle Botteghe di Caffè, Malvasie, Acquavita, e Barbieri per la sua pontual, & inviolabile esecuzione.

Il Serenissimo Prencipe fà saper, & è per Ordine degl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Capi dell' Eccelso Conseglio di Dieci.

1743. 17. Agosto.

CHE essendo intollerabili le molestie, e gl' insulti tanto in parole, quanto in fatti ad alcun' Ebreo, o Ebrea, e ferma altresì l' intenzione Pubblica, che in alcuna maniera non siano li stessi Ebrei perturbati nella libertà, sicurezza, & averi, come la Pubblica benignità loro concede, inherendosi anche agl' antichi, e recenti Proclami; Perciò alcuna Persona di che grado, età, e condizion esser si voglia debba ardire, ne presumere per sè, o per interposte Persone sotto qual si voglia color, forma, o pretestò offendere, ne far offendere, ingiuriar, molestar in modo veruno alcun Ebreo, o Ebrea come sopra, e molto meno li Capi Generali dell' Università tutta di questa Città, li cinque sopra Banchi, quelli di rispetto, gl' Esattori, e Cassieri, il Scrivano Generale, e Nonzoli, li Rabini Titolati, ne chi si sia delle loro Case, e Famiglie, restando comminata a Trasgressori la pena di Priggion, Bando etiam perpetuo, Confiscazion de Beni, Galera respettivamente, & altre ad arbitrio della Giustizia.

Et il presente Proclama sia stampato, pubblicato, & affisso nei Luoghi soliti, e consueti a chiara intelligenza di cadauno.

LEGGI,
PARTI PUBLICHE
ALTRE VOLTE STAMPATE.

1564. 7. Aprile. In Conseglio di Dieci, e Zonta.

In materia d'Eretici.

ALcuna cosa non può esser più grata a Nostro Signor Jesu Christo, & di maggior satisfattione de tutti li Fideli del Stato Nostro, che purgare quanto più sia possibile questa Nostra Città di Venetia, & tutte le altre Città, & Luoghi Nostri, da quella mala sorte de Huomini, che seguono le nuove opinioni in materia de Religione, li quali non possono esser salvo, che di scandalo delli buoni, & Cattolici Christiani, & di perturbation grande dell'animo della Signoria Nostra; Però seguendo l'antiquo pio, & Santo Instituto, & desiderio di essa Signoria Nostra, fù data libertà da questo Conseglio per Parte di 23. del Mese di Decembre prossimamente passato alli Rettori Nostri, che quando per li Tribunali dell'Inquisitione fusse dechiarito Eretico alcuno absente, & rimesso al braccio secolare, essi Rettori nel medesimo tempo potessero bandire tali Eretici absenti remessi ut supra, non solamente delle Città, & Territorij a loro commessi, mà etiamdio de tutte le Terre, & Luoghi Nostri, di Navilij armati, & disarmati, & anco di questa Nostra Città, se così alle conscientie loro paresse. La qual deliberatione havendo bisogno di essere riformata per maggior beneficio del Stato Nostro, & essendo anco necessario aggiongere delle altre Provisioni per tener purgata questa Nostra Città, & Stato da così pestifero, & contagioso morbo.

L'Anderà Parte, che alla predetta Deliberatione di 23. Decembre prossimamente passato sia aggionto, che si come in essa si dice, che possino i Rettori Nostri bandire tali Eretici absenti, rimessi, &c. Si debba dire, debbano li Rettori Nostri bandirli, o diffinitivamente, overo per quel tempo, che parerà alle conscientie loro delle Terre, & Territorij a loro commessi, & de tutte le altre Terre, & luoghi del Dominio Nostro Terrestri, & Maritimi, Navilij armati, & disarmati, & etiam di questa Nostra Città di Venetia, & suo distretto, si che chiaramente s'intenda, che alcuno, che sia bandito per Eresia, non possa nel tempo del suo Bando stare, ne pratticare in alcun luogo del Dominio Nostro, come di sopra, restando ferma, & valida la sopradetta deliberatione nelle altre parti di quella. Et perche si conviene medesimamente fare l'istessa provisione in questa Città Nostra di Venetia, sia etiam preso, che alli tre Nobili Nostri deputati sopra l'Eresia, sia data l'istessa libertà, & obligatione di Bandire per la maggior parte de loro, quelli che sono dechiariti Eretici absenti, & remessi al braccio secolare servatis servandis, che è data alli Rettori delle Città Nostre come di sopra. Et questa medesima auttorità, & obligatione habbiano essi tre Nobili per quelli ancora, che dal dì 23. Decembre prossimamente passato, che fù presa la detta Parte, sono stati condennati absenti, & remessi ut supra. Et perche anco spesse fiate occorre, che per lo detto Tribunal, & altri Tribunali delle Città Nostre, sono condannati ad Carceres in perpetuum, overo ad tempus gli conosciuti Eretici, i.

ti, i quali poi fugono di Pregione, & non hanno altra pena; come in molti è avvenuto, il che non è da tollerare, però a questi tali, che condennati alle Carcere fugiranno, & che dal dì della predetta Parte fin'hora sono fuggiti, debbano li predetti tre Nobili Nostri, & gli altri Rettori delle Città Nostre, darli quei Bandi, che alle conscientie loro parerà convenire alli Delitti delli predetti fuggiti.

Oltra di ciò intendendosi, che molti de Aliene ditioni Banditi per causa d'Eresia, delle Terre, & Luoghi loro vengono ad habitare in questa Nostra Città di Venetia, & nelle altre Terre, & Luoghi della Signoria Nostra, dalli quali è grandemente da temer, che alcun Suddito Nostro sia per apprender de quelle male qualità d'Eresia per le quali essi sono stati scacciati dalli Paesi loro, si deve però a gloria del Signor Dio, & per fare quello, che conviene ad un Dominio Cattolico, come per gratia di Sua Divina Maestà è il Nostro, proveder, & non lasciar alcuna via intentata per levare questi tali totalmente dal Stato Nostro; Però sia etiam deliberato, che sia fatto publice Proclamar sopra le Scale di Rialto in questa Città, & de fuori in tutte le altre Città, Terre, & Luoghi Nostri, così da Terra, come da Mar, che tutti quelli, che sono Banditi nominatamente da Prencipi Alieni, o da loro Jusdicenti per causa di Eresia dalli Stati loro, overo di alcuna Città, o Luogo d'essi Stati siano, & esser s'intendano licentiati in termine di giorni quindeci doppo la publicatione della presente Parte di questa Città, & di fuori medesimamente giorni quindeci doppò la publicatione sopradetta, sotto pena essendo ritrovati, di star per tutto 'l tempo del Bando loro serrati in una Pregion sicura, & forte, la quale sia appartata dalle altre Pregioni, che sono per altri Delitti, & di più di pagar Lire mille de Piccoli, da esser dati a quelli, che li prenderanno, & daranno nelle forze della Giustitia, & giustificheranno con fede auttentiche, che siano Banditi per causa d'Eresia ut supra, la qual Taglia sia pagata delli Beni delli sopradeti Eretici se ne saranno, se non delli Danari della Signoria Nostra deputati alle Taglie. Et l'essecutione della presente Parte sia commessa alli tre Nobili Nostri deputati al Tribunal dell'Inquisitione in questa Città, da esser essequita per la maggior parte di loro, & de fuori alli Rettori delle Città Nostre, nelle quali vi sono Tribunali contra l'Eresia, li quali Rettori habbiano medesimamente a fare l'essecutione contra quelli Eretici, o Banditi ut supra, che si trovassero nelle Castelle delli loro Territorij justa l'Ordine sopradetto.

1586. 28. *Giugno*. *In Pregadi*.

In materia de Naufragij.

E' Manifesto a ciascuno di questo Conseio il disordine grave, & di pessimo essempio introdotto ne i casi delli Naufragij, che succedono nelle Acque, & alle Rive dello Stato Nostro da Mare, & quanto sia necessario farvi provisione, accioche a coloro, che incorrono in questa calamità, non sia accresciuto danno, & affitione, ma prestato anzi da Rappresentanti, & Ministri Nostri ogni aiuto, & favore in sollevatione così de Sudditi, come de Forestieri, conforme al giusto, & Christiano instituto della S. N. Però havuto anco in tal materia il parer delli cinque Savij Nostri sopra la Mercantia.

L'Anderà Parte, che ogni volta, che occorreranno di simili Naufragij di qua-

di qualunque sorte di Nave, o Navilij nelli Luoghi del Nostro Stato da Mare, debbino esser obligati li Rettori, che per tempora saranno di quel loco, sotto la Giurisditione del quale sarà occorso il Naufragio, immediate dopò havuta la cognitione di esso, far far Publici Proclami con quelle pene che a loro parerà; che non sia tolta, ne asportata cosa alcuna di essi Naufragij, & che qualunque Persona, & sia chi si voglia, ne havesse alcuna presso di sè, o altrove, debba subito presentar, & consegnar il tutto in mano di essi Rettori: & se sapesse, che alcuno altro havesse di esse Robbe, sia tenuto a manifestarlo: con libertà in questo proposito di metter tutti quelli ordini, & far tutte quelle essecutioni, che possono coadjuvare la recuperatione. Debbano oltra ciò immediate far chiamar Consegio di XII. nel quale si debba far intervenir il Patron del Vascello, il Scrivano, & altri più pratici sì del Vascello, come di quel Loco, & se si potrà delli Mercanti Passeggieri. Il qual Conseio dopò ridutto, & sagramentato, sia in obligo di far elettione di quanti Operarij saranno stimati bisognosi per detta recuperatione: dovendo parimente far elettione di doi Soprastanti, Persone di buona fama, & intendenti; li quali insieme con il Cancellier di quel loco siano obligati di haver cura, & proveder con diligentia alla recuperatione, dovendo cadauno di loro separatamente tener conto distinto, & particulare della quantità, & qualità della Mercantia che si ricupererà, con le sue Marche, & Segnali, & quella far governar, & restaurar secondo il bisogno, & poi reponer in un Magazeno, & haver una Chiave per uno.

Che questi similmente siano obligati di giorno in giorno, se sarà possibile, se non in quel più breve termine, che si potrà per la lontananza del luogo, dar relatione alli Rettori di quanto haveranno operato, & separatamente presentar una nota in Cancellaria del recuperato, non permettendo, che alcun Ministro della Nave, o Vascello Naufragato possa participar di utilità alcuna, come Mercenario: essendo obligato il Scrivano di essa Nave, o Navilio de tenir ancor lui conto particolare, come faranno li detti Soprastanti, al quale li debba correr per questo tempo il Salario istesso, & le Spese del Vitto solamente, che haveva dalla Nave, o Navilio. Et se li Mercanti interessati mandassero loro, o gli Afficuratori suoi Agenti per tal effetto, possino all'ora, secondo che parerà a loro Agenti, o continuar, o cessar dall'opera. A quelli che saranno eletti per la recuperatione, sia assegnato quel tanto giornalmente per loro mercede, che parerà al detto Consegio de XII. Alli Soprastanti, che saranno eletti, sia deputato solamente quel Salario, che parerà al detto Consegio di XII. a giorno per giorno in Danari contadi. Il Cancelliero sia satisfatto per le Scritture solamente, che sarà in simili occasioni, secondo la Tariffa ordinaria dalle Scritture, che fà per altri conti. Et il Cavallier, Contestabile, & altri Officiali justa la Tariffa loro ordinaria. Et alli Rettori per recognitione dell'opera, & diligentia loro sia assegnato di tutto quello, che si recupererà, doi per cento solamente trà tutti in Danari contadi, senza che possano conseguir alcun'altro beneficio ne di regalia, ne di donatione, ne in qual si voglia altro modo, che dir, & imaginar si possa, sotto debito di Sagramento, & sotto le pene statuite dalle Leggi a Furanti in caso di contrafattione. Et perche potria occorrer, che non si trovasse Danaro per la satisfattione delli Mercenarij, che giornalmente si adopereranno, sia perciò per il Consegio di XII. fatta elettione di doi, i quali siano Sagramentati, che debbano vender con quel mazor vantaggio, che sarà possibile, tanta di essa Mercantia recuperata, quanta che sarà bisogno per la satis-

fattione

fattione di detti Mercenarij: la qual vendita non vaglia, se non sarà approbata per il Conseglio di XII. Non potendosi in modo alcuno per tali pagamenti far alcuna distributione, o compartita della robba recuperata, la qual tutta (di quelli Naufragij però, che saranno destinati per Venetia) sia mandata in questa Città nelle Doane solite, di dove non possa esser estratta, se prima non saranno stati satisfatti in contadi li soprascritti Rettori, & Cancellieri, come di sopra. Et perche similmente potrà avvenir Naufragij di Vascelli, o Mercantie indrizzate ad altri luoghi, che per Venetia, però in questo caso esse Mercantie non possino esser levate, se non sarà prima satisfatto quanto si deve, come è sopradetto. Essendo obligati li Rettori di mandar la Copia di tutte le Scritture, Processi, & Inventarij alli Cinque Savij Nostri sopra la Mercantia. Li quali Rettori debbano far similmente formar diligente Processo della causa del Naufragio per Inquisitione, & quello mandar alli Avogadori Nostri di Commun, acciochè sia amministrata Giustitia contra quelli, che per aventura malitiosamente havessero procurato simil Naufragio. Et la essecutione della presente Parte sia commessa alli predetti Cinque Savij Nostri sopra la Mercantia, li quali debbano espedir sommariamente le differentie, che potranno occorrer alla giornata in tal materia: essendo tenuti al ritorno portar legitime Fedi di haver esseguito ad unguem la presente deliberatione; Della quale sia mandata Copia a tutti li Rettori, & Rappresentanti Nostri da Mar, & anco alli Capi dell'Armata Nostra, registrandola anco nell'avvenire in tutte le loro commissioni, con espresso ordine a tutti di essequirla, & farla essequire inviolabilmente.

1602. 12. Giugno. In Conseglio di Dieci.

In materia di Polvere d'Artiglieria.

Benche dalli prudentissimi Progenitori Nostri siano state fatte varie provisioni nel particolare della materia importantissima di Polvere d'Artiglieria, & de Schiopo, & spetialmente per la Parte di questo Conseglio del 1538. 23. Ottobre, & per quella del Senato del 1593. 11. Decembre, nondimeno si vede, che da certo tempo in quà per la licentia di molti innobedienti non esser essequita la Publica intentione con che ne seguono notabilissimi disordini, & inconvenienti: Alche dovendosi omninamente provedere.

L'anderà parte, che salve, & riservate tutte le Parti, & Deliberazioni in tal proposito fatte, & alla presente non repugnanti, sia preso, & fermamente statuito.

Che alcuno, & sia chi esser si voglia in questa Città, ne in Murano non possa fabricar, vender, ne tener Polvere grossa ne fina in Casa, Bottega, Magazen, overo altro luogo Publico, o Privato, sotto irremissibil pena di perder essa Polvere, e tutta la robba da farla insieme con gl'Instromenti, & di pagar Lire seicento de piccoli all'Accusator da esser tenuto secreto: & oltre di questo d'esser posto in una Preson serrada, over in Galia al Remo con li Ferri alli Piedi per Anni doi continui: & in caso, che alcuno, ut supra, condennato fuggisse di Preson, o di Galia, sia, & s'intendi Bandito di tutte le Terre, & Luoghi del Dominio Nostro per Anni sei. Con taglia a chi quello prenderà dentro li Confini, & consegnerà nelle forze della Giustitia di Lire seicento de Piccoli delli suoi Beni,

se ne saranno; se non delli Denari della Cassa del detto Conseglio deputati alle Taglie: Dovendo quello, che sarà stato preso, essere ritornato in Preson, o in Galia, nella quale li debba all' hora principiar il tempo delli detti Anni doi; & hoc toties, quoties.

Quelli veramente, che vorranno lavorar, & vendere in questa Città Polvere grossa, o fina, debbano comparer dinanti li Proveditori Nostri sopra l'Artiglierie; le quali conforme alle deliberationi altre volte fatte, doveranno dar licentia a doi soli, deputando doi luoghi sopra il Lido di questa Città per fabricar, & vender ditta Polvere.

Et tutti quelli che al presente si ritrovassero haver di simil sorte di Polvere, debbano sotto le sottoscritte pene dentro il termine de giorni otto sequenti dopo la publicatione della presente Parte darne d'essa Polvere particolarmente alli detti Proveditori per dover nel detto tempo di giorni otto haver quella consignata con saputa dei detti Proveditori alli sodetti doi Deputati sopra il Lido; dovendo essi Proveditori haver carico di fargliela pagar a quel pretio, che stimeranno conveniente dove, & non in altro luogo se possi nell' avvenir, sotto tutte le pene sopradette vender, ne fabricar dette Polveri, come è predetto.

Sia prohibito a qual si voglia persona niuna eccettuata, tirar in alcun tempo dell' Anno di giorno, ne di notte Rocchette, Cascavalli, Schioppetti, ne alcun altro simile artificio di detta Polvere; & tutti quelli, che contrafaranno al presente ordine cadino, irremissibilmente in tutte le sopradette pene così di Dinari, come di Preson, o Galia.

Non possa similmente sotto pena de Ducati doicento per cadauna volta da esser applicati alla Casa Nostra dell' Arsenal, esser tirrate d'alcuno, ne fatte tirrar Coette di alcuna sorte, ne per qual si voglia occasione, niuna eccettuata senza espressa licentia delli Capi del predetto Conseglio da esserle data per Parte presa in esso con li tre quarti delle Ballotte.

Sia la presente Parte stampata, & poi publicata sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto, & nell' avvenir ogn'Anno il primo giorno di Giugno per la sua debita, & inviolabile essecutione; nondimeno publicata, o non publicata haver debbi intera essecutione.

Et sia essa Parte de presente mandata, & commessa alli sodetti Proveditori Nostri sopra l'Artigliarie, li quali siano tenuti sotto debito di Sagramento essequirla, & farla essequire da ciascuno inviolabilmente.

1603. 20. Settembre. In Conseglio di Dieci.

In materia di Salvi Condotti.

VEdendosi, che contra quella osservantia, & rispetto, che si deve havere all'auttorità di questo Conseglio da tutti i Rettori Nostri vengano concessi alli Banditi da detto Conseglio, o con l'auttorità, o per delegatione di esso, e similmente alli Banditi del Conseglio di XL. al Criminale Salvi Condotti, per andarsi a presentare per imputatione de nuovi Delitti commessi, ancora, che habbino strettezza, e condition nelli loro Bandi, è conveniente per oviar a disordini così importanti far alcuna provisione. Però

L'Anderà Parte, che tutti li Salvi Condotti, che sono stati di tal modo concessi sin al presente giorno da Rettori Nostri a qual si voglia Persona Bandita di qual si voglia sorte di Bando da questo Conseglio, overo, con-

con l'auttorità, o per delegatione di esso Conseglio, & medesimamente dal Conseglio di XL. al Criminal tutti s'intendano tagliati, cassati, & annullati, come se fatti non fossero, & occorrendo Proclamar alcun Bandito come di sopra, volendosi esso presentar debbi per il Bando, che hà havuto da questo Conseglio, o con l'auttorità, o per delegatione di esso dimandar il Salvo Condotto ad esso Conseglio Nostro di Dieci solamente, & per li Bandi del Conseglio di XL. al Criminal, far ricercar il Salvo Condotto da detto Conseglio di XL. del modo, che da esso viene osservato, & se per l'avvenire alcun Rettore concederà contra la forma della presente Parte alcun Salvo Condotto a chi si sia, oltra l'esser nullo; cadi esso Rettor in pena de Ducati mille, da esserli immediate tolti per cadauno di Capi di questo Conseglio, & Avogadori di Commun giusta la Parte presa in questo Conseglio sotto di 16. Febraro. 1598., & privi siano li Cancellieri, che notassero li detti Salvi Condotti, di poter più essercitar per Anni dieci Cancellaria di sorte alcuna, & quello, che haverà havuto il Salvo Condotto da qual si voglia Rettor, & anderà a presentarsi, possi egli esser preso, & essequito la sua Sententia, come ritrovato nella Contrafattion del suo Confino; tutti li Presentati fin'hora contra la dispositione della presente Parte alle Priggion di qual si voglia Rettor, o Rappresentante Nostro, habbino termine giorni otto di ritornar alli loro Bandi doppo la publicatione fatta in questa Città, dovendo esser fatto accompagnar dalli Ministri di dove fossero stati levati, & della presente Deliberatione sia mandata Copia a tutti li Rettori Nostri, e sia essa posta in tutte le Commissioni per la sua debita observantia.

1598. *Adi 16. Febraro.*

L'Anderà Parte, che alcun Proveditor General, così da Terra, come da Mar, ne meno altro Capo, Reggimento, & Publico Rappresentante Nostro, non possa senza ordine espresso di questo Conseglio: conceder Salvi Condotti, ne assicurar per qual si voglia tempo in Voce, ne in Scrittura alcun Bandito per questo, o per altro Conseglio, o Magistrato di questa Città, o Rettor di fuora, sotto pena contrafacendo di pagar Ducati mille, da esser applicati all' Arsenal, & da esserli tolti immediate per gli Avogadori Nostri di Commun, o per li Capi di questo Conseglio. Essendo obligati al loro ritorno di portar Fede auttentica fattale dal suo Secretario, overo Cancellier, & sottoscritta anco dal suo Successore, con giuramento, che nel loro tempo non sia stato concesso Salvo Condotto ad alcun Bandito di qualunque sorte si voglia. Senza la qual Fede non possano esser lasciati andar a Capello per modo alcuno, ne esser eletti in alcun Reggimento, Magistrato, over Carico Publico. Et li Salvi Condotti, overo assicurationi di Banditi in qualunque modo fatti da loro, siano nulli, & di niun valor, come se fatti non fossero: ne li Banditi possano da quelli ricever alcun pur minimo beneficio, o commodo: ma siano immediate essequite contro di essi le loro Sententie. Et la presente Parte sia mandata a tutti li Proveditori, Capi da Mar, & Reggimenti, così da Terra; come da Mar, per la sua inviolabile essecutione, con ordine, che debbano farla publicare ad intelligentia d'ogn'uno. Dovendo anco de cætero esser posta nelle Commissioni, & sia etiam publicata sopra le Scale di San Marco, & Rialto.

1623.

L E G G I

1623. 20. Giugnò . In Conseglio di Dieci.

Sopra Taglie de Banditi.

SI come per il castigo de Rei, per la estirpatione de Banditi, & per termine di Giustitia si devono prontamente pagar le Taglie alli Captori, o Interfettori de detti Banditi, così si deve anco provedere, che si usino le debite, & necessarie diligenze contra li Beni loro se ve ne fossero, prima che si ricorri a farsele pagar dalla Cassa di questo Conseglio, si come s'è introdotto di fare a pregiuditio del Danaro Publico con una breve, & succinta depositione de due soli Testimonij, li quali nominati dalli stessi pretendenti si fanno essaminare sopra la Povertà de Rei, però

L'Andarà Parte, che tutti li Rettori li quali per essecutione delle Leggi non possono dar Taglie maggiori delle 300. fino alle 400. Lire, & quando spediscono casi delegati con l'auttorità, & rito di questo Conseglio dalle 400. fino alle 600. habbino auttorità nell'avvenire, & possino dar le sudette Taglie dupplicatamente di quello è statuito dalle Leggi, & in quella maniera le parerà per conscienza, dovendo però dechiarare nelle Sententie, che dette Taglie siano intieramente pagate dalli Beni de Rei, se ne saranno, se non la mità della Cassa di questo Conseglio delli Danari deputati alle Taglie, il che sarà di eccitamento alli pretendenti le Taglie per averle intieramente de far fare prima la debita Inquisitione contra li Beni de Rei, de quali poi se non ve ne fossero, restaranno dette Taglie pagate dal Publico per la mità, che venirà ad esser nella quantità apunto statuita dalle Leggi, & si assicurarà tanto maggiormente la Cassa, & il Danaro Publico dalle fraudi, che sopra ciò possono esser commesse.

1629. 28. Marzo . In Conseglio di Dieci.

Circa liberar Banditi per morte d'altri.

PER rintuzzar l'orgoglio, e frenar l'ardire d'Uomini tristi, li quali ben spesso con insopportabile audacia, e temerità insolenza si fanno lecito accompagnati in Insidie appostatamente, & alcuna volta soli andar alle Case di qual si voglia Persona, & nelle Publiche Strade dello Stato Nostro di Terra Ferma, commettendo Omicidij, Sforzi, Rapti, Incendij, & violenze nella Robba, e nella Vita, onde nessuno si può tener sicuro dalla rapacità, & insolenza loro, furono con Parte di questo Conseglio de 15. Aprile 1574. promessi Beneficij, e Taglie a quelli, che intervenissero, & concorressero alla Interfettione, overo Captura di questi tali inflagranti Crimine con aggionta, che li Communi conseguissero appresso la essentione Reale, e Personale per quattro Anni, & con altre Deliberationi specialmente a' 8. Giugno dell'Anno passato per maggior eccitamento ad ogni uno di moversi all'estirpatione d'Uomini scelerati, fù ampliata questa concessione, con facoltà, & Voce di poter in casi tali liberar anco Banditi da questo Conseglio nella maniera, che viene espressa nelle sudette Deliberationi. Mà perche la qualità degli accidenti occorsi gli Anni passati, & che tuttavia vanno succedendo ha causato, che gli Uomini apponto de li Communi hanno convenuto, & convengono soggiacere ad estraordinarie fattioni. Il che ha dato materia ad alcuni Territorij di supplicar li Capi di questo

questo Conseglio per remedio, & opportuna provisione, considerando, che quello, che da pochi per questo mezzo viene goduto rimane addossato sopra altri con maggior aggravio, che quando fosse compartito frà tutti universalmente, riuscirebbe più lieve: conveniente cosa, e per Publico servitio, per stabilimento della quiete, & sicurezza de buoni, & sollievo degli stessi Communi proveder in modo, che in effetto essi ricevano quel commodo, che è di Publica intentione. Però

L'Anderà Parte, che quando nell'avvenire dagli Uomini di qualche Villa, o Commune sarà inflagranti preso, o morto alcun Delinquente giusta la sudetta Parte 1574. sia, & s'intenda loro concessa Voce, & Facoltà di liberar un Bandito giusta il Capitolo 15. della Parte de 8. Giugno prossimamente passato, & di più Lire mille di Taglia dei Beni dei Delinquenti se ne saranno, & non essendovene tanti, che arrivino a questa summa, debbano esserle pagate Lire cinquecento de Piccoli dei Denari della Cassa di questo Conseglio, potendo anco in ogni tempo aver regresso contra Beni Mobili, o Stabili di qualunque sorte, che per qual si voglia via pervenissero, & si trovassero di ragione spettante ad essi Rei per le altre Lire cinquecento, & in evento, che l'Interfetto, overo Retento inflagranti fusse Bandito conseguiscano anco li Beneficij, & le Taglie, che le spettassero in virtù del Bando, & acciocche abbino quelle Taglie prontamente sia preso, che subito fatta la dichiaratione da chi spetta per la Concession della Voce, debba esserle fatto il Mandato delle Taglie, che doveranno esser pagate a suoi Legitimi Intervenienti antianamente ad ogni altro, che avesse ottenuti i Mandati di Taglie di qual si voglia sorte, & ciò non ostante altra Deliberatione in contrario, & se il Ritento, overo Interfetto non sarà Bandito, sia lor concessa un'altra Voce di liberar un Bandito per Omicidio puro, overo a tempo, chi abbia adempiti li requisiti delle Leggi, salve però le Essentioni fin'ora concesse per il tempo, che le resta goderle. Et la presente Liberatione sia in stampa mandata a tutti li Rettori delle Città Nostre di Terra Ferma, affine, che la facciano publicar nelle medesime Città, & in cadauna altra Terra, Luoco, & Villaggio della Giurisditione ad essi commessa.

1668. 26. Maggio. In Pregadi.

In materia d'Oro, & Argento, che non si Compri se non da Persone conosciute.

SOpra le riverenti supplicationi dell'Arte degli Orefici di questa Città ha compreso la prudenza di questo Consiglio quello esprimono nelle loro giurate risposte, li Signori di Notte al Criminal, li Giustitieri Vecchi, & li Proveditori alla Giustitia Vecchia, e mentr'è di Publica intentione, che sian levati all'Arte medesima li struscij, & i descapiti nelle Comprede, che fanno alle loro Botteghe dell'Oro, & Argento, & altro, da Particolari, inclina anco a renderli in qualche parte contenti. Però

L'Anderà Parte, che in conformità di quello dispongono le Leggi, e Proclami del Collegio sudetto de Signori di Notte al Criminal non possano gl'Orefici far Compreda alcuna, d'Oro, Argento, e Gioie se non da Persone conosciute, overo con fede, & attestationi d'altri della cognitione delle Persone stesse; Dovendo pure nel termine de giorni tre portar nel Collegio sudetto la relatione del nome, cognome, o della fede, ch'averanno ricevuto della qualità della Persona, dalla quale averanno fatto la Compreda, con le altre conditioni da Proclami medemi prescritte.

Dove-

Doveranno poi intenderſi obligati gli Orefici Compratori à tener la robba comprata ſenza diſponer di eſſa, ne alterarla, o disfarla, per altri giorni quindeci, doppò li tre ſudetti, nel qual termine, in caſo, che la robba comprata foſſe di Furto ſaran tenuti di reſtituirla a quelli, che ſi faceſſero conoſcer per Padroni, ſenza poter pretender da eſſi alcun pagamento, ma bensì aver il giuſto regreſſo contro quelli gli l'aveſſero venduta, o chi n'aveſſe fatta la fede della cognitione come ſopra.

Paſſato poi li giorni quindeci reſtino li medemi Orefici in libertà di permutar, o disfare, e diſponere delle robbe comprate, come ad eſſi parerà, non potendo da quelli ſi faceſſero conoſcer Padroni, in caſo anco di Furto, eſſer preteſa la reſtitutione, quando le robbe ſteſſe ſi ritrovaſſero nelle loro mani, ſe non col pagamento del prezzo esborſato dagl'Orefici ſteſſi.

Doveranno nel reſto eſſere gl'Orefici ſudetti obligati a quanto diſpongono le Leggi in tal propoſito, & il Collegio ſudetto de Signori di Notte al Criminal reſta incaricato ad invigilare, acciò da loro Miniſtri ſiano levati gli ſtruſcij all'Arte medema, come è conveniente.

Gerolemo Giacomazzi Nod. Duc.

1673. 17. Marzo.

Proclama del Collegio Illuſtriſſimo de Signori di Notte al Criminal.

VEdendoſi traſcurata la dovuta obbedienza a Proclami già publicati d'Ordine del Collegio Illuſtriſſimo de Signori di Notte al Criminal nel notificare le robbe, che ſono comperate fuori delle ſolite Botteghe, e ſempre più accreſcendo li Furti in queſta Città, che con le notificationi ſudette poteſſero eſſer ſcoperti, eſſendo determinata volontà dell'Illuſtriſſimi Signori de Notte al Criminal, & Collegio ſudetto di levare tali inconvenienti con il preſente loro Publico Proclama, che a chiara intelligenza d'ogn'uno ſarà non ſolo publicato, ma ſtampato, e publicamente venduto, acciò non ſe ne poſſi fingere ignoranza, ordinano, & aſſolutamente comandano, che cadauna perſona ſia di che grado, o conditione eſſer ſi voglia, che ſarà Comprede di qual ſi ſia ſorte di robbe, niuna eccettuata, fuori, che quelle foſſero comperate alle Botteghe ordinarie, debba nel termine di giorni tre doppo eſſe Comprede venire a notificarle al Collegio ſudetto ſopra il Libro a ciò deſtinato, fatta quale notificatione debbano conſervare eſſe robbe illeſe, & intatte, ſenza alterarle, accreſcerle, o ſminuirle per giorni quindeci ſuſſequenti alli tre ſudetti, dovendo eſprimere in eſſe note il nome del Venditore, e ſua habitatione, quale non eſſendo da loro conoſciuto debbano da Perſona cognita farſi fare Fede del medeſimo, & in eſſa nota ſpecificatamente dichiarire anco chi averà fatta detta fede, & ciò ſotto tutte quelle pene a Contrafattori eſpreſſe nelli Proclami già publicati, & quali nelle ſue Parti debbano reſtare nel ſuo vigore di Bando, Galera, Prigione, & altre ad arbitrio di detto Illuſtriſſimo Collegio avuto riguardo alla traſgreſſione uniformandoſi il medeſimo Illuſtriſſimo Collegio anco alla Parte preſa in tal propoſito nell'Eccellentiſſimo Senato li 26. Maggio 1668. ad iſtanza delli Orefici di queſta Città, & nella loro Mariegola regiſtrata, il tutto a fine, che con la pontuale eſſecutione ſiano levate le fraudi, e reſe ſicure, e quiete le ſoſtanze de Sudditi.

1677.

1677. 10. *Maggio*. *In Conseglio di Dieci*.

Circa Saldi di Casse.

L'Anderà Parte, che da quì avanti tutti li Ministri de Magistrati di questa Città debbano di Mese in Mese dirigersi nelle relazioni, e note, che sono tenuti di fare nel Libro, a questo effetto destinato, nelli termini puntuali infrascritti. Li Scontri chiaramente esprimano sino a che giorno sia precisamente scritto nei Giornali, o Mensuali del loro Magistrato, così Cassieri, come Scontri, & essendo diffettiva nelli detti Libri la Scrittura, dichiarino la causa, & in tal caso dichino, se il Denaro riscosso sia riposto nel Pubblico Scrigno, e quanto se ne trovi, e in Cassa, e in Banco, & se sia obbligato, & a che, o pure libero, specificando la quantità così del libero, come dell'obbligato; e se le Casse al tempo dell'uscir de Cassieri siano salde: Rifferiscano pure il tempo prefisso al saldo delle Casse, e non saldandola al tempo prescritto dichiarino le cause. Li Quadernieri poi rifferiscano anch'essi il giorno preciso, che è posta la Scrittura nel loro Quaderno, e quanto Denaro si attrovi, così in Cassa, come in Banco, & il saldo delle Casse a suoi tempi. E perche non possa in alcun tempo mai cadere in oblivione il presente Decreto, ne possa esser addotta escusazion d'ignoranza sia stampato, e mandato a tutti li Magistrati da esser da Ministri tenuto affisso ad una Tavolella; E sia parimenti posti nel frontespicio del Libro a tall'effetto destinato; così che con la dovuta esatezza, e pontualità sia in ogni tempo ubbidito; sotto tutte le pene in caso di qual si sia diffetto, che sono comminate dalli predetti Decreti 1667., e 1670., & altre ad arbitrio de Capi, da non potergli esser fatta grazia se non con Parte presa con le nove Balle de Conseglieri, e Capi, e con li cinque sesti di questo Conseglio ridotto al perfetto numero.

1737. 27. *Gennaro*. *In Conseglio di Dieci*.

Circa Saldi di Casse.

DEriva a questo Conseglio dal Decreto del Senato 16. corrente quanto la di lui prudenza reputò opportuno di prescrivere per elimer in avvenire il Pubblico Patrimonio da sofferti pregiudizij, e ciò in ordine a suggerimenti de Deputati, & Aggionti alla Provision del Danaro. Osservandosi frà le multiplici ordinazioni quella spettante a questo Conseglio, si trova necessario l'accettarsi la ricercata ora letta, ed il dar pronta mano a que'espedienti, che contribuiscan allo stesso lodevole oggetto; Però.

L'Anderà Parte, che dentro il quinto giorno di cadaun Mese debbano li Ministri delle Casse tutte effettuar li saldi delle medesime, e siano tenuti di non preterire l'ultimo perentorio termine per il Danaro assegnato alle Casse destinate del decimo giorno del Mese per le rifferte nel Libro, instituito da questo Conseglio. Doveranno però li Ministri stessi dichiarire nelle loro rifferte il tempo preciso, che saranno stati effettuati li saldi, e li passaggi del Danaro nelle destinate Casse; così che siano pur da queste ristrettive possibilmente allontanati quei inconvenienti, che, senza d'esse, derivar potrebbero.

E del presente Decreto sij data notizia a Savij del Collegio per lume alla loro prudenza.

Ed il medesimo resti intimato a Ministri delle Casse tutte per la pontual sua essecuzione.

Bortolamio Borghesaleo Nod. Duc.

DE-

LEGGI
DECRETI
IN MATERIA DE BANDITI.

Stampati fù nel 1607. dal Rampazetto Stampator Ducale.

Che tutti li Banditi da Verona, & Vicenza siano Banditi di Cologna; e quelli Banditi da Cologna siano Banditi da Verona, & Vicenza.

1406. 12. *Maij. Domino Potestati Coloniæ.*

MIchael Steno Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti viro Joanni Navagerio de suo Mandato Potestati Coloniæ, fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Receptis, & intellectis litteris vestris, quibus petitis declarari a nobis, si homicidæ pro homicidiis commissis in Verona, & Veronensi, & in Vincentia, & Vincentino destrictu possunt se reducere in Colonia, & ejus districtu tute: postquam dictus locus Coloniæ est subtractus a dictis locis Veronæ, & Vincentiæ, & est Regimen de per se, & quid agere deberetis: Si casus occurrerit homicidii in Colonia, & ejus districtu. Vobis respondemus. Quod volumus quod servetur illud quod Antiquitus servabatur, videlicet: Quòd Banniti de Verona, & Veronensi, Vincentia, & Vincentino destrictu, sint Banniti etiam de Colonia, & ejus districtu; & Banniti de Colonia sint Banniti de Verona, & Veronensi, & de Vincentia, & Vincentino destrictu: Et sic facere, & observare debeatis in casibus occurrentibus in futurum.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, die 12. Mensis Maij, Indictione decima 1406.

Che li Rettori non possino Bandir indefinito per homicidio puro, se non da Terra Ferma.

1438. 13. *Junii. In Consilio Rogatorum.*

CUM ab antiquo tempore citra, præsertim propter quandam partem captam in Nostro Consilio diei 3. Junii 1414. deductum sit in consuetudinem, quòd Rectores Nostri a parte Terræ: non solum pro enormibus casibus, vel delictis, sed quasi pro omni homicidio, vel delicto, quod committitur in regiminibus suis, dant bannum delinquentibus de omnibus Terris, & locis nostris a parte Terræ: & per hunc modum subditi nostri pro omni casu disperduntur, & vadunt vagabundi cum eorum familiis per loca, & territoria aliena: & ex hoc territoria nostra dishabitantur, & terræ, & loca nobis non subdita habitantur, & fiunt bona.

Vadit pars, quòd suprascripta pars revocetur, & habeatur pro revocata, & mandetur omnibus Rectoribus Nostris a parte Terræ, quòd de cætero in delictis, & casibus criminalibus inquirere, & procedere, & condemnare debeant secundum formam Statutorum, & ordinum Civitatum, & Terrarum Regiminum suorum, sicut fieri consueverant antequam suprascripta pars diei 3. Junii 1414. Capta esset.

Che

Che li Banditi per homicidio, essendo stati liberati una volta mediante qualche Bando da loro comprato, se commetteranno più homicidio non si possino rimettere; ma s' intendino perpetuamente Banditi.

1502. *Adi 12. Marzo. In Pregadi.*

TOlleravit, tolleratque Dominium Nostrum, quòd quando aliquis Bannitus pro puro homicidio Civitatis Nostræ Vincentiæ, & similiter aliarum Civitatum, terrarum, & locorum nostrorum, & habet cartam pacis cum attinentibus defuncti possit per emptionem, vel acquisitionem alicujus banni redire in patriam, & liberari exilio suo, sed cum nuper Dominium Nostrum fuit certioratum reperiri complures scælestos habituatos, & stabilitos in male operando, quòd postquam liberati fuerunt modo supradicto ab aliquo exilio non curant iteratò redire ad primum vomitum, & tanquam carnifices, & sitibundi humani sanguinis noviter committunt delicta, & homicidia sub spe, quòd iterato ab exilio poterunt eximi, quod nullo pacto pro bono exemplo cæterorum est consentiendum.

Vadit pars, quòd qui semel pro homicidio, vel aliquo alio commisso delicto, fuerint banniti, & facti exules, & postea per emptionem, vel acquisitionem alicujus banni fuerint liberati, & absoluti, & postea nova commiserint homicidia, vel delicta non possint amplius ullo pacto, colore vel ingenio neque per emptionem banni, neque sub aliqua alia forma, colore, vel prætextu amplius liberari ab ipsa condemnatione; sed exules, & banniti semper remaneant, & eorum condemnationes executioni mittantur sub pœna contrafacientibus, vel in contrarium consentientibus, sive terminantibus Ducatorum mille auri in ejus propriis bonis, exigenda per Advocatores Communis absque ullo Consilio quorum medietas sit accusatoris qui teneatur secretus, & alia medietas sit sua: & tamen quicquid in contrarium fuisset terminatum, ipso facto sit nullum, nec habere debeat aliquam excusationem.

Che li Banditi si possino ammazzar dentro li Confini giorni otto doppo la liberazione.

1514. 18. *Januarii. In Majori Consilio.*

NIuna cosa è, che più opitular possi al pacifico, & quieto viver ben da esser sopra tutte l'altre cose desiderato, che tener la Città, & le Provincie purgate, & nette dai mali huomini, & persone de mal'affar, &c. Però.

L'Andarà Parte, che ex nunc, tutti li Banditi di questa Città Nostra diffinitive, in perpetuo, & quelli, che de cætero si bandiranno: giorni otto dapoi saranno stati mandati ai Confini, & Bandi suoi, & per tutto il tempo de' suoi Confini, & Bando in questa Nostra Città, & per tutto dentro dai Confini del Ducato Nostro, possino essere impune offesi etiam usque ad mortem inclusivè.

Et acciochè questa tanto necessaria deliberatione sortisca il desiderato effetto con remedio opportunissimo, & penitentia conformissima a' delinquenti, imitando quello: Vincam inimicos meos de inimicis meis.

Sia etiam ex nunc, statuido, & preso, che se cadaun Bandito per homicidio puro di questa Città Nostra ammazzerà alcun' altro Bandito per qua-

qualunque delitto, in questa Nostra Città, & per tutto dentro dei Confini del Ducato Nostro, sia assoluto del Bando suo de homicidio puro.

Cadauno veramente Bandito per assassinamento, overo homicidio pensato di questa Città Nostra, ammazzando alcun'altro Bandito di questa Nostra Città in perpetuo per assassinamento, over homicidio pensato in questa Città Nostra, & per tutto dentro dai Confini del Ducato Nostro sia assoluto dal suo Bando de assassinamento, over homicidio pensato.

Delli Banditi, e Condannati, che non possino star nelli Luochi Sacri.

1521. 24. *Settembre*. *In Conseglio di Dieci*.

Essendo sta molte fiade fatto intender alli Avogadori Nostri di Commun, che molti Banditi di questa Città ac etiam di tutte Terre, & Luoghi del Dominio Nostro, dapoi che sono Banditi, & stati alli suoi Bandi ritornino in questa Città Nostra reducendosi in diversi Monasterii, & altri Luochi Sacri dimorando, & habitando in essi, come se fossero suoi proprii domicilli, in manifesto contempto delle leze, ordeni, & condennationi fatte per li Consegli Nostri con grandissima mormoratione di tutta la Terra, ac imprimis cum grave offension dell'onnipotente Iddio, & violation di detti Luochi Sacri i quali si sono refugio d'ogni anno in qualche caso necessario, & repentino, però non dieno esser recettaculo domicilio, & depositario de scelesti, & condennati per diversi errori per loro commessi: Al qual inconveniente per quanto s'intende, perche i Priori, Abbati, & altri Prelati delli Monasterii assentino detti scelerati habitar nelli Monasterii, & Luochi predetti, al che essendo necessario provedersi all'honor del Nostro Signor Iddio, come per conservation della dignità del Stato Nostro, non lasciando questa corruptela in mal essempio in questa Città.

L'Anderà Parte, che per l'auttorità di questo Conseglio, sia statuido; & firmiter ordinado, che tutti li Banditi sì di questa Città, & destretto, come d'altra Città, Terre, & Luoghi del Dominio Nostro, & similiter li Banditi ad tempus, come in perpetuo, quasi doppoi sono stati Banditi, & non sono andati alli suoi Bandi, & se pur sono andati sono ritornati, & al più si ritrovano in Chiese, Monasterii, overo altri Luochi Sacri di questa Città Nostra in termine di giorni tre doppoi la publicatione della presente Parte immediate partirsi, & andar alli suoi Bandi sotto pena a quelli sono Banditi ad tempus di esser Banditi in perpetuo, & quelli sono Banditi solum di questa Città, di esser Banditi di questa Città, & di tutte Terre, & Luoghi del Dominio Nostro, & quelli sono Banditi di questa Città, & di tutte Terre, & Luoghi Nostri contrafacendo possino esser impunè offesi, & morti, & habbia chi ammazzarà in trà i Confini Lire doi mille de suoi Beni, oltra le loro condennationi; Et ulterius siano privi di poter haver gratia per alcuna via, o modo, & sia compreso nella sua condennatione nisi prius sarà data licenza, & preso in questo Conseglio, che possino andar per via di gratia per i cinque sesti di questo Conseglio. Sì Priori veramente, Abbati, Guardiani, overo altri di Chiese, e Monasterii quocunque nomine nuncupentur, & nel predetto termine di giorni tre ut supra doppoi la publicatione ut supra non licentiano li predetti Banditi dalli Monasterii, Chiese, & altri Luochi suoi, & a loro subjetti, & de cætero riceveranno alcuno de Banditi nisi in casi repentini, & necessa-

rij

rij ut supra dechiariti nelli quali habbino etiam giorni tre di termine ut supra a licentiarli, siano mandati via di questa Città, & del destretto nè possino ritornar nisi cum licentia di questo Conseglio, la quale non se intendi esserli concessa se non sarà presa con li tre quarti di questo Conseglio la essecutione veramente della presente Parte sij commessa alli Capi di questo Conseglio, & alli Avogadori Nostri di Commun, & a cadauno di loro, & sia publicata nel primo Nostro Maggior Conseglio, & sopra le Scale di Rialto, & San Marco.

Die 4. Octobris, publicata in Majori Consilio.

Die 5. dicti publicata super Scalis Rivoalti, & Sancti Marci.

Ex Libro pars Excellentissimi Consilii X. in Officio Advocarico Communis.

Che li Banditi ammazzandosi l'un con l'altro habbino Lire trecento oltre la liberatione; & chi non sarà Bandito Lire seicento.

1522. 10. *Januarii. In Consilio de Quadraginta Criminali; Confirmata die 11. dicto in Majori Consilio.*

MOlte deliberation sono state fatte per li Consegli Nostri a fine de esterminar li scelerati Banditi per li misfatti suoi, & ultimamente quella del 1514. adi 18. Gennaro, che pone assoluta remissione delli Bandi proprii a coloro, che ammazzano gli altri diffinitivamente Banditi; sperando per tal mezzo trovarli opportuno rimedio espediente di consumar li tristi l'uno con l'altro, come parea verisimile; il che non ha sortito quell'effetto, che desiderava; anzi ancora più multiplicando il numero di Banditi, che si vanno, & vengono per questa Città, & rompendo li Confini sfrenatissimamente commettono degli altri enormi, & insopportabili maleficij in sommo vilipendio della Giustitia, discontento, & probation di quelli, che amano il ben vivere, & pacifico: quale da questa ben instituta Republica merita esser sovvenuto, & conservato, però.

L'Andarà Parte, & confermata la soprascritta deliberation, & altre, tutte in questa materia disponenti, & alla presente non repugnanti: Sia per auttorità di questo Conseglio aggionto, & statuido, che cadauno il quale ammazzarà alcun Bandito di questa Città, & del Ducato dentro delli suoi Confini, oltra che lui sarà assolto del suo Bando attrovandosi esso Interfettor Bandito habbia etiam Lire trecento de' Danari della S. N. non ne essendo delli Beni del Morto.

Non essendo veramente Bandito colui, che ammazzarà, overo darà vivo nelle forze Nostre alcun simil Bandito, diffinitivamente, sì per homicidio, come per qualunque altra causa, haver debba Lire seicento, nel modo sopradetto.

Et sia imposto a tutti li Rettori Nostri da Terra, che l'ordine presente debbino far publicar, & osservar cadauno nella Jurisdition sua, & sia posta nelle Commission delli Successori, che loro stessi habbino ad osservar. Et la presente Parte non s'intenda presa se la non sarà posta, & presa nel Maggior Nostro gran Conseglio.

Die 11. Januarii 1522. posita, & capta in Majori Consilio.

Che alcun Bandito per homicidio non si possi liberar dal suo Bando, se non passati cinque Anni.

1533. 29. *Gennaro. In Consiglio di Dieci.*

CErta cosa è, che molti si guarderiano di commetter gli homicidij, se non fusse la commodità di presto poter esser liberati dal Bando per mezzo di quelli a chi è concessa simil facultà per Leggi, & Decreti Nostri, il che alli Sudditi Nostri dà molto da mormorar, parendo esser come con denigration della Giustitia, & perturbation del quieto, & sicuro viver, nè senza qualche discontentezza delli offesi, se ben' habbino fatto la pace, che come si può considerar, non potendo far altramente per li modi, che in ciò tenir si sogliono, spesse volte convengono far: & però essendo ben provedere a questo con tal' ordine, & metà, che sij equa, & conveniente per tor via, che così facilmente non si habbino a commettere li detti homicidij.

L'Anderà Parte, che de cætero, per vigor di facultà, che alcuno habbia, o haverà di poter trazer di Bando, non possino haver il beneficio di esser liberato alcuno, se non saranno passati Anni cinque dapoi sarà stà Condannato, ancor che l'havesse la carta della pace, come è conveniente. Et la presente Parte sia publicata in questa Città, & debba etiam esser mandata a tutti li Rettori Nostri, che similmente la facciano publicar.

Capitoli della Parte del Conseglio di Dieci.

1534. 13. *Febraro.*

E Perchè dalla Parte presa in questo Conseglio 1533. adi 29. Gennaro, è nasciuto grandissimo inconveniente, per la qual è dato a tutti li Banditi libero adito di poter andar, & ritornar per li detti Luoghi delle Gambarare, Oriago, Bottenigo, & anco Lizafusina, ancora, che fossero Banditi per li Rettori di Padova, Treviso, Mestre, & loro Castelli, & Territorii, nelli quali sono compresi detti Luoghi.

Però reformando la detta Parte sia preso, che quelli, che sono, & saranno Banditi per tempora dai detti Rettori Nostri di Padova, Treviso, Mestre, & suoi Territorii per transito, non possino passar per detti Luoghi, & passando siano sottoposti all'ordine predetto; ma ben gli altri Banditi per gli altri Rettori Nostri, possino passar per transito per quelli, non facendo dimora.

Ma ogni volta, che un Bandito a tempo sarà trovato, overo denonciato, & provato essere stato, & haver dimorato ne i Luoghi soprascritti, s'intenda esser, & sia incorso in Bando diffinitivo, & perpetuo di quelle Terre, & Luoghi, delli quali egli fusse Bandito ad tempus. Et il Provveditor delle Gambarare, fatta di ciò Sententia, debba immediate di quella dar notitia a quel Reggimento, che lo haverà Bandito, acciò la possi esequir, & publicar.

Et al-

Se alcun Foreſtiero, non habitante in Venetia, commetterà alcun enorme delitto, chi quello ammazzarà ò preſentarà, ancor che in Terre Aliene, habbi Lire mille oltre la Taglia, che nel Bando haveſſe.

1536. 31. *Marzo. In Conſeglio di Dieci.*

CHE ſalve tutte le Parti in queſta materia alla preſente non repugnanti per auttorità di queſto Conſeglio ſia ſtatuito, che ſe alcun Suddito delle Terre, & Luoghi Noſtri, che non haveſſe ferma habitation quì, ammazzarà alcuno in queſta Città, ſia, & eſſer s'intenda immediate in Bando di Venetia, & di tutte l'altre Terre, & Luoghi Noſtri da Terra, & da Mar, & tutti li ſuoi Beni li ſiano Confiſcati in la Signoria Noſtra, & immediate dall'hora del commeſſo homicidio, eſſer s'intendano al fiſco, & alla Taglia, la qual ſia de Lire mille de Piccoli a quelli, che lo daranno nelle forze Noſtre, overo li ammazzaranno, facendone legitima fede oltra ogni Taglia li foſſe data per là ſua condennatione, & non ſi trovando Beni del Reo, l'habbino del Denaro della Signoria Noſtra.

Se veramente alcun Foreſtier non Suddito, & non habitante quì con ferma habitatione ammazzarà alcuno in queſta Città ſia medeſimamente Bandito di Venetia, e Diſtretto, & di tutte le Terre, & Luoghi Noſtri da Mar, e da Terra, con la Taglia di Lire mille, & poſſa eſſer morto etiam ne' Luoghi, & Dominio Alieno, & habbi chi quello ammazzarà, overo prenderà le dette Lire mille, delli Denari della Signoria Noſtra, non ſi havendo Beni del Reo, oltra ogn'altra Taglia, ch'egli haveſſe.

Et la preſente Parte ſia publicata a San Marco, & a Rialto, all'hora ſolita, & nell'avvenire almeno ogni quattro Meſi, & tamen publicata, o non publicata haver debba ſempre la ſua eſſecutione, & ſia mandata a tutti li Rettori Noſtri da Terra, & da Mar con ordine, che la facciano publicar, & ſia poſta nelle commiſſioni dei futuri Rettori, acciò che la facciano publicare al principio del Reggimento, & più oltra replicar la publicatione quando a loro parerà eſpediente.

Che non ſi poſſi aſſolvere niun Bandito ſe non ſarà ſtato Anni cinque al Bando.

1540. 28. *Decembre. In Conſeglio di Dieci.*

L'Andera Parte, che per auttorità di queſto Conſeglio ſia deliberato, che de cætero li Condannati dalli Rettori Noſtri in Bando a tempo, delle Terre, & Luoghi Noſtri non poſſano eſſere liberati, & aſſolti di eſſo Bando, mediante facultà, c'habbino, o haveranno li Capitani, & altri Officiali, così dentro, come fuori di queſta Città di poter eximer, & extrahere di Bando alcun exule di alcuna delle Città, e Terre Noſtre, ſe prima non ſaranno paſſati meſi ſei doppò, che haveranno compiti li Reggimenti ſuoi quelli Rettori, dai quali ſono, o ſaranno ſtati Condannati: Et di queſtà Parte ſia data notitia alli preſenti Rettori, & Succeſſori.

L E G G I

Chi presterà ajuto, o favore ad alcuno homicida cadi nella medesima pena; & chi tali ajutanti prenderà, haver debbino nelli casi minori Ducati 100., & nelli attroci Ducati 200.

1545. 11. Decembre. In Conseglio di Dieci.

CHE reservate tutte le Leggi, & Ordeni circa ciò disponenti, se alcuno in questa Nostra Città ardirà di ammazzare alcuno, tutti quelli, che li presteranno ajuto, & favore, incorrano, & incorli si intendano nelle medesime pene, nelle quali incorrerà il principal homicida: & sia lecito a cadauno artefice, botteghier, overo altri, che si trovasse sopra il fatto prender gli Interfettori, & quelli che li prestasse favor, & ajuto: & presentarli nelle forze della Giustizia, come possono far li Capitani, & Officiali Nostri: & quelli che prenderanno, o presenteranno li prefatti Interfettori, & Ajutanti, debbino haver nelli casi minori Ducati 100., & nelli casi attroci Ducati 200. da essere divisi frà loro, si come sarà conosciuto per li Avogadori di Commun cadaun meritar, & secondo la cognitione, che sarà fatta in Scrittura, poi si habbia per li Capi di questo Conseglio fare il Mandato al Camerlengo di esso, che delli Danari della Cassa del detto Conseglio li debba dar.

Et accioche questi tali delinquenti in alcun loco non siano sicuri, se alcuno; e sia chi esser si voglia, alli prefatti darà albergo, alloggiamento overo recetto, o li accompagnerà fuori di Venetia, overo se Barcaruol alcuno li levarà per condur in alcun luoco, overo fuori di Venetia, incorso esser s'intenda in tutte le pene soprascritte delli principali Interfettori: ma ben, dando quelli nelle forze della Giustitia, habbino Ducati 100. nelli casi minori, & 200. nelli casi attroci, nel modo soprascritto.

Feudatarij, che danno ricapito a Banditi.

Adì 20. Agosto 1565. In Conseglio di Dieci, & Gionta.

HAvendo il Nuntio della magnifica, & fidelissima Città Nostra di Verona, per nome di essa magnifica Città, esposto, & dolutosi nel Collegio Nostro, con la presentia delli Capi di questo Conseglio, che nel Castello di Sanguanè Feudo della Signoria Nostra viene dato ricapito, & affidati diversi Banditi del Stato Nostro il che è con grave mormoratione, & risentimento de molti Fideli Nostri, & all'incontro essendo stati uditi li Possessori del predetto Castello Feudatarij Nostri, i quali hannò sopra ciò adduto in favor delle lor ragioni quanto è loro parso, & in fine poi han detto chiaramente, che nell'avenire non daranno più ricapito, nè affideranno alcun Bandito in detto luogo, è cosa conveniente, & necessaria, proveder per deliberation di questo Conseglio a tale disordine, non solamente per il predetto luogo di Sanguanè, ma per tutti gli altri Luoghi, che sono Feudi della Signoria Nostra. Però

L'Anderà Parte, che de cætero non possa alcun Faudatario della Signoria Nostra affidare, nè afficurare alcun Bandito del Stato Nostro, nelli Luoghi delli Feudi loro nel Nostro Dominio, sotto pena dell'indignatione di questo Conseglio, & quelli di predetti Banditi, che de cætero fussero trovati essere in detti Luoghi, affidati dalli predetti Feudatarij, possano impune esser offesi, & siano all'istessa conditione come se fussero ri-

trova-

trovati haver rotti li Confini delli Bandi loro. Et la presente Parte sia fatta publicar in questa Città di Verona, & altre del Stato Nostro, nelli luoghi consueti, per chiara intelligentia di cadauno; havendo quelli Banditi, che al presente si trovassero esser stati affidati dalli sopraseritti Feudatarij, termine di giorni otto, dopò fatta la publication nelle Nostre Città predette di poter partire, & andare alli Bandi loro, il qual termine passato la presente Parte haver debba la sua debita essecutione, la qual essecutione, sia commessa a quelli Rettori delle predette Città Nostre, a quelli sarà fatta la conscientia, che sia stato da alcuno contrafatto alla presente deliberatione, dovendo essi Rettori dar subito notitia alli Capi di questo Conseglio, di quelli Feudatarij Nostri, che contra 'l presente ordine haveranno affidato, overo assicurato alcun Bandito del Stato Nostro, acciò che ben inteso il tutto possa esso Conseglio far quelle deliberationi, che gli pareranno convenienti.

In materia de Banditi, che debbano andar alli suoi Luochi in termine di tre giorni;

1565. 22. Giugno. In Conseglio di Dieci, & Gionta.

PErche s'è inteso, che alcuni Banditi, & Confinati per questo, & altri Consegli Nostri, in diversi Luoghi, sono così audaci, & innobedienti. Che non solamente non sono andati alli Bandi, & Confini loro, ma publicamente stanno, & caminano per questa Nostra Città di Venetia, la qual cosa è immediate contraria alla dignità di essi Consegli, & alla Giustitia. E però è necessario proveder d'opportuno rimedio a tal disordine, & inconveniente, si che li predetti Banditi, o Confinati per li detti Consegli, per timor della pena maggiore, habbiano causa di obbedire, & andare alli Bandi, & Confini loro. Onde.

L'Anderà Parte, che se passati tre giorni dopò la publicatione della presente deliberatione, sarà ritrovato alcun Bandito, o Confinato per questo, over per gli altri Consegli Nostri, in questa Nostra Città di Venetia, o nel Dogado, & sarà preso, & dato nelle forze della Giustitia, quello che lo prendesse, & consignasse ut supra, se sarà Bandito in perpetuo per homicidio puro di questa Città, overo d'alcuna Città, o Luogo del Dominio Nostro, o se per altro caso fosse Bandito a tempo purche tai Bandi non siano stati loro dati per questo Conseglio, debba conseguir l'assolutione del Bando suo, & non essendo Bandito quello, che prendesse in questa Città, o nel Dogado, & consignasse ut supra alcun Bandito, o Confinado per detti Consegli, habbia facultà di liberar un'altro Bandito in perpetuo per homicidio puro di questa Città, o d'alcun'altra Città, o Luogo del Dominio Nostro, overo un Bandito a tempo per altro caso, come di sopra.

Et quelli Banditi, & Confinati dalli predetti Consegli, che saranno presi in questa Città, & Dogado, & Consignati ut supra; oltra all'altre pene contenute nella sua Condannason, in caso che siano presi, quando non vi sia la pena della morte, debbano esser posti in una delle Preson di questo Conseglio serrate, ove star debbano per Anni dui continui; & finiti essi Anni dui, siano, & esser s'intendino Banditi in perpetuo di tutte le Terre, & Luoghi della Signória Nostra, Terrestri, & Maritimi; alli quali non possi esser fatta gratia, se non con la maggior strettura delle Parti di questo Conseglio.

Oltra di ciò se alcuno nell'avvenire accuserà, & giustificherà all'Officio delli Capi di questo Conseglio, che alcun Bandito, ò Confinato ut supra, sia stato passato li tre giorni dopò la publicatione della presente Parte in questa Città, o nel Dogado, conseguir debba quello, che darà tal accusa, Lire 600. de Piccioli, delli Beni delli Accusati, se ne saranno, se non delli Danari deputati alle Taglie, & sia tenuto secreto, & li Banditi, o Confinati ut supra, cadino alle pene predette, & siano per li Capi di questo Conseglio fatti publicar nelli Luoghi soliti di questa Città, & se saranno Nobili, etiam nel Nostro Maggior Conseglio di esser caduti alle pene sopradette di quelli, che fossero ritenuti, & consignati ut supra. Et alle medesime pene, & conditioni siano sottoposti quelli, che nell'avvenire saranno Banditi, o Confinati per li detti Consegli Nostri.

Dichiarando che se occorrerà, che dopò, che alcun preso, overo Condennato ut supra, sarà mandato alla Legge del Bando di Terre, & Luoghi, & rompesse i Confini, & fosse preso dentro essi Confini, haver debba quello, che lo prendesse, o consegnasse nelle Forze ut supra, il medesimo Beneficio di assolutione di uno Bandito per homicidio puro in perpetuo, overo a tempo, come è dichiarito di sopra, & questi tali, che saranno consignati nelle Forze debbano finire le Vite loro, in una delle Prigion serrate di questo Conseglio.

Et la presente Parte sia publicata nel Maggior Conseglio, & sopra le Scale di San Marco, & di Rialto per intelligentia di ogn'uno. Et la essecutione di essa sia commessa alli Capi del predetto Conseglio 1565. Die 1. Julii publicata fuit in Majori Consilio.

Di quelli Banditi, che haveranno havuto Salvi Condotti, s'intendino de niun valor.

1573. *Adi* 4. *Luglio*. *In Conseglio di Dieci*.

Sono stati nelli Anni passati per li Capitani Nostri Generali da Mar per via di Salvi Condotti, o di altra concessione liberati molti Banditi, & Confinati per questo Conseglio dalle loro Condennationi, cosa che cede in pregiudicio grande della Giustitia, & che è contra la dignità, & auttorità di detto Conseglio, nelle Sententie, & deliberationi del quale non è Magistrato alcuno, nè Conseglio, che habbi libertà, o auttorità di alterarle in parte alcuna, onde essendo da farli conveniente provisione; Però.

L'Anderà Parte, che sia fatto proclamar sopra le Scale di San Marco, & de Rialto, & altrove, ove facesse bisogno in questa Città, & fuori, che tutti li Banditi, Confinati; o altramente Condennati per questo Conseglio, così con la Zonta, come senza, che da qual si voglia Rappresentante Nostro, etiam da Capitani Generali da Mar habbi havuto Salvo Condotto, o liberatione, o che per qual si voglia altra via sia stata alterata la sua Condennatione, debba non ostante qualunque gratia havuta quale se intendano nulle, & in termine de giorni otto prossimi esser andati fuori di Confini dechiariti per la loro Sententia, & debbano ad essa Sententia pienamente obbedire, o sia de Bando, o de Confini, o de altra sorte, sotto pena non lo facendo di esser puniti di quel modo, che parerà a questo Conseglio per l'innobbedientia sua, oltra tutte le pene contenute nelle loro Condennationi, le quali siano mandate ad essecutione inviolabilmente, & a quelli, che li reteniranno, & conduranno nelle Forze, sia dato il Beneficio.

neficio espresso nelle Sententie loro, & il simile sia fatto a chi ammazzasse quelli, che per le Condannationi loro possono esser ammazzati; Et se alcuno pretenderà per soi meriti, o per essersi trovati nella giornata seguita con Turchi haver meritato il Salvo Condotto, over gratia fattali, debba dopò, che sarà andato all'obbedientia della sua Condannatione mandar alli Capi di questo Conseglio la gratia sua, over Salvo Condotto, acciochè inteso il tutto si possa col Conseglio secondo la forma delle leze farli quella gratia, che parerà esser conveniente.

Che li Banditi si possino ammazzar l'uno con l'altro.

1577. *Adì 5. Zugno. In Conseglio de Dieci con la Zonta.*

L'Audacia, e temerità de' Banditi, quali non stimando la Giustitia, si fanno lecito entrar nelli Confini a loro prohibiti, e commetter nuovi errori, e mensfatti, merita, che li sia provisto di quel modo, che si è fatto altre volte, per sradicar simil mala qualità di gente; Però.

L'Anderà Parte, che la deliberatione di questo Conseglio del 1549. 18. Luglio, per la qual è levata la facultà alli Banditi di liberarsi da i loro Bandi col prendere, overo ammazzar altri Banditi, sia suspesa per Anni doi prossimi futuri, doppò la publicatione della presente Parte, sì che nel detto tempo dell'Anno possano li Banditi liberarsi con l'ammazzar, o prender, e presentare altri Banditi, con le conditioni, e modi contenuti nella Parte presa in tal materia in questo Conseglio alli 22. Zugno 1573. la qual sia fatta publicar, e stampar insieme con la presente Parte ad intelligentia di cadauno, & mandata a' tutti li Rettori delle Città, e Terre Nostre per il medesimo effetto, a' quali sia commesso, che faccino publicar anco le Parti, che son in materia del dar Campana a Martello nelli Communi, per ammazzar, o prender i Delinquenti infragranti crimine.

Circa li Banditi, che rompendo i Confini, fuggono di uno Territorio nell'altro.

1577. *Adì 13. Agosto. In Conseglio di Dieci con la Zonta.*

LA facilità, che hanno i Banditi, che rompeno i Confini, di salvarsi, fuggendo da uno Territorio nell'altro, è causa, che ardiscono di commetter molti inconvenienti a danno de' fidelissimi Nostri, & con molto pregiudicio della Giustitia; al che essendo convenienti proveder. Però.

L'Anderà Parte, che quando simil Banditi saranno fugati da un Territorio di alcuno Nostro Rettor, possano essere seguitati, & presi anco nelli Territorij di altri Nostri Rettori, che confinassero co'l Territorio di onde fussero fugati, senza che si possa prociedere contra quelli, che gli seguiteranno, o prenderanno, di violata jurisdittione; dovendo però essere obligati quelli, che prendessero tali Banditi, di consignarli nelle Forze del Rettor, sotto la Giurisdittione del qual fossero presi, da esser per lui fatti diligentemente, & sicuramente custodir, fino che da questo Conseglio sarà ordinato quello, che si doverà far delli Rettori, alli Capi del qual debba immediate, così il Rettor, che li haverà nelle mani, come quello, dal quale saranno stati Banditi, dare aviso, & particolar informatione del successo, & della colpa, & qualità del Bando del Retento, acciocchè si possa.

possa deliberar quanto sarà conveniente alla Giustitia ; essendo obligati li detti Capi il primo giorno, che si chiamerà questo Conseglio, espedirla per la prima cosa, che si haverà da fare. Quelli veramente, che seguiteranno, & prenderanno, come di sopra, tali Banditi fugati da un Territorio nell'altro, habbiano le Taglie, & Beneficij dechiariti nella Condannason del Retento.

Et la presente Parte sia publicata in questa Città sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & mandata a tutti li Rettori, perche la facciano publicare, & osservare: & sia anco stampata per maggior intelligentia di cadauno.

Suspension della Parte 1577. 5. Zugno. Con gionta, che li Banditi si possono ammazzar trenta miglia oltra i Confini.

1579. Adi 13. Maggio, In Conseglio di Dieci con Zonta.

LI gravissimi delitti, che sono commessi nel Stato Nostro, particularmente da Banditi, li quali hanno recapito in Luoghi Alieni vicini alli Nostri Confini, devono mover questo Conseglio a farvi ogni provisione possibile, per sicurtà delli Fideli Nostri.

L'Anderà Parte, che la facultà, che hanno i Banditi di liberarsi dalli loro Bandi, prendendo, overo ammazzando un'altro Bandito, la quale finisse il Mese di Zugno prossimo, sia prorogata ancor per Anni doi susséquenti, con questa gionta, che quelli, che prenderanno, & presenteranno nelle Forze Nostre, over ammazzeranno alcun Bandito anco in Terre Aliene, per trenta miglia oltra li Nostri Confini, conseguiranno il medesimo Beneficio della loro liberatione, & la Taglia, che havesse il Bandito, con le conditioni però, & modi contenuti nella Parte di questo Conseglio delli 22. Zugno 1577. Et sia dechiarito di più, che non solamente li Banditi per casi minori, prendendo, overo ammazzando, come di sopra, un Bandito per caso maggiore, conseguisca il Beneficio della loro liberatione, & la Taglia, che havesse il Bandito, ma l'istesso Beneficio conseguiscano li Banditi diffinitivi per casi attroci, ammazzando, o prendendo, & presentando un'altro Bandito per caso attroce: un mandante prendendo, & presentando, over ammazzando un'altro mandante; & un complice di alcun delitto ammazzando, prendendo, & presentando un'altro delli complici suoi Compagni: & così in questa Parte s'intenda reformata la deliberatione sopradetta delli 22. Zugno 1573. nel resto debba haver essecutione: Et però sia stampata insieme con la presente, con la quale siano anco stampate le Parti del dar Campana a Martello, & di retenir li Delinquenti infraganti crimine, le quali tutte siano publicate, & essequite in questa Città, & mandate alli Rettori delle Città, & Terre Nostre per il medesimo effetto con ordine, che le mandino nelli Vicariadi, & Ville del loro Territorio, perche siano publicate nelle Chiese in giorno di festa a tempo della Messa accioche vengono a notitia di cadauno, & siano debitamente essequite.

Che

Che li Banditi si possino ammazzare uno con l'altro, per cinquanta miglia oltre i Confini.

1589. *Adi 28. Novembre. In Conseglio di Dieci.*

E A proposito nelli tempi presenti, per molti accidenti, che possono occorrere, proveder con nuova deliberatione, che i Banditi dello Stato Nostro, siano lontani dalli Confini Nostri. Però.

L'Anderà Parte, che li Banditi dello Stato Nostro, ammazzandosi l'uno con l'altro per miglia cinquanta oltra li Confini Nostri per il tempo de Anno uno solamente, possano conseguire il medesimo Beneficio, che gli è permesso per la Parte del 1580. rinovata l'Anno 1587. 26. Gennaro, come se si havessero ammazzato nelli termini, & Confini del Dominio Nostro.

Che li Banditi, & Relegati siano estirpati di questa Città.

1597. 27. *Giugno. In Conseglio di Dieci.*

ESsendo passato tant'oltre la temerità, & innobbedientia delli Banditi, & Relegati, che con disprezzo delle Leggi, & dell'auttorità Publica, come si ha per fondata relatione; essi hanno ardimento di venir in questa Città, andando anco per le Strade, & Luoghi Publici davanti gli occhi di ogn'uno; non è da tolerar in alcun modo tanta transgressione con sì pernicioso essempio. Però.

L'Anderà Parte, che sia fatto publicamente proclamar sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, che dal giorno presente in poi, chi venirà a manifestar alli Capi di questo Conseglio alcun Bandito, o Relegato, così da questo Conseglio, o con l'auttorità di esso, come da altri Consegli, & da Rettori di fuori, & Magistrati di questa Città, il qual stia, o camini in Venetia, & suo Distretto; con far saper insieme in che luogo egli habbia ricapito, oltra l'esser tenuto secretissimo; capitato, che sia il Reo nelle Forze per mezzo suo, o per opera della Giustitia; conseguirà immediate Beneficio di liberar un Bandito, o Relegato di Bando, o Relegatione eguale; o inferiore alle sue Condennationi di quelli, che feranno per la accusa retenti, insieme con le Taglie: & essendovi più Taglie, habbia la Taglia maggiore justa le Leggi. Contra poi quelli (& siano di qual condittione esser si voglia) che consterà haverli dato ricapito, o favore in qualunque modo, debbano esser essequite inviolabilmente le Leggi altre volte prese in materia di quei, che danno ricapito a Banditi. Et se il Bandito, che haverà contrafatto al Bando, capiterà nelle Forze, sia essequita contra di lui la sua Sententia. Ma non potendo haversi, siano essequite contra di lui le Parti in materia di contrafattion di Bando.

In materia delli Banditi, & Relegati.

1602. *Adi 26. Febraro. In Conseglio di Dieci.*

NON essendo conveniente, che qual si voglia Bandito, o Relegato, che habbia nella sua Sentenza alcuna condittione di tempo, o strettezza di Ballotte possa così facilmente assolversi nello avvenire,

come

come hanno fin' hora molti di essi fatto con pregiudicio della Giustitia ; Però.

L' Anderà Parte, che da quì innanzi nessun Bandito, o Relegato, che nella sua Sentenza habbia condition di tempo, o strettezza di Ballotte di alcuna sorte, possa assolversi, o liberarsi dal Bando, o relegation dattale, per voce, o facultà, che alcun havesse ancorche uguale, o superiore alle conditioni, o strettezze di quello, che vorrà assolversi, o liberarsi, se non saranno prima esse conditioni adempite, & osservate tutte le strettezze.

Ma se alcun Bandito, o Relegato, o che habbia condition, o strettezza nella sua Sentenza, come di sopra, prenderà, & consignerà nelle Forze della Giustitia, overo ammazzerà dentro li Confini, fatta legitima fede d' haver egli fatta la interfettion, un' altro Bandito, o Relegato di Bando, o Relegatione uguale, o superiore, questo tale possa in simil caso assolver se stesso, ma non altri ; restando però in sua potestà di liberar ogn' altro Bandito, o Relegato, che nella sua Sentenza non habbia condition di tempo, o strettezza di Ballotte, come di sopra.

Et la presente Parte non possa esser suspesa, interpretata, dispensata, & alterata, ne posta Parte in contrario, se non sarà la Parte posta per sei Consiglieri, & tre Capi del Conseglio, & presa poi con tutte le Ballotte di esso Conseglio ridotto al perfetto numero di diecisette.

Circa quelli, che sono Relegati, & Confinati con condition.

1603. 12. *Maggio. In Conseglio di Dieci.*

CHE alla Parte presa in questo Conseglio sotto alli 26. del Mese di Febraro dell' Anno passato, che prohibisce alli Banditi, & Relegati, con conditione di tempo il potersi assolver, se non dopò adempite le loro conditioni, overo ammazzando, un Bandito, o Relegato, di Bando, o relegation superiore, o eguale, se la Parte non sarà posta per sei Consiglieri, & tre Capi del Conseglio, & presa poi con tutte le Ballotte del detto Conseglio redutto al perfetto numero di diecisette sia aggionto.

Che siano sottoposti all' istessa strettezza di Ballotte tutti li Confinati in Prigione, tanto in vita, quanto in tempo, che quovismodo havessero nelle loro Sentenze condition di tempo limitado, a quali tutti così Confinati, come Banditi, & Relegati, con conditione non possa più nell' avvenir esser fatta gratia de alcuna sorte, mentre però saranno nella condition del tempo : se non con le nove Ballotte di esso Conseglio ridotto al perfetto numero di diecisette, & la presente Parte non possa esser sospesa, interpretata, alterata per alcuna maniera, o via, che dire, o imaginare si possa, nessuna eccettuata, se non con la Sentenza sopradetta delle nove Ballotte delli sei Conseglieri, e tre Capi, & poi con tutte le Ballotte del Conseglio, ridotto al suo perfetto numero di diecisette.

Che

Che li Banditi non si possi liberar nelli loro Bandi, se non saranno passati Anni quattro, quelli di Terre, & Luochi, & quelli di Anni dieci in sù Anni tre, & quelli da lì in giù Anni doi.

1603. *Adì 16. Luglio. In Conseglio di Dieci.*

LA molta facilità, che hanno li Banditi del Stato Nostro di assolversi presto dalli loro Bandi, è cagion, che gli huomini cattivi, & temerarij ardiscono de commetter qual si voglia eccesso, & scelerità con poco rispetto della Giustitia, & della Publica dignità; al qual disordine essendo conveniente di proveder. Però

L'Anderà Parte, che salve, & risservate tutte le Parte in materia de Banditi disponenti; & a questa non repugnanti, sia preso, che da qui avanti tutti li Banditi diffinitivi così da questo, come da ogn'altro Conseglio, Magistrato, o Reggimento, non possano assolversi, nè liberarsi dalli loro Bandi sotto qual si voglia color, forma, o pretesto, che dir, o immaginar si possa, nissuna eccettuata, & meno per qual si voglia voce, o facultà di liberar Banditi, in virtù di qual si voglia Parte, nessuna eccettuata, nè per via di riccordi, se non saranno passati prima Anni quattro dei loro Bandi, dal giorno della publicatione de ditti Bandi.

Li Banditi veramente a tempo, non possano medesimamente liberarsi come di sopra, cioè quelli da dieci Anni in sù, se non saranno passati Anni tre, & quelli da dieci Anni in giù, se non pasati Anni doi de loro Bandi, eccettuati però quei Banditi così diffinitivi, come a tempo, li quali fossero stati loro stessi li Captori, o Interfettori di altro Bandito di Bando superiore, o uguale al suo; come per altre Parti in tal proposito vien disposto; & la presente Parte non possa esser alterata, interpretata, suspesa, o dispensata per alcuna maniera, se non con li cinque sesti delle Ballotte del ditto Conseglio.

In materia del conceder Proroga delle voci de' Banditi.

1605. *Adì 19. Aprile. In Conseglio di Dieci.*

SI è conosciuto per vera esperienza, che la facilità dei tre quarti delle Ballotte, con le qual si conciedono da questo Conseglio le Proroghe alle voci, & liberationi de' Banditi doppò passato l'Anno, apporta notabilissimo maleficio non solo alla Giustitia, ma alla Cassa ancora di esso Conseglio, perchè superandosi facilmente la sudetta strettezza dei tre quarti vengono suscitate voci, & liberationi, che ben spesso sono fuori di tempo di Mesi, & di Anni ancora, onde nasce, che havuta la voce, immediate dimandano la Taglia, che non le si può negar per essecution delle Leggi: Et essendo necessario, & conveniente per dignità, & servitio Publico proveder, & rimediar a questo pregiuditio, & danno.

L'Anderà Parte, che risservata nel resto la Parte 1604. 29. Decembre de' Banditi, che parla in questo proposito, sia in questo solo Capitolo corretta nel susseguente modo, cioe; Che nello avenir quelli, che pretendono voci, & liberationi per la captura, o morte de' Banditi habbiano tempo di un'Anno haver ottenuto ciò, che pretendono, & non havendolo ot-

lo ottenuto, habbiano doi altri Mesi di tempo di poter supplicar la Proroga della voce, o liberation; la qual Proroga non le possa esser concessa se non colle nove, & cinque sesti delle Ballotte del sudetto Conseglio ridotto al perfetto numero di diecisette, & passato l'Anno, & li doi Mesi passati non possa esser accettata supplica di alcuno, che pretenderà Proroga sotto qual si voglia forma, maniera, o pretesto, che dir, o imaginar si possa, nessuna eccettuata; & la predetta Parte non possa esser alterata, sulpesa, o altramenti interpretata, o dispensata, se non dal medesimo Conseglio, & colle medesime strettezze delle nove, & cinque sesti del Conseglio ridotto come di sopra al numero di diecisette.

In materia de Usurpatione de Officij.

1571. *Adi* 18. *Novembre*. *In Mazor Consiglio*:

FU introdotta nelli anni passati una mala, e pessima corruptela dalla malignità de gli huomini, li quali non contentandosi di godere la benignità, & magnificentia della Sig. N. quella ma l'usavano; essendo, che quelli, a quali sono stato concesso per li meriti suoi dalli Consigli Nostri alcuno officio, quando venivano a morte gli heredi loro in quel continuava contra la forma delle concessioni loro, & contra le leggi, & ordini nostri in tal materia disponenti, al che per parte presa in questo Conseglio sotto di 29. Luglio 1543. fu opportunamente provisto, che tutti quelli li quali con mezi indiretti, & contra la forma delle leggi occupassero, overo essercitassero alcun officio della Sign. N. essendo accusati fossero immediate privi, & essi officij se intendessero esser delli denoncianti senza alcuna contraditione, & come in essa parte, la qual benchè fusse stata ordinata con buon fine nondimeno vien dalla astutia de gli huomini sinistramente interpretata dal che ne nasce molti inconvenienti, perche venendo alcuni di detti beneficiati, & benemeriti nostri a morte, & massime fuori di questa Città nostra colui al quale prima pervien notitia di detta morte, & che forse sia trovato presente vien a dar la denontia sotto nome di usurpatione, & conseguisce in virtù di detta legge, l'Officio vacato inanzi delli parenti, & heredi del beneficiato sapiano la morte sua, li quali finalmente potriano, non vedendosi simil astutie, e farlo sapere a quelli rappresentanti nostri, a quali aspettano concieder tali officij, & questo non torneria in tanto danno, & pregiuditio delli benemeriti Cittadini nostri, a quali per legge, & meriti suoi simili officij aspettano al che essendo necessario proveder.

L'anderà parte che salve, e riservate tutte e ciascheduna legge, & ordine in tal materia disponenti, & alla presente non repugnanti sia per auttorità di questo Conseglio preso, e deliberato che de cætero quelli che denoncieranno usurpatione di qual si voglia officio seguita o per causa di morte, o in altro modo non possono haver il beneficio dalla ditta lezze se non nel modo come qui sotto è dichiarito, che quando si denoncierà alcun officio per la morte di alcun beneficiato venuto a morte da parte da Mar da Corfù in la sij passato un'anno dapoi seguito la morte del detto beneficiato, e da Corfù fino a Zara mesi otto, & da Zara fino a Venetia mesi sei, & essendo da parte da terra mesi doi, & in questa Città nostra mesi uno, nelli quali tempi possino li heredi di detti beneficiati haver notitia della morte loro, & farlo a saper a chi aspettano far le elettioni, in loco

loco loro ne a questo saranno defraudati li benemeriti nostri di non poter adempir le gratie sue già molto tempo concesse, & esser premiati dalle fatiche, e buone operation sue, & acciò che li parenti, & heredi delli sopraseritti beneficiati nostri habbino causa di venir a dar in nota tal vacantie, & far saper alli deputati nostri della Quarantia Criminal sopra li officij la morte di detti beneficiati sij, & sarà preso, che se essi heredi, o parenti veniranno a denonciar nelli tempi, e termini di sopra dichiariti, la vacantia di detti officij sij a loro liberamente concessa tutta quella utilità che quovismodo fino a quello che potessero havere havuto da detti officij, dapoi la morte di detti beneficiati, il qual termine passato, essendo accusati caschino in pena di star mesi sei in Prigion serrato, & dapoi banditi per anni tre continui, della città, & distretto come alli essecutori della presente parte, & oltra di questo siano astretti a restituir tutto quello che havessero havuto da detti officij dapoi la morte di detto beneficiato con il quarto più per pena, la qual sia dell'accusator, & il restante applicato all'Arsenal nostro, ne s'intendi principiar il detto bando se non haverà effettualmente esborsato la quantità di detto danaro havuta, & la sopraditta pena sarà ancora preso, che non ostante che hora si attrovassero heredi, & parenti di detti beneficiati defonti, li quali per maggior spacio di tempo di quello, che disopra dichiarito godeno, & usurpano de i officij, habbino questi tali termine mese uno dapoi publicata la presente parte da venir a dar in nota come di sopra, & conseguiscano il beneficio sopradetto di esserli rimesso quel tanto che di detti officii fino a quell' hora havessero havuto, & non venendo cadino nell' istessa pena, & per venir maggiormente in luce di questa usurpatione, & occupatione, indebito de officij sia concessa alli deputati nostri sopra li officij della Quarantia Criminal sì presente, come per tempo saranno con auttorità di poter inquerir, & procieder contra tali usurpationi, si da parte da Terra come da Mar, & in questa Città nostra & venuti in cognitione della verità, possino intrometter, & venir con le sue operationi in detto Conseglio di Quaranta al Criminal & metter quelle parti che pareranno in tal materia, secondo la forma delle leggi risservata auttorità alli Avogadori nostri di Commun, & Capi di Quaranta.

In Materia di Pompe per regolation di Reggimenti.

1653. Adi 11. Marzo. In Senato. Confirmata nel Maggior Conseglio 23. Luglio 1662.

Li eccedenti Dispendij, à quali si vede scandolosamente portarsi la vanità de Cittadini nell' intraprendere i Reggimenti, meritano i più maturi riflessi della prudenza Publica. Da questo abuso pernitiosissimo non solo scaturiscono gl' incomodi, anzi gli eccidii delle facoltà de privati, ma principalmente deriva la penuria de Soggetti da impiegare nel publico servitio, al quale chi non hà gran fortune non può azzardare il proprio zelo à sottoponervisi. Essendo però sommamente necessario provedere à questo gravissimo disordine, e venendo dalla Scrittura sapientissima hora letta suggeriti i termini proprii, a questi è conosciuto conferente intieramente aggiustarsi. Però

L' Anderà Parte, che li Rettori delle Città, e Fortezze di Terra Ferma in altro tempo sottoposti al giuramento in Materia di Pompe, siano obli-

gati prima della loro partenza da questa Città consignare al Magistrato un Inventario, conforme alle Leggi, de Fornimenti, adobbi di Palazzo, Argenti, Romane, Fodre, Carozze, Cavalli, Servitori, Staffieri, Carozzieri, che haveran seco; acciò ben minutamente posfa il Magistrato rimaner informato d'ogni particolare, & il medesimo Inventario, che doverà esser sottoscritto di mano propria del Rappresentante, vaglia per incontro delle diligenze, che si doveran fare sopra quel Reggimento, come più a basso sarà considerato.

Nell' andar alla Carica non posfino esser accompagnati, che da sei Nobili, inclusi in questi li loro congionti in qualunque stretto grado.

Non posfano ecceder questo numero sotto qual si sia pretesto, dovendo così nell' andata, e nel ritorno, come nella dimora nella Città astenersi dalli Banchetti eccedenti la prescrittione delle Leggi.

Nella Camera dell' Audienza posfano servirsi di Razzi senza Oro, ò Argento, overo di Damaschi, che non siano ornati di Franze, ò di Cordella d'Oro, nè d'alcuna sorte di Frisi, ò altro adornamento di Veludo, ma solo d'una semplice Franza al di sopra. Il resto del Palazzo sia loro permesso addobbar di Cuori, mà con espresfa prohibitione di non fornire in un Palazzo, che una Sala solamente, nè posfano esser mutati mai Fornimenti, nè d'Estate, nè d'Inverno, & in caso, che tornasse loro meglio in vece di Cuori fornire qualche altra stanza di Broccadelli, ò Rasetti di Filo, e Seta posfino farlo.

Nella Camera dell' Audienza posfino servirsi di una muda Carieghe di Veluto, le Brocche delle quali siano Dorate, mà ovate, ò rotonde, ò in rosetta senz' alcun Lavoro, come anco li Pomoli pur Dorati, mà per altro schietti senza figure, e solo rotondi, ò in Piramidi. E siano le stesse Careghe senza Franze, Cordelle, Pasfamani, ò altri ornamenti con Oro.

Habbino anco facoltà di valersi per uso della detta Camera fino di quattro Tavolini d'Ebano, ò d'Ebano e d'Avorio, ò di Pietra schietta senza, che nè gli uni, nè gli altri vi posfa esser lavoro, ò rimesso d'altre Pietre, nè li piedi de medesimi Tavolini posfano esser Dorati, Argentati, Miniati, ò fatti à Figure. Gli sia concesso tener in terra nella stesfa Camera un Tapedo, nel quale però non vi sia Seta, nè Oro. Nelle altre Camere non posfano valersi, che di Careghe di Bulgaro con Brocche, e Pomoli, come di quelle di Veluto si è detto. Li Tavolini siano di semplice Noghera, ò coperti di Cuoro, e gl' Inginocchiatorii pure di semplice Noghera, senza Intagli, ò Figure. Posfino haver tanto per uso loro, quanto per Forestieri, & ogn' altro bisogno al più quattro Trabacche, ò Pavioni, ò con qual' altro nome si posfano chiamare, con le loro Coperte, ò Cusfini di Seta, esclusi sempre i Velludi. E siano senza alcuno, benche minimo ornamento d'Oro, ò di Ricamo, mà solo guarniti di Franze di Seta, e li Cusfini di Pasfamani, e Peroli pur di Seta; non potendosi fodrar li sudetti apparati da Letto di Ormesin, Cendal, ò alcun' altra cosa di Seta.

Posfino tenir anco una fin due Petteniere sopra le Tavole, mà di Ebano schietto, e solo rimesse d'Avorio, ò di semplice Veluto, con sole Brocche dorate, e tanto queste, tanto quelle con una moderata figura sopra Piedi, e Manichi dorati. Non potendo per il fornimento di esse valersi d'alcun Panno, ò altra cosa ricamata, ò di Fazuoli, ò altro con Lavori di punto in Aria, punto Fiamengo, ò Merli di Fiandra, quali Lavori, e Merli s'intendano prohibiti anco in tutte le altre Biancherie.

Le Portiere della Sala siano di Cuoro d'Oro, ò di semplice Panno di Lana

Lana senza Intagli, Ricami, ò Lavori di Seta, & Oro di qual si voglia sorte, ornate di una sola Franza, e fodrate di Tela. Le Portiere delle Stanze possano esser anco di Damasco, mà senz'altro ornamento, che una sola Franza, e fodrate di Cendale dalla corda. E per la Camera dell'Audienza le sia permesso tenir una Portiera di Veluto alla conditione di quelle di Damasco. Le Coltrine della Camera principale possano esser di Cendal, e dell'altre di Giurino, ò altra cosa inferiore.

Alla Messa habbino l'uso di un strato di Panno di Lana, ò di Veluto nero, fodrato di Tela, con un solo Passaman, ò Franze di Seta attorno, e di due Cussini pur di detto Panno, ò Veluto con un Passaman attorno, e li Peroli di Seta sopra li cantoni; E le Mogli dei Rettori possino adoperare un Tapeto, ò Strato di Panno, con li Cussini, ove però non sia Oro, ò Argento.

Le sia permesso portar Argenti per la summa di Oncie 1500. ripartiti in quei pezzi, che loro tornerà meglio, dovendo però restar sempre prohibiti li Rifrescatori, Boccie, e Fiaschi perforati; e tutta l'altra sorte d'Argentaria dorata, tanto al di dentro, quanto al di fuori, e principalmente l'uso de Piatti da Tavola, alla quale non possano adoperarsi, che soli Pironi, Cortelli, Gucchiari, e Saliera d'Argento, Candellieri per la sera, e non altro.

Possano condur seco sino quattordeci Servitori al più, qual numero non sia loro permesso mai d'accrescere, sotto pretesto di servitio delle Mogli, Figlioli, ò sotto titolo di Fanti di Stalla, da Cucina, ò di qualunque altro grande, ò basso essercitio; E di questo numero resti in loro facoltà di vestirne sei con Livrea di Staffieri, e due con Livrea di Carrozzieri, intendendosi sempre severamente prohibito l'uso de' Paggi.

Sia permesso tenir sei Cavalli solamente da impiegarsi à loro soddisfattione, e possano valersi dentro la Città di una Carozza di Veluto al di dentro, con li suoi Sguazzaroni al di fuori, con Cielo, e Coltrine di Damasco con le sue Franze, senz'alcuna minima Doratura, ò Intaglio al di fuori, e le Brocche siano rotonde, overo ovate solamente schiette, brunite, & anco la Ferramenta schietta; nè sopra il Cielo della Carozza, ò alle Portelle possano usarsi Vasi, ò Figure, mà Pomoli schietti, come si è detto delle Brocche. Li Collari de Cavalli siano di Cuoro all'ordinario, con semplici Fiubbe, e Puntali di Ferro brunito schietto, rimosso da essi ogn'altro qual si voglia Ornamento, ò Lavoro. In Campagna possano servirsi di una Carozza fornita al di dentro di Bulgaro, ò cosa di minor prezzo, con Coltrine di Lana, Broche non dorate, e senza alcuna minima Doratura, Intaglio al di fuori, come di quella di Veluto si è detto.

La Livrea de Staffieri, Carrozzieri, ò Barcaroli di Peotta respettivamente doverà esser di Panno di Lana, ò d'altra cosa inferiore, schietta però senza Guarnimenti, Liste, ò Ricami, ò qual si voglia altro ornamento, nè possa esser, che una solamente, tanto per Città, quanto per Campagna, e così l'Estate, come il Verno.

Conforme le stagioni possano valersi di quelle Romane di Seta, che loro più piaceranno, quali però debbano esser senza Ricami, ò Guarnimenti d'alcuna sorte, & esclusi nelle Fodre li Lovi Zebellini, e Volpe Nere.

Tutte le cose contrarie, ò differenti dalle sopradette debbano intendersi espressamente prohibite, come se à cosa per cosa fossero nominate.

Sia prohibito in oltre à i Rettori far alcun Banchetto à Consoli, Deputati, ò altri, che habbino Carico publico della loro Città, Alloggiar, Banchetar; ò regalar Reggimenti, Ambasciatori, ò Publici Rappresen-

tanti, che fosfero di pafsaggio: Veftire, ò in qual fi voglia modo far Regali, ò Donativi à Servitori, che non fono Carozieri, ò Staffieri; mutar Livree, ò apparati di Palazzo, per morte de loro congionti, per Fefte, o publiche dimoltrationi, per elettioni di Serenissimi Prencipi, ò Procuratori di San Marco, ò promotioni di Cardinali, far Fefte, rappresentar Comedie, ò conceder Ridotti nei loro Palazzi, ò fuori, ò fotto quefti, & altri pretefti Banchettare, dar Colatione di Confetture con Ceftelle, o fenza; Et in occafione di numero più riftretto di dare in alcun modo, o fotto qual fi voglia nome le medefime Confetture à quelle Donne, che andafsero à trattenerfi con le loro Mogli; Sia anco vietato, che alcuna delle cofe predette refti effettuata fotto nome delle lor Mogli, Figliuoli, o altri di che grado, ò conditione fi voglia, sì nella Città, come nel Territorio à loro fottopofto: nè per alcuna imaginabile caufa di Fiera, o altra folennità della Città medefima pofsano alloggiare, nè far alloggiare, ò Banchettare, fe non quelli dei loro congionti, che fi cacciafsero da Capello con effi. Lo ftefso pure s' intenda per l' occafioni delle vifite, nelle quali non poffano condur feco alcuno, fia di quella Città, ò d' altra, fuori, che li necefsarj Intervenienti, ò Miniftri.

In occafioni di Parti delle lor Mogli, Nuore, Figliole, ò altre Gentildonne, che in qualunque modo fi trovafsero in quella Città, pofsano invitar, ò far invitar per Compadri li loro Colleghi, Camerlenghi, Caftellani, ò altri Rappresentanti Veneti, che fi trovaffero ivi; Et in oltre li Governatori della Milizia, Curiali, Cancellieri a loro beneplacito; Ma non poffano invitar la Città, nè ricever alcuno, che intervenga per la medefima, nè meno alcun particolare Cittadino della detta Città, habbia, o non habbia carico in efsa.

Non pofsano in alcun tempo, nè per alcun cafo far publiche difpenfe, fia nella Città, o Territorio, nè mandar Regali d' alcuna forte in quefta Città à Compagnie fotto qualunque nome pofsano effer chiamate.

Nel ritorno non fiano accompagnati da alcuno della Città dove faranno ftati Rettori, nè per viaggio pofsano Banchettar, far Collationi, Rinfrefcamenti, ò Regali d' alcuna forte ad alcuno, che andafse ad incontrarli; nè dentro il fpatio d' un Mefe dal loro ritorno pofsano dar Convito nella loro Cafa ad alcun Foraftiero, o di quefta Città eccettuati quelli, che fi cacciaffero da Capello, nè alloggiar, ò far alloggiar alcuno di quelli delle Città, ove foffero ftati Rettori.

Per venir in cognitione delle tranfgreffioni, ogni fedeci Mefi fiano ballotati li Proveditori, e Sopra Proveditori alle Pompe attuali, & il Superior di ballotte debba termine Mefe uno dal giorno della fua elettione conferirfi in Terra Ferma, & haver in termine di Mefi quattro vifitati li Reggimenti, e formati li Proceffi con le forme, e facoltà folite in cafi tali, e con li Miniftri foliti; dovendo haver per affignamento Ducati dieci al giorno Buona Valuta dai Camerlenghi di Comun, da efser rifsarciti de' Danari del Magiftrato; Dovendo per effecutione di quanto è predetto, quello che farà eletto, rimaner immediate fpirato il Mefe della fua elettion appoftato debitor à Palazzo de Duc. mille, che non gli poffano effere depennati, fe non con fede delle effecutioni fopradette da effer letta al Senato.

Cadano gl' innobedienti in pena di privatione del Maggior Confeglio per Anni tre, e di Ducati venticinque in Decima per venticinque Anni, e perdino di più il Titolo del Reggimento, del quale foffero ritornati, e publicate le loro fentenze nel Maggior Confeglio.

Sia tenuto in oltre il Magiftrato alle Pompe al ritorno de' Rettori, formar

mar anch' essi diligentissimo Processo per via d'Inquisitione particolarmente contro le transgressioni, che potessero esser state fatte dal ritorno del Proveditor, o Sopra Proveditor fino al fine di quel Reggimento, esaminando quelli della Corte de medesimi Rettori, & altri secondo stimeranno di Giustitia, quali Processi ad offesa debbano esser letti alla Banca per terminarsi con trè voti almeno se si debba proseguir in essi, o nò; Et in caso, che sia preso di proseguir debba farsi con le forme prescritte al Magistrato; Dovendo essi Proveditori, e Sopra Proveditori all'uscir del Carico portar fede sottoscritta con giuramento da due degli altri uno per ordine dell'esser tirati innanzi, & espediti conforme le Leggi, nè possano andar a Capello senza haver consignata la medesima fede al Segretario alle Voci, quale doverà essercitar il suo debito in questo proposito sotto le pene nelle altre parti statuite.

Possa, e debba il Magistrato ricever tutte le Denontie, che fossero portate contro li Rettori, e quelle di esse, che haveranno li denontianti secreti, s'intendano provate con quattro Testimonii, e trè co'l denontiante palese.

Li Rettori veramente, che fossero accusati, havuta informatione della Denontia, qual doverà esser data loro con Lettere del Magistrato dirette al Collega dove ne sia, e dove nò col mezo d'un Fante dell'Officio, espressamente spedito à questo effetto, debbano mandar le loro informationi, ò diffese in termine di giorni 15. essendo di quà dal Menzo, e d'un Mese essendo di là; Et à fine che non resti ritardata l'essecutione della volontà Publica sia obligato il Proveditor Cassier capitar almeno ogni 15. giorni à Sua Serenità, per raccordar la missione d'un Consigliere, che habbi à intervenir con le Chiavi all'aprir della Cassella delle Denoncie contro le transgressioni de Reggimenti; del qual atto dell'aprir la Cassella, e di quello che si sia trovato, ò non trovato in essa, debba farsi nota nel Libro statuito per le altre Denontie in tutto, e per tutto, come delle medesime si è detto. Et occorrendo formar Processo sopra le Denontie, che si trovassero nella Cassella in questa Città, se il Sopra Proveditor, ò Proveditor fosse fuori, o dovesse andarvi dentro il termine di mese uno, si possano consignare, o espedire al medesimo, perchè sia essequita la Publica intentione. In altro tempo si debba per ballotatione del Senato espedir uno degli attuali sia Sopra Proveditor, o Proveditor a questo effetto, quello cioè che sarà superior di Ballotte, con tutti li modi oblighi, salario, & auttorità che di sopra si è detto.

Li Cuochi, & altri Servitori, che nel loro Ministerò havessero havuto parte nelle transgretioni de Reggimenti in proposito di Pompe, se capiteranno nelle forze siano condannati trè Anni in Galera, overo sett' Anni in Prigione, e restando absenti, Banditi per Anni vinti almeno con le Taglie proportionate; Ben possono essimirsi dal castigo con la Denontia di Transgressori, e degli altri Servitori correi, nel qual caso habbino a goder non solamente la impunità, e siano tenuti secreti, mà guadagnino ancora 100. Ducati ne quali in primo luogo s'intendano condannati li Transgressori; E questa Condanna pecuniaria sia sempre per augumento delle altre pene statuite.

Sia la presente publicata in questa Città, e nella Terra Ferma con obligo alli Rettori attuali, in quelle parti, che non concernono Livree, Carozze, e Fornimenti, d'haverla essequita dentro il termine di un Mese dalla sua publicatione; E dal Secretario alle Voci venghi consignata alli Rettori, che partiranno di quà facendosene far ricevuta in Scrittura, acciochè

ciochè al suo ingresso sia sempre di nuovo republicata; E publicata, non publicata s'intendi sempre nel suo intiero effetto, e vigore.

1677. Adì 21. Settembre. In Maggior Conseglio.

MEntre l'abuso delle Pompe de Reggimenti camina all'eccesso, con grave eccidio delle sostanze de Cittadini, e Sudditi, conviene, che la Publica maturità ne tronchi la prosecutione, per ridur ogn' uno alla moderatezza dovuta in una ben retta Republica, onde vi sij pronto, e pieno il concorso de Cittadini stessi, che possedendo perfetta habilità restano al presente impediti dalla moderatione delle loro private fortune.

Li Maggiori Nostri, v'han proveduto con proprie sapientissime Leggi, e negli ultimi tempi con gran prudenza con la Parte del Senato de 11. Marzo 1653. confermata da questo Conseglio li 23. Luglio 1662. nè dovendo a queste esser maggiormente differita la pontuale essecutione.

L'Anderà Parte, che restando nel suo vigore la Legge sopradetta de 11. Marzo 1653. che stabilisse prescrittioni aggiustate da osservarsi dai Reggimenti, con le pene a transgressori, che sono nella medesima contenute, sij essa novamente publicata, e stampata in questa Città sotto il presente giorno, onde habbi nell'avvenire ad essequirsi da tutti quelli, che al presente sono, e saranno elletti alli Reggimenti.

E perchè è risoluta volontà di questo Conseglio, che habbi a mantenersi intiera l'osservanza di quanto è disposto: Inherendosi alli sopradetti Decreti; Sii patimenti preso, che nella prima riduttione, che si farà di questo istesso Conseglio il Mese di Marzo prossimo venturo debba per Scrutinio, e quattro mano d'ellettion di esso farsi ellettion d'un honorevole Nobile Nostro di virtù, & isperienza in Inquisitor sopra le Pompe dei Reggimenti, con il Salario decretato dalle sopradette Parti 1653. & 1662. Qual Voce doverà esser messa in proposta antiana anco ad ogn' altra in pena al Consegliero, che fosse in settimana, che non lo essequisse de Ducati mille da esser levata da cadauno del Collegio Nostro, & Avogadori de Commun senz'altro Conseglio, & il Secretario alle Voci sii tenuto ricordarlo sotto pena di privation del Carico, & altro ad arbitrio.

Possa esser tuolto da ogni luoco, Conseglio, Colleggio, & Officio, etiam con pena, eccettuati quelli del Collegio Nostro, nè possa esser dispensato, nè rifiutar sotto le pene contro rifiutanti Ambasciarie à Teste Coronate.

Doverà partire nel termine di Mesi due doppo la sua ellettione, doppo la quale sii appostato Debitore à Palazzo di Ducati mille, nè le possi esser depennato il Debito, se non con la Fede della partenza.

Sua incombenza sarà di visitar nel corso di sei mesi al più li Reggimenti di Terra Ferma.

Et essendo per la Legge sudetta 1653. stabilito obligo ai Rettori di dare prima della partenza al Magistrato delle Pompe un intiero Inventario di tutto ciò condurrà seco per uso del Reggimento, dovran però quei Rettori attuali, che non l'havessero dato, inviarlo di man propria con giuramento al Magistrato alle Pompe nel termine di giorni 15. dal prender della presente, e quelli, che sono, e fossero nell'avvenire elletti dovran effettuarlo inviolabilmente prima della loro partenza in pena di perder il Titolo del Reggimento stesso, & altre ad arbitrio. Quali note dovranno da esso Magistrato esser custodite, e consegnate all'Inquisitor sudetto, acciò servi-

fervino di confronto alle sue Inquisitioni, che dovran diligentemente versare sopra le transgressioni de Decreti in Materia di Pompe, principiando dal giorno del prender della presente.

Condurrà seco un Nodaro dell'Avogaria di Commun, un Coadiutor, & un Fante a sua ellettione con li soliti emolumenti, e così all'Inquisitor predetto, come ai Ministri le dovran esser date due Mesate anticipate prima del loro partire, e doverà esser servito da Comandadori, & Officiali delle Città con le forme, & emolumenti soliti.

Haverà facoltà di ricever Denontie secrete, torturar Testimonii, che non volessero depor il vero, Esaminar, e dar il giuramento anco a domestici, che credesse necessarii, formar li Processi col rito, regole solite pratticarsi in Materia di Pompe, li quali Processi doveranno esser portati al suo ritorno al Magistrato alle Pompe per esser ivi deliberati, & ispediti nel termine di mesi due immediate susseguenti, con le Regole, & Ordini stabiliti in Materia di Pompe, nella Giudicatura de quali tutti Processi doverà intervenire col Voto deliberativo anco esso Inquisitor, come aggiunto in quel Magistrato per la sopradetta occorrenza, nè possa così il predetto Inquisitor, come ogni altro del Magistrato alle Pompe esser provati ad altra Carica, se non porteranno fede al Secretario alle Voci della deliberatione, & ispeditione di tutti li Processi d'essa Inquisitione.

Non possa da chi si sia Magistrato, Conseglio, o Collegio esser al sudetto Inquisitor suspesa, impedita, ò differita la formatione de i Processi come dispongono le Leggi.

Mà perchè con il corso del tempo non si ricadi nell'abuso, & inosservanza fin'hora pratticata con tanto eccesso, e Publico pregiuditio.

Sii pur preso, che ogni prima riduttione di questo Conseglio del Mese di Marzo ogni due Anni debba rinovarsi l'ellettione del sudetto Inquisitor con tutte le prescrittioni, regole, e pene di sopra espresse, & ogni Inquisitor doverà dar principio alla sua Inquisitione dal terminar dell'ultima del Precessore.

Dovendo dal Segretario alle Voci esser la presente Voce registrata nel Libro delle Voci, per esser poi fatta l'elettione ogni due Anni doppo l'elettione del primo, come sopra.

Et la presente sij publicata, e stampata in questa Città, & sij mandata con Lettere a tutti li Rettori di Terra Ferma, che di presente s'attrovano.

Terminazione dell'Illust. & Ecc. Sig. Flaminio Corner Inquisitor sopra Dazj.

In materia dell'obbligo delli Cancellieri, e Scrivani per li Dazj de Contrabandi spediti dalli Reggimenti del Dogado, e per la riscossione, e pagamento del Dazio delle Barille del Vino.

Adì 29. Gennaro 1745.

INcaricato l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Flaminio Corner Inquisitor sopra Dazij con Decreto 27. Gennaro corrente a dover estendere, e preffigere le Regole, & Ordini necessarj perchè dalli Cancellieri, e Scrivani del Dogado siano osservati tutti li Publici Decreti, e Leggi in varj tempi emanati nel proposito de Dazj de Contrabandi giudicati da Reggimenti del Dogado suddetto, non che per la riscossione, e pagamento del Dazio delle Barille del Vino; perciò l'Eccellenza Sua, essequendo la Publica volontà ordina, e comanda con la presente Terminazione quanto segue,

il che doverà da tutti quelli spettar potesse esser invioiabilmente essequito; sotto pena di venir severamente castigati, in caso di trasgressione, ad arbitrio della Giustizia.

Primo. Che tutti li Contrabandi di qualunque sorte debbano da cadaun Capo d'Ufficiali, o altri Ministri, da quali fossero ritrovati in poca, o molta quantità, sotto la Giurisdizione de Reggimenti, esser presentati alle Publiche Cancellarie nelle mani de Cancellieri, o loro Sostituti, con dichiarazione espressa nelle Denonzie della vera qualità, e quantità della Robba presentata, facendosi dar nell'atto stesso della consegna Copia autentica della Denonzia sottoscritta dal Cancelliere per presentarla al Magistrato de Revisori, e Regolatori de Dazj, giusto all'ordinario nel termine di giorni tre, sotto pena tanto alli Cancellieri, che agli Ufficiali di privazione del Carico, o Impiego, & altre maggiori afflittive ad arbitrio della Giustizia, e ciò in ordine alle Publiche prescrizioni, e specialmente alla Terminazione de Revisori, e Regolatori de Dazj 26. Maggio 1706.

II. Sarà preciso obbligo delli Cancellieri di descriver sopra il Libro bollatto, e cartato, che al partir di qualunque Reggimento gli viene consegnato dal Magistrato de Revisori, e Regolatori de Dazj, tutte le Denonzie de Contrabandi presentati, le loro Spedizioni, e Sentenze, e distintamente le compartite, che venissero fatte giusto il Decreto dell' Eccellentissimo Senato 17. Maggio 1664.

III. Resta risolutamente comandato alli Cancellieri stessi, prima di devenire alla divisione de Contrabandi, di estraere dal cumulo intiero del Contrabando il giusto importar del Dazio giusta la Terminazione de Revisori, e Regolarori de Dazj 19. Maggio 1651. approvata dall' Eccellentissimo Senato li 28. del detto Mese; salva però la disposizione del Decreto 19. Luglio 1727. sopra la porzione del Vino spettante agli Ufficiali, che la prescrive esente dall' aggravio del Dazio.

IV. Similmente in qualunque caso di restituzione, che la conscienza de N.N. H.H. Rettori fosse persuasa di fare, sia tenuto il Cancelliere di non lasciar seguire la consegna agl' Interessati delli Capi di Robbe loro asportate, senza l'intiero Pagamento de Dazj prescritti dalle Leggi, sotto pena di pagar del proprio, & altre afflittive in ordine al sudetto Decreto 17. Maggio 1664. & al Proclama de Revisori, e Regolatori de Dazj 12. Maggio 1741. essecutivo a Decreto dell' Eccellentissimo Senato 22. Marzo di detto anno.

V. Non potranno li Cancellieri de Publici Rappresentanti del Dogado, ed altri, a quali vengono consignati Contrabandi dagli Ufficiali da Barca cominciar ad essercitar il loro impiego, se prima d'assumer il Carico non avranno data Pieggiaria di Duc. 500. di buona amministrazione, e di far le compartite a chi s'aspetta; così d'estraer il Dazio in primo luogo, e presentarlo ogni tre Mesi agli Officj competenti, e similmente per sicurezza di ciò di portar fede delli pagamenti fatti al Magistrato de Revisori, e Regolatori de Dazj, sotto pena ad arbitrio della Giustizia, giusta alla Terminazione del detto Eccellentissimo Magistrato 22. Febraro 1657.

VI. Terminato qualunque Reggimento sarà debito di qualunque Cancelliere, doppo giorni otto, di presentar al Magistrato de Revisori, e Regolatori alla Scrittura il Libro bollatto ricevuto dal Magistrato de Revisori, e Regolatori de Dazj col registro in esso di tutte le Denonzie, Spedizioni, e Compartite de Contrabandi, onde dal Ragionato Revisore possa esser esaminato, e revisto conforme prescrivono le Leggi; E perchè la sudetta Revisione succeda con fondamento, doverà il Ministro Ragionato, che

fosse

fosse destinato a pratticarla farsi somministrare dal Magistrato de Revisori, e Regolatori de Dazj una nota distinta di tutte le Denonzie de Contrabandi, che comparissero esser stati presentati ai Reggimenti, al qual oggetto gli Ufficiali delle Barche di tutti i Magistrati niuno eccettuato, doveranno presentar le Copie delle Denonzie a Revisori, e Regolatori de Dazj come viene ordinato anco nel Capitolo primo.

VII. Al principio di cadauna Condotta del Dazio del Vino, doverà il Magistrato de Revisori, e Regolatori de Dazj accompagnar all'Officio del Dazio del Vino una nota distinta di tutte le Bollette, che saranno state spedite in cadauna Scrivania, e Cancellaria per il Dazio delle Barille, col fondamento della qual nota doveranno poi esser formate Debitrici per Giornale le medesime Scrivanie, e Cancellarie dell'importar d'esse Bollette di Barille a Publica cauzione.

VIII. In ogni Mese poi quando li Cancellieri, o Scrivani medesimi conteranno all'Offizio sudetto del Vino il Dinaro ricavato di raggione di dette Barille, doveranno restar formati Creditori parimenti per Giornale a contraposizione del Debito avuto al principio della Condotta come sopra.

IX. Al terminar poscia d'ogni Condotta del Dazio del Vino, doverà il Magistrato de Revisori, e Regolatori de Dazj accompagnar all'Offizio Vino una nota distinta di tutte le Bollette di Barille sopravanzate, e che fossero state restituite da Cancellieri, e Scrivani col fondamento della quale doveranno li Cancellieri, e Scrivani medesimi restar formati Creditori per Giornale nell'Offizio sudetto del Vino, onde vedere se frà il Danaro contato di Mese in Mese, e le Bollette restituite, avrà cadauno di loro saldato il suo Debito delle Bollette tutte avute al principio della Condotta, e in caso alcuno d'essi Cancellieri, o Scrivani rissultasse diffettivo di Summa veruna, caderà in pena del dieci per cento con tutti gli aggionti voluti da Publici Decreti, e di più doverà subito restar rimosso dall'Impiego con quei maggiori castighi ancora che pareranno addattati alla Giustizia.

X. La presente approvata che sarà dalla sovrana auttorità dell'Eccellentissimo Senato, doverà esser stampata, publicata, consignata a Ministri, & Ufficiali, e trasmessa a tutti li Reggimenti, e Magistrati, ove occoresse per la sua inviolabile esecuzione. In quorum &c.

(*Flaminio Corner Inquisitor sopra Dacj.*

1745. 3. *Febraro*. *In Pregadi*:

NElla Terminazione, che accompagna a questo Consiglio con benemerita diligenza in esecuzione al Publico comando hà estese il Dilettissimo Nobile Nostro s. Flaminio Corner Inquisitor sopra Dacj le regole dalla di lui virtù, ed esperienza suggerite, e dall'auttorità Publica approvate, onde togliere li disordini, che correvano nel pagamento de Dacj per le robbe, che vengono fermate di Contrabando, e giudicate dalli Reggimenti del Dogado, non che nelle riscossioni, e pagamenti delle Bollette delle Barille per il Dazio del Vino. Relativa com'essa è però in ogni sua parte, a quanto è stato già prescritto in questo proposito con Decreto 27. Gennaro decorso, resta approvata dall'auttorità del Senato, e sarà nuovo merito dell'indefesso Inquisitore farla stampare, publicare, e far tenere ovunque lo creda necessario, ed utile, onde riporti intiera immancabile esecuzione &c.

Marc'Antonio Busenello Segr.

Il Se-

L E G G I

Il Sereniſſimo Prencipe fa ſapere, & è per deliberazione degl' Illuſtriſſimi & Eccellentiſſimi Signori Eſecutori contro la Beſtemia.

Adì 23. Luglio 1746.

L'Adorazione d'Iddio, la venerazion de ſuoi Santi, il culto di Religione, & un conveniente modeſto contegno tennero ſempre in occupazione il Magiſtrato Eccellentiſſimo degli Eſſecutori contro la Beſtemia a tutto ciò preſcielto, per rinvenire con le ſue diligenze i colpevoli, convinti corregerli, e divertir tanto col terror de caſtighi, quanto con la pubblicazione di varj rigoroſi Proclami qualunque pregiudicio, che riſentir poteſſe la Santa vera Cattolica Religione.

La temerità de ſcelerati, che mai penſa a corregere la propria mala condotta, nè con la cognizione degli altrui caſtighi nè col timore de proprj, chiama nuovamente il zelo benemerito di loro Eccellenze a rinnovare li tante volte replicati comandi, e particolarmente a quelli colpevoli, che con empietà di Beſtemie, con eſpreſſioni infami, improprie, e ſcandaloſe, e con operazioni ſcelerate, & inique offendono Iddio, Maria, i Santi, il Proſſimo, e la Religione.

Ad oggetto però, che non trionfi la colpa, & vada eſſente dalle pene dovute tanto a correzione de Rei, quanto ad iſtruzione degli innocenti con il preſente Proclama inherente agli altri tutti ſempre fermi, e validi appoggiati già alle Leggi del Sereniſsimo Maggior Conſeglio, e dell'Eccelſo Conſeglio di Dieci, gl'Illuſtriſsimi, & Eccellentiſsimi Signori Eſſecutori contro la Beſtemia Infraſcritti fanno publicamente intendere.

Che non vi ſia alcuna Perſona di qualunque grado, ſeſſo, ſtato, o condizione eſſer ſi voglia, che ardiſca in queſta Città, e Dogado in qualunque luogo, e per qualunque motivo prorompere in alcuna Beſtemia, empia, & eretica eſpreſsione offenſiva Sua Divina Maeſtà, Maria ſempre Vergine, e Corte Celeſtiale in pena rilevato di eſser chiunque punito anco con pena di Vita a miſura della qualità, e quantità delle colpe.

Scoprendoſi oltre la colpa delle Beſtemie introdotto, anco una dannatiſſima licenzioſità di contegno con abuſo perfino de Sacri Ritti, ſentendoſi liberamente tanto ne Magazeni, Traghetti, Oſterie, quanto nelle Pubbliche Strade, per le Caſe, in Barche, proferite con ſommo pregiudicio de Figliuoli di età ancor tenera, e facile ad apprendere il vizio perchè iniquamente iſtruiti non ſolo parole indecenti, turpi, e ſcandaloſe contro la dovuta oneſtà di coſtume, & il giuſto riguardo alle Perſone, ma canzonarſi ancora a Choro di Chieſa ad alta voce compoſizioni libertine, infami, e diſoneſte a tuono di Canto Fermo, o ſia falſo Bordon, proprio ſolito, e conveniente unicamente nelle Chieſe Caſe di Iddio per la recita delle Divine Preci dirette in tuono di pietà a placar l'ira ſua, nè potendo il zelo benemerito di loro Eccellenze tolerare introduzioni tanto pregiudiciali al culto di Religione per la negligenza, e poca venerazion delle Sacre Funzioni, in ſorpreſa ancora de falſi Religionari, quali in vece di edificarſi per un' eſatta è perfetta profeſſione di noſtra Fede prendono anzi a ſcapito della medeſima da ſimili inconvenienti, e motivi di deriſione, e diſprezzo; e fomento ſempre maggiore per il loro falſo ſtabilimento.

Fanno però Sue Eccellenze pubblicamente intendere, che reſti intieramente prohibita, oltre qualunque ſcandaloſa libertà di eſpreſſioni di parole, la ſu-

la sudetta ancora maniera di Canto per qualunque profana o capriciosa composizione in ogni luogo, sì in Terra, che in Barche, ad ogni ora, e per qualunque occasione comminando espressamente a trasgressori il poter esser liberamente infraganti ritenti da qualunque Capitanio oltre le pene di Berlina, Frusta, Galera, Priggion, Bando, Mutilazion di Lingua quelle altre ancora, che dalla Giustizia di loro Eccellenze veranno credute convenienti alle colpe, e tutto ciò ad oggetto di pretendere tutta la maggior osservanza di Religione, & il più esatto riguardo in ciascun Cattolico a tutto ciò, che niente può importar di rispettabile, e di Sacro.

Li Ridotti, o siano Biscaccie da Gioco, ove oltre la dilapidazione delle Sostanze delle Famiglie si dà ancora ricetto alle Persone meno regolate, & oziose restano di nuovo in ordine alle tante volte replicate inibizioni, e più Proclami pubblicati pienamente interdetti ad oggetto di tanto più divertir l'occasione del vizio, e togliere a reprobi la facilità d'inveire per fino con sacrileghe, e detestande Bestemie contro Iddio Signor, & i Santi per empio sfogo, o di sorte contraria, o d'inutili inique mal concepite idee in sommo aggravio, e pregiudizio del prossimo.

Tutti li Botteghieri da Caffè, Acquavita, Malvasie, o altre Professioni a quali si richiedesse l'uso oltre la Bottega di più luoghi per ivi ricettar liberamente qualunque Persona, forse anco ad oggetto di un' innosservata libertà ad azioni turpi, & infami, avranno a tener tutto intieramente aperto, senza Porte, Portiere, o Coltrine di sorte alcuna, ma a chiara vista d'ogni uno, senza verun comodo di ritiro, con intiera libertà a chiunque, e di entrar, e di osservar a piacere: con tutta la soggezione a chi vi fosse di praticar azioni libertine, e scandalose.

E perchè tal risoluta volontà viene d'Anno in Anno replicata a Botteghieri sudetti, perciò lontani tutti dal caso di poter fingere ignoranza, deveniranno sommariamente loro Eccellenze a quelle deliberazioni, che furono altre volte praticate, e saranno immediatamente castigati li Trasgressori in pena delle loro disubbidienze a comandi tanto noti, e continuamente rinnovati.

Contro tutti li particolari sudetti, e quegli altri ancora, che a vilipendio d'Iddio, a pregiudizio del Culto di Religione, e contro un moderato contegno non mancherà il zelo attentissimo di loro Eccellenze di praticar ogni più esatta diligenza per scoprire i Luoghi, e le Persone colpevoli con ferma, & inalterabile risoluzione di proceder contro d'essi a stretto tenor delle Leggi per correzione vera de Rei, e per esempio ancora degli altri.

Saranno formati Processi ex Offitio, si gireranno Inquisizioni, si riceveranno Denoncie secrete, si destineranno Persone confidenti in esplorazion de disordini, nè mancherà il Magistrato medesimo di procurarsi con tutti li mezzi la cognizione tanto dell'altrui ubbidienza, quanto dell'altrui trasgressione, devenendo contro Rei alle pene tutte sudette, & ad altre ancora maggiori ad arbitrio.

Infraganti qualunque Reo potrà da ogni Capitanio esser ritento, e serviranno di sicuro, e sodo fondamento a loro Eccellenze anco le pure relazioni.

Volontà risoluta del sudetto Eccellentissimo Magistrato è di riscuotere una pronta, & esatta esecuzione a quanto di sopra ordinò, perciò a chiara notizia, e cognizione d'ogni uno sarà il presente Proclama stampato, pubblicato, e venduto. Doveranno tutti li Botteghieri da Caffè, Acquavita, Malvagie, e così li Gastaldi de Traghetti tenerlo sempre a vista affisso

sisso nelle loro Botteghe, e Luoghi, & avrà ad esser ad alta voce letto in ogni prima Domenica di Mese, tanto nelle Chiese de Secolari, quanto de Regolari a piena intelligenza di tutti per regola di disordini, che in presente per avventura vi fossero, & a distrazione di quelli, che potessero per l'avvenire succedere &c.

(*Piero Benzon Esecutor.*
(*Girolamo Falier Esecutor.*
(*Almorò Zustinian Esecutor.*

Francesco Agazzi Nod.

1746. 26. Settembre.

A Misura, che si sono scoperti li disordini, e li scandali nelle Priggioni in offesa principalmente del Signore Iddio, in pregiudizio poi delle Coscienze, & in danno delli Poveri, è accorsa anche la pietà, e carità del Tribunal de Capi del Conseglio di Dieci con provide Terminazioni a freno delle rilasciatezze, per emenda alli Trasgressori, e per solievo degl' Infelici.

Il fatto facendo conoscere, che, o caduta in dimenticanza, o maliziosamente negletta l'osservanza delle Terminazioni medesime moltiplichino a fronte di esse gl' inconvenienti, necessario altresì rendesi ravvivando le stesse di aggiongere quel più, che vaglia a rimoverli; e però.

Gl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Capi infrascritti, volendo in primo luogo, che ogni uno de Priggioni, niuno eccettuato viva quietamente senza offendere nè dar molestia ad alcuno, ingiurie, o minacie, e molto meno con proferire parole oscene, o Bestemie contro il Signore Dio, e la Beata Vergine, resta perciò a carico preciso de Capitanj, Guardiani, o altri di portarne individuale notizia all' Eccellenze loro di chiunque nelle Priggioni ardisce di contravenire a così giusta proibizione; con la qual notizia poi devenirsi irremissibilmente alle correzioni, e castighi, che saranno riputati corrispondenti.

Perniciosissimo l'abuso in esse Priggioni de Pegni quali ad onta dei divietti vengono continuati con intollerabile disubbidienza alli Decreti, e Terminazioni nel proposito, espresso, e rissoluto incarico s' ingionge alli Camerlenghi, Capitanj, e Guardiani di dover incessantemente vegliare onde da chi si sia de Priggioni non sia dato Dinaro sopra Pegni di alcuna sorte sotto qual si sia immaginabile pretesto tanto per sè quanto col mezzo de Scapinanti, o altre interposte Persone; altrimenti incorreranno respettivamente nelle pene già cominate, ma a quelle altre ancora ad arbitrio della Giustizia, alle quali s'intenderanno parimenti soggetti quelli mandassero, o andassero a fare, o facessero Pegni nelle sudette Priggioni, e chi si sia pure, che ne avesse parte, o maneggio.

Niente meno dannato il traffico, e contratto del Pane, e Vino, che dalla Pubblica carità si somministra per alimento de' Miserabili; e sentendosi che abituata una pratica sì scandalosa si convertisca in putridissimo guadagno de tristi Contrattori, e Compratori; Resta espressamente, e rissolutamente terminato, e comandato, che ogni contratto fatto fin ora di tal natura sia totalmente abolito, e nullo, nè possa alcun Compratore pretendere cosa alcuna, & ogni Denaro esborsato sia, e s'intenda perduto senza

senza alcuna eccezione. Quanto sia all'avvenire sia pur espressamente proibito a cadauno chi si sia niuno eccettuato, o sia delle Priggioni sudette, o in libertà il poter comprare, o contrattare alcuna porzione di sorte imaginabile, nè di Vino, nè di Pane, o sia Biscotto, nè di altro che venga dalla carità del Prencipe somministrato a Poveri Carcerati per loro alimento, o altro, nè da questi esser poi venduto sotto qual si sia pretesto; E ciò sotto l'irremissibile pena a Trasgressori di perder la robba, il prezzo, e di pagare altrettanto Denaro, quanto rilevasse il Contratto medesimo da essere applicato all'Infermaria delle Priggioni, oltre quelle altre pene corporali ad arbitrio della Giustizia secondo la qualità delle trasgressioni, e delle Persone. E sia a carico de Camerlenghi, Capitanj, Guardiani, o altri cui spettasse il dover attentamente investigare, & invigilare all'intera esecuzione di quanto viene prescritto, & in caso di loro mancanza saranno severamente castigati.

Riflessibile inoltre rendendosi, che da qualche tempo in quà sia introdotto altro osservabile abuso, che da Particolari vengono formati certi Biglietti di Pagherò al Carcerato, o a semplice di lui voce, o a chi presenterà con aperta collusione tra essi come pur troppo lo ha conosciuto in molte occasioni il Tribunale, chiama anche questo ben grave sconcerto li compensi quanto più risoluti. E per tanto siano, e s'intendano del tutto proibiti in mano dei Priggioni simili Biglietti sotto le pene, che parerà alla Giustizia tanto al Priggion che li riceverà, che al Particolare che facesse passarli nelle di lui mani; avvertendo anzi, che sopra tal sorta di Biglietti saran rejetate le instanze de Priggioni, ma nello stesso tempo praticate tutte le diligenze per liquidare, e riconoscere la collusione, sicchè non lasciarla impunita, principalmente contro chi maliziosamente la manipolasse con l'indiretto fine di aggevolare (mediante la protezione del Tribunale a Priggioni) l'esazione de Biglietti artifiziosamente trasportata a credito, o azione de Priggioni medesimi.

Sia la presente stampata, e publicata, dovendosene anzi rinnovar la publicazione due volte all'Anno di Semestre in Semestre per cognizione, & intelligenza di tutti; E sia affissa sopra una Tavolella da star sempre esposta in cadauna, così delle Guardie, come nelle Priggioni in pena a Capitanj, e Guardiani, anco non arricordando la publicazione prescritta, e non tenendola come sopra affissa di Ducati vinticinque applicati alla Povera Fraterna de Priggioni; Ferma, e costante volontà essendo, che in cadauna sua parte sia la Terminazion medesima osservata, & eseguita:

(*Nicolò Venier C. C. X.*
(*Pietro Garzoni C. C. X.*
(*Almorò Pisani terzo C. C. X.*

1746. 26. Settembre. In Consiglio di Dieci.

CHE la Terminazione de Capi del Consiglio di Dieci ora letta, estesa con oggetti di pietà, e carità, come evidentemente compariscono; sia per auttorità del Consiglio di Dieci medesimo approvata in tutte le sue parti, come se emanata fosse da questo stesso Consiglio, e poichè per li riguardi esenzialissimi, che in essa sono espressi conviene fissarsi quel più, che sia valevole all'inviolabile sua osservanza.

Sia commesso a Capi di questo Consiglio pro tempore di disponere col loro

loro zelo tutte quelle pratiche, e perquisizioni, che agevolare possano la cognizione, se effettivamente sia eseguita in cadaun punto la detta Terminazione, e degli effetti delle loro diligenze doveranno due volte all'Anno, cioè nelli Mesi di Gennaro, e di Luglio renderne informaro questo Conseglio, come le parerà, ed affinchè sia sempre in vista la presente deliberazione, doverà esser aggionta al Capitolare, che ogni primo di Mese leggesi al Tribunale, onde in ogni tempo resti assicurata la più pontuale osservanza della prefatta Terminazione.

1746. 22. *Decembre*.

AD onta delle tante provide, e rissolute deliberazioni dell'Eccelso Conseglio di Dieci in più tempi uscite dalla maturità del medesimo vedendosi sempre più dilatato in questa Città il numero di Gente facinorosa, malvivente, oziosa, e sfacendata, che priva, o non priva di mestiere và girando la notte proveduta di ogni sorte di Armi, anco di quelle dannatissime da fuoco, commettendo svaleggi alle Case, & alle Botteghe, & insidiando la vita degl'innocenti, che transitano per le Pubbliche Stradde, coll'iniquo oggetto di spogliarli del Denaro, e della Robba, onde procacciarsi con tali detestabili mezzi con che fomentare li loro vizj, & il pravo costume; e convenendo alla dignità dell'Eccelso Consiglio, cui è specialmente raccomandato il pacifico, e quieto vivere in questa Città, non che la sicurezza de Sudditi, prendere, inerendo alli Decreti nel proposito, quegli espedienti, che vagliano a por freno alli disordini, impedire li furti, le soprafazioni, e le altre sceleraggini, e quella gravissima ultimamente più volte tentata degl'Incendj, misfatti tutti detestati, & abborriti.

PERCIO'

IL SERENISSIMO PRENCIPE FA' SAPERE, ET E' D'ORDINE DEGL'ILLUSTRISSIMI, ET ECCELLENTISSIMI SIGNORI CAPI DELL'ECCELSO CONSEGLIO DI DIECI.

CHE relativamente al Decreto 20. Decembre 1746. dell'Eccelso Conseglio sudetto, salvi li Decreti, che trattano della materia, e principalmente quelli 1567. 20. Febraro, 1633. 29. Decembre, 1648. 30. Decembre, e 11. Gennaro, 1654. 21. Aprile, 1674. 15. Aprile, 1680. 26. Febraro, e 1702. 29. Maggio, che con la prefatta deliberazione dell'Eccelso Conseglio 20. Decembre cadente restano riconfermati circa le Armi da Fuoco, e la proibizione di quelle da Taglio, e da Punta (quali saranno contro Trasgressori irremissibilmente eseguiti) e contro Bravi, e Vagabondi, debbano nel termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente Proclama uscire da questa Città tutte le Persone oziose, sfacendate, e vagabonde siano Suddite, o Estere, che senza verun mestiere, e senza rendite, o altro provento vanno girando per la medesima, in pena agl'inobbedienti, che fossero presi di Anni trè di Galera, e non essendo abili a tale esercizio, trè Anni di Camerotto.

Quelli, che accuseranno tal sorta di Delinquenti, oltre l'essere tenuti secreti conseguiranno il premio di Lire trecento de Piccoli de' suoi Beni, se ne saranno, se non delli Denari della Cassa dell'Eccelso Conseglio convinti, e castigati, che siano li Colpevoli.

Il Ca-

Il Capitanio dell' Eccelso Consiglio sudetto, e li Capitanj delle Barche de Capi, essendole note alcune di queste Persone moleste averanno ad arrestarle, e condurle nelle Forze, e così cadendogli sospetto sovra alcuno, che fosse di mal affare, per poscia essergli formato Processo de vita, & moribus, con che venga di purgarsi la Città da tale sorta di Gente, che si rende così infetta.

A questo oggetto sarà sempre tenuto aperto un Processo d' Inquisizione al Tribunale de Capi per rilevare se contro li divieti vi fosse chi ardisse tuttavia di trattenersi in questa Città per addattare contro li Contumaci li decretati castighi, o quegl'altri, che paressero convenienti al Tribunale sudetto, e se oltre la trasgressione di essersi quì trattenuti contro li Pubblici divieti risultassero Rei de Furti saranno dopo fatti passare alla giudicatura del Collegio de Signori di Notte al Criminal.

Nel sudetto Processo d' Inquisizione saranno ricevute Denoncie tanto contro cadaun Capitanio delle Barche, & Officiali, quanto contro il Capitanio dell' Eccelso Consiglio per collusioni, o altre intelligenze, che tenessero con alcuno delli sopradetti Contumaci, e che li occultassero alla Giustizia.

Li Capi di Contrada, che di tempo in tempo sono destinati dal Magistrato alla Biastema siano, e s' intendano obligati d' indagare se nelle loro Contrade si attrovi alcuna delle su espresse Persone, e dove si ricovri per rifferirlo subito, e susseguentemente di tempo in tempo al Tribunale de Capi, da quali saranno tenuti secreti, in pena ad arbitrio de Capi medesimi a quelli mancassero di questa voluta relazione, e che si scoprisse poi, che nella propria Contrada si annidasse tal sorta di Malviventi; E colla fiducia della promessa secretezza pure possa, e debba cadauno de' sudetti Capi di Contrada notificare tal genere di Oziosi, Vagabondi, e Contumaci, che fosse a loro cognizione, o sospetto anche nell' altre Contrade fuori delle proprie, per poterne pur conseguire il premio surriferito, verifficate, e castigate, che siano le colpe.

Per cogliere tal gente contumace, & infetta hanno Sue Eccellenze in maniera rissoluta incaricato li Capitanj delle Barche di andar girando la notte a tenore di quanto fu stabilito fino col Decreto dell' Eccelso Consiglio 22. Settembre 1569. e susseguenti nel proposito, e all' ultimo emanato 19. Luglio dell' Anno corrente, & ingionto l' obligo al Capitan Grande di riferire di quindeci in quindeci giorni se dalli Capitanj siano effettivamente battute le Stradde la notte, ed altresì di far girare anco la propria Compagnia, & adempire alle altre di lui Incombenze.

E perchè sian pronti li Ministri ad accorrere con sollecitudine ove il bisogno lo richiedesse si è pure ordinato, che irremissibilmente li sudetti Capitanj debbano con li loro Uomini abitare nei Sestieri a loro destinatigli, tenendo a se vicine le Abitazioni degli uomini medesimi, giusto a quanto fu statuito col su espresso Decreto 1569. e chiaramente prescritto con li altri 1633. 29. Decembre, e 1654. 21. Aprile, non potendo nè li Capitanj, nè li Officiali riscuotere li loro Salarj se non averanno una Fede giurata del Capitanio dell Eccelso Consiglio, ch' effettivamente abitino nel loro Sestiere, e così altra Fede del Piovano, o Sagrestano della loro Contrada (che dovran rilasciargliela Gratis) oltre di che saranno licenziati irremissibilmente dal servizio, e sostituiti altri in luoco loro, per esecuzione di che sarà dal Tribunale di tempo in tempo prestata un' incessante vigilanza.

Per agevolar poi tanto alli Capitanj, che alli Officiali la esistenza delle Abita-

Abitazioni nei respettivi Sestieri, & assicurarne degli Affitti li Proprietarj de Stabili resta permesso, che possano per questo solo effetto disponere, e promettere per cautela degli Affitti l'importar di Ducati due al Mese li Capitanj, e Ducato uno al Mese gli Officiali del corpo della loro Paga, quali summe resteranno immancabilmente trattenute in Cassa a cautela de Padroni de Stabili.

E per impedire più agevolmente li tanti Furti alla Stradda, che succedono la notte con furtive introduzioni nelle Case, con apertura di Botteghe, con attentati d'Incendj, con tanto danno di ogni genere di Persone, inquietudine, e conturbazione alla libertà della Città Dominante, e contro la dignità del Principato, è concorso l'Eccelso Conseglio all'accrescimento, e Paga di trenta Uomini per rinforzo delle sei Compagnie de Capitanj delle Barche, restando incaricato il N. H. Camerlengo alla Cassa di fare l'espurgo delle Compagnie levando da esse gl'inabili, e sostituendovi Gente capace, e robusta, onde sia adempito con vigore il servizio della Giustizia.

Et il presente sia publicato sopra le Scale di San Marco, e di Rialto, stampato, e republicato in tutte le Chiese nelle ore più frequentate, affisso sopra le Porte delle medesime, e sopra quelle delle Ostarie, Magazeni, e Locande, e nei luoghi più cospicui della Città, & alli Traghetti, e consegnato alli Piovani, e Capi delle Chiese, perchè ogni prima Domenica di Mese debbano di nuovo farlo republicare, come restano incaricati.

(*Gio: Battista Loredan C. C. X.*
(*Michiel Priuli C. C. X.*
(*Marc' Antonio Barbarigo C. C. X.*

Terminazione degl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Esecutori contro la Bestemia.

1747. *Adi* 25. *Aprile*.

IL mal uso, che da Particolari viene fatto delli Conti, che dai Ministri di quest' Eccellentissimo Magistrato vengono rilasciati, o per rimesse della Pubblica Cassa, o per Spese di Officio in casi del termine delle Condanne sofferte dà Bestemiatori, e Malviventi soggetti a quest' Eccellentissimo Magistrato chiama l'attenzione di loro Eccellenze a scanso, o di false rappresentazioni, o di distrazione di Soldo di raggion Pia destinato a tutt' altra opera di porvi tutto quel rimedio, che vaglia a togliere simili disordini.

Con la presente Terminazione però quale avrà ad essere registrata, stampata, & affissa a cognizione de' Ministri medesimi ordinano, che per l'avvenire da alcun Ministro non possa esser rilasciato alcun Conto nè di Spese fatte dalla Cassa di loro Eccellenze, nè di altre convenienti all' Officio per esser queste supplite da' Rei, se non tre giorni prima del termine delle loro Condanne, sicchè in tal maniera ne abbia ad esser divertito quell' abuso, che dai medesimi Conti ne fu fatto per il passato, e che da loro Eccellenze fu rilevato contrario al giusto, al dovere, & alla convenienza. E così ordinorono doversi annottare.

(*Zan Antonio Ruzini secondo Esecutor.*
(*Zan Andrea Avogadro Esecutor.*
(*Giovanni Sagredo Esecutor.*

Francesco Agazzi Nod.

Il Sere-

Il Sereniſſimo Principe fà ſapere, & è per deliberazione dell' Eccelſo Conſeglio di Dieci.

De di 15. Maggio 1747.

NOn oſtante tutte le più vigoroſe diſpoſizioni della Giuſtizia con moſtiplici Deliberazioni del Conſeglio di Dieci, e recentemente colla Parte 20. Decembre decorſo (oltre le inceſſanti commiſſioni, e riſſoluzioni per tener in Officio li Miniſtri della medeſima, e ſino con aperti Proceſſi d' Inquiſizione) all' oggetto tanto premuroſo, e tanto a cuore dello ſteſſo Conſeglio di porre freno a' Malviventi, allontanare le loro inſidie, e ſorpraſazioni alle Caſe, & alle Stradde per repriſtinare la tranquillità, la ſicurezza, e la libertà delle Perſone, anzichè ceſſare, giungono a comovere ſommamente gl' animi noſtri li vari caſi avvenuti in queſti vicini giorni a Franceſco Coſta in Calle del Doſe a San Gio: in Bragora, alli Fratelli Sanzoni a S. Martin, a Gio: Battiſta Giaccomi a S. Tomà, a Giuſeppe Caſara, Gio: Battiſta Ruſteghello, Zuanne Ghirrardini ſulle Fondamente Nove, & a Battiſta Moro a S. Gio: in Bragora, aſſaltati, ſopraſatti, i ſpogliati di notte tempo reſpettivamente da una ſetta di più Perſone armate di Paloſſi, e con Abito alla Schiavona, che ſono ignote.

Succeſſi per ſe ſteſſi cotanto gravi con oſſervabiliſſime circoſtanze di luogo, e tempo, quali degenerar poſſono in conſeguenze peggiori, e che meritano tutto il riſleſſo, quanto più moſtrano ad evidenza contaminata, ed interrota la libertà per le Stradde di queſta iſteſſa Città, che è ſtata ſempre, e la ſi vuole un Aſſilo di ſicurezza agli Abitanti, e Foraſtieri, eccitano la prudenza, e maturità di queſto Conſeglio a dar mano (nelle inſorgenze così deteſtabili) a quegli eſpedienti, e mezzi, che agevolar poſſano la ſcoperta de' Rei di così intollerabili delitti per la tanto neceſſaria, e giuſta precauzione degli Abitanti in queſta Città, e collo ſtudio d'imprimere col caſtigo la ſoggezione, e timore a ſimiglianti Inſidiatori della libertà, che ſi vuole preſervata nella Città medeſima, e però ſia pubblicato l' infraſcritto Proclama.

CHE chi comparirà a manifeſtar a' Capi del Conſeglio di Dieci li Rei delli detteſtabili aſſalti, e ſpogli ſopprariferiti, ſicchè per opera ſua, e col ſuo mezzo la Giuſtizia abbia la verità, rilevati, e provati, che ſiano i Delinquenti, conſeguirà il Denunciante, che ſarà tenuto ſecreto (admettendoſi anzi dalla Giuſtizia per tali gravi inſorgenze l' uno de' Principali ad accuſar li altri Correi dello ſteſſo caſo,) conſeguirà dunque, oltre l' impunità della colpa, complicità, o compartecipazione reſpettive, che aveſſe Ducati cinquecento Valuta Corrente delli Denari della Caſſa di queſto Conſeglio, e voce, e facoltà di liberar un Bandito da qualſivoglia Conſeglio, Magiſtrato, o Pubblico Rappreſentante, che abbia adempiti li requiſiti dalle Leggi.

Chi veramente aveſſe dato alcun ajuto, indrizzo, alloggiato in Caſa, ſpaleggiato, così avanti, come doppo i detti fatti, ovvero averà alcuna notizia ſia chi ſi voglia, e venirà a manifeſtar quanto ſà, e averà operato, come di ſopra, conſeguirà (oltre l' impunità di ſe ſteſſo) la voce, e facoltà antedetta di liberar un Bandito nel modo di ſopra riferito. E non lo facendo, eſſendo accuſato, e convinto incorri nelle pene di Bando, Prig-

gion, Galera, & altre corporali, che pareranno alla Giuftizia, avuto riguardo alla qualità delle Perfone. E quelli che aveffero notizia di quefti tali inobbedienti, li quali aveffero avuto fcienza, o parte del delitto, e lo teneffero occulto, cosicchè con tal mezzo veniffero fondatamente ftabiliti dalla Giuftizia gl' inobbedienti, confeguiranno voce, e facoltà di liberar un Bandito, come fopra

E fia il prefente ftampato, e publicato a chiara intelligenza d' ogni uno; & affiffo alle Porte delle Chiefe, e nei Siti piu frequentati delle Contrade di quefta Città, dovendofene perciò far la confegna a' Parochi, & alli Capi delle Contrade per il refpettivo effetto; e fia trafmeffo pure alli Rettori Principali delle Città della Terra Ferma per la publicazione nei luoghi foggetti alla loro Giurifdizione.

Terminazione degl' Illuftriffimi, & Eccellentiffimi Signori Efecutori contro la Beftemia.

In Materia de Prigioni.

GLI arbitrj che con libertà non permeffe li Guardiani delle Priggioni, che fervono ad ufo del Magiftrato Eccellentiffimo contro la Beftemia fi vanno di tempo in tempo prendendo, o con mutazione di pofto de Priggioni medefimi, o con facilità ad effi dalle Leggi interdette, muovono i rifleffi di loro Eccellenze ad impedirne con la prefente Terminazione il profeguimento, & a commettere a Guardiani fteffi l' efecuzione di quanto fegue.

Di due Mefi in due Mefi farà debito de' Guardiani in Settimana tanto de' Camerotti, quanto delle Priggioni alla luce, di raggione dell' Eccelfo Confeglio di Dieci, prefentarfi al Magiftrato Noftro per riferir efattamente quanti, e chi fiano li Priggioni a Noi foggetti, che s' attrovano condannati, & ove efiftano; come pure quanti, e chi fiano gl' inefpediti per tanto più follecitare le loro efpedizioni, e con effe o li loro rilafcj, o il principio delle loro Sentenze.

Da un Camerotto o Priggione ad un' altra non potrà mai effer fatto paffar alcun fenza previa commiffione in fcritto, e fottofcritta da loro Eccellenze da Guardiani fteffi confervata, ficchè qualunque mutazione fenza tal fondamento farà fempre prova ficura di arbitrio, e di colpa.

Tutti li Priggioni, tanto da efpedirfi, quanto condannati, a quali per grazia foffe permeffo paffar a motivo di malattie nella Pubblica Infermeria non potranno ivi trattenerfi per più che per il tempo nell' atto eltefo permeffo, e tanto li Guardiani, quanto il Pubblico Infermier avrà debito di far annotazione na' loro refpettivi Libri perchè paffato il prefcritto termine debba effere riconfignata la perfona a quel luogo da dove foffe ufcita falva per il di più la libertà alle Iftanze che foffero a loro Eccellenze per effere rafsegnate.

Ogni, e qualunque Priggione foggetto a quefto Eccellentiffimo Magiftrato non potrà mai effer trattenuto, che in Camerotti o Priggioni foggette all' Eccelfo Confeglio di Dieci, e della contrafazione faranno li Guardiani de Camerotti, e Priggioni fudette in ftretto debito di render raggione al loro Eccellentiffimo Magiftrato.

In cafo di omiffione alle prefcrizioni fudette deveniranno loro Eccellenze contro li trafgreffori a quelle rifoluzioni, che faranno credute convenien-

nienti; nè servirà a loro difesa quando questa non verrà autenticata con Mandati, e permissioni sottoscritte, e così ordinorono doversi annottare.
Dat. dal Magistrato Eccellentissimo degl' Esecutori contro la Bestemia li 31. Luglio 1747.

(*Zan Antonio Ruzini Secondo Esecutor.*
(*Z. Andrea Avogadro Esecutor.*
(*Gio: Sagredo Esecutor.*
(*Alvise Barbarigo Esecutor.*

Francesco Agazzi Nod.

Proclama Pubblicato d'Ordine degl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Esecutori contro la Bestemia.

In materia di chi Affitta, e Sublocha Case à Pubbliche Meretrici.

INcessanti sempre mai le pubbliche applicazioni, e particolarmente il zelo del Magistrato Eccellentissimo degli Esecutori contro la Bestemia distintamente prescielto alla tutella della Religione, & alla correzione del mal costume diverti sempre nelle forme più rissolute, e possibili, tutte le strade del vizio, e tutti quei mezzi che fomentar lo potessero, e con le diligenze nel rinvenirlo, e con la correzion de' Colpevoli, e con la pubblicazione di più, e più Proclami per far a tutti nota, e la dovuta moderazion di contegno, e la volontà rissoluta d' impiegar sempre tutta la diligenza per rintracciarne, e riformarne li disordini.

Inoltrata però a tall' eccesso l' avidità dell' interesse in alcuni, & alcune di procurarsi eccedenti, e dannatissimi avantaggj con mezzi iniqui, e scandalosi, quali sono quelli di prender in affitto più Case disperse in più siti della Città, e queste di poco prezzo, e fornite in aggiunta di pochi meschini Mobili di un Letto, e qualche Caregha di Paglia vengono poi queste sublocate a pubbliche miserabili Meretici per eccedenti ingiustissime corrisponsioni di due, o tre Lire al giorno per una Casetta di nulla più che come sopra proveduta, di cui il Sublocatore d' ordinario non paga di Affitto al Patron del Stabile, che Ducati vinticinque in circa annui, e così a raguaglio: prendendo poi da ciò motivo di altro secondo scelerato civanzo, e questo somministrando ad esse Mobili di vestito per li quali l' aggravio ascende a destinazioni capo per capo così esorbitanti, che si riducono le sudette infelici alla necessità di dover alla giornata procurarsi nelle forme a loro possibili del peccato guadagni eccedenti, e questi solamente per detti Sublocatori, che a tutte l' ore, acciò il loro guadagno non venga da esse Femmine in altro disposto, le insidiano, standole a fianco con insinuazioni continue, maliziose, & empie, con sollecitazioni al mal fare, e per fino con insulti, con minaccie, e con violenze a segno di riddur queste povere disperate per fino alla detestazione di qualche risserva dal vizio con più sentimento da loro stesse volontariamente destinata a giornate le più sacre, e più solenni di Santa Chiesa Cattolica, obligate a tutto ciò, e dall' insistenza, e dal pericolo che incontrar facilmente potrebbero con tali violenti Creditori, alle proposizioni de' quali sono sempre alla necessità di appigliarsi, perchè di tutto in timore in bisogno esprovedute. In tal forma una colpa ne fomenra un' altra, e quei peccati, che volesse il Cielo, che non si dassero, piuttosto che minorarsi con tali mezzi si aumentano.

Tali abominevoli estorsioni, che per riflessi fatti dalla Giustizia montano

ad un illecito avantaggio di poco meno di un quattrocento per cento; quanto dall' attenzione benemerita di loro Eccellenze si sono con sorpresa riconosciute introdotte, tanto con egual fervido impegno ella v' accorre a prestarvi, e con la correzione de Rei, e con il presente Proclama il più possibile compenso.

A chiunque percio si fà pubblicamente intendere che tali illeciti, ingiusti, & infami Contratti, come sempre per se stessi rei dannati, e sempre corretti restano in oggi tanto più pubblicamente sospesi, e proibiti, e reo di questo Eccellentissimo Magistrato (che con tanto maggior rigor devenirà alle sue rissoluzioni perchè fatta in aggionta universalmente nota la sua volontà) sarà sempre chiunque prenderà al sudetto oggetto Case in affitto, le sublocherà con le sudette condizioni a pubbliche Meretrici, con li medesimi parti noleggiarà, o Mobili di vestito, o fornimenti di Casa, non ostante ancora l' esser ascritti nell' Arte de Strazzaroli, descrizione quale a tutt' altro deve servire che alla libertà di un' iniqua eccedentissima imposizione.

Chi in oggi avesse ancora una sola di dette Case all' uso sudetto avrà ad immediate rinonciarla al Patron del Stabile, o a riservarla ad altra opera, altrimenti come prosseguiranno le risoluzioni di loro Eccellenze per il castigo de rei, così continueranno ancora a liquidazione de contumaci.

Li Piovani delle Contrade respettive saranno di quando in quando incaricati portar notte distinte, e giurate se in loro Contrada abbiano Case abitate da Donne di mala vita, di chi siano li Stabili, a chi corrispondano, e quanto, e si confronteranno le loro relazioni con li libri delle Affittanze de' Padroni, che avranno ad ogni ricerca della Giustizia ad essere rassegnati, e confrontati ancora con le deposizioni di chi soffrisse un aggravio maggiore del dichiarito nelle Affittanze medesime.

A riscontro di ubbidienza, a determinazione così pia, giusta, e necessaria non mancheranno loro Eccellenze di estendere le più esatte diligenze anco per via d' Inquisizioni, quali come in oggi persistono, così continueranno ancora sempre aperte a ricognizione de trasgressori, & oltre li Processi formati ex Officio si riceveranno ancora Denonzie tanto nella solita Cassella, quanto con comparsa al loro Eccellentissimo Magistrato, & a misura delle colpe, nelle quali saranno riconosciuti li Rei, veranno ancora castigati con Berlina, Corda, Galera, Camerotto, e con ogni altra pena ad arbitrio, e saranno a proporzione premiati li Denonzianti.

Costantissima massima è svelere affatto una radice tanto contraria alla Religione, alla Carità, alla Giustizia, e minorare al più possibile l' occasioni al peccato, procurando piuttosto disposizioni alla riforma del mal costume, che tolerando impunemente stimoli al vizio, & occasioni a persone di reo, e malizioso contegno per continuare in direzioni contrarie alle Leggi d' Iddio, e del Prencipe.

Il Presente Proclama sarà stampato, e pubblicato nelle Parochie di questa Città a chiara notizia, & intelligenza d' ogni uno per la sua pontual, & inviolabile esecuzione.

Dat. dal Magistrato Eccellentissimo degli Esecutori contro la Bestemia li 31. Luglio 1747.

(*Zan Antonio Ruzini Secondo Esecutor;*
(*Z. Andrea Avogadro Esecutor.*
(*Gio: Sagredo Esecutor.*
(*Alvise Barbarigo Esecutor.*

Francesco Agazzi Nod.

Adi

Adi 3. Aprile 1751.

L'Illustrissimi Signori David Trevisan, Lorenzo Molin, e Domenico Soranzo Sindici di San Marco, e Rialto. Veduto, letto, & considerato il venerato Decreto dell' Eccellentissimo Senato del di 4. Marzo 1751. esecutivo del Decreto 10. Zugno 1750. riguardante la Mercede, che deve conseguire cadaun' Officiale per la Captura di cadaun debitore; con cui incarica il Magistrato Nostro à dover sopra ciò stabilire una Tariffa, che mai per il passato fu fatta, & sopra ciò fatte le debite Considerazioni riguardanti la Giustizia à moderazione dell' ingordigia di tali Ministri esecutivamente al sopra accenato Decreto; Hanno Christi Nomine invocato, terminato, e terminando ordinato, che decetero cadaun Capitanio; ò Officiale non possa per cadauna Retenzione esigere di più di Lire sessantadue de piccoli, & la presente doverà esser approvata dal Conseglio Eccellentissimo di XL. al Criminal giusto alle Leggi per la sua inviolabile esecuzione.

Adi 15. Maggio 1751.
Approvata dal Conseglio Eccellentissimo di XL. al Criminal giusto alle Leggi.



